CAUSE ITALIANE

CIVILI, CRIMINALI E COMMERCIALI

DISCUSSE

DAL 1800 FINO AI GIORNI NOSTRI

AVANTI

I PRIMI TRIBUNALI

VOLUME 1.

PISTOIA

TIPOGRAFIA CINO

1843

PREFAZIONE

Se a basi invariabili ed eterne di natura si appoggiano le principali disposizioni di ogni buona legislazione , e perciò sono sempre immutabili e sempre atte a condurre qualunque popolo al fine ultimo a cui è diretto ; tali per altro non son quelle norme meramente direttive ed arbitrarie che in qualunque Codice debbono contenersi, perchè solo dall' esigenze dei tempi richieste e solo dalla mutabile condizione politico-civile dei popoli reclamate.

La variabilità dei casi contingenti non costituiti da subietti logico-legali astratti, ma dal complesso di circostanze realmente esistenti e sempre diverse, per la non egual condizione delle persone, o per la volontà dei contraenti, esige che le Leggi, quali norme generali, sieno interpetrate per ricevere nel concreto dei fatti la loro applicazione.

Ed il variabile grado pure della civiltà e dei costumi dei popoli esigono che sieno modificate o ampliate tutte quelle disposizioni direttive, che costituiscono il diritto arbitrario, allorchè l' opportunità cessa di reclamarle.

Non è la trascendentale discussione degli astratti speculatori che, presentando enti morali di cui ben spesso non se ne possono raggiungere nè i limiti nè la comprensione, può soddisfare a questi due fini, ma lo studio e le opere di quei Culti, i quali si occuparono nella intelligenza del diritto positivo, ed in particolare di quelli che intorno al Romano Diritto spesero le cure loro, e lo resero in tempi lontanissimi da quelli nei quali acquistò forza obbligatoria di legge, più decisivamente applicabile, fissandone in molte parti la intelligenza.

E se il foro alla loro scuola formandosi in tal venerazione molti dei loro insegnamenti ritenne, che li abbracciò, e costantemente li ritiene, quasi formassero parte della Ragion Civile dei Romani e di ogni nazione, null' altra opera può essere più utile alla pratica trattazione forense di quella che, contenendo le decisioni dei Magistrati, diretta sia a mostrare e l' intelligenza delle leggi, e la loro applicabilità, e come l' interpetrazione ha dovuto o ampliare o restringere, a seconda delle esigenze,

il disposto letterale delle leggi, e quali fra le opinioni dei Dottori sono state ricevute inalterabilmente nella Giurisprudenza, e quali, massime infine, sono invalse per la consuetudine di giudicare.

Una Collezione di Decisioni raccolte con tal fine sembra dover essere della massima utilità in pratica poichè, mentre i Giureconsulti vanno interpetrando le leggi, e ai vuoti che il diritto positivo, opera di umane menti, lascia, si sforzano di supplire col ricorrere alla ragione naturale, filosofica, morale e politica, l' autorità dei Magistrati per altro, maggiore di quella dei Giureconsulti per il mandato del quale son rivestiti, sanziona ed accetta o rigetta l' opinione loro, e perciò indispensabile si rende al Giurisperito il conoscere le teorie che vengon stabilite dai giudicati non solo, ma da più giudicati uniformi che costituiscono tal parte del gius, da cui neppure agli stessi Magistrati è lecito allontanarsi, senz' attentare all' utile pubblico, il quale esige che la giurisprudenza dei Tribunali di una nazione sia un corpo sempre coerente a se stesso, perchè le controversie sul diritto abbiano un termine, e così i cittadini non si trovino nella incertezza e fluttuanza delle regole che debbono dirigere le loro operazioni, ma tranquilli su norme accertate di gius riposino.

Ed al conseguimento della pratica utilità sembra meglio condurre il raccogliere in una collezione quelle Decisioni, nelle quali occorsero maggiori e più amplie dissertazioni di diritto precedute da un maturo sviluppo dei principii legali che faceva duopo applicare, piuttostochè il raccogliere e pubblicare le ri-

soluzioni di un tal Magistrato individuale, che così facendo, in grossa mole è necessario spigolare qua e là l' utile, che poi potrebbe riunirsi in un piccol volume, se non in poche pagine.

Nè è divisamento nostro di raccogliere le decisioni di un sol Magistrato, o di un sol Tribunale, e neppure dei Tribunali di una sola nazione, ma bensì di tutti i primarj Tribunali d' Italia, sebbene governate le varie nazioni che abitano in questa penisola, da varii codici, poichè tutte le legislazioni, se si prescinda dall' espressione, e se sí eccettua la parte direttiva ed arbitraria, son tutte basate sugli stessi principii che emanano dalla natura.

Così in una collezione si avrà la risoluzione delle cause più celebri che sieno state agitate in un periodo di anni avanti i Tribunali dell' intiera Italia nostra.

E poichè è regola che le massime fissate dalle decisioni vanno intese secondo lo stato di fatto della causa nella quale occorse di fissarle, quindi per maggiormente conseguire l'utile pratico propostoci saranno aggiunte a molti dei giudicati le Consultazioni di quei Giureconsulti, che la pubblica fama annovera fra i primi e più profondi conoscitori del diritto.

E poichè nella trattazione di una stessa causa i Giurisprudenti difendendo assunti contradittori vanno sviluppando teorie, e presentando dottrine che conducono ad opposti resultamenti, in modo che quelli che dall' uno si cerca di stabilire coll'autorità e col ragionamento, dall' altro si combatte e coll'autorità e colla critica, e si van così cumulando e riunendo le opinioni di molti Giureconsulti e l' autorità di molte Cose Giu-

dicate, passandole in rivista talmente, che il Magistrato colla sua Sentenza accoglie quelle fra le varie dottrine che reputa più applicabili al concreto del caso; molte volte le varie Consultazioni colla Sentenza stessa somministrano uno sviluppo tale sulla materia, che formò subietto di questione, da non trovarsi in alcun altra opera legale.

Infatti ove l' attenzione non debba che applicarsi ad un dato subietto reale, tutti ne discopre i rapporti, tutte può enumerare le imperfezioni di una disposizione legislativa, tutti giunge a conoscere i paralogismi di quelli autori che solo ragionarono astrattamente.

Tali sono le ragioni che indussero a compilare la presente collezione nel modo sopra indicato; e, per quanto è a nostra notizia, questa è la prima volta che siasi data in luce opera con tal piano ordinata.

GLI EDITORI

QUESTIONE

SUL DIRITTO AL MAGGIORASCO

ISTITUITO DA URBANO VIII.

FRA IL SIG PRINCIPE

D. MAFFEO BARBERINI COLONNA DI SCIARRA

E IL SIGNOR PRINCIPE

D. CARLO BARBERINI , E SIG. D. FRANCESCO BARBERINI

SOMMARIO

Disposizione di Urbano VIII e suoi Brevi. Contenuto di Essi relativo alla Causa — Vicende seguite nella famiglia Barberini dopo la morte di Urbano VIII. Disposizioni de' successori Barberini, che assoggettano le loro sostanze alle leggi di Urbano VIII fino ai tempi della Principessa D. Cornelia Costanza Barberini — Condotta di D. Cornelia, suo matrimonio, suoi inventarj, e sue dissipazioni — Epoca interessantissima delle cose accadute dal 1767 al 1770. Artifizj e inganni per perdere D. Urbano. Decreto Negroni. Breve Clementino. Matrimonj di D. Urbano e di D. Carlo — Fatti posteriori al 1770. Nuove liti. Nuove dissipazioni di D. Cornelia. Trattative sempre inutili di concordia. Rescritto di Pio VI. de' 28 Marzo 1783. Morte del Principe D. Giulio Cesare. Morte del Principe D. Urbano — Riassunzione della lite in Rota sopra il Maggiorasco nel 1803. Vicende di questa lite fino alla risoluzione per la concordia. Rescritti della Segnatura. Congregazione Cardinalizia, e suo nuovo progetto di concordia non accettato. Nuovi Tribunali. Nuove tergiversazioni, e nuovi atti fatti fino al presente — Stato di tutta la causa. Soggetto della questione da decidersi — Sanzione dei Brevi Urbani, e applicazione di Essi alla decisione della causa. Caducità incorsa da D. Cornelia. Proibizione di ogni alienazione. Ampiezza di questa proibizione. Alienante morto. Nulla la nomina fatta dall' alienante. La disposizione di Urbano VIII contiene un contratto. È una disposizione di un trasversale. Disposizione di Principe — Nomina irragionevole fatta da D. Cornelia per la preferenza data al secondogenito. Nomina nulla perchè decaduta. Irragionevole perchè a danno del primogenito. Perchè fatto in odio e in vendetta. L'arbitrio deve essere regolato dalla ragione — Scienza in D. Cornelia delle leggi Urbane. Condizione di non alienare da lei accettata, ma poi trasgredita. La scienza viene dimostrata dall'inventario del 1738, dalla lettera del Testamento del Cordinale Carlo, dai giudizj fatti, e dai chirografi ottenuti, e dal Rescritto della deputazione di Negroni — Alienazioni di stabili dal 1738 al 1767. Confezione delle alienazioni in genere contenuta nel decreto Negroni. Alienazione di mobili e oggetti di arte nella stessa epoca. Rarità alienate. Lo Schiavo, la Venere, l' Alessandro, il Narciso, il Fauno, i Candelabri, il Vaso cinerario. I frammenti di statue, i quadri di Claudio e di Pietro da Cortona, del Correggio, di Guido, Capofuochi dell' Algardi. Prove di queste alienazioni. — Oppignoramenti. Pegni di gioje confessati. Provansi dai libri di Computisteria fino alla somma di scudi 69714. 65. — Censi, cambj, debiti e ipoteche. Sei censi sulle tenute di Corcollo per scudi 23720. 92. — Altri due censi per scudi 20100. Altri censi 7805. Due cambj in tutto di scudi 24000. Ufficio di Porta Maggiore impegnato. Esazioni senza rinvestimento. Moltiplico dissipato. Anticipazioni percette. Somma delle distrazioni dal 1738 al 1767. Once d'oro di Sicilia 3960 esatte e non rinvestite. Debito Patriarca di scudi 350, dell' eredità del Marchese Correse di scudi 1500. Da Gabbrielli per residuo del prezzo della Marcilliana di scudi 1112 esatti senza rinvestimento. Moltiplico delle doti annientate — Alienazioni posteriori al 1770. I due Sarcofaghi, la Giunone, la Bireme, i Bassi rilievi del Circo e della Lotta, l' Obelisco, quadri di Raffaello, di Pietro da Cortona, del Parmigianino. Tenuta di S. Marinella. Cambio di scudi 18000. — Niuna necessità della sentenza decla-

ratoria del Giudice sul fatto delle alienazioni per incorrere la caducità. La volontà di Papa Urbano esclude la Sentenza declaratoria. Si risponde alle contrarie autorità. Non hà luogo la declaratoria nei contratti. La caducità nel caso nostro è condizione, non pena — Si confutano le eccezioni solite darsi dagli Avversarj ai testimonj esaminati formalmente, i quali provano le alienazioni. Esame dei testimonj fatto ad istanza di D. Carlo. Sottigliezze e cavilli dell' esame. Cavaceppi, Molatesta, Albagini. Testimonj che hanno deposto fino dal 1767. *Testimonj di udito validissimo in questo caso. Testimonj convalidati dalli storici, dagli strumenti, dai libri familiari. Qualità autorevole dei testimonj. Testimonj cogniti. Pacetti, Polini, Coletta. Testimonj morti. Legittimità dell' esame fatto in Napoli — Si prova l' identità delle cose alienate, come veramente appartenenti al Maggiorasco di Urbano VIII. Le cose de' Barberini assoggettate al Maggiorasco soggiacciono alle stesse leggi. Distinzioni inutili fra le cose originarie e additizzie. Prova precisa dell' identità delle cose originarie alienate desunta dall' inventario. Inventarj omessi da D. Cornelia, e perchè nata la confusione. Inventario del* 1623. *Identità provata con l' opera di Iezio. Museo. Alienazioni in globo — Si esclude la pretesa buona fede di D. Cornelia nell' alienare. La buona fede non salva dalla caducità convenuta per condizione. Prova della mala fede. Dolo dedotto dalla scienza. Dolo provato dai prezzi apposti negli inventorj — I mobili erano espressamente compresi nella proibizione di alienare — Frà le cose donate sono espressi i mobili. I mobili rari e preziosi si hanno come stabili — Osservazione generale sui beni di Urbano VIII, i quali non ammettono alcun pretesto, nè scusa per le alienazioni. I Brevi tolgono ogni pretesto di distrazione, di doti, di crediti, di alimenti, di miglioramenti. Soprattutto escludono il pretesto di grandi accessioni fatte al Maggiorasco — La dote di scudi* 200,000 *portata dal Principe D. Giulio Cesare non autorizzava D. Cornelia ad alienare. La dote di D. Giulio Cesare non fece aumento al Maggiorasco. I Brevi Urbani non permettono alienazioni per questo titolo. I capitoli matrimoniali si uniformano ai Brevi. Li scudi* 200,000 *sono sottoposti a diversione, e sono incorporati al Maggiorasco. Cornelia non ne aveva nè proprietà nè frutti. Sono un debito del Maggiorasco. Sono stati dispersi specialmente da D. Cornelia. Si risponde al caso* misto. *Sua definizione. Nel caso nostro il caso* misto *non si verifica, o si risolve in semplice. Falsità dell' argomento dedotto dalla misura delle armi. L' argomento della discretiva si ritorce. La volontà di Papa Urbano resiste a tutte le contrarie illazioni. Se si verificasse il caso* misto *cesserebbe anco il diritto della nomina. Contradizione degli avversarj sul punto dei capitoli matrimoniali — Si esclude la pretesa oberazione della eredità del Principe D. Maffeo seniore; da cui si ripetono molti titoli de' pretesi crediti di D. Cornelia contro il Moggiorasco. Niuna eredità si può dire decotta senza inventario. Cornelia non fece quello di D. Moffeo. Debiti di D. Maffeo per pagarne altri antichi del Maggiorasco. Acquisti fatti da D. Maffeo e riuniti al Maggiorasco. Le gioie e i feudi di Abruzzo. Sua eredità accettata — Si escludono i pretesi due crediti di Borromeo e Morelli, dei quali si ebbe ragione nel decreto Negroni. Si parla anche del credito intiero, della dote di D. Olimpia Giustiniani, e del lucro dotale e legittima pretesa su quella dote. I Brevi Urbani escludono questi pretesi crediti. Preteso credito della dote di D. Olimpia. Preteso credito Borromeo e Morelli. Cornelia non pagò del suo questi debiti. Preteso lucro dotale di D. Olimpia. Pretesa legittima sulla dote di D. Olimpia — Si dimostra falso e non opponibile il credito di scudi* 26000, *per porzione della dote di D. Teresa Buoncompagni madre di D. Cornelia. Preteso credito non dedotto da Cornelia al Cardinale Negroni — Distrazione del moltiplico istituito dal Cardinale Francesco Barberini giuniore per le doti. Maniera con cui raggirò questa dilapidazione. Capitali destinati dal Cardinale Francesco per questo moltiplico. Deputazione di Olivazzi. Strane facoltà dateli. Perizia grezza riformata dal Ferrari procuratore di Cornelia. Sentenza O–*

livazzi — Fallacia del credito di scudi 30000 dati in dote a D. Anna Cesarini. Questa dote non fu pagata da Cornelia. Era debito della eredità. — Fallacia dell' altro preteso credito di scudi 40000 per la dote data a D. Maria Felice Corsini. Dote pagata con altra ferita fatta al Maggiorasco — Insussistenza del credito per la sesta sui feudi di Abruzzo. Dovea pagarsi dalla eredità libera di D. Maffeo. Fu pagato coi capitali primogeniali, e con quelli di D. Giulio Cesare — Insussistenza degli altri pretesi crediti. Indigenze della famiglia non provate. Esse non danno titolo per alienare. Il debito del Cardinale Francesco con l'eredità del Cardinale Carlo non fu mai un credito di Cornelia. Fu anzi un pretesto per distruggere il moltiplico delle doti. Il cambio Eleonori era debito di Cornelia, creato senza causa. Spese di liti pagate a danno del moltiplico e del Maggiorasco — Si escludono i pretesi acquisti fruttiferi di D. Cornelia. Non sono legittimamente provati dai libri maestri, anzi smentiti. Questi libri presentano rovine, non acquisti — Si risponde alle contrarie eccezioni sulle partite di alienazioni resultanti dai libri maestri, e sui pegni. Le alienazioni resultanti dai libri maestri presentano una somma di scudi 59497. 78. Contradizione delle deduzioni che vi fanno gli avversarj. Le spese necessarie e riparazioni debbono farsi coi frutti. La rendita annua di scudi 50000 poteva bastare a tutte le spese. Analisi più specifica delle contrarie detrazioni. False eccezioni sui pegni — Falsità dell' eccezione, che attribuisce al Principe D. Giulio Cesare alcune alienazioni, alcuni pegni, soprattutto l' espilazione del Museo. Cornelia non le imputò mai al marito. Cornelia possedè sempre sola il Maggiorasco. D. Giulio Cesare non fece pegni. Si risponde alla testimonianza di Morison. Le partite di denaro provenienti da vendite, e passate in mano di D. Giulio Cesare, non provano fatte da lui le vendite. Falsa imputazione sulla espilazione del Museo. Lettere Scutellari. Sentenza Priocca contro D. Carlo — Il fatto delle alienazioni accertato, la conseguenza è nei Brevi. Il Decreto Negroni deve ritrattarsi. Sua erroneità e ingiustizia. Orrezione e sorrezione del Breve di Clemente XIII confermatorio del decreto Negroni — Si risponde alla pretesa inappellabilità del decreto Negroni, e alla cosa non intiera. La cosa non ha cessato di essere intiera, nè per la nomina irrevocabile fatta da D. Cornelia, nè per il matrimonio di D. Carlo posteriore al decreto. Diversità della restituzione per giustizia da quella per grazia. Niun jus quesito a D. Carlo. Anche a cosa non più intiera si dà la restituzione da una sentenza ingiusta ed erronea. Specialmente se non è più intiera per fatto altrui. La cosa rimase sempre intiera per D. Urbano. Il Rescritto di Pio VI. toglie ogni disputa. Il Cardinale Negroni non fu il giudice voluto dai Brevi Urbani — Si risponde all' eccezione sul preteso silenzio di D. Urbano. Il decreto Negroni fu occulto, e D. Urbano prima della nomina revocabile aveva istruito il giudizio. La lite di Napoli restata sempre accesa esclude il silenzio. Artificj e oppressioni di D. Cornelia e di D. Carlo per impedire a D. Urbano la prosecuzione della lite — Si risponde alla eccezione, che D. Urbano avendo dimandata la primogenitura Sciarra, non può più possedere il Maggiorasco. La primogenitura Sciarra non è incompatibile col Maggiorasco — Si risponde all'eccezione sul possesso ritenuto da D. Cornelia fino alla morte e sulla premorenza di D. Urbano. Il jus di succedere, e il possesso civile si trasferiscono anche senza il possesso materiale. Il successore legittimo ed immediato fu D. Urbano — Si risponde all' eccezione che D. Urbano decadde perchè non recuperò gli oggetti alienati. D. Urbano non poteva ricuperare, perchè non avendo il possesso materiale per l' occupazione di Cornelia non ne aveva i mezzi. D. Carlo è veramente decaduto. Non ha recuperato, non ha fatto l' Inventario, non ha dimessa la secondogenitura incompatibile, non ha conservati i fondi— Si risponde alle altre eccezioni sul non avere D. Cornelia accettati formalmente i Brevi, e sull' inosservanza centenaria di essi circa le alienazioni. La non accettazione porterebbe un' altra caducità. Cornelia accettò i Brevi col fatto. L' osservanza dei Brevi è costantissima fino a Cornelia. Cornelia ha con-

fessato questa osservanza. Si risponde alle eccezioni dedotte sul primo Breve di Urbano VIII. Urbano VIII. nelle alienazioni non ammette reintegrazione per giustizia. Non l' ammette neppure per grazia. Nè il decreto Negroni, nè il Breve Clementino possono valere per una reintegrazione. Intanto questa reintegrazione porta la confessione della caducità — Giudizio reso dalla S. Rota sul merito di questa causa. Equità malamente avuta in vista, per ordinare la concordia sul fondamento della pretesa buona fede. Si difende per altro dai contrarj attacchi la validità dei decreti Rotali. Conclusione.

ALLI SIGNORI GIUDICI

COMPONENTI LA SECONDA CAMERA

DELLA CORTE D' APPELLO

RESIDENTE IN ROMA

Il Signor PRINCIPE D. MAFFEO BARBERINI Colonna di Sciarra possidente domiciliato in Roma, Parte appellata (1)

CONTRO

Il Sig. PRINCIPE D. CARLO BARBERINI, e Sig. D. Francesco Barberini suo preteso cessionario, possidenti domiciliati in Roma appellanti, come da atto dei 22 Settembre 1809.

DOMANDA

Che piaccia alla Corte dichiarare essersi male appellato per parte di detto Sig. D. Carlo Barberini dai Decreti Rotali degli 11 Gennaro, e 11 Luglio 1806, che prescrivevano la Concordia, d' essersi bene appellato per parte del Principe D. Maffeo, e che perciò deve concedersi la restituzione in intiero dal Decreto contumaciale del Cardinal Negroni, che dichiarò non costare delle alienazioni fatte dalla Prin-

(1) *Taluni forse ci addimanderebbera perchè non vengana da' noi riprodotte le difese di prima istanza, dando invece cominciamento da quelle di appello. Rispondiamo di leggieri, che essendo in queste minutamente discussa la causa, crederemmo inutile il riprodurre quelle prime, che poi non sono di tanta importanza nè di sì bella eloquenza come le presenti. Noi ci proponiamo in questa raccolta (e valga l' avviso per sempre) di presentare lo stata della causa nel più chiara ed evidente modo, non tralasciando mai le più eloquenti ed erudite difese, ma solo quelle, le quali non essendo che inutili ripetizioni, ad altro non varrebbero se non ad ingrossare senza alcun profitto la raccolta, che non mira all' utile tipografico, ma sibbene a quello del culta pubblico, e segnatamente de' Giudici, e degli Avvocati ai quali verrebbe meno il tempo in lunghe lettere del medesimo genere.*

cipessa Donna Cornelia Barberini, e non esser lei decaduta dal dritto di nominare il successore del Maggiorasco istituito da Urbano VIII, e concedersi egualmente l'apertura della bocca dal chirografo del Pontefice Clemente XIII orrettiziamente, e sorrettiziamente estorto per la conferma del riferito Decreto del Cardinal Negroni con la restituzione di tutto l'intiero Maggiorato al Principe D. Maffeo, in un coi frutti decorsi, e colla rifazione di tutte le spese, tanto in merito, che in appello.

1. Un Figlio primogenito, cui natura, e le leggi predilezione, e favore accordavano, di tutto il retaggio de' suoi maggiori spogliato, ed a miserabile stato ridotto; l' eredità di Urbano VIII. mal conferita, e più ingiustamente occupata; gli odii d' una madre, e le fraterne contese sono il soggetto di questa causa; causa già celebre negli annali di giurisprudenza; causa che ha interessato i pontefici, e i monarchi, e i personaggi per dignità, e per grandezza più rispettabili; che ha esercitati per quarant' anni i talenti, e le penne de' grandi giureconsulti, e de' più valenti oratori, ed in cui finalmente i popolari suffragj, sempre favorevoli all' uomo oppresso, hanno prevenuti i giudizj già resi, per sollevarlo dal misero stato, in cui irresistibil forza ha tentato gettarlo. Perlochè dovendo in oggi, rispettabili giudici, di questa causa parlarvi, molte cose commuovono profondamente l'animo mio, mi sgomenta la grandezza della causa, stessa maggiore delle forze del mio ingegno, e mi atterrisce nel tempo stesso la comune espettazione. Difendo una disgraziata Famiglia posta in fondo dell' avvilimento; senza mezzi di sostenere un dispendiosissimo litigio, senza aderenze, e senza alcuno di quei favori, che pur sogliono incoraggir la difesa, mi trovo a fronte un' Avversario per tutti i titoli rispettabile, ricco, e potente. La causa stessa richiede da me che rinnovelli antico dolore, e disgustose memorie, delle quali il tacere sarebbe più bello, perchè veruno se ne tenesse offeso, se il non parlarne non mi facesse tradire la fede del mio patrocinio.

2. In mezzo però a tante difficoltà, delle quali la causa è circondata, ed impedita, due cose mi rassicurano, e in me ridestan coraggio. Una è la ragione, e la giustizia che investe tutta la causa di tanta luce, che tutte disgombra le tenebre, fra le quali si è procurato finora d' involverla. L' altra è la vostra somma saviezza, Giudici supremi, la religion vostra, la vostra dottrina, la sperimentata imparzialità. Queste vere virtù, che vi adornano, mi accertano, che voi volete renderci il compimento della nostra ragione, e mi danno certa fiducia, che innanzi al tribunal vostro la potenza, e l' intrigo a nulla valgono contro l' oppresso. Voi stessi con la penetrazione del vostro ingegno supplirete alla insufficienza del mio parlare, e m' intenderete, anche tacendo di quelle cose, delle quali il parlare potrebbe imputarsi ad ingiuria. Non è la prima volta che ci sentiamo tradurre nei contrarj scritti como accusatore, quasi che un' azione civile fondata sul fatto, o non fatto altrui possa meritare questo odioso nome di accusa. Avvezzo per massima, e per istituto a rispettar tutti, e lontano sempre dall' acquistare celebrità per grandi inimicizie, io dirò solo quanto la causa richiede, e non già parole vi recherò; ma fatti veri, e giustificati, semplici, e schietti, come conviene alla verità, e alla verità niuno comanda. Sarà dunque la causa che parlerà, non io. Perchè poi il soggetto delle moltiplici quistioni esige per necessità lungo ragionamento, sarà compensata la prolissità con la maggior chiarezza, che mi sia possibile. Ascoltate di grazia la serie dei fatti.

PARTE PRIMA

Narrativa del fatto.

CAPITOLO I.

Disposizione d' Urbano VIII, e suoi Brevi; contenuto di essi relativo alla causa.

3. Era già illustre per antica nobiltà, e per gloriose gesta nella storia della Repubblica Fiorentina la Famiglia de' Barberini, quando sul finire del secolo decimosesto questa trasportatasi in Roma, il più vecchio di essa Antonio, marito di nobilissima e ricca donna la Cammilla Barbadora, si trovò padre di cinque figli, Alessandro, Maffeo, Carlo, Nicolò, ed Antonio. Il Secondogenito di questi figli Maffeo, che fu poi il Papa Urbano VIII, giovane d' eccellente ingegno, e moltissimo versato nelle lettere, e nei studj, prese per tempo assai la carriera delle Dignità Ecclesiastiche, e quasichè egli fin d' allora prevedesse la sublimità del grado, a cui le sue virtù esaltato lo avrebbono, cominciò a pensare di spingere a grande altezza anche lo stato di sua famiglia. Era Egli nell' età di soli trentasei anni, quando sotto li 3 Dicembre dell'anno 1604, per gli atti del Ferranti Notaro allora Uditor della Camera fece una donazione universale di tutti i suoi beni a favore de' suoi fratelli, in cui avendo in vista non solo il mantenere, ma l' accrescere lo splendore della sua famiglia; e non solo il desiderio di conservare i beni nella medesima, ma di aumentarli ancora, istituì una rigorosa perpetua Primogenitura, concedendo ai fratelli donatarj, ed a qualunque altro possessore di essa la facoltà di nominarsi il successore (1).

4. Seguita la morte del papa Gregorio XV., Maffeo Barberini, allora Cardinale del titolo di S. Onofrio, nel dì 5 Agosto 1623 fu creato Papa. De' suoi quattro fratelli che aveva quando fece la donazione, e la prima istituzione della Primogenitura, Alessandro e Nicolò eran mancati di vita, e non gli erano rimasti, che Antonio Cappuccino, che egli creò Cardinale, e gli conferì lo stesso titolo di S. Onofrio; e Carlo Duca di Monte rotondo, e Ammiraglio della flotta Pontificia. Fra le prime immense cure del Pontificato non dimenticò quella della sua famiglia, e quindi nel giorno 22 Settembre dello stesso anno 1623 non trovandosi avere altri in famiglia che Carlo, il quale potesse propagarla, e che erasi già ammogliato colla nobile Costanza Magalotti, rinnovò a favore dello stesso Carlo la donazione coll' ordine di primogenitura, già nella precedente prescritto; se non che rilasciò a libera disposizione di Carlo tutto il patrimonio di Toscana, e riservò a se, e a sua disposizione i beni pervenutigli di Alessandro Barbadora suo zio materno (2). Fin qui Urbano VIII. erasi condotto da privato, e per atti meramente civili avea fatte le sue disposizioni. Ma poichè vide crescinta la famiglia del Duca D. Carlo suo fra-

(1) *Si veggano i Brevi a parte; nel primo Breve* § 1. *num.* 2 *e* 3. *In questa stessa prima donazione il Papa dice averla fatta* PROSPICIENTES *conservationi, et* AMPLIATIONI *nobilis et antiquæ familiæ nostræ de Barberinis etc. cupientesque quad bona in perpetuum in illa conserrentur, et* AMPLIENTUR — *intenzione, e parole da tenersi sempre a mente in tutta questa causa.*

(2) *Detto primo Breve* § 1. *num.* 4 *e* 5.

tello, e già creato avea Cardinale il di lui figlio primogenito Francesco suo nipote, e destinato ad altre dignità ecclesiastiche il terzogenito Antonio, e Taddeo secondogenito altro suo nipote congiunto in matrimonio con Anna Colonna; allora fu, che non più da privato, ma come Principe rinnovò, ed a più solenne forma ridusse, e dichiarò, ed estese le già da prima fatte disposizioni (1). Era allora il quarto anno del Pontificato, e già doviziosissimo patrimonio possedeva, non solo di fondi stabili in gran numero, e di molto valore, oltre le due grandi signorie di Palestrina, e di Monte Libretto, ed il già cominciato magnifico palazzo sulle falde del Quirinale; ma ancora di cose mobili preziosissime, di ori, di gioje, di argenti, di sculture, di statue, di quadri insigni, di monumenti d' antichità, di superbe raccolte di libri, e di codici, e di quanti poteano esservi oggetti di arte, e di singolarità. Quindi nel di primo Maggio dell' anno 1627 emanò il primo suo Breve, in cui tutta distese manifesta la volontà sua, e prescrisse la legge, e le condizioni della successione nella sua eredità, che per tal motivo, cred' io, tal disposizione in seguito nella famiglia Barberini, nè testamento, nè donazione, nè istituzione fu chiamata, ma *jus succedendi*, legge cioè, e diritto di succedere in chi le condizioni dei Brevi Urbani si fossero verificate.

5. Il primo pensiero del Papa in questa sua disposizione, e le sue prime parole furono dirette a spiegare con tutta l' energia qual dovesse essere l' interpretazione della sua volontà nel caso che alcun dubbio nascesse, o temendo forse, che per non essersi bene spiegato non avesse effetto ciò, che ei voleva. Rivocate in primo luogo le due precedenti donazioni, che aveva fatte nelle parti, che a questa nuova sua disposizione fossero contrarie, o variassero, per prima cosa ordinò, che in qualunque caso di dubbiezza sempre quella interpretazione dovesse prendersi, che più pienamente adempisse la sua volontà, e che in questo senso sempre dovessero le sue parole interpretarsi, ancorchè abbisognasse, o supplirle, o correggerle, o fare ad esse anche violenza (2). Queste cose premesse, il Pontefice, non tanto come privato, che come Principe e Papa. *Motuscientiæ, et potestatis plenitudine, et quia sic nobis etiam ut supremo Principi facere, et disponere placuit, et placet*, donò al Duca Don Carlo suo fratello, e ai di lui figli, e discendenti in perpetuo, *casalia, domos, census, loca montium, ac omnia, et singula alia bona, tam* MOBILIA, *et etiam* AUREA, *et* ARGENTEA, *quam alterius cujuscumque generis*, e non solo vi comprese i beni mobili, ed immobili, che egli allora possedea, ma quelli ancora — *in quibuscumque rebus consistentia, et quo vis nomine nuncupata, etiam de pecuniis ad nobis profectis, et profecturis etc., acquisita*, e quelli altresì *deinceps tam per eum* (il Duca D. Carlo) *quam alios in nostra donatione, et dispositione comprehensos, durante tamen nostro Pontificatu etc. emenda, et acquirenda* (3).

6. Passò di poi il Pontefice a prescrivere l' ordine della successione, e sebbene conferisse tanto al Duca D. Carlo, quanto ai di lui successori

(1) *Atque omni meliori modo, quo etiam tamquam Princeps possumus, fierique potest, ed debet ec. Primo Breve* §. 2. *n.* 7.

(2) *In omnibus dubiis capi semper debeat illa interpretatio per quam plenius adimpleatur nostra voluntas... In quem sensum, ad quem effectum omnia verba tamprimæ, et secundæ, quam praesentis dispositionis, et aliorum, si quæ fieri contingant, capi, et interpretare semper volumus, etiamsi suppletione, vel correctione indigerent, vel verbis expressis violentia fieret — Primo Breve detto* §. 2. *num.* 9. 10. 11.

(3) *Primo Breve* §. 3. *num.* 12. 13. *e* 14.

nel Maggiorato la facoltà di nominare, ciò non ostante nel verso — *quo idem Carolus Dux non nominaverit, seu voluerit, vel non potuerit nominare aliquem ex dicta nostra familia successorem* — volle, e comandò, che nel beni tutti succedesse — *ejusdem Caroli Ducis filius vel alius dependens proximior Masculus legitimus, et naturalis* NATU MAJOR HABILIS AD SUCCEDENDUM —, lo che volle che perpetuamente si osservasse tanto finchè esistesse la linea mascolina, o legittima, o illegittima, quanto allorchè si purificasse la successione delle femine, e dei loro discendenti (1). Lungo sarebbe il raccontare ciò che il papa Urbano dispose della gestione del cognome Barberini senza mescolanza di altri cognomi; ciò che ordinò intorno agli alimenti da assegnarsi ai figli maschi, come si diceano allora cadetti, e intorno alla dote da assegnarsi alle femmine; ciò che prescrisse sull' esclusione degli ecclesiastici, e sulla privazione di coloro, i quali alcun delitto commettessero. Di queste cose tornerà incidentemente all' occasione il discorso. Il soggetto, che sopra tutto appartiene alla presente contesa, e mi costringe a narrarvi più estesamente qual fu il desiderio e la volontà intensa, determinata dal Pontefice sul punto della conservazione de' suoi beni nella famiglia, e sulle alienazioni che di essi si commettessero.

7. Qui è dove richiamo, o Signori, la vostra attenzione, e su questa permettetemi che prolunghi la mia narrazione, non già più del dovere, ma per quanto alla causa abbisogna, e per quanto Urbano stesso si diffuse per essere bene intesa. Voi sicuramente infinite disposizioni di testatori avete vedute, e giudicate, nelle quali il voto, e la volontà del disponente sopramodo fu energica per la conservazione de' beni nella sua famiglia, contenti soltanto, che con la famiglia si perpetuassero i beni. Urbano VIII. però spinse più oltre ancora i suoi desiderj, e la sua legge. Egli non fu sollecito soltanto, che il ricchissimo suo patrimonio si perpetuasse intero nella sua famiglia; ma volle ancora, e lo volle efficacissimamente, che si andasse sempre accrescendo. Io non saprei meglio esprimere questo di lui desiderio, che colle sue stesse parole, colle quali esaurì tutte le possibili formole, e dirò quasi, eccedè tutti i modi per dichiarare l' intensità della proibizione d' ogni sorta d' alienazione. Leggetele di grazia, e rileggetele, e abbiate sempre in tutta la causa queste parole innanzi agli occhi, e nella vostra mente.

8. *Omni meliori modo, via, jure, et forma, quibus fieri potest omnibus, et singulis successoribus in perpetuum expresse prohibemus, ut non possint de dictis bonis stabilibus, censibus, aut locis montium*, ET ALIIS BONIS IN PRAESENTI DONATIONE COMPREHENSIS, *tam praesentibus, quam futuris, praeterquam in casibus supra expressis, et concessis, et ut infra concedendis in aliquo quantumvis minimo, ratione trebellianicæ, Falcidiæ, redemptionis a captivitate de manibus infidelium, aut pyratarum, vel causa alimentorum, dotium assignandarum, et restituendarum, et alia quacumque de causa quantarumque privilegiata, favorabili, pia, et juridica in quacumque ultima voluntate, sine inter vivos tacite, vel expresse, verbis, aut facto, ex contractu, vel quasi, bona, et jura, ut supra donata, aut quamvis etiam minimam partem illorum bonorum diminuere, vendere, donare, et aliam quamcumque detractionem super illis ex quocumque capite etiam inofficiosæ donationis, et melioramentorum, vel expensarum tam utilium, quam necessariarum petere* (2).

9. Vedete qui ogni minima alienazione interdetta; vedete, che niuna causa è ammessa per commettere la più piccola distrazione; non cau-

(1) *Primo Breve* §. 4. *num.* 18. 19. *e* 22.

(2) *Primo Breve* §. 26. *num.* 59. *e somm. Rot.*

sa PIA, non DOTI, non MIGLIORAMENTI, non SPESE anche UTILI, o NECESSARIE; e non basta. Non proibì soltanto le alienazioni, e le detrazioni nel senso più esteso, ma interdisse ogni sorta di obbligazione, e d'ipoteca, non solo sui beni, ma sulli stessi miglioramenti. Vietò perfino le Locazioni a lungo tempo e volle di più che neppur potesse il possessore del suo Maggiorato riscuotere anticipati pagamenti di pensioni, di affitti, e di frutti, perchè sempre intieri e capitali e rendite passassero di mano in mano a tutta la posterità; eccovi le parole — *Minusque bona ipsa* ET ETIAM MELIORAMENTA DESUPER FACIENDA HYPOTECARE, AD LONGUM TEMPUS LOCARE, CENSUARE, AUT ALIIS ONORIBUS GRAVARE, VEL QUOVIS ALIO MODO, ET CAUSA ETIAM ONEROSA DISTRAHERE, IN ALIOS TRANSFERRE, SEU ALIENARE ALIENATIONUM VOCABULIS LATISSIME SUMPTIS, NEQUE PENSIONES BONORUM ANTICIPATAS ULTRA CONSUETUM TEMPUS ACCIPERE IN PRAEJUDICIUM SUCCESSORUM (1).

10. Analoga a questa così efficace volontà del Pontefice fu la previsione che Egli ebbe del caso, in cui i beni, e i fondi avessero bisogno di riparazioni; e ordinò, che queste dovessero sempre farsi solamente — *ex fructibus, et redditibus bonorum donatorum* — e che non solo i possessori dovessero risarcire i fondi, e le case, ma *illa quoque si opus fuerit a fundamentis de novo construere;* anzi — ET NON SOLUM *reponere in eum statum, in quo antea reperiebantur*, SED ETIAM AMPLIARE, ET IN *ELEGANTIOREM*, *ac in meliorem, et praesertim in magis securum statum longiori, ac magis conspicua, et pretiosiori conservatione reducere* (2). E perchè non si dubitasse, che ciò Egli volesse per li fondi urbani soltanto, o che il volesse soltanto per i beni stabili, ordinò, che *omnia, quæ de edificiis conservandis, ac* AMPLIANDIS *disposita sunt, declaramus nos disponere* ETIAM *quoad fontes, viridaria*, STATUAS, PICTURAS, *et similia in dictis edificiis posita:* NEC NON *quoad villas, possessiones, vineas, arboreta, ac nemora, quæ extra urbem in quacumque mundi parte reperientur, sub hac donatione comprœhensa* (3).

11. A questi divieti, e a queste leggi aggiunse il Papa anche la sanzione con cui volle i disubbidienti privati di ogni emolumento della sua eredità, ed in ciò fare con tanta energia di sentimento, e di parole si espresse, che NELL' ISTANTE MEDESIMO, *in quel punto in quel momento* INTIERAMENTE ED ASSOLUTAMENTE li caducò; e volle che i beni, senza autorità di Giudice, senza formalità di Decreto, senza bisogno di dichiarazione del fatto passassero al successore, COME SE L' ALIENANTE FOSSE NATURALMENTE MORTO. Ascoltate un' altra volta le parole del Papa — *Et si contravenerint, vel pro alienationibus, et distractionibus faciendis gratiam a Principe per se, vel per alium impetraverint, aut impetrata, et concessa usi fuerint, etiamsi motu proprio Principis, aut alterius auctoritatem habentis concessa foret;* ETIAMSI OMNIUM *comprehensorum in praesenti donatione tunc viventium simul, vel separatim* CONSENSUS *accederet*, EO IPSO SIC CONTRAFACIENTES CADERE, ET CECIDISSE OMNINO VOLUMUS AB OMNI JURE, ET COMMODO PRAESENTIS DONATIONIS, *et locum alteri successori immediate sequenti, ordine praedicto servato factum esse decernimus*, PERINDE AC SI CONTRAFACIENTES MORTE NATURALI DEFECISSENT, *et liceat successori immediate sequenti*, PERINDE AC SI MORS NATURALIS CONTRAVENIENTIS EVENISSET *bona alienata, concessa, vel*

(1) *Primo Breve* §. 26. *num.* 59 *e somm. Rot.*
(2) *Primo Breve* §. 35. *num.* 70.
(3) *Primo Breve* §. 35. *num.* 71.

obligata, *seu distracta*, AUCTORITATE PROPRIA, DE FACTO ABSQUE *alicujus judicis* SENTENTIA, DECRETO, VEL MINISTERIO, ET SINE VITIO SPOLII, ATTENTATORUM, ET ALIO QUOCUMQUE DEFECTU VINDICARE, ET USUFRUCTUARE (1).

12. È così manifesta, chiara, e spiegata la Legge del Papa sulle alienazioni, e sulla respettiva caducità dell' alienante, che non ha bisogno di altra spiegazione. Siccome poi volle il Papa considerare l' alienante COME NATURALMENTE MORTO, per lo che sul colpo stesso l' eredità passasse nel successore, così senza che egli l' avesse detto, ne veniva in conseguenza che anche il diritto di nominare al Maggiorato passasse nel successore. Ciò non ostante per non lasciare dubbiezza alcuna, anche su di questo volle il Pontefice espressamente dichiararlo, e più estesamente ancora di quello, che si sarebbe potuto intendere; poichè non solamente dichiarò decaduto il disobbediente dal diritto di nominare, ma anzi volle, che qualunque nomina da esso fatta, in QUALUNQUE maniera fosse stata fatta, ANCORCHÈ fatta in tempo abile, e PRIMA della alienazione, e dell' incorsa caducità, irrita, nulla, e di niun valore ella fosse. È necessario ascoltarlo nelle sue proprie parole — DECLARAMUS, *quod omnes, et singuli*, *qui* PER CONTRAVENTIONEM, DELICTUM, ET QUAVIS ALIA CAUSA *in praesenti donatione comprachensa sunt privati commodo*, *et jure praesentis donationis*, INTELLIGANTUR PRIVATI ETIAM JURE NOMINANDI SUCCESSOREM IN BONIS DONATIS, ET QUÆCUMQUE NOMINATIO AB IIS ETIAM TEMPORE HABILI, QUOMODOLIBET FACTA, NULLIUS SIT ROBORIS, ET MOMENTI, ET PRO NON FACTA HABEATUR, ET SUCCEDAT IN BONIS, ET JURIBUS DONATIS, IPSI CONTRAVENIENTI, ET PRIVATO, ILLE, QUI SUCCEDERET SI TALIS PRIVATUS NULLA FACTA NOMINATIONE MORTUUS FUISSET, ORDINE PRAEDICTO, ET QUACUMQUE NOMINATIONE, AB EODEM FACTA NON OBSTANTE (2).

13. Perchè poi la sua volontà avesse il suo primo effetto, e perchè si potésse sempre conoscere qualunque minima diminuzione, o distrazione che si facesse della sua eredità, aggiunse il Papa la Legge a ciascuno de' suoi successori di mano in mano di fare esatto, e fedele *Inventario* nel termine di tre mesi dal giorno dell' aperta successione, e finchè nol facessero li privò della percezione de' frutti, e non facendolo intiero, e legale li multò della metà dei frutti medesimi (3). A tutte queste cose poi un' altra rilevante cautela aggiunse. Non si contentò di costringere i suoi successori SOLAMENTE PER LEGGE all' osservanza di quanto Egli aveva disposto; ma li volle ancora obbligati PER CONTRATTO, e perciò prescrisse, che ciaschedun successore dovesse solennemente ACCETTARE la sua disposizione, ed obbligarsi *nella più ampla forma della Reverenda Camera Apostolica* all' osservanza, e all' adempimento di tutte le cose contenute nella sua disposizione, e finchè tale accettazione solennemente non facessero li volle privati anche in questo caso della percezione de' frutti; cosichè tutte le cose ordinate da Urbano VIII. divennero CONDIZIONI, E PATTI correspettivi al godimento della di lui eredità, e dei dritti con essa trasferiti nei successori. Vi aggiunse infine la clausula — SUBLATA — e il DECRETO IRRITANTE —, e comminò a chiunque avesse fatto, o interpretato diversamente *Indignationem Omnipotentis Dei*, *et Beatorum Petri*, *et Pauli Apostolorum* (4).

(1) *Primo Breve* §. 26. *num.* 69, *somm. Rot.*

(2) *Primo Breve* §. 28. *num.* 62.

(3) *Primo Breve* §. 37. *e* 38. *num.* 73.

(4) *Secondo Breve in princ.*

14. Erasi riservato il Papa, come nelle precedenti donazioni, così anche nel surriferito suo Breve la facoltà di variare, di togliere, e di aggiugnere ciò che avesse voluto alle disposizioni fatte intorno al patrimonio; e perciò pieno sempre il pensiere di fissare stabilmente l'esecuzione della sua volontà, emanò cinque mesi dopo, nel giorno 15 Settembre 1627 un secondo Breve, il quale non ebbe altro oggetto che quello di prevenire, e di togliere tutte le liti che potessero eccitarsi sull' adempimento delle sue disposizioni (1). Previdde in primo luogo il caso, in cui dovesse succedere al maggiorato l' infante, il pupillo, e il minore, e su questo particolare prescrisse le opportune leggi intorno la tutela, e cura, le persone che ne poteano essere incaricate, il modo di amministrare gli alimenti da somministrarsi al pupillo, o al minore, ed ai fratelli, e sorelle, il rinvestimento del sopravanzo delle rendite, e l' età infine, che dovea esser termine della minorità (2). Venne poi al caso, in cui insorgessero liti per la successione, o per l'interpretazione della sua volontà, e su di ciò prescrisse, che sulle contese DI SUCCESSIONE esser dovessero Giudici, finché vivessero, il Cardinale Francesco suo nipote, e il Cardinale Antonio suo zio, e dopo la loro morte, due o tre persone Ecclesiastiche della famiglia Barberini, o altrettante persone laiche della stessa famiglia; ed in mancanza di parente si eleggessero dal successore *due*, o *tre* persone per Giudici, ossiano arbitri necessari — *Et in illorum defectum per eum, qui in hujusmodi successione nostra pro tempore successerit eligendæ* (3).

15. Quante volte poi il successore del Maggiorato *avesse interesse* in qualche litigio estraneo dalla successione, in questo caso ordinò che — *liceat eidem, qui in successione nostra successerit*, NOMINARE *aliquem ex S. R. E. Cardinalibus, vel judicibus ordinariis Urbis* — ai quali Giudici così nominati tanto nel primo, che nel secondo caso prescrisse, che dovessero tutte le quistioni decidere, e terminare — JUXTA LITTERALEM *nostrorum dispositionum intellectum* — e che però nei casi dubbj dovessero decidere sempre in favore della successione, e per la conservazione non solo, ma anche per l' aumento dei beni senz' altro attendere — SEMPER, ET PERPETUO IN CASIBUS DUBIIS, *ubi scilicet nostra dispositio non adsit, sive de ejus intellectu dubietas aliqua haberi possit*, DEBEANT *declarare, interpretare, decidere, et deffinire ad favorem* PRAEFATAE SUCCESSIONIS, *et succedentium in ea, ac pro conservatione praefatae familiae, ac descendentium ex ea*, AC PRO CONSERVATIONE, ET AUGUMENTO EJUS BONORUM, *et jurium quorumcumque*, NIHIL ALIUD ATTENDENDO, *tam ex juris dispositione, quam alio quoque modo* (4).

16. Dopo altri cinque anni, sentendo avanzarsi l' età, volle il Pontefice dare ancora l' ultima mano alle tavole della sua volontà. Nel giorno primo Novembre dell' anno 1632 sottoscrisse un' altro Breve, in cui dopo aver richiamati tutti gli altri precedenti, cominciando dalla prima donazione del 1604 fino agli ultimi suoi Brevi, ripetè nuovamente la legge — *quod in omnibus dubiis capi semper deberet illa interpretatio*, PER QUAM PLENIUS ADIMPLERETUR NOSTRA VOLUNTAS etc. *In quem sensum, et ad quem effectum tam primæ, et secundæ, quam novissimæ dispositiones capi, et interpretari semper mandavimus*, ETIAMSI *suppletione, vel correctione indigeret, vel verbis expressis violentia fieret* (5). Passa dipoi ad enumerare un' altra volta tutti i

(1) *Secondo Breve in primo*.
(2) *Secondo Breve dal num. 3. al num.* 21.
(3) *Secondo Breve num.* 22. *somm.*
(4) *Secondo Breve num.* 22. *verso il fine*.
(5) *Terzo Breve num.* 7, *e* 8.

suoi beni, che vuol soggetti al Maggiorascato, ed oltre i fondi stabili, urbani, e rustici, e giurisdizionali vi comprende — *omnia, et singula alia bona, tam* MOBILIA, *quam etiam* AUREA, ARGENTEA, QUAM ALTERIUS CUJUSCUMQUE GENERIS — e non solo quei, che attualmente possedea, ma quelli ancora, che avrebbe in appresso durante il Pontificato acquistati (1). Ripete l'obbligazione ai successori di fare esatto inventario, ed approva quello che dice essere già stato fatto dal Principe D. Taddeo suo nipote primo donatario; v'aggiugne in fine tutte le clausule le più efficaci ad assicurare la perpetua inviolabilità delle sue leggi (2). Con queste disposizioni il Pontefice Urbano VIII. nel dì 29 Luglio 1644 pieno di anni, e di meriti dormì nel Signore.

CAPITOLO II.

Vicende seguite nella famiglia Barberini dopo la morte di Urbano VIII.; disposizioni de' successori Barberini, che assoggettano le loro sostanze alle leggi di Urbano VIII., fino ai tempi della Principessa D. Cornelia.

17. Oh come sono vani i disegni degli uomini! Urbano VIII. avea disposto in modo, che il suo patrimonio sempre intiero, e sempre maggiore passasse ad una posterità durevole forse fino a quel dì, che non vedrà più sera. Appena però lui morto, la fiera tempesta che si suscitò nel seguente Pontificato d'Innocenzo X. poco mancò, che non mandasse in fondo, e l'eredità, e la famiglia. Ma il naufragio era destinato ai tempi dell'ultima sua nipote. Superstiti al Papa erano rimasti il Cardinale Antonio seniore Cappuccino di lui fratello, i due Cardinali Francesco seniore, ed Antonio giuniore, ed il Principe D. Taddeo, tutti suoi nipoti. Le traversie allora insorte contro questa famiglia obbligarono per primo il Cardinale Antonio giuniore nel 1644 a rifugiarsi in Francia, dove trovò gran protezione, e dove due anni dopo, essendo seguita la morte del Cardinale Antonio Cappuccino, lo seguirono il Cardinal Francesco, e D. Taddeo, insieme co' suoi figli D. Carlo, e D. Maffeo. Si trattenne in Francia questa famiglia fino al 1652, e il Principe D. Taddeo vi morì. Finalmente giustificati i Barberini, e cancellati gli odj, tornarono in Roma i due Cardinali Francesco, ed Antonio coi due figli del Principe D. Taddeo, Carlo, e Maffeo. Si stabilirono immediatamente le nozze di D. Maffeo con D. Olimpia Giustiniani pronipote del papa Innocenzo X., e a Don Carlo per la restituzione del Cappello fu conferita la Sacra Porpora, e così tornò la casa Barberini ad avere tre Cardinali, e servirono ad essa le passate disgrazie di gloria, ed a farla salire a maggior grandezza.

18. Il nuovo Cardinal Carlo era primogenito; ma avendo egli stesso prescelto per se l'onore del Cardinalato, e trovandosi ricco di rendite Ecclesiastiche consentì volentieri, che D. Maffeo secondogenito suo fratello andasse al possesso del Maggiorato. Ristabilita così la famiglia, è cosa maravigliosa il vedere, come tutti quei che la componeano, furono gelosi custodi, ed osservatori della volontà del loro grande Autore col ricuperare, col mantenere, coll'accrescere le sostanze del Maggiorato. Il primo fu il Principe D. Maffeo possessore allora di detto Maggiorato, che nel 1654., cioè a dire due anni dopo essersi restituito in Roma, fu ben sollecito di compilare a forma della legge prescritta da Urbano VIII. un nuovo inventario dell'jus succedendi, che le narrate turbolenze, la sua assenza da Roma, l'incuria, e fors' anche l'impotenza degli amministratori non gli avean fatto fare appena seguita la morte di suo padre, perlochè fu cauto di ottenere su di ciò dal Papa

(1) *Terzo Breve N.* 8. 9. 10.
(2) *Detto num.* 22. 23. 24. *e* 25.

Innocenzo la restituzione in tempo (1). E sebbene fosse poi obbligato di fare alcune alienazioni per dimettere i debiti necessariamente contratti da' suoi maggiori nelle scorse vicende, ciò non ostante fece in appresso tanti acquisti di Tenute, di Fendi, di Censi, di Case, che compensò d' assai le alienazioni da lui fatte (2).

19. Il primo a morire di quei che erano allora in famiglia, fu il Cardinale Antonio, il quale istituì eredi il Cardinal Francesco suo fratello, e i due suoi nipoti, il Principe D. Maffeo, e il Cardinal Carlo. Nel 1679 morì anche il Cardinal Francesco Seniore Decano del Sacro Collegio, e Vice Cancelliere di S. Chiesa, la cui disposizione merita in tutta questa causa di essere ricordata, sì per l' aumento, che Egli fece al Maggiorato, sì per li nuovi stabilimenti, ch' egli fece in famiglia. Dopo aver egli fatto il suo Testamento, vi aggiunse anche un codicillo, e con questo profuse una grandissima parte della sua ricca eredità nell' jus succedendi. In primo luogo gli sottopose la copiosa, e sì celebre BIBLIOTECA incominciata già da Monsignor Francesco Barberini, zio di Papa Urbano, e dal Papa stesso accresciuta, e viepiù aumentata da lui. V' aggiunse LO STUDIO DELLE MEDAGLIE parimente incominciato dal Papa, e da lui compito. Vi riunì tutte le sue SUPPELLETTILI, *tappezzerie*, *paramenti*, *arazzi*, QUADRI, ORI, GIOJE, *e tutti gli altri suoi* MOBILI DI STIMA, *e tutte le ragioni ereditarie del predefonto Cardinale Antonio Barberini suo fratello* per la metà che gli spettava; e prescrisse, che immediatamente seguita la sua morte si facesse esattissimo *inventario* di tutti i predetti suoi mobili, sotto le pene prescritte in questo caso da Urbano VIII., e che in seguito in termine di altri *cinque mesi* si compilasse *un nuovo inventario generale*, *tanto delli luoghi giurisdizionali*, *stabili*, *ed immobili tutti*, *quanto di tutte le suppellettili*, *paramenti*, *arazzi*, *quadri*, *e statue*, *argenti*, *gioje*, E MOBILI TUTTI SPETTANTI AL DETTO JUS SUCCEDENDI nella forma, e modi comandati dalla San. Mem. di Papa Urbano, e sotto le medesime pene (3).

20. Non contento di tutto questo incorporò pure al Maggiorato li castelli dell' *Oliveto, e Posticciola, e la Baronia di Collalto*, la porzione a lui spettante del *castello di Marcitelli*, e il castello *di S. Vitturino*: Gli donò tutti i miglioramenti da lui fatti nei casali, tenute, e luoghi giurisdizionali spettanti al detto jus succedendi; tutte le compre, e acquisti fatti in detti luoghi, eccettuata solo la Tenuta di S. Colomba, e tutti i miglioramenti nel Palazzo alle quattro fontane, con tutte le case a quello contigue da lui pure acquistate. Particolarmente poi ammonì, e prescrisse al successore sul Maggiorato di custodire, e conservare *con più particolar diligenza la mazza, e la lucerna d' argento, ed il calice, delli quali la San. Mem. di Urbano VIII. si servì* (4). In questo modo provveduto che ebbe all' aumento così vistoso del Maggiorato, e all' esecuzione della volontà di Papa Urbano, pensò di provvedere alla Secondogenitura da lui istituita a favore del secondogenito del Principe D. Maffeo suo nipote, SE *però il detto Secondogenito* NON SARA' IL NOMINATO, E POSSESSORE DELLA PRIMOGENITURA, E JUS SUCCEDENDI *ordinato dalla Santa Memoria di Urbano VIII*, e mancando il Secondogenito senza figli, ovvero *essendo il suddetto secondogenito nominato*, *e possessore della primogenitura*, *e jus succedendi*, in tali casi volle, che la secondogenitura si devolvesse al *Terzogenito*; e così di mano in mano; e stabilì per modo di regola — VOGLIO, ORDINO, E COMANDO, che *dalla successione nelli medesimi beni*, *ed effetti* SIANO SEMPRE ESCLUSI LI NOMINATI, E POSSESSORI DELLA PRIMOGENITURA, E JUS SUCCEDENDI *della mia casa e famiglia* (5).

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*. (3) *Sommario Rot.* (4) *Sommario*.

21. Rimasero in famiglia superstiti il Cardinal Francesco seniore, li due suoi nipoti, il Cardinal Carlo Barberini, e il Principe D. Maffeo, il quale da D. Olimpia Giustiniani ebbe tre figli maschi, Francesco giuniore, Urbano seniore, e Taddeo giuniore. Fece anch' egli, il Principe D. Maffeo, il suo testamento, che è degno pure di particolare osservazione. Dopo molti legati, che dichiarò fargli di cose sue proprie, perchè non si credessero esser di cose appartenenti al Maggiorato, legò in seguito a D. Olimpia Giustiniani sua moglie l' uso delle gioje, e di molte suppellettili, che dichiarò appartenenti al Maggiorato, oltre le gioje da lui stesso co' suoi danari acquistate, le quali pure dichiarò volere incorporare all' jus succedendi con la legge prescritta a D. Olimpia di farne esattissimo inventario, a forma di quanto Papa Urbano avea comandato (1). Venne di poi alla nomina del successore del maggiorato. Il suo primogenito era Francesco giuniore; il secondogenito era D. Urbano. Ma Francesco era già iniziato ai Sacerdozio, già ben provveduto di benefizj ecclesiastici, già destinato al Cardinalato, dignità, che molto si apprezzava nella famiglia, e che era stata il fondamento, e la tutela di essa. Questa solo bastava per dare un titolo di preferire il secondo al primogenito. Ma il buon padre, che conosceva qual prerogativa dovea avere per natura nella paterna affezione il primo germe dell' amor suo, volle prima di nominare il secondogenito D. Urbano esaurire tutte le espressioni, tutte le scuse, tutte le preghiere le più affettuose verso il primogenito, per rendergli ragione di ciò che faceva, e non tanto il diritto datogli da Urbano VIII., nè la paterna autorità, quanto il consenso, il piacere, il volere dello stesso D. Francesco, volle che fosse motivo della preferenza data a D. Urbano. Basta leggere il suo testamento (2).

22. Nominò dunque all' jus succedendi il figlio D. Urbano, e vi comprese espressamente tutti gli Stabili, e MOBILI, E OGNI ALTRA COSA ad essa primogenitura spettante, e nello stesso tempo lo istituì erede di tutti i suoi proprj beni, Stabili, MOBILI, compresivi anche i beni, ed i feudi da lui acquistati *nel regno di Napoli*, e gli sostituì intieramente la detta primogenitura, e jus succedendi, a cui incorporò tutta la sua eredità, *secondo le forme*, *ordinazioni*, *proibizioni*, ed altre *in tutto*, *e per tutto date*, *e prescritte dalla San. Mem. di* Urbano VIII., ed a quest' effetto ordinò ancora, che D. Urbano dovesse accettare nelle forme, ed obbligarsi all' osservanza del suo testamento, e fare l' Inventario a condizione che non potesse por mano ad esigere le rendite della sua eredità, sino a tanto che non avrà fatto, tanto il detto inventario, quanto l' obbligo suddetto (3).

23. Quanti vennero appresso morendo di questa famiglia tutti fecero a gara per imitare l' esempio dei loro autori, e per conservare, ed accrescere l' eredità d' Urbano VIII. Così il Cardinale Carlo Barberini zio di D. Urbano, che lasciato erede usufruttuario il suddetto D. Francesco giuniore suo nipote, allora già fatto Cardinale, istituì suo erede universale *in primo luogo quello dei figli maschi legittimi*, *e naturali del Sig. Principe D. Urbano Barberini mio nipote oggi possessore*, *e successore dichiarato all' jus succedendi*, *e primogenitura istituita dalla San. Mem. di Papa Urbano VIII. nella sua famiglia*; e sempre in appresso gli sostituì *il legittimo*, *e vero successore*, *e possessore del predetto jus succedendi*, *come chiamato legittimamente nel modo*, *e forma prescritta dal medesimo Pontefice Urbano*

(5) Somm. — *È da osservarsi in questa disposizione del Cardinal Francesco seniore, che a diversità di quello che avea ordinato Urbano VIII., volle sempre esclusi i naturali, e i delinquenti* — Somm. — *Verifica anche, e contesta la compra fatta da D. Matteo suo nipote dei feudi di regno*.

(1) *Somm.* (2) *Somm.* (3) *Somm.*

VIII. Descrisse anche nel testamento alcune cose in particolare della sua eredità, cioè il suo palazzo ai Giupponari, *quattro grandi foconi, due vasoni tutti d' argento, giojelli, diamanti, Croci d' oro, tappezzerie in oro*, e non solo di queste cose preziose ebbe cura che si conservassero; ma de' mobili ancora usuali, i quali *per sua natura col corso del tempo diminuiscono*, poichè volle, che se alcuna deteriorazione anche in questi per incuria de' successori essere avvenuta si verificasse, venisse da loro risarcito ogni danno, o che altrimenti decadessero dalla successione. Aggiunse poi a tutto questo una condizione assai particolare, e fu quella, che *in ogni tre anni* dentro l' ottava di tutti i Santi debba farsi lettura del suo testamento da pubblico Notaro nella Congregazione domestica (1), perchè non mai si dimenticasse la sua disposizione, nè se ne potesse allegare ignoranza.

24. Anche le donne straniere da che entrarono in casa Barberini divennero piene dello stesso spirito di accrescere le ricchezze della casa, e di secondare i desiderj di Papa Urbano. Ma io parlo delle donne antiche. La Principessa D. Olimpia Giustiniani, la vedova del defonto D. Maffeo, l' ava di D. Cornelia, fece pur essa il suo testamento, e suo erede proprietario nominò — IL CHIAMATO ALLI FIDECOMMISSI DELLA GLORIOSA MEMORIA DI URBANO VIII — *coll' esclusione però degli illegittimi, e bastardi nella maniera appunto che restano esclusi dal Sig. Cardinale Francesco Barberini seniore mio zio, e dal Signor Cardinale Carlo mio cognato di felici memorie* (2).

25. Era rimasto superstite il Cardinal Francesco giuniore figlio del già defonto Principe D. Maffeo, e fratello di D. Urbano, allora possessore del Maggiorato, quando vedendo, che detto D. Urbano per due matrimonj consecutivi già contratti, il primo con la Vittoria Zeno Ottoboni, ed il secondo con la Felice Ventimiglia, previde il caso che il jus succedendi rimanesse senza successore. Ebbe egli pertanto la cautela d' implorare dal Papa Clemente XI. l' abilitazione a succedere nel Maggiorato, nel caso che il Principe D. Urbano fosse morto senza figli, ed ottenne su di ciò un Breve in data de' 19 Giugno 1703; e questo ottenuto, il primo suo pensiero fu quello di archiviare, siccome fece, nell' archivio Urbano, secondo la Bolla dei Baroni tutte le scritture relative all' jus succedendi, e la nota di tutti i beni a quello sottoposti, *con la libreria, e* MOBILI DI QUALSIVOGLIA SORTE, GIOJE, ARGENTI, SUPPELLETTILI *nel detto palazzo grande esistenti ec., e tutti gli altri beni*, TANTO MOBILI, *che stabili ec. ed ogni altra sorta in qualunque modo potessero esser soggetti alli detti jus succedendi, fidecommissi, e primogeniture* (3).

26. Passò agli eterni riposi il Principe D. Urbano seniore nell' anno 1722, lasciando soltanto dopo di se l' unica figlia femina D. Cornelia Costanza Barberini avuta da lui in terze nozze con la Principessa D. Teresa Boncompagni Ludovisi, perlochè il Cardinal Francesco di lei zio, unico maschio superstite della famiglia, tanto in vigore de' Brevi di Urbano VIII, quanto in vigore dell' abilitazione ottenuta da Papa Clemente XI, si pose con mandato dell' Uditore della camera in possesso del Maggiorato (4). Si suscitò peraltro, e contro di lui, e contro di D. Cornelia una nuova tempesta per parte di un D. Maffeo detto il Marchese di Corese, il quale si dicea figlio naturale del morto Principe D. Urbano, e pretendeva perciò di succedere nel Maggiorato ad esclusione dello stesso Cardinal Francesco a cui pretendea, che non potesse suffragare il Breve di abilitazione ottenuto da Clemente XI. Il Cardinale avea già per atto fra i vivi nominata irrevocabilmente all' jus succedendi la sua nipote D. Cornelia unica agnata legittima, e naturale superstite della famiglia Barberini, la qual nomina però non dovea avere effetto, che

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*. (3) *Sommario*. (4) *Sommario*.

dopo la sua morte (1). Intanto la istanza del Marchese di Corese per l' apertura della bocca dal rescritto di Clemente XI, per l' abilitazione del Cardinal Francesco, con rescritto Pontificio era stata rimessa alla Segnatura di Grazia, la quale rescrisse *pro aperitione oris arbitrio Rotæ*, e la Rota tenendosi forte ai Brevi Urbani avea risposto —*Intrare arbitrium*—; quando interpostisi due Uditori di essa, *Aldovrandi* Decano, e *Cerro* Ponente, fu conchiusa fra il Cardinal Francesco, e il Marchese di Corese una transazione, in cui con varie condizioni, il Marchese si ritrasse dalla lite (2).

27. Ridonata la pace alla famiglia, il Cardinal Francesco, che allora trovavasi Decano del Sacro Collegio fece anch' egli testamento, e dispose del suo patrimonio, che era invero ricchissimo. Fu assai largo nei legati verso i parenti, e gli amici; ma ebbe la giusta delicatezza di dichiarare, che esercitava queste liberalità non delle cose d'Urbano VIII, ma delle cose veramente sue. Legò una gioja al Duca Gaetani, e disse che era sua. Legò una Posata d' oro alla Cognata, e specificò comprata *co'suoi danari*. Legò al Cardinale Albani un Quadro, che disse lasciatogli per legato dal Cardinale d' Adda. Legò altri Quadri al Duca di Modena, e disse, che erano *di sua ragione particolare* (3). Volere il Cardinale ammonir col suo esempio i successori a non esser generosi della roba del Maggiorato. Anzi ordinò specialmente che restassero incorporate allo stesso Maggiorato *le sue tre mitre gioiellate, il formale di perle, li pastorali, calici, candelieri, ed ogni altra sua suppellettile sacra d' oro, e di argento*. Anche la sua *Libreria copiosa di manoscritti*, volle che fosse unita alla biblioteca della casa con le stesse leggi (4), e finì coll' istituire in suo erede universale IL CHIAMATO, ED ISTITUITO DALLA GLORIOSA MEMORIA D' URBANO VIII, ordinando, che resti sottoposto intieramente alla legge prescritta dal detto Sommo Pontefice nelli suoi Brevi, o jus succedendi (5).

28. Tolse però il Cardinale da questa sua eredità una porzione su di che fece una particolar disposizione, a cui niun altro mai de' suoi maggiori avea pensato, e che è pure interessante per la Causa presente. Avea egli conosciuto per esperienza di quanto dissesto siano per un patrimonio, che voglia lungamente conservarsi, le doti delle femmine; avea egli perciò cominciato un moltiplico di dodici LL. di MM. per la dotazione di quelle, che fossero nate in appresso dai figli maschi di D. Cornelia sua nipote; ma conoscendo la tenuità del moltiplico, ordinò nel suo testamento, che per le doti delle femmine restassero avulsi dalla sua eredità, ed assegnati a un particolare moltiplico i detti dodici LL. di MM. e gli altri aggiunti dopo i medesimi, ed altri fondi da lui acquistati coi suoi avanzi, cioè *la tenuta di Castelvecchio nella Diocesi di Sinigaglia; le tenute giurisdizionali di S. Giovanni in Campo Orazio, e di S. Vittorino*: un credito *sopra Celano, e Piscina*, la casa *di Carlo Maratta* da lui comprata *per Scudi tre mila quattrocento*, e il capitale d' un credito fruttifero con il Marchese Del Grillo nella somma di Scudi quarantaseimila cinquecento (6).

29. Stabilì poi le leggi di questo moltiplico. Volle in primo luogo, che l' amministrazione di esso si facesse da Monsignor Crescenzi Uditore di Rota, e dopo la di lui morte dal più anziano Uditor di Rota, e dichiarò, che con questo moltiplico si dotassero le femmine discendenti dalla linea mascolina di D. Cornelia, e del possessore dei fidecommissi della casa; con che peraltro le doti da assegnarsi non eccedessero gli Scudi trentamila, e con la proibizione espressa, che non si potessero mai alienare i capitali la-

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*. (3) *Sommario*.
(4) *Sommario — esclude però i Bastardi anche legittimati*.
(5) *Idem*. (6) *Sommario*.

sciati da lui per fondo del moltiplico, ma solo i frutti da quello provenienti, e moltiplicati. Perchè poi il possessore del Maggiorato non potesse fare per suo interesse cosa alcuna in danno di questo stabilimento, *proibì espressamente che mai in verun tempo sotto qualunque pretesto l' amministrazione suddetta debba farsi dal possessore dei beni fidecommissari, ma sempre dall' Uditor di Rota* (1). Tal fu per cento anni la saviezza dei Barberini, e la venerazione, che ebbero alla volontà del loro grand' Avo. Muta adesso la scena, e tutto va in sovversione, e leggi, e patti, e patrimonio.

CAPITOLO III.

Ricchezze Barberini in gioje, in mobili, in oggetti d' arte al tempo in cui succedette nel possesso del Maggiorato la Principessa D. Cornelia Costanza Barberini.

30. CINQUE doviziose eredità avevano arricchita la già ricchissima Eredità di Urbano VIII, quando per la morte del Cardinale Francesco giuniore, seguita nel 1738, la Principessa D. Cornelia Costanza Barberini, unica femmina superstite della famiglia andò al possesso del Maggiorato, e di tutti i fidecommissi a quello incorporati. È stata certamente una esagerazione incredibile quella dell' annalista Muratori nel dire, che alla morte di Papa Urbano questa famiglia avesse fra beni patrimoniali, ed ecclesiastici un' annua rendita di Scudi quattrocentomila. È vero però, che le ricchezze Barberini erano passate in proverbio. Un lungo Pontificato; quattro grandi Cardinali dopo il Papa esistiti in men d' un secolo nella famiglia, tutti impiegati in grandi affari, e nelle cariche più luminose, tutti dotati di molti talenti, geniali delle lettere, e delle arti, che non dovevano aver cumulato di ricchezze, e di rarità? Non parlo dei grandi fondi, feudi, signorie, vaste tenute, sontuosi palazzi, ville, e giardini. Voglio parlar solamente della ricchezza mobile, degli ori, degli argenti, delle gemme, degli oggetti i più curiosi, e più rari, dei capi d' opera d'ogni arte, tutti raccolti dal gusto, e dalla facoltà di quei grandi uomini. La Biblioteca Barberini incominciata dallo zio di Papa Urbano, accresciuta dal Papa stesso, di ogni sorta di bei studi amantissimo, continuata dai due Cardinali nipote e pronipote, è stata sempre celebre, e per la copia dei libri, e per la rarità de' suoi manoscritti, talchè i più famosi uomini nella storia letteraria, gli Allacci, i Lazzarini, i Garatoni si sono riputati ad onore, quand' essa era intiera, di esserne i bibliotecari.

31. L' opera del Conte Tezio intitolata *Aedes Barberinae* pubblicata *nell' anno* 1642, mentre ancora viveva Urbano VIII basta a far conoscere qual raro Museo, e qual sontuosa raccolta già v' era di statue, di bassi rilievi, di sculture, di pitture, o di antichi, o di moderni maestri; unitevi gli aumenti fatti dal genio di quattro cardinali; ponetevi le opere antiche di greco scalpello, e le famose tele non vi dirò dei Caracci, dei Caravaggio, dei Romanelli, ma dei Raffaelli, dei Leonardi da Vinci, dei Tiziani, dei Domenichini, dei Guidi. Quante cose non v' erano, che sono state il soggetto dello studio, e dell' ammirazione dei letterati più insigni? Che cosa di più raro quanto i due Candelabri del Tempio della Fortuna Prenestina, de' quali tanto scrissero e Winkelman (2), e Marini (3), e Cavaceppi (4)? Che cosa di più singolare quanto il celebre Vaso

(1) *Sommario*.

(2) Winkelman. *Monumenti antichi inediti. Roma* 1678, *tom.* 2. *pag.* 358. *art. X.*

(3) *Il ch. Sig. Gaetano Marini Prefetto della Biblioteca vaticana nella sua dissert. su questi candelabri nel tom.* 3. *del Giorn. di Pisa pag.* 156 *che li dice trovati fra le rovine della villa Adriana.*

(4) Cavaceppi. *Raccolta d' antiche statue tom.* 3. *tavole* 48 e 49.

trovato nel sepolcro creduto di Alessandro Severo, e di Giulia Mammèa, in cui era scolpita l'Apoteosi di Alessandro Magno, e di cui tanti altri eruditi parlarono? (1) Che cosa più celebre del Medagliere, da cui il rinomato P. Baldini fece l'aggiunta alle medaglie scelte del Vaillant, e specialmente di quella di Drusilla? (2) Che cosa più insigne di quel Gabinetto unito alla Libreria pieno di camei, d'intagli, di pietre preziose, di medaglie, e di medaglioni d'oro, di cui tante memorie ce ne lasciarono, e Ficoroni (3), e Venuti (4)? E questo è poco ancora. Aggiugnetevi *la bellissima statua di Venere, il celebre Narciso in marmo, il famosissimo Fauno che dorme, statua la più singolare di tutte le altre, lo Schiavo che mangia un braccio umano, i due famosi busti di Mario, e Silla* (5).

32. A tante rarità vanno uniti tanti altri mobili preziosi, e ricche suppellettili, gemme, pietre, ori, ed argenti. Li soli primi inventarj fatti vivente lo stesso Urbano VIII, e quando fece, essendo ancor prelato, e semplice presidente della Camera nel 1604, e quando, appena fatto Papa, nel 1623 segnò il primo Breve della sua disposizione, bastano a dimostrare quanta copia d'argenti fin d'allora esisteva in quel patrimonio crescente, e per così dire bambino (7). Aggiugnetevi tutto il moltissimo di argenti, ori, gioje, e cose preziose, che lasciò Urbano VIII, dopo altri diciotto anni di Pontificato. Aggiugnetevi *le Suppellettili, Tappezzerie, Paramenti, Arazzi, Quadri, Statue, Argenti, Ori, Gioje, e tutti gli altri* MOBILI DI STIMA lasciati dal Cardinale Francesco seniore, e incorporati al Maggiorasco (8). Aggiugnetevi tutte le gioje acquistate dal Principe D. Maffeo seniore riunite pure all'jus succedendi (9). *Aggiugnetevi li quattro Foconi grandi d'argento, i due vasoni con coperchio, tutti d'argento, il Giojello grande composto di molti, e* RAGGUARDEVOLI *diamanti; la Croce di* CINQUE GROSSI DIAMANTI, *le due Croci d'oro, e le tappezzerie in oro* lasciate dal Cardinal Carlo, e sottoposte da lui al Maggiorato (10). Aggiugnetevi finalmente *le tre Mitre gioiellate, il formale di perle, li due Pastorali, li candelieri, la croce pettorale, li calici, e paci d'argento*, che il Cardinale Francesco seniore anch'esso volle aggiunte, e sottoposte al patrimonio di Urbano VIII (11). Non vedete che cumulo d'immense ricchezze, e d'infinito valore! Ma furono, e più non sono.

CAPITOLO IV.

Condotta di D. Cornelia, suo matrimonio, suoi inventarj, e sue dissipazioni.

33. Sarebbe stato desiderabile, o che D. Cornelia non avesse mal esistito, o che non fosse finita in lei l'agnazione de' Barberini. Fu Ella l'unica figlia superstite del Principe D. Urbano seniore, alla cui morte, come già abbiam veduto, il Cardinal Francesco giuniore di lui fratello, come unico maschio della famiglia, prese possesso del Maggiorato. Egli avea destinato già di nominare all'jus succedendi questa unica sua nipote, ed unica rimasta dell'agnazione, e perciò il suo primo pensiero fu quello di procurarle uno splendido, ed illustre matrimonio. Fra i molti concorrenti, che aspiravano a sì grandi nozze, il prescelto fu il Principe D. Giulio Cesare della tan-

(1) Ennio Quirino Visconti *Museo Pio Clementino tom. 6. pag.* 71.
(2) Vaillant Numism. *Imp. selectiora. Roma* 1743, *tom.* 1. *pag.* 17.
(3) Ficoroni *Vestigia e rarità di Roma. Roma* 1744. *tom.* 2. *pag.* 287.
(4) *Descrizione dell'antica Roma in Roma* 1765, *tom.* 1. *pag.* 95.
(5) Ridolfino Venuti *Roma moderna tom.* 1. *pag.* 220 *e seg.*
(6) *Sommario*. (7) *Sommario*. (8) *Sommario*. (9) *Idem.*
(10) *Sommario*. (11) *Ivi*.

to celebrata famiglia de' Colonnesi di Sciarra, figlio del Principe di Carbognano. Nei sontuosi Capitoli celebrati in questa occasione fu in primo fatta mostra d' una *arrogazione*, che facesse D. Cornelia, ancor minore d'età, del suo futuro sposo nella famiglia Barberini, ammettendolo a tutti gli onori, e le prerogative della famiglia, ed alla *promiscua*, e comune amministrazione, non già indefinita, ma soltanto *di tutti* i FRUTTI, E RENDITE del Patrimonio Barberini (1).

34. In correspettività poi, ed a contemplazione di questo matrimonio, ed anche *a titolo*, *e nome di dote* al Principe D. Giulio Cesare sposo, fu dal di lui genitore assegnato un capitale di SCUDI DUECENTOMILA *per convertirsi nella ricompra di altrettanti debiti della casa Barberini.* Non fu però interamente, ed indefinitamente donato alla Casa Barberini questo Capitale; poichè sebbene fosse assegnato al Principe D. Giulio Cesare, *e ai di lui figli successori*, *e discendenti in infinito*; fu però convenuto che se ne creasse un censo fruttifero a favore di detta Casa Colonna, e che *in mancanza di detto Sig. D. Giulio Cesare senza detti suoi figli, e discendenti maschi da maschi*, SICCOME IN CASO *che detti figli*, *e discendenti maschi da maschi in infinito mancassero in qualunque tempo senza figli*, *e discendenti maschi da maschi*; ED IN OGNI, E QUALUNQUE CASO, *che al detto Maggiorascato, ed jus succedendi di detta Casa Barberini non succedesse*, *o non fosse nominata uno di detti figli*, *e discendenti maschi da questo matrimonio*, IN CIASCUNO DI TALI CASI *li suddetti capitali* DI SCUDI DUECENTOMILA, *come sopra assegnati* DEBBANO RITORNARE *colli frutti di essi*, *che indi in poi decorreranno a favore di esso Sig. Principe di Carbognano padre dello sposo*, *e delli suoi discendenti maschi da maschi* (2), cosicchè ognuno comprende, che questa accessione di scudi *duecentomila* in vigore di questo patto, invece di essere un' aumento del patrimonio Barberini, fu piuttosto un nuovo debito contratto, e pagabile nel caso della riversione.

35. Seguito il matrimonio sopravvisse altri dieci anni il Cardinale Francesco Barberini possessore del maggiorato, nè la nipote Cornelia vi potè porre dentro le unghie. Guardatevi però se giugne ad afferrarlo. Piena la giovine sposa d' idee più vaste, che capir non potea il vastissimo patrimonio di Urbano VIII, e cinque altre Eredità Barberini; spinta già nel vortice di ogni fasto, e di ogni lusso, anelava alla preda, quando nel 1738, per la seguita morte dello zio Cardinale, e per la nomina a di lei favore già fatta, si vide alfine padrona di tanta opulenza. Ella avea già designato in suo pensiero la sovversione, che voleva fare, e cominciò subito a prepararsene i mezzi. Doveva Ella, secondo il prescritto da Urbano VIII, e dagli altri tre Cardinali testatori far esatto inventario di tutte le suddette eredità. Di fatti nello stesso anno 1738, tre inventarj ella fece (3); ma nè intieri li fece, nè con lealtà. Ebbe in primo luogo la cautela di omettere giudiziosamente molti oggetti di gran valore, quadri insigni, statue, e sculture più rare, perchè voleva disfarsene, senza che apparissero essere appartenenti al jus succedendi. Non volle neppur segnarvi la statua Mnemosine, la dea della memoria, perchè voleva perfino scordarsi di quanto Urbano VIII richiedeva da lei (4). Ebbe anche l' altra avvertenza, di far segnare nelle stime dei suoi inventarj alli oggetti più rari, i prezzi più infimi, perchè alienandoli non sembrasse aver fatto gran

(1) *Sommario — Si avverta però che le nomine dei jus onarifici, jus patronati, Cappellanie, alunni di Collegj e Monasterj furono tutte riservate a D. Cornelia.*

(2) *Sommario*. (3) *Somm. Rot.*

(4) *Oltre la statua di Mnemosine, mancano la nave di Palestrina, il Sarcofago di Agamennone, e quello di Protesilao, il basso rilievo del Circo, l' Obelisco, i Capofuochi dell' Algardi, un quadro di Claudia, e un altro di Domenichino ec. Somm.*

danno (1). Con questi preparativi già fatti s' immerse Donna Cornelia nell' abisso delle sue dissipazioni. Il Principe sposo, moderato ne' suoi costumi, e frugale, ed anche tenace, anzichè liberale, era dall' imperiosa moglie tenuto lontano da ogni amministrazione, nè si ascultavano, nè si dimandavano i suoi consigli, e dimandati non si attendevano.

36. Fate Signori una breve comparazione fra gli inventarii fatti da Donna Cornelia (2) con le infinite distrazioni da lei commesse, e che vengono riferite dai Testimonj formalmente esaminati (3). Unite al detto de' testimonj le deposizioni, e li scritti di tanti Letterati insigni, che delle preziose robe dell' Eredità Barberini, in qua e in là per tutta l' Europa da Donna Cornelia molto prima ancora del 1767 disperse, ci hanno o lasciate memorie, o fatto giuste querele (4). Scorrete i Codici della Contabilità Barberini dal 1738 al 1768, e vi troverete che Donna Cornelia fino a quel tempo di soli mobili aveva distratta una somma di CINQUANTANOVEMILA, e QUATTROCENTO SCUDI (5). È grande già questa somma, ma unitevi ancora un altra somma di SCUDI VENTICINQUEMILA CENTO QUARANTOTTO di censi da lei imposti (6). Unitevi la Tenuta di Corcollo assoggettata ad un altro censo di SCUDI VENTUNMILA DUECENTO SETTANTAQUATTRO (7). La Custodia di Porta Maggiore impegnata per altri VENTIMILA SCUDI (8). La Tenuta di Montemaggiore obbligata ad un altro debito di SCUDI DIECIOTTOMILA (9).

37. Ed è poco ancora. Dove più sono i beni di Afile da Cornelia distratti (10)? Dove la Tenuta di S. Marinella da lei pure alienata (11)? Perchè quel cambio di scudi quattromila creato col Principe Santacroce (12)? Dove furono rinvestite quelle QUATTROMILA ONZE D' ORO di Napoli ritratte dai Capitali del Principe Don Urbano suo padre (13)? Dove son più i dodici luoghi de' Monti del moltiplico delle doti del Cardinal Francesco Barberini giuniore (14)? Che poi diremo delle gemme, e pietre preziose? I Codici della Contabilità c' istruiscono, che la sola imprestanza de' pegni delle gioje fatti da Donna Cornelia nel Monte di Pietà, giunse fino alla somma di TRENTASETTEMILA E NOVANTAQUATTRO scudi. Che il debito dei soli frutti di questi pegni giunse alla somma di *novemila settecento sessantaquattro scudi*, nè altrimenti si potè pagare, che con la vendita de' pegni, e con l' obbligazione del Principe suo marito di sborsare scudi *duemila all' anno*; e sebbene alcuni di questi pegni si vogliano addebitare al Cardinale Francesco Barberini, ciò non ostante le gemme, le perle, le pietre preziose, comprese in quei pegni, che di certo si sanno essere appartenute al Maggiorato Barberini, ascesero alla somma di SCUDI DIECIOTTOMILA NOVECENTOVENTI (15).

38. Per dir tutto in poche parole, basta osservare i soli Inventarj fatti nel 1738 da Donna Cornelia, con tutto che mancanti, con tutto che poco fedeli nelle stime degli oggetti più interessanti. Questi Inventarii portano un valore di capitale, che sono in tutto quattro milioni centocinque mila, e sette scudi, e bajocchi ventinove e mezzo (16). Si trovano adesso in tutto il Patrimonio Barberini questi quattro milioni? Meglio per Donna Corne-

(1) *Per esempio la celebre Venere fu stimata nell' inventario Sc. 300, fu venduta da D. Cornelia per Sc. 800, e rivenduta da Jenkins Sc. 12000. La statua colossale di Giunone era stimata nell' inventario Scudi duecento sessanta, e venduta da D. Cornelia Scudi duemila seicento, così del resto nel somm.* (2) *Sommario Rot.*

(3) *Detto somm. Rot. ec. Si vegga l' intiero esame formale de' testimonj distribuito a parte.*

(4) *Somm. Rot.* (5) *Detto somm. Rot.* (6) *Detto somm.* (7) *Detto somm.* (8) *Detto somm.* (9) *Detto somm.* (10) *Detto somm.* (11) *Detto somm.* (12) *Detto somm.* (13) *Detto somm.* (14) *Detto somm.* (15) *Somm. Rotale.* (16) *Detto somm.*

lia se vi fossero, o se Ella intieri, come li trovò, gli avesse lasciati. Ma Ella li dissipò tutti, e la Legge di Urbano VIII l'aveva già giudicata; Il patto, che Ella aveva fatto nell' andare al possesso di quella Eredità l'avea dichiarata già decaduta, e dall' eredità medesima, e dal diritto di nominare un successore al Maggiorato. Tutto questo era accaduto in gran parte fino al 1767. Donna Cornelia era viva ancora nel suo corpo, ma nella volontà di Papa Urbano era già NATURALMENTE MORTA.

CAPITOLO V.

Epoca interessantissima delle cose accadute dal 1767 al 1770; gli artifizj ed inganni per perdere Don Urbano, Decreto Negroni, Breve Clementino, Matrimonj di Don Urbano, e di Don Carlo.

39. Dolente compassionevole istoria vengo ora a raccontarvi, o Signori, delle cose, che furon principio di tante lacrime. Dal matrimonio contratto dalla Principessa Donna Cornelia Barberini col Principe Don Giulio Cesare Colonna di Sciarra, nacquero due soli figli maschi, Don Urbano giuniore, che fu primogenito, e Don Carlo giuniore, secondogenito. Erano ambidue questi figli giunti a quella età in cui si conviene prendere uno stato. Era necessario un matrimonio per assicurare la successione, nè conveniente matrimonio si sarebbe potuto ottenere senza assicurare allo sposo il diritto al jus succedendi. L'ordine di natura esigeva, che il maggior nato fosse prescelto, e nominato all' eredità di Urbano VIII. Lo richiedeva la volontà dello stesso istitutore del Maggiorasco; lo richiedeva l'istituto di vita già intrapreso dai giovani figli, e la destinazione stessa dei genitori. Sobrio, vigilante, ed accorto Don Urbano aveva tutti i requisiti per essere un buon padre di famiglia. Dedito ai buoni studj D. Carlo si era iniziato alle dignità chiericali. Fin dalla prima fanciullezza era Egli stato investito del Baliaggio della Religione Gerosolimitana, e all' età di venti anni era stato nominato alla Secondogenitura Barberini, che abbiamo già veduto essere incompatibile col jus succedendi (1). Ma Cornelia la madre covava altre cose in suo cuore. Dopo avere Ella distrutto il Patrimonio di Urbano VIII volea rovesciare ancora l'ordine di natura. Ella prediligeva il secondogenito Don Carlo, ed avea destinato di nominarlo alla successione del Maggiorasco a preferenza dell' innocente primogenito. Ma la cupa voce dell' intima coscienza, che non cessa mai di gridare, le rammentava le sue dissipazioni, e la sua condanna, e la spaventava.

40. Comunica Ella i suoi timori al prediletto Don Carlo, e risolvono insieme di sentirne il parere di qualche valente Giureconsulto. Don Carlo se ne prende il pensiero, e si dirige al fu Avvocato Carlo Luti, che godea allora molta stima nel Foro, e gli dimanda — Se nel caso che l' Eccellentissima Signora Donna Cornelia sua madre facesse cadere la nomina del Maggiorascato Barberini sulla di lui persona potesse egli dirsi di maniera sicuro intorno alla validità, e sussistenza della medesima, che nè lui, nè i suoi discendenti potessero mai per tal causa soffrire alcuna molestia, o da S. E. il Signor Don Urbano suo fratello, o da' suoi successori (2). Erano già cognite, e pubbliche per tutta Roma, o fuori le grandi alienazioni di Donna Cornelia. L'Avvocato prende ad esaminare i Brevi di Urbano VIII, e risponde, che nel supposto, che seguite già fossero rilevanti alienazioni dei beni, non trovando maniera di conciliarle con la volontà contraria del Pontefice fondatore, la sola nomina della signora Principessa non fosse bastevole per quella incontrastabile sicurezza, che ricercava il signor Balì, e dello stesso parere fu un'altro de' primarj Avvocati consultato parimenti dal Sig. Don Carlo (3). Mentre pe-

(1) *Somm.* (2) *Somm. Rot.* (3) *Detto somm.*

rò l' Avvocato Luti volea porre in iscritto questo suo sentimento, che avea già comunicato in voce al Sig. Don Carlo. Donna Cornelia ebbe modo di farlo tacere: UNA IMPROVVISA MISTERIOSA MINACCIA contenuta in una cieca lettera, fu causa che non pubblicasse il suo parere (1).

41. Questo stesso fu però causa, che Donna Cornelia, e Don Carlo si animassero maggiormente a nuovi artifizj, onde effettuare la nomina, e renderla (come essi speravano) in qualunque modo sicura. Pensarono di rimediare a tutto con il Giudice privativo. Urbano VIII, come abbiam veduto, avea ordinato, che in caso di questioni da muoversi intorno alla sua disposizione, il possessore del Maggiorato, dovesse nominare tre, o almeno due Giudici, le cui Sentenze poi fossero inappellabili: Ma Cornelia, che conosceva essere colpevole, e già decaduta, non ebbe coraggio di far questa deputazione, affinchè non si potesse dire, che come era decaduta dal diritto di nominare, così anche fosse decaduta dal diritto di deputare i Giudici di famiglia. Il suo timore era giusto. Umiliò dunque una sua supplica alla Santa Memoria di Clemente XIII, ed espose ingenuamente il suo dubbio. Se potesse fare la nomina al Maggiorasco nella persona del secondogenito — A motivo che l' Oratrice sia decaduta dal diritto di nominare per supposte alienazioni fatte dei beni soggetti al Maggiorascato, ed alli Fidecommissi della famiglia — Soggiunse, ma falsamente, che in vigore de' Brevi Urbani avrebbe dovuto Ella stessa nominare UN GIUDICE; MA NON VOLENDOSI LEI PREVALERE DI TAL FACOLTA', supplicò il Papa a deputargli UNO dei Signori Cardinali, perchè dichiari se possa dirsi l' Oratrice decaduta dal diritto di nominare il successore al jus succedendi (2). Annuì il Papa alla supplica, e deputò il Cardinal Negroni, il quale sommariamente sì, ma *prout de jure* decidesse di ogni contesa (3).

42. In questo modo il solo Cardinal Negroni non fu un giudice di famiglia nominato, come prescrisse Papa Urbano, che ne volea tre, o almeno due; ma un mero giudice dativo, come erano tutti gli altri Giudici privativi, che secondo l' antico sistema soleano comunemente darsi. Il Cardinal Negroni interpellò il primogenito D. Urbano, perchè destinasse una Persona legale per dedurre le sue ragioni sopra la Scrittura data per parte della Principessa madre, che gli avrebbe comunicata. Egli destinò l' Avvocato Serpetti. Ma non si voleva che Egli parlasse. Gli fu fatto intendere che si abboccasse col Marchese di Aubeterre ambasciatore di Francia, che allora stava in Frascati. Ubbidisce Don Urbano, e vola immediatamente a Frascati. Parla coll'Ambasciatore, gli esterna la sua ferma risoluzione di volere essere nominato al jus succedendi. Il Marchese però lo consiglia di fare un atto di umiliazione alli suoi genitori, ed egli immediatamente lo eseguisce. Ritorna con suo viglietto la scrittura communicatagli, al Cardinal Negroni, e dice non volervi rispondere, confidando, che i suoi genitori non avrebbero voluto variare in suo discapito l' ordine di natura. Piacque all' Ambasciatore questo passo, e lodollo assaissimo; lo assicurò di stare del tutto quieto, e sicuro, e lo stesso gli ripetè con viglietto il Cavaliere Laparelli maestro di camera di detto Ambasciatore, scrivendogli — viva riposatissimo, che le cose vanno bene, e che anderanno meglio di quello ha mai desiderato — viva quieto, e riposato, che avrà più di quello desiderava (4).

43. Ma Cornelia intanto non volea complimenti dal Figlio. Fa intendere a Don Urbano, *che faccia una formale rinunzia tanto alla lite*,

(1) *Detto somm. — L' Avvocato Luti pubblicò posteriormente questo suo Voto per ordine della Segreteria di Stato.*

(2) *Sommario Rotale.* (3) *Sommario Rotale.* (4) *Sommario Rot.*

ossia alla caducità incorsa dalla Signora Principessa , *quanto a tutti li diritti* da lui acquistati (1). Nel tempo stesso Donna Mobilia Falconieri, che aveva grande amicizia col Principe D. Giulio Cesare, con suo viglietto segretamente l' avvisa — TUTTO HO SCOPERTO.... RIMEDIO PIU' NON V' È. Chi vi avvisa è fedele a voi. Volete la vostra felicità? A voi stà a non perderla. Se nò, siete per tutto il tempo di vostra vita un miserabile precipitato nell' onore, e nella roba. RINUNCIATE ALL' AUDITORE, sicuramente ALLA CAUSA, e L' ELETTO SIETE VOI, ve lo giuro; NON RINUNCIATE, E RISPONDETE, già è persa, E L' ELETTO sicuramente di certo ve lo giuro, È L' ALTRO (2). Speranzato, e circuito nel tempo stesso, deve Don Urbano prendere un partito. Che risolvere? RINUNZIATE, e l' eletto siete voi. NON RINUNZIATE, E RISPONDETE, e L' ELETTO È L' ALTRO. Dunque si apprese al partito di mezzo di non rinunziare, e di non rispondere. Indispettita allora sempre più l' imperiosa Madre lo discaccia da casa, e gli comanda di ritirarsi in Castel Gandolfo. Parte Don Urbano, ma pria di partire, pone negli atti una solenne protesta in cui tutte espone le cose accadute, e dichiara li sentimenti dell' animo suo (3). Quindi a consiglio ancora de' suoi zii, parte segretamente dal Castello, dove non vedea sicura neppure la sua persona, e sen corre a Napoli. Figuratevi che cosa è l' ira d' una donna agitata da tutte le furie. Che non fece, che non disse Donna Cornelia? In primo luogo obbliga il Cardinale Negroni a emanare il suo Decreto, ancorchè non sentito Don Urbano, anzi costretto a non difendersi, ed assente ancora Don Carlo veleggiando col vento a suo favore, e sapendo di certo, che sarebbe egli stato il nominato, facea le finte della massima subordinazione, ed avea dichiarato in iscritto allo stesso Cardinal Negroni, che egli credea veramente la madre unica, ed intatta posseditrice di tutti quei diritti, che in vigore dei Brevi della Santa Memoria di Urbano VIII le vengono conceduti (4). E con tutto che Egli stesso avesse già di prima consultato l' Avvocato Luti, dubitando, se per le alienazioni fatte da Donna Cornelia fosse caduta, e l' Avvocato gli avesse risposto che il Signor Balì NON POTRA' DIRSI MAI SICURO (5) ciò non ostante dichiarò al Cardinal Negroni — Non ho mai creduto, ANZI NEPPUR DUBITATO, che mia madre possa esser priva del diritto di nominare per caducità incorse, o per alienazioni fatte, o per altro qualsivoglia motivo (6). Nel tempo stesso però in cui Don Carlo facea le finte col Cardinal Negroni di non credere sua madre decaduta, tendeva al medesimo un laccio nascosto, in cui il Cardinale, o per dabbenaggine, o per volontà, troppo facilmente cadde. Sentite quale scaltrezza! Continua a scrivere al Cardinale — SE HA AVUTO POI per oggetto il suddetto Memoriale, raggirandolo sulla mia persona, IL VOLER FAR USO della nomina a mio favore, SONO IN CASO, Eminentissimo, di RICUSARLA ASSOLUTAMENTE, non sentendomi in alcuna maniera insino ad ora inclinato per lo stato conjugale. Essendo sicuro certamente DI FARE MAGGIORE VANTAGGIO alla mia famiglia, RICUSANDOLA, perchè così mia madre si potrà con MAGGIORE giustizia prevalere del suo diritto di nominare nella persona di MIO FRATELLO, NEL QUALE CONCORRONO PIU' CHE IN ME I REQUISITI DI BUON PADRE DI FAMIGLIA (7). Il Cardinale Negroni trangugiò il veleno in questa pillola indorata: Don Urbano tacea: Don Carlo ricusava francamente la nomina. Che male vi era di dire che Donna Cornelia non era decaduta? O nominava, e la nomina non avrebbe potuto cadere che sopra Don Urbano; o non nominava,

(1) *Detto somm. Rot.* (2) *Somm.* (3) *Detto somm.* (4) *Somm. Rot.* (5) *Detto somm.* (6) *Detto somm.* (7) *Somm. Rot.*

e Don Urbano primogenito era il successore. Per quanto dunque egli stesso fosse persuaso, che Donna Cornelia era veramente decaduta, credette, come suol dirsi, di venderle il sol d' agosto, credendo non esservi il pregiudizio di veruno. Quindi messe insieme certe pessime ragioni, che farebbono ridere un cimitero intiero, emanò quel suo decreto, di cui oggi si disputa, e decise— Non essere in conto alcuno essa Signora Donna Cornelia decaduta dalle ragioni del Maggiorasco, e che come legittima posseditrice di esso maggiorasco possa a quello nominare qualunque dei suoi figliuoli, come più gli aggrada (1).

44. Questo era quello che desiderava Cornelia; Ma Ella stessa meglio di ogni altra (giudice di se stessa) conosceva quanto deboli, e vane, ed erronee ancora erano le ragioni e i fatti allegati nel decreto del Cardinal Negroni, e perciò poco fidandovi, volle puntellarlo almeno con un Chirografo, che con pari orrezione strappò dal Papa Clemente XIII a confermazione di quel decreto. E qui avvertite, Signori, il Decreto Negroni fu emanato li 6 Ottobre 1767; il Breve Clementino fu spedito li 11 Decembre 1767, e sottoscritto dall' istesso Cardinal Negroni che aveva emanato il decreto; ma nè il Decreto, nè il Breve videro mai luce, se non che nel giorno 27 Giugno del seguente anno 1768 fu di nascosto ed in silenzio il solo Breve esibito negli atti di un Notaro (2). Donna Cornelia aveva troppo interesse che restassero occulte le sue trame a Don Urbano, a cui nè il decreto, nè il Breve furono MAI legalmente notificati. Intanto però mentre stavano ancora nascosti, ed il Decreto, ed il Breve, Donna Cornelia nel giorno 17 Marzo 1768 paventando ancora, ed incerta qual' esito potesse avere, azzardò di fare la prima nomina al maggiorato in favore del secondogenito Don Carlo, ma la fece revocabile, riservandosi in qualunque tempo la facoltà di recedere, e di variare una, o più volte a di lei arbitrio (3).

45. Don Urbano in Napoli ebbe notizia della nomina fatta sebbene revocabile, e comprese che non era più tempo da tacere. Comprese altresì, che inutile non solo, ma assai pericoloso per Lui sarebbe stato il tentare a quel tempo un giudizio in Roma, dove per la prepotenza di Donna Cornelia niuna sua cosa era sicura. Intentò dunque il suo giudizio in Napoli, poichè anche in quel Regno esistono effetti del patrimonio Barberini. La prima apertura di questo giudizio seguì NEL GIORNO 25 Aprile dell'anno 1768, con una supplica umiliata al S. R. Consiglio dal Principe Don Urbano, in cui espose la nomina malamente fatta da sua madre. *præteruendo filium Primogenitum, cui successio praedicti Majoratus* OMNI JURE *spectat;* e fece istanza che *nulla ratio habeatur nominationis, ut fertur factae in personam filii Secundigeniti;* e che gli si facesse giustizia. La causa fu rimessa al S. R. Consiglio, presso li di cui atti immediatamente produsse li testimonj, e le prove delle alienazioni della Genitrice (4), e questo fu il primo termine, che segnò legalmente i primi confini della mala fede di Donna Cornelia. Non mancò essa di comparire immediatamente per mezzo di suo Procuratore ne' Tribunali di Napoli, e dimandò, che la causa della successione, e della caducità fosse rimessa ai Tribunali di Roma; ma non fu ascoltata (5).

46. Si rivolse dunque con un altra supplica al Re. Cominciò dal confessare, che dei due figli maschj che Ella aveva, indirizzò il secondo Don Carlo alla milizia di Malta intestandogli il Baliaggio Barberini, e destinò alle nozze il primo Don Urbano; supponendo poi, che Don Urbano per capriccio, o per seduzione avesse ricusati quanti partiti gli erano stati offerti, con-

(1) *Detto somm.* (2) *Somm. Rot.* (3) *Detto somm.* (4) *Detto somm. num.* 18.

(5) *Detto somm. num.* 19 *lett.* A. B. *È da notarsi che in questa prima comparsa, e nemmeno nelle altre susseguenti Donna Cornelia fece mai menzione del Decreto Negroni, e del Breve Clementino.*

cluse, che — PER NON VEDERE POSTA IN FORSE LA SUCCESSIONE DI SUA CASA — avea nominato il Secondogenito, ma revocabilmente, riserbando a se la facoltà di variare tal nomina (1). Quindi facendosi carico dell' azione intentatale dal figlio nel Sacro Consiglio, ove prima dedusse la nullità della nomina, INDI LA CADUCITA', sostenendo che la supplicante per le ALIENAZIONI fatte de' beni sottoposti al Majorato, era decaduta dal possesso del medesimo, fece istanza, che si ordinasse a Don Urbano di restituirsi alla casa paterna (2). Con questi falsi pretesti credeva Donna Cornelia di deludere il giudizio intentato dal Figlio, ma Don Urbano li smentì ben presto. Con publico, e solenne ristumento stipulato li 10 Giugno 1768, dichiarò solennemente, che la di lui pretesa avversione a maritarsi era UNA FAVOLA, e che PRONTO era a PRENDERE MOGLIE di gradimento, e consenso de' suoi genitori (3). Quindi con altra giudiziale protesta del giorno primo Settembre di detto anno 1768 interpellò solennemente la rispettabile madre CHE EGLI È PRONTO A PRENDERE IN MOGLIE COLEI, CHE DA' SUOI GENITORI GLI VERRA' DESTINATA, CONTENTANDOSI di chiunque GLI VORRAN DARE (4).

47. Era sicuramente con questa dichiarazione tolto a Cornelia ogni pretesto di tergiversare; ma non così l' intendeva la sdegnata Donna, più che madre, madrigna: Don URBANO non lasciava intanto di frapporre presso li suoi Genitori le più amichevoli interposizioni de' parenti, e de' più rispettabili amici della casa. Il Cardinale Orsini fra gli altri dopo essersi molto adoperato, dovette fargli sapere, che le risposte non erano conformi ALL' ORDINE DELLA NATURA, *del jus comune, e de'suoi desiderj* (5). Si prosiegue dunque con gran calore la lite ne' Tribunali di Napoli sempre in contradizione di Donna Cornelia. Il Re ordina che il Presidente del Sacro Consiglio dia sull' assunto la providenza di giustizia (6); e il Presidente decreta, che frattanto, in causa di alimenti, si paghino da Donna Cornelia a Don Urbano Scudi due cento (7). Resistè Ella, e tornò a ridire, che Don Urbano avea sognato nell' asserirla decaduta dal diritto di nominare per le alienazioni da lei fatte (8); ma tutto inutilmente. Il Sac. Reg. Consiglio decreta, che continui Donna Cornelia a pagare a titolo di alimenti li già ordinati mensuali scudi due cento, e che ne depositi anche altri trecento per le spese della Lite (9). Segue a resistere Donna Cornelia, domanda, ed ottiene quattro aggiunti al Sacro Regio Consiglio. Ma ciò non ostante si accrescono dal Tribunale gli alimenti a Don Urbano fino ad annui ducati qnattro mila, e nello stesso atto fu impartito termine sopra l' intentata azione della caducità, e questo decreto fu confermato anche in grado di nullità dallo stesso Sacro Consiglio, sempre in opposizione di Donna Cornelia. Impartizione, che secondo la Legge del Foro Napolitano rende perpetua la contestazione della Lite (10).

48. Non rimaneva che togliere a Donna Cornelia col fatto il pretesto che già con le sue dichiarazioni, di essere pronto a prendere moglie, aveva tolto Don Urbano. Si sceglie una Sposa degnissima nella figlia del Duca d' Andria della nobile Famiglia de' Garafeschi, e NEL GIORNO SETTE DI APRILE DELL' ANNO MILLE SETTECENTO SETTANTA, *sotto gli auspicj del Re, stipula li solenni sponsali con la promessa di dote di ducati sessanta mila* (11). Quindi nel giorno 10 di Luglio dello stesso anno 1770 si celebrarono le nozze (12). A tal notizia non vi so dire, che fu di Donna Cornelia. Il dispetto, e la rabbia non capivano in quel picciol corpo.

(1) *Detto somm.* (2) *Detto somm.* (3) *Somm. Rotal.* (4) *Detto somm.* (5) *Detto somm.*
(6) *Detto somm.* (7) *Detto somm.* (8) *Detto somm.* (9) *Detto somm.* (10) *Detto somm.*
(11) *Somm. Rot.* (12) *Detto somm.*

Si vedea tolte tutte le armi di mano. Una lite intentatale sulla caducità incorsa per le alienazioni fatte. Un matrimonio che gli toglieva ogni pretesto per nominare il suo favorito Secondogenito; una condanna provvisionale agli alimenti a favore di Don Urbano. Tutte le sue trame andate a vuoto, e rotte le fila d' ogni intrico le accrescevano più veleno nel cuore. Ella in tutto il giudizio fino allora fatto in Napoli, e in tutte le questioni avute con Don Urbano non avova mai, o fosse arte, o fosse timore, fatta menzione, nè del Decreto Negroni, nè del Breve Clementino. Non v' era più scampo. Ma non per questo l' adirata Donna dal suo mal proposito si ritrasse, anzi ne volle fare inutile, e strepitosa vendetta.

49. Le cose non erano più intiere. Ma Ella non ne fece alcun caso. NEL GIORNO OTTO DI SETTEMBRE DELLO STESSO ANNO MILLE SETTECENTO SETTANTA, che è quanto dire CINQUE MESI dopo contratti li sponsali da Don Urbano con la figlia del Duca d' Andria, e DUE MESI DOPO il di lui matrimonio, volle per solenne istrumento confermare a favore del Secondogenito Don Carlo *irrevocabilmente* la nomina, che prima revocabile aveva fatta, e che avea detto di così farla per indurre il Primogenito Don Urbano a prender moglie (1). Fatto il primo passo rovina precipitosamente al secondo, e concilia un matrimonio allo stesso Don Carlo, che fu eseguito nel Novembre dell' anno 1770, quando la Duchessa d' Andria sposa di Don Urbano era già incinta del suo primogenito, l' attual Principe Don Maffeo (2). In questo modo Donna Cornelia, e Don Carlo compirono l' opera della MALA FEDE. Non abbiate a sdegno, o Signori, che io così parli. Non se ne offendano i miei rispettabili Avversarj. Il soggetto è questo in tutto, ed il più interessante della causa, a cui gli avversarj stessi ci chiamano; Infatti dopo una lite intentata, e contestata sulle nullità della prima nomina fatta da Donna Cornelia, e sulla caducità da lei incorsa per le sue distrazioni; DOPO che Don Carlo aveva dichiarato NON SENTIRSI IN ALCUNA MANIERA INCLINATO PER LO STATO CONJUGALE, e che nel suo fratello Don Urbano concorrevano PIU' CHE in lui i REQUISITI DI BUON PADRE DI FAMIGLIA (3); DOPO che Donna Cornelia aveva dichiarato al Re di Napoli di aver fatta la nomina, ma però revocabile, perchè Don Urbano avea ricusati quanti partiti gli si erano offerti, ed era ancora SENZA MOGLIE, o per non vedere POSTA IN FORSE la successione della casa (4); Dopo che non si era mai parlato, nè del Decreto Negroni, nè del Breve Clementino; DOPO che Don Urbano per togliere ogni pretesto aveva già preso moglie, ed era prossimo ad aver figli (5); non mi sarà permesso di dire che tanto la nomina irrevocabile fatta da Donna Cornelia, quanto il matrimonio fatto da Don Carlo, furono fatti in perfetto stato di MALA FEDE?

CAPITOLO VI.

Fatti posteriori al 1770, nuove liti, nuove dissipazioni di Donna Cornelia. Trattative sempre inutili di concordia. Rescritto di Pio VI de' 28 Marzo 1783; morte del Principe Don Giulio Cesare; morte del Principe Don Urbano.

50. Seguono da questa fatal epoca TRENT' ANNI di liti infinite. Avea ottenuto il Principe Don Urbano appena seguito il suo matrimonio colla Duchessa d' Andria, che l' assegnamento fissatogli per gli alimenti in annui ducati quat-

(1) *Somm. Rot.*

(2) *Il Signor Principe Don Maffeo figlio del Principe Don Urbano nacque in Napoli nel dì 12 Luglio 1771.*

(3) *Somm. Rotale.* (4) *Detto somm. Rot.* (5) *Detto somm. Rot.*

tromila fosse accresciuto a ducati cinquemila. Avea ottenuto un altra somministrazione per le spese del matrimonio nella somma di ducati sedicimila da pagarsi da Donna Cornelia in ragione di tremila ducati all' anno. Avea ottenuto finalmente l'importare della rata di queste somme da decorrere, la Tenuta dei Feudi di Regno appartenenti al maggiorasco Barberini, i frutti dei quali furono liquidati nell' annua somma di ducati *tremila ottocento trentatre* (1). Tutti questi atti si fecero in Napoli sul finire dell' anno 1770 e nel 1771. Siccome però l frutti dei feudi di Regno non bastavano a compiere l'assegnamento fatto per gli alimenti, e per le spese nuziali, Don Urbano preparava già un nuovo giudizio in Roma per assicurarsi un congruo sostentamento, giacchè intanto che si discuteva la questione della nullità della nomina, e della caducità incorsa da Donna Cornelia, conveniva pensare a vivere.

51. Allora fu che Donna Cornelia, o fosse pentita dell' ingiustizia fatta al suo figlio primogenito, o, che volesse al solito frastornare le di lui speditissime azioni, si dette a cercare tutti i mezzi, onde, se fosse stato possibile, restituire la pace alla famiglia, che ella stessa la prima aveva malamente disturbata. Supplicò, ed ottenne nel 1775 dal Papa Clemente XIV che si deputassero due Conciliatori di tutte le controversie allora vigenti nelle persone dei due Cardinali Conti, e De Zelada *ut sine ulla judicii, aut arbitramenti forma compositionem curent* (2) — Siccome però la stessa Donna Cornelia diceva di desiderare, che non solo le contese fra Lei, D. Urbano, e Don Carlo già mosse, si componessero; ma quelle ancora che potessero suscitarsi in famiglia fra lei, il marito, e li figli restassero con una generale transazione sopite, procurò di ottenere un secondo Rescritto, in cui — *Sanctissimus ampliando facultates concessas Eminentissimis Dominis Cardinalibus de Comitibus et De Zelada* — impartì ai medesimi le più estese facoltà di comporre tutte le questioni mosse, e da muoversi, delle quali fosse piaciuto alle parti di disputare innanzi ai sullodati Cardinali (3). Ma non fu lutto questo che una ostentazione, che Donna Cornelia volle fare per redimere presso il pubblico lo scandalo delle sue ingiustizie. In sostanza però Donna Cornelia non avea volontà di fare un passo indietro, e tutti i trattati svanirono. Deluso allora nelle sue speranze Don Urbano, e costretto a vivere sottilmente con la sola poca rendita dei Feudi di Regno, istituì la sua azione innanzi il già Tribunale dell' A. C. per ottenere un congruo, e decente assegnamento per sè, per la moglie, e pei figli, che già molti ne aveva. Nulla da quel Giudice potè ottenere (4). Ma portata la Causa alla Rota, innanzi al qual Tribunale sempre tacque la prepotenza e la grazia, ottenne miglior giustizia. Quattro furono i dubbj sottoscritti sopra gli alimenti, e l' abitazione, sopra le spese nuziali, sopra la quantità delle rendite dei Feudi di Regno, e sopra le spese della lite fatta in Napoli (5). Siccome però nella prima proposizione, per la scissura dei voti, non si ebbe alcuna risoluzione, e parve il Tribunale desiderare, che Don Urbano alcun titolo allegasse — *ad effectum consequendi pinguiora alimenta*, così stimò bene Don Urbano, senza discorrere per allora del diritto che aveva alla nomina del Maggiorasco Barberini, su di cui, come abbiamo veduto, era già in Napoli contestata la lite, di appigliarsi all'altro titolo, che avea egualmente chiarissimo, della successione nella primogenitura Colonna di Sciarra sebbene estenuatissima, dopochè se n'erano detratti li scudi duecentomila imprestati da Don Giulio Cesare padre a casa Barberini (6). Con questo solo titolo ottenne dalla Rota due Sentenze a lui favorevoli, nelle quali fu dichiarato competere *per diritto proprio*, e senza bisogno di alcuna nomina a Don Urbano

(1) *Somm. Rot.* (2) *Somm. Rot.* (3) *Detto somm.* (4) *Detto somm.* (5) *Detto somm.* (6) *Detto somm.*

la successione nella primogenitura Colonna (1).

52. Nel bollore di queste liti Donna Cornelia si divertiva, giuocava, e proseguiva a vendere, a impegnare, a dilapidare (2). Ma crescevano intanto i suoi rimorsi, e procurava di addormentarli. Ella stessa unita al Principe suo marito indirizzò all' Ambasciatore del Re Cattolico in Roma una Memoria, perchè interponesse i suoi nfficj presso il Re di Napoli per chiamare Don Urbano a concordia, giacchè sopra tutto gli doleva, che Don Urbano, mentre questionava della primogenitura Sciarra, si fosse protestato *di voler riserbare* AD ALTRO TEMPO le sue pretensioni SOPRA IL MAGGIORATO BARBERINI (3). Il Re si compiacque di farsi mediatore, e perchè conosceva in Don Urbano *la buona disposizione di venire al tante volte progettato accomodo*, gli fece pervenire i fogli della madre (4). Ma le condizioni di quest' accomodo erano le condizioni del Leone, e il trattato fu interrotto.

53. È STATA SEMPRE QUESTA LA FINEZZA abituale d' ingegno dei nostri Signori Avversarj, passata da madre in figlio, e in nipote di ostentar sempre volontà di concordia; ma aver poi positiva volontà di nulla concedere, e portar sempre le cose alla necessità di rompere ogni trattato. Quello che non avea potuto ottenere il Re di Napoli tentarono di ottenerlo i due rispettabilissimi Cardinali Doria, e Borromeo, che si fecero in seguito mediatori di questa difficilissima impresa (5). Ma che credete? Si fecero nuovi fogli per parte di Donna Cornelia, e da dove cominciarono? Nel dover dichiarare Don Urbano insussistenti *le sue pretensioni* SULLA NULLITA' DELLA NOMINA, e sulla successione nei Feudi di Regno (6). Rispondeva bene il Cardinal Doria, incomincerebbe l' affare da DOVE deve finire: — LE RINUNZIE SONO SEQUELA DI OGNI ACCOMODAMENTO, ed in compenso di ciò che si è ricevuto, e NON PRINCIPIO; e concludeva che una tal dichiarazione tendeva A DISARMARE una delle Parti, prima che sia finito il conflitto (7). In questo modo anche questa trattativa rimase sconclusa. Una cosa però in questa occasione vi fu molto rimarchevole. Quel CLANDESTINO CONTUMACIALE DECRETO del Cardinale Negroni, quel BREVE CLEMENTINO, che dal 1768 erano stati sepolti nelle tenebre e nel cupo silenzio; quel Decreto, e quel Breve che non erano MAI stati dedotti a notizia di Don Urbano; che Donna Cornelia non avea mai neppur mentovati nelle due nomine, non che prodotti in tutta la lite contestata, e contradetta in Napoli sulla caducità da lei incorsa, sulla nullità della nomina fatta a favore di Don Carlo, e sugli alimenti, che nella continuazione delle liti susseguite per altri dieci anni, e nei tanti trattati di concordia interrotti e ripresi, non erano MAI stati affacciati in questa ultima occasione; alfine DOPO DIECI anni quelle tenebrose carte per la prima volta videro il giorno.

54. Stordì a tal novità Don Urbano, ma comprese che nulla potea temere, e si risolse immantinente a rimuovere qualunque inciampo po-

(1) *Somm. Rot.*

(2) *Somm. Rot. ec. — Si vegga l' esame formale dei Testimonj a parte.*

(3) *Somm. Rotal. — Queste sole parole dette da Donna Cornelia nel 1779 bastano a fare smentire quella jattanza del silenzio di D. Urbano per 12, o 20 anni sul Maggiorato.*

(4) *Detto somm.*

(5) *Somm. Rotale.*

(6) *Si noti un altra volta, che Don Urbano per confessione di Cornelia tenea sempre forte la nullità della nomina. E questo è silenzio?*

(7) *Detto somm.*

tessero fare quel Decreto, e quel Breve. Umiliò a questo oggetto con una sua supplica l'uno, e l'altro al Papa Pio VI, ed implorò la restituzione in intiero, affinchè nè l'uno, nè l'altro fosse d'ostacolo o alle trattative di concordia, o al giudizio se bisognasse. Quel Pontefice quanto illuminato e savio, altrettanto nella facoltà legale versato, e che tutti conosceva i meriti di questa causa, i Brevi di Urbano VIII, le alienazioni di Donna Cornelia, l'ingiustizia della nomina da lei fatta, poichè egli stesso erasi fatto consigliere, e mediatore della concordia, non esitò un momento di concedere quanto Don Urbano dimandava; e nel dì 18 Marzo 1783 emanò Rescritto, con cui — SANCTISSIMUS *remisit causam de qua in præcibus* AD ROTAM IN GRADU RESTITUTIONIS IN INTEGRUM *quoad decretum Eminentissimi Cardinalis Negroni Judicis deputati cum clausula* DE CAUSIS, *et quoad Breve ejusdem Decreti confirmatorium cum clausula* DE APERITIONE ORIS (1).

55. Irritata allora più che mai la Madre, e più sdegnato ancora Don Carlo, tornarono al proseguimento delle liti sulla primogenitura Colonna, e sugli alimenti. Anzi quasi che fossero poche le persecuzioni che con tanti giudizj facevano al sagrificato Fratello Don Urbano, nuove molestie, e nuove liti cumularono, affinchè reso impotente a tanto dispendio lo potessero vincere col ridurlo a non potersi difendere. Questa fu sempre la massima di Don Carlo, questo sempre lo scopo delle sue mire, d'impossibilitare Don Urbano a ricuperare il maggiorasco. A questo fine, dopo le tante liti che già ardevano, Don Carlo fondandosi nella mal fatta nomina si fece Egli stesso Attore, e spedì un *nuovo monitorio* innanzi l'A. C. per rivendicare contro il Fratello i Feudi di Regno. Questa nuova causa portò anche essa lungo, e fiero contrasto, finchè dopo due Sentenze per una parte, e per l'altra il Tribunale della Segnatura, staucato dal vedere l'oppressiva baldanza di D. Carlo, sopra una commissionale istanza di tutto l'accaduto sin allora, nel dì 28 Giugno 1796 rescrisse — *De appellatione et eidem R. P. D. Malvasia*, che era il Ponente della Causa del maggiorasco, QUOAD OMNES, ET OMNIA (2). Si vide allora che la causa della caducità incorsa da Donna Cornelia, e della nullità della nomina da lei fatta, per cui si era ottenuto il Rescritto della restituzione in intiero del Decreto Negroni, e l'apertura della bocca del Breve Clementino, era la causa assorbente di tutte le altre, e perciò nel dì 2 Ottobre 1796 furono concordati in Rota, Ponente Monsignor Malvasia, i due Dubbj sulla cosa giudicata Negroni, e sul Breve confermatorio di essa (3).

56. Era a quel tempo già passato agli eterni riposi il Principe Don Giulio Cesare Barberini, memorando esempio di lunga pazienza esercitata verso sua moglie. Il buon padre morendo lasciò ai figli colla sua benedizione i più fervorosi consigli alla concordia e alla pace. Ne disegnò anzi in un foglio le tracce (4): ma fu sordo alle paterne insinuazioni Don Carlo. All'opposto Don Urbano, avendo rinvenuta l'eredità di suo padre espilata, e decotta la lasciò giacente, ed appena due delle cinque parti della primogenitura Colonna potè ricuperare (5). Erano già sottoscritti i dubbj in Rota nella causa del Maggiorasco, quando Donna Cornelia ancora passò a più severo giudizio. Ma pria di morire non rade volte avea bevuto calici pieni di amarezza per parte del suo nominato. Fa meraviglia, dicea Ella in una sua memoria, FA ORRORE, *che un figlio secondo-nato, divenuto Primogenito* PER UN SOLO TROPPO FORTE TRASPORTO DI AMORE *de' Genitori, un figlio, che come* SECONDO NATO CADETTO *appena poteva aspirare al conseguimento di un annuo assegnamento di Scudi* 6000: *Un figlio che tra Baliaggio, Secondogenitura, ed assegnamento in contanti trovasi un appuntamento*

(1) *Somm. Rot.* (2) *Somm. Rot.* (3) *Detto somm.* (4) *Detto somm.* (5) *Detto somm.*

di circa nove in dieci mila Scudi; che questo figlio abbia il coraggio, ed anche L'AUDACIA, ED IMPUDENZA *di porre in vista quasi per livore ec. quanto abbia usufruttuato, usufruttui, ed anche straordinariamente introitato, e percepito la Principessa Madre* CON FARLA ANCHE DEBITRICE ec. (1). *Tale fu la degna ricompensa, che Ella riportò dai mal collocati benefizj.*

57. Morta Donna Cornelia, il Signor Don Carlo, che si pretendea nominato successore al Maggiorasco, a molte obbligazioni avrebbe dovuto sodisfare ingiuntegli da Urbano VIII; ma niuna ne adempì. Avrebbe dovuto fare l' Inventario del jus succedendi, altrimenti neppure egli poteva percepire i frutti del Maggiorasco. Ma riflettendo, che col fare questo nuovo Inventario, e col confronto di esso che si sarebbe poi fatto con gl' INVENTARJ del 1738. quantunque mutilati, e poco fedeli, pur si sarebbero conosciute a vista di occhio le infinite dissipazioni di sua madre, NIUNO ne fece. Avrebbe dovuto RICUPERARE le cose alienate da sua madre, e REINTEGRARE il jus succedendi, e neppur questo fece, anzi per proposito di trascuraggine contento solo di esigerne le non dovute rendite, lasciò che continuasse ad andare come va tuttora il patrimonio Barberini in distruzione (2), come necessariamente succede di quelle cose alle quali cura veruna di restaurj, e di conservazione non s' abbia. Mentre però l' inesorabile, e ricco fratello, occupato avendo per la morte della madre il non suo patrimonio guazzava sugli agj e nelle comodità, anche l' infelice Principe Don Urbano oppresso da infiniti guai, straziato da tutte le disgrazie, percosso da continue ingiurie, chiuse gli occhi alle sue calamità, ed al mondo; lasciando ai suoi tre figli maschi, alle sue figlie femmine, alla misera sua vedova non altro retaggio, che di dolore, e di lacrime. Se i beati fosser capaci di una passione, quanto non goderebbe Egli in veder oggi rivendicata, e consolata da Voi la famiglia.

CAPITOLO VII.

Riassunzione della Lite in Rota sopra il Maggiorascato nel 1803. *Vicende di questa lite fino alla risoluzione per la concordia. Rescritti della Segnatura, Congregazione Cardinalizia, e suo nuovo progetto di Concordia non accettato.*

58. Le note vicende de' tempi, e le seguite morti avevano fin dal 1797 interrotte le giudiziali contese de' Barberini. Figlio Primogenito del defonto Don Urbano il Signor Principe Don Maffeo, di cui non v' è persona per soavità di costumi, e per candore di animo più stimabile, pria di tornare alla disgustosa giostra ritentar volle tutti i mezzi più pacifici per commuovere il cuore di suo zio a giuste condizioni di pace. Ma ferree, dure, superbe furono le condizioni offerte, e fu forza combattere. Si cominciò dal disputare sulla caducità incorsa da Donna Cornelia o sulla nullità della nomina da lei fatta a favore di Don Carlo, come causa, da cui tutte le altre dipendono. Due su questo proposito furono i dubbj sottoscritti: UNO sopra la *restituzione in intiero* dal Decreto Negroni, che aveva dichiarato, non essere Donna Cornelia decaduta, e poter nominare al Maggiorato chiunque volesse de'figli: *l'altro sopra l'apertura della bocca* del Breve di Clemente XIII, che quel Decreto di Negroni avea confermato (3). Propostisi la prima volta in Rota ambidue i dubbj nel giorno 3 di Giugno del 1803, non si ebbe, attesa la parità de' voti, alcuna risoluzione, e fu ampliato il giudizio — *al quinto, e sesto* — Tornò la Causa, ma così indigesta, così mancante di certe necessarie nozioni di fatto, così oscurata a bella posta dagli avversarj, che ne sortì una decisione quanto

(1) *Detto somm.* (2) *Somm.* (3) *Somm. Rotale.*

contraria a Don Maffeo, altrettanto nemica dell'equità, e della giustizia. Poco però vi volle ad ottenere la nuova udienza. Gli stessi documenti prodotti dai nostri contradittori ci fecero strada alla vittoria. Nella proposizione del 4 Marzo 1805 noi pienamente vincemmo.

59. Furono pubblicate le Decisioni (1). Giuste, vere, fondate furono le ragioni di decidere in esse dottamente manifestate; cosicchè i nostri Avversarj medesimi che prima tanto fasto menavano, incominciarono a temere, e tutte le loro mire rivolsero a tergiversare, e a frapporre impedimenti, e dimore. Essi stanno in possesso del patrimonio occupato, e tanto più vincono quanto più ottengono di continuare nella ingiusta detenzione dell' altrui proprietà. Siccome le decisioni a nostro favore emanate si fondavano sopra tutto, e nei solenni istrumenti, e nelle confessioni della stessa Cornelia, e nei testimonj, e nei libri della contabilità Barberini, così si fece istanza dagli Avversarj, che si esibissero i libri, e si sottoponessero all' esame formale i testimonj. Non v' era ragione in vero per ascoltare una simil domanda in tanta abbondanza di prove delle dissipazioni di Donna Cornelia. Ma il Tribunale volle abbondare in deferenza alla contraria istanza, e nel giorno 17 Giugno 1805 ripropostasi per la quarta volta la causa fu rescritto — *Dilata, et ad Reverendissimum Ponentem, qui mandet examinari Testes formiter, nec non prestari patientiam ad effectum inspiciendi libros*. — Parve agli Avversarj di aver vinto assai, perchè il far tutto questo portava gran tempo, e molta spesa; l' uno, e l' altra fatali al povero Principe Don Maffeo. È cosa incredibile e difficile anche a narrarsi quanto su tal proposito cavillarono, e raggirarono i nostri contradittori. Cominciarono a questionare sulle spese dell' esame dei testimonj, e sebbene fossero essi condannati a pagarle, non si acquietarono, finchè dal Pieno Tribunale della Segnatura di Giustizia furono obbligati ad eseguire la condanna.

60. Fu posto mano all' esame dei testimonj. Furono chiamati ad uno ad uno singolarmente. L' interprete destinato uomo di acutissimo ingegno non interrogò solamente i testimonj, ma li circuì in tutti i modi, o per prenderli in contradizione, o per farli cadere a dire ciò, che per la verità dir non potevano; mentre anche il Difensore di D. Carlo usava ogni maniera d' insidie, e d' intrighi per renderli, o smemorati, o mendaci. Ma la verità trionfa sempre. Tutti i testimonj convennero nella sostanza delle loro deposizioni. Niuno si ritrattò, niuno si contradisse (2). Terminato l' esame de' testimonj restava a farsi l' ispezione de' libri della computisteria. Gli Avversarj per far questa operazione consumarono tutti i termini possibili, e Noi vi prestammo tutta la pazienza, facilitando, piuttosto che perder tempo (3). Si tornò finalmente in Rota. Ma nella proposizione dei 6 *Giugno* 1806 fu rescritto nuovamente — *Iterum proponatur et videant omnes*. — Intanto nuovi progetti di concordia, ma sempre effimeri, e sempre senza conclusione. Si dovette perciò tornare per la *sesta volta* in Rota, da cui *nel giorno* 10 *di Aprile* 1807 fu risposto — PLACERE DE CONCORDIA — In sequela di un tal Rescritto tanto il Principe D. Maffeo, quanto D. Carlo esibirono i loro Fogli riconoscendo in tal guisa la Giurisdizione del Tribunale della Rota, e le facoltà, che non sono mai state alla medesima contrastate di poter consigliare, e costringere le parti alla concordia (4). Ma le provide cure di quel savio Tribunale, e le buone intenzioni di D. Maffeo non

(1) *Si distribuiscono a parte*.
(2) *L' esame de' testimonj si distribuisce per intero in istampa a parte*.
(3) *Somm. Rot.*
(4) *Si vegga il Voto Rotale*.

ebbero effetto, perchè D. Carlo, quanto debole di ragioni, altrettanto forte d' intrighi e di aderenze, non volle che lo avessero. Fu d' uopo adunque riproporre per la *settima volta* la causa, ed in contradizione del Sig. D. Carlo, essendo il Sacro Tribunale rimasto fermo, e stabile nella presa risoluzione, nel giorno 11 *Gennaio* 1808 rescrisse — *Servetur decretum diei* 10 *Aprilis superioris anni pro stipulatione Concordiae etiam ex officio extenso voto, subministratis interim menstruis scut.* 600 *ex redditibus Majoratus, et fideicommissorum Domus Barberinæ.*

61. IL VOTO ROTALE che fu in quella occasione emanato pone in chiarissima luce l' imperturbabile diritto che ha il Principe D. Maffeo all' intiero Maggiorasco Barberini per la caducità incorsa da D. Cornelia, e per la nomina da lei nullamente fatta (1), se non che si sagrifica poi questo diritto così costantemente riconosciuto dal Tribunale a una mal' intesa equità, su cui poggia la definizione della Concordia, senza aver veduto, che il matrimonio di D. Carlo fu POSTERIORE al matrimonio del Principe D. Urbano, fu fatto in PENDENZA DELLA LITE, e quando le cose NON ERANO PIU' INTIERE. Con tutto questo D. Carlo, che dovendo per giustizia, e per ragione perder tutto, avrebbe potuto conservare con la Concordia una porzione del mal' occupato patrimonio, cominciò dal reclamare dalla somministrazione dei Scudi 600 mensuali ordinata dalla Rota, finchè si fosse ridotta ad effetto la Concordia. Portò questi suoi reclami alla Segnatura di Giustizia, da cui nel dì 2 *Giugno* 1808 potè ottenere il rescritto — *Dilata usque ad exitum causae super merito principali* — Si procedette dunque a minutare la Concordia, che dal Tribunale fu basata sopra una giusta metà di capitale, di rendite, e di mobili (2). Ma non avendo voluto a quella consentire D. Carlo fu portata alla cognizione del Tribunale, da cui nel dì 11 *Luglio d. anno* 1808 fu emanato un nuovo Rescritto — *Ad Dominum Ponentem pro stipulatione ex Officio instrumenti Concordiae juxta minutam, et cum reservatione ad formam Cap. XIV ejusdem minutae* — La riserva cioè del Beneplacito Pontificio, perchè anche senza che vi fosse bisogno, approvasse il contenuto della Concordia medesima.

62. Si scatenò allora con più calore che mai D. Carlo, e si rivolse nuovamente al pieno Tribunale della Segnatura di Giustizia, domandando la circoscrizione, o l' appellazione da questi Decreti Rotali, tanto riguardo alla Concordia in genere, quanto riguardo alla già enunciata somministrazione dei Scudi 600 mensuali. Il Tribunale comprese subito che niuna positiva nullità era nei decreti per alcun difetto di giurisdizione, o che al più avrebbe dovuto dipendere dalla cognizione del merito della causa, e perciò nel giorno 15 Settembre 1808 riguardo ai decreti sulla Concordia rescrisse — *Alteri qui ad legitimam etiam quoad Concordiam in genere; cum facultate circumscribendi decretum diei* 11 *Julii* 1808, *et amplius* — Riguardo poi alla somministrazione mensuale, sebbene rescrivesse nella stessa maniera — *Eidem qui ad legitimam cum facultate circumscribendi, et amplius* — Ciò non ostante avendo anche quel savio Tribunale gustato del buon dritto del Signor Principe D. Maffeo, gli accordò per una volta la somministrazione rescrivendo — *Ad D. Auditorem pro subministratione scut.* 6000, *et amplius* —

63. In forza di questi rescritti si dovea tornare a discutere la causa innanzi la Rota; ma D. Carlo che ne conosceva, e ne temeva la rettitudine e l' imparzialità, e che si credeva abbastanza forte per le nuove da lui contratte parentele, ebbe il coraggio d' implorare dal S. Padre Pio VII, cosa la più ingiuriosa a quell' incorrotto Tribunale, e all' ordine della civile eguaglianza nelle cause private, l' avocazione della causa dalla Rota per farla decidere da altri Giudici, che spera-

(1) *Si distribuisce a parte.* (2) *Somm.*

va di scegliersi a suo modo. Informato di questi passi il Principe D. Maffeo umiliò anche egli una supplica per frastornare il colpo che si tentava. In questo conflitto il Papa per mezzo del suo Monsignore Uditore con viglietto del 7 Novembre 1808 fece intendere ai due Principi litiganti essere Egli *nell' intendimento* di deputare una Congregazione di alcuni distinti, e graditi Soggetti per conciliare una definitiva concordia. Aggiungeva il viglietto, che il provvedimento non dovea *coartare in alcun modo l' arbitrio delle Parti per l' esercizio ulteriore de' proprii diritti in difetto dell' esito desiderato ; ma si faceva traspirare non so che di autorevole minaccia , che se mai il trattato fosse disgraziatamente per rendersi infruttuoso per la renuenza dell' una , o dell' altra Parte ad una ragionevole Concordia , in tal caso la Santità Sua non sarebbe già per differire più oltre quelle determinazioni , che stimerà dovute dalla Sovrana sua Podestà alle pendenti loro suppliche* (1).

64. Non avea bisogno di tanto il Principe Don Maffeo per prestarsi volentieri a trattati di Concordia, che Egli sempre avea desiderata , e sempre inutilmente offerta. Seguì quindi la deputazione di una Congregazione particolare di tre degnissimi Cardinali Despuig , Pacca , ed Erskine, ed un Segretario nella persona di Monsignor De Gregorio , e ad essa fu dato l' incarico di occuparsi di conciliare nel termine di tre , o quattro mesi *una giusta ed equa, ma libera Concordia, indipendentemente* però dalla minuta sanzionata dal *Decreto Rotale* (2). Cominciò immediatamente ad occuparsi la Congregazione di quest' affare , richiedendo ad una parte , ed all' altra i respettivi titoli , e i necessarj schiarimenti. Ma qui appunto fu dove tutti risorsero i cavilli messi in campo da D. Carlo , pretensioni eccessive , stati di rendite menzogneri , e infedeli , nuove malizie , e nuove insidie. Le basi che fissò la Congregazione furono quelle stesse in genere , che avea stabilite la Rota , cioè di una perfetta uguaglianza di divisione di tutti i beni del maggiorasco Barberini ; ma nell' applicazione di queste basi alla divisione in specie volle usare più deferenza che non dovea al Sig. D. Carlo. Nel giorno 4 *Maggio dello scorso anno* 1809 Monsig. De Gregorio trasmise alle respettive Parti il piano di Concordia , e l' accompagnò con un suo viglietto , in cui avvertì , che il piano era *invariabile nella massima* , e prefisse un termine di soli *sei giorni a dichiarare* SEMPLICEMENTE *collo scritto* , SE VOLEVANO , O NO *accettarlo* (3). Il piano portava , che fondi , e rendite del maggiorasco si dividessero per metà; ma poi nella porzione di D. Carlo si ponevano i due grandi Feudi di *Palestrina* , e *Monte Libretti* , per la concorrente quantità, che sono il midollo del maggiorasco. A Lui in preferenza si lasciava intiero *il nobile Palazzo Barberini* CON TUTTI I MOBILI , STATUE, ED ALTRE COSE PREZIOSE, che, per quanto siano avanzo di gran saccheggio, pure formano ancora da per se sole un GRAN PATRIMONIO. A Lui in preferenza furono assegnati tutti i diritti onorifici esistenti in Roma, e nei Feudi a lui assegnati. All' incontro si lasciavano in porzione di D. Maffeo i Feudi di Regno, che sono un nulla , e l'altro ossame di piccoli Feudi spogliati qua e là. In quanto poi alli frutti si riservò la Congregazione di stabilire in appresso *da qual giorno* dovesse cominciare per D. Maffeo la percezione di essi (4).

65. Invidiose , dure, ed ingiuste erano veramente le condizioni proposte in quel piano. Non è meraviglia perciò che Don Carlo con un suo viglietto de' 9 Maggio 1809 subito l' accettasse, dimandando condizioni anche più dure. Non fu contento di avere per se i due Principati di Palestrina, e di Monte Libretti per la concorrente quantità. Dimandò anche la Villa , e le Terre di Castel Gandolfo, troppo geloso in vero di conservare la memoria di un luogo , dove Ur-

(1) *Somm.* (2) *Somm.* (3) *Somm.* (4) *Somm.*

bano VIII avea composte le sue elegantissime elegie. Gli dispiacque, che si dicesse anche dalla Congregazione, che quello che gli si accordava, e che era pur tanto! gli si dava *per mera equità;* suppose di esser gravato, secondo però i conti suoi, di un passivo più forte, e conchiuse col dire, che avea consultato anche il parere di suo figlio, e che suo figlio conveniva nella *sostanza*, che trovava difficoltà nell' *avulsione dal maggiorasco* di tanti fondi (1). Questa conclusione ben merita quel mordace paragone che opponeva alla Rota un Difensore dei nostri Avversarj, della lettera d' un certo tale, che dopo aver molto scritto conchiuse — *di tutto quello che ho scritto, non fate niente* — Accettavano la concordia padre, e figlio, ma non volevano dar niente.

66. Più ingenuo assai fu D. Maffeo. Egli cominciò dal far rilevare tutta quanta era la disuguaglianza *del piano di concordia*, e disse ragioni, e non parole. Si dichiarò per altro dispostissimo (così portavano le circostanze di quel tempo) di piegare il collo ai voleri della Congregazione, ma vi aggiunse una sola importantissima protesta. *Una sola necessaria* PROTESTA (scrisse D. Maffeo) *Egli aggiunge, cioè che la sua accettazione abbia a ricevere la sua efficacia* DAL MOMENTO SOLTANTO DELLA CONTEMPORANEA *accettazione del Sig. Don Carlo.* O questa non occorrendo, o frapponendosi dal Sig. D. Carlo ostacoli di qualsivoglia sorte alla pronta ed immediata stipulazione della *concordia*, *INTENDE il Principe D. Maffeo che la di lui accettazione abbia ad aversi PER RISOLUTA, e che niuna parte, o espressione, la quale in essa si contiene, come che non avente PER CAUSA FINALE, SE NON CHE L' ACCETTAZIONE CONTEMPORANEA del Sig. Don Carlo, che ridure il piano di concordia ad effetto, non trasferisca in questi ALCUN DIRITTO, e non leda in verun conto quelli GIA' CANONIZZATI a favore del Principe D. Maffeo medesimo, quali Egli PROTESTA di riservare NELLA LORO TOTALE INTEGRITA', E INVIOLABILITA'* (2). Fu sodisfatta la Congregazione della moderata risposta di D. Maffeo, mal però sodisfatta dell' anfibologia che trovava in quella di D. Carlo. Fece dunque dimandare a questi di nuovo per mezzo di Monsignor Segretario, se *le limitazioni* che egli aveva accennate nel suo viglietto *fossero state* apposte ad oggetto di formarne condizione necessaria al consenso (3).

67. D. Carlo, il quale conoscendo da se stesso l' esorbitanza, e l' ingiustizia del piano di concordia, s' immaginava, che D. Maffeo non l' avrebbe accettata, per così farsi bello al solito delle sue pacifiche disposizioni, restò stordito in sentire che D. Maffeo vi sarebbe in qualche modo acceduto, e si pentì d' avere in certa maniera anch' egli consentito. Afferrò dunque assai volentieri l' occasione che gliene dette la nuova dimanda fattagli da Monsignor De Gregorio, e rispose, che tutte quelle pretensioni esternate sul piano di concordia per ottenere il di più, oltre il moltissimo che ingiustamente gli si accordava, formavano *condizione necessaria*, giacchè altrimenti suo figlio non vi avrebbe acconsentito. Ma nel tempo che egli stesso sconcludeva ogni piano, torno a ripetere, che il *solo*, e positivo desiderio era per concludere la concordia (4). In questo modo andò a terminare il trattato Cardinalizio per colpa di D. Carlo, e restò anche risoluto qualunque consenso che il Principe D. Maffeo v' avea prestato, giacchè non lo avea prestato che a CAUSA FINALE della CONTEMPORANEA accettazione di D. Carlo.

(1) *Somm.* (2) *Somm.* (3) *Somm.* (4) *Somm.*

CAPITOLO VIII.

Nuovi Tribunali, nuove tergiversazioni, e nuovi atti fatti fino al presente.

68. Sconclusa la concordia Cardinalizia si sarebbe dovuto tornare innanzi la Rota, seppure qualche nuova insidia, la potenza, e il favore de' nostri Oppositori non ci preoccupava. Le cose pubbliche variarono, e variarono i Tribunali. Furono deputati i giudici provvisorj, i quali rendessero ragione sino all'istallazione de'nuovi Tribunali, innanzi a' quali riguardo al merito per la legge pubblicata li 11 Luglio 1809, si sarebbero ivi dovute portare — *le Cause di Ricorso, Commissarie, e Rotali* — Fra gli altri Giudici provvisori per la stessa Legge degli 11 Luglio venne nominato il Sig. Vaselli — *per adempire le funzioni dell' Uditore della Segnatura, del Prefetto, e dell' Uditor del Papa* — In questo stato di cose il Principe D. Maffeo spossato già dal grave, e lungo dispendio della lite, spogliato da tanti anni della sua legittima proprietà, e ridotto presso che all' indigenza, e prevedendo anche che gli Avversarj avrebbero facilmente colta occasione da' tempi per prolungare la causa, e la loro detenzione, implorò dalla Suprema Imperial Consulta, perchè si fosse presa la previdenza di deputare un Amministratore provvisorio sopra i beni tutti del maggiorasco Barberini, con la legge di consegnare la metà delle rendite al Principe D. Maffeo, e l' altra metà a D. Carlo. L' istanza fu rimessa al sullodato Sig. Vaselli — *affinche dia le provvidenze opportune a' termini di ragione* — Si rinnuovò dunque innanzi di lui la dimanda per una provvisione, ed egli si contentò di accordare soltanto una somministrazione di scudi *seimila*, rimettendo tutto il resto al nuovo Tribunale. Si oppose il Sig. D. Carlo, e dimandò, che anche la causa sopra la somministrazione fosse rimessa al nuovo Tribunale, ma la sua istanza fu rigettata.

69. Voi conoscete, Signori, meglio di me, lo spirito delle nuove leggi, e la nuova pratica a questo sol fine essere diretta di abbreviare i giudizj, e di troncare al possibile le vecchie Curialesche cavillazioni, che — *Glossas torquent, et inania jurgia vendunt* — Eppure gli atti di questa causa ci fanno conoscere quanto è facile di moltiplicare in un giudizio stesso infiniti giudizj. Trasportata la nostra contesa sul maggiorasco Barberini alla cognizione di codesta Suprema Corte, comparve D. Carlo, e cominciò a consumar tempo in piccoli attacchi, e in ventilazioni, non sò se più inutili, che maliziose. Avea il Sig. Don Carlo per deludere le imminenti nuove Leggi fin dai giorni 10 Giugno, e 11 Luglio dello scorso anno 1809 fatta una tal sua nomina al maggiorasco in favore del Sig. D. Francesco suo figlio, senza volersi persuadere, che essendo lui stato nullamente da sua madre nominato, molto più nullamente egli ancora nominava a cosa non sua. Contuttociò questa ridicola nomina dette motivo ad un altro *incidente* in lite. Il Sig. D. Francesco colludendo con suo padre, e servendosi dello stesso Sig. Patrocinatore dimandò l' intervento in causa per pretesi diritti suoi, come nominato. Era questo un nuovo laccio che si tendeva a Voi, Giudici savissimi, ed a Noi, perchè ammesso il di lui intervento, come per proprio diritto, si sarebbe in certo modo ammessa la legittimità della nomina illegittima simulata e collusiva. Voi ve ne avvedeste, e con Sentenza dei 7 Ottobre 1809 dichiaraste *esser luogo alla prosecuzione della causa per parte del Sig. D. Francesco COME CESSIONARIO DEL PADRE, E NON COME TERZO INTERVENIENTE PER SUOI DRITTI PROPRJ, E PARTICOLARI* (1). Tanto è dunque per Voi, e per Noi in questo giudizio il Sig. D. Carlo, quanto il Sig. D.

(1) *Somm.*

Francesco suo Figlio; e per quanto si studii, e si ostini il contrario Difensore a intitolare *cessionario*, e *nominato* il Sig. D. Francesco, non avrà mai altro dritto di quello che avesse prima suo padre, che NIUNO MAI ne ha avuto.

70. Dopo avere interposto l' appello, e la querela di nullità contro i Decreti dei 10 Agosto 1807, e 11 Gennajo, e 11 Luglio 1808, si fece a dimandare in primo luogo l' appellazione, e la circoscrizione dei Decreti fatti dal Sig. Vaselli li 23 Luglio, e 11 Agosto 1809 sopra la somministrazione. La Vostra Sentenza de'17 Ottobre di detto anno dichiarò come non *avvenuto* l' appello interposto da detti Decreti. Non volendo ancora ubbidire il Sig. D. Carlo, fu notificato il mandato, e fatta l' esecuzione. Ecco immediatamente in campo una nuova scaramuccia sulla nullità degli alti fatti dall' usciere, ed ecco una nuova Sentenza della Corte dei 24 Ottobre 1809 che dichiara non esser luogo alla nullità degli atti esecutorii, fatti in seguito dei Decreti del Sig. Vaselli (1). Non finiscono però qui le colluttazioni ideate, e promosse dai nostri Avversarj, non so se per fare miserabil pompa d' ingegno, o per andarci scarnificando in nuove spese di giudizj, e in nuovi indugj. Una nuova istanza veramente estemporanea promossero, che più all' onore, e alla sperimentata illibatezza di tutti Voi, Giudici, fu ingiuriosa, che a noi di disgusto. Avea codesta seconda sezione già sopra tre incidenti pronunciate le sue sentenze. All'improvviso venne al Sig. Don Carlo, ed al Sig. Don Francesco in fantasia di farvi il torto di sospettare, che alcuni ve ne fossero fra Voi capaci di essere prevenuti in nostro favore. L' odio che essi aveano al Tribunale della Rota per le giuste, ma pur leggere percosse, gl' indusse ad allegar sospetti quegli fra Voi che essi credevano avere avuta parte nelle passate risoluzioni. Il torto era manifesto, il sospetto mal fondato, e neppure ammesso dalle nuove Leggi. Noi fummo indifferenti spettatori di questa tenzone. Confidati nella nostra buona causa, e nella fede imperturbabile della Corte restammo quieti, e tranquilli sull' esito qualunque si fosse di una dimanda, che sempre indica nel Postulante quel genio dominatore ne' giudizj derivanti dalla prepotenza di voler Giudici a suo modo.

71. Le Leggi non permettevano quest' allegazione in sospetto: non v' era causa, non v' era ragione. Fu una somma delicatezza, e forse troppo umile in Supremi Magistrati quella di alcuni rispettabilissimi Individui fra Voi, che vollero spontaneamente astenersi dal Giudizio. La loro spontanea astinenza, a cui per legge avrebbemo Noi stessi potuto contradire, ed opporci, fu il più gran rimprovero alla viltà degli Istanti. L' atto di ricusa con altra vostra Sentenza dei 13 Gennajo fu dichiarato inammissibile, ma per volontà di quelli stessi ch' erano stati ricusati, furono nuovi Giudici surrogati (2), siccome confidiamo nella certa giustizia di tutti, così tutti sono buoni Giudici per noi. *Dopo quattro Sentenze interlocutorie, e preparatorie* emanate tutte contro il Sig. D. Carlo si poteva sperare di accingersi tranquilli alla difesa della Causa principale. Ma chi può sperare tranquillità in quest' Egèo tempestoso? Si chiamano a vita altre cause sulla Primogenitura, e Fidecommissi della casa Colonna di Sciarra, e sui Feudi di Regno, le quali fin dall' anno 1795 erano state lasciate in silenzio come dipendenti dalla causa principale, e sostanziale sulla caducità di D. Cornelia, e sulla nullità della nomina di D. Carlo che tutte le assorbisce; e su questa ancora si è preparata una nuova campagna. Noi terremo il campo al nemico fino alla sua disfatta. Intanto parliamo del Maggiorasco.

(1) *Somm.* (2) *Somm.*

CAPITOLO IX.

Stato di tutta la Causa, soggetto della questione da decidersi.

72. La lunga istoria narratavi vi può aver fatto abbastanza comprendere da per se sola la ragione di D. Maffeo. Da che D. Cornelia per le sue alienazioni fu decaduta dal Maggiorasco Barberini, e dal diritto di nominare il successore, il maggiorasco istituito da Urbano VIII non solo per legge, ma per patto si devolvette al Principe D. Urbano come maggior nato, a cui in mancanza di nomina per lo stesso patto si deferiva. Da D. Urbano è passato in D. Maffeo suo figlio primogenito. La causa in quest' articolo fu portata in Roma al Tribunal della Rota in vigore del Rescritto Pontificio del 1783 per esaminare la giustizia del Decreto Negroni, che dichiarava D. Cornelia non decaduta, e capace di nominare; e per decidere della orrezione, e surrezione del Breve di Clemente XIII, che confermò quel Decreto. Se si conosca che quel decreto è ingiusto, e orrettizio, e surrettizio quel Breve, come così essere dimostreremo, torna la conseguenza, che il Maggiorasco è dovuto a D. Maffeo. I nostri avversarj vorrebbero, che non si dovesse parlar d' altro, che della validità, o invalidità, della giustizia, o ingiustizia dei Decreti Rotali che ordinarono la Concordia, dai quali Decreti essi hanno appellato, perchè vogliono distruggere quella concordia. Se la concordia sarà distrutta, qual sarà la questione che si avrà a conoscere? Sempre la competenza del Maggiorasco, sempre la caducità di D. Cornelia, sempre la nullità, e la mala fede della nomina a favore di D. Carlo, sempre del Decreto Negroni, sempre del Breve Clementino. La stessa Rota nell' ordinare la concordia premise il suo giudizio su questi punti. Dunque non si può discorrere del merito dei Decreti Rotali senza prima discorrere dei premessi assunti. L' appellazione per Legge, e per antica massima del nostro Foro si rende comune ad ambe le parti. Noi sostenghiamo, che i Decreti Rotali per la concordia furono validissimi, e furono anche più utili per il Sig. D. Carlo, che per noi. Ma se questi non si vogliano eseguire, si decida pure la causa sulla competenza del Maggiorasco. La Corte può conoscere e giudicare dell' un merito, e dell' altro insieme, nè è astretta su di ciò da alcuna Legge, nè da veruna forma di commissione.

73. Sia questa dunque la causa, a cui gli avversarj ci chiamano. D. Cornelia quando nominò D. Carlo era decaduta, e la nomina fu nulla. Il Decreto del Cardinal Negroni fu ingiusto, e lesivo. Il Breve Clementino fu orrettizio, e sorrettizio. E questo è ciò che io propongo di dimostrarvi. Io imploro la Vostra attenzione, e la Vostra giustizia, e non ne sarò defraudato.

PARTE SECONDA

Caducità incorsa da Donna Cornelia, Maggiorasco devoluto a D. Urbano. Irragionevolezza, e nullità della nomina a favore di D. Carlo.

CAPITOLO I.

Sanzione de' Brevi Urbani, ed applicazione di essi alla decisione della causa. Caducità incorsa da D. Cornelia.

74. Se io avessi l' ingegno, e le parole capaci di esprimervi in pochi concetti l' unica energica condizione dominatrice del maggiorasco Barberini, avrei perorata la causa. La VOLONTA' di Papa Urbano, e la CONTRAVVENZIONE della Principessa Cornelia sono i due poli, su i quali il presente giudizio unicamente si raggira. Chi mi negherà, che l' unica VOLONTA' di Urbano VIII, VOLONTA' assoluta, intensissima VOLONTA' fu quella di proibire qualunque, BENCHÈ MINIMA alienazione dei beni del suo maggiorasco, perchè i beni non solo si *conservassero* nella famiglia Barberini, ma sempre si aumentassero? Chi mi negherà, che non con altra condizione che con questa potea passare di successore in successore la sua eredità? Chi mi negherà che il successore, mancando a questa condizione, cessa immediatamente di esistere? Il solo Cardinal Negroni, o non lesse, o non seppe, o non volle leggere le chiare, e semplici parole dei Brevi Urbani. Vedete proibito l' alienare, l' impegnare, l'ipotecare, l' imporre censi, il far locazioni a lungo tempo, l' esigere perfino le risposte anticipate, e i frutti dei fondi. Vedete esclusa ogni causa, ogni pretesto, doti, alimenti, falcidie, trebellianiche, legittime, la causa pia, il riscatto persino di un Barberini dalla schiavitù, dalle mani dei pirati, e dalle carceri. Vedete a queste leggi soggetti tutti li stabili, tutti i mobili, e in una parola QUALUNQUE BENCHÈ MINIMA COSA.

75. Rileggete; non sono mai lette abbastanza le stesse Pontificie parole — *Ad effectum* (dice il Papa) *ad effectum ut Bona donata INTEGRA DEVENIANT ad vocatos, et comprehensos in praesenti donatione ordine praedicto OMNI MELIORI MODO, VIA, ET FORMA QUIBUS FIERI POTEST dictis omnibus et singulis successoribus in perpetuum EXPRESSE PROHIBEMUS, ut non possint de dictis Bonis stabilibus, censibus, vel locis Montium, ET ALIIS BONIS IN PRAESENTI DONATIONE COMPREHENSIS, TAM PRAESENTIBUS, QUAM FUTURIS praeterquam in casibus, ut supra expressis ec. IN ALIQUO QUANTUMVIS MINIMO ratione Falcidiæ, Trebellianicæ, Legitimæ, REDEMPTIONIS A CAPTIVITATE de manibus infidelium, aut Pyratarum, Latronum, vel a carceribus, vel CAUSA alimentorum DOTIUM assignandarum, vel assecurandarum, et alia quacumque de Causa QUANTUMVIS PRIVILEGIATA, FAVORABILI, PIA ET JURIDICA, in quacumque ultima voluntate, sive inter vivos, tacite, vel expresse, verbis, aut facto ex contractu, vel quasi bona et jura, ut supra donata, aut QUANTUMVIS ETIAM MINIMAM PARTEM illorum bonorum diminuere, vendere, donare, et aliam quamcumque detractionem super illis ex quocumque capite, etiam inofficiosæ donationis, et MELIORAMENTORUM*

ET EXPENSARUM TAM UTILIUM, QUAM NECESSARIARUM PETERE (1).

76. Era poco però l' avere con tanta effusione di parole, e di clausule proibita ogni sorta di alienazione *di qualunque* BENCHÈ MINIMA *cosa*. Era necessaria la sanzione, e queste due cose contenne la *privazione* del diritto di *nominare* il successore, e la *nullità* della nomina, se da lui fosse stata precedentemente fatta. Convien pure che i nostri Avversarj per quanto abbiano in orrore le parole di Papa Urbano, convien pure che se le sentano ripetere. Chi aliena è morto. Qui la lettera uccide, e non basta il Decreto Negroni per vivificare. Non v' è remissione, non v'è grazia, non v' è sentenza di Giudice, che faccia risorgere questo Lazzaro — *Etsi* CONTRAVENERINT, *vel pro alienatione, seu distractionibus faciendis* GRATIAM *a Principe per se, vel per alios impetraverint, aut impetrata, et concessa usi fuerint,* ETIAMSI *Motu Proprio Principis, aut alterius Auctoritatem habentis concessa foret*, ETIAMSI *omnium comprehensorum in præsenti donatione tunc Viventium, una simul eodem tempore, vel separatim etiam diverso tempore, consensus accederet,* EO IPSO *sic contrafacientes cadere, et cecidisse intelligi omnino volumus* AB OMNI JURE ET COMMODO *præsentis donationis*, ET LOCUM ALTERI SUCCESSORI IMMEDIATE SEQUENTI, *ordine prædicto servato*, factum esse decernimus, PERINDE AC SI CONTRAFACIENTES MORTE NATURALI DEFECISSENT, *bona alienata, vel obligata, seu distracta, eorumque corporalem possessionem* AUCTORITATE PROPRIA DE FACTO ABSQUE ALICUJUS JUDICIS SENTENTIA, DECRETO, VEL MINISTERIO, ET SINE VITIO SPOLII, ATTENTATORUM, *et alio quocumque defectu vindicare, apprehendere, et usufructuare, ac retinere* (2).

77. Quando la legge fa morire taluno *civilmente*, riman pure la persona viva, ma l' alienante per Urbano VIII è come morto anche nel corpo, e sepolto. Il Maggiorasco passa al successore, ed Egli non è più. Nè qui però si arresta il Pontefice istitutore. Si sarebbe potuto, stranamente sì, ma pure si sarebbe potuto dubitare, se il possessore alienante nel decadere dal possesso del Maggiorasco decadesse ancora dal dritto di nominare. Si sarebbe potuto far questione se la nomina fatta in tempo abile, cioè prima di commettere le alienazioni, prima di decadere fosse valida, e dovesse avere il suo effetto. Ma il Papa che prevedeva tutti i casi possibili, e che voleva in tutti i modi possibili allontanare ogni successore dall' alienare alcuna benchè minima cosa del suo patrimonio, che voleva sempre intiero, sempre perpetuo, sempre aumentato, e non mai diminuito nel nome Barberini, prevenne ancora questo caso, e dichiarò — *DECLARAMUS quod omnes, et singuli, qui per Contraventionem, delictum, et alia QUAVIS CAUSA in præsenti donatione comprehensa, sunt privati comodo et jure præsentis donationis, INTELLIGANTUR PRIVATI ETIAM JURE NOMINANDI Successorem in bonis donatis ET QUÆCUMQUE NOMINATIO AB EIS ETIAM TEMPORE HABILI* (s' intenda bene) *quæcumque nominatio ab eis ETIAM TEMPORE HABILI FACTA NULLIUS SIT ROBORIS, ET MOMENTI, ET PRO NON FACTA HABEATUR, ET SUCCEDAT IN BONIS, ET JURIBUS DONATIS TALI CONTRAVENIENTI, ET PRIVATO, ILLE QUI SUCCEDERET, SI TALIS PRIVATUS NULLA FACTA NOMINATIONE MORTUUS FUISSET, QUACUMQUE NOMINATIONE AB EODEM FACTA, NON OBSTANTE etc.* (3)

78. Povera Cornelia, non leggevi tu in queste parole scritto il tuo destino, anzi la tua morte, quando dissipavi, e alienavi ora le sculture, ora le tele più insigni, quando vendevi i fondi, quando impegnavi, quando imponevi censi, quando creavi debiti, quando i monumenti d' i-

(1) *Primo Breve*. (2) *Detto primo Breve*. (3) *Primo Breve*.

nestimabil valore, le gemme, e gli ori, le mitre preziose, le piaoete, gli argenti disperdevi, e dilapidavi? Non decadesti tu da ogni possesso da qoel primo momeoto che ardisti far vittima della tua prodigalità la benchè minima cosa del patrimonio di Papa Urbano? Non vedesti fin d'allora sepolta colla tua esisteoza la voce ancora per nominarti un successore a tuo piacere? Tn fin d' allora più non esistesti, e passò sulla tua inesistenza il tno primogenito alla successione, e al dritto del possesso del Maggiorasco, come vi sarebbe passato sul tno sepolcro, se morte avesse prevennta la tua nomina. IPSO FACTO. Non è questa una semplice proibizione. È un interdetto, che fa passare coo la stessa rapidità della luce il possesso del Maggiorasco dall' alienante al successore. La Ragione, le Leggi, i Dottori, i Tribunali sono tutti d' accordo con noi su questo punto (1),

79. Questo interdetto così inesorabile, e severo; questa caducità, e questa morte dell' alienante; qnesta perdita del dritto di nominare, e questa nullità della nomina fatta; qneste fatali condizioni più singolari ancora divengono, e più inevitabili non solo per la grandezza delle cose, che cadono sotto la disposizione, e per la dignità del Disponente, ma molto più PER LA QUALITA' dell' Atto, PER LA QUALITA' della Persona che il fece, PER IL MODO con cui volle autorizzarlo. Si tratta di una DONAZIONE FRA' VIVI: si tratta di un TRASVERSALE che dooa: si tratta di un PRINCIPE e PAPA che comanda. Nelle *ultime volontà*, e nelle disposizioni a causa di morte è permesso di prendere le interpretazioni le più benigne. Si presume, si largheggia, si suppone una predilezione del Testatore, si adattano le parole più alla *volontà, che si crede avere avuta il Disponente, che al loro senso letterale*. Diversa cosa è *in una Donazione fra' vivi*. Essa è un contratto di stretta ragione. In essa non si dà interpretazione. Qnanto è scritto, e non più, e nel modo che è scritto, si deve osservare. A niuno è lecito dipartirsi dalla proprietà delle parole (2). E così volle lo stesso Papa Urbano, che nella sua dooazione si osservasse.

(1) *Così in termini anche più deboli di ultima volontà rispose cento volte la Rota, e fra le altre avanti Crispo decis. 88. num. 1 — « ivi »* UNDE POSITO RIGOROSO DONANTIS PRÆCEPTO CUM CADUCITATIS *« comminatione, et positiva Asdrubalis contraventione clarum efficitur, ut factus fuerit locus substitutio- « nis fovore Antonii illius Filii in ipso momento alienationis donator pro mortuo ad effectum retinendi « Primogenituram reputavit, illius proinde existentia impedire neutiquam poterit, quin ad subsequentem « in gradu propter ejus contraventionem concessio devolvatur, ut tradunt etc. » Nella Nucerina immissionis dei* 22 *Luglio* 1755 §. 4 *et* 5 *avanti Figuera, e nella confirmatoria del primo Luglio* 1757 §. 2. *cor. Paracciano — « ivi » Neque enim aliud expostulabat responsum justitia præteritæ resolutionis fir- « miter innixae in duobus extremis, altero scilicet clarissimæ voluntatis B. P. D. Porfirii donantis su- « per prohibita quorumcumque bonorum Primogenialium alienatione, hypotheca, et locatione ad lon- « gum tempus irrogata statim in trasgressores eorumque descendentes caducitate, datoque immediato « substituto ex linea proximiori, altero vero manifestæ contraventionis ob patratas ab eodem Carolo ven- « ditiones, aliosque distractus expresse prohibitos, quibus proinde concurrentibus nulla suberat legiti- « mæ excusationis ratio, quatenus declaranda non esset incursa caducitas, ac tribuenda respective « immissio Alphunso de Valentibus tamquam descendenti ex Maria Ippolita Feliciam Donatori magis « proxima. In altera confirmatoria diei* 6 *Julii* 1760, §. 11 *et* 12 *cor. eod.; in Romana Caducitatis* 8. *« Marzo* 1771, §. 3 *avanti Mannelli »*.

(2) *Gloss. in leg. fin. verb. pertinentium Cod. quæ res pign. oblig. poss. Rota in recent. dec.* 238, *n.* 8, *part.* 19 *tom. I.*

Volle che a niuno fosse lecito dipartirsi — *a litterali nostrarum dispositionum intellectu* — (1), e perciò volle ancora, che ogni nuovo successore nel Maggiorasco contraesse espressamente con lui; comandò per questo motivo — *Quod omnes, et singuli vocati, ac nominati eoram loci ordinario, et illorum Notario teneantur, et debeant personaliter comparere, et cum debitis solemnitatibus se OBLIGARE in ampliori forma Cameræ Apostolicæ etiam sub obligatione Personæ ac suorum bonorum etc. SE omnia, et singula in præsenti donatione comprehensa INVIOLABILITER donec vixerint OBSERVATUROS, atque ad hunc effectum teneantur facere prædictam obligationem, EXIBITIS, et sectis, et INSERTIS eum ipsa obligatione INSTRUMENTIS DONATIONIS, ET PRÆSENTI NOSTRO MOTU PROPRIO;* (2) e volle quest' obbligo con tanta ansietà, che privò persino il successore della percezione de' frutti, finchè tale accettazione non avesse fatta (3). Non vedete dunque un perfetto contratto che stipula ogni Successore col Papa donante? E come possibile alterare il senso delle parole in un contratto, e non prenderle strettamente alla lettera — *litterali intellectu* — come il Papa contraente, e stipulante prescrisse?

80. E chi è poi la Persona che contratta, e dona, e le Persone alle quali si dona? È un TRASVERSALE il Donante: TRASVERSALI i Donatarj. Tacciono qui *quelle congetture di pietà*, che i Romani Giureconsulti, e i Forensi sofistici investigatori dei fidecommissi, e delle sostituzioni, soleano ritrovare nelle disposizioni degli ascendenti verso i loro discendenti. L' amor di padre, che crede continuare a vivere nel figlio, nel nipote, nelle generazioni infinite presenta subito l' idea d' una predilezione, e suppone, che in certi casi, in certe circostanze sarebbe stato men severo, e più condiscendente. Ma un trasversale, che vede di fianco i suoi congiunti, verso de' quali non ha alcuna obbligazione, se dona, fa un beneficio, *e può aggiungergli quelle condizioni che vuole, e può esigerne rigorosamente l' adempimento*. Difatti se vogliamo esser giusti estimatori della volontà di Urbano tal quale dai suoi Brevi si deduce, per quanto Egli chiamasse dilettissimi il Fratello, ed i Figli, la causa però motrice d' istituire quello strettissimo Maggiorasco fu a vero dire piuttosto l'ambizione di formare una potente Famiglia, un grandissimo Patrimonio, e di conservarlo perpetuo, e sempre aumentarlo nel nome Barberini, più che nella Famiglia. Egli lo disse più volte, lo ripetè, lo inculcò, che la volontà sua era unicamente quella di conservare i beni nella famiglia. Ma fu poi indifferentissimo nella sua predilezione verso i particolari discendenti di essa.

81. Non la vedete questa indifferenza nel voler lasciare piuttosto un Barberini nella schiavitù in man di cani rinnegati, piuttosto che si spenda un soldo del suo patrimonio per riscattare quel miserabile? Non la scorgete quando neppure per gli alimenti, e per le doti dei Barberini non vuole che si tocchi un' apice della sua Eredità? Non la toccate con mano in quella sua facilità di ammettere alla successione, e naturali, e spurj, e per fino *etiam ex Præsbyteris, et Conjugatis, aut ex quocumque damnato etiam incestuoso coitu;* purchè conservasse coi beni il nome Barberini? Questo fu l' unico oggetto ch' ebbe il Papa. Questa la causa finale della disposizione: *la conservazione e l' aumento* del suo patrimonio. A questo fine sono dirette le condizioni, che deve accettare, e mantenere chi accetta la donazione, e chi vuol conservarsi nel godimento di essa. È chiaro, e letterale il patto, nè si può preterire dalla lettera (4).

82. Si tratta in fine di *contratto* e di una *Do-*

(1) *Secondo Breve*. (2) *Primo Breve*. (3) *Ibidem*.

(4) *Così in termini di disposizione di trasversali il Cumano nella Leg. Pater familias num. 3, ff. de Hæred. instit. Torr. de Primogenit. part. 2, quæst. 53, n. 73. Fusar. de substit. quæst. 535, n. 16 e seq.*

nazione fra' vivi fatta da un trasversale, non solo come privato contraente, che può prescrivere quelle condizioni che vuole, ma anche come Papa, e Principe supremo. Tutta dispiegò Urbano VIII l'Apostolica Autorità, e la pienezza di potestà del sommo Impero — DE APOSTOLICÆ POTESTATIS *plenitudine, quia sic Nobis etiam* UTI PRINCIPI SUPREMO *facere, et disponere placuit, et placet* — Dove sono ora coloro che ci vanno intuonando tutto giorno così male a proposito e la clausula — *Sublata* —, e il *Decreto irritante* dei Brevi Urbani? Ecco il vero soggetto, su cui cadono queste clausule. Il Papa vuole, Il Principe comanda, che delle questioni intorno al suo Maggiorasco sempre si decida — *juxta litteralem nostrarum dispositionum intellectum* — È tolta a tutti i Giudici la facoltà di altrimenti giudicare. È irrito, e nullo tutto ciò, che diversamente si giudica. Si stia dunque *alla lettera*, che non ammette dubbiezza. Chi aliena una minima cosa è decaduto. Il Maggiorasco passa al prossimiore in grado, come se l'alienante fosse morto: Egli non può più nominare; e se ha nominato, la di lui nomina è nulla, e di niun valore. Io vi ho già narrate le infinite dilapidazioni fatte da D. Cornelia dal 1738 in cui entrò posseditrice del Maggiorasco fino all' anno 1797 per fin che visse. D. Cornelia è già decaduta.

CAPITOLO II.

Nomina irragionevole fatta da D. Cornelia per la preferenza data al Secondogenito. Nomina nulla, perchè decaduta.

83. Lo stato delle cose, l' occasione, i motivi, le circostanze, il tempo, in cui D. Cornelia proferì quella fatal sua nomina a favore del Secondogenito Don Carlo, tutto cospira a dimostrarne l' irragionevolezza. Così potess' io ricondurre i miei Giudici a trent' anni indietro, perchè con le proprie orecchie ascoltassero le voci di scandalo che si sollevarono nel 1768 per la Città tutta, quando fu pubblicata la notizia di questa nomina a danno dell' innocente Primogenito, e come tutti i buoni che conoscevano allora più da vicino le persone e le cose, n' ebbero orrore, e meraviglia, e compassione insieme dell' infelice sacrificato. La legge di natura, e il consenso di tutte le genti ha reso sempre rispettabile il grado, la dignità, e le prerogative del primogenito. Nel Codice dettato da Dio medesimo sta scritto— *Si habuerit homo Uxores duas, unam dilectam, alteram odiosam, non poterit filium dilectae facere primogenitum, et praeferre filio odiosae; sed filium odiosae agnoscet primogenitum, dabitque ei de iis quae habuerit* CUNCTA DUPLICIA. *Iste est e-*

E la Rota nella Nucerina immissionis 16 Giugno 1760, §. 14 avanti Caracciano n. 21. — « *ivi* « *Hanc* « *enim alienationem Episcopus de Felicianis omnibus pro tempore successoribus suæ Primogenituræ* « *expresse prohibuit sub arctissimis clausulis; quo circa cum agatur in Primogenitura* TRANSVERSALIS « *cum prohibitione specifica nullam unquam fieri, permittique de jure poterat alienatio licet ex urgen-* « *tissima Causa etc.* » — *e così al proposito nostro rispose la Rota nella seconda decisione di questa Causa dei 4 Marzo 1805 avanti Resta §. 7.* — « *ivi* » *Eo magis autem sentiendum ita videbatur, quia* « *de contractu, et donatione irrevocabili inter vivos reserat; non ab ascendente, sed a Transversali* « *emissa, ac nominatim successoribus adjecta lege ut antequam possessionem bonorum nanciscerentur,* « *obligationem susciperent ea omnia adimplendi quæ Pontifex Urbanus VIII supremam exercens po-* « *testatem in suis caverat Brevibus. Omnes istæ circumstantiæ eo gravius suadebant, ut ejusdem Pon-* « *tificis voluntas servari ad unguem deberet, nec Constantiæ Barberiniæ conqueri fas esset, quod post* « *accepto habitam Urbani VIII dispositionem jure nominandi destitueretur, cujus sese indignam red-* « *didit, statim ac ipsius præcepta pessum dedit, alienationes patravit, datamque fidem fefellit.*

nim principium liberorum ejus, et huic debentur, primogenita (1). Al primogenito gli Ebrei una veste particolare; al primogenito il sacerdozio; al primogenito il regno; al primogenito la porzione doppia, e le nozze. Gli Egizj mai tanto gastigati, quanto con l' ultima piaga, che fu la morte di tutti i primogeniti. I Greci, gli Assiri, i Persiani, in una parola i popoli tutti della terra, che hanno conosciuti sentimenti di tenerezza, hanno avuto lo stesso rispetto per i primogeniti. I bruti persino mostrano avere una particolare predilezione per i loro primi nati, se crediamo al primo pittor delle memorie antiche (2).

84. Si dice che le madri amino più ardentemente i lor primogeniti, o perchè sono il primo pegno del loro amore, o perchè da loro acquistano il bel nome di madre. Quella donna Spartana, che volea nascondere il suo primogenito, fu tradita dal suo amore medesimo, col fargli sempre tra molti figli, le prime parti (3). E Cornelia da che mai fu mossa ad atto tanto inumano? Non altro che l' ira, l' odio, il dispetto, la vendetta ve la spinsero. D. Urbano non avea voluto rinunciare alla contestazione, che D. Carlo il primo col pubblicare le alienazioni della madre, avea fatte nascere innanzi al Cardinal Negroni: D. Urbano avea contestata la lite in Napoli sopra la di lei caducità incorsa per le sue dissipazioni: D. Urbano avea preso moglie, perchè ella stessa allegava il pretesto, che egli era alieno da ogni maritaggio. Questa Donna vedeva tutte le sue macchine sventate. Tutte le furie invasero il suo cuore. *Non est ira super ira mulieris;* vel dice il più sapiente dei re del mondo, che conosceva le cose dall' issopo della muraglia fino ai cedri del Libano, che aveva avuto settecento mogli, e trecento concubine. Lo sapeva per prova: *non est ira super ira mulieris*. Un testamento fatto nel calore dell' ira non si sostiene (4). Una pretensione, una diseredazione, a cui l' odio, e la vendetta abbian dato causa, si ha per non scritta (5). Perchè lo stesso non si ha da dire di questa nomina fatta nel suo furore da D. Cornelia in odio della lite, in odio di quella stessa obbedienza ai suoi voleri, che dimostrava D. Urbano col prender moglie? Quando Urbano VIII conferì ai successori nel maggiorasco l' arbitrio di nominare, non volle già Egli che ne abusassero, nè che dovesse questo diritto servire di un'arma micidiale dell' odio e della vendetta, nè che potessero farne istromento delle turbate passioni del loro cuore senza una giusta, e legittima causa; ma sol perchè provvedessero meglio che fosse possibile alla propagazione della famiglia, e servisse ai figli d' incitamento alla virtù, ed a ben meritarla. La patria potestà, nella pietà, non nell'atrocità consiste (6).

(1) Deuteron. *Cap.* 21, *vers.* 15. 16. *e* 17.— *Si vegga* Selden. *de jure publico, et de success. defunct. cap.* 5 *de Primogenit. prærogat ad formam juris divini*. Giacomo Bonfrerio *nel Comment. in Genesim cap.* 15. Joan. Feder. Keuman. *de Hæredit. et Success. Prin. sect.* 1. *tom.* 2. *de jure Primogenit.*, *e* Giorgio Teffek *nella sua dissert. de Primogenit. Personar. III Jenæ* 1754, §. 123 — « *ivi* » *Undique « nunc receptissima viget consuetudo, ut quodam veluti præcipuo jure ad nuptias Primogeniti sint « constituti, quod sane Primogenialis prerogative simulacrum esse ex antiquissimo Populorum omnium « consensu liquet* ».

(2) *Non può essere più patetica similitudine di quella di* Omero Iliad. 17.

(3) Erodoto in Erato. *Mamertino nel* Panegir. a Massimiano.

(4) *Leg.* 2. *ff. de inoff. Test.*

(5) Leg. 29. Cod. eod. tit. *Secondo il dritto di Giustiniano la Causa della diseredazione dovea essere espressa nel Testamento, e provata dall' Erede*. Glos. nell' autent. ex Causa de lib. præter.

(6) *Patria potestas in pietate, non in atrocitate consistit. Leg. Divus ff. ad leg. Pomp. de Parricid.*

ed è vero furore il non conoscere il proprio sangue, e contrastare a natura (1).

85. Tutte cred' io si scossero dal fondo della sua tomba le venerande ossa di Urbano VIII, quando compresero tutto l' orrore di quell' atto. Non è già questa l' intelligenza dell' arbitrio conferito, che possa essere illimitato. Convengo, che possa scegliersi uno a preferenza dell' altro, ma deve pur esservi una giusta causa. Se altri prima di Cornelia, possessori del maggiorasco, preferirono al primo il secondo nato, non fu già senza una causa vera, legittima, necessaria, anzi il dirò pure, non fu senza l' espresso consenso del primogenito. È veramente edificante l' ansietà, con cui Maffeo seniore stando come Isacco stava fra' suoi due figli, non altrimenti volle anteporre a Francesco suo figlio primogenito, già iniziato al sacerdozio, il secondogenito Urbano seniore, se prima non faceva, dirò così, con lui le scuse, e se non richiese l' espresso consenso. Quante legittime cause non ne addusse? Quanto l' onorò? Quanto non rimise, e della sua paterna potestà, e del potere datogli da Papa Urbano per dichiarare che era il figlio stesso, che voleva il suo minor fratello preferito? (2) Sia lode alla verità. Il maggiorato istituito da Urbano VIII non può negarsi essere di un carattere misto di stretta primogenitura, e di maggiorasco elettivo. Egli è un canone incontrastabile che nei maggiorati misti prevalga mai sempre la successione, e la qualità primogeniale. Urbano VIII dichiarò espressamente, come regola dell' interpretazione di tutte le parti del suo maggiorato, di averlo unicamente istituito per la perpetuazione de' suoi beni nel ceppo, e nello stipite della famiglia (3). Chi non sa che il ceppo, e lo stipite delle famiglie si protrae da' soli primogeniti? (4). Ora è anche certo, che ne' maggiorati misti la facoltà di nominare è un temperamento sussidiario pensato dai Testatori per ovviare a taluni difetti, o del corpo, o dell' animo, che potesse combinarsi nelle persone de' primogeniti, per i quali difetti forse non potrebbero ottenersi tutti i fini voluti dall' Istitutore. Non può adunque, qualora non vi concorra una giusta, e legittima causa prescindersi dall' ordine naturale della primogenitura, senza un manifesto abuso dell' arbitrio conferito (5). E chi non sa, che qualunque arbitrio il quale discenda dall' altrui disposizione non soffre estensione d' illimitato potere, ma la Legge stessa vi suppone un arbitrio d' uomo giusto? *Et fere ea mens est personam arbitrio substituentium, ut quia sperent, eam recte arbitraturam, id faciant, non quia vel immodice velint obligari* (6).

86. Ma che vado io cercando rettitudine di arbitrio in D. Cornelia, che niun' arbitrio più aveva se già decaduta era, e già morta PRIMA di nominare per le sue commesse alienazioni? Nulla allor fu la sua nomina, e nulla sarebbe stata, ancorchè in tempo abile l' avesse fatta. Torni il Papa a parlare — *EO IPSO sic contrafacientes cadere, et cecidisse omnino volumus AB OMNI JURE, ET COMMODO PRAESENTIS DONATIONIS, ET LOCUM ALTERI SUCCESSORI IMMEDIATE SEQUENTI ORDINE PRÆDICTO FACTUM ESSE DECERNIMUS, PERINDE AC, SI CONTRAVENIENTES MORTE NATURALI DEFECISSENT* — Tornino quelle parole che non sono più retrattabili — *ET QUÆCUMQUE NOMINATIO AB EIS ETIAM*

(1) *Furor est non agnoscere proprium sanguinem, et succensere naturae, et sanguini suo* — Cujac. *alla leg. etc. Cod. de ineff. Test.*

(2) *Somm. Rotal.*

(3) *Primo Breve.*

(4) Tiraquell. *de jure Primogenit. cap. 12. num. 45 e seq.*

(5) *Ved.* Molin. *de Primogenit. lib. 2. cap. 4. num. 5.*

(6) Celso *nella leg. 30. ff. de oper. liber.*

TEMPORE HABILI QUOMODOLIBET FACTA NULLIUS SIT ROBORIS, ET MOMENTI, ET PRO NON FACTA HABEATUR, ET SUCCEDAT IN BONIS, ET JURIBUS DONATIS, TALI CONTRAVENIENTI ET PRIVATO, ILLE QUI SUCCEDERET, SI TALIS PRIVATUS NULLA FACTA NOMINATIONE MORTUUS FUERIT, QUACUMQUE NOMINATIONE AB EODEM FACTA, NON OBSTANTE — E se perciò D. Cornelia non poteva più nominare, se qualunque nomina da lei fatta restò nulla, di niun valore, e come fatta non fosse, chi altri, se non D. Urbano divenne immediatamente il vero legittimo possessore del maggiorasco ?

87. *LICEAT SUCCESSORI IMMEDIATE SEQUENTI bona ec. eorumque corporalem possessionem AUCTORITATE PROPRIA DE FACTO, ABSQUE ALICUJUS JUDICIS SENTENTIA, vindicare, apprehendere, usufructuare, ac retinere — SUCCEDAT in bonis, et juribus donatis TALI CONTRAVENIENTI ET PRIVATO, ILLE QUI SUCCEDERET, SI TALIS PRIVATUS NULLA FACTA NOMINATIONE MORTUUS FUISSET*. Nel caso di morte del possessore del maggiorato senza aver fatta alcuna nomina era chiamato il figlio primogenito del defonto, o il maggior nato prossimiore — *ET CASU quo idem Carolus Dux non nominaverit, seu noluerit, VEL NON POTUERIT NOMINARE aliquem de dicta nostra familia in bonis donatis ec. tunc, et eo casu SUCCEDAT ILLI FILIUS vel alius descendens PROXIMIOR MASCULUS NATU MAJOR habilis ad succedendum ec. ET SIC SUCCESSIVE SERVARI DEBEAT IN PERPETUUM* (1). Don Urbano era il PRIMOGENITO. Egli era dunque quel PROXIMIOR MASCULUS NATU MAJOR, che doveva succedere, e che per la stessa disposizione di Urbano succedè di fatto, e divenne IPSO FACTO possessore. Qual cosa è dunque che più ci contrastano i nostri oppositori ? Essi non hanno che ripetere sulla volontà del Pontefice istitutore. Non possono negare le conseguenze che discendono dalle contravvenzioni di Donna Cornelia. A che dunque si appigliano ? Negano il FATTO delle contravvenzioni ! negano le alienazioni da lei commesse! Cessino dunque le metafisiche discussioni e le lunghe indagini, e si riduca la causa a quel punto a cui gli Avversarj l' hanno voluta ridurre, a quel punto in cui dimandarono alla Rota l' ESAME FORMALE DE' TESTIMONI addotti per provare le distrazioni infinite di Cornelia cominciate dal 1738, e continuate poi sempre fino a che giacque nel sepolcro. La Causa ora è di MERO FATTO. Se Noi dimostreremo, come siamo di fatto prontissimi a dimostrare all' ultima evidenza, che Cornelia ha alienato non solo quel QUANTUMVIS MINIMUM che bastò a Urbano VIII per dichiarare morto l' alienante, ma fino a quel MAXIMUM che rovesciò, e fece morire il patrimonio, la causa è finita. Mantenghiam la parola.

(1) *Primo Breve*.

PARTE TERZA

Alienazioni commesse da Donna Cornelia prima del mille settecento sessantasette, e in tutti i tempi.

88. Fu già creduto dagli amatori delle arti che quelle Api, che si veggono disperse sul sepolcro di Papa Urbano nel Vaticano fossero una graziosa allusione, che volesse fare il Cavalier Bernini alle disgrazie sofferte dalla sua famiglia nei primi tempi del successivo Pontificato d' Innocenzo Decimo. Ma Essi s' ingannano. V' è un non sò che nella fantasia dei grand' uomini che talvolta senza che il sappiano fa che presagiscano cose future, che eglino non sanno. Quelle Api Barberine disperse sul sepolcro di Papa Urbano vollero presagire la dispersione che fece Donna Cornelia, dispersione più grande di quella che cagionò la persecuzione di Papa Innocenzo. Quelle Api si attaccano alle basi, e agli architravi, quasi per proteggere, e tener forti sul sepolcro quegli avanzi dell' antico Tempio del Sole (1): mentre Donna Cornelia in sua casa i più celebri, e rari monumenti di antichità dissipava. Prima però che io mi inoltri a dimostrarvi a parte, a parte questo immenso cumulo di distrazioni, credo essere pregio dell' opera il farvi conoscere, che queste cose, non già ignorantemente da Cornelia si operavano, ma avvedutamente, e con certa scienza delle Leggi di Urbano VIII, e della trasgressione che Ella commetteva.

CAPITOLO I.

Scienza in Donna Cornelia delle Leggi Urbane; Condizione di non alienare da Lei accettata, ma poi trasgredita.

89. Che il rigoroso divieto di Papa Urbano, secondato ancora con maggior energia dai di Lui Successori, i quali i loro Patrimonj al Maggiorasco, e alle di Lui Leggi riunirono, e specialmente in quanto al mobiliare del Cardinale Carlo Barberini di non doversi alcuna benchè minima cosa alienare per qualunque siasi legittima Causa, anche di riscattare un Barberini dalle mani de' Pirati, altrimenti l' alienante s' intendesse naturalmente morto; che questo divieto, dico, così assoluto, e così rigoroso fosse cognito a Donna Cornelia, e le sia stato noto notissimo in ogni tempo, niuno mel potrà negare. Professò Ella stessa di conoscerlo fin da quel primo momento, in cui per la morte del Cardinale Francesco Giuniore Barberini suo zio divenne Ella posseditrice del Maggiorasco. Nello stesso anno 1738, Ella sottoscrisse la sua Procura per ripetere l' Inventario di esso Maggiorasco, e degli altri patrimonj a quello u-

(1) *Venuti dice, che le colonne, e l' arco del deposito di Urbano VIII fu fatto con le pietre del Tempio creduto del Sole, che già era sul Quirinale, dove sono al presente i Giardini de' Colonnesi — Roma Moderna tom. 3, par. 2, a pag. 1024.*

niti, e disse volerlo fare — A TENORE DELLO STRETTISSIMO PRECETTO INGIUNTOCI NELLI BREVI DELLA SANTA MEMORIA DI URBANO VIII (1). Da questa sua prima professione, e dal fatto stesso dell' Inventario, due cose ricaviamo per noi utilissime; una la COGNIZIONE, l' altra L' ACCETTAZIONE di tutto il contenuto nel Breve. Parve anzi su quel principio stendere così timida, e tremante la mano al Patrimonio, che nello stesso anno 1738 ebbe perfino lo scrupolo di dimandare un Chirografo di assoluzione per il non fatto rinvestimento, e moltiplico ordinato dal Cardinale Carlo Barberini (2), con che per altro, come appresso vedremo, segnò la prima epoca della sua malversazione. Da questo primo momento in poi se a tutti i fatti, e a tutte le gesta di Donna Cornelia si vorrà fare attenzione, troveremo ad ogni passo segnate, e ripetute le agnizioni dei comandi di Urbano VIII, e del suo patto, e moltiplicate insieme le contravvenzioni, quasichè quanto più sapeva di non poterle fare, tanto più s' indispettiva per farne. Questa è la natura umana — *Nitimur in vetitum* — e Donna Cornelia direbbe — ***Humani nihil a me alienum putato.***

90. Aveva il Cardinale Carlo Barberini nel suo Testamento riunita l' eredità sua al jus succedendi, e sotto le stesse Leggi, e condizioni; ma aveva ordinato una cosa di più, che era fuggita dalla mente di Urbano VIII (3). Perchè i suoi Eredi non potessero mai allegare ignoranza della sua volontà ordinò, che in ogni tre anni debba farsi la lettura del suo Testamento da pubblico Notaro nella Congregazione domestica (4). Noi troviamo avere Donna Cornelia fatta fare in ogni triennio questa lettura, ed ecco Cornelia di tre anni in tre anni della sua vita, certificata, e ammonita, che non poteva alienare, che questa alienazione si stendeva particolarmente anche ai mobili, anzi a qualunque benchè minima cosa, e che altrimenti sarebbe morta al maggiorasco (5).

91. Ma che andiamo più cercando, se sapesse qual' era la Legge, e quale il patto? Non fu Ella stessa, che fece uso dei Brevi Urbani per rimproverare alla memoria del defonto suo Padre la nullità della vendita del Feudo di Pacentro in Abruzzo? (6) Non fu Ella stessa, che nelle suppliche avanzate per i molti Chirografi che implorò, ed ottenne, ora sul moltiplico delle doti ordinato dal Cardinale Francesco, ora per la surrogazione al Maggiorasco delle Macchie di Monte Libretti e di Nevola, sempre ai Brevi Urbani si riferì, ne trascrisse le particole, ne recitò le parole, ne ricordò le proibizioni, e le sanzioni? (7) E non fu una nuova agnizione di Donna Cornelia quella stessa dimanda di un Giudice privativo, ottenuto poi nella persona del Cardinale Negroni, perchè sapeva, che chi ha alienato, è morto; e quel Chirografo clandestino che svelse da Clemente XIII per far confermare il Decreto Negroni, raccontando al Papa la facoltà, che aveva da Urbano VIII, e di cui non si era voluta servire, di eleggersi un Giudice di Famiglia, ricordò li Brevi e le date di Papa Urbano (8). Sapeva dunque Cornelia, conosceva qual' era la volontà di Papa Urbano; aveva letti i Brevi, aveva sentiti leggere i Testamenti; aveva accettati i Testamenti, e Brevi, servendosi di essi per ottenere dispense, e Chirografi; dunque non alienò all' impensata; non alienò in buona fede. Vediamo ora quanto alienò.

(1) *Somm. Rot.* (2) *Detto somm.*

(3) *Per altro Urbano VIII nell' ordinare l' accettazione che doveva farsi dal Successore de' suoi beni, ordinò, che si facesse simile lettura. I. Breve.*

(4) *Somm. Rot.* (5) *Detto somm.* (6) *Detto somm.* (7) *Detto somm.*

(8) *Somm.*

CAPITOLO II.

Alienazioni di Stabili dal 1738 al 1767.

92. Io vado ad ingolfarmi in un pelago interminabile, in cui è più facile trovare il principio, che il fine; ma non temo naufragj. I Brevi Urbani mi ricondurranno al porto. Per vero dire non avrei bisogno di tanto affaticarmi, e tanto dilungarmi in questo cammino. Io ho per me la confessione espressa, limpida, giudiziale de' miei avversarj. Quel DECRETO DEL CARDINALE NEGRONI, che è l' unica tavola del loro naufragio, NON DISSE MAI che Donna Cornelia NON AVEVA FINO A QUEL PUNTO alienato, sebbene non parlò, che dei soli pegni delle gioje. Disse soltanto, che avea potuto alienare (1). Chi dice aver potuto fare, confessa, che ha fatto. Ma v' è ben altro che gioje, e pegni. Non v' è sorte di alienazioni proibite da Urbano, che Cornelia non abbia commesse. *Vendite, ipoteche, pegni, dotazioni, obbligazioni, censi, cambj, esazioni anticipate.* Non v' è specie di effetti compresi nel Maggiorato che Ella non abbia distratti. *Stabili, mobili, gioje, ori, argenti, statue, quadri, busti, bassi rilievi, candelabri, medaglie, mitre, pianete, oggetti infiniti.* Cominciamo dagli stabili.

93. E qui alla prima mi si presentano i beni posti nel territorio di Afile, spettanti all' eredità del Cardinal Carlo riunita al Maggiorato, e alle sue leggi, *terre da sementa, canapine, vigne, oliveti, e perfino quanti alberi v' erano di quercie*, tutto senza Chirografo, senza facoltà venduti fin dall' anno 1754 (2). Mi si presentano alienati NELL' ANNO 1749, li dodici luoghi di Monte, che formarono allora la somma di Sc. 1525, e che erano il fondo, ed uno dei capitali del moltiplico per le doti; sebbene la facoltà ottenuta dal Chirografo di Benedetto XIV non si estendesse che ai soli luoghi di Monte rinvestiti, e moltiplicati da quel primo capitale (3).

CAPITOLO III.

Alienazioni di mobili, ed oggetti di arti nella stessa epoca.

94. Ma siccome le alienazioni dei stabili erano troppo visibili e non senza qualche pubblicità si potean fare; ed all' incontro le vendite DEI MOBILI erano più pronte ad ogni bisogno, quando specialmente non si guarda a prezzo, e più occulte; e tanto e sì ampio fondo vi era di oggetti rarissimi nel Maggiorato; a questi specialmente si avventò Cornelia ogni qual volta la disperazione ve la spingeva. Cosa non v' era di raro, di bello, di singolare, di antico, e di moderno in oggetti di arte nel Patrimonio di Urbano VIII? Verre spogliava la Sicilia per adornare la sua casa di vasi preziosi, di attaliche cortine, di candelabri, e della Diana Segestina, del Mercurio Tyndaritano, dell' Apollo di Mirone, e di tante altre rarità. Cornelia all' incontro spogliava la sua casa per dissipare, e spargere in tutta Europa i monumenti più preziosi di greco scalpello, i Candelabri della Fortuna Prenestrina, le stupende tele degli Apelli Italiani, le cose le più pregiate, e d' inestimabile valore. V' era una famosa statua di una *Venere nuda*, opera insigne di antico Artista; v' era l' altra celebre statua *dello Schiavo, che morde un braccio umano;* v' era il Busto famoso di Alessandro il Grande; v' era l' Amorino dormiente; un Narciso, che si specchia nel fonte, ossia l' Adone; l' Atalanta, ossia la Vergine Vincitrice al Corso; il Busto di Filippo giuniore scolpito in bellissimo porfido (4).

95. Cosa credete che sia stato di tutte queste rarissime cose? È già gran tempo, che hanno passato il mare, ed adornano le Gallerie di Londra, e Westminster prima del 1768, già più non

(1) *Somm. Rot.* (2) *Somm. Rot.* (3) *Detto somm.* (4) *Somm. Rot.*

erano nel Palazzo Barberini, lo Schiavo, l'Alessandro, la Venere venduti a Hyenckins dal 1763 al 1765 (1). La Venere sola BELLISSIMA, E SORPRENDENTISSIMA *Statua antica*, che Hyenckins intendentissimo di tutte queste cose solea chiamare con entusiasmo la sua Amorosa, fu da lui rivendnta per la somma di Sc. 12000 (2). *I Candelabri Prenestini* di cui tanto scrissero i Ficoroni, i Venuti, i Winkelman, i Cavaceppi, e i Marini (3) non passarono già prima del 1765 da Donna Cornelia a Hyenckins, da Hyenckins a Cavaceppi, e da Cavaceppi al Vaticano? (4) E quel Vaso SINGOLARISSIMO non si sà se di onice, o di pasta ritrovato nel Sepolcro creduto di Alessandro Severo e Mammea, di cui il tanto famoso Ennio Qnirino Visconti, e Vennti prima di lui hanno parlato (5), perchè non restò sepolto fra i ruderi di quella tomba riserbato a miglior tempo, pinttosto che passare nel Patrimonio di Urbano VIII, se per opera di Donna Cornelia dovea passare all' ammirazione degli ultimi Britanni? (6)

96. Che vi dirò de' Frammenti di antiche Sculture che stavano in un rimessone del Palazzo, e *di altre quattordici carrette* di simili frammenti esistenti nel detto palazzo non già abbandonati ed inutili, ma conservati come pregevoli, poichè vi si trovò il Fauno con Bacco bambino sulle spalle, passato poi a Villa Albani, e venduti nel 1765, e 1766 allo Scultore Cavaceppi, che diceva esser contento che spesso gli si presentassero queste buone fortune? (7) Che vi dirò delle stupende tele della S. Orsola di Claudio, del S. Girolamo di Guido Reni, de' Suonatori di Gherardo Delle Notti, del Labano di Pietro da Cortona? Fuggì pure un altra volta dalle mani di Donna Cornelia, come fuggì da coloro, che volean catturare Gesù Cristo nell' orto di Getsemani, quel Giovine nudo del celebre Correggio (8). Che vi dirò delle Tabacchiere d' oro giojellate, degli Anelli, de' Fiori da petto, delle Boccole, dei Spilloni di brillanti? (9) Che vi dirò de' famosi Capofuochi dell' Algardi? (10) Che vi dirò dei Vasi, ed altri arnesi d' argento istoriati, delle Statue, dei Carri trionfali, dei Tripodi, dei Pastorali, delle Mitre, dei grandi Foconi, dei Vasi di Bernini, nei quali tntti il pregio del lavoro superava la ricchezza della materia, cose tutte vendute a VILISSIMO prezzo? (11). Che vi dirò in fine del celebre Museo DI BRONZI ANTICHI, e rari, tra' quali v' aveva pure Urbano VIII riposto un chiodo di metallo del Portico di Agrippa, del peso che un uomo non potea sostenere, (12) tutto venduto a peso di metallo,

(1) *Esam. form. de' Test. num.* 3. *Somm. Rot.*

(2) *Esam. num.* 3. *Lett. I, num.* 8 *Lett. A, num.* 10 *Lett. F, H, num.* 29 *Lett. E, num.* 35 *Lett. A, Somm. Rot. num.* 59 *ec.*

(3) *Somm. Rot.*

(4) *Esam. num.* 1 *Lett. F, O, V, HH, num.* 2, *Lett. F num.* 10, *Lett. N, Somm. Rot.* 55 *ec.*

(5) *Somm.*

(6) *Fu venduto nel* 1767 *al Cav. Hamilton Esam. num.* 6 *Lett. L, num.* 9 *Lett. T, n.* 53 *Lett. E, num.* 54 *Lett.* 5, *num.* 55 *e num.* 68 *Somm. Rot. num.* 62 *ec.*

(7) *Esam. Num.* 1, *Lett. C, num.* 2 *Lett. D.*

(8) *Esam. form. num.* 3 *Lett. D, num.* 4 *Lett. O, num.* 6 *Lett. G, num.* 7 *Lett. A, B e F.*

(9) *Somm. num.* 55 *ec. Esam. num.* 9 *Lett. G.*

(10) *Esam. num.* 1 *Lett. B ec. Somm. R.*

(11) *Esam. num.* 3 *Lett. D ec. Somm. Rot.*

(12) *Esam. num.* 9 *Lett. H, Somm. Rot. num* 65.

all' occasione che Cornelia andava facendo forti perdite al giuoco? (1)

97. Non vedete già un Patrimonio intiero in queste sole alienazioni distrutto? E qual Patrimonio! Le cose le più rare, i monumenti più celebri, i lavori più singolari, nei quali non solo grande ricchezza si rinveniva, ma l'ornamento, la grandezza, la celebrità del Palazzo Barberini, e della Famiglia, anzi l' onorificenza, e le più belle vetuste memorie di Roma stessa. Di tutto questo per altro non crediate già, o Signori, che siano state acquistate di fresco le notizie, e le prove. Erano già patenti, già pubbliche fin dall' ANNO 1767 le prodigalità, e le dissipazioni di Cornelia. Fin da quell' epoca esistono negli Atti de' Tribunali di Napoli le deposizioni allora fatte ed in quegli stessi anni, del Sacerdote Tofani, di Polani, di Sansoni, di Giuliani e di Giorgetti (2). E poichè di quei cinque il Sacerdote Benedetto Tofani si trovò ancor vivo al tempo dell' esame ordinato dalla Rota, non dubitò questi di confermare quanto fin dal 1767 avea per la verità attestato (3). Tutti fin d' allora deposero della pubblica fama, che in Roma, e in Napoli correva — *Qualmente è pubblica voce, e fama, che l' Illustrissima, ed Eccellentissima Signora Principessa Donna Cornelia Costanza Barberini ha venduto, ed alienato una gran quantità di quadri, di statue, argenti, gioje, ed altre cose preziose della suddetta Eccellentissima casa* (4). *Aggiugnete a questi le testimonianze di tutti coloro i quali le medesime alienazioni di statue, di quadri, di marmi scelti, di vasi d' oro e d' argento, di preziosi lavori, di medaglie, di bronzi, di gioje, e d' infiniti altri oggetti contestano*. Non finirei mai, se tutti ad uno ad uno vi recitassi i loro detti. Voi li leggerete tutti trascritti nei nostri allegati (5), e poi da tutti vi sentirete ripetere — *Era* PUBBLICA VOCE, E FAMA *presso i professori, e negozianti, che* QUALUNQUE COSA *si richiedeva alla Signora Principessa Donna Cornelia, ben volentieri la* VENDEVA PER QUALUNQUE PREZZO, SPECIALMENTE ALLORCHÈ VOLEVA DENARO. *La Signora Principessa Donna Cornelia per la decisa sua inclinazione alla magnificenza non solo, ma alla* PRODIGALITA', *malgrado le pingui rendite del ricchissimo suo patrimonio, da Lei liberamente amministrato, trovavasi sempre oppressa da debiti, cosicchè era poi costretta* A FREQUENTISSIME VENDITE DEGLI OGGETTI PIU' PREZIOSI, *quali poi distraea a* VILISSIMO PREZZO . . . : . *Era pubblica voce, e fama, che buona parte di essi fosse a Genova e a Napoli trasportata, a procurarne la vendita . . . . Hanno arricchiti li Hyenckins, gli Hamilton, e molti altri nostri, ed esteri negozianti . . . . Non essendovi cosa, che sia stata più generale soggetto* DI PUBBLICI E PRIVATI DISCORSI *per molti anni*. — *Quando presso un Dilettante si trovava* QUALCHE COSA RARA *in genere di antichità, era un caso di sbagliare, se si diceva, come dicevan tutti* CHE ERA ROBA DI CASA BARBERINI, VENDUTA DALLA SIGNORA PRINCIPESSA DONNA CORNELIA — ERA PUBBLICA VOCE, E FAMA *di avere la medesima spogliato il nobil Palazzo Barberini* DELLE COSE PIU' PREZIOSE; *anzi si diceva, che la memorata Signora Principessa per far denaro, e soddisfare la sua innata* PRODIGALITA', *e splendidezza si appigliava per così dire* FINO AI CHIODI DELLA CASA. *Donna Cornelia dava* SACCO ALLE COSE PIU' PREZIOSE *di casa Barberini senza badare* NÈ A RARITA', NÈ A VALORE. *Non sono*

(1) *Si vegga per gli altri mobili lo Specchio presso l' esame de' Testimonj num.* 70.

(2) *Esame num.* 64 *ec.* (3) *Esam. num.* 29. (4) *Esam. num.* 61

(5) *Si legga di grazia l' esame formale de' Test. dal num.* 1 *al num.* 69, *e il Somm. Rot. dal num.* 55, *al num* 102.

io che parlo, sono i Testimonj, e la Causa (1).

CAPITOLO IV.

Oppignoramenti.

98. Era proibito l' impegnare, come il vendere. Ma se furono grandissime le distrazioni di tanti oggetti rarissimi, o di preziosissime cose, non fu minore la dissipazione che fece Donna Cornelia coll' impegnare le altre cose di gran valore che erano rimaste nel Patrimonio, in *gemme* specialmente, ed in *perle*. Su questo articolo Noi non abbiamo bisogno di prova. Il Cardinal Negroni, e Donna Cornelia ce la somministrano. Il Cardinal Negroni, o per meglio dire Donna Cornelia volle, che il Cardinale Negroni dicesse, che tutte le alienazioni, che a Lei s' imputavano, non consistevano, che in questi pegni. Quanto lo dicesse con verità, le cose già esposte vel dimostrano. Ma stiamo ai pegni. *I pegni delle gioje* (dice il Cardinal Negroni) *e cose preziose, che appartengono al Maggiorato, sono* PER QUANTO SUPPONESI *il fondamento de' rumori di caducità*. NON CONTROVERTE I PEGNI LA SIGNORA PRINCIPESSA DONNA CORNELIA; ma pretende che nulla concludano (2). Noi dunque abbiamo su questo punto tutto ciò che si può desiderare in una causa: LA PROPRIA CONFESSIONE DEL REO. Cornelia — NON CONTROVERTE I PEGNI — Se concludano o no, lo vedremo a suo luogo, basta che il fatto SIA CONFESSATO.

99. Ne abbiamo peraltro anche i monumenti i più accertati. I libri della contabilità Barberini combinano con i libri degli imprestiti del Monte di Pietà, e dimostrano, che questi pegni continuati dall' anno 1738 all' anno 1763, importano una somma da far paura. Tutte le cose impegnate erano di un valore di Sc. 69714, e bajoc. 65 e mezzo, e il prezzo dell' imprestito fu di Sc. 39355, e bajocchi 70 (3), della qual somma detratte solo due centinaja di Scudi per tutto il resto, se ne pagava il solito interesse del due per cento (4). Si tolgano pure da questa somma quei pegni che si trovarono in essere, cioè già fatti nel 1738 alla morte del Cardinal Francesco Barberini, che erano nella somma di Scudi 7, in 8 mila (5). Sempre sarà vero, che Donna Cornelia invece di redimere come ERA OBBLIGATA colle rendite del Maggiorasco li pegni già fatti, aumentò le alienazioni a questo titolo per una somma di altri SCUDI TRENTAMILA dal 1738, al 1767, che è l' epoca, a cui per ora ci restringiamo.

CAPITOLO V.

Censi, e cambj, debiti, e ipoteche.

100. Tanto aliena chi vende, ed impegna, quanto chi crea debiti, ed assoggetta i fondi ad ipoteche. Ed ecco un altra Messe abbondantissima di debiti, di censi, di cambj, d' impegni, e di obbligazioni. Ecco sei censi imposti negli anni 1754 al 1760 sopra la Tenuta di *Corcollo* nel Territorio di Palestrina, che sicuramente al Maggiorato appartiene, uno di Sc. 5670, 30 — Un' altro di Scudi 9666, 66 — Il terzo di Scudi 1468, 26 e mezzo — Il quarto di Sc. 186, 76. Il quinto di Sc. 1729, 62 e mezzo — Il sesto di Sc. 5000. Nel breve giro di sei anni una sola Tenuta gravata di un debito di Scudi 23720, e baj. 98, e mezzo, senza chirografo, e senza alcuna facoltà (6). Ecco nel solo anno 1758 *due nuovi censi* imposti a favore del Principe Panfilj in tutto di altri Scudi 20100 (7). Ecco altri tre censi dal Settembre 1759, all' Agosto 1760, cioè

(1) *Esame loc. cit. e num.* 21 *ec. e tutto il Somm. dal detto num.* 55, *al num.* 100.
(2) *Somm. Rot.* (3) *Somm.* (4) *Somm.* (5) *Somm. detto.* (6) *Somm.*
(7) *Somm. Rot.*

a dire in meno di un anno imposti per altri Scudi in tutto 7805 (1).

101. Osservate ora i cambj. Vi si presenta il primo nello stesso anno 1738, in cui cominciò ad essere posseditrice del Maggiorasco per la somma di Scudi *quattromila* col Principe Santa Croce (2). Un altro non leggiero di Scudi ventimila con Donna Vittoria Salviati dell' anno 1749, per cui senza facoltà, senza beneplacito, e senza Chirografo si veggono particolarmente ipotecate le rendite dell' *officio di Porta maggiore*, fondo indubitatamente spettante alla Primogenitura (3). Che vi pare che sia? Non si chiama questo un vero dilapidare? In sei anni un debito di Sc. 23720, 98 e mezzo. In un solo anno un altro debito di Sc. 20000; In men di un altro anno altro debito di Sc. 7000. In un altro ancora altri Sc. 20000? E quando, in quali tempi si grandi debiti si contraevano? Vel dirò pure: mentre si andavan vendendo le statue, i busti, i quadri, i candelabri, il museo; E quando troverem fondo di questa voragine, che tutto ingoja, e in cui tutto si perde?

CAPITOLO VI.

Esazioni senza rinvestimento: Moltiplico dissipato: Anticipazioni percette: Somma delle distrazioni dal 1738, *al* 1767.

102. Ella è cosa ben facile a credersi, che uno scialacquatore il quale per far denaro, e servire alla sua furiosa passione, non risparmia di vendere, nè di impegnare qualunque cosa gli venga alla mano; che crea debiti, e s' impania di obbligazioni, e di ipoteche; se per fortuna alcun denaro del patrimonio gli venga alla mano di restituzione di crediti e di ritiro di capitali, non ne forma già nuovo rinvestimento; ma gli dà fondo egualmente, come a tutte le altre cose. Questo carattere medesimo è così manifesto nelle dissipazioni di Donna Cornelia, che nulla è più vero. Aveva Ella ripudiata l' Eredità del Principe Don Urbano seniore, come decotta. Ma per prendere denari era poi sempre Erede. Questa Eredità così oberata era debitrice alla Primogenitura istituita dalla Santa Memoria di Urbano VIII. di rilevanti somme (4). Aveva però degli effetti, e dei crediti in Sicilia. Questi per una gran parte erano stati liquidati nella somma di *onze d' oro settemila novecento sessanta*, ed era pronto il denaro. V' erano poi altri crediti anche da liquidarsi. Donna Cornelia avuta questa notizia, e sentendo, che v' era in Palermo un tal creditore il quale concorreva su quel denaro, non volle far valere i crediti della Primogenitura contro di lui, purchè potesse prendere qualche cosa per se. Transigè dunque così alla buona senza alcuna facoltà col creditore di Palermo, e fanno l' accordo quasi metà per uno. Rilascia al preteso creditore onze quattromila, e le altre tremila novecento sessanta se le prende per se. Con qual diritto si potè ella appropriare un capitale della Primogenitura, e non rinvestirlo? Ecco nel solo anno 1743 il Maggiorasco defraudato di un capitale *di sedici mila, e più scudi*.

103. Nell' anno 1752 le venne un' altra somma di denaro, che pure derivava dall' Eredità oberata di suo Padre. Aveva Ella di fatti, come *chiamata alla Primogenitura, e Fidecommissi della sua Casa;* e in questo nome, come Creditrice dell' Eredità di suo Padre, agitò contro un debitore della medesima Eredità per affitti decorsi della Tenuta di Corcollo, che era un tal Patriarca. Ma i debitori sapevano qual' era l'Offa incantata che chiudeva la gola a Donna Cornelia. Gli Eredi del Patriarca gli offrirono a pronto contante una somma di *trecento cinquanta Scudi*. Ella se li prende, e se li divora, e fa

(1) *Loc. cit. Lett. C, D, E.* (2) *Somm. num.* 125. (3) *Detto somm. num.* 129.
(4) *Così dice Donna Cornelia nel suo Mandato di Procura. Somm. Rot.*

un saldo al debitore, anche a TITOLO DI LIMOSINA (1). Che Donna pia coi denari altrui! Avesse almeno rinvestiti quei trecento cinquanta, che aveva esatti. Non lo sperate. Il denaro per Lei aveva una forza di azione, e di reazione, una forza centripeda e centrifuga; aggrappava da una mano quanto poteva; gettava dall' altra quanto voleva. Nel 1756 esigette dagli Eredi dal Marchese di Corese una somma di Scudi mille cinquecento per reintegrazione dei danni da Lui cagionati in alcuni Fondi Primogeniali dal medesimo in sua vita posseduti (2). I danni al Maggiorato restarono danni, e *li mille e cinquecenta Scudi fuggirono*. V' era un cambio di Scudi *mille cento dodici* descritto nell'Inventario del Maggiorasco del 1738, e che proveniva da residuo di prezzo della Tenuta della Marcigliana venduta al Marchese Gabrielli (3); Era stata malfatta la vendita. Ma Cornelia volle che non ve ne restassero neppure questi pochi rimasugli. Il Marchese Gabrielli nell' anno 1759, estinse il cambio in di Lei mani, ed i *mille e cento dodici Scudi* si dileguarono senza rinvestimento (4).

104. Che giovò alla famiglia de' Barberini quella sì lodevole provvidenza del Cardinal Francesco Giuniore di fare un ricco moltiplico per le doti delle femmine discendenti dal Possessore del Maggiorato, e dei fidecommissi? Che importava a Cornelia delle femmine da nascere dalla sua discendenza, se niuna materna dilezione sentiva in suo cuore di un figlio Primogenito? Che importava a Cornelia che le figlie de' Barberini, dopo di Lei potessero con splendide doti procacciarsi ragguardevoli nozze? Non vi era più mondo dopo di Lei; non vi doveva essere più Maggiorato, non più fidecommisso, non più moltiplico, non più doti. I capitali del moltiplico formavano in origine la somma di Scudi 182945, 28 e mezzo, *(sommario numera 180)*. Fu poi con insidiosi, e mendaci pretesti ridotta a *cinquant' otto mila seicento vent' otto* (5). Il frutto annuo ascendeva a Scudi 6000, ed i frutti moltiplicati erano già ascesi a Sc. 50172, 55 *(detto sommario num. 187)*. Ma disparve il capitale, e frutti; e dal 1755 in poi finì il moltiplico, ed i rinvestimenti (6).

105. Vi ho ben detto io, che Cornelia voleva, che dopo di se non vi fosse più mondo. Urbano VIII avea proibito insieme con ogni altra sorta di alienazione, anche l' esigere anticipatamente le rendite, e le risposte dei fondi. Provvidenza giustissima, perchè il nuovo successore, che poteva per morte del possessore da un giorno all' altro sottentrare nel godimento del Maggiorasco, trovasse intiere le rendite, nè fosse costretto di alienare, o far debiti per sostenersi. Ma Urbano, e il Successore aveano un bel dire. Cornelia volea lussureggiare, volea godere. Nulla era più dopo la sua morte. Quindi ora *sei mila Scudi* vediamo presi anticipati dagli Affittuarj di Monte Libretti; ora *seicento cinquanta* dagli Affittuarj delle Mole di Corcollo; ora *mille e cinquecento* dagli affittuarj di Mezza selva; ora *Scudi due cento*, ora *cento* dagli Affittuarj de' Macelli (7). E quando mai si empirà questo abisso insaziabile? No, che non è sazio ancora. V' ho io raccontate le clandestine alienazioni dei rari Monumenti, e delle cose più preziose, siccome risultano da Testimonj oculari, e di fatto proprio. Vi ho provato le oppignorazioni dedotte dai Libri pubblici. Vi ho dimostrate colla scorta di altrettanti pubblici Istrumenti le vendite dei Fondi, le obbligazioni, le Ipoteche contratte, i Censi, i Cambii, le dissipazioni del moltiplico, l' esazioni senza rinvestimento, le anticipazioni percette. Non basta. Vengono in mio soccorso i Libri stessi dell' Azienda di Donna Cornelia, e questi pure in tante altre partite *di oggetti levati per lo più dalla*

(1) *Somm.* (2) *Somm.* (3) *Somm.* (4) *Somm.* (5) *Somm.* (6) *Somm. Rotale.*
(7) *Somm.*

Guardaroba dall' anno 1738, all' anno 1768, vi provano un altra somma di SCUDI CINQUANTA NOVE MILA distratti, e perduti (1). Chi non sapesse quale, e quanto era il patrimonio di Urbano VIII; come non crederebbe, che nell' anno 1767 già non vi fosse più vestigio di esso, dopo sì enormi dissipazioni? Ma pure ve ne restò alla nuova preda.

CAPITOLO VII.

Alienazioni posteriori all' anno 1770.

106. Risorge qui l' orazione mia, e ingrandisce nell' ampiezza di tanti oggetti, che si affollano di nuove dissipazioni, e di nuove rovine; Era Donna Cornelia decaduta già prima di nominare per le alienazioni fatte ne' primi trenta anni dal godimento del Maggiorato fino al 1768. Le alienazioni, che seguono la fanno tanto più colpevole. Or qua trovate nuove dispersioni di monumenti d' arte, di bassi-rilievi, di cippi, di sarcofagi, di statue. Dove è più la Bireme scolpita detta la Nave di Palestrina? Dove più i sarcofagi, l' un de' quali aveva scolpito il Parricidio di Oreste, l' altro Protesilao, e Laodamia? Dove più i bassi-rilievi del Circo, della Lotta? Dove la Giunone, e la Dea della Memoria? Dove più l' Obelisco? tutte queste cose passarono dal Palazzo Barberini al Vaticano, e Cornelia ne riscosse il mal prezzo (2). Non più in casa Barberini la celebre copia del quadro di Raffaele della Trasfigurazione fatta da Carluccio Napolitano, che fin dal 1766 stava in vendita per sette mila Zecchini? (3) Non più l' originale di Pietro da Cortona rappresentante l' incontro di Giacobbe, e di Esaù (4). Non più il quadro del Parmigianino, rappresentante la Vergine con Gesù Bambino (5). Non più tanti altri quadri Insigni, che Cornelia vendè alla rinfusa a Rigattieri, e Negozianti, de' quali chi diceva avere ritratto dalle rivendite MOLTE CENTINAJA DI SCUDI, e chi diceva che in quella casa era venuto il fuoco a distruggerla (6).

107. E se Cornelia non perdonò per il vil guadagno, a monumenti sì rari, volete poi sperare, che altri fondi, e altre cose del Maggiorato risparmiasse, quando credeasi per quel clandestino Decreto del Cardinal Negroni ricomprata la paura della caducità? Nè vi parlo già del mobiliare. Vi parlerò solo della Tenuta di Santa Marinella, Tenuta giurisdizionale, ed ubertosissima, venduta a prezzo di Scudi QUARANTATRE MILA (7). Cornelia sapeva, Ella stessa disse, che *questa Tenuta insieme cogli altri suoi beni fu dal Cardinale Carlo (Barberini) sottoposta alle* MEDESIME *sostituzioni, leggi, vincoli, pesi, proibizioni, e tutt' altro contenuto, ed espresso* NELL' ISTITUZIONE DEL MAGGIORASCO ORDINATO DALLA SANTA MEMORIA DI URBANO VIII IN TRE SUOI BREVI ec. Ella stessa disse, che il *riferito Cardinal Carlo in maggiore dichiarazione, e comprova della sua volontà rinnuovò la proibizione* DI QUALUNQUE ALIENAZIONE, *e distrazione* de' medesimi beni IN PARTE ALCUNA BENCHÈ MINIMA *per qualunque causa, anche* URGENTISSIMA, e *per quella* SEGNATAMENTE di *dimettere* i DEBITI *dei Possessori da esso Maggiorasco, contratti, e da contrarsi* PER QUALSIVOGLIA TITOLO, E CAUSA, *ed in qualunque facoltà, e deroga sotto pena di caducità da incorrersi ipso facto, et ipso jure* (8). E ciò non ostante Cornelia se la vendette, e non per altro, che per dimettere, o debiti in gran parte da lei stessa contratti nell' anno 1758, nella somma di Scudi 20100, *(Sommario Rotale numero* 136, *Lett. B)*, o censi irrepetibili, che stavano a leggerissime usure (9).

(1) *Somm.* (2) *Somm.* (3) *Somm. Rotale.* (4) *Somm.*
(5) *Esame.* (6) *Somm. Rot.* (7) *Somm. Rot.* (8) *Somm. Rot.*
(9) *Somm.*

108. Che diremo poi di quel cambio di Scudi DICIOTTO MILA creato nel 1771 con Domenico Di Pietro? (1) Non mi fermerò qui a rilevarvi l' avere Cornelia assoggettati al pagamento della sorte, e de' frutti di questo debito, la rendita, e gli affitti della Tenuta Primogeniale di *Monte Maggiore*. Nulla dirò della Causa allegata per contrarre un sì gran debito, il trovarsi cioè la *Sua azienda* IN UN NOTABILE SBILANCIO *per non avere potuto soddisfare i* DEBITI ARRETRATI, *e per essere stata costretta ad* accrescerne DEI NUOVI, *per il che tali debiti si trovano essere sormontati* SOPRA LA NOTABILE SOMMA DI SCUDI VENTIQUATTROMILA E CINQUECENTO. Io donerò tutto a Cornelia. Ma ascoltate in qual Causa furono questi nuovi debiti contratti, ascoltate, e inorridite.

109. O Donna crudele! Tu madre? Sì questi grandi nuovi debiti furono contratti; e tu Cornelia avesti il coraggio di dirlo *per aver dovuto soccombere a spese straordinarie* DI LITI SPECIALMENTE NEI TRIBUNALI DI NAPOLI. (2) E di quali liti tu parli? Di quella lite ingiusta, e calunniosa, che tu sostenevi allora nei Tribunali di Napoli contro il tuo figlio Primogenito, contro un figlio innocente per ributtarlo dal Patrimonio de' suoi maggiori, sol perchè ti rimproverava le tue dissipazioni (3): tu già morta all' Eredità di Urbano VIII facevi la guerra a natura, al tuo figlio stesso, tu brandivi una spada a due tagli. Ferivi il legittimo Possessore del maggiorasco già a te succeduto per diritto, e ferivi il Maggiorasco, che non era più tuo. E non direte poi, che Cornelia contravvenisse all' Interdetto di alienare, che contravvenisse al suo patto medesimo, che fosse già decaduta allorchè fece l' ingiusta nomina? e che quella nomina si rendesse poi nulla tante volte quante furono le posteriori alienazioni? TESTIMONJ in Napoli fin dal 1767: testimonj in Roma FORMALMENTE ESAMINATI: Autorità di SCRITTORI: libri pubblici: libri FAMILIARI: ISTRUMENTI SOLENNI: le CONFESSIONI stesse di Donna Cornelia, hanno formato il di lei processo. Conchiuderò con la testimonianza amplissima della Rota — *Exploratum habuerunt PP. bona plurima, praesertim jocalva, praetiosa mobilia et monumenta insignia Majoratus* OMNI AEVO *a Constantia Cornelia oppignorata*, *et* FIDE NON BONA ALIENATA FUISSE. *Id ex* TESTIBUS, *ex libris rationalibus*, *ex ipsius Corneliae confessionibus*, *ex publicis demum Instrumentis probatum sit* (4). *Si quid enim adhuc certum in rebus humanis, et exploratum esse poterat;* NIHIL SANE CERTIUS ET EXPLORATIUS *quam Principissam Corneliam vix anno* 1738 *in libera Majoratus possessione versari coepit*, *ita ad bona quaelibet jugiter* DISTRAHENDA ET DISSIPANDA *animum*, *mentemque convertisse*, *et nullus fere annus sine alienatione defluxerit* (5).

(1) *Detto somm.* (2) *Detto somm.* (3) *Somm. Rotale.*
(4) *Così nella seconda decisione in questa Causa dei* 4 *Marzo* 1805, §. 9.
(5) *Così nel Voto Rotale degli* 11 *Gennajo* 1808.

PARTE QUARTA

Si risponde alle eccezioni dedotte dai Barberini, esclusive dal fatto delle alienazioni.

110. Percossi i nostri Contradittori dallo splendore di tante verità, procurano ad ogni modo di chiudersi gli occhi per non vederle, ma non li chiudono alla giustizia. Hanno essi per costume di fare un lago di eccezioni, che altro non sono che *Pergula pictorum ; veri nihil; omnia ficta*. A due classi si riducono queste eccezioni; altre tendono ad *escludere* IL FATTO, e le prove delle alienazioni : altre a *scusarle*. Questa stessa contradizione di *negare, ed ammettere* dimostra la cattiva causa. Parleremo prima di quelle, che non sono dirette ad escludere il FATTO, E LE PROVE.

CAPITOLO I.

Niuna necessità della Sentenza declaratoria del Giudice sul fatto delle alienazioni per incorrere la caducità.

111. Dopo che i nostri Oppositori ridussero Essi stessi la causa al fatto, e vollero la comunicazione de' libri maestri, e l'esame formale dei testimonj; e questi testimonj li hanno convinti sul fatto delle alienazioni, dovrebbono conoscere Eglino stessi, come che sono di acutissimo ingegno, quanto sia lieve cosa l'appigliarsi a fare erudite risse di giurisprudenza, che Papa Urbano non volle. Ma volle che della sua volontà, e del suo Patrimonio si giudicasse alla Lettera — JUXTA LITTERALEM NOSTRARUM DISPOSITIONUM INTELLECTUM — Pretendono essi, che trattandosi di una pena di caducità irrogata per causa di contravvenzione, non possa questa incorrersi, se prima la contravvenzione di fatto non sia canonizzata con una Sentenza di Giudice declaratoria del fatto medesimo. Suol essere questa l'evasione di tutti i contravventori, che qualche volta, ed in certi casi ha avuto fortuna in giudizio. Ma non può avere questa fortuna nel nostro. Questa ridicola eccezione è manifestamente rifiutata dalla volontà di Papa Urbano; volontà non oscura, non ambigua, non da vaghe e minute congetture dedotta, ma chiara, limpida, ed espressa. Papa Urbano parla — *Dictis omnibus, et singulis successoribus expresse prohibemus, ut non possint de dictis Bonis etc. IN ALIQUO QUANTUMVIS MINIMO ratione trebellianica etc. quamvis etiam MINIMAM PARTEM ILLORUM diminuere, vendere, donare, et aliam quamcumque detractionem super illis ex quocumque capite etc. praeter etc. et si CONTRAVENERINT EO IPSO sic contrafacientes cadere, et cecidisse intelligi omnino volumus ab jure, et comodo praesentis donationis, et locum alteri successori immediate sequenti factum esse decernimus; perinde ac si contrafacientes morte naturali defecissent* (1).

112. V' è alcuno tanto fuori di mente, e di ogni senso, che lette queste parole, dubiti an-

(1) *Somm. Rot.*

cora, che fosse necessaria l' interpellazione giudiziale, e una sentenza di Giudice, che dichiari l' incorsa caducità? *Non si tratta qui di semplice proibizione* di alienazione; ma di un Interdetto, che il Papa ha voluto, che ogni successore il suo Maggiorato accettasse; *si tratta di caducità da beni non già pienamente acquistati, ma con questa condizionale risolubilità conferiti, che alienando* —*EO IPSO* — come se in quel punto stesso dell'alienazione il Contravventore fosse morto; così passato, come passa il fulmine, il possesso de' beni nell' immediato successore, si dà anche a questi la facoltà di ricuperare le cose alienate di propria antorità — *ABSQUE ALICUJUS JUDICIS SENTENTIA, DECRETO, VEL MINISTERIO, PERINDE AC SI MORS NATURALIS CONTRAVENIENTIUM EVENISSET* — *In un caso di questa sorte, in una simile disposizione è stata sempre costantissima opinione de' Dottori, e de' Tribunali, che per incorrere la caducità comminata, non vi sia già bisogno d' interpellazione, nè di Sentenza di Giudice, che dichiari l' incorsa caducità. IL SOLO, E NUDO FATTO* dell' alienazione, è più che bastante perchè non segua l' assurdo che il possesso legale de' beni rimanga presso colui che è morto alla volontà dell' Istitutore. La violenza, e l' artificio possono prolungare con assurdo un possesso materiale illegittimo; ma non già distruggere l'altrui diritto, nè derogare alle Leggi del Pontefice Istitutore — PERINDE AC SI CONTRAFACIENTES MORTE NATURALI DEFECISSENT — PERINDE AC SI MORS NATURALIS CONTRAVENIENTIUM EVENISSET (1).

113. Non posso dispensarmi dal richiamarvi su questo proposito a memoria un giudizio reso dalla Rota in un caso di disposizione similissimo al nostro, e quasi colle stesse parole di Urbano VIII in una *Romana Cambii super restitutione in integrum dei 2 Maggio 1774, §. quarto, e quinto avanti Mannelli* « ivi » *Potiori vero ratione id constabiliendum erat in casu, quia testator cum ad privationis seu caducitatis poenam infligendam procederet SIC FUERAT LOCUTUS* —
« Privando *nunc pro tunc* l' alienante, e contraveniente da ogni comodo della mia Eredità, e volendo, che EO IPSO, E SUBITO il fidecommisso passi, e si trasferisca agli altri chiamati, e sostituiti, che non averanno alienato, e contravvenuto a questa mia disposizione COME APPUNTO SE L' ALIENANTE, E CONTRAVVENIENTE, FOSSE NATURALMENTE MORTO, *et rursus* — ibi — Sotto pena di caducità, e di privazione di tutto il comodo della mia Eredità e Fidecommissi, e di devoluzione della medesima agli altri immediati suc-

(1) *Sono pieni i volumi de' nostri Dottori su questa dottrina e possono vedersi a lungo citati presso il Molin. de Primogenit. tit. 1. cap. 16, num. 32. Meglio ancora la Rota nella Romana Cambii super restitutione in integrum de' 5 Febbraio* 1771, §. 6 *avanti Fantuzzi, e nella Nucerina immissionis dei* 2 *Giugno* 1755, §. 12 *avanti Figueroa* — « ivi » *Absque eo quod praefatis possessoribus juvare posset exceptio non adhuc reportatae Sententiae judicis incursam caducitatem declarantis. Quoniam cum donator non obscure, non ambigue, sed clare apertisque verbis, IPSO JURE, IPSOQUE FACTO privaverit commodo Primogeniturae Haeredem gravatum, qui contra ejusdem donatoris praeceptum* alienationem primogenialium bonorum, sive eorum locationem ad longum tempus *commiserit, eamdemque primogenituram immediate deferri jusserit PROXIMIORI SUBSTITUTO, qui eum ejus linea in assequendo Primogeniturae hujus emolumento subingredi deberet; profecto in tanta verborum, et voluntatis claritate, NULLA JUDICIS SENTENTIA qua caducitas in Causa declaretur opus esse docent etc.* » — *Nella Romana seu Toletana Majoratus* 20 *Novembre* 1766, §. 13, *e* 13 *Giugno* 1768, *paragrafo decimo avanti Veri, e nella Romana caducitatis* 8 *Marzo* 1771, *paragrafo quinto avanti Mannelli*.

« cessori, e chiamati» *COME SE IL CONTRAVVENIENTE, O CONTRAVVENIENTI FOSSERO NATURALMENTE MORTI—Successio enim hoc in themate ab IPSO MOMENTO QUO ALIENATIONES PATRATAE SUNT, AD SUBSTITUTUM DEFERTUR, QUIN ULLA PRAECESSISSET COMPETENTIS JUDICIS DECLARATIO qua fidecommissi possessor de imminenti caducitatis poena admoneret, atque esset in mala fide constitutus. Nam quoties testator diserte, atque expresse voluit, ut Haeres gravatus, qui praecepto suo non alienandi contravenisset, perinde haberetur, ac si naturaliter fuisset mortuus ad praecisum effectum, ut successio statim atque ipso facto delata intelligeretur ad Vocatum, tunc verificatis tantummodo alienationibus, nudoque facto contraventionis inspecto, fideicommissum adjudicandum erat substituto, ne alias possessio non sine gravi absurdo apud eum permanere videretur, qui ex voluntate Testatoris reputari debebat tanquam — naturalmente morto.* —

114. Già mi aspetto che i valorosi nostri Contradittori torneranno a fare la consueta miserabil pompa di dottrina, e di molte allegazioni, per provare, anche nel caso in cui all'alienante siasi comminato EO IPSO, ET IPSO FACTO l'incorso nella caducità, come se morto fosse in quel momento medesimo, vi abbisogni la sentenza declaratoria del Giudice. Sappiamo quali sogliono essere queste sì spaventevoli autorità. Una tratta dal Valenti; (1) l'altra da due decisioni di Rota in una *Romana caducitatis avanti Dell'Olmo, e Molines* (2), l'altra infine da due altre decisioni *in una Beneventana Primogeniturae avanti Strasoldo, e Cesarei* (3); ma se bene si esaminino, si troveranno i casi di quelle autorità tanto distanti dal nostro, quanto siamo noi distanti dai Satelliti di Saturno. Si osservi alla prima qual caso era quello, che trattava il Valenti nel luogo oppostoci. Il caso era del precetto ingiunto dal Testatore ad una Donna sua Erede di abitare in una stessa casa con suo marito, e non coabitando, la dichiarava decaduta. Or quì alla prima conviene distinguere IL FATTO NEGATIVO di non abitare, DAL FATTO POSITIVO, E AFFERMATIVO dell'alienazione commessa. NEL FATTO NEGATIVO si poteva ad ogni momento purgare la mora. Bastava che la Donna tornasse ad abitare nella stessa casa, ed era perciò giusto, che precedesse l'interpellazione, e la Sentenza del Giudice, la quale dichiarasse la contravvenzione della cosa. Ma non è così nel FATTO AFFERMATIVO. Seguita l'alienazione, e specialmente come nel caso nostro, alienazione di cose mobili, il fatto non è più retrattabile. Difatti lo stesso *Valenti* parlando di un *fatto positivo* disse in un altro suo voto (4) tutto il contrario di quello che avea detto parlando del *fatto negativo*. Disse che — *Dolus, et malafides, minime necessaria est ad hoc, ut ex contraventione incurratur poena privationis ad quem effectum SUFFICIT SOLUM FACTUM CONTRAVENTIONIS* — ed aggiunge che in questo caso — *IPSO JURE, ET ABSQUE ULLA INTERPELLATIONE SIVE JUDICIS DECLARATIONE STATIM SEQUUTA ALIENATIONE* — il contravventore riman soggetto *poenæ privationis, et caducitatis a fidecommisso, cujus substantiam contra Testatoris voluntatem dissipare, seu distrahere tentavit, praesertim cum ipsa poena caducitatis apposita sit pro FACTO AFFIRMA-*

(1) *De Contractibus, Vol.* 10.

(2) *Dec.* 800, *e* 318 *avanti Molines*.

(3) *Diciotto Maggio* 1795 *avanti Strasoldo*, *e* 13 *Maggio* 1796 *avanti Cesareo — Soleano per lo passato fare anche abuso i nostri avversarj di una Decisione emanata nella Causa Romana Cambii*, Super restitutione in integrum *dei* 15 *Giugno* 1778 *avanti Mannelli*.

(4) *De ultim. volunt. Vol.* 34, *num.* 14 *e* 15.

TIVO nimirum si haeres alienaverit, quo casu nulla requiritur interpellatio.

115. Non sono di maggior valore per il caso le decisioni avanti Molines che sogliono recarcisi incontro dagli avversarj. La decisione 800 in una *Romana caducitatis* confermatoria di altra sentenza Rotale avanti Dell' Olmo non ci dice neppure con quali parole, o con quali formule fosse dal Testatore concepita la proibizione di alienare. Ma dalla lettura della Decisione stessa si scorge che la Rota in quel caso giustamente piegò ad ogni facilitazione, perchè in sostanza o non eran vere, o non si provano le mancanze dell' Erede gravato, perchè non avesse fatto l' Inventario in tempo debito, perchè aveva assegnati i frutti di un fondo fidecommissario al pagamento de' frutti di un cambio, e perchè aveva imposto un censo. La Rota conobbe, che l' Inventario era stato fatto in tempo debito, che nella generale proibizione dell' alienazione non era proibito il fare assegno de' frutti, che dovea percipere l'Erede gravato, e che il censo era stato imposto dall' erede gravato quando era minore, e quel che è più, *prima* che succedesse nel fidecommisso (1). Che meraviglia dunque, se la Rota fu in quel caso indulgente? Vi pajono questi i termini del caso nostro, questa la disposizione di Papa Urbano, queste le contravvenzioni di Cornelia?

116. *La decisione* 918 non è meno lontana dalla nostra tesi. Emanò quella decisione in una Romana *hæreditatis de Ruspolis*. Il vero soggetto della quistione era l' avere la moglie, erede del testatore, a cui era stato dato l' arbitrio di nominare il successore al fidecommisso, anteposto un suo proprio nipote al nipote del testatore, che lo aveva raccomandato particolarmente, perchè lo preferisse ad ogni altro. La Donna non potendo sostenere la sua arbitraria nomina in altro modo, allegava le molestie recategli dal nipote del Testatore, ed il precetto di questi di non molestarla sotto pena di caducità. Ma la Rota, che conobbe giusta la molestia, non valutò le eccezioni, e disse che anche vere le molestie conveniva costituire in mora il molestante, perchè cessasse. Torna qui quello che abbiamo detto del *fatto negativo*, e del *fatto positivo*. Cosa ha che fare il *non molestare*, da cui si può cessare al momento, coll' *alienare*, che non è più ritrattabile? Lo stesso deve dirsi delle altre decisioni nella *Beneventana Primogenituræ avanti Strasoldo, e Cesareo*. In quel caso era comminata la caducità al successore, che dentro un certo termine non avesse presa moglie. Chi non avrebbe ammesso in questo caso l' interpellazione, e la mora? Ma come purgarla Cornelia dopo trent' anni di continue alienazioni — OMNI AEVO? Dopo aver mandati in Inghilterra, e in Russia la Venere, il Vaso Cinerario, i Correggi, i Guidi? Dopo aver dissipati in qua, e in là e gemme, ed ori, e cose preziosissime? Questo è il caso, in cui la volontà di Urbano, e appresso a lei la sanzione dei Tribunali non ammette interpellazione, non purgazione di mora, non sentenza di Giudice, ma fa passare immediatamente la successione dell' alienante al sostituto.

117. Che giova peraltro il ravvolgersi in più questioni straniere affatto al soggetto di cui trattiamo? Si può parlare di necessità di sentenza declaratoria nei casi di ultime volontà, nelle quali tante volte si fa dire ai morti quello ancora che non han voluto. Se ne può parlare quando la caducità è stata comminata come una pena, sebbene anche in questi casi tutto dipende dalla volontà, perchè — *poenam a conditione voluntas Testatoris separat, et a poena, aut conditione translatio sit ex voluntate apparet*. Ma noi siamo in un caso tutto diverso. Siamo nel caso di un *atto fra' vivi*, e di un *contratto*; siamo nel caso *di una condizione*, e non di una *pena*, nè di una disposizione *modale*. Si è già detto fin da

(1) *Si vegga la decisione avanti Molines*.

principio, che il Pontefice Urbano VIII Donante, e Institutore del Maggiorasco era un trasversale, che niuna diretta, e naturale obbligazione avea verso i suoi donatarj, e che potea perciò nella sua disposizione apporre quei patti, e quelle Leggi, che più gli fossero piaciute. Questa donazione fu fatta fin da principio, e ripetuta per cinque volte con altrettanti atti fra' vivi, e fu correspettiva al patto di non alienare, ed incorrere la caducità in caso di contravvenzione. Il donatario in qualunque tempo succede, e chiunque egli siasi non può non accettare la donazione, che con questo PATTO di non alienare. Se ALIENA cessa la correspettività, si verifica la condizione, decade, e si risolve la donazione.

118. Ed è realmente una *condizione*, *un patto* la caducità in caso di alienazione. Nel primo atto di donazione, che fece Papa Urbano, quando non era ancor Papa nel 1604 per Istrumento pubblico rogato il Ferracuti Notaro dell' Uditore della Camera, il qual atto omologò, e confermò ne' suoi posteriori Brevi Pontificj, in quella prima donazione il Papa dichiarò di donare— *salvis infra dicendis reservationibus, pactis, et conditionibus, ut infra ponendis, et non aliter, nec alio modo, quae in qualibet parte praesentis Instrumenti pro repetitis censeantur, et omni alio meliori modo etc. DONAVIT etc.* (1), e *FRA LE CONDIZIONI*, *le RISERVE*, *ed i PATTI* si riporta la proibizione di alienare nei termini medesimi, e colle stesse parole, che si leggono ripetute nel Breve (2). Ora è certa nel nostro Foro l' antica teorica dell' Aretino (3), che distingue la disposizione *penale, o modale* dalla disposizione *condizionale*, poichè, se precede prima, assoluto è pure l' emolumento, e poi si prescrive l' adempimento, e in mancanza di questo s' ingiunge la privazione; allora la privazione è pena, e modo. All' incontro poi se prima si prescrive l' adempimento, o tal prescrizione accompagna l' emolumento stesso, specialmente con quelle clausule delle quali si servì il Papa — ET NON ALITER, NEC ALIO MODO —, allora la disposizione diviene condizionale, e correspettiva; cosicchè mancando la condizione, siccome cessa immediatamente la volontà del disponente, così si risolve, e cade immediatamente la disposizione, come se mai fatta non fosse a favore di quello, che ha contravvenuto alla condizione (4); e non vi è perciò bisogno d' interpellazione, e di Sentenza declaratoria (5).

119. Di fatti Urbano VIII, che voleva con-

(1) *Questo documento, che è stato prodotto dagli avversarj, e che fu impresso nel loro sommario del 1807, si riporta ora nei nostri ec.*

(2) *Sommario.*

(3) *Nella Leg. Tizia 134 sotto il num. 3, vers. sed ista sua ratio ff. de verb. oblig. Seguitata comunemente dai Dottori presso il Peregrin. de fideicom. art. 11. num. 92, Roxas de incompatibil. part. 3. cap. 1. num. 27. Rot. decis. 89, num. 13 avanti Bichio, e decis. 201, num. 1, et sequen. par. 9. rec.*

(4) Mart. *consult.* 390, *num.* 42, *Rot. avanti* Durano *decis.* 339, *num* 5, *e seqq. avanti* Cerro *decis.* 57, *num.* 1, *et seq. avanti* Bichi *decis.* 89. *num.* 12, *e avanti* Falconieri *tit. de usufr. dec.* 1, *num.* 2. « *ivi* » *Cum enim indubitatum sit, Ceciliam constitutam fuisse haeredem usufructuariam sub condit.* « *servandi vitam castam, et viduilem, uti denotat natura illius gerundi* (mantenendo) *respicientis* « *futurum tempus etc. tum demum clausula* » *e non altrimenti* « *quae non solum importat conditionem* « *suspensivam, sed est etiam limitativa voluntatis testatoris, paris et inducitque* FORMAM PRÆCISE AD- « IMPLENDAM ET IN CASU NON IMPLEMENTI RESOLVIT DISPOSITIONEM, PERINDE AC SI FACTA NON ESSET « OB DEFECTUM CONSENSUS.

(5) *Rot. avanti* Lancetta *decis.* 657, *num.* 17 « *ivi* » *Non relevante replicatione quod interpellatio*

trattare nei suoi Brevi coi Successori nel Maggiorasco, come avea contrattato precedentemente con un istrumento pubblico, anche in questi, e specialmente nel *primo Breve* prima di nominare i Donatarj, e successori, prima d' istituire il Maggiorasco, prima insomma di conferire l' emolumento, cominciò dal dichiarare, che la sua volontà era, UT BONA CONSERVENTUR, e che *in hoc potissimum* consisteva la Causa finale della sua donazione, aggiungendo — QUAM DECLARATIONEM VOLUMUS IN QUALIBET PARTE PRAESENTIS NOSTRAE NOVAE DISPOSITIONIS HABERI PRO INSERTA, ET REPETITA (1). Questa è dunque l' unica principal condizione, che investe tutto il Contratto, che è premessa al medesimo, e che vuole sempre ripetuta, ed inserta. E siccome volle, che ogni successore nel Maggiorasco *prima di cominciare* a percipere i frutti della sua donazione, fosse tenuto di accettare per istrumento solenne la donazione medesima, e di promettere — OMNIA, ET SINGULA IN PRÆSENTI DONATIONE, ET CONSTITUTIONE DISPOSITA INVIOLABILITER OBSERVATURIS (2). Così non è dubbio, che il successore, che ha accettato il Maggiorasco, lo ha accettato con quella preliminare condizione voluta dal Papa di non alienare, e in conseguenza non è pena la caducità, ma è la resolutiva del contratto per difetto di quella condizione, che animava il consenso, e la volontà del donante.

120. Lungi dunque la necessità dell' interpellazione, lungi la purgazione di mora, lungi la Sentenza declaratoria. Niun bisogno di queste cose nei contratti *condizionali*. Niuna ne vuole il Papa. Ed è ben per questo, che Egli in ogni pagina de' Brevi suoi, quando si parla di caducità esclude sempre la declaratoria. Ordina che il possessore del Maggiorasco, il quale mischia gli stemmi Gentilizii, sia subito decaduto, e dice — STATIM EO IPSO CADAT, ABSQUE ALIQUA SENTENTIA, VEL JUDICIS DECLARATIONE (3). Prescrive il modo di nominare il successore, e dice un' altra volta — SI SECUS FACTUM FUERIT NOMINATIONES PRAEDICTAE, IPSO JURE, ET IPSO FACTO, ET ABSQUE ALIQUA JUDICIS PRONUNCIATIONE, SEU DECLARATIONE, *nullæ, et invalidæ sint, et in donatione hujusmodi succedat alter qui successisset, si dicta nominatio facta non fuisset* — (4). Ingiunge al possessore di prender moglie, e non facendolo ripete un' altra volta — *Cecidisse intelligatur* IPSO JURE, ET IPSO FACTO STATIM ABSQUE ULLA MORAE PURGATIONE, *ac si contraveniens* MORTUUS *fuisset* SIMILITER ABSQUE ALIQUA JUDICIS DECLARATIONE, SEU SENTENTIA (5). Finalmente quando comanda al successori di nulla

« *et quod non probato dolo, nec accedente sententia Judicis super caducitate illam haud quaquam po-* « *tuerit incurrere. Dixerunt enim Domini, quod cum ex parte Nicolosæ sit incontrovertibilis scientia* « *dictae conditionalis renunciationis etc. inde sequitur, quod non sit curandum ect. et quod nec etiam* « *sit curandum ect., et quod nec etiam sit assumenda quaestio de dolo*, VEL EXPECTANDA SENTENTIA « JUDICIS, QUANDO TOTUM FUNDAMENTUM SISTIT IN EO, QUOD DEFICIAT CONDITIO, SINE CUJUS PURIFI- « CATIONE NULLO MODO POTERAT NICOLOSAE JUS ACQUIRERE ».

(1) *Primo Breve* §. 2. *num.* 10, *e* 11.

(2) *Breve primo* §. 31, *num.* 63 *e* 65.

(3) *Primo Breve* §. 11. *num.* 12.

(4) *Primo Breve* §. 12, *num* 44. *Stando in termini di nomina mal fatta, che è quanto dire fatta contro la volontà di Urbano, diviene* nulla absque declaratione etc. *Cornelia nominò forse bene? Non si era ella già dipartita dalle Leggi di Urbano VIII?*

(5) *Detto Breve* §. 15. *num.* 47.

ripetere, nè dimandare dei beni di Toscana, replica — *Et si contrafecerint privamus, et privatos esse declaramus*, *EO IPSO*, *IPSO JURE*, *ET IPSO FACTO*, *AC ABSQUE ALIA DECLARATIONE*, *SEU JUDICIS SENTENTIA*, *tamquam si contravenientes naturaliter mortui essent* — (1).

121. Se nelle cose, le quali sono molto più indifferenti, come il non mischiare le armi gentilizie, come il non prender moglie, come l'usare certo forme nelle nomine, pure il Papa comminando la caducità, non permise che vi concorresse interpellazione, purgazione di mora o sentenza declaratoria; molto meno dee dirsi averla voluta permettere nel caso di alienazione, che è secondo la volontà del Papa la colpa maggiore, l'inadempimento risolutivo di tutto il suo contratto, perchè dal principio al fine la causa, l'anima stessa della sua disposizione vuol che sia il non alienare. Questo *spiritus intus alit*, *totamque infusa per artus mens agitat molem* —, e perciò parlando dell'alienante ordina che — *EO IPSO sic contrafacientes cadere*, *et cecidisse INTELLIGI* (non dice *declarari;* vuole che s'intenda, si abbia per cosa fatta) INTELLIGI OMNINO VOLUMUS PERINDE AC SI CONTRAFACIENTES MORTE NATURALI DEFECISSENT (2). Ma qui insorgono gli egregi nostri contradittori, e non vorrebbero, che noi prendessimo, come essi dicono, in qua, in là dai Brevi l'esclusione della sentenza declaratoria, ma la richiedono identificamente proibita nel caso di caducità per alienazioni fatte. Ma se il divieto di alienare è stata la condizione animativa del contratto; se questa condizione porta immediatamente la risoluzione del contratto, e debbonsi gli alienanti — *EO IPSO si contrafacientes cadere*, *et cecidisse intelligi*, *PERINDE AC SI CONTRAFACIENTES MORTE NATURALI DEFECISSENT*, che bisogno v'era di ripetere la esclusione della sentenza declaratoria? Quando un'uomo è morto di fatto, v'è men bisogno che il Giudice lo dica.

122. Non è vero però che anche nel caso preciso di caducità da incorrersi per alienazioni fatte, non sia esclusa la sentenza declaratoria. Si legga bene il *Capitolo* 26 del primo Breve, e si vedrà per una *continuata* orazione riunita con tante particole *congiuntive* — *ET* — rigettarsi questa sentenza di Giudice — *EO IPSO sic contrafacientes cadere*, *et cecidisse intelligi omnino volumus ab omni jure*, *et commodo praesentis Donationis*, *ET locum ALTERI SUCCESSORI immediate sequenti factum esse decernimus*, *PERINDE AC SI CONTRAFACIENTES MORTE NATURALI defecissent; ET nihilominus omnis alienatio*, *locatio*, *hypoteca etc. sint irritae, et nullae ET liceat successori immediate sequenti*, *PERINDE AC SI MORS NATURALIS contravenientium evenisset; bona alienata auctoritate propria de facto ABSQUE ALICUJUS JUDICIS SENTENTIA DECRETO*, *VEL MINISTERIO*, *et sine vitio spolii etc. vindicare apprehendere etc. ac retinere*. Se il successore immediatamente può di propria autorità vindicare i beni, senza sentenza di Giudice, non vi è bisogno dunque di sentenza che dichiari la caducità incorsa. Anzi questa stessa facoltà di rivendicare i beni alienati conferita al successore ci offre un altro convincentissimo argomento per escludere la necessità della sentenza declaratoria, e la purgazione della mora.

123. Il Pontefice Urbano concede NON GIA' all'alienante, ma AL SUCCESSORE — *liceat successori immediate sequenti* — la facoltà di ricuperare i beni alienati. Non ha curato il pentimento dell'alienante. Non lo ha voluto ammettere alla purgazione della mora, perchè lo ha considerato veramente morto. E siccome il morto non può più pentirsi, nè riparare il mal fatto, per questo motivo ha fatto passare nel successore insieme col Maggiorasco la facoltà di ri-

(1) *Primo Breve* §. 34, *num.* 70. (2) *Primo Breve* §. 26, *num.* 60.

cuperare di propria autorità — ABSQUE ALICUJUS JUDICIS SENTENTIA, DECRETO, VEL MINISTERIO. Vengano adesso quante mai sono, e possono essere le dottrine, e le autorità, nelle quali sogliono tanto spaziarsi i nostri avversarj. Venga il Valenti, vengano le decisioni. Si confrontino col caso nostro. Si ponga il caso com' è nella sua vera situazione. Un interdetto di alienare posto fin da principio di un contratto *inter vivos* come CAUSA FINALE, E COME CONDIZIONE animativa di tutto il contratto, e di tutti i patti in esso contenuti: si ponga una condizione tale, che se il possessore aliena *muore naturalmente*; si ponga il successore, e non l' alienante già considerato morto nella facoltà di ricuperare; qual'è quel Dottore, o quel Tribunale, che possa dire, e che dica doversi aspettare la sentenza declaratoria, o potersi ammettere la purgazione della mora? O bisogna distruggere il contratto fatto fra Papa Urbano, e il Successore nel Maggiorato, o convien decidere, che il solo fatto delle alienazioni commesse da D. Cornelia fino al 1767 l'avean già respinta, e privata di ogni legittimo possesso dei beni donati dal Papa.

CAPITOLO II.

Si confutano le eccezioni solite darsi dagli avversarj ai Testimoni esaminati formalmente, i quali provano le alienazioni.

124. Qui D. Carlo *cecidit in foveam quam fecit.* Fin dal principio di questa Causa Egli, ed i suoi difensori hanno fatto fermo proposito d'impugnar l'evidenza, non già perchè essi non siano persuasi, che hanno contro di loro l'evidenza stessa, e la verità; ma perchè stando sempre sulla massima d'impossibilitare prima il povero Don Urbano, poi il Principe D. Maffeo figlio suo con molte liti, alla lite si sono impegnati, e in qualche guisa vi sono finora riusciti di differire almeno al più lungo possibile il colpo fatale, che la giustizia inevitabilmente esige. Venne questa Causa nelle due prime posizioni in Rota *dei 7 Giugno* 1803, e 13 *Aprile* 1804 alquanto inviluppata dalle tenebre, che artificiosamente vi spargean sopra gli avversarj. Ma finalmente alla terza proposizione *dei 4 Marzo* 1805 cominciò a trionfare la verità, e la robustezza delle nostre ragioni. Gli avversarj ne temerono, e si appresero al disperato partito di negar tutto; di negare cioè quello, che in ogni tempo è stato PUBBLICO E NOTORIO, il fatto delle alienazioni di D. Cornelia.

125. Ma essi vollero, essi furon che ebbero, non dirò il coraggio, ma la temerità di dimandare *l'esame formale* dei Testimonj; essi in tal modo ridussero la causa al *fatto*, e il fatto è stato dai testimonj accertato fino all'evidenza. Prima però d' entrare in quelle indagini, alle quali gli avversarj ci chiamano sul deposto dei testimonj, io credo ben fatto di dimostrarvi, che D. Cornelia, e D. Carlo aveano essi stessi già precedentemente fatta l'APOLOGIA dei nostri Testimonj medesimi. Sono tanti anni quanti se ne contano dal 1768 a questa parte, ed in tutta questa lacuna di tempo, il Principe D. Urbano Barberini figlio primogenito di D. Cornelia, PRIMA nei Tribunali di Napoli, DIPOI in quelli di Roma altro non avea fatto che *provare*, *gridare*, e *strepitare* contro l'inefficacia di qualunque nomina avesse fatta sua madre, giacchè ANCHE prima della nomina *revocabile* fatta da Cornelia, lo stesso di lui fratello D. Carlo avea dedotto *formalmente* le alienazioni fatte da D. Cornelia, per le quali era decaduta dal dritto di nominare. Ciò non ostante in tutto questo tempo non si rinvenne mai un piccolo testimonio, un meschino insetto, il qual dicesse il contrario, il quale ardisse vergare col suo nome una carta per escludere le tante dilapidazioni, e distrazioni giustificate dal Principe D. Urbano *in genere*, e *in specie*, cioè con precisione di quel tal capo, e di quell'altro.

126. Il Principe D. Urbano avea in mano que-

ste prove nelle giurate deposizioni dell'*Antiquario Angelo Sansoni* la prima; di *due* specchiatissimi *Sacerdoti D. Benedetto Tofani*, *e D. Francesco Polani* la seconda; di *Antonio Giuliani*, *e di Agostino Giorgetti* la terza. Le prime due furono dagli accennati testimonj scritte, e sottoscritte li 7 Agosto 1767, cioè SETTE MESI, *e dieci giorni* PRIMA della stessa nomina revocabile fatta da Cornelia a favor di D. Carlo, essendo questa caduta li 17 Marzo dell' anno 1768 (1). La terza poi appartiene allo stesso anno 1768. Queste stesse deposizioni legalizzate in Roma da due Notari Capitolini (2) non stettero oziose nel bollore della Lite avanti il Regio Consiglio di Napoli fra il Principe D. Urbano, e D. Cornelia sua madre. Qui D. Urbano propose la nullità della nomina *revocabile*, quando ancora non eran decorsi quaranta giorni, cioè *li* 25, *e* 26 *Aprile* 1768 ed esclamò nella sua Supplica al Re, che il Maggiorasco a lui apparteneva OMNI JURE. (3) D. Cornelia *alli* 9 *Agosto detto anno* 1768, comparve in detto Sacro Regio Consiglio, e richiamando gli atti fino a quel tempo fatti da D. Urbano, chiamò *falso il supposto di essersi fatte dalla Principessa distrazioni GRANDISSIME dei beni del Maggiorasco contro il prescritto dal fondatore*, (4) come se Urbano VIII avesse voluto che per decadere dal dritto di nominare, e dal Maggiorasco, necessitasse il MOLTISSIMO distrarre, cioè dar FUOCO AL TUTTO.

127. Allora fu che D. Urbano contro questo termine GRANDISSIMO, giacchè le grandi distrazioni si ammettevano, si scagliò con le prove dei suddetti testimonj, e le produsse negli Atti del Sacro Regio Consiglio. (5) Continuò quindi la Causa in quel Tribunale di Napoli fino all' anno 1775, cioè per lo spazio d' *anni sette*. (6) E che credete? Quella Cornelia, che alla prima si era lagnata del *falso supposto delle GRANDISSIME* alienazioni; quella Cornelia, che avea detto aver sognato D. Urbano nel dire di Lei — *QUAMPLURIMAS alienationes fecisse multorum bonorum cujuscumque generis Majoratui subjectorum, ac proinde cecidisse tum a jure nominandi, tum ab ipso Majoratu, qui eam ob causam in sui beneficium devolvi debet*. Quella Cornelia poi allorchè vide provate contro di se dal Testimoni *le distrazioni grandissime*, e le *quamplurimas alienationes* ebbe ella mai più il coraggio di negarle? Allegò mai alcuna eccezione contro i testimonj? Domandò mai l'esame formale dei medesimi? Anzi non s' intese dalla sua bocca altra risposta se non che *ut CONTRA Ill. Principalis* (Cornelia) *sit creditrix ejusdem Majoratus, et praesertim super feudis plusquam quatercenties mille aureorum* (7). Fu una bella slargata di bocca; ma significava, che D. Cornelia non poteva impugnare il detto dei Testimoni, mentre poi finiva con dimandare, che si rimandasse a casa D. Urbano, perchè non facesse più tanto rumore.

128. Aggiungete che quelle prove, e quei testimonj coartavano in faccia a D. Cornelia i fatti precedenti delle sue alienazioni, e li coartavano *in specie*. Quei cinque testimonj verificavano fin d'allora — NON SOLO ESSER PUBBLICA VOCE, e FAMA *in questa Capitale di Roma*, *che D. Cornelia ha venduta, ed alienata UNA GRAN QUANTITA' DI QUADRI, STATUE, ARGENTI, GIOJE*, ed altre cose preziose della suddetta *eccellentissima casa* — *NON SOLO* che — *Da molti anni D. Cornelia avea principiato a vendere STATUE, E PITTURE*

(1) *Somm.* (2) *Somm.* (3) *Esame*. (4) *Somm.*

(5) *Fu fatta questa produzione, previo il Regio* recipiatur, li 24 Agosto 1768, *come apparisce dai processi di Napoli esibiti negli atti di Roma*, *e si leggano quelli di Giuliani*, *e Giorgetti* nel primo processo, *l' altra dei due Sacerdoti* Tofani *e* Polani, *e la terza dell' antiquario* Sansoni.

(6) *Sommario*. (7) *Sommario*.

ECCELLENTI, ED ALTRE COSE PREZIOSE dell' Eccellentissima sua casa, e che il Signore *HAMILTON, ED ALTRI Negozianti, nelli primi anni delle vendite ci avevano fatti DEI CONSIDERABILI ACQUISTI A PREZZI VILISSIMI — NON SOLO*, che il Signore Cavaceppi, avea fatto accrescere *alla somma offerta* a D. Cornelia in uno di quei suoi disperati contratti la somma DI SCUDI MILLE, che egli medesimo avrebbe sborsato — NON SOLO che il *retratto* fatto da D. Cornelia DA TUTTE LE VENDITE *di pitture, statue, ed altre rarità ERA CAPACE DI FORMARE IL CAPITALE SUFFICIENTE A RENDERE UN FRUTTATO CONVENEVOLE AD UNA CASA CAVALLERESCA* essendo arrivato il detto Signor Cavaceppi a NON FAR VENDITA ALCUNA DA MOLTO TEMPO DE' SUOI CAPITALI — NON solo che al Signor Cavaceppi per propria di Lui confessione sarebbe stato sufficiente di fare *ogni due anni* un negozio di quei tanti precipitosi, e soliti di D. Cornelia.

129. NON SOLO tutto questo, ma precisamente CHE la Statua di *Venere* era stata da lei venduta al Signore HAMILTON; CHE li due sì famosi Candelabri erano stati distratti al Signor Generale VALMONDEN; CHE molti frammenti di Statue venduti da D. Cornelia al Negoziante Belisarj in compagnia d'uno Scalpellino erano poi stati utilissimamente ricomprati dallo stesso Cavaceppi, benchè ai Rivenditori accrescesse il prezzo pagato dai medesimi; CHE da Lei era stato venduto il S. Girolamo di *Guido:* CHE da Lei era stato distratto l' altro Quadro dei Suonatori di *Gherardo delle notti*; CHE ella stessa avea venduti i due Modelli di Capofuochi di creta cotta dell'Algardi (1). Dunque le rinfacciavano fin d'allora le cose precise, le precise Statue, li precisi quadri. DUNQUE le ricordavano li precisi nomi delle persone, gli *Hamilton*, i *Cavaceppi*, i *Belisarj*, i *Valmonden*; e Cornelia che rispondeva? Rispondeva aver dei crediti. DUNQUE ammetteva la verità di ciò che dicevano i testimonj. E quando lo ammetteva? Quando fin *dal mese d' Agosto* 1768 si erano già prodotte nei Tribunali di Napoli quelle testimonianze. E siccome anche in quei tempi il mese di *Agosto* precedeva il mese di *Ottobre*, così si dee confessare, che l' attore D. Urbano convinse in giudizio le distrazioni fatte da D. Cornelia IMMEDIATAMENTE DOPO la nomina revocabile, e che Cornelia non seppe contradirlo.

130. Conviene dunque egualmente per necessità confessare, che si farebbe un grandissimo torto alla verità dubitandosi un momento delle prove sulle distrazioni senza misura, e senza riguardo commesse da D. Cornelia prima ancora della nomina stessa revocabile. Sicchè quando abbiamo veduto, che D. Cornelia non ha opposta eccezione alcuna al detto dei Testimoni da D. Urbano prodotti nei Tribunali di Napoli, o non ha neppure avuto il coraggio di dimandarne l' esame formale: Quando abbiamo veduto che questa Signora in iscusa delle sue distrazioni altro non ha opposto, ed in Napoli, ed in Roma, che i chimerici suoi crediti, dobbiamo per necessità precisa confessare che la stessa D. Cornelia è il *primo testimonio* delle sue prodigalissime dilapidazioni. *Il secondo testimonio* poi è lo stesso *Sig. D. Carlo*. Non sarebbe egli mai ricorso all' Avvocato *Luti* per assicurarsi dell' efficacia, o inefficacia della nomina che conseguita avesse dalla madre, se della di lei condotta esterminatrice e rovinosa non avesse avuta quella piena contezza, che ad un figlio, il quale con essa conviveva, non poteva mancare, come non era mancata a D. Urbano, e come n'era già per tutta Roma divulgata la fama. Questo stesso studiato strattagemma di volere ora con ricorso al Principe, e ora con Decreto di Giudice privativo a lor modo, sanare i fatti e le

(1) *Esame formale*.

conseguenze dei fatti insanabili, subitochè contengono l'interesse, ed il pregiudizio DEL TERZO, conferma ambedue, la madre, ed il figlio IN TESTIMONI della caducità incorsa; e di più caratterizza in loro la colpa e la mala fede patentissima. Una scusa ricercata fuor di proposito è una accusa manifesta. D. Cornelia non avrebbe tenuta una condotta così soverchiante, se non avesse sentito il rimorso delle dissipazioni commesse.

131. E dopo tutto questo si avrà il coraggio di porre in opera tante astuzie, e tanti cavilli per combattere le parole, i cenni, le virgole, gli accenti dei Testimonj esaminati formalmente? Questa infelice astuzia presso i Tribunali non giovò mai (1). Che giovò agli avversarj quell' arte suddola dell' acutissimo interprete (2)? Che giovò agli avversarj quell' esame formale? Non ad altro sicuramente, se non pubblicare a Roma, tutta già abbastanza istruita, la *prova indelebile*, a sempiterna memoria, delle prodigalità di Cornelia Barberini. Noi all' incontro ricolmi di gloria per la verità trionfatrice, che ci assiste non incontrammo ombra di difficoltà d' imprimere nel Sommario Rotale (3) quelli stessi *attestati*, nei quali vennero esaminati i testimonj medesimi. Confrontateli pure coi loro esami, niuno vi sarà, che nella sostanza dei loro detti possa criticarne pure un solo; niuno vi sarà, che trovi impugnato, o disdetto, o posto in dubbio da veruno di essi quanto aveano precedentemente deposto. Gran dire! Gran forza della verità! Circonvenuti, illaqueati, spremuti i Testimonj sotto il torchio di un esame il più cavilloso, e ingannevole, pure non han potuto gli avversarj allegare di alcuno, che una cosa abbia deposto negli attestati, ed un' altra in opposto abbiano proferita nell' esame.

132. Serva per tutti di esempio il buon vecchio Cavaceppi. Questi nel suo attestato depose della vendita dei due *Candelabri*, fatta da Cornelia al Generale Valmonden, e da Valmonden a Hyenckins tra gli anni 1750, e 1760 per Scudi 3000 ricomprati poi dal Cavaliere Bartolomeo Cavaceppi germano fratello del Testimonio, con l'aggiunta di altri Scudi 500. (4) Or bene nel suo esame formale conferma lo stesso. (5) Il Testimonio medesimo nel detto suo primo attestato, e nell'altro successivo (6) depose dei frammenti di statue, dei due quadri di Claudio, dei celebri Capofuochi dell'Algardi venduti da Cornelia, e così pure dalla *pubblica voce* e *fama* delle frequentissime vendite degli oggetti più preziosi, che conservavansi nel dovizioso guardaroba a prezzi vilissimi fatte dalla medesima; or bene il buon vecchio posto sotto la più orribile tortura dal contrario interprete tutto impegnato a farlo vacillare, le medesime cose

(1) *Lo dice la Rota dec.* 692, *avanti* Merlino « *ivi* » *Alii defectus contra testes non videntur admittendi, quia numerus supplet defectum aliquorum, et eorum dicta NON SUNT CAVILLANDA, nec rigide examinanda, dum EX TOTA SERIE FACTI, et ex circumstantiis supra ponderatis deprehenditur multum verosimilia deponere* », *e nella dec.* 164, *num.* 15 *avanti lo stesso.* « *ivi* » *In testibus est potius attendenda MENS loquentis, quam significatio propria verborum.* » — *Da questo principio nasce l' altra dottrina, che* « *Testes hinc inde examinati ad concordiam quantum fieri potest sunt reducendi* », siccome s' insegna nella sud. *dec.* 164, *num.* 10 *avanti* Merlino.

(2) Di questi moderni interpreti parla il Costantini *allo Statuto di Roma*, *cap.* 74 *de interrogat. in Test. examine dand. art.* 1, *num.* 108, e dice che — « *Hodie illi tantum oppellantur boni interpretes, qui sciunt cavillosis, et sophisticis interrogatoriis saepe repetitis Testes verum deponentes illaqueare, et in contradictiones trahere, et quandoque unius Testis examen cum triginta sessionibus non perficitur, quia mali interpretes non habent scopum eruendi, sed destruendi veritatem* ».

(3) *Esami*. (4) *Somm.* (5) *Esami*. (6) *Somm.*

conferma. (1) Anzi vedete come spicca la verità; quella stessa vendita di frammenti, che il Cavaceppi avea riferita nell' esame come anteriore all'Anno 1767 non era con quella precisione di *giornale*, ed *anno*, come gli Oppositori avrebbero desiderato; quella stessa vendita si trova registrata nei Libri Maestri Barberini con il giorno preciso, cioè 11 Febbrajo 1762 (2). Non basta. Fu perseguitato il povero Testimonio dagli avversarj, facendogli vedere per mezzo del Parroco di S. Prassede l' Inferno aperto, perchè si ritrattasse. Le violenze, le concussioni, lo forme illecite interposte da quell'impegnatissimo Parroco, che recava due diversi fogli, perchè il Cavaceppi sottoscrivesse o l'uno o l'altro, sono riferiti da lui stesso (3), e di nuovo poi nell' esame. (4) Ma il povero Cavaceppi, l'uomo della verità negò qualunque ritrattazione, perchè non lo permetteva il SUO ONORE, E LA SUA COSCIENZA. (5)

133. Osservate anzi sopra questo Testimonio solo i raggiri, e le frodi degli avversarj, e figuratevi il resto. I documenti tutti per eseguire l'esame formale dei testimonj ordinato dalla Rota dovettero esser prodotti negli atti, e ripetuti *loco articulorum*, come prescriveva la notissima antica pratica. Il contrario Interprete doveva esaminare su quelli. Finito e pubblicato l'esame, ch'è quel *post didicita testificata* — non aveva più luogo, nè più poteva ammettersi deposizione alcuna del Testimonio medesimo, cosicchè, se si pretendesse che lo stesso testimonio avesse deposto a favore dell' una, e dell' altra parte ANTERIORMENTE ALL' ESAME, senza che si fosse prodotta, ovvero opposta nell' atto dell'esame quella deposizione; l'inevitabile giudizio che deve farsi per necessità è quello, o che la medesima deposizione è *falsa*, o che si è vergognata la parte che l'avea nelle mani di esibirla, sapendo averla estorta *malis artibus*. Non è egli dunque un fatto di massimo scandalo quel vedere impresso, come già vedemmo altre volte nel *contrario Sommario annesso alla osservazione sull'esame al numero* 2 un preteso attestato del Testimonio Cavaceppi con la data dei 31 Marzo 1805? Come dunque? Prescrive il Tribunale *examinentur Testes formiter nel giorno* 17 *GIUGNO* dello stesso Anno 1805: si fanno tutti gli atti preparatorj al detto esame; si produce, e si ripete tutto l'occorrente; si eseguisce l'esame per intiero, e si comincia da questo stesso *Cavaceppi:* E perchè non gli si oppone, non gli si fa parola di quel preteso attestato fatto TRE MESI PRIMA? perchè non si ha da credere, o FALSA la deposizione, o estorta con un' ANTIDATA?

134. O l' una, o l' altra cosa è manifesta. Il Testimonio interrogato dal rigido interprete sopra gli assalti del Parroco di S. Prassede, risponde — *Dico che per ben due volte il P. Curato di S. Prassede procurò da me testimonio, che io sottoscrivessi alcuni fogli, ch' egli stesso mi esibì; ma io testimonio per altro questi tali fogli NON VOLLI SOTTOSCRIVERLI con avergli detto che ciò, che avea deposto negli attestati, era PURA, E SEMPLICE VERITA', e che perciò NON potevo in alcun modo nè ritrattarmi, nè deporre con dichiarazione DIVERSAMENTE da quello che avevo deposto* — (6). Se in quel tempo, *posteriore di molto alli* 31 *Marzo* 1805, fosse esistito il preteso attestato Cavaceppi, chi non vede che il contrario interprete glielo avrebbe opposto, avrebbe ricercato della sottoscrizione del medesimo, ed avrebbe avuto la gloria massima, che mai con alcun testimonio non potè avere, di confondere, e far restare mentitore quell' uomo? Dunque l' attestato è FALSO, o almeno per far grazia agli avversarj dobbiamo dirlo estorto con un ANTIDATA in tempo, in cui nulla più concludeva—*post didicita testificata*. Si

(1) *Esame*. (2) *Sommario*. (3) *Sommario*. (4) *Esame*. (5) *Sommario*.
(6) *Esame*.

aggiunga un' altra frode degli avversarj, che non reca men di stupore. Impressero essi nel citato loro sommario (1) il suddetto preteso attestato, e dopo la sottoscrizione del Parroco ebbero la bontà di aggiungere — *Sequitur legalitas in forma per acta Bassetti A. C. Notari* — Allorchè Noi difensori così succintamente scrivevamo — *Sequitur legalitas* — intendevamo dire che il testimonio si era presentato al Notaro e con suo giuramento avea confermata la sua soscrizione, e il suo deposto (2). Ma la legalità sotto il preteso attestato dei 31 Marzo 1805 di Paolo Cavaceppi non cade già sul di lui carattere, cade nel solo carattere di quel Parroco di S. Prassede, che violentò più volte senza profitto il suo povero parrocchiano. Più ancora. Questa *legalità* non appartiene già ai 31 Marzo 1805 in cui si pretende firmata la testimonianza. Ma bensì appartiene AL GIORNO 5 SETTEMBRE 1805, quando *già un mese innanzi* il Cavaceppi era stato formalmente esaminato (3). Rimane dunque la pretesa deposizione SENZA DATA CERTA, E SENZA GIURAMENTO.

135. Ecco le prodezze dei nostri contradittori. Ecco come si è difesa sempre, e come si continua a difendere una causa liberale fra persone di sì alto rango, che debbono farsi onore dell' ingenuità, e innanzi Tribunali tanto rispettabili. Non altro che cavillazioni, proprie sol di costoro de' quali una volta dicevasi, *qui capitulinas rumpunt clamore cathedras*. Che se fermo, e costante fu il Cavaceppi nel suo esame così austeramente eseguito, lo fu altrettanto il secondo testimonio Malatesta. (4) Egli è uniforme al Cavaceppi sulla vendita dei Candelabri, in quella dei frammenti di Statue, e sulla pubblica voce, e fama *dicendosi da tutti, ch' era giunta la dilapidatrice di quella casa* (5), e lo fu eziandio nel suo esame. (6) Le eccezioni che danno i nostri contradittori a questo testimonio sono così meschine, ed inette, che fanno pietà al solo leggerle. Dove mai ha sognato di dire Malatesta, che lo studio dei fratelli Cavaceppi fosse *uno solo*, se Egli nel suo esame (7) l' esclude affatto dicendo — TANTO *il Signore Bartolommeo, quanto il Sig. Paolo avevano il suo Studio* A PARTE; UNO *però* INCONTRO ALL' ALTRO *con la strada di mezzo* — e perciò qual' inezia è mai quella, che per aver detto il testimonio in altro luogo dell' esame essersi portato ad istruire fino dalla sua età *di quindici*, *o sedici anni nello Studio dei* SIGNORI BARTOLOMMEO, E PAOLO CAVACEPPI abbia supposto che uno fosse lo studio, e non due; giacchè, essendo due, dovea dire studj, e non studio? Dunque perchè ha detto studio, e non studj di Cavaceppi, non è vero che Cavaceppi comprò i frammenti di Statue distratti da D. Cornelia? È maniera questa di criticar testimonj?

136. Ma avvertite (dicono i nostri oppositori) *Malatesta* non combina con *Carlo Albacini* quinto Testimonio, perchè Malatesta dice, ch'egli stette circa anni 25 nello studio Cavaceppi senza che vi capitasse altra persona per imparare la professione. (8) All' incontro l' Albacini (9) risponde, che esso si trovava solo nel detto Studio Cavaceppi. Qual'altra frivolezza è mai questa? Bastano gli occhi per conoscerla. Carlo Albacini trovavasi al tempo dell' esame in età di anni 70 (10); il Malatesta in età di anni 55. (11) Vi sono 16 anni di età di divario fra l' uno, e l' altro. Dunque sta bene che essendo entrato posteriormente il Malatesta in detto studio, non vi capitassero altri ad im-

(1) *Sommario*.
(2) *Si vegga l' esempio di simile legalità nell' esame formale*.
(3) *Sommario*. (4) *Sommario — Esame*. (5) *Sommario*. (6) *Esame*.
(7) *Esame*. (8) *Esame*. (9) *Idem*. (10) *Idem*.
(11) *Idem*.

parare. In fatti tutto decide questo grande equivoco, e questo gran mendacio lo stesso Albacini nell'interrogatorio (1) avendo nel primo assegnato il tempo dell'apertura del suo Studio. — *Apri studio circa* 35, *o* 36 *anni fa* — e nell'altro riferito avendo, che nello Studio Cavaceppi — *NEGLI ULTIMI ANNI DELLA SUA PERMANENZA vennero per lavoranti GIORNALIERI Giovacchino Fellicioni, e Giovanni Pierantoni; ANNIBALE Malatesta anch'egli è stato lavorante, MA MI PARE DI CERTO* (sono parole di Albacini) *che vi entrasse dopo che io era partito, ed intanto non lo posso asserire CON TUTTA SICUREZZA, in quanto che dopo di esser partito dal medesimo Studio Cavaceppi ho continuato a capitarvi più volte per mia volontà;* se da 35 o 36 anni Albacini partì da Cavaceppi, e aprì il suo Studio, ed il Malatesta che conta l'età di anni 55 si trattenne nello Studio Cavaceppi per lo spazio di CIRCA *anni* 25 (2) è conciliatissimo il detto di Malatesta, che nei suoi anni CIRCA 25 di sua permanenza nello Studio Cavaceppi non vi capitò altra persona per imparare la professione, perchè Albacini era partito 35 o 36 anni indietro, quando Malatesta appena avea 19 o 20 anni, ed è conciliatissimo il detto dell'Albacini — MI PARE DI CERTO, *che Annibale Malatesta vi entrasse dopo, che io era partito*.

137. L'andare appresso a tante inettissime critiche sarebbe un non finirla più. Si può dare eccezione più insipida di quella, che non avendo Carlo Albacini (3) parlato dei Candelabri, come parlò; assicurando la vendita de' frammenti di Statue, l'altra della celebre Statua dello Schiavo divoratore d'un braccio umano trasmessa in Inghilterra, della quale il Testimonio ebbe in dono il gesso da Hyenckins, perciò il Malatesta venuto posteriormente nello Studio Cavaceppi sia stato mendace in aver assegnata l'epoca della vendita di detti Candelabri fatta da D. Cornelia fra gli anni 1766, e 1767. (4) Che razza di argomentare è mai questo? Perchè un testimonio interrogato sopra una cosa, che può egli assicurare meglio di un altro testimonio non ne parla; ERGO l'altro testimonio che ne parla è mendace? Malatesta fu esaminato prima dell'Albacini (5). Ambedue erano stati per molti anni nello Studio del Cavaliere Cavaceppi: Ambedue potevano assicurare l'epoca che fingono gli avversarj desiderare della vendita dei Candelabri. E perchè dunque l'acutissimo interprete sugli interrogatorj, nel modo stesso che infinite libertà si prese coi Testimonj (6) dando loro Interrogatorj fuori affatto delle loro deposizioni, cosicchè varie volte dovette essere rimproverato dai Testimonj medesimi di eccessiva curiosità, (7) perchè, dissi, non interrogò l'Albacini ancora, se a tutto quel tempo, in cui stette Egli nello Studio Cavaceppi vide, intese, e si parlò mai dei Candelabri? Perchè la sua curiosità estesa a tante altre cose di minor rilievo, si arrestò nel più bello?

138. Ma che? è forse il solo Malatesta, che assicuri la vendita dei Candelabri fatta da Cornelia fra gli anni 1766, e 1767? Se l'oppresso D. Urbano primogenito portò seco le prove avute in Roma stessa nel *di* 7 *Agosto* 1767, cioè *due mesi prima che il Cardinal Negroni* pronunciasse quel suo Decreto; se tali prove munite delle debite legalità furono presso *il regio recipiatur* prodotto formalmente nel Tribunale di Napoli: Se le medesime prove di quel TEMPO, cioè dei 7 Agosto 1767 *importano essere un peccato* (relazio-

(1) *Esame*. (2) *Esame*. (3) *Esame*. (4) *Esame*. (5) *Esame*.

(6) *Si noti che mentre il contrario interprete si pigliava queste libertà, il nostro interprete* pro articulis *lo lasciò sempre fare, a riserva di* 7 *art. dati al primo testimonio Cavaceppi dopo di che ammutì sempre, e restò mero ascoltatore. (Esame formale)*

(7) *Esame*.

ne del Cavaceppi), che la casa Barberini fosse privata di tante Statue particolari, e rarissime, ed in specie della tanto famosa, e decantata Venere, statua d' opera Greca, e delli due antichi Candelabri bellissimi, e celebratissimi non solo per l' eccellenza del lavoro, ma ancora per la di loro rarità, dicendo non esservi cosa simile in tutto il mondo, i quali Candelabri erano stati poco tempo fa venduti al negoziante Hyenckins (1). Qual minimo dubbio, quale scrupolo può nascere sulla verità di quanto nel suo esame formale il Malatesta in ordine non solo alla vendita, ma all' epoca annua della vendita dei Candelabri ha assicurato? (2) E non lo hanno forse con maggior precisione assicurato, e Paolo Cavaceppi (3), e Marcantonio Coletti (4), e Biagio Morelli (5), e Vincenzo Pacetti (6), e D. Benedetto Tofani (7)?

139. Possibile, che i testimonj del *giorno* 7 *Agosto dell'anno* 1767 deponessero con giuramento non già delle vendite fatte da D. Cornelia, ma di quelle da farsi? Avevano forse lo spirito di Samuele quei due degnissimi Sacerdoti Tofani, e Polani, che nel *giorno* 7 *Agosto* 1767 prevedessero che Cornelia avrebbe venduto in appresso i candelabri? Che i candelabri non esistino più in casa Barberini, e che esistano ora nel Vaticano è un FATTO INDUBITATO; che i Testimonj di quest' alienazione ne abbiano deposto nel *giorno* 7 *Agosto* 1767 è un' altro fatto EGUALMENTE INDUBITATO: Qual verità dunque più luminosa, che queste alienazioni non solo sieno fatte da D. Cornelia, ma che ancora siano state fatte prima del 1767? Che giova dunque agli avversarj il prendere in qua, e in là a brani, e a morsi gli accenti dei Testimonj per indurli in contradizioni ora sul tempo, ora sulle più inutili circostanze, quando la robusta verità si presenta col petto in fuori, e tutti distrugge i cavilli?

140. Che più negare, che la stupenda Statua di VENERE fu da Cornelia venduta PRIMA del Decreto Negroni? Che più negarlo del quadro di S. Girolamo di Guido Reni, dell'altro dei Sonatori di Gherardo delle notti, dei due celebri modelli dell' Algardi, e dei frammenti delle Statue? Se questi capi d' opera sono tutti contenuti nella deposizione dei 7 Agosto 1767 ripetiamo con ragione essere fisicamente impossibile che i testimonj, i quali non eran profeti, ne deponessero nel 1767, e che le vendite fossero posteriori. I testimonj esaminati le confermano ad una ad una. Così della innarrivabile Venere chiamata da Hyenckins LA SUA INNAMORATA (8) costantissimamente Marcantonio Coletta (9), Francescantonio Franzoni (10), Vincenzo Pacetti (11), Antonio De Morra (12), D. Gaspare Landi (13), Antonio Sansoni morto prima d' essere esaminato (14), e Teresa Donati Pacilli già moglie dell' eccellente Scultore Pacilli premorta anch' essa all' esame formale (15) contestano. Così D. Benedetto Tofani, e nella sua deposizione *dei* 7 *Agosto* 1767, e nel suo esame conferma del quadro di S. Girolamo di Guido (16). Così Paolo Cavaceppi dei modelli dell' Algardi assicura (17). Così i due Cavaceppi, il Malatesta, l'Albacini, il Pacetti, e lo stesso Tofani depongono di quei frammenti di Statue, fra i quali fu rinvenuto il Fauno con Bacco fanciullo sulle spalle trasportato poi a Villa Albani, e le cosce, e gambe corrispondenti al *Torso di Nerva* comprato dai Padri di S. Croce in Gerusalemme (18).

141. Ridotte a questo punto le cose, qual cosa più sciocca di questa di far tante parole se i Testimonj depongono *di udito*, *o di fatto proprio*, se le alienazioni fossero fatte coll' intesa, e con-

(1) *Esame*. (2) *Idem*. (3) *Idem*. (4) *Idem*. (5) *Idem*. (6) *Idem*.
(7) *Idem*. (8) *Idem*. (9) *Idem*. (10) *Idem*. (11) *Idem*. (12) *Idem*.
(13) *Idem*. (14) *Idem*. (15) *Idem*. (16) *Idem*. (17) *Idem*. (18) *Idem*.

senso del Principe D. Giulio Cesare (1)? Ma qual cosa più certa, che non tutti i testimonj hanno deposto di udito? Non già perchè nè Bartolomeo Cavaceppi, nè Hamilton, nè Belisari, nè Valmonden, nè Hyenckins, nè Papa Clemente XIV, i quali furono gli acquirenti di tante cose preziose, vengono di persona in giudizio a dirci, che eglino gli hanno comprati, non già per questo repudiar si debbono i testimonj i quali dai compratori stessi delle distrazioni fatte sono stati informati. Imperciocchè qnesti nostri testimonj non già di queste alienazioni ebber notizia da vaghe relazioni, o da vano rumore di volgo, ma da questi stessi, che i mobili preziosi, le statue, le sculture, i quadri, le rarità Barberini acquistarono. Che diremo poi se tanti, e tanti dei nostri testimonj, o furono presenti agli acquisti fatti dai varj compratori, o viddero coi loro propri occhi medesimi le cose acquistate? Sono senza dubbio in questo numero Cavaceppi, Pacetti, Polini, Franzoni, la Pacilli, Antonini, Benucci, Frezzolini, Albacini (2). Può mai dirsi di questi, che abbiano deposto di udito? E non coartano questi testimonj le cose precise distratte, le precise sculture, i precisi quadri, i precisi monumenti, le quali cose non ascoltate, ma aver vedute depongono? (3) Chi negherà fede a simili testimonj? Sopra tutto poi se si ponga mente, che la maggior parte di essi non hanno già apprese le notizie delle distrazioni da persone di volgo, vili, ed oscure, ma da quelli stessi soggetti per lo più degnissimi, che fecero gli acquisti, se si osservi che trattavasi specialmente di cose, le quali fra domestiche mura, e segretezza, di cui più d' ogni altro in questi casi avea bisogno D. Cornelia, si contrattano, se finalmente si consideri, cbc i testimonj ancora d' udito, se sono molti di numero, se per dignità, o per probità commendati, se per pubblica voce, e fama depongano, autorevoli in ogni giudizio si rendono (4).

142. E che forse ha bisogno di testimonj la Causa? v' è bisogno di ricercare per le tombe i Cavaceppi, gli Hamilton, i Hyenckins, i Belisari, i Clementi, e di là richiamarli, *unde negant redire quemquam* per coartare le alienazioni di D. Cornelia? Non ne esistono le memorie nelle opere di tanti famosi scrittori dei Cavaceppi, dei Marini, dei Diarii Pisani, dei Winchelman, del de la Lande (5)? Non esistono nei Codici familiari (6)? Non esistono nei pubblici istromenti? (7) Cessino dunque le imposture, e le sofistiche cavillazioni, le quali altro non fanno che purgare la verità, e come l' oro al fuoco, farla più bella.

143. Ammutoliscano una volta per sempre i mordacissimi oppositori, se grano di ragione è rimasto nel loro intelletto, e confessino una volta, che quei titoli di *mendaci, spergiuri, sedotti, subornati, comprati*, ed altri di questa crusca de' quali caricano i Testimonj esaminati, tntti vanno a ricadere sopra di loro. Uno stuolo di testimonj così specchiati, così integri, così religiosi, così pieni d' onore, di stima, e di riputazione presso tutti, non più si vide esaminato formalmente nei Tribunali. Sono state esaminate persone Ecclesiastiche del maggior rispetto, e che o sono viventi, e la loro esemplarissima vita gli onora, o han cessato di vivere, e la loro memoria è rimasta nelle benedizioni di tutti. So-

(1) *Delle pretese alienazioni, o fatte, o consentite dal Principe D. Giulio Cesare si parlerà separatamente nella par. IV, cap.* 10.

(2) *Sommario.* (3) *Sommario.*

(4) *Così per il testo nel Can. Nobilissimus dist.* 79, *l' Ostiense nel cap. super eo lib.* 2, *mem.* 3. *in fin. de Testib.*, *e la Rota avanti Ratta decis.* 121, *num.* 26, *avanti Crispo decis.* 243, *num.* 16, *e nella Vilnen. Canonicatus dei* 7 *Decemb.* 1767, §. 5. *avanti Riminaldi.*

(5) *Sommario.* (6) *Sommario.* (7) *Sommario.*

leano divertirsi ma una volta i nostri avversarj quasi scherzando in cosa tanto seria coi Tribunali, perchè *D. Benedetto* Tofani si fosse chiamato *D. Bartolomeo*. Ma *Benedetto* è scritto nella sua giurata deposizione dell'anno 1767 prodotta nei Tribunali di Napoli (1). *Benedetto* è scritto nel di lui esame formale (2). Hanno pure gli Avversarj per le mani, e non sono molti giorni, che gli hanno svolti, e rivolti da capo a fondo i due *Protocolli pubblici* degli atti fatti nel Regio Consiglio di Napoli, e *Benedetto* vi troveranno. Qual libertà dunque è quella di dare ad un Sacerdote degnissimo, noto a tutta Roma per le sue eccelse virtù, ed onoratezza il titolo *di smemoriato, e di misterioso*? Dov'è questo cambiamento di nome? E perchè cercano fuori di caso i Bartolomei?

144. Ma che speriamo de' vivi, se non la perdonano ai morti? IGNOTI sono per loro tutti i Testimonj trapassati ai più prima dell'esame. *Ignoto* il Sacerdote D. Francesco Polani morto li 26 Settembre 1803 nell'età di 73 anni (3). *Ignoto* Angelo Sansone morto nel 1786 (4). Ma questi Testimonj erano pure stati prodotti insieme con Giorgetti e Giuliani premorti anch'essi all'esame (5), prodotti dico ne' Tribunali di Napoli, nè D. Cornelia che sapeva la sua coscienza, avea avuto il coraggio di opporre l'esame formale. Qual'è dunque la conseguenza di tutto questo? La conseguenza è che i Testimonj i quali al letto della morte, dove tutte le verità si rinfacciano, non hanno ritrattati i giuramenti, *habendi sunt pro examinatis, et morte confirmata eorum depositio.* (6).

145. E se tanto sparlano, e ingiuriano gli Ecclesiastici, e i morti, figuratevi cosa non dicono dei Secolari. Lasciamo pure le ingiurie scaricate su quel Morelli prima servitore di Casa Barberini, e poi Lanaro, e sempre ubriaco, che pure in mezzo al vino, e alla crapula abituale disse la verità (7). Che cosa potranno mai dire che non sia calunnia dei Cavaceppi, dei Malatesta, dei Sansoni, di Antonini, di Albacini, di Pacetti stato, e confermato più volte Principe dell' Accademia riguardevolissima di S. Luca, di Benucci, e dei tanti, e tanti esaminati in questa causa? Ed è positiva calunnia l'eccezione, che si dà al Pacetti della lite col Signor D. Carlo per il Fauno da questo vendutogli, e a lui poi da Pacetti restituito. Questa lite fu fatta nascere a bella posta dal Signor D. Carlo, perchè prevedeva che se si fosse esaminato questo integerrimo testimonio, avrebbe egli confermate le sue deposizioni, non essendovi di lui testimonio migliore. Ma il male è per il Signor D. Carlo, che fu citato il Signor *Pacetti* dal Signor *Principe* (ed avea già in casa il Fauno) dopochè già avea prestato il giuramento per essere esaminato in questa Causa (8). Sicchè l'eccezione è ridicola.

146. Nè meno ridicola è la censura, che fanno del Pittore Signor Francesco Polini (9) sot-

(1) *Sommario*. (2) *Esame*. (3) *Idem*. (4) *Idem*. (5) *Idem*.

(6) Il testo nella Leg. fin. §. sin autem Cod. de testib., *ed è comune*. *Si noti che degli altri testimonj Sacerdoti D. Giuseppe Lelli, D. Bartolomeo Spina, e D. Salvatore Grimaldi non ardiscono gli avversarj di fiatare. Il Grimaldi è un Testimonio esaminato in Napoli in forza de' Decreti, e delle Lettere missive della Rota*. Esame.

(7) *Questo è uno dei testimonj, che si dicono comprati, perchè essendo egli* GIORNALIERO *in un lanificio gli si dettero baj.* 20, *non per premiarlo della sua deposizione, come arditamente si è scritto in contrario, ma per compensargli la giornata che perdeva, siccome riferì lo stesso testimonio nell'* esame.— Non mi è stato promesso regalo alcuno, ma bensì una ricognizione per il PERDIMENTO DEL TEMPO.

(8) *Esame*.

(9) *Testimone nell' esame*.

to il pretesto appoggiato a due *non* giurati testimonj (1), che detto Polini fu sorpreso dal Signor D. Carlo a copiare *furtivamente* il Quadro di Leonardo da Vinci. Ma questi testimonj, che dicono *furtivamente*, dicono nel tempo stesso, che fu introdotto dallo *Scopatore* Cammillo Bellini. Come si concilia il furtivamente coll' introduzione fatta da un familiare? Ma nuoce troppo agli avversarj, che Polini esaminato, abbia deposto del Quadro di Claudio rappresentante l' Imbarco di S. Orsola infallibilmente venduto da D. Cornelia ad Hamilton fin dall' anno 1760, e perciò si arriva perfino a far dire a quei due testimonj — *nacque un sospetto che si tentasse qualche dolosa sottrazione del Quadro* — Ma se il il Quadro si *copiava*, come si è copiato sempre; e si copiava da Polini introdotto da un famigliare, come potea nascere il sospetto di dolosa sottrazione dell' originale?

147. Non è una bagattella. È nientemeno che un sospetto di furto sopra la persona dell' ottimo Signor Francesco Polini. Qual uomo egli sia, e quanto pieno di onoratezza, e di probità vel dicono i primi uomini che fanno onore alle belle arti. Vel dice il Signor Carlo Albacini (2)— *Conosco il Sig. Francesco Polini pittore da moltissimo tempo, e delle sue qualità non posso dire che bene* — Vel dice il Signor Antonio CANOVA (3)— *Posso dire, che il medesimo Signor Polini l' ho conosciuto sempre per un' uomo onesto, e della massima probità* — Vel dice il Signor Antonio d' Este (4)—*L' ho conosciuto sempre per un uomo onesto, e di ottimi costumi* — Vel dice il Signor Vincenzo Camoncini (5) — *Posso anche dire, detto Polini l' ho conosciuto un uomo onestissimo, onoratissimo, e di massima probità*. —

148. Un altro soggetto della contraria maldicenza si presenta nel Sig. Marcantonio Coletta. E chi mai risparmiano? Questi è un' antichissimo famigliare di casa Barberini, che par che siegua le generazioni. Egli ha servito tutti di quella casa fino a D. Cornelia; ed ora serve, non v' ha dubbio il Sig. Principe D. Maffeo. Ma che? Egli è un uomo di tale, e tanta onoratezza che vi sarà forse chi l' eguagli, ma non chi lo superi. Basta leggere il lui esame (6). È questi un' uomo, a cui ogni individuo della famiglia ha sempre accordato il massimo credito. Muore il Principe D. Giulio Cesare, ed alla sola assertiva del Sig. Coletta si deferisce dai due Signori Principi D. Urbano, e D. Carlo sulla pertinenza delle cose spettanti al Principe D. Giulio Cesare, e di quelle spettanti a D. Cornelia. Non basta. Si conviene dal Signor D. Urbano, e dal Sig. D. Carlo di lasciare in deposito quanto vi era di prezioso nel patrimonio del loro Genitore, e il deposito si affida al Signor Coletta (7). Neppur basta. Si esaminano formalmente i testimonj sull' ottima opinione, forma, e stima del Signor Coletta, e tutti ad una voce rispondono, che egli è stato reputato sempre — *per un uomo onesto, e di buona riputazione* (8) — Quando si è giunto perfino a fare il sindacato giudiziale in contradizione della parte sull' onestà, ed illibatezza di un *testimonio esaminato*, ove possono più ascoltarsi eccezioni nella persona del medesimo?

149. Vindicati gli oltraggi scagliati contro i testimonj rimangono a sventarsi le ridicole imputazioni dirette contro di noi. Poco in vero curiamo certe grossolane imposture; come sarebbe quella di rimproverarci di non aver prodotto l' attestato di morte del testimonio Sacerdote D. Francesco Polani, mentre quest' attestato si legge *nell' esame de' testimonj* (9) e si vede prodotto negli atti di Rota (10). Poco egualmente curiamo, che essi ci vietino di far uso delle testimonianze di Teresa Donati Pacilli, e di Do-

(1) *Nelle contrarie osservazioni all' esame*.
(2) *Esame*. (3) *Idem*. (4) *Idem*. (5) *Idem*. (6) *Idem*. (7) *Sommario*.
(8) *Esame*. (9) *Esame*. (10) *Sommario*.

menico Tata morti avanti l' esame, sostenendo secondo la *dec. 11*, *tit. de Probat. avanti Falconieri*, che i testimonj morti prima dell' esame, che contro di loro era stato opposto non debbano valutarsi. Conviene o non aver gli occhi per leggere, o non aver cervello nel cranio per intendere ciò che dice quella decisione, e il caso in cui parla. La Rota in quella decisione parla dell' ipotesi dei testimonj prodotti negli atti, contro i quali appena prodotti, era stato opposto l' esame formale — *postquam fuerunt in actis producti*, *STATIM institum fuit pro formali eorum examine nec non pro praefixione termini ad probandum* — ed in questo caso, il Tribunale rispose, che — *illorum superventus obitus nihil fidei eisdem praestat* —

150. Noi però siamo molto lontani da questo caso. I nostri testimonj PREMORTI all' esame erano stati *in actis producti*, alcuni fino dall' anno 1768., come quei CINQUE dei quali parlammo a lungo fin dal principio; alcuni altri, come la TERESA PACILLI, E DOMENICO TATA furono prodotti negli Atti di Rota prima della proposizione dei 4 Marzo 1805 SENZA CHE venisse opposto l' esame di detti testimoni (1). Fu anzi sopra detti testimonj giudicata la causa li 4 Marzo, e nella decisione emanata in quel giorno al § 9. il Tribunale fermò. — *Ex novis facti monumentis, quæ hodie allata sunt exploratum habuerunt PP. Bona plurima præsertim JOCALIA PRETIOSA, ET MONUMENTA INSIGNA Majoratus OMNI ÆVO a Cornelia Constantia oppignorata, ET FIDE NON BONA ALIENATA FUISSE, ID EX TESTIBUS —:* Ciò non ostante in quella proposizione non fu mai opposto alcun' esame. Passò anzi tutto l' anno 1805. Passò anche la metà dell' anno 1806, e gli avversarj tacquero ugualmente, e non opposero l' esame che negli ultimi giorni di Maggio 1806, sulla quale istanza poi la Rota nel dì 17 Giugno dello stesso anno rescrisse — *Dilata, et examinentur Testes formiter*—(2). Non è dunque quella esposizione di cui parla Falconieri fatta — STATIM — e perciò se i testimonj, sui quali senza opposizione di esame il Giudice ha interloquito in causa sono posteriormente morti prima dell'esame debbono anzi più facilmente accertarsi, avendo con la ritrattazione non fatta prima di morire confermato il loro giuramento.

151. Crediate, Signori, che è veramente una fatica erculea, e nojosa insieme il purgare questo letamajo d' insulse, e stomachevoli cavillazioni. Ma pure un' altra ve ne rimane. Vengono ad attaccare l' esame formale de' testimonj fatto in Napoli, perchè non vi trovano certe legittime forme, che essi sognano essere state necessarie, senza sapere neppure quali sono le pratiche forme de' Tribunali di Napoli, e senza conoscere che ogni Tribunale ha le sue pratiche particolari, specialmente quando si tratta di un Foro di diverso dominio. Trovano essi malfatto che quell' esame sia stato eseguito, *senza premettere la deputazione degli interpetri*, ma semplicemente innanzi il Giudice Deputato. Ora è da sapersi, che prodotte nella Curia della Vicaria di Napoli le Lettere missive della Rota fu ivi citato il Signor Michele Stabile Pagano, che presso gli Atti Rotali era stato per parte del-

(1) *Si vegga la produzione di detti testimonj fatta negli atti di Rota li* 20 *Febbraro* 1805 « *ivi* » Fa-« cto produxit tum examen publicum a dicto *Rot. A. C. Confectum D. THERESIAE DONATI*, « *prout in fol. tenoris etc. Item aliam fidem juratam*, *et publicam DD. Dominici Tata*, *et Francisci* « *Danieli addita legaltate Nuntiaturae Neapolis*, *prout IN DUOBUS FOLIIS tenoris etc.*

(2) *È tanto vero*, *che questa serotina opposizione dell' esame formale fu presa dal Tribunale per un raggiro*, *che a questo motivo ordinò*, *che l' esame si facesse* — Sumptibus pro nunc Principis Caroli — *e per tale l' apprese anche il Tribunale della Segnatura*, *a cui avendo gli avversarj reclamato da detto Decreto rescrisse* — *NIHIL* —

l' Eccell. Sig. Avversario deputato colà in suo Procuratore. (1) Comparve immediatamente il Signore Stabile per assistere all' esame de' Testimonj, *riservando* fin dai principio al *Principale* (Signor D. Carlo) IL DIRITTO DI RIPULSARLI DOPO L' APERTURA DELL'ESAME DA COMPILARSI *nel termine dalle Leggi prescritto.* (2) Con questa comparsa e con questa riserva il medesimo loro Procuratore di Napoli ha deciso sul volto degli avversarj la ridicolezza della sognata nullità, poichè quante volte il Procuratore del Sig. D. Carlo non altro fa che riservare ad esso *il diritto di ripulsare i testimonj dopo l' apertura dell' esame da compilarsi*, e non *oppone*, *nè dichiara* alcuna nullità, perchè non si premette la deputazione dell' Interprete, viene a confessare che l' esame era ben fatto avanti il Giudice deputato Signor Minervini senza interpreti, e senza quelle ritualità, che la nostra pratica Romana una volta prescriveva (3).

152. Noi vi presentiamo, Signori, per intiero gli atti dell' esame di Napoli, originalmente rimessi alla Rota con lettere responsive dalla Gran Curia della Vicaria (4). Voi vedete con quanta cautela, e solennità fu fatto. È una vera sciocchezza l' allegare l' incompetenza del Giudice per essere state presentate le lettere missive della Rota alla Gran Curia della Vicaria, che è il Tribunale *di Prima Istanza,* e non al Sacro Regio Consiglio, subitochè il Procuratore dell' avversario col suo consenso ha prorogata la giurisdizione di quel Tribunale. È una sciocchezza il discorrere del giuramento, se dovea prestarsi nell' atto dell' esame e non nel giorno innanzi all' esame. È vera sciocchezza cercare le nostre pratiche dove non sono ricevute. Ma non può dubitarsi, che gli esami de' nostri testimonj fatti in Napoli non corrispondano maravigliosamente a quella costantissima pratica che ha sempre avuto luogo in quel Foro. Interpellato di fatti il rispettabile Presidente della Gran Corte della Vicaria, perchè si degnassse di far rispondere con tutta solennità ai primarj Legali del Foro Napolitano — *Se dal Rito, e dall' uso giudiziario di questo Regno sia stato mai receduto, che i testimonj nell'esaminarsi formalmente dal Giudice debbano essere interrogati in presenza di due Interpreti curiali eletti dalle parti, come anche qual sia la forma costantemente praticata in questo Foro per l' esame dei testimonj nelle cause civili.* —

153. La risposta fu — *Che i nostri patrii riti, e l' uso costante della pratica giudiziaria de' tribunali di questo Regno di Napoli non han mai computato di adoprarsi nell' esame de' testimonj gli interpreti curiali, de' quali si parla nel retrascritto MEMORIALE, ESSENDO ANZI PRESSO DI NOI VIETATO A QUALUNQUE persona di trovarsi presente alle deposizioni dei testimonj, che i testimonj fanno INNANZI AL GIUDICE, o all' Esaminatore* — (5). Continuano i detti Signori Legali ad enunciare la forma, con cui si procede in quella corte, qual forma, e metodo perfettissimamente combina con quello praticato nel caso nostro (6). Ed è questa appunto la pratica, di cui attestano gli scrittori pratici Napoletani (7) che si osserva comunemente in altri luoghi (8); che aveva introdotta ultimamente anche fra noi la costituzione — *Post diuturnas* — e

(1) *Esame*.

(2) Esame. *Gli avversarj esibirono anch' essi questa comparsa nel* Sommario delle loro osservazioni ai testimonj. *Ma la lettera secondo lo stile fu MUTILATA nelle parole da noi referite, e che sono le più sostanziali*.

(3) *Esame*. (4) *Esame*. (5) *Sommario*. (6) *Esame*.

(7) *Il* De Rosa *civil. decret. prax. cap.* 2, *num.* 31, *e* 32, *e il* Riccio *collect.* 2987, *e il* Bellem. *nel cap. Per duas num.* 15 *de testib.*

(8) *Si vegga la Rota nella Tolentina Haereditatis* 6 *Giugno*.

cho attualmente il nuovo Codice di Procedura prescrive. Ma è inutile il più discorrerne. Quando si procura di criticare è grande indizio, che si stà male nella sostanza.

154. Conosciamo, rispettabili Giudici, di avervi annojati: ma la necessità di non preterire veruna delle tante importunissime minuzie dei nostri contraddittori, ha fatto essere anche noi contro nostra voglia soverchiamente importuni.

CAPITOLO III.

Si prova l' identità delle cose alienate come veramente appartenenti al Maggiorasco di Urbano VIII.

« *Ecco la Fera dalla Coda aguzza*
« *Che passa i monti, e rompe mura, ed armi.*

155. Ecco il dardo micidiale, che ci avventano, e ne fanno tanto trionfo i nostri oppositori, quanto non ne farebbero se avessero vinto. Ma assicuratevi, che è il parto della montagna — *Dum magna minatur extricat nihil* — Eglino ci dicono ad alta voce. Voi dovete provare L' IDENTITA' delle cose alienate. Voi dovete provare, che le cose, e specialmente i mobili alienati appartenevano al Maggiorato, e derivavano precisamente da Urbano VIII. Nulla dee interessare se alcuna cosa si trova distratta di quelle appartenenti al Cardinal Francesco Seniore, al Cardinal Carlo, a Olimpia Giustiniani, e finalmente al Cardinal Francesco Giuniore. Son belle parole; ma assicuratevi — *extricant nihil*—Ed in primo luogo se Cornelia non le cose direttamente provenienti da Urbano VIII avesse distratte; ma sibbene gli altri effetti di qualunque specie derivati, o' dal Cardinal Francesco Seniore, o dal Card. Carlo, o dal Principe D. Maffeo, o da Olimpia Giustiniani, avrebbe ella perciò potuto non incorrere nella caducità? Sarebbe perciò valida, e ferma la nomina da lei fatta? Non è pur da pensarlo. Tutti quei grandi autori, e fondatori della grandezza Barberini, o perchè vivo ancora Urbano VIII, e sotto i di lui auspicj cumulate quelle tante ricchezze, o perchè così loro piacque di disporre, tutti certamente disposero, che i loro effetti, e i mobili specialmente restassero incorporati all' jus succedendi sotto quelle stesse condizioni, quelle stesse leggi, quelli stessi patti, che da Urbano VIII nelle sue donazioni e ne' suoi Brevi furono dettati.

156. *COSI'* il Cardinale Francesco seniore *la libreria*, e *LO STUDIO DELLE MEDAGLIE* lascia, *ED INCORPORA ALL'JUS SUCCEDENDI;* ed a favore dei compresi *NELLE DISPOSIZIONI FATTE, E ORDINATE DALLA SAN. MEM. DI PAPA URBANO VIII sopra il detto jus succedendi —Lascia ed INCORPORA all' jus succedendi le supellettili, tappezzerie, paramenti, QUADRI, STATUE, ARGENTI, ORI, GIOJE, e tutti gli altri suoi MOBILI DI STIMA ec. . . . . nella medesima forma, e sotto le medesime Leggi PRESCRITTE* dalla San. Mem. *DI URBANO VIII nel detto jus succedendi, e lettere Apostoliche* (1). Così il principe D. Maffeo seniore tutti i suoi *propri beni, e di suo proprio acquisto, stabili, MOBILI, ragioni, ed azioni ec. INCORPORA ED UNISCE alla medesima PRIMOGENITURA*, e jus succedendi, secondo le forme, ordinazioni, *ANCHE DELLA FACOLTA' DI NOMINARE PROIBIZIONI, ed altro in tutto, E PER TUTTO DATE, E PRESCRITTE dalla San. Mem. di URBANO VIII NELLE DUE DONAZIONI, e BREVI, e LETTERE APOSTOLICHE* (2). *COSI'* il Cardinal Carlo incorpora anch' esso tutta la sua eredità all' jus succedendi, e dice — *NELLA CONFORMITA' di quello ha disposto esso URBANO VIII nel menzionato jus succedendi, e Primogenitura, ALLA DISPOSIZIONE de' quali mi riporto, e riferisco INTIERAMENTE, ed alli medesimi, e a TUTTE LE LEGGI, CONDI-*

(1) *Sommario*. (2) *Detto*.

ZIONI, E DISPOSIZIONI in essi esposte pongo, e sottopongo da adesso IN OGNI MIGLIORE E PIU' VALIDA ED AMPLA FORMA DI FATTO, E DI RAGIONE tutti, e singoli miei beni sopradetti, INSOMMA TUTTA LA MIA EREDITA' TOTALMENTE, E PIENISSIMAMENTE, e particolarmente SPECIFICANDO le cose infrascritte ec. (1) *COSI'* la principessa D. Olimpia Giustiniani (2). *COSI'* finalmente il Cardinal Francesco giuniore sottopone prima ed unisce le sue gioje, e cose preziose — *A tutti gli altri mobili, ed effetti fidecommissarj* — ed universalmente deferisce tutta la sua *eredità al chiamato, ed istituito dalla Son. Mem. di Urbano VIII, ordinando, che resti sottoposto INTIERAMENTE alla Legge prescritta dal detto Sommo Pontefice nelli suoi Brevi, o jus succedendi* (3).

157. Siccome dunque non può mettersi in dubbio, che URBANO VIII volle privo l'alienante tanto del godimento del Maggiorasco, considerandolo come *naturalmente morto*, e privandolo del dritto di nominare, così deve dirsi che volessero la stessa cosa il Cardinal Francesco seniore, la stessa il Principe Maffeo, la stessa il Cardinal Carlo, la stessa la Principessa D. Olimpia Giustiniani, la stessa il Cardinal Francesco giuniore; e in conseguenza non è luogo a cercarsi se le cose alienate da Cornelia fossero STRETTAMENTE appartenute a Urbano VIII, o fossero delle ADDITIZIE, giacchè sull' una, e sulle altre cade la stessa disposizione, e le stesse condizioni, gli stessi patti, e le stesse Leggi di Urbano VIII. Nè vale il dire che di queste cose *additizie* se ne debba fare giudizio separato. Imperciocchè se la Delegazione del Cardinal Negroni riguarda i beni tutti della famiglia, se la stessa Cornelia dimandò, ed ottenne la di lui deputazione, perchè temeva di essere — DECADUTA DAL DRITTO DI NOMINARE PER SUPPOSTE ALIENAZIONI FATTE DEI BENI SOGGETTI AL MAGGIORASCO, ED ALLI FIDECOMMISSI DELLA FAMIGLIA — (4), è cosa evidente, che il Decreto Negroni abbracciò tanto i beni ORIGINARI, quanto gli ADDITIZI; e che perciò non v'è bisogno di separato giudizio per conoscere delle alienazioni degli uni, e degli altri.

158. Non si può veramente separare, e dividere la cognizione dei beni additizi da quella degli originari. OSTA la volontà di Urbano VIII; OSTANO le disposizioni di tutti coloro, che vollero i loro patrimonj aggiunti, e incorporati al Maggiorasco; OSTA la consuetudine, e l'osservanza della famiglia, e di tutti i successori nel Maggiorasco medesimo, i quali lo accettarono nella sua integrità con tutti i beni additizi, e che uniti sempre insieme con gli originari li ritennero. VIETA in primo luogo questa disgregazione la volontà d' Urbano VIII. Il Papa volle compresi nella sua donazione non solo tutti i beni *presenti*, e *futuri*; non solo volle che si conservassero, e che si accrescessero, non solo dichiarò acquistati, ed uniti al Maggiorasco — *omnia et singula alia bona per praedictum Carolum Ducem (primo Donatario) hactenus empta, et acquisita etc., vel deinceps TAM per eum QUAM ALIOS QUOSCUMQUE in hac nostra donatione, et dispositione comprehensos, durante nostro Pontificatu, quocumque titulo, et jure etiam ex fructibus, et redditibus, ac bonis Ecclesiasticis emenda, et acquirenda etiamsi ad quamcumque notabilem, et notabilissimam summam ascendant*. (5) Ma comandò anche IMPERSONALMENTE, che tutto quanto era stato da lui prescritto circa la conservazione, e l'ampliazione de' beni, dovesse intendersi anche per tutte quelle altre cose, ed effetti, che per l'avvenire fossero incorporati, ed uniti al Maggiorasco medesimo — *cæterisque* QUÆ IN FUTURUM PRO DICTA SUCCESSIO-

(1) *Somm.* (2) *Somm.* (3) *Somm.* (4) *Somm.* (5) *Primo Breve* §. 1. *num.* 14.

NE ACQUIRI CONTIGERIT (1) — Lo ripote anzi nel suo terzo Breve, quando già l' età sua declinava all' occaso — *Et alia universa, quæ sub eadem donatione comprehenduntur*, *ET IN FUTURUM COMPREHENDERENTUR* (2).

159. Alla volontà d'Urbano VIII si uniscono le volontà del Cardinale Francesco Seniore, del Principe Maffeo, della Principessa Olimpia Giustiniani, e del Cardinale Francesco Giuniore, i quali tutti, siccome abbiamo già veduto in quanto all' ordine di succedere, in quanto alle condizioni, e ai patti di caducità, e in quanto all' arbitrio della nomina, tutti, anche sui beni loro, prescrissero l' osservanza delle leggi dettate da Urbano, cosicchè i patrimonj loro col Maggiorasco formare dovessero un corpo solo, soggetto ad una stessa legge. La stessa nomina fatta dal Cardinale Francesco Giuniore a favore di Cornelia non comprende ella tutto intiero il jus succedendi, cioè Maggiorasco, e Fidecommissi annessi (3)? Mi appello ai FATTI stessi di tutti i successori nel Maggiorasco. Quanti furono, che dopo Urbano VIII possederono la di lui eredità, tutti la possederono sempre unita a tutte le altre cinque eredità; e il Maggiorato, e i fidecommissi vennero sempre sotto il solito titolo d' jus succedendi, cosicchè coll' accettare il possesso di quei fidecommissi unitamente al Maggiorasco, vennero senza dubbio ad assoggettarsi alle condizioni, ai patti, alle caducità per il Maggiorasco prescritte. Me ne appello ai FATTI della stessa Cornelia. Nel vendere, ch' ella fece la tenuta di S. Mariuella, la quale indubitatamente derivava dall' eredità del Cardinal Carlo, non dimandò ella stessa al Papa la deroga alla disposizione d' Urbano VIII (4)? E quando vendè tante statue a Clemente XIV, *la Vergine vincitrice*, *la Mnemosine* madre delle muse, il busto di porfido rappresentante *Filippo giuniore*, il Sarcofago rappresentante *la morte di Agamennone*: l' altro Sarcofago rappresentante *la morte di Protesilao* con varie pene infernali; il Cippo, il basso rilievo del Circo massimo, l' altro *d' una Lotta* (5); non le vendè ella con l' espressa legge di rinvestire il prezzo a favore del Maggiorasco, e fidecommissi (6)? E quando fece quella sua ingiustissima nomina a favore del Secondogenito, non la fece ella, e non la pronunziò come l' aveva ella avuta dal Cardinale Francesco, a tutti generalmente i beni del Maggiorasco, e jus succedendi, riferendosi soltanto ai beni di Urbano VIII, senza fare neppure parola degli altri fidecomissi (7)? Non è egli dunque un parto di stravolta fantasia il voler fare questa ideale segregazione de' beni *originarj*, e *additizj*, quando gli uni, e gli altri soggiacciono alle stesse leggi, e alli stessi patti?

160. Non credano peraltro i miei contradittori che così parlando voglia io concedere, che le alienazioni dei mobili fatte da D. Cornelia appartengano o al fidecommissi dei due Cardinali Francesco Seniore, e Carlo, o all' eredità del Principe Maffeo, e di Olimpia Giustiniani: ma perchè conoscano essi stessi una volta, che formano grandi colossi con i piedi di creta. Sono essi certamente più Giureconsulti, che non sono io, e debbono conoscere, che hanno contro di loro le prove le più legali, che moltissime delle cose preziose, e di tante altre rarità alienate da D. Cornelia appartengono realmente al Maggiorasco da Urbano VIII istituito, e che dal Pontefice stesso, che tante, e tante dovizie raccolse, derivano. Se questi mobili si trovano descritti nell' Inventario, che non già un' estraneo, ma CORNELIA STESSA compilò nel 1738 allorchè andò al possesso del Maggiorato di Urbano VIII non è ella una menzogna insoffribile il voler dire, che non sia dimostrata L' IDENTITA' dei beni alienati, e che rimanga incerto se apparten-

(1) *Primo Breve* §. 36. (2) *Terzo Breve* n. 13. (3) *Sommario*. (4) *Sommario*.
(5) *Sommario*. (6) *Sommario*. (7) *Sommario*.

gano a Urbano VIII? Leggasi il solo *titolo* di quest' Inventario. Eccolo — *INVENTARIUM BONORUM FIDEICOMMISSARIORUM JURIS SUCCEDENDI EXCELLENTISSIMÆ DOMUS BARBERINÆ* — Andiamo innanzi. Leggasi il tenore dell' Inventario. Eccolo —*Hoc est Inventarium omnium, et singulorum bonorum MOBILIUM, stabilium, jurium, creditorum, JOCALIUM, ET ARGENTORUM, locorum montium, et aliorum quorumcumque tam in urbe, quam extra, et alibi existentium spectantium, et PERTINENTIUM AD FIDEICOMMISSUM A SAC. MEM. URBANO VIII IN EJUS EXCELLENTISSIMA DOMO BARBERINA, ET SIGNANTER IN PALATIO EXCELLENTISSIMÆ DOMUS BARBERINÆ IN URBE posito ad quatuor fontes* (1). Se dunque molti dei mobili alienati sono di questi stessi descritti in quest' INVENTARIO, potrà mai dirsi non esser provata l' identità?

161. Chiunque abbia appena toccati i liminari del foro, non può ignorare, che la vera, l' unica, la più legittima maniera di provare l' identità dei beni fidecommissarj, è l' Inventario fatto dall' erede gravato, cosicchè niuno, e specialmente lo stesso erede gravato non può negare che appartengono al fidecommisso, e al Maggiorato quei beni, che nell' inventario del fidecommisso, e Maggiorato si trovano descritti (2), e non può negarlo chiunque altro abbia causa da quello stesso, che fece l' Inventario, e i beni vi descrisse come fidecommissarj (3).

162. Non si stia però al solo Inventario del 1738 fatto dalla stessa D. Cornelia, il quale sarebbe più che sufficiente. Si torni anche più indietro all' anno 1703, nel qual' anno dal Cardinal Francesco giuniore fu archiviata la nota dei beni appartenenti al Maggiorasco istituito da Urbano VIII. Nota — Eccovi l' intestazione della NOTA DEI BENI, CHE SI ARCHIVIANO COME SOTTOPOSTI ALL' JUS SUCCEDENDI, E FIDECOMMISSO ORDINATO DALLA S. MEM. DI URBANO VIII A FAVORE DELL' ECCELLENTISSIMA CASA BARBERINI (4) ed eccovi quel che contiene — *La città di Palestrina, lo stato di Monte Libretti ec. Baronia di Coll' alto ec.*, e fra le altre cose principalmente — IL PALAZZO GRANDE ALLE QUATTRO FONTANE ec. CON LA LIBRERIA, E MOBILI DI QUALSIVOGLIA SORTE, GIOJE, ARGENTI, SUP-

(1) *Sommario*.

(2) *Rota decis. 560. num. 13, avanti Olivazzi decis. 397 e 629. num. 11, avanti Molines « ivi » Similiter identitas bonorum convincebatur e Inventario confecto post obitum Testatoris a Joanne Baptista Patre, legitimo administratore hæredis gravati » e nella decis. 641. num. 1, et seq. avanti Riminaldi « ivi » Fundata denuo quippe visa est intentio actoris circa identitatem bonorum super inventario confecto per D. Virginiam hæredem gravatam, et auctricem Reæ convenutæ in aditione hæreditatis Petri Nappi ejus Patrui fideicommittentis ubi controversa bona, super quibus concessa fuit expostulata immissio descripta fuerunt », e nella Maceraten. Immissionis quoad bona fideicommissaria Præsulis Gabrieli Filippucci 5 Luglio 1803. §. 6, e 25 Giugno 1806 §. 4 avanti Guardoqui*.

(3) *Così pure la Rota nella citata decis. 641. num. 2 avanti Molines « ivi » Inventarium plene probat non solum contra conficientem, sed etiam adversus habentes ab eo causam » e nella Romana immissionis de' 2 Giugno 1755, §. 7 avanti Stadion « ivi » Calumniam profecto superat impalliabilis exceptio defectus identitatis relative ad bona adnotata in Inventario, quoniam nil magis vulgatum, quam quod in privilegiato instructo præsenti judicio probata censeatur abunde ex inventario identitas descriptorum bonorum contra Reas convenutas, quæ hæreditarium illius, de cujus hæreditate agitur Inventarium solemniter perfecerunt*.

(4) *Sommario*.

PELLETTILI NEL DETTO PALAZZO GRANDE ESISTENTI (1) — . Non v' è cosa dunque più accertata, e più vera di questa che tutti quanti erano li mobili di *qualsivoglia* sorte, le gioje, gli argenti, le suppellettili, le quali a quel tempo esistevano nel Palazzo Barberini, tutti indistintamente spettavano al patrimonio d'Urbano VIII.

163. Perlochè è facile il comprendere la vanità della risposta, che sogliono darci i nostri oppositori, dicendo che siccome il Cardinale Francesco Seniore, il Principe Maffeo, ed Olimpia Giustiniani, sottoposero i beni loro al Maggiorasco, deve sembrare molto verosimile, che i mobili, che D. Cornelia descrisse come soggetti al Maggiorasco provenissero piuttosto dal Cardinal Francesco, da Maffeo, e dalla Giustiniani. Ma forse così potrebbe argomentarsi, se niun' Inventario fosse stato fatto da D. Cornelia. Quante volte però l' Inventario da lei stessa compilato riferisce tutte le cose ad Urbano, osta a lei, ed a chiunque ha causa da lei LA PROPRIA CONFESSIONE, perchè non gli sia più permesso di attribuire ad altri ciò che ella stessa all' eredità di Papa Urbano ha attribuito (2). Nè già vale il dire, che Cornelia commettesse al suo Procuratore a quest' effetto destinato di fare non già tre soli Inventarj, cioè quello di Urbano VIII., quello del Cardinal Carlo, e quello del Cardinal Francesco giuniore, ma gli altri due ancora del Cardinal Francesco Seniore, e di Olimpia Giustiniani. Imperciocchè se quel Ferrari Procuratore a quest' uopo eletto da Cornelia non trovò altri beni, se non quei che provenivano dal Cardinal Carlo, dal Cardinale Francesco giuniore, e da Urbano VIII, e tutti quegli altri insieme descrisse come — SPECTANTIA, ET PERTINENTIA AD FIDEICOMMISSUM INSTITUTUM A SAN. MEM. PAPA URBANO VIII — e se questa descrizione fu approvata, accettata, ed avuta per ben fatta da D. Cornelia, è una conseguenza inevitabile il dire, che i beni ivi notati tutti quanti provenivano da Papa Urbano. O sia dunque, o non sia che con gli effetti di Urbano i beni ancora del Cardinale Francesco Seniore, e di Olimpia Giustiniani venissero confusi, o da D. Cornelia, o dal di lei Procuratore, sempre torna lo stesso. Se li confuse, a se stessa deve imputare l' averli confusi: se non li confuse, l' identità dei mobili alienati è dimostrata.

164. Ma andiamo anche più innanzi. Vogliono sostenere i nostri avversarj, che fra i mobili, i quali da Donna Cornelia nell' Inventario del 1738 furono descritti come soggetti all' eredità propria di Urbano VIII, vi fossero mischiate delle cose molte derivanti, tanto dal Cardinale Francesco Seniore, quanto da Olimpia Giustiniani. In quanto però al Cardinale Francesco, se questi morì nell' anno 1678, ed all' incontro l' Inventario fu fatto nel 1738, che è quanto dire SESSANT' ANNI DOPO, non perchè molti mobili esistessero, nel giorno, in cui il Cardinal Francesco morì, si può dire, che esistessero ancora, allorchè Cornelia fece l' Inventario. V'era succeduto frammezzo Urbano Seniore, di cui un valente difensore del Signor D. Carlo soleva dire in Rota — *nisi vitam mors arripuisset haud scio, an Aedium Barberinarum, parietes ab ejus prodigentia incolumes adhuc conspicerentur* — Basta dire che fu padre di D. Cornelia, e che la

(1) *Sommario*.

(2) *La Rota nella decis.* 983. *num.* 2. *tom.* 4 *avanti Lancetta nella Setina fideicommissi super immissione inspecie* 5 *Gennaro* 1746. §. 12, *avanti Lana nella Eugubina immissionis* 11 *Giugno* 1738. §. 4 *ad* 6. *avanti Cortada, e nella Romana immissionis* 2 *Giugno* 1755, §. 9, *avanti Stadion « ivi » Hinc porro damnabili tergiversandi consilio inficiarentur identitatem eorumdem bonorum, QUAM JUDICIALI PROPRIA CONFESSIONE UTPOTE EX INVENTARIO DEDUCTAM VOLUERUNT IN DUBIE CONFIRMATAM.*

figlia sola potè superarlo, non altri. È difficile il dire quanti, e quanti mobili, quante gioje, quante perle, quanti argenti egli dissipò. Dagli stessi documenti degli avversarj si convince, che egli di soli mobili alienò una somma di SESSANTA, E PIU' MILA SCUDI. Qual cosa adunque più verosimile di questa che nell' anno 1738 nulla più vi fosse di mobili, li quali appartenessero LIBERAMENTE al Cardinale Francesco, e non fossero soggetti al Maggiorasco, seppure Urbano Seniore non fu il primo ad insegnare alla figlia la distinzione dei beni originari, ed additizi?

165. Per altro ben pochi poteano essere i mobili LIBERI VERAMENTE del Cardinal Francesco, e non soggetti al Maggiorasco. Giova qui il ricordare, che secondo la disposizione di Urbano VIII, tutte le cose acquistate dal Cardinale Francesco durante la vita del Papa, dovevano accrescere al Maggiorato, e impinguarne il patrimonio (1). Dall' anno 1627, e 1632, nei quali anni emanarono i Brevi Urbani, il Papa fino all' anno 1644 sopravvisse. Tutto ciò adunque, che in tutto questo tempo intermedio fu dal Cardinale Francesco acquistato, che per la immensa copia de' benefizi, e per le lucrosissime, e splendide Magistrature da lui sostenute dovette essere moltissimo, tutto, dico, non solo per disposizione dello stesso Cardinale, ma per legge scritta da Urbano VIII accrebbe al Maggiorato. E che realmente le cose, che furono del Cardinal Francesco, fossero da lui acquistate in questo intervallo di tempo, ognuno facilmente sel crederà, se si ricordi degli infiniti guai che ebbe questa famiglia dopo la morte del Papa, perlochè tanto è lontano l' aver potuto il Cardinal Francesco in quel posterior tempo far nuovi acquisti, che anzi per le sopravvenute disgrazie, quasi esule da Roma, e profugo in Francia moltissime cose dovette perdere, e moltissime glie ne perirono in mare, se è vera la storiella, che raccontano gli Avversarj, ricavata dal Muratori del naufragio di quella nave carica d'immense ricchezze. Lo stesso Cardinal Francesco parlando della Libreria dice essere stata da lui aumentata coi donativi fattigli da Urbano VIII (2); onde è ben da credere, che non per altro motivo volesse egli tutti i suoi mobili preziosi incorporati al Maggiorasco, se non perchè, o dallo stesso Papa Urbano provenivano, o erano stati acquistati durante il di lui Pontificato, con che venne a ubbidire a quanto il Papa avea prescritto.

166. Lo stesso si dica delle gioje, ed altre cose preziose lasciate da D. Olimpia Giustiniani, e da lei pure incorporate insieme con tutta la sua eredità al Maggiorasco. Quelle gioje, e quelle suppellettili preziose le furono lasciate dal Principe D. Maffeo seniore di lei marito, il quale però nello stesso suo testamento dichiarò essere — *gioje della casa sottoposte all' jus succedendi eretto nella famiglia dalla Sac. Mem. di Urbano VIII, e suppellettili prese dalla guardaroba* (3). Così adunque essendo le cose comprenderanno facilmente li miei ottimi Giudici, che per questo motivo appunto, o non fu fatto l'inventario del Cardinale Francesco seniore, e di Olimpia Giustiniani, o nulla vi fu descritto, perchè nulla vi era da poter descrivere, che fosse proprio, e libero del Cardinale, e della Principessa, e che non fosse soggetto al Maggiorato.

167. Fanno veramente pietà i nostri Contradit-

(1) *Omnia et singula alia bona et per praedictum Carolum Ducem et vel deinceps, tam per eum, quam ALIOS QUOSCUMQUE in hoc nostra donatione comprehensos, DURANTE NOSTRO PONTIFICATU etiam ex fructibus, et redditibus a bonis Ecclesiasticis EMENDA, ET ACQUIRENDA. Primo Breve* §. 3. *num.* 14. — Ed è notabile, che il Papa comprese nominatamente nella sua donazione anche *il Palazzo a Capo le Case*, che egli stesso dice, che il Cardinal Francesco avea comprato dal Duca Sforza, *d. Breve* loc. cit.

(2) *Sommario*. (3) *Sommario*.

tori quando convinti, e stretti da ogni parte dall' evidenza dell' identità dei beni alienati al confronto degli inventarj del 1738, li sento dire, che niuna delle cose alienate si trova descritta nell' inventario DELL' ANNO 1623 fatto dal Papa medesimo, e inserito nella sua donazione. Che mi vanno rimescolando l' inventario del 1623, quando ancora Urbano VIII non era Papa? e dove lasciano VENTUN' ANNI di Pontificato? Vi pare dir poco? Le grandi ricchezze, per le quali a sì alto grado di lustro, e di splendidezza portarono la famiglia Barberini non segnano altra epoca, che quella del tempo, in cui Urbano tenne il soglio, e le chiavi. Ella è dunque una vera sciocchezza il voler cercare l' identità di tante cose alienate nell' inventario del 1623, dove non erano, e non potevano essere descritte, perchè ancora non acquistate, ma bensì acquistate IN VENTUN' ANNI POSTERIORI di Principato. Ma pure non è nemmen questa una Sparta difficile per noi a superarsi. Cornelia s'avventò ancora a quei primi germogli della ricchezza Barberini, e non li risparmiò. Un confronto delle cose descritte in quel repertorio del 1623 con le cose da lei alienate, vi dimostra a colpo d' occhio, che convengono a meraviglia le cose alienate con quelle descritte (1). Ma chi non comprende in fine a quale assurdo porta il contrario cavillo su questa ricerca d' identità? Tende esso niente meno che a distruggere affatto le disposizioni, e le Leggi con tanto studio ordinate dal Pontefice istitutore. Se i successori nel Maggiorato, come Cornelia hanno appostatamente fatti gli inventarj, o non ben descrivendo gli oggetti, o confondendo una eredità con un' altra, qual largo campo sarebbe aperto alla frode? Coll' ingannevole scusa dell' identità non provata potrebbero i successori tutto alienare, tutto distruggere senza tema di caducità. Ecco dunque i Brevi delusi, e come non fatti. Non è certamente questa la volontà del Pontefice, il quale dopo avere esaurite le maniere tutte d' esprimersi per conservare i suoi beni, ordinò ai Giudici d'interpretare sempre a favore della successione, e conservazione, ed accrescimento de' beni. (2)

168. Ma qual dubbio può esservi mai in una cosa evidente più che la luce? Io non voglio più soffrire tanta baldanza. Vengano meco al paragone quanti sono i miei bravi oppositori, anzi i più prodi; e se D. Maffeo non dimostra, che le cose più rare, le più eccellenti, le più estimabili da D. Cornelia dissipate appartenevano precisamente a URBANO VIII, VIVENTE, e nel suo Pontificato acquistate, io non voglio che vinca. A questo passo però quanto piacevole, ed ameno sarebbe il ragionare di cose, delle quali i culti intelletti, e gli animi gentili sogliono ragionando dilettarsi; altrettanto — *parlare, e lagrimar mi vedrai insieme* — parlando di tante belle, e rare cose, perchè più non esistono. È nota agli intendenti l' opera del Conte Girolamo Tezio di Perugia, che ha per titolo —*Aedes Barberinae*— stampata in Roma presso il Mascardo, e PUBBLICATA NELL' ANNO 1642, che è quanto dire DUE ANNI PRIMA che seguisse la morte del Pontefice Urbano VIII, da cui fu anche letta, ed applaudita, come rilevasi dalla lettera dedicatoria indirizzata dall' Autore al Cardinale Antonio Barberini fratello del Papa (3). *EA RATIONE* (dice Tezio) *MEAM HANC NARRATIUNCULAM OCULIS PERLUSTRARE NON EST DEDIGNATUS PONTIFICUM SAPIENTISSIMUS URBANUS, ET MEAS INTERIM ALIQUID PUTARE NUGAS, quas quidem ea luce perfusas haud mihi dubitandum fuit publicam hanc deferre felicissimis nimirum tuis auspiciis, ac te annuente tuis ipsis Excellentissimis Nepotibus offerre* — Tutte le rarità descritte da Tezio in quel suo libro esistevano nel tempo del Pontificato, e spettavano innegabilmente ad Urbano VIII, il quale avea perfino deputato un dotto suo Prelato domestico alla custodia delle medesime, come il Tezio stesso parlando dello studio delle Medaglie dice — *Numisma-*

(1) *Sommario*. (2) *Secondo Breve*. (3) *Pag.* 3

tum aerarium servat Praesul Massarius probitate praestans, et doctrina, qui simul solerti prudentia Pontificiis rebus domesticiis praeest (1), Se il Pontefice lesse, ed applaudì l' opera di Tezio, se l'opera stessa fu pubblicata due anni prima della morte di Urbano VIII non può dubitarsi, che gli oggetti rari, e preziosi esistenti nel Palazzo Barberini da lui descritti fossero *originarj* di Urbano VIII, e acquistati nel tempo del di lui Pontificato. Se noi dunque dimostreremo che la massima parte delle rarità individuate da quell' autore furono vendute da D. Cornelia, avremo senza dubbio dimostrato, che ella alienò gli oggetti spettanti al Pontefice istitutore, e che non può più dubitarsi nè della IDENTITA' dei medesimi, nè della CADUCITA' da lei incorsa.

169. Seguitemi, Signori, non vi dispiaccia nel Palazzo Barberini, e colla scorta di Tezio passeggiamo per poco le ampie sale, e ricerchiamo i riposti gabinetti depositarj un giorno di tanti tesori. Vi offre il Tezio alla prima il Museo delle Medaglie, e de'Camei (2). Vedete quì pieni li scrigni di Medaglie di bronzo, di oro, e di argento di ogni forma. Vedete la serie de'Cesari da colui, che per la mano di Bruto lasciò il nome ai successori nell'impero fino a Costantino. Vedete la serie de' Greci imperatori; vedete la serie delle Urbiche; vedete quella delle famiglie Romane descritta da Fulvio Orsini. Sentite Tezio che vel dice. *Caeterum quod, et studiosorum desiderium uberrime expleat referta hic cernuntur multa, et ingentia scrinia nummis aeneis, argenteis, aureis, grandiori forma, media, et parva, multiplicique serie conclusis, pulchritudine, multitudine, raritate pretio admirandis. Horum alii Imperatorum imagines referunt: alii eorum insignia emblemata animorum sensus ab ipso Cesare Dictatore serici desumpto exordio, eaque producta ad magnum usque Costantinum; alii ab eo nova inita serie Grecorum Imperatorum ostendunt effigies. Iterum alii iconas habent in occidente imperantium. Videntur praeterea Numismata chronico ordine, ac longissimo digesta, quae traductae Coloniae municipia exterae civitates in Romanae Reipublicae, atque Imperatorum obsequium cudere. His alia adiiciuntur aeris pariter argenti aurique notae priscos praesertim recensentes Quiritum familias a Fulvio Orsino descriptas* (3) *effigiati itidem Reges, Principes, Dinastiae a Romanis subacti, belloque civitates, Provinciaeque devictae. Haec omnia, quae numeravimus pene innumera maxima quidem admiratione digna sunt*. (4)

170. Volgete gli occhi a nuove meraviglie. Ecco un' altra preziosa raccolta di camei, e d'intagli, ne'quali la preziosità della materia gareggia coll'arte. Qua in un bel carbonchio Didone sul rogo; là in un' agata un'Acate; là in un bel cristallo di monte una Venere, e tante, e tante altre bellissime cose — *Sed incredibile dictu est, quam longe maxime dimiremur ora, et signa eorumdem Imperatorum, Matronarumque generis splendore, et speciei decore insignium praetiosissimis in lapillis exculpta, adeoque interdum tam brevi sigillo aureis anulis incluso ut minitulae musaea aliis videatur minor suis tamen omnibus completo numeris. Perquam multas insuper admiramur numulos, gemmeosque lapillos etc. Hic spectatur fidus Achates Achate in lapide exculptus; casta hic, et candida Dido Sichae veluti in rogo flammante in Pyropo exculpta; hic Cleopatra Eritreae uniones liquens Erithraeo in lapillo effigiata; venus hic aestuans ardore crystallino in lapide gelu, frigorisque vehementia concreto caelata. Quam multis mirisque modis elaboratus cernitur Onyx? Et sexcenta insuper opuscula materia, et arte praetiosissima simili lusu.*

(1) *Pag.* 33. (2) *Pag.* 23.

(3) *Oltre Fulvio Orsini il celebre Padre Baldini che aveva rimesso in ordine quel Medaghere, ne riferì alcune nel 1743 nelle sue aggiunte al Vaillant Numismata* Imp. selectiora editio prima Romana. Romae 1743.

(4) *Pag.* 23.

nitidissimis in lapillis elaborata, exculpta, incisa, impressa maxima omnium admiratione conspiciuntur.

171. Erano dunque d' Urbano VIII tutte queste cose, erano tutte in un gabinetto unito alla Libreria (1). Cornelia stessa descrisse questo inestimabile tesoro di Medaglie, e Camei sull' Inventario del 1738, e Cornelia stessa lo distrusse, lo annientò, lo dissipò. Tutti i Testimonj formalmente esaminati ad istanza del Sig. D. Carlo ce lo assicurano (2). Anzi ci dicono, che non la perdonò neppure ai Bronzi, i quali pur' ella vendè con le medaglie a peso di metallo, e di bronzo per quel che trovava (3).

172. E quel vaso sì raro, e sì celebre, anzi L' UNICO vaso antico di pasta istoriata, che sia cognito agli antiquarj (4) e che fu venduto da D. Cornelia a vilissimo prezzo, e che ora si ammira

(1) *In quel sito ce lo descriveva nel 1755 Ridolfino Venuti nella sua Roma moderna tom. I. pag.* 95, *ove dice, che era* pieno di camei, intagli, metalli, e pietre preziose con una gran serie di medaglie d' oro, fra le quali un Medaglione d' oro di Gallieno del peso di 15 zecchini col rovescio di Marte Gradivo — *Quel gabinetto presentemente è vuoto affatto, meno alcune minuzie, che vi rimangono di niun valore.*

(2) *Esame formale ec.*

(3) Esame formale num. 9. Lett. II. *Fra questi bronzi vi era un Elmo antico di metallo col nome del soldato, come dice Venuti* loc. cit., *e il Conte Tezio ne parla ancora, come di cosa rara trovata vicina al Trasimeno, e creduta di essere delle spoglie rimaste sul compo dopo la si funesta battaglia fra Annibale, e i Romani, e dice che Papa Urbano quando ancora era Chierico di Camera la portò seco da Perugia a Roma* — In galea aerea, et langeae macro unica, vel vincentis Annibalis, vel victi Consulis ad nostrum Trasimenum caedi quae superfuere spolia et haec bellicae antiqualis spolia Pontifex Urbanus Cam. Apost. tunc Clericus a Perusino solio rediens veluti trophaeum retulit.

(4) *Conferma l' esistenza di questo vaso in Casa Barberini a tempo di Urbano VIII, che fu anzi quello che lo acquistò, perchè scoperto sotto il suo Pontificato, Monsignor Foggini nel suo* Museo Capitolino tom. 4. contenente i Bassi rilievi pag. 1 — ivi — *Il gran Sarcofago, la principal facciata del quale si vede espressa nella Tavola I, i due lati nelle Tavole 2 e 3, e il di dietro nella Tavola 4, fu trovato SOTTO IL PONTIFICATO DI URBANO VIII non sulla via Labicona, come scrive l' Arringhio; ma bensì lungo la via Latina fuori della Porta Celimontana, ora detta di S. Giovanni, un miglio circa di là dagli Acquedotti di Sisto V, ossia dell' Acqua Felice in un sito, che volgarmente si chiama* Monte del Grano, *dall' istessa antica mole; onde questo Sarcofago tratto fuori, fu trasportato in Campidoglio; E UN PREZIOSO VASO CINERARIO, CHE VI ERA dentro, fu riposto NEL MUSEO BARBERINI. Fin d' allora gli eruditi comunemente giudicarono, che questo Sarcofago fosse l' urna sepolcrale dell' Imperatore Alessandro Severo, di Giulia Mammea sua madre. Winkelman Storia dell' Arti del Disegno lib.* 1 *cap.* 2 § 3 *parlando degli antichi Bassirilievi in vetro, dice, che — Le più pregevoli opere di questo genere erano i vasi ornati di figure a mezzo rilievo lucide, e sovente a diversi colori su un fondo cupo lavorati alla maggior perfezione sul gusto dei vasi incisi nella Sardonica. UN SOLO di questi vasi si è sino a noi conservato, quello cioè, che erroneamente chiamasi l' urna sepolcrale alto a un dipresso un palmo, e mezzo* trovato ancor pieno delle ceneri di un morto, e che vedesi TRA LE RARE ANTICHITA' DEL PALAZZO BARBERINI (*si vedea, non si vede più*). Dalla sua stessa bellezza si può agevolmente rilevare l' errore di coloro, che lo hanno finor descritto, come un vaso di vera Sardonica — *Il*

nel Museo Britannico (1). Non era pur esso proprio d'Urbano VIII, e non esisteva lui vivente ne' suo Palazzo? Tezio nol fa vedere, e ve lo descrive —*Rapit tamen oculos sepulcralis hic sesquipalmaris urna parata olim reponendo, ut ego coniicio Alexandri Severi Imperatorio cineri. Est sane illa encaustico opere violacei coloris, artificis manu tam affabre facta ut toreuma vere dixeris, tam perlucida ut Ametistum nativum putes. Ore est nec Augusto, nec pando gemina ansa nulla operimento numita. Oblongus venter semiconcii capax ambitur altis imaginibus pariter encausticis, usque pulcherrimis, ut eos elaboratas phidiaca affirmus manu suaviter descendit in veluti tornatum pedem, in quo firmiter consistit. At oh rerum humanarum fallaciæ. In tam pretiosa vasculo desudant labor, et ingenium, ut iterum iterumque simul adustis pigmentis, electro vitro aliaque glutinantae materiae in dies obdurandis Imperator orbis terrarum exustus contineatur ad diutinam, ut ita dicam in pulvere vitam traducendam. En contentus vento spargitur cinis, et continens inter miracula spectatur aeternum urnam hanc suffragiorum post hac dixerim non feralem, cui datum est suffragium, hoc in Museo collocavi omni Mausoleo majori. Vivet tamen quodammodo in hominum memoria ob hanc ipsam urnam memoratus saepe Severus. Pars namque altera imaginibus, quas habet. Urna Severi ortum ostendit* (2). Che poi questa singolarissima rarità fosse restata in

Tezio però fin dai tempi di Urbano VIII lo diceva di pasta di vetro, sebbene malamente lo dicesse lavorato all'incausto, che era un' altra maniera di dipingere non solo sul vetro, ma anche sul muro.

(1) Esame dei Testimoni — *Tutti gli Antiquarj, che hanno scritto di questo vaso dopo il 1770 tutti lo dicono trasportato in Londra, e confermano il detto de' Testimoni. Il Sig. Ennio Quirino Visconti nel Museo Pio Clementino tom. IV pag. 71 lo dice* —Insigne vaso di pasta antica già BARBERINI ORA IN INGHILTERRA — *L'Autore dell' edizione Romana della detta Opera di Winkelman. Storia delle arti del disegno lib. 12 cap. II § 18, ove si parla un altra volta di questo bellissimo* vaso di vetro, *soggiugne nella nota* — ORA È PASSATO IN INGHILTERRA presso il Sig. Cavaliere Hamilton.

(2) *È tale e tanta la bellezza, e la rarità di questo vaso, che eccitate fra gli eruditi infinite discussioni, tanto sulla materia di che esso è formato, quanto sulla spiegazione delle figure, che vi si veggono scolpite, gli antichi Antiquarj, fra'quali Pietro Santi Bartoli, che lo incise, lo credettero di un Onice. Michel'Angelo De la Chausse nel suo Museo Romano T. I., Sect. 1. Tab. 60 pag. 42, lo dice di una pietra simile all'agata Mons. Foggini nel Museo Capit. T. 4 pagg. 1 e 401 lo dice di una plastica di color simile all' amatisto.*

In quanto alla figura dice il citato De la Chausse, che era opinione in quel tempo, che le figure scolpitevi piuttosto dovessero riferirsi ad Alessandro il Grande anzi che ad Alessandro Severo, al quale pensamento vuole Foggini, che dasse per avventura occasione una delle facciate del vaso, nella quale si vede una donna mezza nuda sedente, che tiene in seno un dragone, imperocchè pare che essa manifestamente rappresenti la favola di Olimpia, quando si giacque con Giove Ammone, e ne concepì Alessandro il Grande. Egli però stima assai più giusta, e sicura l'opinione del Tezio, il quale pensò che vi sia figurato il sogno, che ebbe Giulia Mammea, il giorno avanti il partorire Alessandro Severo, nel quale pareale di dare alla luce un serpente, secondo la testimonianza di Lampridio nella di lui vita, e perciò inclina a credere, che si l'urna, che il vaso che v' era dentro appartengano veramente all' Imperatore Alessandro Severo, e dice che nessuno finora ha potuto dimostrare falsa questa opinione. Ciò non ostante Winkelman Stor. dell' Arte del Disegno libro 12 cap. 2 § 19 non lo crede, ma stima che vi si rappresenti probabilmente la favola di Peleo, e Teti, la quale in un serpente cangiossi per isfuggire a questo suo amante.

Non vi fa fremere il sentire tante belle cose di questa rarità, e saperle perdute?

casa Barberini dalla morte di Urbano VIII sino a Donna Cornelia, tutti gli antiquarj che hanno scritto di esse prima del millesettecentosessanta, il Santi Bartoli ne' suoi Sepolcri antichi, Tavola vigesima sesta; De la Chausse Mus. Rom. Tom. I. Tav. 60; il Foggini Mus. Cap. Tom. 4, pagina 95, il Winkelman Storia dell' arte del disegno lib. 1. cap. 13. paragrafo 33. Tutti lo contestano. Dunque è anche questo un furto al Maggiorato.

173. E non fu rapita egualmente al Patrimonio proprio di Urbano VIII quell'altra sì famosa statua di Venere vincitrice del pomo nel giudizio di Paride fra le tre dee, con tal maestria lavorata, che Giunone stessa a vederla, avrebbe confessato, alla finta più che alla vera, ben dovuto il pomo come alla più bella? Con questo stesso entusiasmo la descrive Tezio — *Tanta venustate, et decore, elaboratam statuam, ut ipsa Juno omni simulate deposita quod Venus prae manibus habet, pomum jure merito et tamquam pulchriori datum, candide praedicaret* (1). Ricordiamoci sempre che Tezio scriveva in tempo di Urbano VIII.

174. Nell' Inventario de' beni del Maggiorasco fatto da Donna Cornelia nel 1738 si trovano descritte QUATTRO statue di Venere (2). Approfittavano di questo numero i contrari Difensori per dire, che noi non proviamo, che fra le quattro questa BELLISSIMA sia quella venduta da Cornelia. Ma nel dire questo, e nel fare i conti, il risultato è stato, che han dovuto confessare che delle quattro Statue non è rimasta che UNA, e le altre tre vendute dopo il 1738 da Donna Cornelia, e tra queste la più bella, appunto quella che fu acquistata dallo Scultore Pietro Pacilli, che poi la vendè a Hyenckins, e questi, sebbene la chiamasse la sua amorosa, innamoratosi di 12,000 scudi, la rivendè a sì gran prezzo a un Inglese. (3).

175. Vicino alla bellissima Venere ai tempi di Urbano VIII v' era pure Narciso che si specchia nel fonte, statua egualmente rara, e famosa; segue a farcene fede Tezio, che la descrive nel Palazzo Barberini vivente ancora il Papa — *Opportuns Narcisi statua hic apposita est Veneri proxima ... De hujus simulacri laudibus ejusque ornamento libenter hic addo carmen, quod nuper mihi humanissime communicavit Praesul dignissimus Angelus Pionus, qui Pontifici cubiculo praeest ec.* E qui trascrive un elegantissimo Faleucio ispirato veramente dall' estasi per la maraviglia di sì bel lavoro (4). Questa identifica statua descrisse D. Cornelia nell' inventario del 1738, e poi l' alienò (5).

176. Ma vi è ancora molto da piangere in riconoscere quel che v'era in questo Palazzo a'tempi di Urbano VIII, e che ora per le alienazioni di D. Cornelia più non esiste. Lascieremo noi inosservato il FAMOSISSIMO *Fauno che dorme, statua* LA PIU' SINGOLARE DI TUTTE LE ALTRE? (6) Anche questo fu venduto a viiissimo prezzo da D. Cornelia (7). E anche questo apparteneva propriamente a Papa Urbano. Ascoltate la descrizione di Tezio — *Videmus equidem omnium pulcherrimum simulacrum scalpro depromptum ex marmore mollissimum insimul, ac robustissimum nudato corpore VIRO DORMIENTI SIMILE dexterum brachium haederacea corona redimito capiti supponens ad occipitium TAM INSIGNITER omni ex parte elaboratum, ut universi, qua pingendi, qua sculpendi celebriores Artifices in ejus admirationem convolantes extiment laudatissimo saeculo a celeberrima antiquitatis manu efforma-*

(1) *Pag.* 184. (2) *Somm. Rot. num.* 106.
(3) *Esame n.* 3. *lett. D, F, I, n.* 4. *lett. B, C, E, F, H, n.* 11. *lett. B, n.* 35, *lett. A n.* 64.
(4) *Venuti Rom. mod. lo chiama il celebre Narciso in marmo.*
(5) *Sommario.*
(6) *Venuti Rom. mod., e quest' autore scriveva prima del* 1760.
(7) *Sommario.*

tum. *NEC PRO ILLO QUOTQUOT IN URBE, ATQUE IN ORBE IPSO STATUÆ VISUNTUR majorem exhibere artis praestantiam adeo ut nihil ad opus undique absolutum ipsa arte addi possit etc. etenim si attentius intuearis, aures more bestiarum acutas INTER HAEDERAS, comamque in vitas quodammodo erumpere videas, caudamque sub ipso femore, quasi compressam sese monstrare interdum agnoscas, quam quidem primo aspectu descendere dixeris. AB IPSIS HIRCANÆ TIGRIDIS EXUVIIS EX SINISTRO BRACHIO PENDENTIBUS, ET VELUTI CALCITRA ADHIBITIS, quae haud habendum crediderim superatae feritatis spolia, sed ipsius feritatis arma, quibus ille facile eum opus sit sese obvolvere promptus valeat ad feritatem. Tam mentius homo detectaque fraus apparet. Jam quod antiquitas finxit agreste seminumen, appellavitque Faunum habemus impuris affectibus plenum, quales sunt cornigeri, corniger, et ipse ut Poeta testatur etc. Hoc autem certum est superioribus annis, SUMMO URBANO PONTIFICE JUBENTE, Aelia dum Arx praemunitur, fossaeque altiores redduntur HANC FAUNI STATUAM alte defossam in lucem novam, in venustatem artificii, et elegantiae pompam esse eductam.* (1).

177. Nè si dica che questo Fauno è quello stesso venduto non già da D. Cornelia, ma dal Sig. D. Carlo al Cav. Pacetti, e poscia da lui ricuperato; mentre la diversità è così evidente, che non ammette dubbio. In primo luogo il Fauno descritto da Tezio è *in azione* GIACENTE, e quello già comprato dal Sig. Pacetti *è in azione* SEDENTE. In secondo luogo quello descritto da Tezio, oltre l'essere disteso— *tiene la gamba sinistra alquanto alzata, e posa il piede sopra la coltre di pelle di Pantera su cui posa tutto il rimanente del corpo. Di più la testa è coronata di pampini, e di edere*. All'incontro quello comprato dal Sig. Pacetti non ha i pampini, e tiene *alzata la gamba, e la coscia destra, E NON LA SINISTRA*. Tiene calato *il braccio sinistro*, appoggiandolo ad un sasso, quando quello descritto da Tezio ritiene *alzato*, e non mai abbassato il *braccio sinistro*. Il Sig. Pacetti medesimo fatto il confronto del suo Fauno con quello descritto, designato, e inciso nell' opera di Tezio contesta la diversità che passa fra l'uno, e l'altro (2). E perciò il Fauno comprato dal Sig. Pacetti è senza dubbio una bella statua, ma non è quel Fauno di Urbano VIII descritto da Tezio, che era la più bella statua URBIS ET ORBIS, e che D. Cornelia alienò. (3)

178. E che? Non erano pure di Urbano VIII quei SI' CELEBRI *candelieri di marmo ammirabili per la sottigliezza dell' intaglio, E CHE POSSONO RIPORSI FRA LE OPERE LE PIU SUBLIMI DELLA SCULTURA GRECA?* (4) Cavaceppi dice, che furono dissotterrati nel 1620 fra le rovine del Tempio della Fortuna Prenestina (5). Chi potè farli dissotterrare in quel luogo, e acquistarli in quel tempo se non Urbano VIII Papa, e padrone di Palestrina? Tezio (6) fra le altre ricchezze, e rarità del Palazzo gli nomina anch' esso — *Anaclynteria abacos CANDELABRA, aliaque ec.* (7) Vendette dunque anche con questi D. Cornelia una delle cose più rare del Patrimonio di Urbano VIII. (8)

179. E se dalle Statue passiamo ai Quadri del tempo di Urbano VIII, quando più la finiremo! Il bel quadro del Parmigianino rappresentante la Vergine con Gesù Bambino si trova descritto nell' inventario del 1623 (9); fu descritto anche da D. Cornelia nel suo inventario del jus succedendi fatto nel 1738, e da lei fu poi di-

(1) *Detto Venuti*. (2) *Idem*. (3) *Sommario*.
(4) *Cavaceppi – Raccolta di antiche Statue*.
(5) *Lo stesso*. (6) *Pag.* 17. (7) *Ab. Marini Dissert.*
(8) *Winkelman, Monumenti antichi inediti.* (9) *Sommario*.

stratto (1). Tezio ce lo descrive fra le cose di Urbano VIII (2) — *Sed quaeso ad proximam picturam oculos convertamus, in qua Parmensis Corrigii aemulus Deiparam Virginem depinxit Puerulum Jesum manu complectentem, quem Catharina, ni fallor, supplex, et humilis adorat. Quo quidem opus summam ipsius Auctoris celebritatem, et incredibilem quamdam facilitatem praesefert* — Alienò pure D. Cornelia prima del 1767, l'altro celebre quadro del S. Girolamo di Guido Reni (3). E questo pure ad Urbano VIII apparteneva, e Tezio al dì lui tempo lo descriveva fra le rarità del Palazzo Barberini — *Opportune autem nunc nobis visenda occurrit Rheni Tabula, in quae Hyeronimum maximum illum eremi, et litterarum omnium cultorem expressit jejuniis, atque vigiliis pallentem, Christum Crucifixum altera manu sustinentem, ejusque pedes rigantem lacrymis, neque unquam a pectoris verberibus cessantem. Porro Pictorem nostra memoria celebratissimum celebrare supervacaneum est.* (4)

180. Abuseremmo troppo della pazienza de Giudici, se tutti ad uno ad uno i pregevoli, e rari oggetti descritti dal Tezio, come esistenti in quest' epoca, ed ora spariti per sempre dal Palazzo Barberini, e da Roma volessimo numerare. Molto più difficile sarebbe il farlo, poichè Cornelia moltissime cose alienò in globo, e così, come fa chi saccheggia alla rinfusa, senza distinzione, e senza specificazione degli oggetti. I *frammenti* di Statue a carretti, *quadri* a cataste, *mobili*, *burrò*, *mezzi burrò*, letti venduti ad occhio (5). Figuratevi che cosa non vi era, che non fosse stata di Urbano VIII in un Palazzo ornato dal Papa stesso de' più rari oggetti d' arte d' ogni genere, e d' ogni scuola, e di mobili i più preziosi. *Cæterum vero* (diceva Tezio) *pretiosam ac plane Regiam Principis suppellectilem enarrare quis poterit? Sedilia aurata innumera, lectos sericis tentoriis inclusos, et peripetasmatis conformes: anaclynteria abacos candelabra, aliaque argentea vasa, ex ebeno, et ebore scrinia auro, gemmisque cœlata? ingenue dicam naturam, et artem æmulas ad illa omnia extruenda totibus viribus contendisse. Hoc enim vero quidquid ingeniosi, quidquid elegantis est in pictura, nostro, aut superiori, quo id omne congestum videtis. Raphaelis inquam Tabulas, Corrigii, Titiani, Petri Perusini, Josephi Arpinatis, Rheni, Lanfranchi, Centensis, Cortonensis, Sacetici. Camassaei, aliorumque magni nominis Artificum. Ne autem satietatem, aut fastidium pictura faciat signa pulcherrima ubique disposita mirum quantum spectantium oculos recreant, atque oblectant* (6). Qual massa preparata a mani dissipatrici? Quanti di questi oggetti di arte sorprendenti, e preziosi descrisse D. Cornelia medesima nell' Inventario del 1738. E dove sono essi presentemente?

181. Ed è cosa ben ridicola il volerci dare ad intendere, che molti di questi preziosi oggetti perirono in mare nella fuga dei Barberini da Roma dopo la morte di Urbano VIII. Imperciocchè è da osservarsi, che se quei moltissimi capi d' opera furono descritti da Cornelia nell' Inventario dell' anno 1738, e susseguentemente da lei distratti, non potevano esser periti nel naufragio dell' anno 1646. V' è poi molto dubbio della verità di quel preteso naufragio. Muratori, che è l' unico, il quale lo racconta, dice soltanto di averlo sentito dire (7). Finalmente si rifletta, che le statue, ed i quadri non facilmente si trasportano sopra una nave in una fuga segreta, impensata, e precipitosa. Il Museo de' Camei, e delle Medaglie, oggetti tanto facili a trasportarsi rimasero intieramente in Roma per confessione dello stesso Sig. D. Carlo, che vorrebbe addebitarne l' alienazione all' onorato ed integerrimo suo genitore.

(1) *Sommario*. (2) *Pag.* 157. (3) *Sommario*. (4) *Pag.* 162.
(5) *Sommario Rot.* (6) *Pag.* 162. (7) *All' anno* 1646.

182. Che se più oltre ancora vogliamo spinger la prova dell' identità a tutte le altre cose di gran pregio da D. Cornelia distratte, qual altro ubertoso specilegio non ce ne offre l' Inventario del Maggiorasco Barberini fatto dal Principe D. Maffeo Seniore sotto il giorno 27 Agosto 1654 per gli atti del Belletti Notaro dell'A. C., specialmente se su di questo facciamo il riscontro dell' enorme massa di argenti ivi descritti, alienati in massima parte da D. Cornelia, e tutti appartenenti al Maggiorasco? (1) Questo Inventario, che il Sig. D. Carlo finge d' ignorare fu fatto da D. Maffeo dopo il ritorno in Roma dei Barberini, e dopo spente le discordie fra loro, ed il Pontefice Innocenzio X; fu fatto nel 1654, che è quanto dire DIECI ANNI DOPO la morte di Urbano VIII, giacchè prima non si potè, e racchinde innegabilmente i soli oggetti spettanti al Pontefice. Non può certamente contenere quelli del Cardinal Francesco Seniore, perchè questi morì nell' anno 1679. Non quelli di D. Maffeo Seniore perchè egli stesso fu che lo fece, e perchè morì nel 1688. Non quelli del Cardinal Carlo perchè morì nell' anno 1704. Non quelli del Cardiual Francesco giuniore, perchè morì nell' anno 1738. Non quelli finalmente di D. Olimpia Giustiniani, perchè questa morì nell' anno 1728.

183. Noi dunque con questo Inventario alla mano abbiamo la prova la più convincente dell' identità delle cose appartenenti a Urbano VIII combinata colle cose alienate da D. Cornelia. Ma poichè il dettaglio sarebbe troppo nojoso, e troppo ci dilungherebbe per altre indagini, che si preparano, così a maggior comodità di studio ne porghiamo l' elenco, e lo specchio di confronto nei nostri allegati (2). Ma la causa non mi permette di preterire oltre l' identità delle cose mobili alienate, l'identità ancora dei fondi ipotecati, e gravati di debiti. La tenuta di *Corcollo* territorio di Palestrina apparteneva innegabilmente ad Urbano VIII. Su questo fondo originario del Pontefice, Cornelia creò cinque Censi dall' anno 1755 all' anno 1760 nella somma in tutto di Scudi 18047. 17 (3). Questo vistoso debito fu per metà estinto non già coi denari liberi della Principessa, ma con quei riuniti al Maggiorasco, e pagati da casa Sciarra (4), ed il debito vigente tuttora sopra Corcollo è di Sc. 9238. 17, e tuttavia se ne pagano i frutti dal possessore del Maggiorasco (5). Passiamo dunque alla parte quinta.

(1) *Sommario*.

(2) *Specchio di confronto delle cose alienate da D. Cornelia coll' Inventario del 1654.*

(3) *Sommario*. (4) *Sommario*. (5) *Sommario*.

PARTE QUINTA

Si risponde alle eccezioni di diritto, e di fatto escusative delle alienazioni.

184. Finalmente dopo tanto tergiversare urtano i nostri Avversarj nella verità, e ci vengono a sostenere, che D. Cornelia poteva alienare. Dunque è vero che ha alienato; perchè chi dice aver fatta una cosa, o non sapendo che fosse mal fatta, o credendo di poterla fare, confessa di averla fatta. Attenghiamoci intanto a questa nuova loro confessione, e se dimostreremo, come certamente da noi si farà fino all'ultima evidenza, che nè le scuse, nè i pretesi crediti di Cornelia possono salvare le alienazioni da lei fatte, avremo terminata la causa, e il Maggiorasco tornerà al suo legittimo possessore.

CAPITOLO I.

Si esclude la pretesa buona fede di D. Cornelia nell'alienare.

185. Qual bisogno v'è, che noi prendiamo ad esaminare, se Cornelia alienasse in buona fede? Potremmo ben volentieri risparmiare alla di lei memoria questo rimprovero, e a noi il disgusto di farlo. Nel caso si dee cercare solamente dal FATTO dell'alienazione, non già con qual' animo l'alienante ha peccato. Nel caso nostro, in cui l'Istitutore del Maggiorasco ha posto per condizione del suo contratto il divieto di alienare, e verificatasi l'alienazione, vuole che l'alienante decada dal patrimonio donato, e da ogni diritto di nominare, come se l'alienante fosse naturalmente morto, non v'è necessità di cercare altro, nè se dolo, frode o malizia sia intervenuta nell'alienazione. Questa Tesi nei Tribunali non ha avuto mai Contradittori. (1)

186. Ma che ho da fare io con un Avversario che offre volendo alla ferita il petto? Vuol'egli dunque il Sig. D. Carlo che io gli provi la somma mala fede, la somma malizia che intervenne in queste alienazioni? Ebbene a suo malgrado il farò. Difatti può darsi mai, che in tante, e sì varie, e sì spesse ripetute dissipazioni

(1) *Parla in termini la Rota avanti Crispo Decis.* 88. *n.* 4. « *ivi* » *Ad excusandas autem alienationes ab incursa caducitate parum prodesse poterat, quod illa non convincantur dolo, vel malitia, ac animo contraveniendi Donatoris voluntati peractæ, sine quibus privationis poena, quæ a praecedenti delicto est comminata neutiquam inducta esse VALEBIT. Praetermisso namque hic inquirere an etiam esclusa probatione doli, adhuc privatio ex contraventione inducta veniret, quia Donator alienationem adeo effraenatissimis verbis prohibuit, ut ex quavis excogitabili, et congrua causa etiam alimentorum, et dotium interdixerit, et ipso facto ab alienante tamquam mortuo bona donata adempta voluit. Stantibus autem tam affraenatis, et claris verbis Primogenituram adimentibus hoc casu recurrendum non videtur ad animum contravenienti, an cum dolo, vel citra alienaverit, ad hoc ut tamquam contraveniens conditioni privatus dici deberet* » e *nella Romana Caducitatis* 8 *Marzo* 1771, §. 6 *avanti Mannelli* « *ivi* » *Vanumque pariter, prorsusque inutile fuisset investigare, an contraventiones, hypothecationesque bonorum, quae factæ comperiebantur ab Antonio juniore, eo fuissent animo et consilio admissae, ut fraus fieret*

di tanti oggetti , di tanto valore , di tanta rarità , niuna frode , e niuna malizia di Cornelia si possa considerare? Può darsi mai che non vi sia dolo , dove non si vede il mal prezzo di tante prodigalità in alcun buon uso consunto? Se i cambj contratti , se i fondi venduti , se i censi imposti , se i capitali esatti , se i frutti anticipatamente percetti, se tanti bei monumenti, e rarità , e preziosissime cose vendute veggiamo in privato uso della sola D. Cornelia convertiti , ed in danno positivo dei successori nel Maggiorasco , in disonore del nome Barberini , in dispregio della volontà del glorioso Istitutore , in odio di quella famiglia , in cui sempre ricco , sempre intero , sempre maggiore dovea restare il gran Patrimonio , dov' è la frode ed il dolo, e la malizia, se qui non è? E che altro vogliono dire quelle furtive ed occulte sottrazioni fatte e contratte fra le domestiche mura , chiamando nascostamente e intendenti d'arte , e rigattieri , e sensali, e perfino le Giudaiche turbe a concorso ? Ed il prezzo di questi debiti , il prezzo di questi fondi , il prezzo di questi pegni dov' è mai andato? Tutto inghiottì , tutto profuse , tutto gittò via , dissipò , disperse Cornelia nei suoi capricci , nel giuoco , nel lusso, senza che un soldo a vantaggio della famiglia ne rimanesse. Non è ella questa la vera prodigalità caratterizzata dal Romano Oratore di coloro , *qui pecunias profundunt in eas res , quarum memoriam, aut brevem, aut nullam sunt relicturi?* (1) Non egli qual furioso al dire del Giureconsulto *QUI NEQUE TEMPUS, NEQUE FINEM EXPENSARUM HABET , SED BONA SUA DILAPIDANDO, ET DISSIPANDO PROFUNDIT?* (2)

187. E qual sarà malizia , e dolo , se non è questa? Non senza il perchè v'ho io dimostrato sin da principio, che tutta intiera era cognita a D. Cornelia la volontà di Urbano VIII (3). Sapeva Cornelia quanto era estesa, quanto energica , e dirò così, effrenata la proibizione di alienare. Sapeva la condizione, che chi aliena è morto al Maggiorasco. Lo avea detto ella stessa nell' inventario che fece del 1738. Lo avea detto nel giudizio che fece per la ricupera del Feudo di Pacentro , lo avea detto a Benedetto XIV , a Clemente XIII , a Pio VI in tante suppliche per ottenere chirografi , e deroghe per ottenere quello stesso Cardinal Negroni in Giudice privativo. Dunque avea perfettissima scienza della volontà di Urbano VIII . (4) Dunque

Primogeniturae, et Testatoris voluntas eluderetur. Etenim haec doli probatio non requiritur, quoties Testator caducitatis poenam indixerit ipso facto , et ipso jure incurrendam , quia sic jubendo videtur ad nudum simplexque factum contraventionis respexisse .

(1) *De Fin. lib. 2. Cap. 4.*

(2) *Leg. 1 ff.*

(3) *Ved. sopra Par. II. cap. II. dal* §. 83, *al* §. 86.

(4) *Così la Rota dopo il Torre de pact. futur. succes. dec. 6. n. 4. e dec. 7. n. 2 nella decis.* 259 *n.* 8. *avanti Ansaldo « ivi » In praesenti autem , quod Joseph habuerit plenam , et idoneam undique notitiam , tam Testamenti , quam proibitionis ambigi non poterat , dum is non solum in ipsa venditione L. L. Montium individuam fecit mentionem de fideicommisso injuncto per Joannem Franciscum, quod foret satis, sed explicavit Notarium, annum, et diem rogitus ipsius testamenti, « e nella dec.* 88. *n.* 6. *avanti Crispo « ivi » Scientia vero proibitionis DOTI INDUCTIVA in Asdrubale satis probata videtur, dum juxta donantis monitum cum idem ADSTRICTUS ESSET per publicum instrumentum ACCEPTARE OMNIA CONTENTA IN DONATIONE suo muneri inde satisfaciendo , cum ad acceptationem devenerit , ac donationem inseruerit in eodem instrumento dubitari quomodo poterit quin idem plenam habuerit scientiam omnium in donatione contentorum , et SIGNANTER utriusque praecepti de non*

non si può dire, che alienasse senza malizia, perchè la contravvenzione unita alla scienza del divieto è sempre accompagnata alla malizia. Non è mai innocente il peccato in chi sa di peccare. E perciò in un caso similissimo rispose la Rota (1). *Attamen ponderatis etiam alienationibus illae immunes judicari non possunt a dolo, qui intervenisse dicitur QUOTIES RESULTAT IN ALIENANTE ADFUISSE SCIENTIAM DONATIONIS, ET PRÆCEPTI EISDEM INJUNCTIS SUPER PROIBITIONE ALIENATIONIS, et cum caducitatis poena. Illa enim SCIENTIA DOLI OPERATIVA videtur, quia eo ipso quod Donatarius egit CONTRA LEGEM a Testatore praescriptam, et sibi congnitam (DISSIPANDO partem Primogeniturae, seu fideicommissi, quod integre pro successive vocatis erat conservandum), id SEMPER DOLOSE FACTUM FUISSE dicendum venit* (2).

188. Ma io vi proverò di più ancora. Vi proverò che questo malizioso disegno di alienare era stato preconcepito da D. Cornelia fin dall' anno 1738 quando entrata la prima volta in possesso fece l' Inventario del Maggiorasco. Soleano i nostri Avversarj nelle passate proposizioni fare a noi una colpa perchè avendo esibiti gl' Inventarj del 1738, non avevamo avuto l' attenzione di trascrivere ancora i prezzi dei rispettivi oggetti; e ciò facevano per dirci — *Che gran male in fine ha commesso Cornelia, se ha vendute cose di pochissimo valore?* Alla fine il quadro di Claudio rappresentante S. Orsola, non fu stimato che scudi cento, i Candelabri scudi 362, lo Schiavo, che morde il braccio umano scudi 101, la Venere scudi 300, il busto di Alessandro scudi 21, l' Armeria scudi 611. 50, li frammenti di Statue antiche scudi 416. 50, il S. Girolamo di Guido scudi 300, la Vergine del Parmigianino scudi 50 (3). Or bene da questa stessa loro obiezione io traggo nuovo argomento della mala fede di Cornelia, poichè da questo stesso si comprende che mentre faceva l' Inventario — A TENORE DELLO STRETTISSIMO PRECETTO INGIUNTOCI NELLI BREVI DELLA S. MEMOR. di Urbano VIII (4) ordiva fin d' allora il disegno della distruzione che far voleva delle sostanze Barberini. Nel modo stesso, con cui dolosamente trascurò l' Inventario dell' asse pingnissimo del Cardinal Francesco Seniore, nel modo con cui interposta altrettanta frode fece separatamente quelli del Cardinal Carlo, e Cardinal Francesco giuniore, di divorare di questi, come realmente fece, la pinguissima eredità, con la quale il Cardinal Francesco giudicò rimarginate le ferite del

alienando, et de privatione eo casu incurrenda, quando IPSA SOLA PRODUCTIO efficax venit dijudicata ad effectum inducendi in producente notitiam prohibitionis pro incursu caducitatis.

(1) *Dec. Dec. 88. n. 3. avanti Crispo.*

(2) *Confermano lo stesso il Catell. de sonat. special. 28 N. 9 part. 3 Mans. Consult. 796 N. 18 e 19, e la stessa Rota nelle rec. dec. 203 N. 1 part. 6 nelle Nuperrim. dec. 79 N. 3 e seg. tom. 6, e nella dec. 249 avanti Ansaldo — ivi — Cum etenim in hoc subjecto totum ut praemissimus faciat voluntas Testantis, quia ita ex opposito quando demandavit per verba adeo effrenata insimul, et stricte HABENDAM ESSE in toto quomodolibet transgressorem PRO MORTUO SI MINIMA ETIAM BONORUM PARS FUERIT AB EO DISTRACTA, exuberat ad hanc caducitatem incurrendam DOLUMVE NECESSARIO SUBINTELLIGENDUM, quod alienans idoneam habuerit notitiam nedum ipsius testamenti, sed et prohibitionis in ipso contento.*

(3) *Non è qui il soggetto, ma pure è da osservarsi un altra volta, che Urbano VIII proibì l' alienazione in aliquo quantumvis minimo; e stando ai prezzi dell' inventario, pure le alienazioni degli oggetti qui indicati ammontano a somma vistosa.*

(4) *Sommario Rot.*

Maggiorato instituito erede, e formato un masso eterno per le Doti; così, Giudici sapientissimi, si portò D. Cornelia nella valutazione meschinissima, anzi poco meno di un niente, che essa volle degli oggetti tutti, che piacquele di descrivere ne' suoi Inventarj del 1738.

189. Come infatti si può tranquillamente sentire il prezzo di Scudi 362 dato ai due Candelabri, opera, di cui non ve n'è alcuna più famosa nel mondo, quando poi li veggiamo venduti da D. Cornelia a Hyenckins per *scudi tremila;* da Hyenckins a Cavaceppi per *scudi tremila e cinquecento*, e da Cavaceppi passati a Clemente XIII per gli originari *scudi tremila*, ma con sicurezza di aver fatto il cedente Cavaceppi il massimo dei sacrifici, per cui quel Sommo Pontefice, quasi in compenso, l'onorò, col mezzo del Principe Altieri della Croce dello Sprou d'oro (1)? Che avremo a dire della inarrivabile Statua di Venere, la *innamorata di Hyenckins*, per Sc. 900, non ostante dal medesimo Hyenckins fosse venduta ad un Inglese niente meno che per la vistosa somma di *Scudi dodici mila*? (2) Come tollerare quel viiissimo dell' Inventario di Sc. 300? Così dite di tutto il resto (3). Non comprendo come i nostri Contradittori non arrossiscano quando dicono le alienazioni fatte da D. Cornelia in buona fede.

CAPITOLO II.

I mobili erano espressamente compresi nella proibizione di alienare.

190. Ma si che era in buona fede D. Cornelia, perchè credeva che i mobili non fossero compresi nel divieto di alienare. Così ci rispondono gli Avversarj. Ma io replico. E che dunque non avea contezza D. Cornelia dei Brevi di Urbano VIII? È una cosa questa oramai tanto dimostrata, che è anzi uno degli assiomi di questa Causa. Or bene, come poteva ignorare, che Papa Urbano aveva vietata l' alienazione non dei soli stabili, ma dei mobili ancora *IN ALIQUO QUANTUMVIS MINIMO?* Il soggetto della donazione universalmente non furono i soli, *Casalia*, *domos*, *Census*, *loca Montium*; ma precisamente *OMNIA ET SINGULA alia bona TAM MOBILIA*, *etiam aurea*, *et argentea*, *QUAM ALTERIUS CUJUSCUMQUE generis* (4). E il divieto della alienazione sopra quali cose cadde? Il divieto ebbe per causa finale—*UT BONA DONATA integre deveniant ad Vocatos.* Il divieto comprese *bona*, *et jura UT SUPRA DONATA aut quam vis etiam minimam partem illorum* (5). Dunque v' erano compresi anche i Mobili, erano egualmente, e nominatamente compresi, individuati ancora, ed alcuni descritti nei testamenti del Cardinal Francesco Seniore, del Cardinal Carlo, del Principe Maffeo Seniore, del Cardinal Francesco giuniore (6). I mobili erano stati archiviati, come corpo del Maggiorasco (7). I mobili erano stati descritti da Cornelia stessa negli inventarj del 1738. Dunque come poteva ignorare che i mobili fossero compresi nella proibizione di alienare?

191. E chi è poi che non sappia, che certi mobili preziosi sono eguagliati alli stabili? Come stabili si hanno le statue, le sculture, i bassi rilievi, i marmi, i quali non possono distaccarsi dall' edifizio, se non con frattura, o senza molte maniche. Stabili sono i quadri di gran valore; stabili, e come stabili reputati gli ori, gli argenti, le gemme, le pitture, e cose simili (8). Una Donna illustre come Cornelia, di rari talenti, e di coltivato ingegno poteva mai

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*.
(3) *Si vegga più esattamente il confronto dei prezzi dell' Inventario con quelli dell' alienazioni*.
(4) *Primo Brev*. (5) *Idem*. (6) *Sommario Rot*. (7) *Idem*.
(8) *Leg*. 17 § 3, 7 *ff. de act. empt. et vend. Leg*. 12 § 23 *Leg*. 21 *ff. de fund. instr., et instrum.*

supporre, che se fosse lecito di alienare cose così preziose? E perchè dunque fare quelle occulte alienazioni, introdurre segretamente compratori e sensali, e rigattieri, ed altri ebrei? Non è egli questo un indizio dell' interna convinzione di fare una cosa, che non era ben fatta? Più questa massa si volge, e si rivolge, più pute.

CAPITOLO III.

Osservazione generale su i Brevi di Urbano VIII li quali non ammettono alcun pretesto, nè scusa per le alienazioni.

192. Finalmente vengono i nostri Contradittori ad opporre i pretesi crediti di D. Cornelia, e le giuste cause, che dicono aver ella avute di alienare, e di annientare il Maggiorasco. Prima dunque che noi entriamo in questa disamina sarà pregio dell' opera per non ridir sempre le stesse cose, riunire in un sol punto di vista tutte le precauzioni prese da Urbano VIII per prevenire, e per togliere ai successori nel Maggiorasco tutte le scuse, e i pretesti che avessero potuto prendere per dissipare. In primo luogo il Papa allorchè vietò le alienazioni IN ALIQUO QUANTUMVIS MINIMO rigettò nominatamente i pretesti soliti delle detrazioni di Trebellianica, di Falcidia, e di legittima *ratione Trebellianicae, Falcidiae, legitimae* — escluse la redenzione anche di un Barberini dalle mani degli infedeli, dei ladroni, e dei pirati — *redemptionis a captivitate de manibus infidelium, et piratarum, et latronum* — Escluse la liberazione dalle carceri — *vel a carceribus* — Rigettò la causa degli alimenti — *vel causa alimentorum* — escluse le doti da assegnarsi, e da restituirsi — *Dotium assignandarum, vel assecurandarum, et restituendarum* — e finalmente volendo comprendere ogni causa, ogni scusa, ogni pretesto, e comprenderlo in maniera che tutti fossero rigettati disse — *et alia quacumque de causa quantumcumque privilegiata, favorabili, pia, et juridica.* (1)

193. Non basta. Il Papa previdde, che forse vi potea essere un possessore del Maggiorato d' un indole tutta contraria a quella di D. Cornelia, il quale facesse dei grandi miglioramenti, e delle accessioni ai fondi. Questi gli avrebbono dato un titolo a qualche detrazione. Ma il Papa, la cui volontà era, che i suoi beni non

legat. la chiosa nel cap. N. 7 de his, quae fiunt a Praelat., e Barbosa nella leg. quae tutores 3 cod. de administr. tut. N. 3 — ivi — Notatur adhuc quod MOBILIA PRETIOSA REBUS IMMOBILIBUS EQUIPARANTUR, et illas tutores alienare non possunt quod quidem intelligitur de aliquibus valde pretiosis, ut de suppellectilibus aut pulchro emblemate gemmarum auri, seu argenti, aut picturis insignis artificis, vel his similibus — Redean. de reb. Eccles. non alienan. quæst. 8. n. 2. « ivi » Bona immobilia, et mobilia pretiosa, quæ servando servari possunt Æquiparantur — Castill. quot. controv. lib. 4. cap. 61. n. 31 — ivi — BONA PRETIOSA, SIVE RES MAGNI VALORIS IMMOBILIBUS EQUIPARANTUR — e il Moline de Primogenit. lib. 2. cap. 10. n. 7. e seg. — ivi — Ex GEMMIS autem, et MARGARITIS seu aliis rebus mobilibus AUREIS, vel ARGENTEIS pretiosis, sive ex sensibus AUT ARMIS ANTIQUIS MAGNÆ ÆSTIMATIONIS, idque genus aliis rebus, quae praeter alia bona immobilia Primogenitis relinquantur solent etiam Primogeniae constare, quorum alienationem Primogeniorum Institutores pluribus vinculis prohibent, ut ex earum rerum in familia conservatione ejusdem honer, atque decus familiæ conservetur, maneantque perpetuo antiquissimæ habilitatis, et divitiarum ejusdem Familiæ vestigia, quorum Primogeniorum leges tam in his rebus, quam in immobilibus servandae erunt: Res namque mobiles pretiosae loco immobilium habentur — Il Codice Napoleone ritiene questi stessi principj; art. 525. —

(1) *Primo Breve.*

solo — *conserventur* — nella famiglia, ma ancora — AUGEANTUR — proibl espressamente ancor queste — *ex quocumque capite MELIORAMENTORUM VEL EXPENSARUM, TAM UTILIUM, QUAM NECESSARIORUM* — e soggiunse il perchè — *QUIA VOLUMUS, quod dicta melioramenta, vel expensae CEDANT FUNDO, ABSQUE ULLA DETRACTIONE VEL SEPARATIONE, aut etiam solutione aestimationis ipsorum, ETIAMSI AD MAXIMAM SUMMAM ASCENDANT, ET VALOREM IPSIUS FUNDI SUPERENT* (1). Non basta. Il Papa previdde, che sebbene egli avesse proibito di fare alcuna alienazione, o detrazione per causa di alimenti, e di doti da costituirsi, o da restituirsi; pure era giusto di provvedere con qualche modo a queste obbligazioni non sue proprie, ma del successore: dico *non sue proprie*, perchè non avendo egli successione diretta, non era obbligato, come trasversale, nè di alimentare, nè a dotare gli altrui figli, e le figlie de' successori nel Maggiorato. Cominciò dunque dal prescrivere, che se la nomina fosse caduta, e si fosse purificata in un minore di venticinque anni, questi fin' all'età di quindici non potesse percipere, che la quinta parte della rendita, e da quindici ai venticinque la sola quarta parte, e che tutto il resto delle annuali rendite si rinvestisse, e se ne facesse un moltiplico soggetto alle stesse condizioni, e leggi del Maggiorato, e che i FRUTTI (neppure il capitale) di questo moltiplico erogar si dovessero — *AD USUMFRUCTUM omnium, et singulorum tam foeminarum ex dicta linea de Barberinis descendentium etc., quam masculorum filiorum nominandorum, qui ad bona donata non nominabuntur* (2). Ed ecco in qualche modo già provvisto agli alimenti, e alle doti per le femmine, e per li cadetti.

194. Non basta ancora. Pensò a fare anche un altro moltiplico. Se il successore medesimo dopo che ha accettato, se non fa l' inventario, e finchè nol faccia, o se non lo fa intiero, e nelle forme, perde la metà dei frutti del Maggiorato, e questi frutti tanto nel caso della accettazione, quanto nell' altro caso dell' inventario debbano rinvestirsi in luoghi di monti, in censi, o altri stabili, e porsi a moltiplico — *Quorum locorum montium, et aliorum, ut supra fructus multiplicari, et investiri debeant in perpetuum* (3). Finalmente se il nominato entrasse in possesso nel Maggiorasco all' età di cinquant'anni senza aver preso moglie, o senza figli, vuole che non potesse godere che della sola terza parte del Maggiorasco, e questa però *in fructibus et proventibus dictae tertiae partis*, e purchè questo *terzo* non eccedesse li scudi annui *dodicimila*, e che tutto il resto rinvestisse pure a moltiplico (4). Vedete dunque quanti fondi avea preparati Urbano VIII per provvedere a doti e ad alimenti. *Foeminas autem ex familia praedicta durante linea masculina exclusas, NON EXTANTIBUS ALIIS BONIS etc. dotari, et alimentari EX INVESTIMENTIS, et multiplico ut supra*.

195. Quando dunque D. Cornelia ci dirà, che alienò, perchè avea de' crediti col Maggiorasco, noi gli risponderemo, che Papa Urbano non conosceva debiti, perchè non voleva che si obbligassero, nè si ipotecassero i beni del Maggiorasco per qualunque siasi causa. Quando dirà di aver fatto dei miglioramenti, e delle accessioni al

(1) *Primo Breve; anzi il Papa ordina espressamente che i successori debbano conservare, e migliorare i fondi, risarcirli, ed anche rilastricarli; ma vuole, che ciò si faccia* — ex fructibus bonorum donatorum — *detto Breve*.

(2) *Primo Breve — Su questi alimenti del Pupillo, e dei fratelli e Sorelle del Pupillo fece il Papa qualche variazione nel secondo Breve; ma fu costante nel volere, che si sodisfacessero coi frutti, e che l' avanzo si rinvestisse a moltiplico, soggetto sempre alle Leggi e vincoli del Maggiorato*.

(3) *Primo Breve*. (4) *Secondo Breve*.

Maggiorasco, risponderemo, che Papa Urbano volle, che niuna accessione, o miglioramento potesse essere legittima causa di detrazione, o di alienazione. Quando dirà di aver pagati dei debiti gli risponderemo, che Papa Urbano ordinò, che si pagassero coi frutti, e non col capitale. Quando dirà aver pagate delle doti; e anche queste, risponderemo, dovean esser pagate coi frutti, e coi rinvestimenti. Non v' è salvezza per D. Cornelia. Quante sono le sue scuse, ed i suoi pretesti per alienare, tutti sono già stati dal Papa Istitutore prevenuti, ed esclusi, ancorchè provenissero *da qualsivoglia causa in qualunque maniera* ***PRIVILEGIATA, PIA, GIURIDICA***. Non sò cosa possa dirsi di più. Ascoltiamo ciò non ostante ad una ad una le sue scuse.

CAPITOLO IV.

La dote di scudi 200 mila portata dal Principe Don Giulio Cesare non autorizzava D. Cornelia ad alienare — Si risponde al CASO MISTO.—

196. Accigliati già veggo, e in magistrale sussiego venirmi incontro i miei Contraddittori portando non sò se il Peplo di Minerva, o qualche altra cosa di gran mistero; sapete insomma che cos' è? Il Principe D.Giulio Cesare Colonna di Sciarra quando sposò Donna Cornelia, portò seco dal Patrimonio Sciarra nel Patrimonio Barberini una dote di sc. DUECENTOMILA. Papa Urbano non se lo sarebbe mai figurato di avere una sì bella fortuna. Dunque Cornelia, che avea accresciuto un tanto capitale al Maggiorato, potè alienare allegramente, senza che Papa Urbano le facesse paura. Non vi sò dire, Signori, con quanta pompa, con quanto rumore produssero la prima volta in Rota questa loro eccezione. Pareva che fosse caduto dal cielo un nuovo scudo Ancile nel Comizio. Meschini che sono! Furono fin d' allora talmente confutati, e conquisi, che si vergognarono essi stessi negli ultimi conflitti di riproporli. Vediamo però, che vogliono oggi tornare a rimuovere questa crambe stomachevole, perchè paja nuovo tutto quello che dicono. Dunque perchè il Principe Giulio Cesare sottrasse dal suo Patrimonio Colonnese una somma sì enorme di scudi 200000, e lo annientò, per aumentare il Patrimonio Barberini, potè dar giusta causa a una smoderata dissipatrice per annientare anche questo, e così divorare, o distruggere due patrimoni in una volta? Dunque perchè D.Giulio Cesare portò questa gran dote, potè anche fare questo danno al successore del Maggiorasco di privarlo del dritto di succedere, che gli compete per le alienazioni commesse dal possessore? Dunque perchè il Maggiorasco Barberini col ricevere questa dote contrasse un DEBITO con la famiglia Colonnese, giacchè come debito fu descritto nell' inventario del 1738, dunque per questo sarà stato lecito a Cornelia di dissipare quanto le parve, o piacque, cosicchè per qualunque alienazione stragrande grandissima da lei fatta non possa più dirsi decaduta dal Maggiorasco, e dal diritto di nominare? Quali orribili conseguenze sono queste? Dove mai si è sentito, che per avere fatto un bene sia lecito fare un gran male? E pure la smania di difendere quel che non si può difendere porta a questi eccessi.

197. Venghiamo però più alle strette. *I Brevi Urbani*, *li capitoli stessi matrimoniali* vietano di portare questa ricchissima Dote al caso non preveduto, o al caso misto. Lo vietano i BREVI URBANI. È cosa indubitata che quel Pontefice sommo a questo sol fine —AD HOC UT *bona donata* INTEGRE *deveniant ad vocatos ordine praedicto*— proibì a tutti indistintamente i successori—OMNI MELIORI MODO, VIA, JURE, ET FORMA, QUIBUS FIERI POTEST—qualunque BENCHÈ MINIMA alienazione IN ALIQUO QUANTUMVIS MINIMO? Dove è dunque l' eccezione del caso, in cui siasi portata una gran Dote in famiglia? Non solo questo caso non si può dire non preveduto: non solo non si può dire eccettuato; ma anzi è certissimo che fu PREVEDUTO, e non eccettuato dalla proibizione di alienare; anzi ESPRESSAMENTE COMPRESO. Previde il Papa

questa circostanza della restituzione della dote, e neppure in questo caso volle permettere alcuna alienazione, escludendo ancora qualunque causa privilegiata, FAVOREVOLE, PIA, E GIURIDICA — *Non possint de dictis bonis alienare IN ALIQUO QUANTUMVIS MINIMO ratione Trebellianicae ec. VEL CAUSA DOTIUM assignandarum, assecurandarum, et restituendarum, et alia quacumque causa, QUANTUMVIS PRIVILEGIATA, FAVORABILI, PIA, ET JURIDICA*. — Previde anco il caso di grandissimi miglioramenti, e di grandissimo valore, e neppure in questo caso permise di alienare — *ex quocumque capite etiam melioramentorum etc., quia volumus quod dicta melioramenta cedant fundo etc. ETIAMSI AD MAXIMAM SUMMAM ASCENDANT, ET VALOREM IPSIUS FUNDI SUPERENT* — Cosicchè se anche un patrimonio al doppio di quello di Urbano VIII avesse acquistato Cornelia, e lo avesse unito al Maggiorasco, pure non le sarebbe stata permessa alcuna alienazione. Chiunque ben riflette a tutte queste cose, non conosce subito che è un vero delirio il voler far credere, che Urbano VIII non pensasse al caso di una dote qualsivoglia cospicua, ricchissima, splendidissima, e che aumentasse al sommo il Maggiorasco, cosicchè volesse eccettuare questo caso dal divieto dell' alienazione?

198. Combinano con la disposizione di Urbano VIII, I CAPITOLI MATRIMONIALI del 1728 sottoscritti da D. Cornelia medesima (1). DUE COSE principalmente in questi capitoli furono convenute; UNA, che i scudi duecento mila portati in dote dal Principe D. Giulio Cesare s' intendessero talmente incorporati al Maggiorasco Barberini, che in essi dovessero succedere i possessori del Maggiorasco medesimo—ALLA FORMA *delle suddette Bolle*, E BREVI DELLA S. MEM. DI URBANO VIII (2); L' ALTRA fu che li scudi duecentomila si dovessero restituire alla casa Colonna di Sciarra TANTO nel caso in cui mancassero i figli o discendenti maschi da maschi IN INFINITO; QUANTO nel caso in cui fossero nominati altri al Maggiorasco, che non fossero figli o discendenti maschi dal Principe D. Giulio Cesare (3). O l' una, o l'altra, che si consideri di queste due convenzioni, alle quali espressamente prestò il suo cousenso D. Cornelia, sempre ne tornerà la conseguenza, che per la volontà de'Contraenti non poteva esser permesso a D. Cornelia di alienare col pretesto di essere stato portato dal Principe D. Giulio Cesare nel Maggiorasco un nuovo Patrimonio di scudi 200,000.

199. Ed invero se per PATTO ESPRESSO doveano i figli di D. Giulio Cesare succedere nel Maggiorato con l' aumento di quella dote di scudi 200,000,— ALLA FORMA delle suddette Bolle, e Brevi di Urbano VIII, è manifesto, che per tale motivo non sarebbe stato lecito a D. Cornelia di alienare, perchè ALTRIMENTI non ACCRESCIUTO si sarebbe potuto dire il Patrimonio, ma DIMINUITO. E se all' opposto può accadere un giorno che quei *scudi duecento mila* debbano restituirsi ai Colonnesi insieme coi frutti, che negozio avrebbe fatto il Maggiorato con ricevere questa dote, se col pretesto di essa fosse stato lecito di alienare, e poi un giorno, o l' altro restituire quella somma ancora, che ha dato il pretesto alle alienazioni? Non sarebbe questo aver fatto un doppio male, e una doppia ferita al Maggiorasco, prima col gravarlo d' un debito, poi col pretesto di questo debito dissiparlo, e in fine distruggerlo tutto con le alienazioni fatte, e con la restituzione del debito?

200. Ma è poi un credito vero, e reale quello che gli Avversarii propongono? Nò, o Giudici. Esso è chimerico, ed in opposizione *alla verità*. Nei capitoli matrimoniali si convenne per patto espresso, che con quei scudi 200,000 tolti dal fidecommisso Sciarra, e riuniti al Maggiorasco Barberini si dovessero creare tanti censi fruttiferi a scudi 2. 70 per ogni centinaio ed anno a

(1) *Sommario Rot.* (2) *Sommario.* (3) *Sommario Rot.*

favore non già di Cornelia, ma della Casa Sciarra medesima. Questi frutti furono assegnati al Principe D. Giulio Cesare finchè viveva, e dopo di lui doveano godersi neppur da Cornelia, benchè superstite, *ma dal figlio, o figli possessore del Maggiorasco, o nominato a forma dei Brevi di Urbano VIII, o il primogenito di essi*. Non si controverte dagli Avversarj, che questo capitale fosse riunito *al jus succedendi*, e sottoposto alle stesse Leggi. Dunque toglieva ogni rivalsa, ed ogni titolo a qualunque alienazione; non poteva D. Cornelia percepirne neppure i frutti, perchè erano del marito, e dopo lui spettavano di dritto *ai figli, successori, e discendenti in infinito maschi da maschi da tal matrimonio legittimi, NATI CON ORDINE SUCCESSIVO, li quali a forma delle Bolle di Urbano VIII saranno nominati al Maggiorasco* — Neppure il lucro, o quarto dotale poteva ella usufruttuare, perchè per patto espresso vi fu rinunciato da una parte, e dall'altra (1).

201. Se quella somma adunque fu data *al jus succedendi*, e non alla Principessa; se ella non ne avea, e non ne potea avere la proprietà; se neppure i frutti doveano essere da lei percepiti, come mai può adesso asserirsi che un capitale non libero, non suo neppure per l'usufrutto, ed in tante maniere vincolato, le dasse un titolo di alienare? Ella stessa, la stessa Cornelia in tempo non sospetto riguardò come debito, e non mai come credito quella somma, che portava il titolo, e il carattere di CENSO a carico di Casa Barberini, ed a favore di Casa Sciarra. Fu ben essa, che più verecondà dei nostri Contradittori, la descrisse nell'INVENTARIO dell'anno 1738 come capitale passivo *dovuti all'Eccellentissimo Signor Principe D. Giulio Cesare per tanti in diverse rati DATI A CENSO all'Eccellentissima Casa Barberini dal Sig. D. Francesco Colonna di Sciarra ec. promessi nei capitoli matrimoniali* (2). Fu pur essa, che ebbe vergogna di proporre al Cardinal Negroni questo chimerico credito in iscusa dell'incorsa caducità; e benchè quel Giudice riconoscente, e benevolo ricercasse tutti i mezzi più rancidi, e più insussistenti per salvare Cornelia, pure gli mancò il cuore di por parola dei scudi 200,000 sottoposti alle leggi Urbane (3). E se s'ingannò, anzi mentì evidentemente nei crediti che enunciò; cosa dovrà dirsi di quelli, che ebbe rossore di nominare? Tanto Negroni, quanto Cornelia ebbero ben ragione di tacerlo non solo perchè un censo passivo non fu, e non può mai essere un credito, ma molto più perchè può venire il caso di avellerlo dal Maggiorasco stesso, e restituirlo a quella famiglia, a cui fu miseramente sottratto.

202. Che sarà poi, se dimostriamo che quei scudi 200,000 non furono tutti erogati in vantaggio del Maggiorasco, come dovea farsi? In questo caso formeranno essi un debito a doppio titolo, e la prova è chiarissima. Pagò la casa Sciarra quella convenuta vistosa somma. Viveva il Cardinal Francesco quando si sborsarono in conto scudi 136754. 30 coi quali egli, e non Cornelia dimise tanti debiti che gravavano il patrimonio, e fidecommissi Barberini. Si osservi la data, e l'epoca di quei debiti (4), e si vedrà, che tutti, o quasi tutti sono posteriori all'archiviazione del Maggiorasco fatta l'anno 1703 (5), perlochè con tutta ragione potrebbemo sostenere, che con quella somma non doveansi estinguere debiti, che non gravitano tutti sul Maggiorasco, ed ai quali in forza della notissima Bolla dei Baroni, lo stesso Maggiorasco non era tenuto. Ma questa non fu colpa di D. Cornelia, e noi non vogliamo gravarla di più delitti di quelli, che ha. Non così però possiamo perdonarle la dispersione dei scudi 63265. 70, che dopo la morte del Cardinal Francesco pagò Casa Sciarra a compimento del promessi scudi 200,000,

(1) *Sommario*. (2) *Sommario Rot.* (3) *Sommario Rot.* (4) *Sommario Rot.*
(5) *Detto sommario*.

e che divennero preda dello di lei prodigalità.

203. Non fu Cornelia che con questo residuo estinse i due censi da lei creati, e non da' suoi maggiori sulla Tenuta di Corcollo spettante a Papa Urbano nella somma in tutto di scudi 15926. 96.? (1) Non fu Cornelia che con quello stesso residuo volle far pagare un debito di scudi 8000, che era debito di D. Olimpia Giustiniani, e che gravitava sull' eredità del Principe D. Maffeo di lei marito? (2) Perchè mai Negroni nel 1767 ne fece un credito di questa estinzione a Cornelia, se fu spento nell'anno 1786 da Monsignor Ridolfi (3), e perchè spegnerlo coi denari di casa Sciarra vincolati, e sottoposti alle leggi di Urbano VIII.? Tutt' altri che Cornelia avrebbe pagato quest'ultimo debito coi frutti de' doviziosi fidecommissi da lei goduti, come appunto prescrisse Urbano VIII (4) che non ammontavano a meno di scudi 50 mila (5). Ma essa non contenta di averne creati de' nuovi, volle ed acconsentì che si dimettessero con una rata dei scudi 200 mila che erano divenuti sostanza del Maggiorasco, e così contravvenne a doppio titolo alle Leggi del Pontefice Istitutore; prima colla creazione de' censi, ipotecando i fondi primogeniali, poi colla dimissione di essi a carico dello stesso Maggiorasco. Pure ad onta che estinguesse Cornelia una porzione de' suoi debiti colla somma vincolata a favore del Maggiorato; ad onta che avesse una rendita di scudi *cinquanta mila*; ad onta della eredità lasciatale da D. Teresa Buoncompagni sua madre, che sorpassava li scudi centomila (6), pure lasciò alla sua morte vigenti ancora CINQUE Censi da lei stessa creati negli anni 1754 al 1760 sulla medesima Tenuta Primogeniale di Corcollo (7). NULLO dunque fu il vantaggio che pur dovea per patto, e per legge risentire il jus succedendi da quei scudi 200 mila di casa Sciarra, e se una qualche utilità ne pervenne, tutta fu di Cornelia che estinse con essi una porzione de'debiti suoi proprii, e divorò insieme i frutti del ricco Patrimonio, dal cui possesso era già decaduta.

204. Penetriamo, se così piace anche più addentro questo CASO MISTO. Conviene in primo luogo essere prevenuti, che questo bel ritrovato del CASO MISTO in questa Causa PER LA PRIMA VOLTA si sente portare in voga al proposito d' interpretare un contratto, e la volontà *dell' uomo*. Sono due cose molto differenti fra loro, la disposizione di *una Legge* e di *uno Statuto*, e la disposizione *dell' uomo*. Se nell' interpretare la legge e lo Statuto, v' abbia luogo l' identità di ragione, il caso non previsto, o il caso misto, non è quì luogo a farne questione. Ma pure avvertite che tutte le Autorità e le dottrine, le quali sogliono allegarsi dagli Avversarj su questo articolo, tutte, e poi tutte parlano nel caso d' interpretazione di Leggi, di Editti, e di Statuti. Ma la questione che noi abbiamo non riguarda l' interpretazione di una Legge; riguarda l' interpretazione della volontà dell' uomo, l' interpretazione di un *Contratto civile fra i vivi*, poichè per quanto Urbano VIII abbia voluto coi suoi Brevi dar forza di Legge a questo suo contratto, sempre rimane nella sfera di un contratto, e il Papa stesso lo ha riconosciuto per tale, perchè ha voluto che ogni successore accettasse per istrumento pubblico la sua disposizione (8). Ed a chi non è noto che i contratti sono di stretta ragione, e che la volontà dell' uomo, e quella de' contraenti si deve intendere alla lettera senza limitarla, o ampliarla, senza restringerla, o estenderla, o per maggiorità, o per parità di ragione (9)?

(1) *Sommario*. (2) *Idem*. (3) *Idem*. (4) *Primo Breve*. (5) *Sommario Rot.*
(6) *Sommario Rot.* (7) *Idem*. (8) *Pr. Breve*.
(9) *Rota avanti Ottoboni decis.* 258 *num.* 15 *nella Romana caducitatis* 6 *Marzo* 1729 *avanti Valenti, nella Romana Fidecommissi super caducitate dei* 16 *Maggio* 1750, §. 94 *avanti Ratta*.

205. Alla fine cosa vogliono dire queste magiche parole CASO MISTO? Il caso misto qual' è? *CASUS MIXTUS non censetur alius nisi qui DUO, vel PLURA inter se continent SIMPLICIA atque ita inter se consociata, et conjuncta, UT NULLUM ALTERI PRÆVALEAT NON VERO ubi ex duobus simplicibus UNUS DOMINATUR alteri, est quæ altero POTENTIUS, AC VEHEMENTIUS TAM siquidem legum jubeat scita, ut MIXTUS QUOAD OMNES JURIS EFFECTUS convertatur IN SIMPLICEM, quia naturam, et qualitatem assumit illius simplici DE QUO PARTICIPAT MAGIS* (1). Spieghiamo meglio, se si può, con un esempio questa scolastica metafisica; ecco il caso deciso dalla Rota secondo i surriferiti principj. Una legge ordina, che i conduttori dei fondi rustici, o accrescano l' annua risposta, o si possano rescindere i contratti di affitto. Si dà il caso di un affittuario, che ha condotti i fondi rustici, e urbani insieme, e col patto di ripetere infine dell'affitto i miglioramenti. Questo affittuario dunque non vuol essere tenuto alla legge, perchè è in caso misto di beni urbani, e di rustici: caso non preveduto dalla Legge. Ma la Rota decise il contrario, perchè i beni rustici erano maggiori dei fondi urbani. Applichiamo l' esempio al caso nostro. Papa Urbano proibì qualunque alienazione per causa di doti da costituirsi, da assicurarsi, da restituirsi. Non fece alcuna distinzione di quantità maggiore, e minore di queste doti. Dunque il caso di una dote anche grandissima è compresa nel caso semplice, e non forma caso misto, perchè la dote grande, e la dote minima sono comprese nello stesso caso. Papa Urbano escluse il pretesto di qualunque miglioramento, ancorchè avesse uguagliato, anzi anche superato il valore dello stesso fondo. Dunque ancorchè fosse entrata in casa Barberini una dote che avesse eguagliato il valore del Maggiorasco, sarebbe stata anch'essa compresa nel divieto di alienare.

206. Ma sia pure che una dote grandissima, un accessione doviziosissima fatta al Maggiorato formi il caso misto: questo però si risolverà sempre in quel semplice, che prevale, secondo gli addotti principii, e come dice il Cardinal De Luca, *quia indivisibile mixtum assumit naturam præponderantis* (2). Il Maggiorato valeva allora *QUATTRO MILIONI*. Qual paragone con una dote di duecentomila? Prevaleva dunque il caso semplice della conservazione del Maggiorasco, perchè a fronte di una dote di scudi duecentomila non fosse permesso di dissiparlo, e di distruggerlo (3). Che volete poi misturare, e cercare di misto in UN PATTO, e diciamo, se così piace, anche in una Legge la quale è generale, ed indefinita? Papa Urbano, il dirò un altra volta, il dirò sempre, proibì ogni alienazione *per qualunque causa quanto si voglia PRIVILEGIATA, FAVOREVOLE, PIA, e GIURIDICA*. E questa disposizione comprende assolutamente il *CASO OMESSO, IL CASO MISTO*, in una parola qualunque caso. La Rota in questo proposito rispondeva (4) — *Quousque Rosatus non doceret liquido, edictalem legem casui dumtaxat simplici consulere; juvaret semper Locatores Carmelitas pernegare, ad casum etiam mixtum illius porrigendam censuram: Lex siquidem, cui innituntur Carme-*

(1) *Rota nella Romana Rescissionis affictus dei* 17 *Gennaio* 1803, §. 6 *avanti Bussi*.

(2) *De Feudis disc.* 4. *sotto il num.* 11.

(3) *Così dopo il testo nella leg. Sed est quaesitum* 6. *ff. de lib. et post. hum. la Rota nelle recen. decis.* 273. *n.* 20 *e* 21, *part.* 12 — *ivi* — *In mixtis attenditur quod praevalet etc. quod actus mixtus ex duobus simplicibus denominari debet, ab altero ex simplicibus quod mixtum agens intendit principaliter facere* — *Il misto* agente *nel caso nostro intendeva* principalmente, *che nulla in qualunque causa si potesse alienare*.

(4) *Nell' allegata decis. Romana Rescissionis affictus* 13 *Gennaio* 1803, *avanti Bussi al* §. 8.

litæ ***GENERALIS EST***, *ac indefinita*, *ex quo suam dirigit sanctionem ad* ***OMNES*** *quolibet bonorum rusticorum affictus*, ***NULLA PRORSUS CASUUM DISTINCTIONE INVECTA***. *Quod si Rosatus sese bonorum rusticorum conductionem iniisset,* ***QUÆVIS EXULARE VIDETUR QUÆSTIO DE CASU MIXTO, VEL SIMPLICI QUIPPE SUB LEGE UNIVERSALI, AC INDEFINITA OMNES COMPREHENDUNTUR CASUS, SIVE SIMPLICES II SINT, SIVE MIXTI*** (1).

207. Non ci abbandonano però ancora i molestissimi Contradittori. Osservate, ci dicono, che Urbano VIII in un caso identifico ha pure egli stesso assolnto il Contravventore dalla caducità. Egli proibì di mischiare, ed inquartare le armi e l' insegne di altre famiglie nello stesso stemma gentilizio Barberini, e lo proibì sotto le medesime severissime pene di caducità, considerando il contravventore come naturalmente morto, e ciò nonostante assolse da questa caducità coloro— *qui Uxores nobiles ducerent*, *et dos talis esset*, *ut per eam notabiliter status domus occasione feudorum*, *vel etiam bonorum allodialium augeretur*, *vel in nobilium haereditate pariter valde opulenta succederent*— (2). Dunque concludono, lo stesso dee dirsi per identità, e maggiorità di ragione in proposito delle alienazioni nel caso, in cui una dote così cospicua, come quella di scudi duecentomila fosse venuta in famiglia. Ma chi non conosce la falsità dell' argomento, tanto in fatto, che in diritto? Nego, e costantemente nego, che il caso di cui parla Urbano VIII sull' inquartare le straniere insegne colle armi della famiglia possa equipararsi al caso nostro. Nego, che nell' interpretazione di un contratto possa trarsi argomento alcuno dell' identità, o maggiorità di ragione. È falso in primo luogo, che il caso, di cui trattiamo possa paragonarsi al caso, che pone Urbano VIII in proposito delle insegne. Urbano tratta del caso, in cui — *notabiliter status domus occasione feudorum*, *aut etiam bonorum allodialium augeretur* — del caso in cui i nominati — *in nobilium haereditate pariter valde opulenta succederent* — (3). Ma chi dirà mai, che per una dote di scudi duecentomila, o presto o tardi da restituirsi, la qual perciò fra i debiti di famiglia fu descritta negli Inventari, si verifichi quel-*NOTABILITER*-aumentarsi lo stato della casa — *occasione feudorum vel etiam bonorum allodialium*? Chi dirà per questo, che Cornelia — *in haereditate valde opulenta* — succedesse? Dove sono questi feudi? Dove sono questi allodiali che *notabiliter*, accrescessero lo stato della famiglia Barberini ricca allora per quattro milioni? Dov' è quell' eredità *valde opulenta*, in cui Cornelia sia succeduta? Se manca dunque la PARITA' del caso, cessa ancora la ragione degli equiparati, e cessa l' argomento dedotto a pari.

208. Si finga però per un momento che una dote di duecentomila scudi entrata in una famiglia *venti volte* più ricca, e una dote reversiva possa parificarsi al caso di grande aumento di stato per feudi, per beni allodiali, per eredità assai doviziose. Forse per questo, ciò ch' è scritto in proposito del non inquartare le insegne potrà trarsi al caso delle proibite alienazioni, o per identità, o per maggiorità di ragione. Conviene non aver senso comune per sostenere sì grande sproposito. Il proibire la mescolanza d' insegne straniere con le api Barberini derivava dalla idea giusta forse, ma superba di mantenere la grandezza della famiglia senza conoscere eguali. Ma alla fine la mistura delle insegne non recava verun

(1) *Nelli stessi termini il Costantini Vot. decis.* 433, *num.* 19. — *ivi* — *Et amplius meditatio sive somnium casus mixti ineluctabiliter evanescit*, dum Bulla *generaliter* loquitur etc. quod tali casu non agitur de extensione ad *casum mixtum*, *sed de individuali comprehensione in Bullae* — E la Rota nella recent. decis. 273, part. 7, e decis. 325, num. 10. vers. nam omisso etc. par. 18.

(2) *Primo Breve*. (3) *Idem*

pregiudizio al patrimonio, non toglieva una statua, non un quadro, non un pezzo di argento, non un fondo. All' incontro la causa finale della donazione di Urbano VIII fu ella forse di mantenere sempre uniche le Insegne della famiglia? La volontà sua espressa, la volontà finale, informativa, regolatrice, e signora di tutta la sua disposizione fu quella che i beni donati si conservassero sempre intieri, e si aumentassero ancora alla famiglia, ed a questo sol fine proibì così strettamente ogni sorta di alienazione, ed esaurì per proibirla tutte le parole, tutte le espressioni, tutte le formule, e le clausule le più efficaci, ed energiche. Ognun vede dunque, che per trarre il caso delle alienazioni al caso della mistura delle armi una ecatombe intiera non basta. Qual identità, o maggiorità di ragione, dove è diverso il SOGGETTO, diversa la CAUSA manifestamente la VOLONTA'?

209. Anzi giova a noi l' argomento della DISCRETIVA: se Papa Urbano permise la mistura delle armi, e assolvette dalla caducità nel caso in cui — *notabiliter Status domus occasione Feudorum, vel etiam bonorum allodialium augeretur*; e nel caso di — *haereditate valde opulenta* — ed all' incontro nel proibire ogni sorta di alienazione per qualunque causa, e titolo si fosse, ed in qualunque benchè minima quantità si fosse, non ripetè questa eccezione, sicuramente dee dirsi, che il Papa volesse mantenere questa sua espressa proibizione, anche nel caso in cui lo stato della casa per una dote sopravvenuta, si fosse aumentato. Anzi si osservi come è analogo, e uniforme alla volontà del Papa l' aver perdonata la caducità nel caso della mistura dei stemmi per una dote che portasse dei feudi, e dei grandi allodiali, e per una molto ricca eredità; e non averla poi per tal titolo perdonata in caso di alienazione l'acquistare dei feudi, e delle grandi possidenze, e il riunire doviziose eredità. Secondava la causa finale del Papa di accrescere sempre più il Patrimonio Barberini, e in questo caso le Api superbe poteano essere meno invidiose di aver compagne le Colonne, le Aquile, ed altri simili animali. Ma l'acquistare da una parte e feudi, e allodiali, e eredità, e alienare dall' altra, si opponeva a quella volontà espressa di voler sempre conservati, e aumentati i beni di famiglia. Ecco dunque il perchè il Papa nel caso della mistura delle armi pose quella eccezione, e non la pose nel caso di alienazione. Abbiamo qui dunque, e la *discretiva*, e la giusta causa della discretiva; e perciò se dove volle fare eccezione ve la espresse, deve dirsi, che dove non la espresse, non la volle (1).

210. Cresce infinitamente la mia ragione, se ci fermiamo ancora alla volontà di Urbano VIII. Il Papa forse previde, che vi sarebbero stati per l'avvenire dei cavillosi, e sofisti Giureconsulti i quali coll' argomento a pari, col caso misto, col caso semplice fanno dire ai morti quello, che non hanno mai voluto dire, ondo per togliere tutte le sottigliezze forensi, e tutti gli uncini della scuola di Prodico e di Gorgia, non solo prescrisse; che la sua disposizione dovesse essere osservata, e giudicata alla lettera — *JUXTA LICTERALEM INTELLECTUM* — ma comandò espressamente ai Giudici, che — *in casibus dubiis, ubi scilicet nostra dispositio non adsit, sive de ejus intellectu dubietas aliqua haberi possit debeant declarare, interpretari, decidere, ac definire ad FAVOREM praefatae successionis ac descendentium ex ea, ac pro conservatione praefatae Familiae ac descendentium ex ea, AC PRO CONSERVATIONE* (si notino queste parole) *ET AUGUMENTO EJUS BONORUM, ET JURIUM QUORUMCUMQUE NIL ALIUD ATTENDENDO TAM EX JURIS DISPOSITIONE, QUAM ALIO QUOQUE MODO* (2).

(1) *Card. de Luca delegat. discuss.* 45, *num.* 5. *Rota decis.* 476, *num.* 5. *avanti Rembold. decis.* 123, *num.* 27, *tom.* 4, *avanti Molin. decis.* 628. *num.* 11. *tom.* 6. *avanti Olivaz.*

(2) *Secondo Breve*.

Lungi dunque da questa causa gli argomenti a pari, i casi misti, i casi semplici. Lungi questo lusso di sofistiche dottrine e di cavilli. Lungi tutti gli eruditi sforzi di una disperata difesa. LA LETTERA è chiara: ALLA LETTERA si dee stare. Urbano VIII ha proibita ogni sorta di alienazione, ed ha tolta ogni scusa. Ha privato il contravventore del maggiorato del possesso, o del diritto di nominare. La contravvenzione è seguita di fatto. Il caso è semplicissimo, e la LETTERALE sanzione lo decide.

211. Che se poi questo preteso caso misto, omesso, o non preveduto da Urbano VIII ha derogato ai suoi Brevi, ed ha assoluto l' alienante dall' incorso della caducità, deve aver tolto egualmente il diritto di nominare; poichè se è lecito per l' aumento fatto al patrimonio Barberini di scudi duecentomila sottratti al patrimonio Colonnese sovvertire tutta la disposizione del Pontefice donante per ciò che riguarda la caducità da incorrersi dall' alienante, perchè non sarà lecito dipartirsi da essa in ciò che riguarda la facoltà di nominare concessa dal Papa a quei soli, che non avessero alienato? Se la famiglia dei Colonna perdè un capitale così cospicuo di scudi duecento mila per arricchire il tanto ricco Patrimonio Barberini, nulla può essere più giusto, o più proprio di ogni equità, quanto, che il Primogenito di quella famiglia non decadesse almeno dal suo dritto Primogeniale, ed avesse nella successione al Maggiorato Barberini un compenso, senza aver bisogno della nomina del possessore. Di quà non v' è sortita. O il Maggiorato Barberini in qualunque caso devo passare nel successore a FORMA della disposizione Urbana, senza attendere se fosse accresciuto, o nò con quella dote di scudi duecento mila, come fu veramente convenuto col consenso di D. Cornelia, con l' autorità del Cardinal Francesco giuniore suo zio, e col contentamento dei genitori di D. Giulio Cesare il Principe di Carbognano, e Vittoria Salviati Colonna, la quale era stata anche pronuba di queste nozze (1), OVVERO se è lecito di recedere dalla volontà di Urbano in ciò, che riguarda la caducità, e la perdita del dritto di nominare da incorrersi dall' alienante, è giusto ancora, e deve esser lecito di prescindere da questa volontà nell' arbitrio di nominare conferito al possessore a danno del Primogenito; O IN TUTTO è necessario che abbia luogo l' interpretazione e l' eccezione del caso misto, O IN NULLA. Ma in nulla veramente. Cornelia, D. Carlo, lo stesso Negroni non sognarono mai, che i capitoli matrimoniali, o con quella dote si fosse derogato ai Brevi Urbani; e fu ben per questo, che ricorsero al Papa per avere un Giudice Privativo per conoscere, se costava delle alienazioni. Le loro agnizioni, e le tante deroghe, e tanti chirografi tante volte implorati da D. Cornelia per garantirsi dalla caducità confermano, che non si è creduto in famiglia, che quella dote degli scudi duecento mila dasse la facoltà di distruggere il Maggiorato.

212. Finirò questo articolo col farvi osservare un altra maravigliosa contradizione dei nostri Avversarj. Sempre incerti nelle loro difese dissero già innanzi il Tribunale della Rota, che li scudi 200 mila formavano un caso misto, per la mistura di amministrazione che i capitoli matrimoniali dettero a Cornelia, e a D. Giulio Cesare suo marito; o quasi che *possesso e dominio* siano la stessa cosa che *amministrazione*, si sforzarono di sostenere che i capitoli matrimoniali dando a due, e non ad un solo la contemporanea promiscua amministrazione aveano in tal modo derogato ai Brevi Urbani, quali strettamente comandano, che un solo debbe avere il possesso. All' incontro poi per eludere il Decreto Rotale sulla Concordia contradicendo gli Avversarj a se stessi dissero nel pieno Tribunale della Segnatura, che il Maggioraseo sia stato ed è indivisibile; e dimenticando il ritrovato specioso del

(1) *Sommario*.

caso misto ossia della mistura, o della divisibilità di amministrazione desunta dai capitoli matrimoniali sostennero, che il Maggiorasco non poteva dividersi, nè mai era stato diviso. Così a loro comodo i Brevi sono distrutti dai capitoli matrimoniali, ed i capitoli dal Brevi. Ma omai i loro cavillosi ritrovati sono smentiti dalla verità, e dalla evidenza.

CAPITOLO V.

Si esclude la pretesa oberazione dell' eredità del Principe D. Maffeo Seniore da cui si ripetono molti titoli dei pretesi crediti di D. Cornelia contro il Maggiorasco.

213. La prima menzogna, che cominciò a spacciare D. Cornelia nei Tribunali di Napoli, e in quei di Roma per dare una scusa dello sue dissipazioni fu quella, che lo specchiatissimo Principe di Palestrina D. Maffeo Barberini suo avo fosse morto decotto, poichè con questo pretesto vi fondava a carico dol Maggiorasco la restituzione dell' eredità di D. Olimpia Giustiniani di lui moglie o i debiti da lei lasciati, convertendoli in proprio credito per averli estinti. Il Cardinal Negroni se la bevve a occhi chiusi e su questo dato falsissimo assolvette D. Cornelia (1). Manca però per provare questa pretesa decozione il fondamento principale. Manca per colpa di D. Cornelia l' INVENTARIO dell' eredità di questo Principe dovizioso: manca nelle da lei riferite alienazioni il giorno, l' anno, e il Notaro che lo rogò: e sopratutto manca il titolo, che l' indusse ad alienare, e la versione del denaro ritratto da quelle vendite. Io non comprendo come si possa dire repudiata e decotta un' eredità *senza inventario*, e senza che comparisca uno stato attivo dell' eredità di colui che si vuol morto decotto. E in conseguenza, non basta provare le alienazioni fatte, ma deve dimostrarsi essere state fatte, o per disperdere, o per dimettère debiti suoi proprii, o non quelli del Maggiorasco, il che non può conoscersi, se prima non si provi di quanto l' attivo fosse inferiore del passivo in eredità al tempo della morte.

214. Ciò nonostante seguendo lo tracco dei documenti esibiti dagli Avversarj sul fatto di queste pretese alienazioni ci siamo presi il pensiero di verificarle nei pubblici Officj alla meglio, che abbiamo potuto, ed abbiamo riuvenuto, che molte ne furono fatte per estinguere più antichi debiti contratti dagli antenati di D. Maffeo, specialmente nell' epoca delle notissime disgrazie dei Barberini sotto il Pontificato di INNOCENZO X. — Difatti PER PAGARE DEBITI ANTERIORI CREATI DA D. TADDEO PADRE DI DON MAFFEO si venderono lo Castella di S. Gregorio, Casape, e Tenute annesse per la vistosa somma di scudi 25035. 2. (2). Per i DEBITI ANTICHI FATTI dal Cardinal D. Carlo si vendè la Tenuta di Campoleone per sc. 84000. (3) Per i debiti antichi fatti dal Cardinal Carlo medesimo si vendè il palazzo ai Gipponari per scudi 50,000, e questa vendita si fece non dal solo Maffeo, ma dalli stessi Cardinali (4). Per DEBITI ANTICHI furono vendute le Tenute dei Falcognani, ed altre annesse per scudi 161399. (5) Si dica lo stesso di altri molti capitali venduti, la pertinenza dei quali neppure è provata, che spettasse ai fidecommissi Barberini. Niun debito proprio di D. Maffeo si enuncia in quelle alienazioni, il cui prezzo non fu neppure liberamente esatto da D. Maffeo, ma depositato contestualmente per pagare quelli — PARTIM PER DICTUM GENITOREM (cioè di D. Taddeo padre di D. Maffeo), PARTIM PER EXCELLENTISSIMUM DOMINUM CARDINALEM CAROLUM VARIIS TEMPORIBUS CONTRACTUM — Se i debiti estinti

(1) *Sommario*. (2) *Idem*. (3) *Idem*. (4) *Idem*.
(5) *Sommario*.

con le alienazioni non furono creati da D. Maffeo, è chiaro, che quelli al medesimo non possono imputarsi.

215. Colle pretese alienazioni si appongono anche debiti, che si dicono trovati alla morte di D. Maffeo: ma sono propri anche questi di Don Maffeo? Anzi anche questi si veggono in gran parte creati per estinguere GLI ALTRI PIU' ANTICHI. Per esempio il Cardinal Carlo nel 1651 eresse il Monte S. Bonaventura, da cui ritrasse scudi 500,000 (1). D. Maffeo nell' anno 1669, cioè *diciott' anni* dopo, costretto ad estinguerlo eresse un nuovo Monte da cui ritraendo simile somma di scudi 500,000 spense il monte più antico (2). Dunque non fu delitto di D. Maffeo. Per pagare i frutti ai Montisti di prima erezione si crearono i due censi a favore di Pompeo Giustini, uno di scudi 10320, e l' altro di scudi 24237. La versione a favore dei Montisti è provata (3). Dunque neppur questi furono debiti propri di D. Maffeo. Avrebbe dovuto veramente estinguerli con i frutti del Maggiorasco, ma egli li compensò poi con l' intiera sua eredità. Si vuole però a tutti i modi D. Maffeo dissipatore, e decotto, e per farlo comparir tale si pongono anche debiti DUPLICATI. Per esempio si pongono i *censi* accollati da D. Maffeo quando comprò il feudo di *Capranica*, e si tira fuori la somma di scudi 16850. Appresso si pone il residuo di detta accollazione trovata ancor vigente alla di lui morte nella somma di scudi 11515. 53, quindi si sommano insieme le due partite, e così quel debito (se può dirsi tale) rimasto in essere, e contratto per acquistare un bel feudo, che tuttora si gode illegittimamente il Sig. D. Carlo, non è più di scudi 16850 per quanti fu da principio creato, non più di scudi 11515. 53 a quanti era stato residuato, ma bensì di scudi 28365. 53. Che bella delicatezza! Soggiunge in fine, che molti di questi debiti furono estinti dallo stesso D. Maffeo prima di morire, e fra gli altri, due censi in favore di Spada di scudi 54500, l' altro a favore di Raggi di scudi 24374. 84. Furono questi pienamente sodisfatti, e redenti negli anni 1669, e 1670. (4) Eppure benchè estinti si recano dagli Avversarj come ancora vigenti (5). E questa pure non è rara onestà.

216. Colla stessa verità, colla stessa buona fede danno i nostri avversarj un elenco di censi imposti da D. Maffeo per sodisfare una rata del prezzo dei feudi di Abbruzzo da lui acquistati, e pagati nel 1662. — Questo elenco è similmente desunto dal loro archivio privato, donde sono esclusi i profani, ed è mancante del giorno dell' anno e del Notaro, che si rogò di quei censi — Se questo è modo di far prova in giudizio, voi, o Signori, potete ben giudicarlo. Ma la contradizione è l' indizio della menzogna. Eccovene in questo elenco l' esempio. Si pone in esso un censo di scudi 10000 col Collegio romano. Essi avevano recata poco prima la nota dei debiti trovati in morte di D. Maffeo, e questo censo non v' era segnato (6). Dunque o non è vero il censo, o alla morte di D. Maffeo era già estinto. Più ancora. Nell' anno 1662 erano già stati pagati li ducati 200000 che erano il prezzo dell' acquisto dei feudi di Regno — PRO PRETIO DUCATORUM DUCENTUM MILLE JAM SOLUTORUM — (7). Pure il censo di scudi 21000 con Bongiovanni nell' elenco (8) si trova segnato per soli scudi 8000 fra i debiti lasciati da D. Maffeo, ed era stato creato li 15 Gennajo 1663, cioè a dire *un anno dopo il pagamento* già fatto dei ducati 200000 (9). Dunque è falso che si creasse per comprare i feudi di Abbruzzo. Il censo con Francesco di Castro di sc. 7100 posto nell' elenco (10) si trova creato ai 17 Agosto dell' anno 1655, cioè *sett' anni prima* dell' acquisto dei fondi di Regno (11). Dunque non appartiene a questo ti-

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*. (3) *Sommario*. (4) *Sommario*. (5) *Sommario contr.*
(6) *Sommario*. (7) *Sommario*. (8) *Sommario*. (9) *Sommario*. (10) *Sommario*.
(11) *Sommario*.

tolo. Finalmente come debiti creati per pagare i feudi di Abbruzzo si riportano i già riferiti due censi, uno con Spada di scudi 54500— l' altro con Raggi di scudi 24374. 84 (1) e che erano già stati segnati come debiti trovati in essere alla morte di D. Maffeo (2); eppure è certo, che questi duo debiti duplicati fin dall' anno 1699 da D. Maffeo erano stati estinti. (3)

217. Se questo esame in dettaglio non annoiasse soverchiamente i pazientissimi Giudici, potrebbesi estendere all' infinito, ma tanto basta per dimostrare, che alla morte di quel buon Principe ben pochi furono i debiti trovati veglianti, e che quei pochi furono creati per dimettere LI PIU' ANTICHI FATTI DAI DI LUI MAGGIORI. Non ci dipartiamo però dal soggetto. Sia vero che D. Maffeo avesse qualche debito. Ma non per questo si può dire che morisse decotto. Non basta la creazione dei debiti a provare una decozione qualunque. Si sarebbe dovuta coartare la versione del denaro, e dimostrare insieme, che servirono, o per dissipare, o per pagare i debiti propri. Si sarebbe dovuto esibire l'inventario, o la repudia dell' eredità. Si sarebbe dovuto render conto e dimostrare, che il passivo superava l' attivo. L' erede gravato, anzi qualunque erede, che vuole affacciar debiti contro una eredità, o vuol farsi scudo de' debiti di quella, deve fare tutte queste prove (4).

218. Il Principe D. Maffeo non fu prodigo, nè dissipatore. Cominciarono a conoscere questo vizio le sue generazioni, il figlio, e la nipote. Egli anzi benchè trovasse assai dissestata la sua famiglia, per le disgrazie, e per le persecuzioni di Papa Innocenzo, non solo fece fronte a quell' orribile dissesto, ma fece de' nuovi acquisti COL PROPRIO DENARO E COLLE PROPRIE RENDITE, e lasciò vistosissimi CAPITALI (5). Da lui troviamo acquistati la Città di Sarno, e i feudi di Abbruzzo. Da lui l' insigne tenuta di S. Colomba. Da lui in gran parte il feudo di Capranica. Da lui venduta la tenuta di Cuoragnano. Da lui un Cancello a Ripetta. Da lui case in Roma, e case in castel Gandolfo. Ecco la eredità oberata di quel Principe; ecco i capitali da lui lasciati non già nelle regioni *delli Centauri, e delle Chimere*, come graziosamente ci dicea l' astuto compilatore dell' elenco dei debiti di D. Maffeo, ma in *Abruzzo*, in *Roma* e nello *Stato Romano*. Ma v' è ancora molto di più. Il Principe D. Maffeo non lasciò solamente vistosissimi capitali fruttiferi acquistati col proprio denaro, ma insieme ad essi lasciò MOLTE GIOIE E MOLTO MOBILIO PREZIOSO parte comprato da lui, parte toccatogli in porzione libera nella divisione dell' eredità del Cardinale Antonio Barberini suo zio, che fu il solo in famiglia a non riunire al Maggiorasco il suo ricco Patrimonio.

219. Leggano di grazia i miei Giudici il testamento di D. Maffeo (6) e vedranno, che egli dispone della porzione libera a lui pervenuta dall' eredità del Cardinale Antonio suo zio (7); che egli rammenta MOLTE GIOIE DA LUI COMPRATE, ED ACQUISTATE, E RITENUTE DA D. OLIMPIA SUA MOGLIE (8). Vedranno, che egli enumera i propri acquisti *tanto feudali che allodiali, e burgensatici, stabili, mobili, ragioni, ed azioni in qualsivoglia parte, tanto nello stato ecclesiastico, quanto nel regno di Napoli, ed altrove posti* (9). Vedranno, che egli lasciò vistosi legati, special-

(1) *Sommario*. (2) *Idem*. (3) *Idem*.

(4) *È questa una trivialissima regola, di cui spessissimo la Rota, come nella Fanen. legati 1 Febbraio 1802, §. 8. avanti Cesarei, nella Perugina Hæreditatis super VI dubio quoad reservata 14 Gennajo 1803, §. 3 e 4 avanti Guardoqui, e nella Auximana Primogeniture super augumento 24 Marzo 1806, §. 7 e 8 avanti Rusconi*.

(5) *Sommario con nota di acquisti fatti*.

(6) *Sommario*. (7) *Idem*. (8) *Idem*. (9) *Idem*.

mente uno di annui scudi 600 a D. Taddeo suo figlio terzogenito (1), del qual legato si ebbe particolare considerazione nella transazione fatta dai figli di D. Maffeo medesimo, in forza della quale si fissò a D. Taddeo l'assegnamento di scudi 2100 ANCHE IN VIRTU' DEL LEGATO ANNUO DI SCUDI 600 LASCIATOGLI DAL PADRE (2). Come potea dirsi oberata un eredità di questa sorte? Come potea dirsi decotta, e repudiata, se gli eredi hanno eseguita la volontà del testatore, e hanno pagati i legati? Un fatto luminosissimo confessato dagli stessi avversarj esclude mirabilmente la pretesa decozione di D. Maffeo. Sono pur essi che segnano fra i debiti *del maggiorasco* il legato annuo di scudi quindici lasciato da D. Maffeo alla S. Casa di Loreto, e lo valutano in capitale scudi 500 (3). Se mancarono i beni ereditari di quel Principe, e se morì decòtto, è chiaro che questo legato non dovea avere effetto, nè si sarebbe sodisfatto giammai, nè posto a carico del Maggiorasco, a cui D. Maffeo avea riunita la sua eredità. Eppure non solo si è sempre pagato; MA SI PAGA TUTTAVIA PER CONFESSIONE DEGLI STESSI AVVERSARJ, giacchè essi stessi lo annoverano fra i pesi esistenti, ed annuali di casa Barberini (4).

220. Concludiamo dunque. Se il Principe D. Maffeo non per prodigalità, ma solo per pagare i debiti de' suoi maggiori distrasse dei capitali; se lasciò tanti capitali propri fruttiferi, tanti mobili, e tante gioie da lui stesso acquistate; se i figli non solo non ripudiarono la di lui eredità, ma piuttosto si contrastarono in certo modo il diritto di succedere, e ne sodisfecero i legati; se D. Cornelia stessa finchè visse pagò e si paga ancora un perpetuo legato di D. Maffeo; se manca l' inventario, e il rendimento di conti, discende ancora da se la legittima conseguenza, che questa eredità debitrice della dote di D. Olimpia, era più che capace a sodisfare i pochi debiti di D. Olimpia medesima la quale riteneva ancora tante gioie spettanti all'eredità del suo marito (5). Chi non conosce dunque quanto è priva di ogni fondamento di verità e di giustizia, quell' assertiva del Cardinal Negroni, che fra i motivi del suo contumaciale decreto annovera — *l'essere oberata l' eredità di D. Maffeo, ed insieme essere D. Cornelia creditrice del Maggiorasco per aver pagati i debiti di D. Olimpia nella somma di scudi 20000?* (6)

221. Ma il Cardinale Negroni reca in prova di questa chimerica decozione *le decisioni Romane fideicommissi super immissione in specie quoad primum, et secundum dubium dec. 21 Giugno 1745 avanti Visconti*. Conviene dire, che il Cardinal Negroni, o non leggesse, o non intendesse queste due decisioni. Noi ve le esibiamo intiere (7). Vedrete in esse che non si parla, che della illegalità di due censi imposti da D. Maffeo a carico del Maggiorasco; non mai, e nulla affatto della di lui pretesa decozione. Leggetele anzi, e vedrete, che quelle stesse decisioni ottenute da D. Cornelia potevano fin dal 1745 servirle di scuola per ricordarle, che non si poteva obbligare in alcun modo il Maggiorato per debiti propri degli eredi gravati, che la sanzione di Urbano VIII era rigorosissima. Vedrete anzi, che era Cornelia stessa quella che sosteneva questa tesi, e che vincendo la causa allora per sostenere intangibile il Maggiorasco, decise nel tempo stesso contro di se la sua condanna.

(1) *Sommario*. (2) *Idem*.
(3) *Sommario — Si osservi ancora la transazione fra i fratelli Barberini nel Sommario Rot.*
(4) *Sommario*. (5) *Sommario Rot.* (6) *Idem*. (7) *Idem*.

CAPITOLO VI.

Si escludono i pretesi due crediti Borromeo, e Morelli dei quali si ebbe ragione nel Decreto Negroni. Si parla anche del credito intiero della dote di D. Olimpia Giustiniani, e del lucro dotale, e legittima pretesa su quella dote.

222. Tolta di mano a Cornelia quell' arma della decozione di D. Maffeo, con cui volea difendere una parte de' suoi pretesi crediti cadono questi ancora. Li due crediti, dei quali il Cardinal Negroni ebbe ragione, furono uno di scudi 9000 pagati per via di Cornelia alla Casa Borromei per ragione di certo credito dotale di scudi 20000, che ella pretendeva contro *l' Eredità della Principessa D. Olimpia Giustiniani Barberini, come da istrumento dei 15 Febbrajo 1748 per gli atti del Paoletti;* l' altro di *scudi* 11000 *con alcune altre somme pagate a Monsignor Albano Morelli per certo credito contro l' eredità di essa Principessa D. Olimpia come dalla transazione stipulata li* 11 *Marzo* 1757, *per gli atti del Lancioni* (1). Prima di entrare nella particolar discussione di questi pretesi crediti, e degli altri che si affacciano in seguito dai nostri Oppositori, fa d' uopo rovesciarli tutti in un colpo solo. Non è questo il soggetto, nè è questa la causa, che in oggi si deve conoscere. Si cerca adesso se CORNELIA HA ALIENATO. Questa, e non altra è la causa. Basta che ella abbia alienato, perchè sia decaduta dal Maggiorasco, e dal diritto di nominare. Avendo Urbano VIII proibito il distrarre qualunque BENCHÈ MINIMA cosa, anche per CAUSA DI DOTI DA RESTITUIRSI, non era in facoltà di D. Cornelia il rendersi ragione da se stessa, e alienare per reintegrarsi de' suoi pretesi crediti per quanto si fossero privilegiatissimi. Era d' uopo, che ella si fosse presentata al Giudice, avesse provata la causa, la realtà, e la quantità del suo credito, e si fosse fatto canonizzare il diritto di appropriarsi tanti beni del Maggiorasco, e non alienar prima quanto le pareva, e piaceva, e poi chiamata a conti, dire, che avea alienato, perchè avea de' crediti (2).

223. Venghiamo ora a discorrere in specie di questi pretesi crediti. Cominciarono gli Avversarj ad allegare per intiero il credito della dote di Olimpia Giustiniani Ava di D. Cornelia nell' intiera somma di scudi centomila, per cui in vigore di un Breve d' Innocenzo X rimasero obbligati tutti i beni del Maggiorato. Non v' è cosa più pazza. Il vero principal debitore di questa dote fu il Principe D. Maffeo suo marito, di cui la nipote Cornelia fu erede mediata. Come si poteva ella dunque rivolgere al Maggiorato senza prima

(1) *Sommario*.

(2) *Bene a proposito la Rota nella recen. decis.* 332, *num* 4. *e* 5. *part.* 13 *nelle Nuperrim. decis.* 104, *num.* 11, *Tom.* 5 — *ivi* — *Ex deficientia vero potestatis, quia APPROPRIATIO CORPORIS PARTICULARIS IN CAUSAM CERTI CREDITI EXPRESSIM FACTA, NON PETITA SEPARATIONE BONORUM, NON ADITO JUDICE NEC CITATIS INTERESSE HABENTIBUS, uti manens incerta ratione loci, et quotae inducere non valet translationem dominii, et bona liberare non potest a nexu fideicommissi et ut magistrali, ex decis.* 1163 *num.* 14. *avanti Molines.; nella Romana Dotis* 17. *Gennaio* 1752, §. 12. *avanti Canilliac.; nella Romana seu Maceraten. Primogeniturae super immissione in specie* 28 *Gennaio* 1756 §. 11, *avanti Stadion* — *ivi* — *Haeredi valenti, et volenti sibi satisfacere de proprio credito in aliquibus bonis haereditariis jure disputatae appropriationis transferendi jus irrevocabile Dominii non permittitur id facere ob fraudes, quae desuper committi possunt, nisi servatis servandis, nempe cum auctoritate Judicis, aliisque adhibitis solemnitatibus* — *e nella Romana supplementum legittimae super re judicata* 20 *Gennaio* 1758. §. 5. *avanti Paracciani*—

avere reso conto dei beni ereditari di D. Maffeo? La pretesa oberazione dell'eredità di questo Principe abbiamo veduto che è una favola. In conseguenza qual credito a titolo di questa dote poteva opporre Cornelia, senza prima avere escussa l'eredità del marito principal debitore? E come escuterla se manca l'Inventario? Una gran quantità di gioie lasciate da D. Maffeo, e delle quali egli comandò nel suo testamento, che si facesse inventario (1) rimase senza alcun dubbio nelle mani di D. Olimpia. Ed ecco un nuovo argomento, per cui se non si rende prima conto di queste gioje, non sarebbe mai possibile di ammettere il preteso credito dotale di D. Olimpia. Si prova forse da quell'inventario, che il Testatore ordinò di farsi, di qual valore fossero quelle gioje? Si prova forse che siano mai state restituite? E se fossero state restituite, non dimanderemo noi a Cornelia stessa, che questo credito allegava, dove sono queste gioie?

224. Che se rimane ancora qualche dubbio, D. Olimpia stessa lo toglie. Si D. Olimpia, delle cui ragioni vuol Cornelia vestirsi, ella stessa le toglie lo mal usurpate penne, e la spoglia. D. Olimpia invasa dallo spirito degli antichi Fondatori della famiglia Barberini, ella ancora fece nel 1728 il suo testamento, istituì erede nell'usufrutto il Cardinal Francesco suo figlio, e della proprietà il *chiamato alli fidecommissi della S. M. di Urbano VIII coll'esclusione però degli illegittimi, e bastardi* (2). A fronte di questa disposizione cho sarà più del credito di D. Olimpia, con cui si facea scudo alle alienazioni di D. Cornelia? Se il credito stesso è assoggettato agli stessi vincoli, alle stesse condizioni, alle stesse leggi a cui è soggetto il Maggiorato intiero di Urbano VIII, si vergognino una volta, se sia possibile, i nostri Contradittori di recare in trionfo un credito, che forma un nuovo titolo alla loro condanna, poichè è tanto lungi il potere con questo credito D. Cornelia discolpare le sue alienazioni, che anzi per volontà di D. Olimpia il credito stesso è soggetto al medesimo interdetto di alienare, alla condizione medesima della caducità, che Papa Urbano contrattò coi Possessori del Maggiorasco (3).

225. Si osservi di fatti, che neppur D. Cornelia ebbe il coraggio di proporre al Cardinal Negroni questo credito intiero della dote di D. Olimpia. Fu questo un nuovo ritrovato dei contrarii Difensori. Ma Cornelia che ben conosceva la disposizione della sua Signora Nonna si astenne ben di parlarne per tutta l'intiera quantità. Si torni a leggere la procura fatta da D. Cornelia nel 1738, allorchè per la morte del Cardinal Francesco prese possesso di tutto il Patrimonio Barberini, e si troverà che commise di fare gli Inventarj — *degli effetti spettanti tanto al Maggiorasco istituito dalla S. Mem. di Urbano VIII, quanto alli fidecommissi ordinati dal Signor Cardinale Francesco Seniore, Cardinal Carlo Barberini*, E SIGNORA DONNA PRINCIPESSA OLIMPIA GIUSTINIANI BARBERINI A TENORE DELLO STRETTISSIMO PRECETTO INGIUNTOCI NELLI BREVI DELLA S. M. DI URBANO VIII (4). Come è possibile dunque adoperare contro il Maggiorato un credito, che è del Maggiorato medesimo? Cornelia, che pure avea tanto interesse d'ingrandire i suoi pretesi crediti, non allegò mai questo. Non dispiegò quel lungo stendardo dei crediti che dispiegarono ultimamente i contrari difensori. Il Cardinal Negroni,

(1) *Sommario*. (2) *Sommario Rot.*

(3) *Questa è l'indole dei fidecommissi similitudinarj, il rimaner soggetti alle stesse condizioni delle disposizioni alle quali sono stati assoggettati, e assimilati*. Fusar. de substit. quest. 498. — Torr. de Pact. futur. success. lib. 3. cap. 6. numer. 3. Rota avanti Falconer. tit. de fideic., et substit. decis. 41. num. 11.

(4) *Sommario Rot.*

che volle aver ragione di questa dote, pure non la considerò per l' intiero, ma solo per le due partite Borromei, e Morelli. Se Cornelia stessa adunque ha disprezzato questo titolo, e lo ha disprezzato il Cardinal Negroni, perderemo più tempo per andare appresso alla nebbia?

226. E bene dunque, soggiungono i nostri avversarj, se il Maggiorato ha ereditata la dote di D. Olimpia pagata da D. Cornelia, ecco in scena i crediti *Borromei, e Morelli*, che si dicono dimessi da Cornelia. Olimpia Giustiniani costitui del suo peculio a titolo di dote a Cammilla Barberini, allorchè questa si maritò al Conte Borromeo, una somma di scudi *ventimila*. La stessa Olimpia Ginstiniani lasciò a titolo di legato a Monsignor Morelli un' altra somma di scudi *ventimila*. Donna Cornelia sodisfece del suo questo debito. Dunque D. Cornelia è creditrice del Maggiorasco, a cui si riunì la dote di D. Olimpia. Il Maggiorasco era debitore a D. Cornelia di scudi quarantamila, e per questa somma potè alienare. Non delirano meno del solito. Imperciocchè posto ancora che si dovesse aver ragione, e di questa dote promessa, e di questo legato lasciato da D. Olimpia, non già però si dovrebbe stare a quel tanto, che ella promise, e a quel tanto che legò; ma solo a quel tanto, che a titolo di quella dote, e di quel legato fu VERAMENTE PAGATO da D. Cornelia. Ora è certo, che per quei ventimila scudi costituiti in dote da Olimpia a Camilla Barberini non ne furono pagati al Conte Borromeo che soli scudi 8000 (1). Nè vale il dire che intanto non furono pagati i restanti dodicimila, perchè questi si acquistarono da D. Cornelia in forza della cessione da lei riportata delle ragioni competenti al Fisco Capitolino, perchè quella dote di scudi ventimila era stata costituita senza la necessaria deroga alla nota Bolla Sistina. Imperciocchè quelle ragioni del Fisco Capitolino non furono già a lei cedute per opporle al Maggiorato, ed esigere da esso l' intiera dote di scudi ventimila, ma per difendersi contro i Borremeo, che la ripetevano (2). Lo stesso si dica dei Scudi 10600 del legato di Monsignor Morelli, che furono condonati per transazione, poichè Cornelia non transigette per suo diritto proprio, e personale col Morelli, ma come POSSEDITRICE DEL MAGGIORASCO, che da Olimpia era stato lasciato erede (3).

227. Più discreto difatti fu il Cardinal Negroni, perchè almeno si contentò di accreditar solamente a Cornelia quel che veramente a titolo di quella doto, e di quel legato era stato pagato a Borromeo, e a Morelli (4). Ma fece male anche questo. Nulla si dovea a Cornelia per questo titolo; niun diritto le davano questi crediti alle alienazioni. Se l' eredità di D. Olimpia debitrice della dote, e del legato era stata riunita al Maggiorato, e alle sue leggi sottoposta, torna la legge di Urbano VIII, che non permette l' alienare neppure CAUSA DOTIUM *assignandarum, assecurandarum, et restituendarum*. Torna il prescritto di doverlo dimettere coi frutti, e non coi capitali del Maggiorato. Che parlo io però di dimettere, e di pagare? Il Maggiorato a nulla affatto era tenuto. Il Maggiorato istituito da un Trasversale non è mai obbligato neppure in sussidio alla costituzione, e restituzione delle doti. Il debito Borromei, e Morelli era debito di D. Olimpia Giustiniani. E se l' eredità di questa era stata incorporata al Maggiorasco, esso non poteva esser tenuto, che per quanto portavano le forze di quest' eredità; nè i possessori del Maggiorasco potevano avergli pregiudicato sull' accettare liberamente quell' eredità. Il primo, e principal debitore della dote di D. Olimpia era l' eredità di D. Maffeo suo marito.

228. Or vedete quanti vittoriosi corollarj discendono da queste premesse. Doveva dunque Cornelia, se voleva pagare quei debiti di D. Olimpia, escuter prima la di lei eredità, e sopra tutto farsi render conto delle gioje rimaste nelle di

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*. (3) *Sommario*. (4) *Sommario*.

lei mani alla morte di D. Maffeo. Doveva escutere in sussidio l' eredità di D. Maffeo debitore della dote di D. Olimpia. D. Maffeo non era morto decotto. Perchè dunque Cornelia, che era posseditrice, e rappresentava il Maggiorasco, o non fece queste cose, che doveva fare, o non si servì di queste stesse eccezioni per respingere, e Borromeo, e Morelli? Se la dote di D. Olimpia era la debitrice, perchè non recava contro Borromeo, e Morelli le ragioni del Maggiorato su questa dote per le cose occupate da Olimpia? Se l' eredità di D. Maffeo era debitrice della dote d' Olimpia, perchè non opporre ai Borromeo, e Morelli quella sognata decozione, che ora ci oppongono, onde agissero contro l' una, o l' altra eredità? Perchè non difendere, e salvare il Maggiorato, di cui ella era depositaria, e custode?

229. Ma noi facciamo la disputa del dente d'oro. È poi egli vero, che Cornelia pagò quei debiti COI SUOI PROPRJ DANARI? ecco quello, che NON È VERO; li scudi ottomila pagati a Borromeo, gli avversarj medesimi gli hanno passati in debito alla dote di scudi duecento mila del patrimonio Sciarra portati nel Maggiorasco del Principe D. Giulio Cesare. Sono i documenti contrarj che parlano (1) *per la somma di scudi 8000 capitale passivo residuo del debito in origine di D. OLIMPIA GIUSTINIANI BARBERINI verso la Principessa D. Cammilla Barberini sua figlia maritata al Conte Carlo BORROMEO, e ridotto a tal somma in vigore di TRANSAZIONE per istrumento dei* 15 *Febbrajo* 1745 *per gli atti del Lanciani Not. A. C., ED ESTINTO da Monsignore Bernardino Ridolfi in esecuzione di nostro Decreto definitivo DEI* 25 *AGOSTO* 1786, *COME APPARISCE DA ISTRUMENTO dei* 22 *Decembre* 1787 *PER GLI ATTI DEL VAGNOLINI Not. A. C.* Fu ingiusta anche questa estinzione fatta da Monsignor Ridolfi coi denari della dote Sciarra, e del Maggiorasco. Ma a buon conto è certo, che non fu estinto da Cornelia coi *suoi denari*, e non fu estinto, come si dava ad intendere al Cardinal Negroni PRIMA del suo decreto. E il credito di Morelli chi lo pagò? Lo pagò l' eredità del Cardinale Francesco giuniore, al cui debito questo credito iniquamente si ascrisse (2). Quante volte dunque vuol esser pagata D. Cornelia de' crediti suoi? Ella non ha pagato del proprio nè il credito Borromeo, nè il credito Morelli, e ne vuol essere rimborsata DUE VOLTE; una volta colle alienazioni da lei fatte, un' altra volta colli denari della dote Sciarra, e dell' eredità del Cardinale Francesco giuniore. Vedete dunque a che vanno a ridursi le scuse di D. Cornelia!

230. Giacchè per altro siamo a discorrere della dote di D. Olimpia Giustiniani, non sarà mal fatto di finir di annientare gli altri titoli di crediti che in nome di D. Cornelia deducono gli acutissimi contradittori della stessa dote di Olimpia Giustiniani. Si creano essi un nuovo credito di Scudi 12500 per la metà del lucro dotale dovuto a D. Olimpia. E d' onde trarsi questo credito? Dal Maggiorasco. Che buona gente! Urbano VIII ha comandato, che non si possa detrarre nè doti, nè lucri dotali a danno del Maggiorasco. Era un trasversale, e potea comandarlo. I possessori hanno accettato il suo interdetto, molto meno potrebbero detrarsi questi lucri dotali dai possessori del Maggiorasco, perchè involve contradizione l' essere una stessa persona debitore, e creditore di se stesso, nè si dà azione, e passione nello stesso soggetto. La dote di D. Olimpia era ipotecata sopra il Maggiorasco, per quanto dicono gli stessi avversarj, ed essa gli incorporò al Maggiorasco suddetto (3). Dunque vi restò incorporato anche il lucro dotale. Anzi ognun sà, che quando si detrae una dote da beni fidecommissarj, il lucro che spetta alla donna non diviene de' figli, ma resta in beneficio del fidecommisso, da cui la dote è detratta. Il credito è falso in fatto. Finalmente si osservi, che

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*. (3) *Sommario*.

D. Olimpia ebbe due figli maschi, cioè il Cardinale Francesco giuniore, e D. Urbano padre di D. Cornelia. D. Urbano premorì alla madre, e l' unico superstite fu il Cardinal Francesco, che solo potea pretendere il lucro dotale dovuto dalla madre, e non mai Donna Cornelia, che era esclusa dallo statuto. Cornelia anzi repudiò tanto l' eredità di D. Urbano suo padre (1), quanto quella del Cardinal Francesco suo zio (2).

231. Chimerico egualmente è quell' altro credito di scudi 8388. 73 per la metà della legittima. Niun diritto avea Cornelia nè suo, nè trasmesso per aggiudicarsi questo credito. Non dritto suo proprio, perchè essendo ella donna, esclusa dallo statuto, esistente il Cardinal Francesco figlio maschio, questa legittima non gli competeva. Non dritto trasmesso, perchè ella ripudiò l' eredità di suo padre, e di suo zio (3). In tutti i modi però, nè crediti, nè legittima, nè lucro dotale si può detrarre dalla dote di Donna Olimpia, se prima non si separano da quella dote le gioje, e altre cose, che D. Olimpia ritenne appartenenti al Maggiorato, siccome abbiamo già di sopra osservato. Ed è ridicola qui veramente l' eccezione, che sogliono dare gli avversarj alle nostre decisioni sul proposito della dote di Donna Olimpia, perchè il credito della dote di D. Olimpia o per l' intiero, o per i debiti, o per titolo di lucro dotale, e della legittima non si può perseguitare— *nisi prius reddita mobilium, et jocalium ratione* — ridono; quasi le decisioni abbiano voluto dire, che il Maggiorato istituito erede da Olimpia, dovesse rendere i conti al Maggiorato. Ma non si avveggono i meschini, che la Rota non intese di parlare del rendimento di conti, che dovesse fare il Maggiorasco al Maggiorasco, ma bensì dei conti che dovea rendere al Maggiorasco il possessore, che era Cornelia, a cui erano ricaduti i beni d' Olimpia. Il Maggiorasco in se non è che un ente morale incorporeo, il quale nè gode, nè abusa dei beni. Chi possiede il Maggiorasco li gode, e li amministra. Egli adunque è tenuto a render conto di ciò che amministra. Ed ecco già cinque crediti di Cornelia saltati in aria. Così salteranno tutti gli altri.

CAPITOLO VII.

Si dimostra falso, e non opponibile il credito di scudi 26,000 per porzione della dote di D. Teresa Boncompagni madre di D. Cornelia.

232. Cornelia, che aveva tant'interesse di esagerare i suoi pretesi crediti al Cardinal Negroni per salvare le alienazioni da lei confessate, pur non ebbe coraggio di affacciare questo del residuo della dote di sua madre. Era riservato alle indagini dei contrarj Difensori per riempire la compilazione dei crediti spallati un preteso credito di una dote, alla cui restituzione il Maggiorato di Urbano VIII non era assolutamente tenuto. La cosa però più significante si è, che neppure il credito sussiste. D. Teresa Boncompagni portò una dote di scudi settantamila, e lo contesta il chirografo di Benedetto XIII (4). Appena morta D. Teresa fu da D. Cornelia sua erede fatto il di lei inventario, e fu trovata la di lei eredità ricca di un capitale di scudi 107464. 20, e fra questi gli effetti stessi dotali nella intiera somma di scudi 70000 (5). Se ella dunque ricuperò veramente la dote di sua madre, come poteva farsene un credito contro il Maggiorasco?

233. Questo preteso credito però ci richiama alla memoria un fatto di D. Cornelia, che sempre più dimostra la di lei mala fede, e la smania di tutto sconvolgere. Il Principe D. Urbano padre di Cornelia ricusò di ricevere in conto della dote promessa a D. Teresa Boncompagni sua moglie alcuni censi componenti in tutto scudi

(1) *Sommario*. (2) *Idem*. (3) *Idem*. (4) *Idem*.
(5) *Sommario*.

20023, e volle denaro effettivo. D. Ippolita Ludovisi Boncompagni madre di D. Teresa esibì in vendita al Cardinal Francesco Barberini quelli stessi censi ricusati per la somma di scudi 20000 per poi pagarli in effettivo contante al Principe D. Urbano. Il Cardinal Francesco accettò l' offerta, e sotto li 12 maggio 1714 si fece l' istrumento di compra e vendita fra D. Ippolita e il Cardinale, il quale sborsò li scudi 20000 ed acquistò quei due censi (1). In seguito dai debitori furono redenti li censi medesimi, e il Cardinale Francesco sempre intento a migliorare la famiglia acquistò col denaro che ne ritrasse numero centosessantotto luoghi di monti e cinquantaquattro centesimi, la maggior parte S. Pietro nona erezione, e ristorati primo, e secondo. E siccome egli aveva antecedentemente venduti molti luoghi di monti del Baliaggio nella somma di scudi 36378 serviti per redimere la tenuta di Castel vecchio venduta da D. Urbano col patto *redimendi*, così surrogò a favore del Baliaggio stesso li luoghi di monti da lui comprati coi denari provenienti dai censi estinti, e reintegrò in questo modo il Baliaggio almeno per una gran parte del danno sofferto per la ricupera di Castel vecchio. Nel 1739 poco dopo morto il Cardinal Francesco uscì in campo D. Cornelia, e come unica figlia di D. Teresa allora vivente tolse i luoghi di monti 168. 54 surrogati al Baliaggio, e se li appropriò perchè provenienti dalli censi, ch' ella diceva dati in dote a sua madre (2). Dimenticò, o volle dimenticarsi, che il Cardinal Francesco col proprio denaro avea comprati quei censi, e dimenticò insieme, che in virtù delle convenzioni fatte (3) non potea sua madre mentr' era in vita, e molto meno D. Cornelia, ripetere la restituzione di quella dote. Intanto l' ingorda misura della prodiga Principessa lasciò scoperta l' eredità del Cardinal Francesco per questa somma (4). Eppure dopo un danno così evidente causato per sola frode di D. Cornelia si è avuta ancora l' impudenza di proporre il credito di scudi 26000 per ben due volte percetti a solo fine di confondere tutto, e gettar polvere agli occhi.

CAPITOLO VIII.

Distruzione del moltiplico istituito dal Cardinal Francesco Barberini Giuniore per le doti.

234. Siccome nella lunga leggenda dei pretesi crediti di D. Cornelia i nostri avversari sogliono recare molto rumore intorno alle doti, che dicono da Cornelia pagate per le sue figlie, e a' varj debiti del Cardinal Francesco Barberini giuniore, che dicono pure da lei dimessi, con che pretendono di scolpare una porzione delle alienazioni da lei commesse, e un altra porzione di debiti da lei contratti a danno del Maggiorasco, così prima di entrare nell' esame particolare di questi pretesi crediti è necessario, che i sapientissimi Giudici conoscano quale esterminio fece Donna Cornelia, e non meno del moltiplico istituito dal Cardinal Francesco Giuniore (5) all'oggetto appunto di assicurare un fondo perenne, da cui prendere le doti delle femmine Barberini (6), che di tutta intiera la di lui eredità. Benchè il Cardinal Francesco avesse fatti sommi vantaggi al Maggiorasco, ed ai fidecommissi Barberini tanto col ricomprare co' propri denari i capitali venduti da D. Urbano Seniore di lui fratello per la somma di scudi 143726. 64 (7), quanto coll' accettazione e pagamento dei debiti gravanti i fidecommissi medesimi nella somma di scudi 275000 (8), ben-

(1) *Sommario.* (2) *Idem.* (3) *Idem.*
(4) *Fu condannata alla restituzione dalla sentenza Olivazzi — Sommario.*
(5) *Sommario Rot.*
(6) *Si vegga quanto si è narrato in fatto par. I. cap. II.*
(7) *Sommario.* (8) *Idem.*

chè D. Cornelia tutto dovesse a questo provido zio, per cui opera rimase sgraziatamente posseditrice del jus succedendi in forza della nomina, che egli fece a di lei favore (1), ed in virtù della transazione, che combinò col Marchese di Correse figlio naturale di D. Urbano (2); pure l' ingrata Nipote era sdegnata con esso, perchè conoscendone l' indole dissipatrice, gli proibì nell' ultima sua volontà l' amministrazione del ricco moltiplico delle doti da lui istituito, e la commise alla cura, e alla direzione assoluta di Monsignor Crescenzi, e dopo di lui all' Uditore di Rota il più anziano *pro tempore* (3).

235. I capitali di questo moltiplico designati dallo stesso Cardinal Francesco furono li *dodici luoghi di monti* già da lui precedentemente destinati al rinvestimento, e gli altri luoghi di monte che fin' allora erano stati moltiplicati da quel primo fondo; le tenute di *Castel vecchio* Diocesi di Sinigaglia, *le tenute giurisdizionali di S. Giovanni in campo Orazio, e di S. Vittorino*, un credito sopra *Celano, e Piscina*. La casa di Carlo Maratta comprata da lui per scudi *tremila quattrocento, e il credito fruttifero* che egli avea contro il Marchese del Grillo nella somma di scudi quarantaseimila e cinquecento (4). Una riunione di capitali così vistosi assoggettati al moltiplico non rendeva meno di annui SCUDI SEIMILA (5). Figuratevi se faceva gola all' insaziabile Principessa, che senza punto badare a contravvenzione, a caducità, e senza attendere al sommo danno, che alla famiglia ne derivava, risolse distruggerlo, ed annientarlo. Chiamò quindi al suo partito alcuni suoi congiurati satelliti, fra i quali, il primo fu un tal *Abbate Ferrari suo Procuratore*, col cui consiglio s' inventarono tanti debiti gravanti l' eredità del Cardinale a favore dei fidecommissi Barberini da D. Cornelia amministrati, e goduti, che dichiarando iniquamente oberata quella ricchissima eredità, domandò un Giudice privativo, acciò riconoscesse, e canonizzasse i supposti crediti degli altri fidecommissi, per poi reintegrarli con fondi lasciati dal Cardinale al moltiplico delle doti (6). Con questa ingegnosa, e frandolenta misura ottenne Cornelia due intenti in una volta. Si levò d' attorno l' Uditor di Rota soprastante a casa sua, e si appropriò il capitale, e i frutti di quello stesso moltiplico, che servir dovevano alla sola dotazione delle femmine.

236. Per eseguire con una qualche legale apparenza l' ordita macchina fu circuito con intrighi il Sacro Trono, e si ottenne, che venisse con chirografo deputato il richiesto Giudice privativo acciò esaminasse i supposti debiti del Cardinal Francesco, e ne reintegrasse i fidecommissi, che si asserivano creditori colla seguente legge richiesta da D. Cornelia — *rimossa ogni appellazione, e ricorso*, ***SENZA PRODUZIONE D' ISTRUMENTI, ED ALTRE GIUSTIFICAZIONI, MA COLLA SOLA INDICAZIONE, ED ENUNCIATIVA.*** (7) Immagini ognuno da se stesso qual fu il risultato di così strana providenza, con questa libera falce data in mano alla Principessa per aprirle largo campo di nascondere ogni verità, e di propinar la menzogna — SENZA PRODUZIONI D' ISTRUMENTI ED ALTRE GIUSTIFICAZIONI — Il Giudice privativo deputato fu Monsignor Olivazzi. Questi per conservare una certa legale apparenza, deputò un Perito Curiale, acciò formasse lo stato attivo, e passivo dell' eredità in questione. E siccome dal Perito si faceva ascendere lo *stato attivo* del Cardinal Francesco a sc. 666,425. 79, e lo *stato passivo* a scudi 440,748. 02. (8), così non piacque a Cornelia questa Perizia Curiale che attraversava tutti i di lei proponimenti; e perciò ottenne, che fosse riformata, e corretta. Ed a chi mai fu dato l' incarico di questa illegale correzione? Fu data a quell' istesso ABBATE FER-

(1) *Sommario Rot.* (2) *D. Sommario* (3) *Sommario Rot.*
(4) *Sommario Rot.* (5) *Sommario Rot.* (6) *Sommario Rot.*
(7) *Sommario.* (8) *Sommario.*

RARI PROCURATORE DELLA PRINCIPESSA A CUI IN RICONOSCENZA SI DETTERO SCUDI TRECENTO DI REGALO. Tanto risulta dalla stessa contabilità Barberini (1). PAGATI A FERRARI CURIALE DI CASA PER CORREGGERE LA PERIZIA FREZZA SULL'EREDITA' DEL CARDINAL FRANCESCO.

237. Questa correzione fraudolenta fatta dallo stesso PROCURATORE di D. Cornelia, e fatta SENZA PRODUZIONE D'ISTRUMENTI, E SENZA GIUSTIFICAZIONI ridusse lo STATO ATTIVO dell'eredità non più a scudi 666,425. 79 e mezzo, MA a soli scudi 422,078. 82 (2), e tolse con un tratto di penna niente meno che scudi 244,346. 97. Lo STATO PASSIVO poi che ammontava a scudi 440,846. 02. fu ridotto a scudi 434,214. 49. (3) E così quasi per conservare l'apparenza fu diminuito soltanto nella misera somma di scudi 6531 53. La proporzione è visibilmente dolosa, e Ferrari meritava assai più di scudi trecento di regalo. Intanto i debiti del Cardinale Francesco riconosciuti sussistenti, e i capitali lasciati al moltiplico, benchè fossero acquistati CON PROPRIO DI LUI DENARO, come egli stesso assicura nell'ultimo suo testamento, (4) come prova la sentenza di Monsignor Guglielmi emanata a favore del Cardinal Francesco ancor vivente in contradizione di D. Cornelia stessa (5), e come dimostra la decisione, e sentenza Rotale emanata da Monsignor Molino contro il Baliaggio a favore del moltiplico enunciata nel chirografo Pontificio di Benedetto XIV del 1742 allegato dagli avversarj (6); pure da Monsignor Olivazzi si disse che erano stati acquistati coi capitali venduti, e coi frutti non rinvestiti spettanti ai fidecommissi Barberini ai quali ne dette una parte in reintegrazione (7). Il residuo dei fondi del Cardinale nella somma di scudi 78628. 19. fra sorte, e frutti si lasciarono al moltiplico col peso di pagare alcuni altri debiti, col pretesto de' quali Cornelia in seguito se l'ingojò tutto (8). La frode è troppo sfacciata, perchè se lo stato ereditario del Cardinal Francesco fosse vero, il DEBITO avrebbe superato il CREDITO nella somma di scudi 12135. 67. Ed in tal caso come mai potè Olivazzi lasciare al moltiplico scudi 78628. 19. col peso di pagare alcuni pochi debiti (9)? E questi debiti furono intieramente estinti colla somma di scudi 11133. 92. presi a censo da casa Sciarra, come DIMOSTRANO AD EVIDENZA i contrarii documenti (10).

238. Questa è quella sentenza Olivazzi, di cui dai nostri contradditori si suol fare tanta magnificenza. Questa piaga mortale fatta al patrimonio Barberini dall'ingorda Principessa colla sovversione del moltiplico fu causa che per costituire le doti alle figlie si creassero da lei medesima tanti debiti, e si alienassero tanti vistosi capitali primogeniali, e fra questi la celebre tenuta di S. Marinella (11). Ma se le ingiuste reintegrazioni fecero un grave danno, gravissimo ne fece in seguito D. Cornelia coll'intieramente distruggere il residuo riservato al moltiplico stesso, tanto col farsi riconoscere creditrice dei frutti arretrati dei supposti debiti del Cardinale, e col conseguire la libera reintegrazione a favor suo (12), quanto coll'occupazione arbitraria, e SENZA DECRETO DI GIUDICE da lei fatta per SUO SOLO PROFITTO di molte somme col titolo immaginario de' suoi crediti calunniosi che disse avere non contro l'eredità del zio, ma contro il baliaggio (13). DUE ANALISI separate furono da noi già esibite al Tribunal della Rota sul soggetto di questo mol-

(1) *Sommario*. (2) *Idem*. (3) *Idem*. (4) *Sommario Rot.*
(5) *Sommario Rot.* (6) *Sommario, e contr. Sommario*.
(7) *Sommario*. (8) *Sommario Rot.* (9) *Idem*. (10) *Idem*.
(11) *Sommario Rot.* (12) *Sommario e Sommario Rot.* (13) *Sommario Rot.*

tiplico; *una* riguarda in dettaglio *la Sentenza Olivazzi*, e dimostra tanto l'insussistenza de' debiti del Cardinale Francesco, quanto la pretenzione calunniosa dei crediti degli altri fidecommissi a cui per non ripetere il già detto ci riportiamo, non già per vendicare l'ingiustizia allora commessa, ma acciocchè i sapientissimi Giudici sappiano con qual frode fu circuito, e sedotto l'ottimo Monsignor Olivazzi, che pronunziò il suo giudizio, SENZA PRODUZIONE D' ISTRUMENTI, E DI GIUSTIFICAZIONI, e sulla fede di una perizia RIFORMATA, e corretta dal Procuratore della Principessa (1). L' altra *Analisi* dimostra le orribili depredazioni commesse sopra il moltiplico collo scudo di quella Sentenza (2). Aggiungiamo ora *nei nuovi allegati* (3) un elenco ragionato, e più preciso delle somme, che Cornelia senza alcuna buona fede ingojò a danno del moltiplico stesso, senza calcolare gli altri capitali toltigli, e dati ai fidecommissi per le ingiustissime reintegrazioni, delle quali nelle citate due analisi si è avuto ragione. Continuiamo ora più spedite l' indagini dei pretesi crediti di Cornelia per le doti.

CAPITOLO IX.

Fallacia del credito di scudi trentamila dati in dote a D. Anna Cesarini.

239. Nascondono gli accorti Avversarj il modo, ed i mezzi, con cui Cornelia pagò questi scudi trentamila. Simile misteriosa omissione dimostra che si effettuò con una sensibile ferita fatta al Maggiorasco, e ai fidecommissi Barberini, e si sà qual fu la ferita, cioè il togliere dal moltiplico non scudi ventimila, ma bensì scudi 29917. 24 e mezzo (4). E il creare un debito di altri scudi ventimila, ipotecando *senza chirografo* un vistoso fondo del Maggiorasco, qual fu *l' officio, e la rendita di Porta maggiore* (5), che non fu mai estinto col denaro di D. Cornelia, come gli Avversarj non controvertono, e che da se solo basterebbe a dichiararla al di là d' ogni dubbio decaduta. Ma è inutile oramai il parlare più di queste piaghe. Questo preteso credito non discolpa, e non sana le alienazioni. Spetta ai genitori a dotare le figlie, e D. Cornelia avea già avuta la libera eredità di D. Teresa Boncompagni sua madre, che formava la somma di scudi 107459. 20. (6) Questa eredità libera, e ascendentale era dunque quella, che dovea impiegarsi nelle doti delle figlie, e non distruggerla con capricci. L' ultimo residuo di essa fu consunto nell' anno 1786 (7), benchè per volontà di Benedetto XIV. fosse stato espressamente surrogato al Maggiorasco (8). Il Maggiorasco sicuramente, come istituito da un trasversale non era tenuto alle doti, e Urbano VIII lo avea proibito espressamente. In tutti i casi con una rendita di scudi 50000 potevano ben dotarsi le figlie di D. Cornelia, senza diminuire la sostanza de' fidecommissi trasversali.

(1) *Si vegga per intiero l' analisi della sentenza Olivazzi nel Sommario Rot.*

(2) *Sommario Rot.*

(3) *Elenco delle somme, che D. Cornelia tolse al moltiplico. Sommario.*

(4) *Sommario Rot.* (5) *Idem.* (6) *Idem.*

(7) *Fu una residual porzione del Palazzo Sora ipotecata a un nuovo debito. Sommario Rot.*

(8) *Rommario Rot.*

CAPITOLO X.

Fallacia dell' altro preteso credito di scudi quarantamila per la dote data a D. Maria Felice Corsini.

240. Tornano le ragioni già dette. Ma in proposito di questa dote abbiamo dei fatti, i quali non escludono maggiormente il preteso credito, ma dimostrano sempre più il carattere di D. Cornelia. Nell' anno 1758 all' occasione del matrimonio di questa sua figlia ottenne ella dal Papa un chirografo per contrarre sopra i fondi primogeniali un debito di scudi 30000 con la legge espressa di fare tre specifiche surrogazioni. IN PRIMO LUOGO si doveano surrogare tutti i beni liberi a favore del Maggiorasco, e fidecommissi Barberini (1). In seguito di questo chirografo contrasse D. Cornelia col Principe Panfili più censi, e cambi componenti la detta somma di sc. 30000, ed ipotecò la tenuta di Mezzaselva, e di Corcollo spettanti al maggiorasco (2). Quindi surrogò tutti e singoli beni, ed effetti tanto presenti, quanto futuri (3). La ricca eredità di D. Teresa era sicuramente libera, ed a doppio titolo doveva intendersi surrogata al debito delli scudi 30000, cioè perchè di ragione obbligata alle doti, come ascendentale, e perchè individuata a favore del Maggiorasco in virtù di questo chirografo. Con essa dunque dovea estinguersi questo debito, ma pure fu fatto tutto il contrario. Fu spento per la massima parte colla vendita fatta da D. Cornelia stessa della gran tenuta Primogeniale di S. Marinella (4). All' incontro i capitali già liberi furono dissipati, e dispersi, e benchè nell' anno 1786 esistesse ancora un avanzo di questi, pure D. Cornelia volle piuttosto ipotecarlo ad un nuovo debito, che lasciarlo a vantaggio del Maggiorasco e dei fidecommissi Barberini a cui era surrogato (5). Non bastarono dunque per estinguere il debito creato per questa dote li beni liberi, perchè si distrussero; non bastarono le rendite annue di scudi cinquantamila da lei confessate (6). Non bastarono li crediti esatti e dispersi (7). Non bastarono le tante vendite di oggetti rari, e preziosi, nè la depredazione de' frutti del moltiplico, nè la distruzione totale del medesimo (8). Si volle vendere per estinguerlo una tenuta primogeniale la più bella, la più fertile dell' Agro Romano. E poi si ha il coraggio di farsene un credito di scudi 40000? Si ha l' impudenza di dire, che Cornelia ha alienato con questo titolo, che non ha fatto danno al Maggiorasco, e che anzi avea dei crediti, che l' autorizzavano ad alienare?

241. Oltre i beni liberi, che il chirografo Benedettino avea *in primo luogo* surrogati al Maggiorasco per sicurezza dell' ipoteca, che andava a subire per questi scudi 30000 da darsi in dote a D. Maria Felice, avea voluto in secondo luogo, che si surrogassero le selve di Monti Libretti avulse dal Maggiorasco ed antecedentemente surrogate al moltiplico delle doti in virtù di un altro chirografo emanato l'anno 1749, quando si maritò D. Anna in casa Cesarini (9). Queste selve doveano tornare al Maggiorasco qualora il moltiplico delle doti si fosse giudicato insussistente (10). E benchè non potessero mai divenir libere per la legge di Urbano VIII, pure si vollero riputar tali, e Cornelia le surrogò in secondo luogo per questo debito di scudi 30000 che ella contrasse (11). In *terzo ed ultimo luogo* si dovea surrogare il credito di scudi 10000 che il Principe D. Giulio Cesare avea contro il patrimonio Barberini (12). Questo credito di scudi 10000 derivava dalla legittima di D. Vittoria Salviati madre di detto Principe, la quale era creditrice del patrimonio Barberini di scudi 20000 per un censo imposto da D. Cornelia senza chi-

(1) *Sommario Rot.* (2) *Sommario.* (3) *Idem.* (4) *Sommario Rot.* (5) *Idem.* (6) *Sommario Rot.* (7) *Idem.* (8) *Idem.* (9) *Sommario.* (10) *Idem.* (11) *Sommario Rot.* (12) *Idem.*

rografo al solito sopra i fondi del Maggiorasco. (1) Questa fu un' altra perdita per la povera casa Sciarra, per rendere più ricca la casa Barberini. E poi si ha il coraggio di porla in credito a D. Cornelia? È impossibile l' immaginare impudenza maggiore.

CAPITOLO XI.

Insussistenza del credito per la sesta su i feudi di Abruzzo.

242. Col titolo di questa sesta dovutasi pagare ai creditori su i beni burgensatici dei feudi di Abruzzo presentano gli avversarii due pretesi crediti di D. Cornelia contro il maggiorasco, uno di scudi 6759. 56. e mezzo, l'altro di scudi 1112. 23., che poi per grazia viene ridotto a soli scudi 356. 02.. Il debito della sesta grava *i feudi di Regno* acquistati dal Principe D. Maffeo. Dunque doveva pagarlo la di lui eredità. Si è già mostrato, che quel Principe dovizioso lasciò vistosissimi capitali, lasciò gioje, lasciò mobili, e lasciò legati anche perpetui sodisfatti in ogni tempo. Di più questi Capitali, e specialmente i feudi rendevano un fruttato annuo sicuro. Perchè mai non erogò D. Cornelia questi frutti alla dimissione del debito piuttosto che crear debiti nuovi per simili titoli obbligando senza chirografo i beni del maggiorasco? (2) Perchè mai al pagamento della sesta erogò *un cambio Primogeniale* di scudi 1112. 23. estinto in sue mani nel 1759, quando era in obbligo di rinvestirlo? (3) Come? Divora, e disperde i frutti de' fondi gravati di un debito; ne contrae illegittimamente de' nuovi per pagarlo; dissipa a tale oggetto un cambio che dovea rinvestirsi; e poi si ha il coraggio di proporre un' azione di credito? Quale impudenza! Ma acciocchè maggiormente risplenda la frode esaminiamo in dettaglio i pagamenti di questa sesta.

243. *Il primo pagamento* nella somma di sc. 5670 e 30 si fece nell' anno 1754 *senza chirografo* mediante un censo imposto da D. Cornelia sulla tenuta di Corcollo spettante al Maggiorasco (4). *Il secondo pagamento* nella somma di sc. 1729. 52 e mezzo si fece nel 1759 mediante altro censo imposto *senza chirografo* sulla suddetta tenuta (5). Questo secondo censo tutt'ora esiste in famiglia (6). Vede ognuno che questi due censi non solo non formano un credito, ma inducono da se soli caducità *ipso facto*, a forma de' Brevi Urbani. *Il terzo pagamento* si fece nell' anno 1764. mediante lo sborso che fece il Principe D. Giulio Cesare della somma di scudi 6759. 56 e mezzo a favore della Duchessa di Monteleone (7). Si degnino i sapientissimi Giudici di leggere *le quattro partite* relative a tal pagamento, e vedranno, che fu fatto CO' DENARI PROPRJ DEL NOSTRO SIGNOR PRINCIPE. Non è neppure enunciata, neppure adombrata D. Cornelia, come si praticava sempre in tutte le occasioni in cui essa vi aveva una qualche parte. L' istesso D. Giulio Cesare nell' ultimo suo testamento assicura di aver pagato *col proprio denaro* il credito della signora Duchessa di Monteleone per i feudi di Regno (8). Se i denari erano PROPRJ del Principe, come mai potranno adesso formare un credito per la Principessa? Sarà piuttosto un credito di D. Urbano, che fu l' erede beneficiato del Padre.

244. *Il quarto, ed ultimo* pagamento si fece mediante un censo di scudi 186. 76 imposto da D. Cornelia a favore di casa Sciarra (9), qual censo ancora è vigente (10); e mediante l' erogazione di *un cambio Primogeniale di scudi* 1112. 23 creato dai signori Gabrielli nell' anno 1728 e restituito a casa Barberini nell' anno 1759. (11) I contrari Difensori intenti sempre a nascondere la verità,

(1) *Sommario Rot.* (2) *Sommario.* (3) *Sommario.* (4) *Sommario.* (5) *Sommario.* (6) *Sommario.* (7) *Sommario.* (8) *Sommario.* (9) *Sommario.* (10) *Sommario.* (11) *Sommario.*

pretendono, che questo cambio Gabrielli come composto di sorte, e di *frutti compensativi* spettasse liberamente a D. Cornelia, almeno per la rata dei frutti ascendenti a scudi 356. 02 che poi pongono a credito della Principessa, tanto nel *contrario Sommario num.* 126, quanto nel loro celebre quadro dei crediti. Gli avversarj sono in inganno, o per dir meglio tentano d' ingannare. Nè la sorte, nè i *frutti compensativi*, di cui è composto il cambio Gabrielli possono esser *liberi* per D. Cornelia. Eccone la dimostrazione. Deriva questo cambio dal prezzo di Rubia tre, ed una quarta di Terreno residuo della tenuta della Marcigliana venduta nell' anno 1696 ai Signori Gabrielli dal Principe D. Urbano Seniore. Non si credevano obbligati i Signori Gabrielli al pagamento di questo residuo, ma costretti ad adempirlo da una sentenza Rotale, risolsero nel 1728 di crearne un cambio a favore della casa Barberini. In adempimento della sentenza si doveano calcolare i frutti compensativi dal giorno della vendita della tenuta, cioè dal 1696 fino al 1728. Si convenne che la sorte principale, vale a dire il valore delle tre Rubie, ed una quarta di terra ascendesse a scudi 756. 21. I frutti compensativi residuali si calcolarono nella somma di scudi 356. 02. In tutto fra la sorte, e frutti scudi 1112. 23 (1).

245. Non può cader dubbio sulla pertinenza della sorte, che deriva da una porzione della tenuta Primogeniale, ond' è innegabile, che il residuo porti seco li stessi vincoli di Primogenitura. *I frutti compensativi* erano similmente primogeniali, perchè in massima parte spettavano a D. Urbano Seniore, la cui eredità fu ripudiata da D. Cornelia (2) — Questi frutti compensativi principiarono a decorrere dal giorno della vendita della Marcigliana, cioè dai 27 Febbrajo 1696 ai 27 Luglio 1728: una porzione dei medesimi si pagarono in mano del Cardinal Francesco Giuniore; i residuali scudi 356. 02 si unirono alla sorte, e se ne formò il cambio di scudi 1112. 23. (3) IL PRINCIPE D. URBANO VISSE FINO ALL' ANNO 1722. (4) Dunque i frutti di anni ventisei spettavano a Lui, ed in conseguenza al Maggiorasco, che era creditore di D. Urbano. Morto questo Principe prese possesso *jure proprio* il Cardinal Francesco (5). La di lui eredità fu pure ripudiata da D. Cornelia, come lo prova il contrario *Sommario*. In conseguenza di che è chimerico il credito della Principessa, e lo è fino al grado che negli inventarj da essa medesima fatti descrisse il cambio Gabrielli, come credito intieramente spettante al Maggiorasco (6).

CAPITOLO XII.

Insussistenza degli altri pretesi crediti.

246. I nostri avversarj, purchè facciano più grande, e più vistoso il quadro dei crediti, affastellano quanto gli si para d' innanzi. Si affaccia un credito di scudi 5719. 93 e mezzo per tanti luoghi di Monte, che dicono *liberi*, e che dicono *venduti, ed erogati nelle indigenze della famiglia*, ma una famiglia, che ha sc. 50,000 di rendita annui (7), e che ha pochissimi pesi, non può mai trovarsi nello stato d' indigenza, se non per l' estrema prodigalità di chi l' amministra. D. Cornelia che godeva queste rendite del Maggiorasco, vendè per capriccio i luoghi di Monte a lei spettanti liberamente, ed ora poi si pretende che poteva rivalersene sulle sostanze del Maggiorasco medesimo, perchè si suppone che gli erogasse nelle indigenze di sua famiglia.

(1) *Il contrario Sommario riporta la serie del fatto num.* 88, *ma essendo stato dagli avversarj giudaicamente mutilato, così leggesi* il nostro Sommario Rotale *ove diamo l' istrumento per intiero.*
(2) *Sommario.* (3) *Sommario Rot.* (4) *Idem.* (5) *Idem.* (6) *Idem.*
(7) *Sommario Rot.*

È superfluo di dimostrare quali fossero in specie quelle supposte indigenze. Nè i libri Mastri, nè le sottigliezze degli avversarj hanno potuto specificarle, e tanto basterebbe per rigettare la ridicola pretenzione di questo aereo credito. Ma se per falsa ipotesi fossero pur vere le indigenze, e le erogazioni, noi rammenteremmo agli avversarj che Urbano VIII proibì ogni rivalsa contro il Maggiorasco per le spese anche necessarie — *Ex quocumque capite etc. melioramentorum et expensarum, tam utilium, quam necessariarum petere* (1).

247. Un altro calunnioso credito sogliono affacciare gli Avversarj, e non certamente di poco rilievo, perchè nella somma di sc. 192,832. 78 e mezzo, che dicono tolti dalla eredità del Cardinal Francesco Barberini giuniore, e dati in reintegrazione all' eredità del Cardinal Carlo. Questo credito non è dunque di D. Cornelia. Tanto il Cardinal Carlo, quanto il Cardinal Francesco giuniore riunirono i loro beni al Maggiorasco Barberini, e li sottoposero alle stesse leggi, ed allo stesso ordine prescritto da Urbano VIII. (2) Niente dunque interessava, che questa somma *di scudi* 192,832. 78 e mezzo *non mai sborsata* da D. Cornelia spettasse piuttosto all' eredità del Cardinal Carlo, che a quella del Cardinal Francesco. Questa ingrata avulsione però ben lungi dal formare un credito a favore della Principessa, altro non fa che rammentarci la malizia di lei per annientare l' eredità del Cardinal Francesco giuniore, ed il moltiplico delle doti da lui istituito. Questo moltiplico, come abbiamo già veduto non dovea essere mai amministrato da D. Cornelia per legge scritta dallo stesso Cardinal Francesco (3). Ella che volea tutto in mano per disperdere a suo modo, inventò debiti insussistenti di quella eredità, e con questo vergognoso mezzo ottenne dal troppo credulo Monsignor Olivazzi, che i capitali destinati al moltiplico passassero in reintegrazione agli altri fidecommissi, i quali si godevano, ed amministravano da lei, e specialmente a quello del Cardinal Carlo. Questa maliziosa operazione è dimostrata nella nostra analisi sul moltiplico (4).

248. Succede pure un altro credito di scudi 2158. 79., che dicono parte pagati in estinzione del cambio Leonori, e parte *erogati in vantaggio del Patrimonio Barberini*. Ma il Leonori non era creditore del Maggiorasco. Lo era veramente di D. Cornelia; che contravvenendo al Brevi Urbani contrasse questo cambio li 22. maggio 1738. poco prima, che morisse il Cardinal Francesco (5). Se il debito era della Principessa, come mai può farsi merito di averlo estinto, e di proporlo adesso come credito? In quanto poi a certi altri piccoli pagamenti, che si asseriscono fatti a vantaggio del Maggiorasco, neghiamo in primo luogo, che si effettuassero col denaro libero di D. Cornelia, perchè nei contrarj documenti manca la prova della provenienza di esso. Sostenghiamo in secondo luogo, che quei pagamenti si doveano fare col frutti, e non mai colla sostanza del Maggiorasco, perchè così volle Urbano VIII anche nei casi più duri (6). Ripetiamo in terzo luogo quello che si è detto tante volte, cioè che ogni pagamento ed ogni spesa, benchè utile, e necessaria non può per legge dell' Istitutore formare un azione di credito (7).

249. Viene in ultimo luogo il preteso credito di scudi 7772. 84. per spese di liti. Pretesero già gli Avversarj di provare, che D. Cornelia avesse spesi scudi 26000 per sostenere le liti del Maggiorasco. Fu da noi dimostrata la falsità di questa asserzione (8), e perciò essi si sono ristretti ai soli scudi 7772. 84. Col pretesto di queste liti ingojò già D. Cornelia scudi 28032. 81. tolti

(1) *Primo Breve*. (2) *Sommario Rot.* (3) *Idem.*
(4) *Sommario Rot.* — *Veggasi anche l' elenco delle somme tolte al moltiplico.*
(5) *Sommario*. (6) *Primo Breve*. (7) *Idem.* (8) *Sommario Rot.*

senza chirografo nell' anno 1755. a danno del disgraziato moltiplico delle doti (1). Per quelle liti poi, che volle capricciosamente sostenere in Napoli dopo l' anno 1767. contro il proprio figlio Primogenito, stimò bene D. Cornelia di creare senza chirografo un cambio di scudi 18000 al quattro per cento a favore del signor Domenico di Pietro (2). Dopo queste ributtanti misure, che poggiano sopra le contravvenzioni, e sopra il furto, si ha poi il coraggio di affacciare un credito per le liti generosamente sostenute da D. Cornelia? Ma se per assurda ipotesi avesse pure speso qualche cosa del proprio nel sostenere le liti, potea perciò D. Cornelia alienare? Nò certamente, perchè possedeva il Maggiorasco, e perchè Urbano VIII lo proibisce — *quacumque de causa* (ripetiamolo fino alla nausea) *quantumcumque privilegiata, favorabili, pia, et juridica etc. quia volumus quod expensae cedant fundo absque ulla detractione, vel separatione etc.* (3)

250. Cancellino adunque gli Avversarj dai loro Sommarj e da quel loro quadro, che non è certamente la tavola di Cebete, i crediti di D. Cornelia, perchè tutti falsi, insussistenti, e chimerici inventati senza pudore, proposti con sfrontatezza, ed espressi con stomacosa malizia. Rifugge l' animo all'aspetto di tanti inganni usati per celare, e per colorire le immense dilapidazioni di D. Cornelia. Sì; i crediti sono tutti falsi, e se pur fossero veri intendano una volta i contrarj Difensori, che per volontà di Urbano VIII non bastano a palliare le prodigalità, e le depredazioni commesse nè l' incorsa caducità. Intendano che per legge del provvido istitutore dovevasi fare del bene, e de' vantaggi al Maggiorasco, e non mai male col pretesto del bene già fatto. L' esercizio di qualche virtù non cancella un grave peccato, nè una buona azione basta a distruggere una malvagia. Così prescrisse la divina giustizia; così stabilì Urbano VIII ne' Brevi suoi. *EO IPSO SIC CONTRAFACIENTES etc. IN ALIQUO QUANTUMVIS MINIMO, ET CADERE, ET CECIDISSE INTELLIGI OMNINO VOLUMUS AB OMNI JURE etc. PERINDE AC SI CONTRAFACIENTES, MORTE NATURALI DEFECISSENT etc. DE FACTO ABSQUE ALICUJUS JUDICIS SENTENTIA, DECRETO, VEL MINISTERIO* (4).

CAPITOLO XIII.

Si escludono i pretesi acquisti fruttiferi di Donna Cornelia.

251. Se sono insussistenti, e falsi i crediti di D. Cornelia per salvare le sue dissipazioni, molto più sono tali quei pretesi acquisti fruttiferi, con i quali si lusingano gli avversarj di provare essere da lei stato compensato il distratto. Il Cardinal Negroni dice che D. *Cornelia* non era decaduta, benchè *costasse di QUALCHE ALIENAZIONE, perchè acquistò capitali fruttiferi per la somma di scudi* 11,426. 73 *COME COSTA DAI LIBRI MASTRI DI ESSA CASA* (5). È cosa veramente nuova, che per provare gli acquisti de' fondi, si ricorra, e si citino i *Libri Mastri*. Perchè mai non citare gl' *istrumenti*, ed i *Notari*, che li rogarono? Da questi istrumenti apparirebbe non solo il vero valore dei *fondi*, ma anche i titoli de' supposti acquisti, che per la massima parte sono *dazioni in solutum* per crediti antichi; e sopratutto apparirebbe la *provenienza del denaro* se fosse stato sborsato. Pure il Cardinal Negroni solo riposò ciecamente su i *libri Mastri*. Ma esaminiamo con buona fede questi supposti *acquisti fruttiferi*. Ed ecco una nuova prova, che Negroni pronunciò ciecamente, e credè ALLA BUONA tutto ciò, che Donna Cornelia, ed i congiurati gl' insinuarono.

(1) *Sommario Rot.* (2) *Idem.* (3) *Primo Breve.* (4) *Primo Breve — Sommario Rot.*
(5) *Sommario Rot.*

252. Dopo un esame lungo, e severo dei menzionati Libri Mastri spogliati con tanto scrupolo, e con tanto chiasso dagli avversari, che tendevano ad aumentare gli acquisti fruttiferi, acciò corrispondessero alla somma di sc. 11426. 73 asserita da Negroni, osserviamo con meraviglia, che essi non sono riusciti a rinvenirne, che pel miserabile valore di scudi 4514. 73 (1). Peraltro questa stessa tenue somma, che pure assicura qual fosse l' esame fatto da Negroni del presente interesse, deve ancora diminuirsi, ed annientarsi del tutto. *In primo luogo* debbono detrarsi tutti quei capitali acquistati negli *anni* 1728 fino al 1737, perchè in quell' epoca viveva il Cardinal Francesco giuniore, che morì nel 1738, e D. Cornelia non era che semplice assegnamentaria, il che dagli avversarj non si controverte. Con qual coraggio dunque si accreditano ad essa gli acquisti fatti dal Cardinale suo zio? Debbono in *secondo luogo* detrarsi tutte le *dazioni in solutum* che compongono la *maggior parte* di tali acquisti. Queste *dazioni* dovevano essere una sequela di *crediti antichi*, i quali spettavano all' eredità del Papa, del nonno, e degli zii di D. Cornelia. L' epoche, e le ommissioni degli instrumenti confermano questa fondata asserzione. Fatte tali detrazioni, vedrà ognuno, che si riducono *al nulla* li sc. 4514. 73 di questi acquisti fruttiferi, che vollero accreditarsi a Donna Cornelia. Intanto però il Cardinal Negroni assicura, che ammontavano a scudi 11426. 73, e cita i LIBRI MASTRI di casa Barberini. Ma per quanto gli avversarj si siano posti a tortura per anni, e mesi sopra questi Libri Mastri, ed abbiano fatto fascio di ogni erba, senza distinguere epoche, e titoli di acquisti, pure non v' hanno trovato quegli undicimila scudi del Cardinal Negroni, e non hanno potuto riunire che la meschina somma di scudi 4514. 73, e questa neppur vera. È dunque cosa manifesta che il Cardinal Negroni pronunziò sul falso, e ciecamente aderì alle asserzioni mendaci dei Persecutori del povero D. Urbano. Se avesse anche di volo osservato quei Libri Mastri che cita, si sarebbe ben guardato dal nominarli, perchè non solo smentivano la di lui asserzione, ma di più accusavano D. Cornelia di molte vistosissime dilapidazioni. L' estrazioni fatte dai Libri Mastri medesimi lo dimostrano (2).

253. Che se piacesse ancora di scorgere al di là dell' evidenza, che il Cardinal Negroni non vide, non fece vedere, e non curò di vedere i libri della Computisteria, bastandogli l' asserzione di D. Cornelia, eccone un argomento di fatto insuperabile. Fra tutte le partite, che compongono li scudi 4514. 73, v' è la maggiore di tutte così descritta—*Lanificio, Gualchiera, e Tintoria nuovamente riedificate, e costruite negli anni 1745 e 1746 con la spesa di scudi* 1336. 38 — Resta è vero così descritta la partita nel Libro Mastro, ma coll' aggiunta: QUALI EDIFIZI SI AFFITTAVANO SCUDI 100 L' ANNO, E DA PIU' ANNI A QUESTA PARTE RESTANO SFITTATI, E DETERIORATI DAL LORO ESSERE PRIMIERO, e ciò si scrive nel Libro Mastro dell' anno 1756 (3). Se fin dall' anno 1756 erano già PIU' ANNI che il Lanificio trovavasi SFITTATO, E DETERIORATO, cosa dovette essere dieci anni e più dopo, cioè nell' anno 1767 in cui non v' era più pietra sopra pietra? Ad una sola visura di tal partita era mai possibile, che il Cardinal Negroni ammettesse a D. Cornelia simile da lei magnificato acquisto? A ragione dunque possiamo dire che il Cardinal Negroni pronunziò nell' assoluta ignoranza de' fatti, e che il suo contumaciale decreto oltraggiò la natura, la verità, e la giustizia.

(1) *Sommario*. (2) *Sommario Rot.* (3) *Sommario*.

CAPITOLO XIV.

Si risponde alle altre contrarie eccezioni sulle partite d' alienazioni risultanti dai Libri Mastri, e sui pegni.

254. Sconfitti, e respinti i nostri avversarj da quel trinceramento di falsi crediti, e di sognati acquisti dietro cui si erano accampati, si rivolgono a carpire, per così dire, eccezioni e minuzie, onde in qualche modo, se non tutto, diminuire almeno le tante dissipazioni fatte da D. Cornelia. Oltre le prove che noi abbiamo di queste, desunte dai *pubblici istrumenti*, *dagl' istorici* più accreditati, dai *testimonj*, per numero, per qualità rispettabilissimi, e da *notorietà di fatti*, ne abbiamo date altre moltissime dedotte dalla prova *scritturale* presentata dai Libri Mastri Barberini. Fu un tratto della Provvidenza Suprema, fu miracolo di Dio, che questi Libri rimanessero in Casa Sciarra, onde con l' ajuto loro ricuperar potesse un giorno i suoi diritti, e vindicare le sofferte ingiustizie. Questi libri ci dicono, che D. Cornelia ha venduti non solo moltissimi oggetti preziosi, che o da lei, o dai suoi maggiori erano stati messi in pegno al Monte di Pietà, ma che di più, alienò, e disperse ori, argenti, gioje, statue, e rari mobili di ogni genere e qualità, fino alla somma di scudi 59467. 79 (1). Sentirono fin da principio gli avversarj il peso delle alienazioni dimostrate in questi libri, e conoscendo l' impossibilità di nasconderle, posero tutto l' ingegno loro per colorirle almeno, e scusarle.

255. Tentarono alla prima di fare un certo conteggio, su cui omettendo dolosamente molte partite nelle loro estrazioni, e dividendo le altre in tre classi per imbarazzare, e confondere ridussero le vendite a soli scudi 30134. 15 e mezzo; che pure erano qualcosa (2). Ma costretti a riconoscere per vere quelle tanto maggiori da noi estratte (3), tentarono ciò nonostante di minorarne la somma, detraendo alcune partite componenti in tutto la quantità di scudi 15623. 17. e mezzo, che con inaudita franchezza si disse non provenienti da vendite, e limitarono così tutte le alienazioni a sc. 43874. 46, e mezzo (4). Chi non vede la dolosa contradizione in cui vollero cadere gli avversarj nell'estrazione delle partite dei libri? Prima ci dicono, e pretendono di provarci, che le alienazioni risultanti da quei libri non oltrepassavano li scudi 30134. 15 e mezzo (5): poi confessano che le stesse alienazioni anche dopo i loro insussistenti ritagli arrivano a scudi 43874. 46 e mezzo. Questa menzogna riunita a tante altre ci convince, che i Difensori contrarj non cercarono nei Libri Mastri la verità, ma solo l' inganno, e la confusione.

256. Ridotte così a capriccio le alienazioni descritte nei libri non più a scudi 59497. 68 e mezzo, quante veramente ne risultano, (6) ma a scudi 48874. 46. e mezzo quante essi ne confessano, cercarono gli Avversarj una scusa per colorirle, e credettero infelicemente di averla trovata nei supposti acquisti di argenti, e rinnovazioni di mobili che dissero fatte da D. Cornelia, e produssero in seguito un conto di *pareggio accomodatizio* tanto mendace, quanto impudente. Dimenticarono essi quando immaginarono questa scusa fallace, che per legge di Urbano VIII D. Cornelia non potea vendere il più piccolo oggetto per acquistare una cosa qualunque, benchè questa stessa cosa fosse stata UTILE, E NECESSARIA, *et alia quacumque de causa quantumcumque* ***PRIVILEGIATA FAVORABILI, PIA ET JU-***

(1) *Sommario. Se n' è già trattato nella Parte IV.*

(2) *Si tornerà forse oggi a riportare dagli avversarj questo loro conteggio, che era nel loro* Sommario.

(3) *Sommario.* (4) *Sommario.* (5) *Sommario.* (6) *Sommario.*

RIDICA etc. ***EX QUOCUMQUE CAPITE ETIAM MELIORAMENTORUM VEL EXPENSARUM, TAM UTILIUM, QUAM NECESSARIARUM*** *etc.* ***ETIAMSI AD MAXIMAM SUMMAM ASCENDANT***. (1) Dimenticarono che le rinnovazioni, e le riparazioni doveansi fare coi FRUTTI, e non mai con la sostanza del dovizioso Maggiorasco — *Si ex quocumque casu* ***ETIAM CITRA CULPAM ET NEGLIGENTIAM POSSESSORIS*** *etc. aedificia in toto, vel in parte collaberentur, aut ex incendio perirent etc. tunc* ***ET IN OMNIBUS SIMILIBUS CASIBUS*** *disponimus, ut possessor teneatur statim, et incontinenti* ***EX FRUCTIBUS*** *aliorum bonorum sub donatione comprehensorum omnia aedificia reparare etc., et omnia quae de aedificiis conservandis, ac ampliandis disposita sunt, declaramus nos disponere etiam quoad frontes, Viridaria,* ***STATUAS PICTURAS, ET SIMILIA IN DICTIS AEDIFICIIS POSITA*** (2). Il Cardinal Carlo Barberini uniformandosi pienamente allo spirito della legge del Pontefice Istitutore, ben lontano dal permettere l'alienazione de' mobili per acquistarne dei nuovi, comanda anzi sotto pena di caducità, CHE IL MOBILIO ANCHE DETERIORATO TALE QUALE SI LASCI AL SUCCESSORI (3).

257. Se noi domandassimo conto a D. Cornelia dell' erogazione dei *frutti*, *e dell' entrate* del ricchissimo Maggiorasco, non sarebbemo maravigliati, che gli avversarj ci esponessero *gli acquisti di selle, di gualdrappe, di porcellane, e di cristalli*, cose tutte, che come di lusso, e di uso giornaliero doveansi rinnovare *co' frutti*, e non mai col vendere la proprietà de' fidecommissi, anche nel caso che Urbano VIII non l' avesse espressamente vietato. Ma noi ripetiamo dalla Principessa le alienazioni commesse a danno del Maggiorasco, e non già la dispersione dei frutti; onde i ridicoli acquisti segnati nei contrarj sommarj non solo eccitano meraviglia, ma di più dimostrano, che per difendere una causa ingiusta, e calunniosa cercano gli Avversarj ogni strada per sorprendere, se fosse possibile, i Giudici sapientissimi. Convien confessare, che D. Cornelia fu meno impudente, perchè ebbe vergogna di affacciare al Cardinal Negroni l' acquisto di tali mobili in scusa delle alienazioni commesse.

258. Se si osserva il contrario sommario, si trova, che i supposti acquisti sono portati alla somma di sc. 25452. 25. Si osservi egualmente, e si troveranno altri acquisti nella somma di scudi 5253. 65. Ma in che consistono essi? *In biancheria, in letti, in oggetti di lusso, e di fragile materia*, che con l' uso consumansi. Vi si trova è vero qualche *argento* cambiato, o se si vuole anche acquistato, ma questo stesso acquisto dimostra che D. Cornelia avea depredata e distrutta la sorprendente massa di argenti da essa stessa trovati in famiglia, e descritti negli inventarj del 1738, che ad onta della tenuità della stima, pure ammontava alla ragguardevole somma di scudi 81929. 25. (4). Qual bisogno poteva mai esservi di acquistare nuovi argenti, se non fossero stati dispersi quelli che già esistevano? E se per colpa di Lei vi è pure stato questo lussureggiante bisogno, doveansi poi vendere degli altri oggetti per simil titolo, quando la Principessa godeva una rendita annua di scudi 30000. (5)?

259. Eccede poi ogni misura la sfrontatezza degli avversarj, quando pongono fra gli acquisti di D. Cornelia alcuni mobili, e gioje tolte all' eredità del Cardinale Francesco giuniore, ed a lei liberamente attribuiti dal troppo credulo Monsignore Olivazzi. Sono queste tre partite componenti in tutto scudi 3816. 29, in virtù di cui si sostiene adesso, che per una egual somma si debba scusare la Principessa per avere alienato i beni del Maggiorasco. Qual' imbecillità! Pretendere di scusare le alienazioni, per-

(1) *Primo Breve*. (2) *Sommario*. (3) *Idem*. (4) *Idem*.
(5) *Sommario*.

chè D. Cornelia a suo solo profitto avea già espilata, e distrutta l' eredità del zio, che pure istitul erede il Maggiorasco? Ma vi è anche di più. Dopo che quella somma si è iniquamente conteggiata per così esagerare gli acquisti fino a scudi 25452. 25, si ha poi il coraggio di conteggiarla di nuovo nell' *addizione* agli acquisti stessi impressa già nei passati contrarj Sommari (1) colle seguenti parole — « Per tanti che « la regiudicata Olivazzi dette facoltà alla Prin- « cipessa D. Cornelia di ritenere in conto de' « suoi crediti la somma di sc. 2095. 83 — Qual « buona fede esemplare?

260. Più ancora. La famiglia Sacchetti è in obbligo di dare in ogn' anno AL POSSESSORE PRO TEMPORE del Maggiorasco Barberini un legato, ossia tributo di un pezzo d' argento di scudi 50 (2). D. Cornelia come posseditrice del Maggiorasco medesimo percepì questo tributo dopo la morte del zio, cioè dall' anno 1738, come adesso lo percipe usurpativamente l' Eccellentissimo Avversario. Chi si sarebbe mai aspettato di trovare questo legato fra gli acquisti fatti dalla Principessa? Pure i contrarj Difensori hanno la stravaganza nella loro *addizione* agli acquisti, di porlo a merito di D. Cornelia colle seguenti parole — *Legato Sacchetti dovuto ogn' anno in un pezzo d' argento del valore di scudi* 50, *che per anni* 29 (cioè fino all' anno 1767) sono scudi 1450 (3). Noi ci siamo maravigliati dell' eroica moderazione degli avversarj nell' astenersi dal porre fra gli acquisti l' intieri frutti percetti dai beni del Maggiorasco. In *ventinove* anni potevano comodamente portare gli acquisti molto al di là del MILLIONE. Chi è in buona fede, che difende una giusta causa, non si appiglia mai a ripieghi così disperati, e bugiardi.

261. Non vogliamo recar più tedio agli umanissimi Giudici, ma se amano ancora di vedere, come la santa verità risplende, troveranno nei nostri allegati un altra analisi in specie (4), in cui a partita per partita brevemente si dimostrano ingannevoli, e false le detrazioni di quelle partite, che i contrarj difensori suppongono non provenienti da vendite, e che essi portano fino alla somma di scudi 15623. 22. (5). In conseguenza di che le intiere alienazioni desunte dai soli libri mastri ammontano veramente a scudi 59497. 68. e mezzo, quanti appunto se ne rinvengono nell' ingenua nostra estrazione (6), e quante ne rimangono in essere ancora ad onta de' chimerici acquisti, e delle mendicate detrazioni, e rinnovazioni, che per disposizione di ragione, e per legge di Urbano VIII non potrebbero, benchè vere, scusare giammai la più piccola alienazione.

262. Come hanno tentato, sebbene inutilmente i nostri avversarj di scemare almeno per quanto fosse loro possibile le alienazioni risultanti dai Libri Mastri, nella stessa maniera, e colla stessa fortuna procurano d' imbrogliare *le oppignorazioni* fatte da D. Cornelia. Il Cardinale Negroni in quel suo Decreto ascrive le di lei alienazioni, e i rumori di Roma su di quelle, ai soli pegni di gioje, e cose preziose (quasichè non altro avesse dissipato, e profuso quella prodiga donna), e ci avvisa, che — *NON CONTROVERTE I PEGNI LA SIGNORA PRINCIPESSA D. CORNELIA; ma pretende, che nulla concludano, o perchè non siano quegli imputabili, o perchè non debba intendersi proibita l' alienazione di siffatte cose, e quand' anche lo fosse, non possa sotto nome di alienazione comprendersi il pegno* — Il Cardinale però per quanto volesse esser cieco, e indulgente per D. Corne-

(1) *Sommario*. (2) *Idem*. (3) *Idem*.

(4) *Analisi delle detrazioni fatta dagli Avversarj nelle partite d' alienazione descritte nei Libri Mastri*. Sommario.

(5) *Sommario*. (6) *Idem*.

lia, pure non le potè mandar buona questa seconda eccezione, e disse — *non posso convenire, che al possessore del Maggiorasco sia permesso di alienare le cose di cui si parla, nè che di quelle assolutamente, e senza distinzione sia lecito il pegno*—passa poi ad analizzare i pegni, e volendo in questa parte favorire Cornelia, li attribuisce parte a D. Olimpia Giustiniani, e parte al Cardinal Francesco, e conchiude, che Cornelia non recò pregiudizio al Maggiorasco, se avendo riscossi ella que' pegni, tornò ad impegnarli. Quanto fosse falso questo ragionare del Cardinal Negroni lo abbiamo già di sopra dimostrato parlando di queste stesse oppignorazioni (1).

263. Gli Avversari però volendo far più di quel che fece Negroni, che si ridusse alfine non ad escludere quei pegni, ma a supporli compensati coi pretesi crediti di Cornelia, ci oppressero già in Rota con una mole di documenti diretti a nascondere i pegni delle gioje, e ad attribuirli ad altri, fuorchè a Cornelia. Ma siccome il dettaglio delle partite sarebbe qui troppo noioso, n' esibiamo nei nostri allegati le *analisi* desunte dai contrarj Sommarj (2), e che porrà ad evidenza, che Cornelia sola fu l' autrice, e disperditrice dei pegni.

CAPITOLO XV.

Falsità dell' eccezione, che attribuisce al Principe D. Giulia Cesare alcune alienazioni, alcuni pegni, sopra tutto l' espilazione del Museo.

264. Dobbiamo noi quest' apologia, e questo giusto elogio alla memoria di un Principe pieno di Religione, e pieno di tutte le virtù sociali, buon marito, e ottimo padre di famiglia, gli dobbiamo queste vindicie contro le false imputazioni di una moglie, e di un figlio. Sebbene; sia lode alla verità; D. Cornelia in questa parte fu troppo giusta per non chiamare in correo delle sue alienazioni il marito. Non ardì di farlo innanzi il Cardinal Negroni, nol fece innanzi i Tribunali di Napoli. Per quant' interesse Ella avesse in quei due giudizj di occultare le sue alienazioni, e di nasconderle, non ebbe però mai il coraggio di addebitarle a quell' ottimo Principe. Era riservato ai difensori del figlio questa *umanissima parte*. Non v' è cosa più ingiuriosa, e più indegna quanto il sentir dire, che D. Giulio Cesare, o fosse autore, o avesse parte nelle alienazioni. Ma pure tanto si vuol sostenere a dispetto della verità.

265. Cominciano i nostri Contradittori a gettare il dado sulla pretesa promiscua amministrazione ch' ebbe D. Ginlio Cesare del Patrimonio Barberini insieme con sua moglie. Non mai certo, non mai D. Giulio Cesare ebbe potere, o facoltà alcnna SULLA PROPRIETA' delle cose Barberine; e se mai avuta l' avesse, guardi il cielo, che quel savio, e prudentissimo signore se ne fosse abusato in un' apice. Buono per il patrimonio Barberini, buono per i successori sul Maggiorasco, bnono per Cornelia stessa, se vi avesse potuto comandare. Ma Cornelia fu gelosissima del suo predominio, e lo palesò in tutte le occasioni. Si osservino gli inventarj; Cornelia sola resta enunciata — *Posseditrix fideicommissi instituti a S. Mem. Papa Urbano VIII* (3). Si osservino i libri di computisteria. Furono essi formati *coll' oracolo dei savi*, ed intestati alla sola D. Cornelia CHIAMATA ALL' JUS SUCCEDENDI — anzi la scritturazione dei medesimi avvertitamente *si restringe al semplice usufrutto*, appunto perchè Cornelia volle gelosamente, ed a se sola, ed a suo arbitrio ritenere la proprietà, ed era la vera, e sola padrona, e posseditrice (4). Si osservino gli istrumenti. Cornelia avea prescritto al ministero, che nei contratti esprimessero essa, essa solamente *come assoluta padrona*, e così vediamo eseguito (5). Si osservino in fine le suppliche per ottenere tanti, e tanti chirografi, che furono il pretesto, ed i mezzi di

(1) *Sommario* (2) *Sommario.* (3) *Sommario.* (4) *Sommario.* (5) *Sommario.*

tante, e tante dissipazioni delle proprietà Barberini. Tutte sono di D. Cornelia. Tutti i chirografi incominciano — *Ci ha fatto rappresentare la Principessa D. Cornelia Costanza Barberini che etc.* (1). Ed invero chi fu, che cedette l' obelisco di granito orientale a Clemente XIV, se non Cornelia? (2) Chi vendè per scudi 5000 le statue al detto Pontefice, se non la sola Cornelia? (3) Chi implorò dallo stesso Papa la dilazione, e la divisione di rate a pagare, ed altro, se non la sola D. Cornelia, allorchè nell' anno 1767 i Ministri del S. Monte di Pietà degli imprestiti negarono alla medesima la rinnovazione dei pegni, atteso il suo vistoso debito per utili non pagati *nella somma di scudi* 5257. 70; accresciuti poi nell' anno 1769 *fino a scudi* 6136. 17. *e mezzo* (4)?

266. E allora forse non ammise la medesima D. Cornelia, che i pegni si eran fatti da lei medesima? Non ammise inoltre le tre classi di detti pegni, come appunto si trovano descritti nel libro della Computisteria Barberini *intestato — Libro mastro dei pegni, che si trovano esistenti nel S. Monte di Pietà* (5), vale a dire, che i pegni *del Maggiorasco trovati in essere sotto li* 18 *agosto* 1738, *giorno in cui seguì la morte della ch. Mem. del Cardinale Francesco Barberini giuniore* ascendevano nella stima fattane dagli stimatori del S. Monte a scudi 11705. 80, ma il Monte non avea per quelli somministrati che *soli scudi* 7850. (6)? Che i pegni egualmente spettanti al Maggiorasco, ma fatti dalla Eccellentissima Signora Principessa ascendevano nella stima fatta come sopra dalli stimatori del Monte *al valore di scudi* 35605. 78., ma il medesimo Monte vi aveva sborsati scudi 18920. 70 (7)? Che finalmente tutti li pegni liberamente spettanti alla predetta signora Principessa ammontavano per la stima fattane dalli Stimatori del S. Monte a scudi 22402. 97. e mezzo, ma il Monte non aveva dati di più di scudi 12505. (8)? Quando D. Cornelia nella detta supplica al Pontefice rappresentò che si trovava essa nel Monte — *più, e diversi pegni di gioje, ori, argenti, ed altro, parte fatti da lei medesima, e parte dal fu Cardinale Francesco Barberini suo zio, ALCUNI DE' QUALI sono di sua libera pertinenza, ED ALTRI APPARTENGONO ALLA SUCCESSIONE BARBERINI* (9); quando troviamo un LIBRO MASTRO della computisteria Barberini scritto dal computista di detta famiglia Francesco Sciai, morto fino dall' anno 1791 (10), e continuato a scriversi dall' onoratissimo Pietro Paolo Leggiova (11), quando ad un per uno osserviamo in quell' esattissimo libro tutti i pegni suddetti, con la precisione d' ogni loro specie, che cosa in grazia resta a dubitare, che LA SOLA D. Cornelia ha disposto, ha impegnato, ha venduto, e tanto ha disposto in linea di pegni quanto in quel libro è notato, che in una parola DI TUTTO è stata D. Cornelia SOLA *l' arbitra, ed* ASSOLUTA padrona?

267. E la celebre tenuta gurisdizionale di S. Marinella DA CIII è stata venduta, se non dalla sola D. Cornelia, con avere al solito essa spiegato il carattere di posseditrice del Maggiorasco? (12) Chi con tanto vituperio si fece cedere le ragioni dei Campidoglio sotto una testa di ferro per una pretesa penale di non essere stata richiesta la deroga alla Sistina sulla eccessività della dote costituita da Olimpia Giustiniani a D. Cammilla sua figlia; Chi, se non Cornelia? (13) E D. Cornelia nella sua supplica a Clemente XIII contro le voci disseminate sulle alienazioni da essa fatte, imputò quelle al marito, o piuttosto si contentò di chiamarle, benchè falsamente, soltanto supposte? Quale circostanza più opportuna per ischermirsi in tale occasione, quanto il poter dire, che non essa, ma il suo consorte aveva commesse alcune alienazioni? Ma nulla

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*. (3) *Sommario*. (4) *Sommario*. (5) *Sommario*. (6) *Sommario*. (7) *Sommario*. (8) *Sommario*. (9) *Sommario*. (10) *Sommario*. (11) *Som. Esame*. (12) *Sommario*. (13) *Sommario*.

di ciò ebbe il coraggio di asserire vivente l' ottimo suo marito, che ne l' avrebbe nel momento stesso smentita (1). E il Signor D. Carlo, che era al giorno di tutti i fatti di famiglia ricercò forse il voto dell' Avvocato Luti per le alienazioni del padre, o non piuttosto perchè la sola madre era stata l' alienante, e la dissipatrice? Che vi vuole di più per imporre silenzio alle cavillazioni de' nostri oppositori? Si vuol forse sentire Roma tutta? E Roma tutta parla per bocca di tanti Testimonj formalmente esaminati (2).

(1) *Sommario*.

(2) Altro non si udirà dai Testimonj se non che — *D. Cornelia era la padrona assoluta per averlo sentito dire da Hyenckins, da Hamilton, e da altri, poichè era cosa pubblica* —Esame— più ancora — *Ho sentito dire pubblicamente, che dove erano* (i Camei) *niente più esisteva, perchè tutti li aveva venduti D. Cornelia, e questo l' ho sentito dire dagli anzidetti, ed altri Negozianti* —Esame ec. Anche di più, *la Principessa l'aveva ringraziato* (il Cav. Cavaceppi), *e si prevalse del di lui avvertimento con farsi pagare dall'Hamilton altri scudi mille.* Esame— ivi—*La medesima D. Cornelia era padrona assoluta dispotica, e indipendente degli effetti di casa Barberini*—Inoltre dal detto esame—*Che D. Cornelia era padrona dispotica assoluta,ed indipendente degli effetti di casa Barberini lo sentivo pubblicamente dire, e segnatamente da Hamilton, il quale mi disse di avervi comprati dei quadri buoni, e che era un bel comprarci* –Esame– *Tanto io, quanto gli altri famigliari sapevamo che la Sig. Principessa D. Cornelia era padrona assoluta, dispotica, indipendente, e perchè in occasione delle alienazioni si diceva che queste erano fatte da D. Cornelia*–Ed ivi–*Giuseppe Amici* (il noto Peppetto manutengolo di D. Cornelia. Esame ec.) *mi fece vedere una nota delle robe vendute, e mi diceva, che D. Cornelia gli faceva la ricevuta delle robe che si vendevano* –ivi– *Il guardaroba faceva delle lagnanze dicendo, che la padrona ora vendeva una cosa, ora un' altra, e che la roba consegnata non tornava più* — Così all' esame — *D. Cornelia era quella che amministrava come padrona* — detto esame — *Posso dire d' averlo inteso dire generalmente che la vendita era stata fatta dalla Principessa D. Cornelia* — detto esame — *Generalmente si credeva, ed ho creduto ancor io, che la vendita fosse stata fatta dalla Signora Principessa D. Cornelia, perchè essa era quella, che comandava in casa Barberini* — d. esame — *Giuseppe Amici avea ordine, per quanto diceva, di vendere per quello che trovava; Il Museo dei bronzi antichi l' avea venduto a peso di metalli, e sempre parlava di ordini avuti dalla Signora Principessa D. Cornelia, nè mai ha nominato il Principe D. Giulio Cesare* — detto esame—*Posso dire di avere inteso discorrere per Roma di un certo Gasperino detto per soprannome il Conte d' Italia, di cui la Principessa D. Cornelia si serviva per far le vendite di oggetti tanto in Roma che fuori* — d. esame — *Giuseppe Amici mi ha detto che la medesima Signora Principessa era libera ed assoluta padrona del suddetto patrimonio, e che poteva fare senza dipendenza, e sottomissione ad alcuno* — detto esame — *De' medesimi* (Camei) *statue, quadri, v' era seguita la vendita d' ordine della Principessa D. Cornelia, ed in specie d' un vaso, che ora si trova in Inghilterra, per quanto ho sentito dire dal Cavaliere Puccini.*

Lo stesso dal medesimo esame — *La Principessa D. Cornelia era alla testa dell' amministrazione indipendentemente da qualunque altra persona* —detto esame — *Da tutti si parlava della Signora Principessa D. Cornelia, come di una Signora dedita alle grandiosità, e magnificenze, per cui spendeva senza riserva* — detto esame — *Mi ricordo che varie volte me ne parlò in discorso familiare l' Abbate Antonio Graziosi Curiale mio amico, accennando, che per tali motivi nascevano de' dissapori in famiglia* — detto esame — *Si dicea pubblicamente, che la Signora D. Cornelia essendo padrona dispotica di casa Barberini, faceva fare delle copie di quadri, e li surrogava agli originali per venderli* — detto esa-

268. Ma a buon conto gridano i nostri Avversarj, *non fu D. Cornelia che fece i pegni. Fu bene D. Giulio Cesare, perchè gli rinnovò, e pagò gli utili al Monte*. Che logica sublime! Molti pegni stavano al Monte; D. Giulio Cesare paga gli utili, e gli rinnova; cioè procura invano, che non si vendano; dunque non D. Cornelia, ma D. Giulio Cesare ha fatto i pegni; puerilità simili si sono mai udite nei pubblici giudizj? D. Giulio Cesare pagò già coi propri danari la *Sesta* sopra i feudi di Napoli, si dirà per questo, che il debito della sesta era suo? Gli Avversarj hanno dimenticato che nulla affatto guadagnano con questa ipotesi assurda, e calunniosa, la quale benchè si volesse per un momento ammettere, pure per volontà di Urbano VIII D. Cornelia sarebbe decaduta, perchè non si oppose ai pegni, nè li ricuperò dopo fatti; ma lasciamo le supposizioni chimeriche, e volgiamoci ai fatti reali somministrati in gran parte dallo stesso contrario Sommario — Li pegni portano il nome di D. Cornelia, e non mai di D. Giulio Cesare (1). I contratti fatti col Monte di Pietà sono a nome di D. Cornelia, non di Giulio Cesare (2), e se vi fu nominato, ciò accadde perchè si volle esso mallevadore, e *sicurtà*, atteso il discredito di D. Cornelia (3). Pagò è vero egli gli utili, e le rinnovazioni, ma ne fu rimborsato da D. Cornelia con un' annuo assegnamento (4). Questi fatti sonori avanzano a dimostrare, che i pegni non furono mai fatti da Giulio Cesare, la cui onorata memoria è superiore ad ogni calunnia. Ottimo padre, amministratore eccellente, non ebbe altro torto, che quello di farsi imporre da una moglie inquieta, dissipatrice, e prepotente.

269. Muove perciò la bile il sentire dai nostri Oppositori che uno dei nostri testimonj formalmente esaminati, *Carlo Morison*, l' unico, essi dicono, a deporre di fatto proprio, manifesta in Don Giulio Cesare l' autore delle alienazioni. Possibile questa cosa! E dov' è che lo dice? Morison dice, che le note degli acquisti, quali il detto testimonio faceva, (5) passarono per le mani del Conte Scutellari Gentilnomo, ed amico del Signor Principe. Bella conseguenza in verità. Il Conte Scutellari era Gentiluomo del Signor Principe, le note degli acquisti si davano a Scutellari. Dunque le vendite si fecero dal Signor Principe. È riservato ai soli nostri Avversarj questo metodo di argomentare. Il Principe era il marito di D. Cornelia, e fino all' anno 1769. fu divisa l' amministrazione domestica, perchè l' infelice marito di troppo soffriva nel privato suo interesse con una moglie, che avrebbe dato il sacco ai tesori di Creso; i famigliari erano *comuni*, ed il *Conte Scutellari*, che abitava al Palazzo stesso Barberini, *vicolo della catena*, occupava l'onorifico impiego di cavallerizzo (6). Se anche per le sue mani passate fossero le note di quei stupendi acquisti, che riferisce *Morison*, e di se, e di *Hamilton* come ne passarono altri per le mani del notissimo Giuseppe Amici, e di tanti altri manutengoli di D. Cornelia, chi vorrà escludere D. Cornelia come l' autrice delle vendite di detti oggetti, perchè si era servita del detto Conte Scutellari? Se essa sola

me — *La Signora Principessa D. Cornelia essendo libera, e dispotica padrona di casa Barberini cominciò od alienare le rarità di quella casa a prezzo tanto vile, che si poteva dire, che le donava* — detto esame — *La Principessa D. Cornelia, tanto prima che io entrassi in casa Barberini, quanto in tempo del mio servizio vendeva tutto quello che poteva, e per il prezzo che trovava, quando aveva bisogno di danaro.... anche per aver veduto qualche volta degli ebrei andare avanti, e indietro per fare delle compre* — *Esami ec.* —

(1) *Sommario*. (2) *Idem*. (3) *Idem*. (4) *Idem*.

(5) *E sono veramente infiniti* — Esame —

(6) *Così nei libri mostri Barberini*.

era la PADRONA di tutto ciò che apparteneva alla sostanza Barberini, come può mai dubitarsi che il suo famigliare agisse per essa?

270. Tanto più che noi abbiamo dai testimonj esaminati, essersi prevalsa D. Cornelia de' famigliari suoi, più assai per serivrla nelle distrazioni che faceva, di quello che fosse nell' ordinario servigio a cui erano destinati. (1) Se i domestici, e perfino i non domestici servivano di continuo D. Cornelia L' UNICA, E SOLA *arbitra*, *padrona*, *signora*, *dispotica*, ed indipendente nel vendere, e dissipare, che essa continuamente faceva, qual ragione v' è a poter dire, che Sentellari famigliare egualmente di essa D. Cornelia, che riceveva le note di alcune vendite, siccome era amico di D. Giulio Cesare, dovette vendere per commissione di esso D. Giulio Cesare, del quale (notisi) NON SI PROVA, NÈ ASSOLUTAMENTE SI PUO' PROVARE, che abbia disposto di un semplice chiodo di casa Barberini? Un Signore di tanta esattezza, esemplarità, specchiatezza, dignità in tutte le cose sue, superlativamente onesto, religioso, e colmo di quei requisiti, che distinguono un Magnate Colonna, ed a caso, Barberini insieme, può bene avere il compagno, mai però chi lo sorpassi.

271. Ma ecco il Principe D. Giulio Cesare preso in *flagranti*. Egli alienò certamente, perchè la partita di scudi 2717. proveniente dalla vendita di quadri, e frammenti pervenne nelle di lui mani. Ecco la solita logica degli Avversarj. Ma il libro mastro non dice, che la vendita fu fatta dal Principe, ma dice solo, che *il danaro pervenne nelle di lui mani*. Neppure un alienazione si trova fatta da Giulio Cesare: e quando ancora si trovasse, non per questo sarebbe scusata D. Cornelia, che per legge d' Urbano VIII dovea sotto pena di caducità ricuperare al momento l' oggetto venduto. (2) Aveva il Principe moltissimi

(1) Esame — *Veniva lo scopatore Giuseppe Amici con dei biglietti della Signora Principessa, perchè consegnasse* (il guardaroba) *alcuni capi d' argento, oro, brocconi, piatti, ed altro....* il guardaroba faceva delle lagnanze, *CHE LA PADRONA ORA VENDEVA UNA COSA, ORA L' ALTRA, E CHE LA ROBA CONSEGNATA NON TORNAVA PIU'* — e più sotto. *La Signora Principessa offerì in pagamento due piatti d' argento di Francia dorati.... tanto io che il Coccetti* (altro famigliare) *vendessimo al medesimo i piatti, e con quel danaro pagassimo il Bartolotti* — Sono impiegati in questa operazione quattro famigliari della casa — ivi — *Non ha effettuata altra vendita per ordine della suddetta D. Cornelia, se non quella delle sei Aquile, e sei canali di foglia d' argento, della qual vendita a me pare ne fossero ritratti scudi 60. che io stesso trasmisi alla suddetta Signora Principessa in Albano, dove stava alla villeggiatura* — Così dallo stesso esame formale — ivi — *Giuseppe Amici riteneva tutte le chiavi...... l' ho incontrato con degli oggetti indosso, che andava cercando di vendere, o d' impegnare disponendo delle suddette cose preziose per trovar danaro dicendomi di bocca sua, CHE LA SIGNORA LO FACEVA IMPAZZIRE, E LO COSTERNAVA, AFFINCHÈ TROVASSE DANARO, E SPECIALMENTE QUANDO LA SERA AVEVA PERDUTO AL GIUOCO* — e più sotto all' esame — Ivi — *Rispondo che Giuseppe Amici sempre parlava d' ordini avuti dalla Signora Principessa D. Cornelia, nè mai ha nominato con me il Principe D. Giulio Cesare — Non posso precisare in che consistesse detto Museo; Giuseppe Amici ne parlava, come di cosa già venduta* — esame — *Si diceva per Roma, ed anche per i Caffè delle vendite che si facevano in Roma, e fuori dalla Signora Principessa D. Cornelia Barberini* — esame — ivi — *Posso dire d' aver sentito da un certo Gasperino detto per soprannome Conte d' Italia, di cui la Principessa si serviva per far le vendite d' oggetti tanto in Roma che fuori, avendo sentito individuare una Pianeta venduta col mezzo di detto Gasperino.*

(2) *Primo Breve.*

crediti contro la moglie, ed ecco perchè *questa assoluta padrona* dette ordine all' esattore di passare in mano di quello il denaro ritratto dai quadri, e dai frammenti in questione. Fu pure il Principe, che pagò del proprio sc. 6759. 56 alla Duchessa di Monteleone per la *sesta* dei feudi d' Abruzzo (1). Fu pur egli che fin *dai 9 maggio* 1764 sborsò del *proprio scudi* 1574. 55. per acquistare tanto grano nel Porto di Livorno, che in quell' anno di carestia servì allo sfamo di Palestrina, o Monte Libretti (2). Fu pur egli che atteso il discredito di D. Cornelia dovette accedere per sicurtà al sacro Monte. (3) E come sicurtà fu obbligato pagare del proprio molti utili al medesimo Monte (4), *motivo per cui dovea per patto* PERCIPERE SCUDI DUEMILA ANNUI DAL PATRIMONIO BARBERINI IN REINTEGRAZIONE DELLE SOMME DA LUI PAGATE (5). Se il Principe per tanti titoli era creditore di D. Cornelia, saremo meravigliati che questa facesse vendere i quadri, ed i frammenti per dare un' acconto al marito?

272. Ma almeno gridano gli Avversarj non si dica che D. Cornelia ha espilato il Museo di casa Barberini, giacchè le chiavi del medesimo, allorquando si fece l' inventario dell' eredità del Principe D. Giulio Cesare furono rinvenute entro una certa cantoniera del suo appartamento, e Monsignore amministratore le consegnò in custodia al Notaro. Dunque se del Museo riteneva le chiavi D. Giulio Cesare, esso fu l' espilatore del medesimo; in comprova di che nelle ultime scorse proposizioni in Rota, DOPO seguito, e terminato l' esame formale dei testimonj, e mai in avanti furono esibite due pretese *lettere del Conte Scutellari* dell' ANNO 1790., nella prima delle quali forse si faranno leggere — *Da mesi prima che Dio chiamasse a se la* VENERATA MEMORIA *del fu degnissimo Signor Principe di lei padre furono per di lui ordine consegnate le chiavi al Signore D. Urbano di lei fratello delle cantoniere, entro l' una delle quali fra le altre cose esistevano le chiavi del Museo*, deducono adunque gli avversarj che il Museo, o fu espilato dal Principe D. Giulio Cesare, o da D. Urbano.

273. Calunniosissima imputazione. In primo luogo se fosse stato vero, che il Principe D. Giulio Cesare avesse consegnato le chiavi al Principe D. Urbano di lui figlio, come poi si sarebbero potute rinvenire nell' eredità di esso D. Giulio Cesare? In secondo luogo, e perchè si è avuto timore in contrario di esibire tali pretese lettere *prima dell' esame dei testimonj*, e si è aspettato piuttosto, che il medesimo restasse *finito*, *e pubblicato*, dopo il quale sperimento legale ogni testimonianza sull' oggetto dell' esame tace, ed ha perduto ogni efficacia? Il diremo noi in luogo degli avversarj, che qui ammutoliscono. Lo Scutellari fu sempre addetto al servizio del Signore Avversario, e fu in ogni tempo inimico di casa Sciarra per ragioni di litigi civili promossi per la di lui insaziabilità, incominciando dal legato sul *vestiario*, proseguendo su quello dell' *abitazione*, e finalmente sull' *assegnamento* lasciatogli nel testamento di Giulio Cesare. Parliamo di cose notissime specialmente ai Signori Avversarj, quindi ci astenghiamo dal provarle, onde non fa stupore l' udire dallo Scutellari le ammirazioni, giacchè a riserva appunto di caricate ammirazioni, e ricercati stupori, nulla di più si legge nelle di lui lettere — ivi — *Grande Iddio! Quello che mi sorprende, e non so capire si è come abbiano* POTUTO FARE *il trasporto del medesimo, essendo che questi, si per la quantità, e qualità,*

(1) *Sommario*.

(2) *Ce ne assicura il libro mastro B. 2. a carte* 1032., *e ne depongono li quattro computisti nella loro esattissima relazione*.

(3) *Sommario* (4) *Sommario*. (5) *Sommario*.

che per farne il trasporto richiedeva, e tempo e gran comodo.

274. E pure qual bella cosa sarebbe mai stata quella, se i Signori Avversarj in luogo di esibire al presente tali lettere DELL' ANNO 1790 esibite le avessero in tante altre precedenti proposizioni? GRANDE IDDIO! Qual testimonio, se formalmente esaminato si fosse sulle profusioni immense di D. Cornelia, stato sarebbe lo Scutellari! Come avrebbe egli riferita ad una ad una le classiche distrazioni almeno fatte da D. Cornelia! Sicuramente per una maggior conferma di quanto han deposto i testimonj esaminati in Roma, non era luogo di ricorrere nè a D. Domenico Tata *custode della Galleria di sua Maestà Siciliana*, *nè a D. Francesco Daniele Storiografo Regio*, *e Segretario della Regale Accademia Ercolanese*, nè ad altri insigni testimonj in Napoli; avrebbe potuto contestare particolarmente la distrazione fatta da D. Cornelia a pro dell' Hamilton del famoso, e rinomatissimo vaso di Alessandro Severo, della Venere, dei Candelabri, dei frammenti, dei quadri.

275. Se gli astuti Avversari in luogo di tener nascoste fino agli ultimi tempi le lettere Scutellari dell' anno 1790, se invece di aspettare che lo Scutellari, ben inteso dei fatti più occulti di D. Cornelia se ne morisse, per non essere soggetto ad un esame formale fossero state le dette lettere esibite in avanti, quanto anche di più, e perfino con estrema precisione de' giorni delle stesse vendite fatte da D. Cornelia, si sarebbe, oltre la necessità manifestato. Tutto questo basterebbe, ma vi è anche di più. Il giocondissimo Scutellari vuol darci ad intendere, che niuno fuori, che D. Giulio Cesare poteva entrare al Museo. Egli mentisce sonoramente. L' ornatissimo Architetto Signor Carlo Antonini nel suo esame formale ci fa sapere, che Giuseppe Amici (cioè il manutengolo di D. Cornelia) RITENEVA LE CHIAVI DI TUTTO, E POTEVA FARE ENTRARE NELLA GALLERIA, APPARTAMENTO, E MUSEO DELLA CASA CHI GLI PAREVA, E PIACEVA, ESSENDO EGLI IL DESPOTA SOPRA L' ANIMO DI D. CORNELIA, LA QUALE ERA PADRONA ASSOLUTA, E INDIPENDENTE DELLA CASA. (1) Conferma la stessa cosa il Signor D. Antonio Vago (2). LA SCALA INTERNA (del Museo) ERA COMUNE ALLA PRINCIPESSA D. CORNELIA, *oltre di che si poteva andare anche per la scala grande senza passare negli appartamenti ec. E quando il Signor Principe ebbe l' accidente apopletico ec. fu trasportato nell' appartamento inferiore, dove stava la Signora Principessa, E LA MEDESIMA ANDAVA MOLTE VOLTE DI SOPRA, DOVE PRIMA STAVA IL SIGNORE PRINCIPE ec.* È dunque falsa l' asserzione di Scutellari, e se D. Cornelia poteva entrare nel Museo, è affatto superfluo ricercare l' espilatore di esso. Qual fu mai quell' oggetto, che toccato da essa non soffrisse il fuoco distruggitore? Infatti molti testimonj esaminati formalmente depongono sulle alienazioni fatte dalla Principessa di questo prezioso Museo (3) - Che più? Gli stessi Avversarj dimostrano, che D. Cornelia tolse i Camei dal Museo. Si veggano le estrazioni dei libri mastri da loro fatte, e si troverà quanto segue: 1744. 21. *Ottobre — Pagati come sopra al Bonecchi per rimborso di pagamento a Moirani Giojelliere in conto DELLA FATTURA DEL VEZZO DI CAMEI* scudi 30.

276. Se D. Cornelia come assoluta padrona poteva entrare al Museo indipendentemente da suo marito, e se nell' anno 1744 essa prese molti Camei per farne un vezzo, i sospetti calunniosi dedotti dalle misteriose lettere Scutellari cadono da loro stessi; ma cadono veramente a fronte della verità, al cospetto dei giudizi resi contro il Signore D. Carlo medesimo. Fu pur egli, che eb-

(1) *Esame*. (2) *Esame*. (3) *Esame*.

be il coraggio, oltre i tanti altri, che ne aveva istituiti, d' introdurre anche questo, contro il povero suo fratello innanzi l'A. C. Priocca su questa pretesa espilazione addebitata calunniosamente al Principe D. Giulio Cesare. E fu pur egli che ne partì scornato con una contraria sentenza contro di lui pronunziata, e passata in cosa giudicata (1). Tal sia sempre la sorte dei prepotenti nei giudizi contro i miserabili.

(1) *Sommario*.

PARTE SESTA

Ricapitolazione delle cose esposte, e conseguenze.

277. DUE sono gli ESTREMI già dimostrati, i quali debbon decidere di questa causa. IL PRIMO consiste nel rigorosissimo interdetto di Urbano VIII, che vieta ai suoi donatarj di alienare qualunque benchè minima cosa a CONDIZIONE di decadere dal Maggiorato, e dal dritto di nominare in qualunque caso di alienazione, CONDIZIONE, E INTERDETTO accettato da D. Cornelia nell' atto stesso in cui andò al possesso del Maggiorasco medesimo, ed ebbe scienza piena, costante, e permanente della volontà del Pontefice Istitutore. IL SECONDO estremo consiste nel FATTO delle infinite alienazioni commesse da D. Cornelia PRIMA dell' anno 1767 PRIMA della emanazione del Decreto Negroni; FATTO dimostrato da solenni ISTRUMENTI, dai monumenti ISTORICI, dai LIBRI domestici Barberini, da *testimonj* formalmente esaminati, DALLA PUBBLICA VOCE, E FAMA, di cui gli stessi testimonj, oltre del fatto proprio, depongono. Contro questo fatto così dimostrato, nulle sono le eccezioni di non provata identità, nulle le scuse d' ignoranza, e di buona fede, e di mancanze di formalità; nulle le discolpe, e i pretesti di crediti, di necessità, di utilità; pretesti tutti preveduti, e rigettati da Urbano VIII. D. Cornelia dunque fin dal 1767 era decaduta dal Maggiorasco, e dal dritto di nominare. Qual giudizio adunque dee farsi del Decreto del Cardinale Negroni?

CAPITOLO I.

Il Decreto del Cardinal Negroni, come illegale, erroneo, ingiusto, e lesivo deve ritrattarsi.

278. Il Decreto del Cardinale Negroni, in cui dichiarò Cornelia non colpevole delle alienazioni, e perciò non decaduta dal dritto di nominare, IMPROPRIAMENTE riveste il titolo di *cosa giudicata*. Una sentenza unica, secondo le comuni regole di ragione non costituisce mai una cosa giudicata. Essa non ha questo titolo, se non perchè è emanata da un giudice privativo, che è un privilegio sempre esorbitante. In questo caso dimostratane l' ingiustizia, più pronta anzi dev' essere la restituzione in intiero, quanto più è stato soffogato il dritto dell' appellazione per la qualità privilegiata del Giudice (1). Questo Decreto inoltre non solo fu CONTUMACIALE, perchè D. Urbano non potè difendersi, ma non fu MAI DEDOTTO LEGALMENTE A NOTIZIA dello stesso D. Urbano. PROVINO, se han cuore in petto i nostri Avversarj, PROVINO che sia mai stato quel Decreto NOTIFICATO nelle forme. Che parlo di notificare, se di tutto si fece per tenerlo occulto, perchè ne conoscevano essi stessi la sordidezza? Emanò questo Decreto li 6 ottobre 1767 (2), emanò in seguito li 11 *Decembre dello stesso anno* 1767 il Breve di Clemente XIII

(1) *Così la Rota nella Civitatis Castellanae Census super rejudicata dei* 12 *Gennajo* 1776, §. 2. *avanti Bussi*.

(2) *Sommario*.

confermatorio del Decreto stesso. Ma nè il Decreto, nè il Breve furono prodotti negli atti, e non videro la luce se non che nel dì 27 Giugno del seguente anno 1768. Dico prodotto negli atti d' un Notaro, ma neppure NOTIFICATA la produzione a D. Urbano. Che vuol dire questo mistero, e quest' occultazione, se non che gli Avversarj medesimi per propria coscienza ne intendevano tutta l' esorbitanza, e ingiustizia?

279. E pure gli Avversarj hanno avuto coraggio di negare tutto questo per lo passato, volendo sostenere, che il Decreto fosse prodotto negli atti pubblici non già li 27 Giugno 1768, ma bensì fin dagli 11 Decembre 1767. Come si può mai così a fronte serena negare una verità tanto manifesta? Le parole del pubblico Notaro, e Segretario di Camera Giovanni Venti son queste — *Fidem facio qualiter sub die* 27 *Iunii* 1768 *ad instantiam Excellentissimae Dominae Corneliae Barberini etc.* ***FUERUNT PRODUCTAE LITTERAE APOSTOLICAE IN FORMA BREVIS*** *expeditae die* 11 *decembris* 1767, *ex quibus litteris extracta fuit supradicta copia etc. Litterae vero originales remanserunt in actis etc. Datum Romae hac die* 29 *Iulii* 1768 — (1). Alli 6 ottobre 1767 il Cardinale Negroni emanò il Decreto, alli 11 Decembre 1767 il Papa segnò il Breve confermatorio del Decreto, alli 27 di Giugno 1768, (cioè NOVE MESI DOPO IL DECRETO, E SETTE MESI DOPO IL BREVE) D. Cornelia lo produsse, ma lo produsse senza notificare a veruno la produzione. E quando lo produsse? DOPO aver fatta nel 17 Marzo 1768 la prima nomina *revocabile* (2), e DOPO, che già fin dai 26 Aprile dello stesso anno 1768 avea già D. Urbano istruito il suo giudizio in Napoli sulla caducità incorsa da sua madre e sulla intiera pertinenza a lui del Maggiorato (3). Perchè dunque in quel giudizio fatto in Napoli, che durò per ben cinque anni, e in cui si trattò delle sue alienazioni, e della sua caducità, e ne furono prodotti i testimonj, perchè non produsse ella mai questo Decreto? Qual più bella, e più opportuna occasione per chiudere la bocca a D. Urbano? Perchè invece di dire senza provare, che non erano vere le alienazioni, invece di scusarle coll' allegare i suoi immensi crediti, non sarebbe stata più breve, più efficace, o almeno più plausibile ripulsa quella di allegare il Decreto, ed il Breve? E pure nol fece (4). Che altro vuol dire questa condotta, se non avere certa scienza del dolo, dell' erroneità, dell' ingiustizia di quel tenebroso Decreto?

280. E come non erroneo, e non ingiusto? Il Cardinal Negroni suppone, o piuttosto Cornelia gli fa supporre, il soggetto delle alienazioni consistere solamente *su i pegni delle gioje, e cose preziose*. In queste cose solamente? E delle Statue, e dei Quadri, dei Candelabri, del vaso Cinerario, della Venere, del Narciso, dei Domenichini, dei Reni, dei debiti contratti, dei fondi vendúti, dei capitali esatti, e delle gioje, degli ori, e degli argenti alienati, del moltiplico delle doti disrutto, delle ipoteche contratte, delle quali cose Cornelia era fin d' allora rea convinta, siccome è già dimostrato, non se ne dà alcuna ragione, ma solo de' pegni? Il Cardinale Negroni confessa, che quei pegni soli (senza parlar d' altro, erano una alienazione proibita da Urbano VIII, ma li discolpa col compensarli con due crediti, che sono stati provati evidentemente FALSI, E INSUSSISTENTI. Poteva egli dunque a dispetto dei Brevi Urbani, a dispetto della verità, e della giustizia, poteva egli mai dichiarare — *non essere in conto alcuno essa Signora Principessa D. Cornelia Costanza Barberini decaduta dalle ragioni del Maggiorasco, e che potesse come legittima posseditrice di esso Maggiorasco nomina-*

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*. (3) *Sommario*.

(4) *Si veggano gli atti di Napoli,* Sommario, *tanto più, che fin dall' anno* 1768 *erano stati prodotti i testimonj che provano le di lei precedenti alienazioni*.

re qualunque de' suoi figliuoli, come più gli aggrada? Con questo Decreto il Cardinale Negroni rovesciò senza dubbio tutti i Brevi Urbani, tutti i diritti di natura primogeniali, tutto il gius quesito a D. Urbano. D. Cornelia era morta, ed egli la costituì legittima posseditrice. Una cosa giudicata, così ingiusta e sempre revocabile, lo sarebbe ancora se fosse stata preceduta da cento sentenze (1), nè vale il dire, che le prove di queste alienazioni siano sopravvenute dopo la cosa giudicata, poichè anzi in questo caso tanto più si deve la restituzione in intiero (2).

CAPITOLO II.

Orrezione, e sorrezione del Breve di Clemente XIII confermatorio del Decreto Negroni

281. La facoltà data col Rescritto di Pio VI. di potere interloquire sul Breve, che fu estorto da Cornelia per la conferma del Decreto Negroni, Breve però, per quanto abbiano voluto falsamente occultarlo gli Avversarj, riportato, e sottoscritto DALLO STESSO NEGRONI autore del Decreto (3) ci apre la strada a farne conoscere tutta la inefficacia. Si tratta d' un Breve estorto con una esposizione di cose false tutte di pianta, e colla supposizione della giustizia del Decreto Negroni. Basta sol questo, perchè ogni Giudice, secondo le nostre antiche regole, avesse l'arbitrio di giudice contro il chirografo (4). La falsità dell'esposto è manifestissima. Cornelia cominciò dal narrare, che ambedue i figli D. Urbano, e D. Carlo — *ad deducendum jura sua interpellati sese opponere, et in contradictores erigere minime velle declararunt*. Non vi è cosa di questa più falsa, poichè è tanto lungi dall' aver fatta questa dichiarazione D. Urbano, che anzi ricusò espressamente di rinunziare, sebbene a questo passo con le più forti minacce consigliato, e spronato (5). La stessa Cornelia confessò negli atti di Napoli, che D. Urbano *senza licenza de' Genitori si era allontanato da casa*, si era portato in Napoli, ed avea dedotta *la nullità della nomina*, *e della caducità* (6). Dov' è dunque la dichiara–

(1) *La Rota nella Setina immissionis* 15 *Luglio* 1784, §. 3 *avanti Lancellotti — ivi — Cum PRIMA REJUDICATAE CASIS SIT JUSTITIA, et sententiae de quibus agitur minus justitiae congruae dignoscerentur, hinc JURE OPTIMO omnis eis vis denegata fuit ad validam constabiliendam rem judicatam*. Lo stesso Tribunale accordò la restituzione in intiero anche da quattro sentenze tutte conformi nella *Tiburtina haereditatis* dei 20 *Febbrajo* 1804 *avanti Altieri*.

(2) *La Rota nella recens. decis.* 160, *num.* 1, *part.* 9. — *ivi — Domini dixerunt CONSTARE DE CAUSIS RESTITUTIONIS IN INTEGRUM ad favorem Isabellae Menichellae, et sic recedendum a decisis etc. quia sententia de qua agitur INJUSTA DETEGITUR ex instrumento HODIE PRODUCTO, quod sufficit ut restitutio sit concedenda etc. et eo facilius cum hic agatur de UNICA sententia, e nella decis.* 171, *num.* 4. *avanti Manzanedo — ivi — ex juribus enim novis oritur sufficiens causa restitutionis, et MAXIME CUM AGATUR DE UNICO DECRETO, QUOD REFORMAVIT IMPROPRIAM REM JUDICATAM*.

(3) Sommario. *Si avverte che gli Avversarj usando della loro solita buona fede apposero in questo Breve la sottoscrizione del Card. Conti, che in quell' epoca neppure era Segretario dei Brevi*.

(4) *Così dopo il testo nel cap. final. de constit. constantemente la Rota come nella Salamantina Cappellaniae* 10 *Dicembre* 1745 §. *final. avanti Visconti; nella Gerunden. beneficii* 26 *Giugno* 1746, §. *final. avanti Bussi*.

(5) *Sommario*.

(6) *Sommario*.

zione di non volersi opporre ? Questa sola falsità vizia tutto il chirografo (1).

282. Nè vale il dire, che essendo stata comunicata a D. Urbano dai Cardinal Negroni l'allegazione esibita dalla madre, egli la restituisse dicendo, che non credeva *dover rispondere per non dar disgusto con una lite ai veneratissimi Genitori*. Questo anzi volea dire, che sarebbe stato necessario di fare una lite. Questo indica un' ossequio reverenziale del figlio verso i Genitori, non una rinuncia alla lite, la quale in tutti li casi espressa, scritta, e precisa dovea essere, non col solo *non voler rispondere*. E in quanti modi, e con quante belle speranze non fece circonvenire Cornelia per tenerlo quieto, e lusingato, onde nulla rispondesse ? Quello stesso dire, che gli si faceva dall' Ambasciatore di Francia, e dal Cavaliere Laparelli — *Le cose vanno bene, e anderanno meglio di quello ch'ha mai desiderato ec. VIVA QUIETO, E RIPOSATO, che avrà più di quello desiderava* (2), non manifesta il laccio, che gli tendeva per farlo star quieto, e non significa nel tempo stesso che senza questa lusinga non si sarebbe D. Urbano astenuto dall' opporsi ? Osservate Signori, quella solenne PROTESTA, che D. Urbano pose in quell' occasione negli atti (3). Osservate com'egli manifesta l'animo suo sulle insidie che lo circondavano, e poi dite, se quel *non voler rispondere* importa un non volersi opporre, e una rinunzia alla lite.

283. Nè si dica essere stata quella una occulta protesta di niun valore, perchè da niuno interpellata. Quello stesso timore reverenziale della somma autorità de' suoi Genitori, e molto più della madre già indispettita contro di lui, che l' obbligò a non rispondere, ed a partire per Napoli, quello stesso lo indusse ad interporre quella segreta protesta. RINUNZIATE ALL' UDITORE gli avea scritto la Falconieri, SE NON RINUNZIATE, E RISPONDETE, siete perduto (4). Dunque che risolvere? Rinunziare? Non mai. Rispondere ? Peggio. Meglio dunque abbandonare il giudizio, e protestare. Quando è tale l' autorità di quello, contro di cui si protesta, che si possa temere un gran male, se se ne offende è lecita, e valida ogni protesta per quanto segreta ella sia a salvare il suo diritto. Così è permesso dalle antiche Leggi, protestare segretamente, se si tratta di dover far lite contro il Pretore medesimo (5). Così se per timore dell' autorità del Giudice non si possa con sicurezza appellare (6). Così se per timore si debba adire per forza una eredità (7). Così in qualunque caso di timore an-

(1) *Secondo il Testo nel cap. Audiamus de collus. detergen., la Rota avanti Molines decis.* 440, *num.* 3 *nella Pampilonen. Cappellaniae* 9 *Marzo* 1739, §. *Validitas avanti Calcagnini nella Gerunden. Beneficii* 24 *Aprile* 1758, §. 2 *avanti Conilliac. nella Lauretana Beneficii* 29 *Giugno* 1784, §. 10 *avanti Origo*.

(2) *Sommario*. (3) *Sommario*. (4) *Sommario*.

(5) *Nella Leg. de Pupillo* 5. §. *Si quis ipsi Praetori ff. de nov. Op. nun.*

(6) *Nel cap. Si justus metus ult. de appellat.*, e *nella Leg. fin. Cod. de his qui per met. jud. non appell.*

(7) *Nella Leg. Qui in aliena* 5. §. *Celsus ff. de acquir. haered.*, *ed ivi la Glos. in verb. fallens – ivi – ut quia praesciens se cogendum, CLAM, vel coram quibusdam fuit protestatus* — e *Paolo di Castro* commentando la stessa Legge *n.* 7 — ivi — *Protestatio facta super actu dependente a mera voluntate protestantis reddit actum sequentem in contrarium ipso jure nullum etc. Glossa intelligit etiamsi facta sit protestatio CLAM, ET OCCULTE, nec pervenerit in notitiam partis, QUOD EST NOTANDUM. Adde, ETIAMSI non continet aliquam causam.*

che reverenziale i Dottori giudicano legittima una segreta protesta (1). Ma alla fine, di che parliamo? Parliamo d' un chirografo, che confermò il Decreto Negroni, perchè il Papa lo suppose giusto, veridico nei fatti, analogo alla ragione. Ma se si è già provato, che il Decreto si oppone alla verità dei fatti, si oppone alla volontà del Pontefice, si oppone alla giustizia, e alla ragione, è forza dire, che il Papa, se lo avesse saputo, non l' avrebbe mai confermato (2), perchè non si presume mai, che il Principe voglia una cosa ingiusta, e permetta la lesione del dritto altrui — *Si quidem justitiae, et aequitatis non modo cultor eximius, sed vindex etiam acerrimus summus Pontifex, quae unicuique privato quaesita sunt jura non modo numquam evertit, sed sarta tecta semper, et tuta tutatur, ne dum impetratori favet munificentia suadente alienam proprietatem laedat, subvertatque refragrante justitia* (3).

CAPITOLO III.

Si risponde alla pretesa inappellabilità del Decreto Negroni e alla cosa non intiera.

284. È un grand'indizio di pessimo diritto, quando non si può sostenere l' intrinseca giustizia di un atto il volerlo per così dire puntellare colle qualità estrinseche, e con mendicati privilegj. I grandi uomini, che hanno sempre difesa con cattivo successo la cattiva causa di Don Carlo, non sapendo ove più volgersi, si sono rifugiati a questo asilo come al Palladio per vedere di salvarsi. Sia giusto, sia ingiusto il decreto Negro-

(1) Così Soccino il vecchio rispose, e consultò nel caso d' una figlia, *QUAE PATRI SUO NON AUDET CONTRADICERE, UT CLAM PROTESTETUR, nel Cons.* 263, *num.* 8. *lib.* 2. Così Menoch. *Cons.* 308, *num.* 25 — dice — *Ita enim his secretis protestationibus consulere sibi solent, qui palam loqui, et suam declarare voluntatem timent* — Così Barbosa *vot. decis.* 87, *num.* 28. *Nec requirebatur, ut ille contra quem facta fuit protestatio scientiam haberet, quia quando in protestatione inest metus propter scientiam adversarj non est necesse quod fiat notificatio* — Franco *de protest. considerat.* 47, *num.* 13. — ivi — *Quando vere timetur, verosimiliter, inferendam esse vim protestanti, metumve incutiendum, tum protestatio clandestina, et parte absente facta, valida censetur, et suos operatur effectus*.

(2) La Rota *nella Romana Locorum Montium super aperitione oris* 4 *Maggio* 1759, §. 3 *avanti Fantuzzi* — ivi — *Concurrente FUMO ERRORIS, qui causam dederit sancitis in Pontificia chirografo in PRÆJUDICIUM TERTII sicut valde abhorret a VOLUNTATE PAPÆ, a qua unice pendet vis, et efficacia ejusdem chirographi, ideo regulando arbitrium secundum aequitatem, deneganda non est instanti oris aperitio — e nella Bononien. contractus* 4 *Luglio* 1791, §. *final. avanti Malvasia* — ivi — *Quae omnia cum ita sint, sequitur, ut arbitrium sit interponendum pro aperitione oris adversus chirographum Sanctissimi Principis. Cum enim addita delegationis clausula — de aperitione oris arbitrio — id ex amussim praeseferat, ut si justa subsit causa submoveri etiam possit obstaculum Pontificiae confirmationis, NIHIL SANE JUSTIUS quam ibi arbitrium, ubi constat de contractus laesione. Potissimum quia SUMMUS PONTIFEX NEC VOLUIT, NEC VELLE POTUIT, QUOD JURI, ET ÆQUITATI REPUGNAT.*

(3) Così sapientemente la Rota nell' *Anconitana Societatis super aperitione oris dei* 9 *Marzo* 1805, §. 2 *avanti Bardaxi, e nella confermatoria dei* 12 *Giugno detto anno avanti lo stesso,* §. 3. — ivi — *NUNQUAM prae sua Religione Pontifex Optimus Maximus IN VITA JUSTITIA ALIENA JURA PROSTERNIT, UTI IMPETRATORI FAVEAT MUNIFICUS.*

ni, esso non è più appellabile, esso non è più ritrattabile, dopo che la cosa non è più intiera. Così i nostri Contradittori. Ma questo Achille diverrà Tersite, dopo la dimostrata erroneità, ed ingiustizia dello stesso decreto Negroni. Cominciamo dall' esaminare perchè la cosa non è più intiera: non la è più, dicono gli Avversarj, perchè dopo il decreto Negroni, seguì la nomina irrevocabile; e dopo la nomina irrevocabile seguì il matrimonio del Signor Don Carlo — Come volete dunque dare la restituzione in intero da un decreto così irretrattabile eseguito? E non si avveggono i nostri contradittori, che quando per salvare il decreto Negroni ci recano incontro la nomina irrevocabile, posteriormente fatta, pensano contro tutti i principii del giusto ragionare, perchè sciolgono la questione con quel che è in questione, che vuol dire una petizione di principio? Se noi appunto di questo trattiamo; se sostenghiamo, che il decreto Negroni fu ingiustissimo, e che fu nulla la nomina fatta da Donna Cornelia, perchè decaduta; se questo è il soggetto, di cui oggi conosce, e dee decidere la Corte, come si può difendere il decreto Negroni con la nomina irrevocabile posteriormente fatta, mentre ogn' una di queste cose influisce nella nullità, e nell' ingiustizia dell' altra?

285. Ora due cose io sostengo, *la prima*, che le cose, che riguardo a Don Urbano, e a Don Maffeo suo Primogenito, non cessarono mai di essere intiere. *La seconda*, che anche nel caso, in cui la cosa non sia più intiera, si deve ciò non ostante la restituzione, se la cosa cessò di essere intiera NON PER FATTO di quello, che dimanda la restitutione, MA PER FATTO ALTRUI. Comincierò dal fingere, che la cosa non sia più intiera; ma se ciò è seguito PER FATTO di Donna Cornelia, che volle nominare, e del sig. Don Carlo, che accettò la nomina, e prese moglie; non di Don Urbano, nè del suo primogenito; non già per questo si dee negare a Don Maffeo la restituzione. Non dimanda egli questa restituzione PER GRAZIA, la dimanda egli PER GIUSTIZIA, da un decreto esorbitante, erroneo, ingiustissimo. Se egli non rinunciò mai alla lite. Se non fece mai atto, che importasse accettazione di quel pessimo decreto, intierissime sono le cose, nè le fa meno essere intiere la VOLONTARIA, anzi dolosa mutazione di stato, e di condizione fatta dagli Avversarj, e quando è dimostrata la manifesta ingiustizia della cosa giudicata. Anzi tanto più si deve la restituzione in intiero quanto più è avvenuto PER FATTO degli Avversarj, che la cosa non fosse più intiera, perchè all' ingiustizia della sentenza si aggiugne la lesione, e lo spoglio (1).

286. E qual gius quesito potea essere al Signor Don Carlo per la nomina a di lui favore fatta dalla madre dopo il decreto Negroni? Qual dritto potea dargli, o trasferirgli una nomina fatta da quella, che per le alienazioni commesse aveva perduto il dritto di nominare, ed era già da PRIMA MORTA NATURALMENTE al Maggiorato? La

(1) Così per il Testo nella Leg. in Causa 5. ff. Interdum ff. de Minor com. cens. 99. n. 13 cost. cons. 198. n. 11. vers. non obstante lib. 1. Cod. de restit. in integ. par. 1. quaest. 26 artic. 8. n. 35 — ivi — *Ad octavum, an scilicet ex eo, quod res non sit amplius integra, auferatur minori beneficium restitutionis in integrum videtur, quod non quia quo magis res distracta est, et negocium non est amplius integrum, eo magis minori praejudicium est; ergo major sub est causa illorum restituendi in integrum* — e così di fatti ragionò anche la Rota nella seconda decisione di questa causa §. 5. — ivi — *Quod si etiam jus perfecte quaesitum Secundogenito fuisset, et res non amplius integra dicatur; non ideo tamen minus concedi ex justitia debebat in integrum restitutio, quin imo quo magis negotium non est amplius integrum, et quo magis illatum est praejudicium ex temporis decursu eo magis Primogenito succurrendum erat, et eo major suberat ratio illum in integrum restituendi.*

restituzione in intiero, che si concede per giustizia, ha questo anzi di particolare, che toglie ancora l' altrui jus perfettamente quesito. Il dritto, che dalla nomina della madre potè acquistare il Signor Don Carlo non potè acquistarlo, che sotto LA CONDIZIONE, quante volte fosse stata vera, e legittima in Donna Cornelia la facoltà di nominare. E perciò se il decreto del Cardinal Negroni è indubitatamente ingiusto, e se è egualmente manifesto che Donna Cornelia per le sue alienazioni non poteva prevalersi di alcun diritto, e di alcun arbitrio di nominare, siccome la giustizia richiede che si accordi la restituzione in intiero, così è giusto ancora, che inutile, e di ninn valore rimanga il diritto ad altri acquistato in seguito di quella ingiusta sentenza, e di quella invalida nomina, come acquistato sotto condizione della giustizia e della validità dell' una, e dell' altra. Così appunto distinguendo la restituzione in intiero per giustizia da quella per grazia è comune opinione de' Dottori — *COMMUNIS EST DOCTORUM CONCLUSIO qui dicunt quod restitutio in integrum JUSTITIAE* (che è quella di cui trattiamo) *AUFERT JUS ALTERI QUAESITUM ETIAM PERFECTE, ET PLENE. Restitutio gratiosa jus perfecte quaesitum non aufert imperfecte vere quaesitum. ET HAEC CONCLUSIO NON HABET ALIQUAM CONTRARIETATEM, ET OMNES CONCORDANT IN EA* (1).

287. E chi è che possa credere non doversi più restituzione in intiero dopo la cosa giudicata sebbene si dimostri palesemente ingiusta, perchè sulla fede di una nomina approvata da quella iniqua sentenza, si è contratto matrimonio, e ne sono nati dei figli? Chi potrà persuadersi, che in questo caso il legittimo proprietario, il vero padrone debba rimanere spogliato dei maltoltigli beni, abbenchè tutto il buon diritto, e tutte le leggi lo assistano? Chi potrà mai dire che sia proibito al successore nel fidecommisso dopo emanata una sentenza in cui si sia pronunciata la libertà de' beni, il rivendicare i beni stessi nel frattempo distratti, ed alienati quando ha provata l' ingiustizia di quella sentenza? So che qualche volta si è dubitato se possa darsi la restituzione in intiero al minore dalla non adita, o repudiata eredità, dopo che i beni sono stati distratti (2). So che si è dubitato ancora qualche volta se dopo essersi con qualche fatto accettata la cosa giudicata, o transatto su di essa si possa contro il fatto proprio dare la restituzione in intiero (3), e questo è IL CASO in cui parlano le contrarie autorità (4).

(1) Così l' Oddi *de restit. in integ. par.* 1. 44. *art.* 4. e prima di lui Paolo di Castro nella Leg. *Gallus* §. *et quod si tantum num.* 14, *ff. de liber. et posthum. et ivi* pure l' Alciati *al num.* 114. *Costa de re integra distint.* 74.

(2) *Per il Testo nella leg. quod si minor Cala de restit. in integrum quaest.* 44. *num.* 26.

(3) *Cala loc. cit. num.* 27.

(4) Difatti la Rota nella dec. 18 avanti Crescenzi, che suole perpetuamente allegarsi, parla in caso *di factis cum positivis, tum negativis*, che importavano approvazione della cosa giudicata, e consenso alla cose posteriormente fatte.

L' altra decisione su cui parimente si fondano gli Avversarii nell' *Anagnina donationis super restitutione in integrum dei* 27 *Giugno* 1788 *avanti il Cardinal Rovarella*, che è la 70 nelle sue impresse, è lontanissima egualmente dal caso nostro. Due furono i motivi per cui in quella decisione fu negata la restituzione in intiero. Uno perchè le cose giudicate erano state solennemente accettate da una parte, e dall' altra, come si vede al numero 2. — ivi — *Ad hanc autem denegandam restitutionem in integrum illud accedit gravissimum quod EAS RATAS ACCEPTASQUE SINGULI HABUERE LITIGATORES, easque Sartas tectasque servarunt diuturno spatio QUINQUAGINTA ANNO-*

288. Il significato dello stesso vocabolo *restituzione*, dimostra che dobbiamo essere restituiti nel possesso o nel dritto della cosa perduta, e non altro certamente è l'effetto di questo beneficio; ne siegue dunque, che competa contro tutti coloro, che abbiano in qualunque maniera occupato quello che a noi appartiene — *Iam in hac specie restitutionis* dice Donello (1) *postquam intelligimus cui quibus ex causis competat quam reliqua restitutionis expedita sint paucis consideremus, illa dico, adversus quem competat qua de re cujus rei obtinendae causa. Et cum in hac parte restitutio in integrum constituta ut ob rem nostram usucapione aut non utendo amissam, item ob debitorem nostrum tempore liberatum NECESSE EST SIT NOBIS RESTITUTIONIS PERSECUTIO ADVERSUS EUM QUI REM USUCAPTAM POSSIDET. DE EA IPSA RE ob finem hunc UT NOBIS VETUS ACTIO NOSTRA RESTITUATUR, ET UNA CUM ACTIONE RES IPSA etc.*

289. Posto ciò è inutile il cercare, se la restituzione competa quando la cosa non sia *amplius integra*, o quando sia passata in potere di un terzo a qualunque titolo, *a lucrativo*, *o oneroso* che sia passata. Se il beneficio della restituzione ci compete contro tutti coloro presso de' quali ritrovasi la cosa di cui si tratta, è evidente che possiamo perseguitarla anche presso un terzo, e benchè non intera. Anzi appunto perchè non più intiera si deve la restituzione in intiero. Difatto la restituzione allora ci compete, quando la cosa non è più nello stato in cui era da principio, e quando in vigore di una sentenza sia passata in dominio altrui; poichè in caso diverso non sarebbe necessario ricorrere a questo beneficio, potendosi esercitare le azioni ordinarie. Dunque il cangiamento dello stato di essa, o l'essere passata in dominio d' un terzo, non ci sarà mai di ostacolo ad ottenere quel beneficio per cui possiamo ricuperarla. Diversi esempi si trovano nelle leggi, che provano la verità di questo principio. *Vulpiano* nella legge decima terza § 1 ff. de Minor. 25 ann. — *Interdum autem restitutio, et in rem datur Minori, id est adversus rei ejus possessorem licet cum eo non sit contractum, ut puta rem a minore emisti, et alii vendidisti: potest desiderare interdum adversus possessorem restitui ne rem suam perdat vel re careat, et hoc vel cognitione Praetoria vel rescissa alienatione dato in rem judicio. Pomponius quoque lib. XXVIII scribit Labeonem existimasse si minor viginti quinque annis fundum vendidit, et tradidit, si emptor rursus eum alienavit; si quidem emptor sequens scit rem ita gestam restitutionem adversus eam faciendam. Si ignoravit, et prior emptor solvendo esset non esse faciendam: sin vera non esset solvendo aequius esse minori succurri, ETIAM ADVERSUS IGNORANTEM QUAMVIS BONA FIDE EMPTOR EST* — Il medesimo Giureconsulto nella *Leg. decimasettima ff. ex qui caus. major. 25 ann. Julianus lib. 4. Scribit non solum adversus possessorem haereditatis succurrendum militi VERUM ADVERSUS EOS QUOQUE, QUI A POSSESSORE EMERUNT — Ut vindicari res possint, similes haereditatem agnoverit, quod si non agnoverit ex post facto usucapionem processisse manifestatur* — e Paolo nella Leg. 30. §. 1, ff. eod. tit. — *Si is qui Reipublicae causa ab fuit usu coepit, et post usucapionem alienaverit rem, re-*

RUM, ET AMPLIUS. L'altro motivo fu perchè nello spazio di cinquanta anni di accettazione, e di acquiescenza si erano perduti gli atti e i documenti. Num. 5. — ivi — *Eo res deducta erat loco ut restitutioni in integrum non modo acceptatio sententiarum obesset verum etiam IMPOSSIBILITAS cognoscendi amplius de illarum justitia. Oritur haec namque ex deficientia plurium documentorum, quae coram A. C. adducta fuerunt quaeque desunt modo in extractu Actorum. Ac multa quidem eaque gravissima desunt hujusmodi monumenta*. Niuna di queste cose si verifica nel caso nostro.

(1) *Comment. de jur. Civ. lib. 27. capit. 5. num. 19.*

stitutio facienda erit : ET LICET SINE DOLO AB FUERIT ET USU COEPERIT LUCRO EIUS OCCURRI OPORTET . —

290. Ma che poi PER IL FATTO ALTRUI sia vietato al Soccombente il dimandare, e l' ottenere a motivo dell' ingiustizia patente della sentenza la restituzione in intiero che contro una sentenza UNICA E CONTUMACIALE passata IMPROPRIAMENTE in cosa giudicata non si possa dare restituzione in intiero, perchè è piaciuto a quello, che ha vinto porla ad esecuzione, nè si è udito giammai, nè mai è stato definito; anzi contro il fatto altrui più pronta, e più facile deve essere la restituzione in intiero (1). Il primo adunque, anzi l' unico elemento della restituzione in intiero è la giustizia, o l' ingiustizia del giudicato. Se esso è ingiusto, come è già provato ingiustissimo, il soccombente deve essere restituito, ancorchè avesse deserta l' appellazione (2), ancorchè avesse anche ACCETTATA la cosa giudicata, ancorchè questa sia stata eseguita (3).

(1) *Odd. de restit. in integ. part.* 1. *quest.* 8. *num.* 17. 18. *e* 19, *Rota divers. decis.* 639, *num.* 6, *part.* 3. *lib.* 3.

(2) *Card. De Luca de judic. disc.* 38, *num.* 11 *e* 12. — ivi — *Atque hinc manat id, quod pluries alibi insinuatur quod scilicet res judicata ob non interpositam vel desertam appellationem in Curia quodammodo ceremonialis videtur ATQUE NUNQUAM VICTOREM TUTUM reddit ut judicato acquiescat. Dum etiam post longissimi, et pene integri saeculi cursum cum nimia facilitate respondetur de Causis restitutionis in integrum EX CAPITE JUSTITIAE* quae resultare etiam videtur in articulis dubiis. Idque etiam praxis docet in *POTIORI CASU TRIUM CONFORMIUM, QUARUM ETIAM EXECUTIO SECUTA SIT. QUOD SCILICET EX ISTO CAPITE RETRACTATUR.*

(3) *Per il testo nel cap.* 1. *de restit. in integ. idem in Clement.* 1, *ibique glos. verb. alicujus de Sententia et de rejudicata leg.* 1. *ff. ne vis fiat ei leg. juste possidet ff. de acqu. posses. leg.* 4. §. *condemnatur eum ibi not. ff. de rejudic. Cap. non praest. de reg. jur.* 12. 6. *Angel. in lib. clam possidere* §. *qui ad nundinos num.* 12 *Soccin. jun. cons.* 128. *num.* 158. *lib.* 1. *ubi de Magis communi Coephal. consil.* 180. *num.* 12. *Sed his non obstant. lib.* 2. *Rota avanti Caputaq. decis.* 94. *par.* 3. *cor. Urgellen dec.* 137. *num.* 7. *avanti Celso decis.* 162 *et* 241. *utrobique num.* 2. *avanti Durat. decis.* 58. *num.* 2. *ibique adden. num.* 10 *et* 11 *etc. Decis.* 111. *num.* 8. *part.* 1. *rec.* — ivi — *Restitutio in integrum conceditur ETIAM POST FACTAM EXECUTIONEM*, *decis.* 169. *num.* 2. *part.* 9. *tom.* 1. *decis.* 33. *num.* 8. *part.* 17.— *In Suessana Bonorum* 18. *Junii* 1717. §. *a quo, et in Ferrarien. Fideicommissi de Giliolis* 7 *Martii* 1718 *avanti Lancetta decis.* 712. *n.* 1 *tom.* 3.— ivi —*Cognita injustitia rei judicatae locus esse debet petitae in integrum restitutioni* NON OBSTANTE SUPRA ENUNCIATA RENUNCIATIONE SEU EXECUTIONE REI JUDICATAE, *et decis.* 1163. *num.* 1. *tom.* 5. *avanti* lo stesso — ivi — *Restitutio in integrum semper datur adversus sententiam in qua laesio reperiatur* ETIAMSI IN JUDICATUM TRANSACTA SIT, ET FUERIT EXECUUTA — *Nella Caesenaten. dotis super restitutione in integrum* 22 *Marzo* 1757. §. 3 *e* 17 *Giugno detto anno* §. 2. *avanti Fantuzzi nella Anconitana seu Auximana census* 19 *Gennajo* 1767 §. ult. avanti Riminaldo — ivi — *Quod enim in vim rei judicatae gestum est ea corruente intercidit etc. leg. etc. Nella Anconitana donationis super rejudicata, et mobilibus* 7 *Febbrajo* 1772, §. 4 *avanti lo stesso* — ivi — *Frustraque reponebatur Dionisius ratam habuisse rem judicatam etc. Quoniam cum actus hujusmodi a Dionisiis gesti consecuutive fuerint ad rem judicatam in qua* MINUS RECTE *valida praesupposita fuit donatio a Severina collata in Moretto etc. corruente modo ex solide constitutis in contemporanea decisione praedicta donatione nil utique proponi poterat, cum etiam pror-*

291. Che si dirà dunque se per parte di Don Urbano, e se per lo stesso *inganno*, *e dolo* dello Avversario la cosa non cessò mai di essere intiera? Don Urbano non ebbe mai notizia del Decreto del Cardinale Negroni, egli non fu mai interpellato nè da D. Cornelia, nè da D. Carlo. Il Decreto stesso fu contumacialissimo. D. Urbano non mai l' accettò, non mai prestò alcun consenso all' esecuzione di Esso. D. Urbano promosse la lite a Napoli sulla caducità incorsa da D. Cornelia PRIMA della nomina irrevocabile da lei fatta, nè da quella lite dopo seguita la nomina mai più si astenne. Da quel momento ogni cosa rimase col VIZIO LITIGIOSO, e da quel momento D. Urbano e in giudizio, e fuori, e in pubblico, e in privato, e in Roma, e a piè del Papa, e al Trono del Re di Napoli non restò di esclamare, di ripetere, d' insistere, che D. Cornelia sua madre per le alienazioni commesse era decaduta dal diritto di nominare. Quando Cornelia fin dal 1767 sapendo bene la sua coscienza, e temendo per le sue dissipazioni essere decaduta dal diritto di nominare, si costituì REA SPONTANEA, ed implorò dal Papa il Giudice privativo, nel Cardinale Negroni, cosa non macchinò Ella per distogliere D. Urbano dal difendersi? Cosa non operarono quei biglietti del Cavalier Laparelli, e di Mobilia Falconieri di falsi officii, e di fallaci consigli ripieni, per indurre D. Urbano ad abbandonare il giudizio di Negroni, *per non dar disgusto*?

292. E quando poi D. Urbano scoperse le nascoste, più che Sinonie insidie, e rifugiossi in Napoli, e dopo che fu emanato quell' indegno decreto quanta fu l' accortezza, o piuttosto la malizia di D. Cornelia per tenerlo occulto a D.Urbano? Nulla egli seppe stando in Napoli di questo Decreto. Ma appena ebbe notizia della prima nomina *revocabile* fatta da Cornelia, allora fu che con maggiore ardore proseguì ad insistere nel giudizio sopra la caducità incorsa dalla madre (1). Nè solamente fu connestata la lite, ma acremente dibattuta in que' Tribunali. Non una, ma due, e tre volte ancora, e presso il Re, e presso il Regio Consiglio dimandò, fece istanze, reclamò PERCHÈ il figlio si discacciasse da Napoli, e si facesse tornare alla casa Paterna, perchè si rimettesse la causa ai Tribunali di Roma, PERCHÈ si escludesse l' intentata azione di nullità. E di che si lagnava allora Cornelia? Si querelava Ella appunto, perchè il Figlio primogenito, a cui il Maggiorato per tutti i titoli si apparteneva, accusasse così tenacemente la nullità della nomina revocabile a favore del secondogenito da lei fatta — *Indi la caducità sostenendo, che la supplicante* (Cornelia) per le alienazioni fatte de' beni sottoposti al Maggiorasco era decaduta dal possesso del medesimo (2).

293. Quando Cornelia confessava tutto questo in giudizio, e si teneva intanto occulto, e nascosto il decreto Negroni, si può mai dire, che la cosa non rimanesse intiera per D. Urbano? E si può mai dire che cessasse di essere intera per gli attentati di fatto commessi da D. Cornelia, e da D. Carlo IN PENDENZA DELLA LITE? Si può dire, che non rimanesse intiera per D. Urbano, quando per togliere a Cornelia il pretesto *di vedere in forse la successione della*

sua non concidenrent actus isti consectarie expleti, qui idcirco firmam reddere nequeunt donationem tot vitiis obnoxiam ad regulam de qua Rot.etc. e nella Anconitana, seu Camerinen. legitimae super liquidatione quoad bona Joannis Senioris 4 *Luglio* 1777. §. 5 *avanti Soderini* —ivi— *Stante injustitia dictae assertae rei judicatae cor. bon. mem. Conilliac. valide superius demonstrata corruit sponte sua* IDEM ACTUS RENUNCIATIONIS LITI ET ACCEPTATIONIS DECISIONUM ROTALIUM, UT IN PRAECISIS TERMINIS *firmavit Rota* —

(1) *Somm. Rot. num.* 18. 19. 20. 11. 23. 24. 35. 28. 27. 28. 33. 34. 35. 36.

(2) *Somm. Rot. num.* 19. 20. *e* 21.

cosa sotto gli auspicii del Re, con consenso dei Parenti, con l' applauso universale, nobilissimo matrimonio contrasse nella certezza di essere già a lui devoluto il Maggiorasco? Si può dire che cessasse di essere intiera la cosa, perchè in PENDENZA DELLA LITE, E DOPO il matrimonio già contratto da D. Urbano, in sì evidente stato di mala fede Cornelia fece la nomina irrevocabile, e D. Carlo prese moglie? Ravvicinate l' epoche de' tempi. Nel 1768 cominciò la lite in Napoli, che durò poi fino al 1775 (1). Nel mese di luglio del 1770 D. Urbano contrasse il suo Matrimonio (2). *Nel mese di settembre* dello stesso anno Cornelia per dispetto, e per vendetta fece la sua nomina irrevocabile a favore di D. Carlo (3). *Nel mese di novembre* dello stesso anno D. Carlo prese moglie, (4) e la prese quando la Duchessa d' Andria, LA SPOSA DI D. URBANO era già incinta del suo Primogenito D. Maffeo (5). Si può dire, che sì maliziosi attentati abbiano legittimamente reso lo stato delle cose non più intiero? Anzi ognun sà che quanto è dolosamente in pendenza della lite attentato, non solo non è di alcun valore, ma lascia le cose in quello stato medesimo in cui erano da principio innanzi la mossa lite (6).

294. Che cosa è dolo? Che cosa è inganno? Servio ce lo definisce così (7) *Machinationem quomdam alterius decipiendi causa cum oliud agitur, oliud simulatur*. E Labeone nella stessa maniera dice — *dolum esse omnem calliditatem fallaciam, machinationem ad circumveniendum alterum adhibitam* — Ora io dimando perchè mai Cornelia di concerto a D. Carlo negò innanzi Negroni le alienazioni da lei commesse? Perchè mai fece circuire D. Urbano dall' Ambasciatore Francese Marchese d' Aubterre, dal Conte Laparelli, e da Mobilia Falconieri (8), ora lusingandolo con speranze, ora intimorendolo con minacce? Perchè non intimò a D. Urbano il tenebroso Decreto Negroni, e perchè si guardò di palesarlo, anzi per fin di enunciarlo tanto nelle nomine, quanto nei Tribunali? Perchè mentì innanzi al Re di Napoli dicendo, che aveva revocabilmente nominato il secondogenito per solo motivo, che il primogenito ricusava di prendere moglie? Non per altro che per ingannare — *ad fallendum, et decipiendum alterum* — E D. Carlo perchè mai finse con Negroni di ricusare ASSOLUTAMENTE la nomina? Perchè negò le alienazioni di Cornelia, quando su di esse si era già consigliato coll' Avvocato Luti? Perchè disse di non credere, anzi neppur sospettare della caducità della Madre quando lo aveva assicurato in con-

(1) *Sommario Rot. num.* 18 *o* 30.

(2) *Detto sommario Rot. num.* 29 *e* 30.

(3) *Detto sommario num.* 32.

(4) *Detto Sommario num.* 33.

(5) *Allegat. num.* 26.

(6) Lancellot. de attentat. part. 3. cap. 29. num. 77 all' 80 — ivi — *Debet attentans rem reducere in pristinum, et in eum in quo erat passus attentata, statum reducere. Cum privilegium pendentiae litis velit statum rei de qua agitur in oliquo interim non mutare, et si per innovationem fuerit mutuatus optime in re convenit, quod res, et causa reponatur in pristinum statum — Costa de re integro dist. 39. num. 6. e la Rota nella Eugubina Census super execuutione rei judicatae* 17 *Luglio* 1792. §. 7. *avanti Mannelli* — ivi — *Etiam altera emergebat urgentissima ratio propterquam curandum non erat de iis quae gesta fuerunt coram Vicario Eugubino. Nom quae fiant in fraudem pendentiae litis nullius momenti sunt, et pro infectis habentur*.

(7) *Nella leg. Hoc. Edicto ff. de dolo*.

(8) *Sommario Rot. num.* 14 *ed alleg. num.* 25.

trario? Perchè prese moglie dopo che D. Urbano aveva non solo contestata la lite, ma aveva la moglie già gravida? *Ad fallendum, ad decipiendum alterum*. Se dunque Cornelia, e D. Carlo ingannarono con menzogne Negroni, e sedussero D. Urbano con dolo, devesi a questo la restituzione in intiero anche nel duro caso che avesse prestata l' approvazione, o consenso a rendere non più intera la cosa, il che per altro è assai lontano nel caso nostro (1).

295. Questa massima si estende ancora nel caso molto diverso dal nostro in cui fosse decorso il tempo di reclamare. Ne abbiamo il Testo chiarissimo (2). Più ancora intervenendo il dolo dee concedersi la restituzione in intiero non solo contro le omissioni, ma anche contro le cose commesse — *Ampliatur tertio ut non solum detur restitutio ADVERSUS OMISSA sed etiam adversus male gesta, ex causa doli ab Adversario commissi, licet non detur regulariter restitutio adversus male gesta, sed tantum adversus male omissa*. — *Oddi parte prima quest. 12, art. 1. num.* 8 9. 10. La ricusa della nomina fatta da D. Carlo innanzi Negroni acciò Don Urbano non si allarmasse, le speranze, anzi le assicurazioni a lui date dal Marchese di Aubterre, dal Conte Laparelli, e da Donna Mobilia Falconieri basterebbero da per se sole a restituire Don Urbano in intero, perchè si abbandonò al verosimile, e perchè credette a persone ragguardevoli, e degne di fede per condizione, e per grado — QUANDO QUIS *credit alicui viro, quod in se verisimile sit, si ex facto inde sequuto in damnum credentis aliquid resultat, datur restitutio* (3).

296. Dopo tutto questo, qual conto più potrà farsi del decreto Negroni? Se esso fu estorto con inganno, e con frode: se gli fu dato ad intendere falsamente, che non sussistevano altre alienazioni, fuorchè i Pegni fatti al Monte, se gli furono fatti passare per buoni quei chimerici titoli di due crediti insussistenti, non è manifesta l' erroneità di quel decreto? Dunque quel decreto appoggiato

(1) È chiara la legge cum a te ff. de dolo — *Cum a te pecuniam peterem, eoque nomine judicium acceptum esset, falso mihi persuasisti tamquam eam pecuniam servo meo, aut Procuratori solvisses, eoque modo consecutus es, ut* CONSENTIENTE ME ABSOLVERERIS. *Quaerentibus nobis an in te doli judicium dari debeat placuit de dolo actionem non dari, quia alio modo mihi succurri potest;* NAM EX INTEGRO AGERE POSSUM ET SI SUBIICIATUR EXCEPTIO REI JUDICATAE REPLICATIONE JURE UTI POTERO. E la Gloss. — ibi — *petebam a te. Tu falso mihi persuasisti quod ea procuratori meo solveras, et sic fuisti absolutus non agam de dolo sed* AGAM ACTIONE PRISTINA *et si excipias de re judicata replicabo de dolo*.

(2) Nella legge Arbitrio §. Si cujus ff. de dolo — *Si cujus dolo effectum est, ut lis temporibus legitimis transactis pereat, Trebatius ait adversus eum de dolo dandum judicium non ut Arbitrio Judicis restituatur* SED UT ACTOR CONSEQUATUR QUANTUM EJUS INTERFUIT ID NON ESSE FACTUM *nec aliter observantibus lex circumscribatur* — L'Oddi nel suo Trattato *de restit. in integr. part.* 2. *quest.* 67. *art.* 4. *num.* 24. ci avvisa che — *Communis distinctio est, quod si dolo Tertii factum est, detur Actori actio de dolo contra eum, nec aliter devenitur ad restitutionem in integrum, sin minus daretur restitutio* — Ed in termini molto più duri, quando cioè per colpa dello stesso Attore fosse il tempo trascorso — *Conclusio indubitata videtur quod majoribus quoque si justa causa impedimenti adfuit debeat concedi restitutio, et haec conclusio* BENE PROCEDIT, ET SINE SCRUPOLO QUANDO IMPEDIMENTUM ACTORIS PROCESSIT A SE IPSO, SED NON SINE DUBIO PROCEDIT, QUANDO PROCESSIT CULPA ALIORUM, PUTA ADVERSARII VEL ALTERIUS TERTII, NAM HOC CASU DATUR ACTIO DE DOLO — *Detta part.* 2. *quest.* 77, *art.* 2. *num.* 20.

(3) Oddi *ubi supra num.* 12.

a falsità manifeste, fu manifestamente nullo per lo stesso dolo che v' intervenne (1).

297. Quando Cornelia sull' appoggio di quell' erroneo, ed occulto decreto fece la sua nomina, e Don Carlo fece il suo matrimonio, mentre già Don Urbano aveva istruito in Napoli il suo giudizio sopra la caducità incorsa dalla madre, e Cornelia aveva contestata con le sue comparse la lite impugnando l' azione di Don Urbano, come mai può dirsi che la cosa sia cessata di essere intera? Voi o Giudici sapete assai bene che le alienazioni, o donazioni delle cose, che trovansi dedotte in litigio non pregiudicano in alcuna maniera al Giudizio su di esse pendente, ma sono dalle Leggi riputate nulle a tal segno, che il giudizio stesso può proseguirsi senza la menoma alterazione, come se realmente tali alienazioni, o donazioni non fossero affatto eseguite (2).

298. Ma gli Avversarj oppongono che Don

(1) Bartolo nella Legge *Divus* in principio, *Angel. n.* 5. *Alexand. n.* 3. *Jas. n.* 3. — *Decretum latum EX FALSIS PROBATIONIBUS EST IPSO JURE NULLUM, NEC RESTITUTIONE OPUS EST.* Così pure prescrive la leg. *Servus tuus ff. de dolo* §. *Si persuaseris* — ivi — *Si persuaseris nullam societatem tibi fuisse cum eo cujus haeres sum, et ob id judicio absolvi te passus sim dandam mihi de dolo actionem Julianus scribit* — et ibi Bartol. — *Si dolus rei dedit causam absolutioni de dolo tenetur* — *Oddi de restit. in integr. quest.* 78. *art.* 1. *per tot. et quest.* 77. *num.* 46 e 49 — ivi — *Ampliatur ut procedat hoc etiam si in decreto non sit expressa causa falsa. Ampliatur secundo ut procedat etiamsi partim vera, partim falsa da causa fuerit impositum* — *E nella part.* 2. *quest.* 77. *art.* 8. *n.* 45 *e art.* 9. *num.* 46. — ivi — *Et sic tenendo quaero tam pro utilitate, et practica istius articuli quam praecedentis quomodo probetur dolus Victoris in hoc, et quia difficile videtur cum sit unum ex iis quae ex animo pendent est notatu dignum, quod ad propositum dicit Angel. in* §. *Marcellus num.* 3. *dum inquit, QUOD NON SOLUM VIDETUR CONSTARE DE DOLO ADVERSARII, QUANDO IPSE ALIQUID FALSUM SCIENTER AD SEVERAVIT SED ETIAM QUANDO SCIENTER TACERET VERITATEM* — Lo stesso principio stabilisce nella *Quest.* 83. *art.* 2. — ivi — *NEGARI NON POTEST QUIN NEGARE VERITATEM SIT ESSE IN DOLO VERO, QUANDO SCIENTER FIT etc. ET HOC CASU OMNES CONVENIUNT IN HOC QUOD IPSO JURE FIAT RETRACTATIO, NEC ALIQUA RESTITUTIONE OPUS SIT.*

(2) È chiaro il Testo nella Legge *Lite pendente Cod. de Litigios* — ivi — *Lite pendente actiones quae in judicio deductae sunt vel res pro quibus Actor a reo detentas intendit in conjunctam personam vel extraneam donationibus vel emptionibus VEL QUIBUSLIBET ALIIS CONCTRACTIBUS MINIME TRANSFERRI AB EODEM ACTORE LICEAT TAMQUAM SI NIHIL ACTUM SIT LITE NIHILOMINUS PERAGENDA.*

Così pure ed anche più apertamente il Testo nella Leg. *Censemus Cod. eod tit.* — ibi — *Censemus si quis lite pendente actiones, vel res quas possidet ad alium quemdam transtulerit SIVE SCIENTEM, SIVE IGNORANTEM vitio litigiosi contractum subjacere distinctione quodam inter contrahentes observanda, UT SI QUIS SCIENS VEL AD VENDITIONES VEL AD DONATIONES SEU AD ALIOS CONTRACTUS ACCESSERIT. COGNOSCAT SE COMPELLENDUM NON TANTUM REM REDIBERE SED ETIAM PRAETIO EJUS PRIVARI* — *Bruneman. in Cod. lib.* 8. *tit.* 37. *Cap. ult. Si Card. in dicta lege censemus Cod. de litig. num.* 7. *Peretius in Cod. lib.* 8. *tit. de litig. num.* 1 *e segg.* — ibi — *Juris exceptio est litigiosi exceptio qua repellitur is qui rem litigiosam emptione, donatione, permutatione, vel alio aliquo contractu sibi acquisitam pro-*

Urbano non proseguì il litigio, e che col suo lungo silenzio mostrò di rinunziare al medesimo: soggiungono che questo lungo silenzio fu causa della nomina, e del matrimonio di Don Carlo. È falsa in dritto, è falsa in fatto questa obiezione. E prima è falsa in dritto. Tutte le azioni in generale, secondo il jus Civile durano per trent' anni a riserva di quelle poche alle quali i Pretori assegnarono un tempo più breve. Per altro quelle che procedono dal vizio litigioso non rimangono mai estinte, se prima lo stesso vizio di litigioso non resta purgato — *Actiones omnes perpetuantur per contestationem litis* — *Leg. fin. Cod. de prescript.* 30 *vel* 40 *annor.* Ora questo vizio non si purga già col silenzio, anche nella falsissima ipotesi che vi fosse stato, ma si purga solamente col *positivo recesso dalla lite per via di transazione e rinuncia*, o colla *sentenza assolutoria.* Gli Avversarj non controvertono, che D. Urbano ai 25 di Aprile 1768 contestò in Napoli la lite sulla caducità della Madre per le commesse alienazioni, e per la nullità della nomina revocabile, *nostro Sommario Rotale num.* 18 *e segg.* Non posso controvertere, che ai tredici di Marzo millesettecentosettanta avea D. Urbano ottenuto il Decreto col termine SULLA DEDOTTA CADUCITA' *detto nostro Somm. num.* 28. 31. D. Urbano non ha mai renunciato a quella lite. D. Urbano non ha mai transatto: Egli non ha voluto giammai riconoscere D. Carlo per possessore; e nulla ha fatto, o detto mai, che alla sua azione, che ai dritti suoi pregiudicasse. Anzi tutto ha fatto, tutto ha detto per preservarli. Dunque il vizio di litigioso dal Maggiorasco Barberini non è stato mai tolto. Dunque l' azione già dedotta, e canonizzata in giudizio per vendicarlo sussiste ancora, e molto più sussisteva agli otto di Settembre millesettecentosettanta, epoca dell' attentata nomina irrevocabile, e del susseguente matrimonio di D. Carlo (1). Che poi non sussista

sequitur. *AD IRRITUM ENIM HUIUSMODI ALIENATIO CONSTITUITUR, AC PROINDE SI NON INTERVENISSET RE PRISTINO LOCO RESTITUTA PER EOS LIS PERAGITUR, PER QUAS INCHOATA FUIT* — *Rota in recent. part.* 8. *decis.* 193. *num.* 17. *e* 18. *coram Ansaldo decis.* 721. *num.* 2 *e* 3, *e nelle Nuperrim. part.* 5. *decis.* 287. *num.* 4. — Ivi — *In dubium est vineam in dictum Teodolum patenti vitio litigiosi affectam transiisse quod vitium vim obtinet nedum contra alienantem*. *VERUM ETIAM CONTRA ACQUIRENTEM ET SI IGNORANTEM ILLIUS QUE HAEREDES ET SUCCESSORES*.

(1) *Menoch. de praesumpt. lib.* 2. *praesumpt.* 97. *num.* 61. — Ivi — *Quartum est caput hujus disputationis quibus modis, et causis vitium hoc litigiosi finiatur, atque extinguatur*. *Et primo quidem finitur* TRANSACTIONE PARTIUM *a lite discendentium*. *Secundo finitur, atque extinguitur* RENUNCIATIONE LITIS *facta ab ipso actore*. *Tertio finitur* LATA SENTENTIA *etc. Sabell. sum. divers. tract. res n.* 12 — ivi — RES DESINIT *esse litigiosa transactione secuta, vel renunciatione litis vel lata sententia absolutoria etc.* Anche meglio *La Rota in Recent. part.* 19. *n.* 2. *decis.* 440. *n.* 7. *e seg.* — ivi — Adsignatio facta de decimis ut pote litigiosis effectis fuit ipso jure nulla ac si facta non esset etc. Non substinet quod Dux Franciscus renunciaverit liti cum egit vigore alterius commissionis ab ipso obtentae QUIA CUM DOCTUM NON FUERIT QUOD LITI RENUNCIAVERIT EXPRESSE PROUT ERAT NECESSARIUM. *Si exinde aliqua potest inferri renunciatio intelligi debet de sola instantia*, QUAE TAMEN VITIUM LITIGIOSI NON PURGAT CUM INSTANTIA ETIAM PEREMPTA, RES REMANEAT LITIGIOSA — *Cor. Falconer. tit. de appellat. decis.* 7, *n.* 1 *et seg.* — ivi — *Nam cum alienatio facta fuerit dum adhuc causa pendebat talis lis inducit vitium litigiosi, ideoque alienantes non videntur desiisse possidere* NEQUE VERO VITIUM LITIGIOSI SUBLATUM DICI POTEST DUOBUS CONFORMIBUS JUDICATIS *quae fratres de clara obtinuerunt tum quia etc.* TUM

realmente in FATTO questo preteso silenzio lo dimostreremo nel *capitolo seguente*.

299. È vano peraltro il parlare tanto di cose, le quali non possono più tornare in questione, dopo che il Papa Pio sesto colla sua potestà suprema, di cui niuno può dubitare, ha già accordata questa restituzione. Cosicchè di altro in oggi non si dee conoscere, che della giustizia, o ingiustizia del Decreto Negroni. Il Sovrano Rescritto, che aprì la strada a questa nostra contesa dice a chiarissime note — *Sanctissimus remisit causam de quae in praecibus* IN GRADU RESTITUTIONIS IN INTEGRUM *quoad decretum Eminentissimi Cardinalis Negroni cum clausula de causis* (1). Non si dee cercar più se la causa sia più intiera, o non lo sia. Se il Decreto Negroni è ingiusto, come è ingiustissimo, la restituzione in intiero non può più negarsi. Ma notate fin dove arriva la temerità degli Oppositori. Si giunge per fino ad impugnare la suprema potestà del Principe. Si giunge a dire che Pio sesto non aveva autorità di concedere questa restituzione, perchè il Cardinal Negroni era il Giudice inappellabile deputato dallo stesso Urbano VIII, che aveva tolto anche ai suoi successori il potere di accordarne l' appellazione o la restituzione in intiero. Quando si giunge a fare oltraggio alla stessa suprema potestà non so più cosa non dobbiamo temere dagli Avversarj. Or sappiamo dunque che il Cardinal Negroni altro non fu che un mero Giudice privativo, come quei che andavano una volta così a buon mercato, fornito delle solite clausole — *omni recursu, et appellatione remota* — Chiunque abbia avuto per poco esperienza del nostro Foro sa bene qual conto solea farsi di queste cose giudicate procedenti da una sola sentenza, che non era guarentita che dal privilegio, e dalle parole di una formola. Si chiamavano esse cose giudicate improprie, e se per poco appariva della loro ingiustizia, pronto, e facile era il soccorso dell' appellazione col titolo di restituzione in intiero (2).

ETIAM QUIA LIS ADHUC DURARE DICITUR TAMETSI LATAE SINT SENTENTIAE FAVORE ALIENANTIS MODO PENDEAT APPELLATIO, VEL IN SOLO DEVOLUTIVO LICET EXTREMO — *Cor. Ansaldo decis.* 721 *n.* 4 *et seg.* — *ivi* — RES DIVERSIMODE SE HABET QUANDO MOTA FUIT LIS EAQUE ADHUC INDECISA SECUTA FUIT BONORUM ALIENATIO, HOC CASU CUM INSTANTIA DE JURE CANONICO PERPETUA SIT SEQUITUR QUOD ALIENATIO FACTA DICATUR NONDUM PEREMPTA INSTANTIA, ET SIC SEMPER CUM VITIO LITIGIOSI, *ut probat etc. etc. in duoribus terminis etc.* QUOD CAUSA NON REMANEAT DESERTA, NEQUE LES EXTINTA, NISI SEQUATUR SENTENTIA DECLARATORIA SUPER DESERTIONE.

(1) *Somm. Rot. n.* 45.

(2) *Glos. in leg. unic. Cod. de momen. posses. not. constit.* 172 *num.* 4 *lib.* 1 *dec. consil.* 49 *in fin. num.* 3 *Ruin. consil.* 82 *num.* 1 *lib.* 5 *Put. decis.* 414 *num.* 2 *lib.* 3 *Lancellot. cap.* 12 *lim.* 8 *num.* 28 *cum seg. Seraph. prov.* 64 *n.* 46. *Scac. quaest. lim.* 1 *n.* 74 *Marchesan. de commis. part.* 1 *pag.* 302 *n.* 79 *trat. discept. forens. tom.* 1 *cap.* 41 *n.* 17 *et tom.* 3 *cap.* 494 *n.* 2 *Card. Tusch. Litt. A conc.* 400 *n.* 5 *et seg. consul. Glos.* 9 *nud.* 146 *Cened. quaest.* 43 *n.* 44 *Mart. claus.* 12 *n.* 12 *et segg. Caes. de Grass. dec.* 10 *n.* 11 *de re jud. Barbos. claus.* 9 *n.* 29 *et segg.* — ivi — *Clausula appellatione remota* NIHIL OPERATUR *si constat de gravamine sententiae, multoque minus tollit restitutionem in integrum* — *Rot. in Bononien. census* 11 *Decembre* 1602 *cor. Justo n.* 5 — ivi —*Nec etiam obstat quod simus in causa expedita cum clausula appellatione remota. Si quidem per eam* NON CENSETUR REMOTA RESTITUTIO IN INTEGRUM *praesertim quando agitur unius sententiae* — *et decis.* 366 *n.* 40 *part.* 9 *tom.* 2 *recen.*— ivi — *restitutio in integrum non tollitur per clausulam appellatione remota, et semper locum habet quoties sententia est injusta.*

300. Il Cardinal Negroni però non fu mai quel Giudice inappellabile designato da Urbano VIII in quella supplica in cui Cornelia dimandò al Papa un Cardinale per Giudice mentre era già d' intesa la scelta del Cardinale Negroni in quella supplica, che forma il più chiaro argomento della macchinazione di Lei, e del sig. D. Carlo; asserì Ella falsamente al Papa che Urbano VIII dà la facoltà al Possessore del jus succedendi di nominare UN SOLO GIUDICE per decidere con sollecitudine le questioni sul Maggiorasco. Passò quindi a dimandare per Giudice UNO de' Signori Cardinali, acciocchè senza strepito, e figura di giudizio dichiari se possa dirsi decaduta la Principessa (1). Questa supplica è evidentemente orrettizia, e sorrettizia. Infatti volle Urbano VIII, che NON UNO, MA TRE, O ALMENO DUE fossero i Giudici da nominarsi per decidere con prontezza le questioni insorte sulla successione al Maggiorasco. Lo stesso secondo Breve de' 15 Settembre 1626 citato da D. Cornelia nella supplica stessa la convince dell' inganno. Si legga detto secondo Breve (2) e si troverà che Urbano VIII fa DUE CASI. NEL PRIMO caso, (che è appunto il nostro) suppone un litigio sull' intera successione, e sull' interpretazione, ed esecuzione de' Brevi suoi, ed in questo caso ordina che TRE, o almeno DUE debbono essere i Giudici — *Volumus quod etc. post omnium illorum obitum perpetuis futuris temporibus duae, vel tres Personae Ecclesiasticae ex praefata nostra Familia natae, et in defectum Personarum Ecclesiasticarum totidem Personae laicales ex praefata nostra Familia pariter ortae etc. etc. in illorum defectum per eum qui, in hujusmodi successione nostra pro tempore successerint eligendae etc.*

301. Nel SECONDO caso prevede il Pontefice che il Successore al Maggiorasco possa avere interesse, o essere in causa con qualche terzo sopra un litigio estraneo alla successione, ed allora dà la facoltà di nominare un sol Giudice — *Et quatenus Successor praedictus in aliqua ex litibus, haberet interesse vel esset in causa tunc liceat eidem nominare aliquem etc.* È dunque chiaro, che Cornelia colludendo col Signor D. Carlo, espose al Papa una falsità manifesta, quando disse che Urbano VIII dava in una questione di successione, e di caducità la facoltà di nominare un solo Giudice. Se si fosse esposta la verità non avrebbe il Papa deputato il solo Cardinale Negroni troppo riconoscente amico della Principessa, ma bensì TRE o almeno DUE; nè allora sarebbe stato facile di ottenebrare i fatti li più notorii nè di salvare Cornelia dall' incorsa caducità. Quell' accorta Donna sapeva assai bene questa verità Ella stessa. Quando già teneva riposto nel suo scrigno il Decreto Negroni, espose al Regio Consiglio di Napoli, che non *un Giudice, ma più Giudici dovevano eleggersi con tutte le facoltà prescritte dal Pontefice Fondatore del Maggiorasco* ed è pur Essa che ai 9 di Agosto 1768 fece istanza di rimettere *la causa avanti AI GIUDICI di Roma stabiliti nei medesimi suoi Brevi dal Fondatore*. Sono le sue medesime parole (3). Si voleva un solo Giudice, e si voleva Negroni per circuirlo, e raggirarlo a bell' agio, ed è ben per questo, che Cornelia espose il falso al Sovrano. Urbano VIII desiderò che i litigii, e le controversie in Famiglia terminassero presto — *Ut controversiae et lites etc. quanto citius terminari possint* — (4). Ma non desiderò mai, e molto meno prescrisse, che le questioni gravissime sulla successione si definissero estragiudizialmente, e senza strepito, e figura di giudizio, e molto meno in CONTUMACIA di una delle Parti, anzi della Parte più interessata al litigio.

(1) *Sommario Rot. num. 15 lett. B.*
(2) *Postilla 32. ed alleg. num. 1.*
(3) *Sommario Rot. num. 19.*
(4) *Detto Secondo Breve num. 32.*

Pure Cornelia di concerto col Figlio secondogenito sorprese con bugiarde asserzioni la giustizia del Papa, ed ottenne con un sorrettizio Rescritto UN SOLO GIUDICE economico; *qui expensis, libratisque juribus hinc inde deducendis nulla servata forma judiciali, ac omni omissa citatione cognoscat de jure nominationis suoque Decreto Causam definiat prout de jure — detto nostro Sommario rec. Num. 15 lettera C.* Tutto questo tendeva a rovesciare senza rimorso niente meno che l'ordine della natura, e ad opprimere un innocente figlio Primogenito.

302. Non fu dunque il Cardinale Negroni, non fu quel Giudice prescelto da Urbano VIII dal cui giudizio niuno potesse dipartirsi. Nol fu neppure perchè Cornelia stessa disse di non volersi servire della facoltà datale di eleggere il Giudice di Famiglia, non volendosi Lei valere di tal facoltà (1). Dunque neppure per questo motivo il Decreto Negroni ha il privilegio accordatoil da Urbano VIII. Qual'ingiuria dunque non si fa alla Maestà del Trono, quando si dice che Pio VI non poteva dare la restituzione in intiero dal Decreto Negroni, perchè Urbano VIII il vietava? Egli potè concederla, e avendola accordata non è più luogo a discorrere, se si debba o non si debba la restituzione in intiero (2). E se poi gli Avversarj medesimi in vigore di questo Rescritto, sono discesi in Rota con Noi al giudizio, e hanno alla contestazione della lite con questa stessa ostinatissima contradizione sostenuto sempre il partito di difendere l'ingiustizia del Decreto Negroni, se hanno consentito di disputare della validità della nomina e della caducità *cum clausula de restitutione in integrum*; che cerchiam più se la cosa è intiera, e se Pio VI poteva accordare questa restituziono? È cosa ben dolorosa in una causa di tanta importanza dover perdere il tempo su certi estrinseci, che se mal converrebbero al cavilloso strepito degli antichi giudizj pedanei, peggio ancora si convengono alla gravità de' supremi Tribunali.

CAPITOLO IV.

Si risponde all' eccezione sul preteso silenzio di D. Urbano.

203. Al sentir declamare i nostri Avversarj su i 20, i 30, e i 40 anni di silenzio di D. Urbano, parrebbe che tutto fosse finito, e che fosse veramente una temerità nostra tanto perseguitare il Decreto Negroni, la caducità di Cornelia, e la nullità della nomina, dopo che D. Urbano non avea mai parlato. Ma è pur questa una delle solite jattanze degli Oppositori per far rumore di parole, e abbagliare chi non ha occhi. Tacque mai veramente D. Urbano, o piuttosto cessò mai di reclamare, di gridare, di stridere, di far tempesta sul Maggiorato a lui devoluto, sulla caducità della Madre, sulla nomina nullamente fatta a favore del secondogenito? Come si può dir che tacesse, se appena rifugiatosi in Napoli, dove solo potea sperare in quelle circostanze trovar

(1) *Somm. Rot. detto n. 15 lett. B.*

(2) *Rota decis. 224 n. 18 tom. 8 nuper* — ivi — *Ad hoc ut reviviscant lites jam extinctae, et PER ACCEPTATIONEM sopitae necesse est quod impetratur commissio RESTITUTIONIS IN INTEGRUM a Supremo Principe, CUJUS PROPRIUM est insufflare spiritum liti jam per ACCEPTATIONEM PARTIUM EXTINCTAE,* — e meglio *nella Perusina seu Urbevetana super rejudicata 4 Luglio 1746 § 5 avanti Olivazzi* — ivi — *Nec obest quod aut comes Franciscus Marscianus secundus Catharinae de Baptistis vix edita decisione 60 de Vais PROTINUS LITI CESSERIT aut quod Marchio Scini impediatur pacto TRANSACTIONIS anni 1751 ne contra quidquam obloquatur. Nam abdicatae, et extinctae litis exceptio RESCRIPTO signaturae — DE CAUSIS sine praejudicio rei judicatae sublata est.*

giusto giudizio, si presentò al Regio Consiglio, e dimandò che si dichiarasse a lui devolnto il Maggiorasco per la caducità incorsa in D. Cornelia ? (1) Non reclamò Egli certamente allora per allora dal Decreto Negroni perchè NON GLI FU MAI NOTIFICATO. D. Cornelia in quelle tante comparse che fece nei Tribunali di Napoli, in quelle tante eccezioni che dette alle opposteli alienazioni, fece ella mai motto del Decreto Negroni ? Leggete di grazia l' Arringa degli Avvocati di D. Urbano al Regio Consiglio il dì 13 Febbrajo 1770. Sentite come parlano nella totale ignoranza del Decreto Negroni — *Gli Avvocati medesimi del nominando non diedero in iscritto il parere contrario alla nomina* ? (s' intende del Voto Luti). *La Principessa di Palestrina persuasa del suo gran torto non ricorse pur Ella per ottenere dal Papa una declaratoria in contrario* ? IL CARDINALE NEGRONI MEDESIMO *cui fu rimesso l' affare, quantunque partecipe delle ingiuste di lui premure si trovò forse in caso di secondarle*? CERTO CHE NO, *Ella rimase, la faccenda*, SENZA IL GIUDIZIARIO PROSEGUIMENTO (2). Mentre così parlavano nel 1770 gli Avvocati di D. Urbano a fronte degli Avvocati di D. Cornelia vi voleva ben poco a smentirli col produrre Il Decreto Negroni emanato fin dal 1767. Eppure nol fecero. Quando Cornelia emise la nomina a favore di D. Carlo, enunciò forse il Decreto Negroni, o il Breve che lo conferma ? Nò certamente. E si dimanda poi perchè tacque D. Urbano, e non reclamò subito da quel Decreto ?

304. Ma non tacque però mai sulla nullità della nomina. La lite in Napoli continuò fino al 1775. (3) Nell' anno 1783 ottenne D. Urbano da Pio VI il Rescritto per la restituzione in intiero dal Decreto Negroni (4). Non vi passarono dunque che soli sette anni fra il giudizio di Napoli, e il ricorso formale di D. Urbano per introdurre la lite in Roma. Nell' anno 1794 fu commessa la causa in Rota e due anni dopo vennero concordati i dnbbj (5). Dove sono dunqne gli anni del silenzio di D. Urbano ? E i tanti trattati di concordia intavolati da Cornelia stessa, sempre con la volontà di non concluderla mai, ma solo per ingannare, e frastornare le mosse di Urbano, non bastano ad escludere questo preteso silenzio ? Perchè quei due Cardinali Conti, e Zelada interposti mediatori nel 1775 ? (6) Perchè quelle finte conciliazioni tentate presso il Re di Napoli nel 1779 (7) ? Perchè interposti nel 1782 quegli altri due Cardinali Doria, e Borromeo a fine che Don Urbano rinnnciasse alla lite, e dichiarasse insussistenti LE SUE PRETENZIONI SULLA NULLITA' DELLA NOMINA ? (8) Perchè Cornelia stessa confessa che D. Urbano in quei trattati di accomodamento sulle liti degli alimenti si era *protestato di voler riservare ad altro tempo le sue pretenzioni sopra il Maggiorasco Barberini* ? (9) Si chiama questo essere stato in silenzio, o non piuttosto aver continuato sempre ad insistere nel suo diritto ? Cominciò tardi è vero il giudizio formale in Roma, ma la tardanza non è silenzio, e ben vi dirò io quale fu la causa di questa tardanza.

(1) *Somm. n.* 18.
(2) *Somm. Rot. n.* 182 *verso il fine*.
(3) *Somm. Rot. n.* 35 *e* 36.
(4) *Detto Somm. n.* 45.
(5) *Detto Somm. n.* 53 *e* 54.
(6) *Detto Somm. n.* 37.
(7) *Detto Somm. n.* 42.
(8) *Detto Somm. n.* 43.
(9) *Detto Somm. n.* 42.

305. Non presenta la casa di Atrèo nell' antiche favole più funesti esempii di fraterne contese, quanti ne presenta la feroce condotta tenuta da Cornelia, e soprattutto dal Signor D. Carlo per opprimere l' infelice D. Urbano. Persuaso il Signor D. Carlo in ogni tempo, e posto da se stesso in mala fede fin da quando ricercò il voto dell' Avvocato Luti, non solo della caducità della Madre, che dell' ingiuria manifesta commessa per supplantare il povero, e innocente Fratello, e sapendo ciò, che per giusto giudizio dovea avvenirgli, altro non procurò, se non che di assalirlo con infinite dispendiosissime liti, perchè non avesse mai tanto di forza a poter trattare la sua azione originaria e principale, diretta ad espellerlo dal rapito Maggiorasco Barberini. Quale fosse la infelice situazione del Primogenito D. Urbano dopo di avere sposato sotto la fede di sua Madre, che gli facea colpa di una sognata avversione alle nozze, la Signora Duchessa d' Andria, non può espressamente rilevarsi, quanto dalla serie de' fatti, che eccitarono il Rescritto di Pio VI dell' anno 1783, in cui compassionando un povero Principe così perseguitato, ordinò che l' Amministratore del Patrimonio Sciarra gli pagasse provvisoriamente gli annui scudi 5000— *Ut decenter se, et familiam manutenere valeat juxta nobilem ejus conditionem* (1). Don Urbano dopo il suo matrimonio era divenuto il bersaglio di tutte le vendette di D. Cornelia, e di D. Carlo, che credeano con quell' oscuro ignotissimo Breve di Clemente XIII di averlo perpetuamente perduto. Indispettiti Essi per le risoluzioni prese dal Sacro Regio Consiglio di Napoli, non vollero eseguire a favore di D. Urbano veruno dei suoi Decreti; NON quello dei 17 Ottobre 1768 che importava un pagamento di ducati 200, NON l' altro de' 28 Gennajo 1769, che stabili provvisoriamente l' assegnamento in mensuali ducati 200, e ordinò la somministrazione di ducati 300 per le spese; NON quello dei 13 Marzo 1770, con cui fu la prima volta accresciuto l' assegnamento fino all' annua somma di ducati 4000; NON quello dei 16 Settembre di detto anno 1770, con cui il Regio Consiglio aumentò lo stesso assegnamento dai scudi 4000 ai ducati 5000. NON vollero pagare i ducati 2000 ordinati dal Tribunale medesimo doversi sodisfare al momento: NON vollero finalmente pagare a forma dei Decreti per le spese del matrimonio i ducati 10000, che D. Urbano era stato obbligato a prendere a debito in piazza (2). Nulla affatto vollero sodisfare.

306. Don Urbano adunque aggiungendo spese a spese, e dispendio a dispendio fu costretto di appigliarsi al partito di dimandare il Salviano, ossia la Tenuta de' Fendi di Casa Barberini situati in Regno di Napoli, con farne seguire la legale, e solenne liquidazione, che fu rilevata in quei tempi di annui ducati 3833. 36., ed ottenne difatti nell' anno 1775 la detta Tenuta dei Feudi — *in causam quantitatem eidem debitarum* (3). Ma cosa poteva mai fare D. Urbano con quell' annua rendita di ducati 3833. 36. per risarcire le piaghe di sett' anni d' inedia, e di liti, per vivere, e per pagare le immense usure dei debiti necessariamente contratti, e per mantenere decorosamente la moglie, e la famiglia, che ogni giorno diveniva più numerosa? Convenne lasciar sospeso in Napoli il giudizio già contestato sulla caducità di Cornelia, e venire in Roma a farsi rendere ragione. Ma ecco nuove liti e nuovo dispendio. Prima di tutto conveniva pensare a vivere. L' A. C. convenne alla prima D. Urbano con una sua sentenza dei 21 Giugno 1776 in cui gli assegnò *uti filio* gli annui ali-

(1) *Somm. Rot. n.* 50.
(2) *Somm. Rot. n.* 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27.
(3) *Detto Somm. n.* 35 *e* 36.

menti di scudi 4000 (1). Questa sentenza però non fece che moltiplicare le liti, quindi le contese sulla Primogenitura Sciarra. Erano queste terminate nell' anno 1787 con due sentenze Rotali conformi precedute da più Decisioni, le quali avevano stabilito che a D. Urbano non ostavano i capitoli matrimoniali, per impedirgli dopo la morte del Padre l' immediata immissione al possesso di detta Primogenitura, e fu in quell' anno stesso che Pio VI accordò col già detto suo Rescritto l' annua somministrazione a Don Urbano di scudi 5000 sul Patrimonio Sciarra (2).

367. Vide ben allora D. Cornelia, vide il Signor D. Carlo che da D. Urbano suo Fratello si sarebbe impreteribilmente riassunta la causa sulla nullità della nomina per cui già fin dal 1783 aveva Egli riportato il Pontificio Rescritto per la restituzione in intiero. Non v' era altro partito per frastornare i suoi passi, che gettarlo in nuove liti, e dispendiarlo. Sarà Egli, diceano Essi tra loro, sarà Egli obbligato alla fine dalla miseria o a cedere o ad accettare qualunque partito. La fame, e la disperazione lo costringeranno a quello che noi vorremo. Con questo così inumano proposito D. Carlo ricorre in quell' anno stesso al Tribunale della Segnatura per la facoltà di rivedere la cosa giudicata Rotale sulla Primogenitura Sciarra. L' ottiene. Si torna in Rota nell' Aprile 1784, e si conferma la cosa giudicata. Si torna li 16 Gennajo 1789, e si ripete lo stesso. Don Carlo litiga allegramente col danaro del Maggiorasco rapito al Fratello. Ma il povero D. Urbano litiga con quel poco, che può decurtare dallo scarso suo assegnamento.

308. Sembrava perciò ancor poco tutto questo a D. Carlo. Accende Egli un' altra lite nel 1790 innanzi l' A. C. Priocca sul pagamento dei residuali scudi 63265. 70, preteso compimento delli scudi 200000, dei quali la povera casa Sciarra fu derubata per portarli in casa Barberini all' occasione del matrimonio di D. Giulio Cesare con D. Cornelia. L' esito della lite fu che casa Sciarra dovette accollarsi altrettanti capitali passivi del patrimonio Barberini. Ma perchè D. Urbano ancora faceva fronte, D. Carlo, l' avveduto D. Carlo un' altra fierissima ne promuove sulla percezione dei frutti dei Feudi di Regno. Vince Don Urbano innanzi l'A. C., ma comincia a perderla in Rota. Era anche poco tutto questo per D. Carlo. Istruisce un' altra lite per i pretesi risarcimenti delle fabbriche di Palestrina in parte allora rovinate (ora poi in tutto), come se ciò fosse accaduto per fatto dell' esattissimo Principe Don Giulio Cesare, e non della spensierata dissipatrice D. Cornelia. È poco ancora. Nell' anno 1793 accende D. Carlo un' altro giudizio sul celebratissimo Museo Barberini, come se fosse stato espilato dal Principe D. Giulio Cesare, mentre egli stesso, il Signor D. Carlo, sapea che neppure quella preda era sfuggita all' unghie grifagne di Cornelia. Roma tutta gridava di tanta impudenza, e D. Urbano fu assoluto. Questo quadro orribile della più atroce accanita persecuzione non vi fa raccapricciare? Si dimanderà più adesso perchè D. Urbano sia stato tanto tempo in silenzio sulla causa del Maggiorasco? Si dimanderà più perchè questa causa lasciata fin dal 1775 vigente nei Tribunali di Napoli, dove vive ancora, perchè istradata anche in Roma, colla restituzione in intiero del 1783, perchè contestata in Rota nel 1794 non sia stata mal proseguita dall' infelice D. Urbano? E si farà lui una colpa d' un silenzio, che dall' atrocità delle innumerevoli liti suscitategli dalla fraterna malignità ha avuto cagione? E non prova anzi tutto questo una continuazione di mala fede portata fino al punto di soverchiare la ragione dell' infelice D. Urbano nella certa scienza del di lui buon diritto?

(1) *Somm. Rot. n.* 39.
(2) *Somm. Rot. detto n.* 50.

CAPITOLO V.

Si risponde all' eccezione che Don Urbano avendo domandato la Primogenitura Sciarra non può più possedere il Maggiorasco.

309. L' eccezione non può essere più stravagante. Il pretendere che il Principe D. Urbano dimandando, ed ottenendo la Primogenitura Sciarra abbia con questa dimanda rinunziato al Maggiorasco Barberini, o ne sia decaduto, è un supporre che la riunione di ambedue i Maggioraschi in una sola persona sia incompatibile, o vietato per le leggi di famiglia. Ciò è assolutamente falso. Aggiuntasi alla casa Barberini la Primogenitura Sciarra in forza de' capitoli matrimoniali del 1728 nulla affatto si decise di questa incompatibilità, anzi espressamente si convenne il contrario, perchè il *superstite* di una delle due linee *potea*, *e dovea godere*, *e ritenere tanto il Maggiorasco Barberini quanto la Primogenitura*, *e fidecommissi Colonna*. Non bisogna dunque idearsi una Legge, ed un divieto, che non si trova scritto, molto meno all'odioso effetto di preterire un Primogenito. Ciò che solo si vuole in essi capitoli stabilito, si è LA FACOLTA' accordata al possessore che avesse più figli di poter nominare distintamente, e alla Primogenitura Barberini, e all' altra Colonna. Questo dunque vuol dire, CHE PER *facoltà*, *e volontà del possessore* POTEANO in due Primogeniture separarsi se fossero seguite le due nomine. Ma non può mai significare che anche senza la nomina *ipso jure*, *e per natura ed indole della cosa* dovesse la separazione avvenire. Ciò anzi sembra tanto contrario alla verità, che se la nomina non fosse seguita in distinto Persone, sarebbe succeduto il solo Primogenito ad ambedue i Maggioraschi, ed appunto perchè il Primogenito potea riunirle tutte due, o almeno doveva essere prescelto a possedere la più doviziosa, furono incorporati a casa Barberini li scudi 200000 tolti da casa Colonna, e furono così rese grandemente sproporzionate le rendite delle due Famiglie. Nell' anno 1728 neppure si sospettò della strana ingiustizia, che si sarebbe commessa nel 1768, altrimenti non si sarebbero mai, e poi mai tolti dalla Primogenitura più povera li scudi 200000 per incorporarli a quella dieci volte più ricca.

310. L' aver dunque D. Urbano preteso di succedere anche senza nomina ai beni Colonna nulla potea pregiudicargli per i beni Barberini. Gli avrebbe, egli è vero nociuto se avesse accettati i beni Colonna PER NOMINA de' Genitori dopo che Eglino aveano già nominato nullamente D. Carlo, perchè allora avrebbe riconosciute *le due nomine*, e convalidata quella dell' ingiusto occupatore. Ma domandando i beni Colonna per DIRITTO PROPRIO, e come PRIMOGENITO, niuno poi gli proibiva, ed in niun luogo si trova proibito che potesse dimandare ancora il Maggiorasco Barberini, al quale anzi già si era protestato di voler solo succedere come PRIMOGENITO attesa la CADUCITA' incorsa dalla Madre, E LA NULLITA' DELLA NOMINA di D. Carlo su cui ne aveva *già introdotto giudizio*. Se per un momento volesse ammettersi, che D. Urbano domandando la Primogenitura Sciarra avesse tacitamente rinunciato al Maggiorasco Barberini, (il che è assolutamente falso) pure questa tacita rinuncia non potrebbe mai nuocere a D. Maffeo, che *jure proprio* dimanda il Maggiorasco, e *non jure repraesentationis*. Costa in fatto che il possesso di due Maggioraschi non è incompatibile, e non è vietato, ma possono sicuramente riunirsi in una sola persona; è anzi palesemente espressa, ed insieme tacitamente intesa questa riunione, quando si accorda ai possessori *pro tempore* la facoltà di dividerli. Dunque D. Maffeo potè, e può domandarli ambedue, perchè si serve del *proprio dritto*. Quando il Maggiorasco Barberini sarà goduto da UN LEGITTIMO POSSESSORE, allora questi userà o non userà della facoltà, ed arbitrio di nominare alla Primogenitura Sciarra. Questa facoltà, quest' arbitrio è chiaramente espresso nei capitoli matrimoniali; eccone le

parole — *In caso poi, che detto Sig. Don Giulio Cesare, o detti suoi figli, e discendenti in infinito maschi de' maschi, ed in mancanza di essi le femmine, e discendenti di queste, successori, o nominati a detto Maggiorasco, e jus succedendi della detta Casa Barberini avesse, o avessero più figli o discendenti in infinito maschi suddetti POSSA, e POSSANO (se COSI' GLI PIACERA' E PARERA') dopo che detta Sig. Donna Cornelia e li suddetti suoi discendenti possessori di detto Majorascato, e jus succedendi avrà, e respettivamente avranno nominato alla forma di dette Bolle o Brevi di Urbano VIII il successore a detto Majorasco, e jus succedendi di detta Casa Barberini nominare altro suo, o loro figlio, o altro discendente maschio come sopra in infinito da questo matrimonio per la successione alla Primogenitura, e Fidecommissi della detta Casa Colonna. Il quale così nominato ed i suoi figli, e discendenti in infinito ordine successivo, maschi de' maschi debba, e debbano riassumere il cognome, ed arme della Casa Colonna, e godere gli effetti, e beni di detta Primogenitura, e Fidecommissi di detta Casa Colonna alla riserva però delli capitali di scudi 200 mila come sopra assegnati li quali debbano restare, e godersi da quello dei detti discendenti maschi de' maschi, che succederà, o sarà nominato a detto Majorasco di detta Casa Barberini, con questo inoltre, che venendo a mancare li detti maschi de' maschi di tal linea che farà, o formerà la detta Casa Colonna, debba succedere quello dell' altra linea delli suddetti discendenti che sarà il successore o nominato a detto majorasco di Casa Barberini colla stessa facoltà ec. Siccome in caso che mancassero i discendenti maschi suddetti nella linea dei possessori di detto Majorasco Barberini debba succedere, o essere nominato a detto Majorasco Barberini uno dei sopradetti maschi di detta altra linea, che formerà la Casa Colonna ancorchè in questa vi fosse un solo maschio che dovrà, o dovranno godere, e ritenere TANTO il MAGGIORASCO BARBERINI, QUANTO LE PRIMOGENITURE, E FIDECOMMISSI DI CASA COLONNA.* (1)

311. Non sono dunque nè per patto, nè per natura incompatibili queste due Primogeniture, e se lo fossero ancora, non potrebbe per questo essere tolto il diritto a Don Maffeo ritenendo la Primogenitura Sciarra di conseguire il Maggiorasco Barberini, perchè l' incompatibilità quando veramente vi sia, impedisce la ritenzione di dette due Primogeniture, non la consecuzione dell' una, e dell' altra restando sempre in facoltà di quello che le ha conseguite di dimettere quella che più gli piace. (2) Ma questo non è il caso nostro.

CAPITOLO VI.

Si risponde all' eccezione sul possesso ritenuto da Donna Cornelia fino alla morte, e sulla premorienza di Don Urbano.

312. Due eccezioni si deducono dagli Avversarii dal possesso del Maggiorasco ritenuto da Donna Cornelia per tutta la sua vita non ostante l' essere decaduta. Nell' una dicono che D. Cornelia non poteva perdere il dritto di nominare, se non perdeva prima il possesso: nell' altra sosten-

(1) *Sommario Rot. n. 11.*

(2) *Così quasi nei nostri termini il Cardinal de Luca inst. 12 n. 6 — ibi — Nulla sub est ratio, ob quam licitum esse non possit eidem semel eligenti, cui nova successio aperta est, illum agnoscere cum tunc aliter non obstet nisi obtentio alterius Fideicommissi, vel Primogeniturae incompatibilis, quae uti etiam dimissio facta non esset non praestat obstaculum, quoniam juxta ea quae habemus ec. incompatilibus prohibet retentionem primi, non autem assequutionem secundi incompatibilis etc. potissime dum incompatibilitas non proveniebat a natura, et qualitate istorum Fideicommissorum in quibus agebatur, dum in eis nulla aderat prohibitio, quin aliud Fideicommissum vel Primogenitura obtineri posset.*

gono che essendo morto Don Urbano quando ancora era viva D. Cornelia ed era ancora al possesso, il Maggiorasco doveva deferirsi a D. Carlo, come prossimiore ad esclusione di D. Maffeo Primogenito dello stesso Don Urbano. L' una, e l'altra non è che delle solite sottigliezze dei nostri Contradittori, che vorrebbero disviare la cognizione della causa dal suo vero soggetto, e trasportarla a cose affatto straniere. Noi cerchiamo se è giusto, o ingiusto il Decreto Negroni del 1767 che dichiarò che D. Cornelia non aveva alienato, e che poteva perciò nominare. Cosa dunque andiam cercando di ciò che dopo è accaduto? Ma non già per questo paventiamo di venire a contesa anche su queste insipide sottigliezze.

313. Da quel momento in cui Donna Cornelia commise le alienazioni, decadde immantinente dal Maggiorasco, e dal diritto di nominare, come se fosse naturalmente morta. I morti non possiedono sicuramente neppure quell' obolo, che paga il noleggio di Caronte. Urbano VIII dopo aver detto che se il possessore aliena, decada EO IPSO, IPSO FACTO, IPSO JURE, *soggiunse* — ET LOCUM ALTERI SUCCESSORI IMMEDIATE SEQUENTI FACTUM ESSE DECERNIMUS (1). In questo caso la volontà del Papa non è ritenuta da alcun possesso che da altri si ritenga, a simiglianza di quelle Leggi, le quali deferiscono l' eredità del morto immediatamente al Successore legittimo; non v' è bisogno di avere il possesso per acquistare immediatamente la successione: ella passa all' istante come se il successore avesse preso con le stesse sue mani il possesso (2); molto più ciò si verifica nelle successioni primogeniali. Passa la Primogenitura dal morto al vivo colla rapidità del colpo elettrico, nè v' è bisogno di possesso naturale, perchè si deferisca. Ella non può stare un momento sospesa, per aspettare il possesso naturale (3).

314. Nulla dunque importa che Cornelia restasse nell' occupazione dei beni del Maggiorasco, subito che il Maggiorasco per la sua caducità era passato nell' immediato successore,

(1) *Pr. Breve* § 26.

(2) *Così in termini di Statuto simile alla Legge di Urbano VIII il Cardinale de Luca* § *Haered. diss.* 25 *n.* 24 *e* 25 *la Rot. nelle recen. Decis.* 14 *e Dec.* 757 *n.* 1 *avanti Olivazzi Decis.* § 42 *n.* 3 — ivi — *Migratio autem ista Statutaria Bonorum fit instar sagittae et fulminis et nequidem minimum momentum temporis vacuum ac sine possessione reliquit immo exequi perinde solet; ac si possessio fuisset manibus quasi tacta, et acquisita.*

(3) *Molin. de primogenit. Hisp. lib.* 1 *cap.* 1 *num.* 16 *Castill. quotid. controv. lib.* 5 *cap.* 91 *num.* 50 *la Rota nelle recent. decis.* 358 *n.* 6 *part. IV decis.* 95 *n.* 34 *part.* 11 — ivi — *ex ipsa etiam Majoratus et Primogenit. institutione cujus ea est natura, ut ne momento quidem vacare possit sed ex instante mortis ultimi possessoris transeat in sequentem, qui EO TEMPORE praescriptam habet qualitatem sicque EX TUNC purificatur illius conditio, neque aliud tempus expectari debet* — *avanti Falconieri tit. de fideicom. decis.* 14 *n.* 3 *e* 4 — ivi — *Perpendentes DD. quod potius senior, extra haesitationem Fideicommissum per viam Primogeniturae regularis ordinaverit constanter crediderunt ut illius successio nequeat stare in suspenso, et in legitimum possessorem quasi per fulminis ictum transferatur. Rota etc. ET ABSQUE ulla hominis operatione, et possessiva APPREHENSIONE ministerio Legis transeat in successorem* — *e nella Decis.* 542 *n.* 4 *avanti Olivazzi* — ivi — *Ipsa bonorum Primogenialium indoles juxta Primogeniturae leges deferendorum de Primogenito in Primogenitum lineae quam semel Primogenitum fuerit ingressa ipsa eadem haec indoles bonorum suadet Primogenituram ordine suo, et solo juris Ministerio, rectaque via pervolvi, ad posteros, et ad sequentes, si modo sequentes adsint, sin minus ad secundogenitum post Primogenitum SECUS ETIAM A FACTO POSSESSIONIS.*

che era senza dubbio Don Urbano, e se il Maggiorato non era più di Cornelia non doveva neppure essere più suo diritto di nominare. Ripugnerebbe di fatti il passaggio del Maggiorasco, e la ritenzione della nomina unita alla detenzione materiale de' beni, e ripugnerebbe dico diametralmente all' ordine del Pontefice Istitutore espresso nel primo Breve. (1) *Declaramus etiam quod omnes, et singuli, qui per contraventionem etc. intelligantur privati etiam jure nominandi successorem in bonis donatis*, ET QUAECUMQUE NOMINATIO AB EIS ETIAM TEMPORE HABILI QUOMODOLIBET FACTA NULLIUS SIT ROBORIS, ET MOMENTI, ET PRO NON FACTA HABEATUR — Se la nomina fatta in tempo abile, divenuta nulla per una contravvenzione posteriore, chiaramente ne discende, che si può nominare nullamente, ed essere insieme in possesso. Dunque è falso che per perdere il dritto di nominare, debbasi prima perdere il possesso, e se diventa nulla la nomina fatta *prima* della contravvenzione, che sarà poi di quella emessa in pessima fede, e dopo tante e sì gravi alienazioni quando già il Maggiorasco PER VOLONTA' DI URBANO VIII, E PER MINISTERO DELLA LEGGE, era passato ANCHE SENZA IL POSSESSO nell' immediato successore Don Urbano?

315. E se il Maggiorasco passò fin d' allora instantaneamente in Don Urbano perchè era a quello naturalmente morta D. Cornelia, che si và cercando la prossimità del grado, quando ella morì al suo corpo? Esisteva Don Urbano in primogenito, quando ella era decaduta. A lui dunque si trasferì il Maggiorasco. Da Don Urbano per dritto proprio, e per natura del Maggiorasco medesimo passò a D. Maffeo suo figlio parimenti primogenito. La cosa è decisa pure da Urbano VIII. Il possessore alienato è decaduto, e morto NELL' ISTANTE medesimo della prima alienazione — *Eo ipso sic contrafacientes cadere, et cecidisse intelligi omnino volumus ab omni jure, et comodo praesentis donationis, et* LOCUM ALTERI SUCCESSORI IMMEDIATE SEQUENTI ORDINE PRAEDICTO SERVATO *factum esse decernimus* PERINDE AC SI CONTRAFACIENTES MORTE NATURALI DEFECISSENT — Qual' è l' ordine prescritto da Urbano VIII nella successione? L' ordine è che non seguendo alcuna nomina, e nulla essendo la nomina fatta — *Succedat* FILIUS *vel alius descendens* PROXIMIOR MASCULUS *legitimus, et naturalis* NATU MAJOR *illi superstes* HATABILIS *ad succedendum* (2). Se Cornelia prima del 1767 fosse morta al mondo, come era morta al Maggiorasco, chi secondo l' ordine stabilito da Urbano VIII avrebbe dovuto succedere? Non altri senza dubbio che D. Urbano, perchè FIGLIO, perchè MAGGIORE NATO, perchè rivestito di tutte le qualità volute da Urbano VIII. Lo stesso adunque per volontà dello stesso Papa si verificò per le alienazioni fatte da Donna Cornelia. Ella era morta. Il Maggiorasco passò fin d'allora come il fulmine in D. Urbano, e passato in lui progredì in Don Maffeo. La Primogenitura non cammina a salti. Entrata in una linea continua a discendere finchè la linea stessa continua. Quando morì al mondo Donna Cornelia, già il Maggiorasco era entrato, e camminava nella linea di Don Urbano, nè doveva, nè poteva più saltare in Don Carlo.

CAPITOLO VII.

Si risponde all' eccezione che Don Urbano decadde perchè non ricuperò gli oggetti alienati.

316. Non meriterebbe neppure l' onore della risposta questa insulsa eccezione. Urbano VIII ordina che il successore POSTQUAM SUCCES-

(1) § 28.
(2) *Pr. Breve* § 5.

SERIT possa nominare, ed aggiunge che lo stesso nominato possa solamente nominare dopo che sarà succeduto — ET IPSE QUOQUE POSTQUAM SUCCESSERIT FACERE POSSIT — Se per nominare si doveva essere già succeduto molto più doveva esserlo per ricuperare; per fare una nomina *basta la volontà*, ma per ricuperare vi vogliono i mezzi, quali non può avere che il successore entrato in possesso. D. Urbano era certamente il successore di diritto, giacchè il Maggiorasco istantaneamente nel punto stesso delle alienazioni era passato in lui. Ma D. Cornelia, e D. Carlo erano occupatori di fatto. Volete che io vi schieri un altra volta innanzi gli occhi tutta la funesta catastrofe della persecuzione di TRENT' ANNI per ridurre il povero D. Urbano all' impotenza di ottenere il suo diritto, gli artifizi e le oppressioni per ridurlo alla mendicità? V' ho pur narrato le atroci contradizioni per non dargli neppure i meschini alimenti, gli infruttuosi Decreti dei Tribunali di Napoli, le pietose sovvenzioni di Pio VI, le moltiplici dispendiose liti. Liti su gli alimenti; liti sulla Primogenitura Sciarra; liti sopra i feudi di Regno; liti sopra i frutti dei feudi; liti sopra il residuo delli scudi 200000; liti sulle fabbriche di Palestrina; liti sull' espilazioni del Museo; liti tutte malignamente eccitate per ridurre l' infelice D. Urbano alla disperazione. Era egli mai possibile con soli annui scudi 3833. 36. per dodici anni, e con soli annui scudi 5000 in appresso, mantenere anche sottilmente la famiglia, pagare i frutti dei debiti, far fronte alle immense spese delle liti, e spendere ancora altre somme per ricuperare le cose alienate, mentre D. Carlo profondeva il denaro non suo perchè D. Urbano nol potesse mai fare?

317. Miserabile condizione degli infelici! Si fa loro un peccato di ciò che è colpa della soverchieria che li opprime. Se il Signor D. Carlo vuol mostrarsi così geloso della custodia del Maggiorasco, che vuol ripetere da Don Urbano la ricupera delle cose alienate non fatta, perchè Egli dunque che si trova nella usurpativa detenzione dei beni del Maggiorasco, e si è goduto all' altrui spalle quegli annui CINQUANTAMILA SCUDI di rendita, perchè egli non ricuperò per compensare almeno le dilapidazioni di sua madre, o per colorire almeno un titolo di mantenersi nell' ingiusta usurpazione? Egli sicuramente non è mai stato legittimo successore, nè legittimo possessore del Maggiorato; ma se lo fosse stato non sarebbe Egli anche decaduto perchè mai non ricuperò? Ma che? Per questo solo sarebbe decaduto D. Carlo? Cento, e mille colpe sono sopra di lui per dichiararlo decaduto. Urbano VIII non ingiunge strettamente ad ogni successore di fare un inventario legalissimo colla citazione di uno degli Agnati, e se nello spazio di quattro mesi fatto non lo abbia, non solo non possa percipere più i frutti del Maggiorato, ma debba restituire quelli, che ha percetti? (1) Dove è dunque l' inventario del jus succedendi fatto in D. Carlo dopo la morte di sua madre? Dove è la citazione degli Agnati? sappiamo bene il perchè non lo fece, ed ognun l' indovina. Questo nuovo Inventario confrontato con gli inventarii del 1738 qual prova luminosa avrebbe somministrata delle dissipazioni di D. Cornelia al solo vedere quel che v' era nel 1738, e quel che non si trova più. Ma questa sua malizia è ricaduta in suo danno. Egli non è più in tempo di fare quest' inventario; e sarebbe decaduto, se fosse stato legittimo successore. Ma dalla restituzione DEI FRUTTI chi potrà assolverlo?

318. E con qual dritto si è mantenuto il Signor D. Carlo nella occupazione della secondogenitura del Cardinal Francesco Seniore, e del Maggiorato insieme, se quel Cardinale Istitutore proibì espressamente, che la sua secondogenitura

(1) *Primo Breve* § 32 — *Terzo Breve n.* 13.

non potesse mai possedersi dal chiamato al jus succedendi (1)? Se Egli che prima di essere nominato al Maggiorasco già possedeva la secondogenitura, perchè quella veramente gli conveniva, perchè non la dimise nell' accettar l' altra nomina? Non ha Egli con questo solo ritenere la secondogenitura, incompatibile col Maggiorasco, provato col fatto che la nomina a di lui favore fatta da Cornelia non era legittima? Se Egli si fosse fidato di questa nomina, non si sarebbe curato di ritenere la Secondogenitura. Egli è decaduto dall' un Patrimonio e dall' altro. Dal MAGGIORASCO, perchè ancorchè fosse legittimo Possessore, non ha adempita la volontà di Urbano VIII; DALLA SECONDOGENITURA, perchè ha contravvenuto alla volontà del Cardinal Francesco. Egli deve restituire anche i FRUTTI di questa secondogenitura (2).

319. Ma dove lascio io la contravvenzione più massiccia del Signor D. Carlo? Vorrei pure perdonargli il non avere ricuperato le cose, e i fondi distratti da D. Cornelia. Avesse almeno conservato quel che è rimasto. Urbano VIII non altro raccomanda che la conservazione, e i risarcimenti dei Palazzi, delle Case, dei Mobili, dei Giardini, delle Possessioni (3). Ha Egli mai il Signor D. Carlo adempito a questa sua obbligazione? Egli che mostrava tanta smania di ripetere dall' Eredità del Principe D. Giulio Cesare suo Padre le mancanze trovate nelle fabbriche di Palestrina? Se vi avverrete a sorte, o Signori, di viaggiare per le fertili contrade della Sabina, e vedrete campagne squallide, e deserte, e abituri rovinati più che Castella, e abitatori avviliti, e mendici, non dimandate di chi sono. Sono de' Barberini. I bei colli di Preneste, che furono già sede della fortuna, e riposo della felicità di Silla, non si presentano adesso che vuote case, e rovine della grandezza di Urbano VIII. Le case di delizia di Castel Gandolfo, e di Roma sono pur tutte cadenti (4), si lasciano perfino esposti alla voce del Banditore i fondi del Maggiorasco per non pagarne al Sovrano le dovute imposte (5). E D. Carlo rimprovera caducità a D. Urbano?

CAPITOLO VIII.

Si risponde alle altre eccezioni sul non avere D. Cornelia accettati formalmente i Brevi, e sulla inosservanza centenaria di essi circa le alienazioni.

320. Se Cornelia non eseguì quello che Urbano VIII strettamente prescrisse di dovere ogni successore accettare solennemente la sua donazione, e le condizioni in essa contenute (6), sarà questa una nuova di lei contravvenzione, di cui si fece rea, e ne venne in conseguenza che debba la di lei eredità restituire tutti i frutti percetti, e quelli ancora, che poteva percipere dal Maggiorasco dal 1738 fino alla sua morte — *Et si hanc obligationem non fecerit tunc, et eo casu disponimus quod intelligatur ipso jure privatus omnibus fructibus qui ex bonis, ac Locis Montium, ac Censibus, aliisque universis in hac donatione positis percipiuntur* ***SEU PERCIPI VERISIMILITER POSSUNT INCIPIENDO A DIE*** *purificatae vocationis* ***USQUE AD DIEM*** *quo tunc dispositionem observare promiserit* (7). Ma se

(1) *Alleg. nuovi num.* 19 *Lett. G.*

(2) *D. Alleg. nuovi n.* 19 *Lett. F.*

(3) *Primo Breve* § 35.

(4) *Alleg. num.* 27 28 *e* 29.

(5) *D. Alleg.* n. 30.

(6) *Primo Breve* § 31.

(7) *Il deposito di questi frutti era appunto uno dei fondi destinati da Urbano VIII al moltiplico per le doti — D. Breve* § 31.

manca l' accettazione espressa, non manca in Cornelia la tacita accettazione, la piena scienza, e la piena agnizione di tutta intiera la volontà di Urbano VIII, siccome abbiamo già di sopra dimostrato. Cominciò Ella a conoscerla, ed accettarla negli Inventarii del 1738. La conobbe, e l' accettò col giudizio che fece per la ricupera del feudo di Pacentro. La conobbe, e l' accettò nei tanti Rescritti, e nei tanti Pontificii Chirografi che ottenne, ora per avere quei Giudici privativi, come Lana, come Olivazzi, come Negroni, ora per distruggere il moltiplico delle doti del Cardinal Francesco, ora per alienare i migliori fondi del Maggiorasco, come Santa Marinella. Quel Breve stesso orrettiziamente, e sorrettiziamente estorto da Clemente XIII per la conferma del Decreto Negroni, forma la prova superlativa della sua agnizione, ed accettazione della volontà, e delle condizioni volute da Papa Urbano.

321. Ma alla fine, soggiungono gli oppositori, conviene confessare che questi Brevi da cento e più anni non sono mai stati osservati. Tutti i Barberini hanno alienato, eppure nominarono il successore. Il mal fare però non è mai scusabile, perchè altri vi sono che male fanno. Urbano VIII in ogni pagina della sua disposizione ripete che ne vuole l' osservanza — *Semper et in perpetuum — perpetuis futuris temporibus — in infinitum* — Dunque quel che non si è fatto per lo passato, si deve fare, e riparare per l' avvenire. È FALSA però questa pretesa inosservanza dei Brevi. Se per le peripezie seguite nella famiglia Barberini immediatamente dopo la morte di Urbano VIII, Don Taddeo seniore dovette per necessità alienare, e crear debiti; ne aveva ben egli la facoltà espressa dallo stesso Pontefice Urbano VIII, che bene informato della di lui probità e frugalità, gli dette il permesso di creare debiti — *absque alio nostro seu alicujus alterius consensu, et beneplacito bona omnia, et singula in praesenti donatione comprehensa in quavis valida, et ampla forma obligandi* (1). Se il Cardinal Francesco seniore, se il Cardinal Carlo, se Maffeo seniore, se il Cardinal Francesco giuniore alienarono, nol fecero essi che per dimettere i debiti di quelle prime disgrazie, e se lo fecero, ben compensarono d' assai coll' unire al Maggiorasco medesimo le ricchissime loro eredità, e i loro nuovi acquisti (2); nella quale cosa facendo doppiamente, smentiscono la pretesa inosservanza, poichè riunendo le loro eredità, riempirono il vuoto che poterono aver fatto al Maggiorasco, e sottoponendole alle stesse leggi che Urbano VIII avea prescritte, le richiamarono alla memoria, e alla osservanza de' posteri. Se il padre di Cornelia offrì i primi esempj di dissipazione alla figlia, e se la figlia dal 1738 seguì l' orme del padre, e non solo non curò di riparare, e ricuperare le cose alienate dal padre, ma aggiunse il colmo alla misura colle sue immense distrazioni, siamo al punto nel tempo della contravvenzione, e questo tempo che noi accusiamo, e portiamo in giudizio non ci può essere recato come in osservanza a discolpa.

322. Anzi nel tempo stesso che Cornelia contravveniva, per quella fatalità che domina sempre nelle cose mal fatte, Cornelia stessa, in quel tempo stesso confessava l' osservanza dei Brevi, e precisamente sul divieto delle alienazioni, e sulla condizione della caducità. Fece ella maliziosamente gli inventari del 1738; e nel tempo stesso confessava che ciò faceva PER LO STRETTISSIMO PRECETTO ingiuntole dalla S. Memoria di Urbano VIII. Dissipava ella, e nel tempo stesso insisteva per la ricupera del Feudo di Pacentro, come male alienato. Distraeva ella, e nel tempo stesso sosteneva le liti in Rota sopra i censi mal fondati da Don Maffeo sul Maggiorasco contro la volontà di Urbano VIII. Voleva ella an-

(1) *Primo Breve* § 26 *in fine*.
(2) *Somm. Rot. n.* 1 2 3 4 5 6, *e Allegat. n.* 19. *per tot.*

nientare il moltiplico delle doti che istituiva il Cardinale Francesco giuniore, e nel tempo stesso prendeva chirografi e Giudici privativi per essere al coperto dalle sanazioni di Urbano VIII. Aveva ella già dato fondo a tutto il Maggiorasco, eppure per salvarsi dalle comminazioni di Urbano VIII implorò il giudizio privativo del Cardinal Negroni, e il Breve di Clemente XIII. (1) Se i Brevi Urbani non erano in osservanza, perchè tanta pena onde avere il pretesto di defraudarli? Ma par che noi ci perdiamo trattenendoci in cose sì inutili. V' è ben altro di assai rilievo a cui gli Avversari in un tuono più imponente ci chiamano.

CAPITOLO IX.

Si risponde alle eccezioni dedotte dal § 29 del Primo Breve di Urbano VIII.

323. Ora guardatevi bene, Signori, di non impietrire. Si scuopre l' egida di Minerva. Una cosa rara, una cosa non mai pensata da quanti sono stati finora gli uomini più sublimi in ogni dottrina, che hanno difesa la causa di Don Carlo. Tutti cicchi, che non hanno saputo leggere i Brevi Urbani, o che per loro goffaggine non hanno saputo intendere il paragrafo vigesimonono del primo Breve. Oh cosa è mai questa gran cosa di *questo nuovo maestro di color che sanno?* Sia benedetto il giorno, il mese e l' anno in cui è venuto a luce questo paragrafo vigesimonono. Non vi voleva di meglio perchè la contraria difesa facesse vincere la causa a Don Maffeo. In questo paragrafo vigesimonono i novatori delle difese di D. Carlo, credono di trovare molti argomenti, non già (avvertite) per discolpare le alienazioni fatte da Donna Cornelia, ma per salvarla soltanto, se fosse possibile, dalla caducità, il che certamente, salvo il pudore e la verità, non sarà mai possibile di sostenere. Per bene intenderci su quest' articolo, torniamo per poco ad analizzare questo primo Breve nel § 26. Col Breve il Papa proibisce ogni sorta di alienazione IN ALIQUO QUANTUMVIS MINIMO, a condizione, che chi aliena decada EO IPSO dal godimento delle cose donate, con questa condizione. Nel seguente § 27 priva del comodo della stessa donazione i delinquenti in caso di delitto, che porti la confiscazione de' beni per lo stesso motivo, *ut bona integre conserventur in agnatione, et familia de Barberinis*. Succede il paragrafo vigesimottavo, e in questo il Papa comprendendo i due casi premessi della caducità incorsa, o per l' alienazione, o per il delitto dichiara, *quod omnes qui per contraventionem, aut delictum et quavis alia causa sunt privati commodo, et jure praesentis donationis intelligantur, PRIVATI ETIAM JURE NOMINANDI, ET QUAECUMQUE NOMINATIO, AB EIS ETIAM TEMPORE HABILI quomodolibet facta NULLIUS sit roboris, et momenti, et pro non FACTA habeatur etc. NISI TAMEN fuisset facta nominatio irrevocabiliter ANTE DELICTUM ABSQUE ULLA FRAUDE ET MALITIA*. Viene infine il paragrafo vigesimonono, e fa il caso in cui il delinquente o per grazia, o per giustizia ritorni in grazia del Principe, e Urbano VIII lo reintegra intieramente con alcuna modificazione nei diversi casi in cui o il reintegrato, o quello che è succeduto durante la caducità del delinquente abbiano, o non abbiano preso moglie.

324. Non vi saprei dire quante cose peregrine dal confronto di questo paragrafo vigesimonono col precedenti paragrafi 26 27 e 28 deducono gli acutissimi Avversari. Se il delinquente, o assoluto per giustizia, o graziato dal Principe viene reintegrato al possesso del Maggiorasco secondo il paragrafo vigesimonono, e il caso del delitto nel paragrafo vigesimottavo è parificato al caso della contravvenzione, molto più si deve intendere reintegrata Cornelia al Maggiorasco, e per

(1) *Sono cose già dette più volte. Si vegga il Somm. Rotale n. 15.*

giustizia, e per grazia. Per giustizia in forza del Decreto Negroni; per grazia in forza del susseguente Breve di Clemente XIII il quale l' assolvè da qualunque mancanza. Sia ringraziato Iddio le mille volte. Quando i Sigg. Avversari vengono a parlare di *reintegrazione* e per *giustizia*, *o per grazia*, essi senza dubbio ci CONFESSANO LA CADUCITA' incorsa perchè non può essere reintegrato chi non ha perduto. Vediamo dunque se il paragrafo vigesimonone sia complessivo, tanto dei morti naturalmente al Maggiorasco per le alienazioni, quanto dei privati per delitto. Analizziamo a parte a parte tutta questa disposizione di Urbano VIII, che appartiene alle alienazioni, e al delitto. Nel paragrafo vigesimosesto il Papa dispone sulle alienazioni, e vuole che l'alienante decada immediatamente, e come naturalmente morto passi il Maggiorasco nell' istante medesimo al successore. Nel paragrafo vigesimosettimo viene a parlare di coloro, i quali sebbene non avessero alienato, commettessero però un delitto per cui avesse luogo la confisca de' beni, e queste le vuol decaduto quindici giorni avanti il delitto. Sono in questi due paragrafi contemplate due mancanze totalmente differenti. Nel paragrafo vigesimosesto l' alienante manca *direttamente* alla condizione voluta dal Papa di non alienare. Nel paragrafo vigesimosettimo il delinquente manca *indirettamente* perchè dà luogo alla confisca, per cui non potrebbero più conservarsi i beni di famiglia.

325. Passa nel paragrafo vigesimottavo Urbano VIII a congiungere i due casi dell' alienazione contro la sua volontà, e del delitto contro le leggi; e in tutti e due questi casi vuole che la nomina fatta anche *tempore habili* tanto dall'alienante quanto dal delinquente resti di niun valore. Succede finalmente il paragrafo vigesimonono, e quì disgiunge un' altra volta il caso del delitto della contravvenzione per alienare, e vuole, che il delinquente se è restituito alla sua vita civile, o per giustizia, o per grazia sia reintegrato al Maggiorasco, e al dritto di nominare. Ed è tanto lontano, che questa particolare disposizione intorno al delitto non appartiene al caso della caducità per l' alienazione, che anzi involverebbe una MANIFESTISSIMA CONTRADIZIONE con tutto quello che lo stesso Papa Urbano VIII ha disposto. In questo paragrafo vigesimonono egli pone per base della reintegrazione del delinquente al Maggiorasco e una Sentenza assolutoria, o una grazia del Principe perchè quegli aveva peccato contro le Leggi. Ma come mai si può dire che Papa Urbano permettesse che l' alienante fosse reintegrato o per sentenza assolutoria, o per grazia? Non certamente per sentenza assolutoria, perchè nel paragrafo vigesimosesto lo aveva dichiarato decaduto EO IPSO ABSQUE ALICUJUS JUDICIS SENTENTIA, DECRETO, VEL MINISTERIO. Non certamente, perchè aveva voluto che qualunque Giudice di famiglia interpetrasse la sua volontà alla lettera LITTERALITER, e sempre in senso di conservare i beni in famiglia, non certamente perchè con la *clausula sublata*, e col decreto *irritante*, e colle clausole derogatorie aveva tolta a tutti i Giudici la facoltà di giudicare diversamente.

326. Molto meno può dirsi avere voluto ammettere nell' alienante la reintegrazione PER GRAZIA. Com' è possibile l' immaginarlo, se il Papa stesso in quel paragrafo vigesimosesto volea decaduto l' alienante, anche nel caso in cui *pro alienatione seu distractionibus faciendis GRATIAM A PRINCIPE per se vel per alios impetraverint, aut IMPETRATA ET CONCESSA usi fuerint ETIAM SI MOTUPROPRIO PRINCIPIS vel alterius auctoritatem habentis, concessa foret etiamsi omnium comprehensorum in praesenti donatione tunc viventium, simul eodem tempore vel separatim etiam diverso tempore CONSENSUS ACCEDERET*? Se esclusa la sentenza, e la grazia nell'alienazione, e la grazia, e il consenso di tutta la famiglia prima dell' alienazione, come si può trarre la reintegrazione del delinquente alla reintegrazione dell' alienante? Anzi se ne trae un argomento maravigliosamente contrario all' in-

tenzione della parte; poichè se nel caso del decaduto per il delitto si è ammessa la reintegrazione, quando il delinquente sia stato assolnto *o per giustizia*, *o per grazia*, ed all' incontro niuna eccezione si è fatta dell' alienante, e nulla si è detto della di lui esclusione, anzi si è esclusa perfino la preventiva grazia del Principe. Siccome l' eccezione forma la regola in contrario, così è manifesto che nel caso dell' alienante non è stata ammessa quella salvezza, e quella reintegrazione, che è stata accordata al delinquente.

327. Fingiamo per altro, che fosser vere tutte le follie che sono saltate in capo agli Avversarii; facciamo tutte le vertenze possibili alla volontà di Urbano VIII, alla letterale intelligenza de' suoi Brevi, al giusto criterio di ragione. Rinunciamo ancora per un momento al senso comune, e figuriamoci che l' alienante sia fatto eguale al delinquente, o che l' alienante, come il delinquente, se ha ottenuta una sentenza di assoluzione *per giustizia*, o una assoluzione *per grazia* possa essere reintegrato al godimento del Maggiorasco. Ma cho forse Cornelia ha ottenuto mai uulla di questo? Sì, dicono gli Avversarii. Ella ottenne l' assoluzione per giustizia dal Decreto del Cardinal Negroni, l' ottenne per grazia dal Breve di Clemente XIII. Oh! Miserabili Noi, che dobbiamo sempre combattere con chi non ha uso di ragione! Noi trattiamo, noi disputiamo, noi abbiam corso tanti giudizj, e tanti Tribunali per dimostrare la nullità, e l' ingiustizia di quello stomachevole Decreto; Noi siamo in quest' arma medesima per digladiare della niuna entità di quel tenebroso Decreto, e si vuole, che con quel Decreto, che è il soggetto di ogni nostra contesa, e si decida la questione, e si passi per una cosa giudicata. In qual mondo siamo? Dove mai si può ascoltare senza fremito di sdegno tanta audacia di volere imporre con un Decreto, che è il soggetto attuale della disputa; decreto infermo, decreto contumaciale, decreto non mai notificato, decreto inginsto, decreto clandestino, decreto scandaloso, che fa torto alla verità, alla giustizia, alla ragione? Se quel Decreto fin dal suo primo aborto senza neppure essere cognito fu assalito da D. Urbano con un giudizio di caducità instruito in Napoli, se appena conosciuto se ne otteune per Pontificio Rescritto la restituzione in intiero per impugnarlo, dov' è, Signori Contradittori, che il Ciel vi salvi, l' assoluzione di Cornelia canonizzata con questo decreto? Ma se il decreto è ingiusto, se il decreto deve essere revocato, dove sarà più la reiutegrazione di Cornelia?

328. Se nulla vale quell' oscuro informe decreto, che di decreto neppure merita il nome, per dire assoluta Cornelia in linea di *giustizia*, molto meno la potremo dire assoluta *per grazia* dal Breve Clementino. E non è egli soggetto a revisione egualmente che il Decreto? Non è già fin dal 1783 quando venne a notizia aperta la bocca a tutti i Giudici per gindicarne? Osservate per altro fin dove arriva (conviene che lo dica) la temerità dell' opposizione. Osservate in qual meschina condizione siamo Noi gettati, in quale disistima degli Avversarj siamo Noi, e siete Voi stessi Giudici sapientissimi. Essi già si figurano, che nè Voi, nè Noi sappiamo più leggere neppure lo scritto. Ci danno ad intendere con quella solita loro franchezza, che il Breve Clementino in ogni caso ha assoluta per grazia Donna Cornelia da tutti i peccati fatti, e da farsi, contro i Brevi Urbani. Ci dicono, che il Breve stesso l' ha dichiarata reintegrata al Maggiorasco. Ma dove? Ma come? Ma in qual luogo, in qual parte, in quale linea di quel Breve? Leggetelo *nei contrarii Sommarii*, leggetelo nei nostri. Si esibisce al Papa il decreto Negroni; gli si narrano delle cose tutte false, come già l' abbiamo dimostrato parlando dell' *orrezione e sorrezione*. Non si dimanda al Papa, che la conferma del decreto, perchè si aggiunga la fermezza dell' Apostolica antorità. Il Papa, che non sà nulla dei meriti di quel decreto, che crede all' assertiva di Cornelia, del consenso di tutti i figli a quel decreto, che crede il Cardinal Negroni essere stato un buon Giudice, ed aver fatta veramente giu-

stizia, che confidando ciecamente, e senza cognizione di causa in quel decreto, suppone che Cornelia non sia decaduta, e lo conferma. Nulla aggiunge di più; nulla dice, che porti assoluzione di Cornelia dalle alienazioni fatte; nulla di reintegrazione di lei al Maggiorasco. E questo è quell' argomento tanto magnifico, tanto vittorioso, che si manda per bocca di Roma tutta, come il ritrovato il più sublime per la vittoria dei Barberini? Vi fosse almeno la deroga ai Brevi di Urbano VIII, deroga alle derogatorie con tanta ansietà, e con tanta effrenatezza di clausule pronunziata nei Brevi Urbani. Neppure questo. E si dirà che il Breve Clementino ha verificato il caso del paragrafo vigesimonono? Ma se ancora Clemente XIII, alla cui S. Mem. non si vuol fare questa ingiuria, avesse pronunziata questa ingiusta reintegrazione, non l' avrebbe già prevenuta, e tolta innanzi tempo lo stesso Urbano VIII condannando egualmente coloro i quali alienassero per proprio arbitrio, che quelli i quali *pro alienatione vel distractionibus faciendis* ***GRATIAM A PRINCIPE*** *impetraverint aut impetrata, et concessa usi fuerint* ***ETIAMSI MOTU-PROPRIO PRINCIPIS CONCESSA FORET?***

329. Cessino dunque una volta le vane imposture. Ma nò: non cessano. I nostri Avversarii fanno la nostra causa, e noi ne dobbiamo loro tutto il merito egualmente che alla nostra ragione. Quando eglino per difendersi ci dicono, che Cornelia è stata reintegrata, ci confessano che ella era decaduta, e quando la reintegrazione da loro supposta non si verifica, rimane intera la caducità, ed eglino ci hanno arresa la causa: ma essi tornano un' altra volta indietro sul paragrafo vigesimottavo; e ci oppongono che in esso, sebbene sia annullata la nomina fatta dal contravventore, *etiam tempore habili*; ciò non ostante il Papa limita questa sanazione — ***NISI tamen FUISSET FACTA*** *nominatio irrevocabiliter ante delictum*. Torniamo un' altra volta al caso del *delitto*, il qual caso è già dimostrato essere diverso dal caso dell' alienazione; ma cosa ha che fare la nomina *ante delictum* colla nomina di Cornelia fatta DOPO le alienazioni commesse, e provate in Roma, ed in Napoli fin dal 1767, PRIMA che Cornelia nominasse (1)? Tutto al più potrebbe questo militare per la caducità incorsa nuovamente da Cornelia DOPO il decreto Negroni, DOPO il Breve Clementino, e DOPO la nomina, perchè è provato che sino al punto della sua morte al mondo, continuò a segnare gli anni della sua vita coi giorni delle alienazioni, e con quelli delle sue ripetute caducità.

330. Ma finiamo di leggere ciò che dice Urbano VIII in quel luogo — *Nisi tamen facta fuisset nominatio irrevocabiliter ante delictum* ***ABSQUE ULLA FRAUDE, ET MALITIA***. E hanno coraggio gli Avversarii di opporci queste parole; e si lagnano che noi forse troppo aspramente ripetiamo: ABSQUE FRAUDE la nomina di Donna Cornelia, ABSQUE MALITIA nominato Don Carlo? TALE la nomina fatta nel 1770, dopo che Don Carlo avea dimandato un Voto supponendola per le sue alienazioni decaduta? TALE dopo avere ella stessa dubitato della sua caducità, dimandando un Giudice nel Cardinal Negroni? SENZA FRODE una nomina fatta dopo istruito in Napoli il giudizio contro di lei su questa medesima caducità? SENZA MALIZIA una nomina fatta in odio della lite, dopo la dichiarazione di D. Urbano di esser pronto a prendere moglie, DOPO il matrimonio eseguito da Don Urbano? Ma già di questo noi abbiamo parlato assai, e tornerà un' altra volta occasione più opportuna a parlarne. Intanto però è certo, che i nostri Avversarii hanno da capo a fondo rivolti, stravolti, distorti, contorti tutti i Brevi di Urbano VIII, e non hanno trovato in alcuna parola di essi salvezza.

(1) *Alleg. n.* 43.

PARTE SETTIMA

Giudizio reso dalla Rota sul merito di questa causa; equità malamente avuta in vista per ordinare la concordia sul fondamento della pretesa buona fede. Si difende per altro dai contrari attacchi la validità dei Decreti Rotali.

331. L'amplissimo Tribunale della Rota vide, e conobbe in ogni tempo la giustizia che assiste il Sig. Principe Don Maffeo per vendicare il male occupato Maggiorasco di Urbano VIII a lui per tutti i titoli dovuto. Lo disse fondatissimamente nella decisione dei quattro Marzo 1805, lo ripetè vittoriosamente nel Voto Rotale degli 11 Gennajo 1808. In questo solo si allontanò alcun poco dalla saviezza del suo giudizio, che ebbe non sò quale commiserazione verso il Signor Don Carlo fondando sopra una certa equità il suo decreto per la concordia. *Misericordia Judicis, injustitia manifesta*. I nostri Sigg. Avversari per altro, che ne dovevano essere assai contenti, appellarono da quei decreti, e li dicono invalidi ed ingiusti. Ma vogliono essere soli a dirlo, e non vogliono permettere che noi diciamo, che sebbene sieno validissimi, sono però ingiustissimi in quel punto, in cui hanno fondata la prescrizione della concordia sulla pretesa buona fede del Sig. D. Carlo. E perchè noi diciamo così, avrebbono voluto che ci fossimo dichiarati anche noi appellanti, per fondarci poi chi sa quanti di quei loro arzigogoli. Noi non abbiamo bisogno di dichiararci appellanti per impugnare quei Decreti, dai quali i nostri Avversarj hanno appellato. L'appellazione da loro interposta si rende comune anche a Noi non solo per impugnare il giudizio, con tutto che reso a nostro favore; ma per dimandare, che sia riformato in meglio, modificato, ampliato in tutto ciò che secondo la ragione che ci assiste, può essere di nostro giovamento (1). Ed è giusto; perchè siccome l'appellazione ripone il giudizio

(1) *Text. in Leg. ampliorem Cod. de appellat.* — ivi — *Ampliorem providentiam subiectis conferentes; quam forsitan invigilanter inveniunt, antiquam observationem emendamus; cum in appellationum Auditoris is solus post sententiam Judicis emendationem meruerat, quia ad provocationes convalesset auxilium, altera parte, quae hoc non fecisset, sententiam sequi (qualiscumque fuisset) compellenda. SANCIMUS ITAQUE SI APPELLATOR SEMEL IN JUDICIUM VENERIT, ET CAUSA APPELLATIONIS SUAE PROPOSUERIT, HABERE LICENTIAM, ET ADVERSARIUM EJUS, SI QUID JUDICATIS OPPONERE MALUERIT, HOC FACERE, ET JUDICIALI MERERI PRAESIDIUM. Sin autem absens fuerit nihilominus Judicem per suum vigorem ejus partes adimplere* — *Baldo nella glossa alla detta Legge* — ivi — *Appellatur A TANTO,*

in quello stato medesimo in cui trovavasi la causa prima della sentenza, in quello stato in cui l' avea messa il primo libello, (1) così deve essere intiero anche alla parte vittoriosa di tornare a dimandare quanto fin da principio avea dimandato.

332. La causa discussa in Rota si è aggirata sempre sulla restituzione in intiero dal Decreto Negroni, e questa decisa, porta per necessità il riconoscere in D. Urbano, ed in D. Maffeo suo figlio Primogenito il vero successore nel Maggiorasco. Se dunque la Parte ha appellato dal decreto Rotale per la concordia, la causa è tornata al suo stato primiero, e alla cognizione del decreto Negroni. Abbiamo dimostrato, che questo è erroneo, ingiusto, e lesivo; che in conseguenza si deve la restituzione in intiero, e si deve insieme al Principe D. Maffeo il possesso dell' intiero Maggiorato, perchè secondo l' antico stile della Rota nella restituzione in intiero, provatosi il titolo, si conseguisce insieme, e la reintegrazione al possesso, e l' immissione, e l'

et discutitur ***DE TOTO***, *quia* ***APPELLATIO EST COMMUNIS ETIAM PARTI QUAE NON APPELLAVIT*** — *e Bartolo con Salic. nella Glossa come sopra* — ivi — ***APPELLATUS POTEST APPELLATIONEM EXERCERE SICUT APPELLANS, ET PETERE SENTENTIAM IN MELIUS REFORMARI IN SUI FAVOREM*** — *Scac. quaest. 14 num. 47 vers. extende* —ivi— *Extende hanc limitationem, ut sicut commissio causae appellationis impetrata efficitur communis appellatio, etiamsi* ***APPELLATUS NON APPELLAVERIT, NAM, ET IPSA APPELLATIO EFFICITUR COMMUNIS APPELLATO QUI PROPTEREA POTEST ILLI ADHAERERE ET DEDUCERE JURA SUA PERINDE, AC SI IPSEMET INITIO DEBITO TEMPORE APPELLASSET*** — *Rota decis. 680 § sin minus in fine part. 3 rec.* — ivi — *Minus etiam obstant quae per informantes pro Arcello circa cautionem ab Angelica praestitam et acceptationem sententia in partibus latae deducuntur, quia fuerunt jam omnia in supradicta R. P. D. Pamphili decisione sublata; ultra quod* CUM ARCELLUS A PRAEDICTA SENTENTIA RECLAMAVIT, POTUIT ANGELICA ETIAM POSTEA QUAM PRAEDICTAM SENTENTIAM APPROBAVIT, ILLIUS APPELLATIONI ADHAERENDO, EAMDEM ET SENTENTIAM OPPUGNARE — *cor. Molin. decis. 806 num. 25 tom. 3 par. 2* — *Acceptatione vero earumdem sententiarum deducti ob non interpositam, appellationem ex parte Theodori prompta occurrebat responsio quod delata ad Rotam Causa,* ***OB PROVOCATIONEM FACTAM AB ILLIUS ADVERSARIO, SIBI PERMISSUM FUIT ADDUCERE NUOVA FUNDAMENTA, ETIAM ADVERSATIVA SENTENTIIS A QUIBUS NON PROVOCAVIT, ET SUFFRAGANTE AD HUNC EFFECTUM APPELLATIONE AB EODEM SUO ADVERSARIO INTERJECTA*** — *et cor. Falconer. decis. 11 n. 5 tit. 36 tom. 3* — ivi — *Potuit exinde Corvius in ulterioribus instantiis petere relaxationem mandati pro majori summa, quia appellatio a patentio interposita, illi etiam profuit, uti parte appellante licet expresse non appellaverit,* EX CERTA JURIS REGULA, QUOD APPELLATIO INTERPOSITA AB ALTERO EX COLLITIGANTIBUS PRODEST UTRIQUE, ET HABETUR AC SI UTERQUE COLLITIGANS APPELLASSET.

(1) *Testo nella Legge ita demum Cod. de Procuratoribus nella Leg. appellatione de appellationibus Leg. sciendum § omnia in eodem statu ff. de appellat. recipien. Leg. 1 § integer ff. nihil innovat. appellat. interposit.* — ivi — *Integer enim status esse videtur appellatione interposita* — *Abbas in C. ad audientiam Leg. 2 num. 8 rescript. Cassad. dec. 12 n. 4 Bald. in leg. ita demum Cod. de Procurat. Marantha in speculo in 4 part. princ. dist. 6 n. 16 dec. in cap. 1 extra de except. Paul. de Castr. dec. in rubr. extr. de appell. num. 7. Osan. dec. Senatus Pedemont. dec. 3 n. 1* — *Minsinger centur. 1* — *Cravet. in consil. 220 n. 6 lib. 1, et in tract. suo de praetor. § 2 de offic. praetor. in caus. civil. cap. de appellat. num. 21*

azione rescissoria (1). Ci è lecito adunque di parlar di tutto, e di cumular tutto in una volta. È inutile per altro il parlar più di cose delle quali la ordinanza di questa Suprema Corte vieta agli Avversarj di più parlare. Eiia nell' ordinare l' istruzione in iscritto ha già enunciato di voler conoscere, *e decidere* tanto sulla concordia, che sulla questione di nullità della medesima, NON MENO che sullo altre due controversie di restituzione *in integrum*, *e de aperitione oris* (2). Intiera è dunque la causa, e possiamo noi parlare dei decreti Rotali sulla concordia, come più ci piace. Noi li dimostreremo ingiusti in quella parte, in cui hanno appoggiata l' equità alla supposta buona fede del Signor D. Carlo. Li proveremo poi validissimi, e faremo le dovute vindicie della giurisdizione di quello già così rispettabile Tribunale.

CAPITOLO I.

Si prova ad evidenza la mala fede di Donna Cornelia, e del Signor Don Carlo tanto nella nomina che nel di lui Matrimonio.

333. Oh Papa Urbano di quanto mal fu madre non quella dote, di cui tanto arricchisti il Patrimonio Barberini, ma quell' arbitrio di nominare che conferisti ai tuoi Successori, se dovea succederti Cornelia per abusarne a danno di un figlio Primogenito, a rovina del tuo Patrimonio medesimo, a sovverzione di ogni tua volontà! E qui, Signori, mi convien rinnuovarvi quella mia protesta, che dal bel principio ho premessa. Io non intendo far ingiuria a veruno. È sempre la causa che parla. Ma se la causa non dimanda solo, ma vuole che io dimostri che non è mai

Afflict. in constit. lib. 2 *sub rub. appellationum tempora num.* 1 *Felin. in Pastoralis sub num.* 14 *de offic. Giurb. dec.* 19 *Lancellot. de attent. part.* 2 *cap.* 12 *num.* 133 — ivi — *Sententia per appellationem censetur extingui, et causam* IN PRISTINUM STATUM REDUCI. *Ruginell. ad tit. de appellat. N.* 12, *et seq.* — ivi — *Appellatio sententiam extinguit, et illius effectus est, ut restituat Causam* IN STATU IN QUO ERAT ANTE SENTENTIAM — *Monac. dec. Bonon.* 30 *num.* 29, *et* 30 *Valasc. dec.* 91 *n.* 3 *Cornazan. dec.* 51 *num.* 2 *Surd. dec.* 147 *num.* 3 *Card. de Grass. de effectu Clericat. effect.* 1 *n.* 1245. *La Rota Romana avanti Biechio dec.* 585 *num.* 9 — ivi — APPELLATIO OMNIA REDUCIT AD PRISTINUM STATUM PERINDE AC SI LIS VERSARETUR IN PRIMA INSTANTIA.

(1) *Odd. de restit. in integ. part.* 1 *quaest.* 33 *art.* 4 *n.* 35 — ivi — *Limitatur autem cum non procedat de stylo Rotae Romanae, quia ad evitandum inanem circuitum, et ne debeant expectari tres Sententiae super restitutione in integrum in causa principali admittit, quod quis post contestationem litis, et processum ad ulteriora dicatur ita abilitatus ad agendum, ut si justificet titulum suum in eodem judicio possit obtinere* SIMUL, ET SEMEL *in causa principali*.

E nell' Artic. 5 *N.* 36 *e seq.* — ivi — *Ad quintum an scilicet restitutio in integrum, et rescissoria actio possint in eodem libello cumulari? Distinguo duo capita. Primum est an possint cumulari simpliciter, videlicet* PETO ME IN INTEGRUM RESTITUI, ET REM MEAM MIHI RESTITUI, ADJUDICARI, ET VIDETUR QUOD SIC, *propter circuitum evitandum, et litium finem abbreviandum Arg. ec., et dicitur ita servari de consuetudine in Francia ad evitandum circuitum, et expeditus esse ad videndum quandoque litium finem etc., et a fortiori inducitur ad hoc stylus Rotae, de quo dixi, et in summa haec opinio est multum amica simplicitati, et aequitati, et pro hoc est illa communis opinio, quae est, quod si quis petat restitui rem suam in distractione ejus fuit enormiter laesus dicitur in necessarium praeambulum petere restitutionem in integrum.*

(2) *Somm.*

stato il Signore D. Carlo in buona fede, quali termini troverò lo che spieghino il mio concetto, se non i termini, con i quali parlano le Leggi, e con i quali ha parlalo Urbano VIII? Se ho da dire che vi è stato dolo, malizia, frode, inganno, e mala fede, ed è bisogno che il dica, quali parole potrò io sostituire che spieghino la stessa cosa? Quando Papa Urbano VIII ha detto che vuole che la nomina sia fatta ABSQUE ULLA FRAUDE, ET MALITIA, mi ha permesso egli stesso il nominare frode, e malizia, se vi è intervenuta nella nomina. Non se ne abbiano a sdegno i rispettabili Avversarj, ma io non posso mancare alla fede del mio patrocinio.

334. Ritornatevi alla memoria tutto le cose accadute nella famiglia Barberini dal 1767 al 1770, e dal 1770 in poi non troverete un atto che non spiri dalla parte di D. Cornelia, e di D. Carlo, che artifizio, ed inganno; dalla parte di D. Urbano innocenza, e oppressione. Le alienazioni di D. Cornelia erano già nel 1767 tanto pubbliche, tanto note a Roma tutta, che facevano scandalo a tutti i buoni. N' era sicuramente più di ogni altro consapevole il Signor D. Carlo, che sebbene avesse già concertata con la Madre l' orrenda macchinazione di sagrificare il Fratello, fu pure sorpreso dal timore, e consultò l' Avvocato Luti per sapere da lui *se potea esser tranquillo, e sicuro nel caso che la Madre dopo le commesse alienazioni lo nominasse alla successione del Maggiorasco*, escludendone il Primogenito D. Urbano (1). Quell' abile ed onesto Giureconsulto dopo esaminati i Brevi Urbani disse chiaramente al Signor D. Carlo, che ammesse le alienazioni, la sola nomina della Principessa non era bastevole per quella sicurezza, che il Ball D. Carlo ricercava (2). Mentre però l'Avvocato Luti si disponeva a pubblicare questo suo voto, una improvvisa misteriosa minaccia contenuta in una cieca lettera, fu causa, ch' Egli nol producesse alla luce; ma un comando espresso del Papa Pio VI l' obligò a pubblicarlo (3).

335. Fermiamoci un momento su questo primo monumento della mala fede del Signor Don Carlo. TRE COSE ne risultano. In PRIMA, che D. Carlo sapeva le alienazioni di sua Madre, e dubitava della di lei caducità. La SECONDA che già D. Carlo era d' accordo con la Madre per farsi nominare al Maggiorasco perchè temeva di *soffrire molestia, o da sua Eminenza il Signor D. Urbano suo Fratello, o dai suoi Successori*; la TERZA, che dalla risposta dell' Avvocato Luti era stato accertato, che stanti le alienazioni fatte dalla Madre, la sua nomina sarebbe stata nulla. Or quà dunque quanti sono i miei Contradittori. L' asserire, e il fingere delle cose contro la propria coscienza, che cosa si chiama? Certamente menzogna, e inganno. E se in danno del TERZO, sarà sicuramente frode, e malizia. Or perchè dunque il Signor D. Carlo quando fu innanzi al Cardinal Negroni, scrisse di suo proprio pugno quella sua solenne impostura — *Non ho mai creduto, ANZI NEPPURE DUBITATO che mia Madre possa esser priva del diritto di nominare per caducità incorsa, o per alienazioni fatte, o per qualsivoglia altro motivo, anzi credo, che sia giustamente in possesso di ogni diritto COME SE DA JERI creato fosse il fidecommisso, NÈ ARDIRO' MAI DIRE, NÈ SUPPORRE IL CONTRARIO* (4). Ma se Egli avea consultato precedentemente l' Avvocato Luti, se Cornelia per le sue alienazioni poteva essere decaduta dal diritto di nominare, se l' Avvocato gli avea risposto, che nel caso delle seguite alienazioni i Brevi Urbani condannavano sua Madre, come poteva egli il Signor D. Carlo, salva la verità, salvo l' onore

(1) *Somm. Rot.*
(2) *Detto Somm.*
(3) *Detto Somm.*
(4) *Somm. Rotale.*

di cavaliere, salva la coscienza di cristiano asserire in giudizio, asserire a danno del terzo, ch' Egli *non avea mai dubitato*, che la Madre fosse priva del diritto di nominare, e che fosse legittimamente in possesso, come se da ieri fossero nati insieme il fidecommisso, e Cornelia? Come poteva dire al Cardinal Negroni, che *il voto dell' Avvocato Luti non asserisce mai la Principessa di Palestrina mia Madre decaduta dal diritto di nominare, NÈ IN QUELLO SI DUBITA*; Se Luti gli avea risposto, che sussistendo *rilevanti alienazioni, e non trovando maniera di conciliarle con la volontà contraria del Pontefice fondatore*, la sola nomina della Principessa non era bastevole per quella incontrastabile sicurezza, che da lui ricercava il Signor Balì (1).

336. E se il Signor D. Carlo avea consultato l' Avvocato Luti per sapere da lui — *Se nel caso, che la Principessa D. Cornelia sua Madre facesse cadere la nomina del Maggiorasco SULLA DI LUI PERSONA, potesse egli dirsi di maniera sicuro intorno alla validità, e sussistenza di essa, che nè Lui nè i suoi Eredi potessero per tal causa soffrire alcuna sorta di molestia, o da sua Eminenza il Signor D. Urbano suo Fratello, o da' suoi Successori* (2), questo vuol dire, che Egli sapeva di esser nominato dalla Madre, e che Egli era disposto ad accettare la nomina perchè voleva esser sicuro. Non finse Egli dunque, non simulò, non mentì, non ingannò quando scrisse al Cardinal Negroni — *Se mia Madre vuol far uso della nomina a MIO FAVORE, sono in caso eminentissimo* DI RICUSARLA ASSOLUTAMENTE NON SENTENDOMI IN ALCUNA MANIERA INCLINATO PER LO STATO CONJUGALE, *essendo sicuro certamente di far maggior vantaggio alla famiglia ricusandola, perchè così mia Madre si potrà con MAGGIOR GIUSTIZIA prevalere del suo diritto di nominare nella persona di mio Fratello, nel quale concorrono più che in me i requisiti di buon Padre di Famiglia*? (3)

337. Disgraziato Don Urbano. Povero tradito Fratello. E non fu questo artifizio il più indegno per sedurre il Cardinal Negroni? Due erano i Figli di Cornelia; il Primogenito, che desiderava il Maggiorasco, e non avea bisogno di nomina per possederlo; ed il Secondogenito, che ricusava la nomina stessa. Nasceva da questo, che o fosse Cornelia decaduta, o nol fosse, il Maggiorasco sarebbe in ogni modo appartenuto al Primogenito D. Urbano. Ecco il perchè il Cardinal Negroni fu meno scrupoloso in quella indagine, perchè in qualunque modo avesse deciso non si faceva danno a veruno. Ecco però il mal frutto dell' artifizio, e dell' inganno. Se D. Carlo non gli avesse con tanta franchezza contro la verità asserito, ch' Egli avrebbe RICUSATA ASSOLUTAMENTE LA NOMINA, possibile che il Cardinal Negroni non avesse voluto vedere più sottilmente, se D. Cornelia poteva nominare, quando sapeva, che vi poteva essere il danno del Primogenito? Se quell' oscuro Decreto è così pieno d' ingiustizia, e di menzogne, tutto si deve alle ingannevoli simulazioni del Signore D. Carlo. Anzi non solo Egli sedusse il Giudice, ma deluse anche lo sventurato Primogenito per indurlo a non difendersi, perchè, come Egli stesso dice — *Veniva (non difendendomi) così, ed equivalentemente assicurato dell' intento, perchè pronunziandosi sentenza dal Cardinale Negroni sopra il diritto di nominare, cotesta stessa nomina fosse per farsi a mio favore, anzi di ciò ne fui assicurato* (4).

338. E chi non vede un altro colpo di malizia in quella stessa domanda del Giudice privativo nel Cardinal Negroni? Erano cognite a tutta Ro-

(1) *Somm. Rotale*.
(2) *Somm. Rotale*.
(3) *Somm. Rotale*.
(4) *Somm. Rotale*.

ma lo alienazioni di Cornelia. Il Voto Luti avea intimoriti, e posti in mala fede e Cornelia, o D. Carlo; come salvarsi? Come condurre a fino la macchina di far cadere la nomina sopra il secondogenito? Si dà ad intendere al Papa che Urbano VIII voleva UN SOLO Giudice privativo, mentre è provato che ne voleva TRE. Si finge, che Cornelia non vuol servirsi del diritto conferito da Urbano VIII di eleggere il Giudice di famiglia. Si dimanda, e si ottieno; e s' ingannano il Papa, e Negroni. E che fecero poi Cornelia, e D. Carlo di quel decreto estorto con tanti inganni, e con tanta malizia? L' intimarono mai a D. Urbano? Lo richiamarono almeno in quella prima nomina *revocabile* che fece Cornelia nel giorno 17 Marzo 1768 a favor di D. Carlo? (1) Lo produsse mai D. Cornelia negli atti di Napoli quando Don Urbano informato di quella prima nomina istruì il suo giudizio in Napoli, e ne reclamò la nullità, e propose a se appartenere il Maggiorasco OMNI JURE, e produsse i documenti delle alienazioni di Cornelia? E perchè Cornelia che così vigorosamente si difese allora ne' Tribunali in Napoli, perchè non produsse allora questo Decreto, e quel Brevo che lo confermava? Non è questa l' evidenza stessa della mala fede in cui erano e Cornelia, o D. Carlo?

339. E che dirò io delle insinuazioni maligne, degli scaltri trattati, dello finte speranze, e delle minaccie propinate ad arte per deludere, e nel tempo stesso opprimere il primogenito? Il Marchese Aubeterre Ambasciatore di Francia in Roma gli diceva, che *stasse del tutto quieto*, *e sicuro* (2). Il Cavalier Laparelli maestro di casa di detto Ambasciatore gli ripeteva — VIVA RIPOSATISSIMO, *che le cose vanno bene*, *e che anderanno ancor meglio di quello ha mai desiderato. SI FIDI DELLA MIA PAROLA: VIVA QUIETO E RIPOSATO, CHE AVRA' PIU' DI QUELLO DESIDERAVA* (3). D. Mobilia Falconieri anch' essa l' esortava alla rinuncia, o lo minacciava — *Rinunciate all' Uditore?* (cioè a Negroni Uditor del Papa, e Pro-Segretario de' Brevi) *Rinunciate sicuramente alla Causa, e l' eletto siete voi, ve lo giuro. Non rinunciate, e rispondete? Già è persa, e l' eletto sicuramente di certo, ve lo giuro, è l' altro* (4). Ma come *viver quieto e riposato*; come andar le cose *anche meglio;* come *rinunziare*, se si era già destinato di nominare D. Carlo, e si adoprava, e s' ingannava Negroni per opprimere D. Urbano?

340. Ma eccoci giunti ai matrimoni. Si agitava da D. Urbano il giudizio in Napoli contro Cornelia sulla nullità della *nomina revocabile*, o sulla di lei *caducità* per lo alienazioni commesse. Cornelia stride come una furia, e resiste, ma *non nega* le alienazioni, non produce il Decreto Negroni, non il Breve Clementino. E che dice dunque? Corre a piè del Trono del Re di Napoli, e con un atto solenne dice — *Che D. Urbano primogenito avea ricusato tutti i partiti di ammogliarsi, e che la supplicante per non veder posta in forse la successione della famiglia, avea nominato il secondogenito con la riserva di revocare* A PIACIMENTO LA NOMINA (5). Che è quanto dire — *ho nominato revocabilmente il secondogenito per sola minaccia al primogenito, e per indurlo così a prender moglie* — E che fa allora D. Urbano, quando gli si notifica giuridicamente l' asserzione di Cornelia? D. Urbano CONTRAENDO IN GIUDIZIO con sua madre, si presenta negli atti pubblici, e dichiara — *che è pronto a prendere in moglie colei, che da' suoi venerati genitori gli sarà destinata, contentandosi di chiunque gli vor-*

(1) *Somm. Rotale*.
(2) *Sommario Rot.*
(3) *Sommario Rot.*
(4) *Sommario*.
(9) *Sommario Rot.*

ranno dare , e facendo noto eziandio, che per dimostrare del tutto falsa la sua avversione in prender moglie , da se l'avrebbe presa dotata di tutte quelle circostanze , che alla prudenza de' suoi genitori non avrebbe potuto dispiacere ; ma se n' è astenuto per dipendere da' soli , ed assoluti loro voleri ; fa quindi istanza che sia notificata , ed intimata questa sua dichiarazione (1). Ma non era stata che una menzogna e un segreto quell' assertiva di Cornelia. Volete toccarlo con mano ?

341. D. Urbano aspetta che i genitori gli offrano una moglie, e dopo avere aspettato invano, si risolve, e contrae il suo matrimonio con la Duchessa d' Audria . E che succede allora ? Forse Cornelia è appagata, che D. Urbano *non ponga più in forse la successione della famiglia* ? Forse si risolve a rivocare la nomina fatta a favore del secondogenito ? Non lo crediate . Anzi più che mai allora indispettita, e acciecata dal livore e dalla vendetta, allora fa la nomina *irrevocabile* a favore di D. Carlo ; allora dà moglie a D. Carlo . E il Sig. D. Carlo , il quale si era dichiarato di *ricusare assolutamente la nomina ; che avea detto di non sentirsi in alcuna maniera inclinato alle stato coniugale* , prende moglie, e la prende *molti mesi dopo che il Primogenito non solo avea effettuato il suo matrimonio, ma dipiù in quell' epoca la sposa era già incinta* (2) . E la prende dopo che D. Urbano aveva introdotto il suo giudizio sulla caducità della madre , e sulla nullità della nomina ; dopochè reclamava i suoi diritti , ed il Maggiorasco come a lui spettanti *omni jure* . E questa è buona fede ? Questo è quel matrimonio contratto senza frode , e senza malizia , che eccitò l'equità de' Giudici, e la compassione? Ed il tradito D. Urbano , che provocato dalla madre stessa , assistito pel dritto di natura , e dalla volontà di Urbano VIII, avea preso moglie , e avea dei figli PRIMA DI LUI ; l'oppresso D. Urbano, a cui la Rota stessa avea costantemente detto appartenere il Maggiorasco , non meriterà più compassione , e più equità di chi lo ha *deluso, defraudato , ingannato , e tradito* ?

CAPITOLO II.

Validità dei Decreti Rotali sulla concordia .

342. Forse io finisco il parlare , d' onde i miei Avversarj principiano . La causa non ne abbisogna ; l' azione che noi sostenghiamo è la consecuzione dell' intiero Maggiorasco , che le Leggi , e la giustizia attribuiscono al Principe D. Maffeo . Noi non consentiamo a quella divisione , che ne volle fare la Rota . Dobbiamo però questa giusta apologia alla Maestà di quel Tribunale , di cui ha avuto tutto il mondo venerazione . Gli Avversarj profondono tutti i loro sforzi su questa pretesa circoscrizione dei Decreti Rotali , che ordinarono la concordia . Non ne siamo contenti neppur noi , e l' appellazione dagli Avversarj interposta ci ha aperta la strada a trattare tutta la causa nella sua integrità . Quando però i nostri Oppositori tanto declamano contro la validità di quei Decreti , nol fanno già per trattare la causa con giusta difesa, ma solamente per avvilire se gli fosse possibile, e la maestà o la dignità del Tribunale della Sacra Rota . E vaglia il vero , chi mai può esservi sì novizio dell' antica pratica del foro , il quale non sappia che allora soltanto si faceva luogo alla circoscrizione degli atti , quando si dimostra esservi intervenuta una delle *tre nullità* , o la mancanza della *citazione* cioè , o l' incompetenza della *giurisdizione* , o la non esistenza del *mandato* ? Chi mai può ignorare che non ritrovandosi alcuna di queste tre nullità , la questione della circoscrizione degli atti non può assolutamente proporsi, o proponendosi, un vero cavillo non debba reputarsi ? Così infatti si esprime la costituzione notissima di Pio IV confer-

(1) *Somm. Rotale .*
(2) *Detto Sommario .*

mata da Paolo V, così la pensano i Dottori, così in fine non una, ma più volte hanno costantemente deciso i Tribunali (1).

343. Ciò dunque posto, vediamo di grazia, se ad alcuna di queste tre nullità siano stati viziati gli atti Rotali, onde debbano circoscriversi. Ma li nostri avversarj medesimi si dispensano dall' esaminare se vi sia stata mancanza di *citazione*, o non esistenza di *mandato*, mentre non ritrovano in conto alcun oggetto di disputa su questi due punti. Che se pertanto la questione ad altro non si riduce che alla mancanza di giurisdizione del Tribunale Rotale, ciascuno chiaramente conoscerà quanto assurda sia una tal pretenzione, dopo che emanato il rescritto — *Placere de concordia* — il Principe D. Carlo colla stessa *esibizione de' fogli* consentì non solo alla giurisdizione, ma eziandio a quella risoluzione medesima (2). Se seguiamo però alcun poco le cose degli avversarj, gridano essi, che il rescritto è stato emanato *senza giurisdizione*; che senza giurisdizione sono stati fatti gli altri atti in appresso. Sono queste parole invero da abbagliare a primo aspetto, ma da disprezzarsi considerate, imperocchè queste voci vengono forse dagli argomenti consolidate e sono elleno accompagnate dalle ragioni? No certamente Signori. Presumono, che la mancanza della giurisdizione derivi e dal Rescritto di Pio VI, da cui fu commessa la causa presente alla Rota, e dalla clausula — *Sublata — e decreto irritante* apposto *nel Breve Urbano*. Difficoltà ambedue di niuna forza, e valore, che anzi se ci facciamo a considerare attentamente la cosa in se stessa, vedremo, che nulla di più a noi favorevole può dagli avversarj proporsi per maggiormente dimostrare, che tutta la giurisdizione, e potere della S. Rota, da ciò in principal maniera è derivata, affine di persuadere una concordia, e di ordinare colla propria autorità che questa venisse eseguita. Non crediamo, che alcuno vi sia, il quale voglia negare che fin dal bel principio avesse la S. Rota l' autorità non solo di consigliare alle parti una concordia; ma di costringerle ancora a formare una transazione. Per asserir con franchezza questa proposizione, e per accordare un tal potere a quel rispettabilissimo Tribunale basta solamente osservare di volo essere stato sempre lecito a quel Supremo Tribunale non solo il consigliare, ma il costringere eziandio le parti ad effettuare una concordia. Simile autorità, e giurisdizione ai Giudici Supremi viene dalle leggi accordata (3). Da tutti i Dottori, e dai comuni esempi generalmente approvata, e confermata finalmente dalla consuetudine, ed istituto della Rota; i di cui Re-

(1) *La Rota nelle recen. decis.* 288 *num.* 6 *part.* 10 *nell' Albiganen. pecuniaria* 11 *Marzo* 1767 § 4 *avanti Mannelli — ivi — Sicuti enim quae gesta sunt in Curia Metropolitanae omnimodae validitati praesumptionem ea jure adnexam suum ferebant, ita locus esse non poterat praetensae illorum circumscriptioni, de qua in priori dubii parte quaerebatur, quousque de impictis nullitatibus clare, et perspicue non doceretur — e nella Romana di circoscrizione* 27 *Giugno* 1803 § 3 *avanti Resta — ivi — Ita enim respondendum fuit, quia non constitit de actorum a Principe Aldobrandino gestorum nullitate, sive ex defectu citationis, sive jurisdictionis, sive mandati, de qua dumtaxat, ut circumscriptionis locus esse queat, habenda ratio est juxta notissimam Constitutionem S. M. Pio IV — Cum nuper anni* 1562 § *Abstineant ulterius, quae confirmata fuit a S. M. Paulo V in Constitutione universi anni* 1611 *Hujusmodi autem nullitate evidentissime non probata exurgit praesumptio juris quae militat pro actorum validitate, secundum quam in quolibet dubio pronunciandum est*.

(2) *Sommario*.

(3) *Testo Leg. si pater familias* 40 *Digest. de haered. instit.*

scritti promulgati *da anni ben duecento* a questa parte per la stipulazione della concordia sono infiniti, ed abuserei della vostra sofferenza se addurli volessi, o mi accingessi a numerarveli (1)

344. Ma che vado io più oltre parlando senza necessità di questa obiettata nullità? Allorchè il Tribunale della Segnatura alla commissione esibita dagli Avversarii contro i decreti Rotali rescrisse — *Alteri cum facultate circumscribendi* — dette egli stesso la norma della cognizione di questa causa. Secondo l'antica nostra pratica questa formula di rescritto, comportava, che il Giudice dell'appellazione non potesse conoscere della nullità indipendentemente dal merito, perchè se il merito, ed il buon diritto erano assorbenti, si risolveva in fumo ogni nullità. Essendo questo dunque lo stato della causa presente, si torni al suo principal soggetto. È dimostrato, che il Maggiorasco Barberini intiero al solo Principe D. Maffeo Colonna di Sciarra è dovuto, e che fu assai gravato colla concordia Rotale.

(1) *Card. de Luc. Diss.* 25 *de Fideicom. num.* 7 — *La Rota avanti Molin. dec.* 494 *num.* 3 4 5 7 — ivi — *Exploratam dicerunt esse in jure propositionem quod uti agitur de dispungenda aliqua controversia, quae vel per cognitionem juris difficiliter enodari valeat, seu ob ambiguas, et involutas probationes hinc inde deductas extricari difficillime possit, concurrente potissimum lite per multos annos protracta, tunc Judici licitum, quin imo necessarium redditur, vel amplecti aliqua, aequum ac rationabile temperamentum litis decisorium, ut ex nostris juris Patribus observavit Marcel. in Leg. si pater familias dig. de haered. instit., ubi eum ageretur de haereditate dividenda, et ex verbis Testamenti magna oriretur controversia, ac dubietas, Jurisconsultus mediam viam insequendo, haereditatem pro aequali esse inter collitigantes dividendam statuit, simileque Judicium Tiberii Caesaris in personam Paternii collaudat Pomponiis in leg. hoc Tiberius dig. cod. et ibi tenent comuniter scribentes, quot pleno calamo congerit materiam de more erudite exornando Tiraquel. de primog. quest.* 17 *Opin.* 4 *num.* 9 *Thesaur. dec. Pedemont.* 89 *per tot.*, *et optime Rot. in decis.* 111 *per tot. cor. Danoz. Sen. vel congere partes diuturnis controversiarum erumnis sine praeoptato exitu pacis lacessitas, ad quamdam congruam transactionem et concordiam ineundam, ut notant omnes Canonistae etc. idque in similibus contingentiis pluries firmavit, et servavit nostrum Tribunal, ut patet in Romana scripturarum* 29 *Maii* 1800 *quam refert, et sequitur Coccin. nostri Ordinis celeberrimus Decanus adnot.* 3 *num.* 1, *et dec.* 1126 *in fin. part.* 3 *divers. dec.* 44 *post Consal. ad Peregrin. dec.* 72 *cor. Penia, et* 678 *cor. Merlino, de qua praxi testatur etiam Card. de Luc. de Fideicom. disc.* 45 *num.* 6 7, *et paulo post. Quorum arbitratorum placitum successive per R. P. D. meum Capraram, meque ipsum electus ad stabiliendam tertiam concordiam, necessarium pariter extimatum fuit. Audivimus partes hinc inde concertantes super hac redditione rationis cum assistentia eorum defensorum, et post plures, et clamorosas cessiones cognovimus rem versari in obscurissimis tenebris, adeo ut juxta insinuata in alia decisione quatenus res terminanda esset cum illis modicis probationibus, quae hinc inde deducebantur, suppetebat potius motivum concludendi Joannem Baptistam in formali redditione rationis detegi posse alicujus summae debitorem, quibus propterea omnibus serio animadversis DD. iterum probarunt arbitrium, et temperamentum captum in alia decisione sub § expediti demandando scilicet mutuam hinc inde quietationem, sequendo etiam in his terminis sensum Rotae in decisione* 678 *num.* 9 *cor. Merlino, quae in causa reddendae administrationis rationes dixit judicem posse ad transactionem compellere, quando rationes dispungendae nimis essent involutae, ac difficiles, lisque super illis diu agitata esset, eoque deducta, ut vix terminari, ac definiri possit.*

CONCLUSIONE

345. Così potess' io svegliare dal loro riposo l' ombre de' Trapassati ! Vorrei portarvi qui innanzi dalle tombe dei Barberini di Palestrina , e di Roma , quei che ora son polvere , e qui vorrei innanzi al vostro consesso trasportarvi nella sua maestà la grand' ombra di Urbano VIII coi suoi Nipoti , e Pronipoti Cardinali ; qua il buon vecchio D. Maffeo , qua Cornelia , e il tradito suo figlio D. Urbano . Che risponderebbe Cornelia innanzi a questo consiglio di famiglia ? Gli domanderebbe il Papa , sapevi ben tu Nipote mia , quale era la condizione , con cui ti avevo arricchita di un Patrimonio , quanto altri mai dovizioso . Sapevi che alienando saresti decaduta , e morta naturalmente alla mia volontà . Perchè dunque dissipare tutto il mio retaggio , i miei monumenti d' arte , i più rari e preziosi , il mio Museo , le mie gemme , i miei fondi ? Tu nol puoi negare . Sei convinta dai testimonj , dalle pubbliche tavole , da'tuoi privati libri , dalle tue confessioni ; e se tu sei decaduta , perchè ti arrogasti il dritto di nominare che non era più tuo , per offendere la natura , la mia legge , e per opprimere un innocente Primogenito? Dove sono, ripiglia il più vecchio Cardinal Francesco , dove sono i miei mobili di stima , i miei quadri , le mie statue , il mio medagliere , che accrebbi all' antico , e che riunii al Maggiorasco? Dove sono, dice il Cardinal Carlo le mie cose preziose , e la mia tenuta di S. Marinella riunita pur essa , e assoggettata alla Primogenitura ? Dov' è, dice il più giovane Cardinal Francesco , il mio moltiplico delle doti ? Dove sono , dice il vecchio Maffeo , le mie gioje , e i miei fondi , che dissipasti col farmi ingiuria della decozione ? Che risponderà Cornelia a questi giusti rimproveri ? Ella è già giudicata . Non più i pretesti , non più le scuse de' suoi pretesi crediti , delle doti , degli acquisti , non più le cavillazioni sulle distorte parole dei Brevi . A voi dunque Giudici sapientissimi l' afflitta ombra di D. Urbano coi segni impressi di tutta la sofferta persecuzione , e giacchè io , vi dice, dovetti soccombere alla miseria e all' indigenza , eccovi in mia vece una sconsolata Vedova , e una Nuora ; eccovi il mio Primogenito , i miei Figli , e le mie Figlie ; eccovi una Famiglia di oppressi . Essa nella sua nudità non è rivestita che della ragione . Voi Giudici siete giusti . Roma conosce il vostro carattere , la vostra illibatezza , ed attende quel giudizio , che alla ragione , alla saviezza vostra conviensi . Non le mendicate aderenze, non gl' insidiosi cavilli possono alcuna cosa sopra di voi . Ne siam certi. Alla protezione vostra adunque , ed a quella delle leggi affidato, il Principe D. Maffeo non teme più gli sforzi de' suoi potenti avversari . Eglino ne hanno lungamente abusato a danno degl' innocenti. E quel giusto , e meritato soccorso , che in altri tempi fu ad esso dall' artificio negato , con raccapriccio di tutti i buoni , contro la volontà di Urbano VIII , e contro la disposizione di ragione , l' attende in questo giorno da voi , che siete i vindici dell' oppressione , e dell' ingiustizia . Voi farete , che i miserabili trovino ricovero nelle leggi .

Laonde ec.

GIOVACCHINO GORIROSSI Avvocato.
VINCENZO BRUNI Patrocinatore.

A FAVORE

DEL SIGNOR PRINCIPE

DON CARLO BARBERINI

E

SIGNOR DON FRANCESCO BARBERINI

CONTRO

IL SIGNOR PRINCIPE

D. MAFFEO BARBERINI COLONNA DI SCIARRA

SOMMARIO

Istituzione del Maggiorasco Barberini fatta da D. Maffeo Barberini, che fu poi Urbano VIII — Ordine dato al medesimo — Brevi Sovrani che lo sanzionano — Morte di Urbano VIII — Triste vicende alle quali va soggetta la casa Barberini per tal morte — Fuga di tutti gli individui della famiglia nei primi dieci anni — Dissipazioni inaudite de' Possessori del Maggiorasco — La Principessa D. Cornelia Barberini ultima superstite viene in potere nel 1724 de' miserabili avanzi di tal Maggiorasco — Passivo enormissimo che grava questi avanzi — Matrimonio di D. Cornelia col Principe D. Giulio Cesare Colonna di Sciarra — Condizioni di questo Matrimonio — D. Cornelia si obbliga a far parte del Maggiorasco al Principe Don Giulio Cesare, purchè Egli acconsenta ad estinguere il nome di Colonna di Sciarra, e a recare nel Maggiorasco Barberini la somma di scudi 200000 facendo comuni le rendite del Patrimonio Colonna di Sciarra — Intervento di un chirografo di Benedetto XIII — La somma degli scudi 200000 è erogata per estinguere i tanti debiti del Maggiorasco anteriori all' archiviazione — La comune amministrazione, e percezione di frutti dura dal 1738 fino al 1769 — Dal Matrimonio di D. Cornelia nascono due maschi D. Urbano, e D. Carlo — Nel 1767 si pensa a scegliere un Successore — Urbano VIII ne aveva data la facoltà al Possessore del Maggiorasco — D. Cornelia propone di nominare D. Carlo Secondogenito al Maggiorasco Barberini, e il Primogenito a' beni Sciarra — Malcontento di D. Urbano — Sue proteste contro la Madre — Egli la imputa d' essere decaduta dal Maggiorasco, e conseguentemente anco dal dritto di nominare per aver contravvenuto ai Brevi di Urbano VIII — D. Cornelia può eleggere il Giudice della questione — Domanda nonostante al Pontefice che lo elegga in sua vece — Deputazione del Cardinal Negroni — D. Urbano è interpellato — Richiede la comunicazione delle scritture, le ritiene per due mesi, e non si oppone — Giudicato del Cardinal Negroni a favore di D. Cornelia — Breve di Clemente XIII che lo sanziona — Partenza di D. Urbano per Napoli — Come figlio ha gli alimenti, ma non viene riconosciuto in lui alcun dritto — Il Secondogenito correndo l' anno 1768 è nominato revocabilmente al Maggiorasco — D. Urbano lo sa e non si oppone — Nel 1770 viene nominato irrevocabilmente, e D. Urbano non si oppone — Fatti co' quali riconosce la validità di tal nomina — Ritorno dopo 20 anni di D. Urbano a Roma — Sua supplica a Pio VI — Chiede la restituzione in intiero del giudicato Negroni, e l' apertura della bocca del Breve di Clemente XIII — Rescritto favorevole di Pio VI — Egli tiene occulto per 13 anni tal Rescritto — Sua morte — Il figlio D. Maffeo lo trova e ne fa uso in Rota — Questo Tribunale dichiara doversi espellere l' attore dal giudizio — Ritorno alla Rota — È tale la confusione de' fatti a malizia esposti dai Difensori di D. Maffeo, che la Rota indatta in errore, ammette l' azione di lui — Nuovi dubbi, nuove incertezze di quel Tribunale — Finalmente Esso prescrive una concordia fatale ai dritti della Famiglia del Possessore — Stato dell' attual questione — Il supremo Tribunale della Segnatura ha dichiarata nulla, e ingiusta la prescrizione della concordia e ha concesso facoltà di circoscrivere — La Corte davanti alla quale si prosegue la causa deve decidere della nullità, ed ingiustizia del Decreto Rotale, tanto a nome di D. Carlo, quanto di Don

Francesco Barberini — Ragioni con le quali si sostiene un tale asserto — D. Maffeo Barberini non ha azione per insorgere contro la regiudicata Negroni — Non può dirsi decaduta D. Cornelia, perchè non si prova l' identità de' beni alienati — Le alienazioni di D. Cornelia non sono provate — In qualunque caso le alienazioni di Lei non porterebbero caducità per i crediti che può rappresentare contro il Maggiorasco — Si discute a lungo questa materia — Conclusione —

ALLI SIGNORI GIUDICI

COMPONENTI LA SECONDA CAMERA

DELLA CORTE D' APPELLO

RESIDENTE IN ROMA

PER

Il Sig. PRINCIPE D. CARLO MARIA BARBERINI, e Sig. D. FRANCESCO BARBERINI suo figlio cessionario, e nominato, appellanti

CON

S. E. Signor DON MAFFEO BARBERINI appellato.

DOMANDO

Che piaccia alla Corte in vigore del Rescritto della Piena Segnatura di Giustizia loco gratiae *de' 15 Settembre 1808, annullare, e togliere il Decreto, o Sentenza Rotale degli 11 Luglio 1808, e quando non si annulli, dichiarare bene appellato, e mal giudicato colla concordia in genere, e in specie, e previa quindi la revoca, rimettere le Parti alla strada giudiziale, e al diritto di provvedersi come di ragione, e condannare il Signor Don Maffeo alle spese, danni, ed interessi tanto in merito, che in appello.*

1. Il Maggiorasco Barberini ebbe principio fin dall' anno 1604, in cui destinato alla Nunziatura di Francia *Monsignor Maffeo Barberini*, che fu poi *Urbano VIII*, Pontefice d' ingegno, e di animo grande, donò per atto tra' vivi tutti i suoi beni ad uno de' suoi fratelli, allora vivente *Alessandro*, *e Carlo*, o ad uno dei loro figliuoli maschi, che avrebbe nominato in appresso. Il fine,

ch' egli si prefisse da principio, e che immutabilmente inculcò in tutti gli atti susseguenti, fu quello di conservare perpetuamente i suoi beni — IN UNAM *successive personam tantum de ejus familia pro illius manutentione, ac ampliatione* — ben riflettendo, che — *si in plures partes dividantur, decor, et splendor familiarum declinare solet* —.

2. Perciò istituì un *Maggiorasco*, che con ordine successivo, e perpetuo progredisse da un possessore all' altro, che fosse da lui nominato, e quante volte non si facesse la nomina, volle, che succedesse il maggiore di età più prossimo all' ultimo possessore. Aggiunse varie disposizioni riguardanti il progresso della successione tutte dirette alla successione di un solo; inserì nella donazione l' inventario dei beni donati, e proibì severamente qualunque alienazione sotto pena di caducità ristringendo però la proibizione, e la pena AI BENI STABILI, o agli altri, che sogliono annoverarsi FRA I STABILI, come CENSI, LL. DI MM., ed altri effetti SOMIGLIANTI, giacchè quanto agli argenti, ed altri *mobili* anche preziosi non solo non intese di comprenderli sotto questa PROIBIZIONE, ma ordinò espressamente, che si vendessero, e se ne rinvestisse il prezzo in capitali fruttiferi. *Et quia capit* (ecco la proibizione) *omnia, et singula bona* ***STABILIA***, *et quae* ***PRO STABILIBUS REPUTANTUR*** *apud vocatos in infinitum conserventur propterea dictis omnibus expresse vetat, et prohibet ut non possint de dictis bonis* ***STABILIBUS*** *censibus, et aliis bonis in praesenti donatione comprehensis quidquam distrahere, transferre, alienare ecc.* (1) *Item idem D. Donator* (Ecco il precetto di vendere i mobili anco preziosi) *post ejus mortem mandavit alienari* ***OMNIA EJUS MOBILIA ARGENTEA, ET SUPELLECTILIA*** *in praesenti donatione* ***COMPREHENSA*** *etc., et pretium hujusmodi mobilium converti, et erogari voluit, et mandavit in* ***EMPTIONEM BONORUM STABILIUM*** *vel* ***LOCORUM MONTIUM*** *non vocabilium* ***AUT CENSUUM*** *ad beneficium, et utilitatem comprehensorum in praesenti donatione* —(2) Ratificò Urbano VIII questa donazione l' anno stesso in cui fu assunto al Pontificato, cioè *nell' anno* 1623, poichè di quel tempo essendo già morto il suo fratello Alessandro, donò nuovamente con pubblico istrumento *a D. Carlo Duca di Monte Rotondo* unico superstite tutti i stabili, censi, vocaboli separatamente descritti nei fogli inseriti nello stesso istrumento, come ancora — *Libros quoscumque, mobilia, supellectilia bona aurea, et argentea, picturas, et statuas descripta, et descriptas in folio etc. ad habendum, fruendum,* ***ALIENENANDUM*** *ec. in omnibus, et per omnia* ***JUXTA FORMAM DONATIONIS 3 DECEMBRIS*** 1604 (3).

3. Fin qui per altro il Maggiorasco Barberini non era che una privata disposizione. Piacque non molto dopo a quel Pontefice di avvaloraria coll' autorità Sovrana, riducendola come Principe ad una legge, o *statuto di famiglia* confermato colla pienezza della sua potestà, perchè sempre più rimanesse in ogni tempo, ed in ogni parte inviolabile. TRE sono i Brevi, che lo comprendono. Nel primo, che Urbano VIII emanò di suo motuproprio *il dì primo maggio* 1627 dichiarò nuovamente il fine primario della sua disposizione— *quod bona in perpetuum conservarentur in* ***UNO*** *tantum capite* — (4) E tanto ebbe a cuore la riunione dei Beni in un sol successore, che in caso ancora di qualunque DUBBIEZZA vietò espressamente che si dividessero i beni in più persone, ordinando — *quod* ***IN OMNIBUS DUBIIS*** *capi semper debeat illa interpretatio, per quam ple-*

(1) *Sommario*.
(2) *Sommario*.
(3) *Sommario*.
(4) *Sommario*.

nius adimpleatur ***NOSTRA VOLUNTAS, QUAE IN HOC POTISSIMUM CONSISTIT, ET CONSISTET UT BONA UNITA IN UNA TANTUM PERSONA***, *de agnatione, et familia nostra Barberina, familiaque ipsa, seu saltem ejus stipes, et cippus in sua nobilitate, et dignitate conserventur* — aggiungendo di più, che in qualunque parte della disposizione, questa unità di successore, e di patrimonio dovesse aversi — *pro inserta, et repetita, et quatenus opus sit Apostolica auctoritate tenore praesentium approbata, et confirmata* (1).

4. Indi — ***EJUSDEM POTESTATIS PLENITUDINE***, *et quia sic nobis* ***ETIAM UTI SUPREMO PRINCIPI*** *facere, et disponere placuit*—confermò quanto avea disposto nelle antecedenti donazioni del 1604., e 1623. Donò di nuovo a D. Carlo, e suoi successori i beni tutti compresi negli inventarj già inseriti in quelle medesime donazioni, volendo altresì che al Maggiorasco si unissero i Beni o già acquistati, o da acquistarsi in appresso anche dal donatario, ed altri sostituiti — ***DURANTE TAMEN NOSTRO PONTIFICATUS*** — Accordò a D. Carlo, ed a ciascuno dei successori la facoltà di nominare *quel solo* tra i figli, e discendenti di linea mascolina, che dovesse succedere, dichiarando, che la scelta dovesse dipendere dal puro arbitrio del possessore, cosicchè potesse nominare — ***AD SUUM BENEPLACITUM, ET LIBITUM ET ABSOLUTAM VOLUNTATEM NEPOTEM OMISSO FILIO VEL ALIUM QUEMCUMQUE DESCENDENTEM REMOTIOREM OMISSO NEPOTE, ET ALIIS PROXIMIORIBUS*** — (2). E chiamò in mancanza di nomina il più prossimo all' ultimo possessore, e il maggiore di età, se più si trovassero in egual grado — *Primo Breve* § 22.

5. Previdde poi l' estinzione della vera, e legittima linea mascolina, e sostituì gli illegittimi, o legittimati, inculcando sempre che *UNO SOLO* dovesse in perpetuo succedere, e nominarsi — *modo, et forma in omnibus, et per omnia* ***PRO UT SUPRA*** *de masculis legitimis, et naturalibus ex linea legitima expressum fuit* —. E questa medesima unità di successione prescrisse finalmente sostituendo i discendenti della linea femminina — *ut de descendentibus masculis* ***SUPERIUS EST DICTUM*** (3). Quindi ripete Urbano VIII quella medesima proibizione di alienare, che nella prima donazione del 1604 aveva apposta quanto ai BENI STABILI, e quanto ai censi, luoghi di Monte, ed altri simili, *quae pro stabilibus* ***REPUTANTUR*** — trascrivendo esattamente nel Breve le parole medesime di quel primo istrumento, ed imponendo la stessa pena *di caducità* a chiunque contravvenisse. Aggiunse, che nella stessa pena di caducità s' intendesse incorso *anche il successore* a cui doveva devolversi il Maggiorasco per la contravvenzione dell'antecessore, se avesse trascurato di ricuperare i beni da questo alienati (4). Finalmente convalidò questo suo Breve, derogando colle più ample formule a qualunque legge, statuto, e costituzione, che potesse opporsi alla sua disposizione, e annullando colla clausula SUBLATA, E DECRETO IRRITANTE tutto ciò che si facesse in contrario. *Detto primo breve num.* 74.

6. A questo breve un' altro sopravvenne nel settembre dello stesso anno 1627, in cui Urbano VIII due cose principalmente dispose. La prima riguardante l' amministrazione del Maggiorasco nel caso in cui il successore fosse ancora in età pupillare, o minore, al che provvedde con molte cautele. L' altra riguardava la decisione delle liti, che in qualunque modo potessero insorgere sulla successione o sui beni del Maggiorasco, e

(1) *Sommario*.
(2) *Sommario*.
(3) *Sommario*.
(4) *Sommario*.

sulle leggi da lui prescritte. Imperocchè — *ne lites unquam in diversis Tribunalibus agi contigeret, et ut controversiae, et lites quanto citius terminaris possint* — eresse per dir così un particolare, e domestico tribunale, che inappellabilmente le decidesse, ordinando che si scegliessero due, o tre personaggi della Famiglia, Ecclesiastici se vi fossero, o non essendovi, anche secolari, ed in mancanza di questi avendo il successore interesse in causa, scegliere potesse un Cardinale, o altro Prelato della Curia Romana, dei quali giudicassero — *summarie*, *simpliciter*, *et de plano*, ed eseguissero *SENTENTIAS*, *ET DECRETA omni, et quacumque OPPOSITIONE*, *RECURSU*, *REVISIONE*, *NULLITATE*, *ET INTEGRUM RESTITUTIONE*, *OMNIBUSQUE ALIIS REMEDIIS ORDINARIIS, ET EXTRAORDINARIIS*, *PENITUS REMOTIS* — (1). Dopo questi due Brevi accettò il donatario *D. Carlo* la donazione l'anno 1629, e sottopose tutti i suoi beni al Maggiorasco, che nell' anno 1632 trasmise al suo figliuolo. *D. Taddeo Barberini* già da lui nominato (2). E siccome D. Taddeo ne prese il possesso senza farne il pieno, ed intero inventario, particolarmente rapporto ai mobili, ed altri oggetti preziosi (3), così questa mancanza diede occasione al terzo Breve del novembre dell' anno 1632 in cui Urbano VIII approvò quell' Inventario — *etiamsi partem minimam bonorum in eo describendorum contineat*, *et omissa fuerit descriptio praetiosorum* — (4).

7. Morì Urbano VIII nell' anno 1644, e la forte persecuzione che si eccitò allora contro i Barberini, non diede luogo ad un' *Inventario* da cui potesse risultare quali, e quanti fossero i mobili, e le cose preziose, e provenienti dalle prime donazioni, o acquistate — DURANTE PONTIFICATU — Il Principe Taddeo possessore del Maggiorasco, fu costretto insieme cogli altri a rifugiarsi in Francia dopo avervi spedito in varj legni ciò che aveva di più prezioso, e di cui PERI' per naufragio una gran parte come narra il *Muratori ne' suoi annali all' anno* 1646. Morì D. Taddeo in Parigi, e gli succedette nel Maggiorasco *D. Carlo* suo primogenito, che poco dopo ne rinunziò il possesso al suo fratello *D. Maffeo*. Ebbe questi per moglie D. Olimpia Giustiniani pronepote d' Innocenzo X con dote *di scudi centomila*, per cui con chirografo dello stesso Pontefice furono obbligati i beni del Maggiorasco (5). Estinti così gli odj, e le inimicizie, tornò finalmente in Roma la famiglia Barberini, e D. Maffeo ebbe per successore nel Maggiorasco *Urbano Seniore* suo figlio, senza che questi si dasse il pensiero di fare *inventario*.

8. Frattanto ebbe il Maggiorasco non piccole scosse dalla prodigalità dei possessori, e per l' altra parte *l' identità dei beni* divenne sempre più oscura per la mescolanza degli altri che vi si unirono posteriormente. Il Cardinal *Francesco Barberini seniore* fratello del Principe D. Taddeo nell' anno 1679 istituì erede il monastero della Fara da lui fondato, ma lasciò nei codicilli ai successori del Maggiorasco Barberini oltre ad alcuni stabili — LA LIBRERIA, LO STUDIO DELLE MEDAGLIE, TUTTE LE SUPELLETTILI, TAPPEZZERIE, PARAMENTI, ARAZZI, QUADRI, STATUE, ARGENTI, ORI, GIOJE, E GENERALMENTE TUTTI I MOBILI DI STIMA — (6). Sebbene però il Cardinale ne ordi-

(1) *Sommario*.
(2) *Sommario*.
(3) *Sommario*.
(4) *Sommario*.
(5) *Sommario*.
(6) *Sommario*.

nasse la descrizione, se ne trascurò nondimeno dal Principe D. Maffeo l' inventario (1). Anche da questi se ne pretende accresciuto il Maggiorasco, abbenchè al grandioso suo testamento non corrispondessero i beni gravati di sì vistosissimi debiti. La principessa D. Olimpia sua moglie creditrice della dote di scudi 100000, lasciò tutti i suoi beni stabili, mobili, gioje, ed argenti al successore del Maggiorasco di Urbano VIII (2). Finalmente il Cardinal D. Carlo Barberini altro fratello di D. Maffeo, chiamò ancor esso alla sua eredità tutti quelli che sarebbero succeduti a quel Maggiorasco, benchè conoscendo gli immensi debiti, a cui per mancanza di *archiviazione* era desso soggetto in forza della nota Bolla de' Baroni, ordinasse, che i beni suoi dovessero considerarsi come un Maggiorasco separato, e distinto (3).

9. In questa confusione di patrimonj, e di beni, resa maggiore dalle prodigiose dissipazioni tanto di D. Maffeo, quanto di D. Urbano seniore suo figlio secondogenito, pervenne il Maggiorasco di Urbano VIII alla principessa *Donna Cornelia Costanza*. Fu essa l' unico frutto del Matrimonio di Don Urbano con Donna Teresa Buoncompagni Ludovisi, ch' ebbe in dote scudi 80 mila, (4) e che lasciò erede Donna Cornelia sua figlia di tutti i beni dotali ed estradotali, che ammontavano ad una somma assai ragguardevole (5). Era questa fanciulla in età di sei anni, allorchè cessò di vivere D. Urbano suo padre, onde ne assunse la tutela il Cardinal *Francesco giuniore suo zio* rivestito per concessione Sovrana, benchè ecclesiastico, del carattere di possessore del Maggiorasco. Il primo suo pensiero fu quello di ripudiare in di lei nome l' eredità paterna (6). Giunta poi Donna Cornelia alla età conveniente per maritarsi, deliberò il Cardinale di riparare i danni del Maggiorasco colle nozze, ch' egli stesso conchiuse come tutore, e curatore tra la *nepote*, ed il principe *D. Giulio Cesare Colonna*. Le condizioni del matrimonio furono queste. Che D. Giulio Cesare abbandonando il proprio cognome s' intendesse arrogato, ed assunto nella Famiglia Barberini. Che nei due conjugi si riunissero coi beni Sciarra, il Maggiorasco, e tutto il patrimonio Barberini, cosicchè FOSSERO COMUNI a Donna Cornelia, e a D. Giulio Cesare il possesso, l' amministrazione, le rendite, onori, gradi, titoli, preeminenze, e prerogative. E finalmente, che Don Giulio Cesare assegnasse a titolo di dote scudi DUECENTOMILA, i quali rimanessero perpetuamente uniti al Maggiorasco, ancorchè allo stesso Don Giulio Cesare, o a qualunque de' suoi discendenti fosse piaciuto, avendo più figli maschi, di ripristinare le due famiglie distintamente, e dividere i beni Barberini dai beni Colonna (7).

10. Aderì D. Cornelia ai voleri del Cardinale suo zio, e col suo matrimonio recò al Maggiorasco Barberini l' accrescimento notabilissimo di DUECENTOMILA SCUDI, che servirono a sollevarlo dagli immensi debiti che l' opprimevano (8). Siccome per altro la incorporazione al Maggiorasco di questo capitale Sciarra Colonna indusse il peso dello doti delle femmine sul Patrimonio Barberini (riconosciuto con REGIUDICATA dal Tribunale della Rota), (9) la divisione

(1) *Sommario*.
(2) *Sommario*.
(3) *Sommario*.
(4) *Sommario*.
(5) *Sommario*.
(6) *Sommario*.
(7) *Sommario*.
(8) *Sommario*.
(9) *Sommario*.

del Maggiorasco *in due teste*, l' impossibilità che essendo due i COMPOSSESSORI del Maggiorasco medesimo potesse aver luogo *eo ipso, ipso facto* la caducità col passaggio nell' immediato Successore, nel caso che uno di loro, o con alienazioni, o in altro modo avesse contravvenuto alle disposizioni di Urbano VIII, non poteva non alterare in molte parti le leggi da lui prescritte, così il Sommo Pontefice *Benedetto XIII* confermò specificamente con suo Chirografo i capitoli matrimoniali, derogando ai Brevi di Urbano VIII in tutto quello che si opponesse ai patti, convenzioni, ed obblighi come sopra stabiliti (1).

11. Dopo il Matrimonio ritenne il Cardinale Francesco Barberini l' amministrazione di tutti i beni fino ALL' ANNO 1738 in cui morì, lasciando erede nel testamento con molti pesi il Maggiorasco. Allora i coniugi Barberini sottentrarono all' amministrazione, ed adirono cautamente l' eredità del Cardinale col beneficio dell' inventario. Erano però i di lui beni frammischiati, e confusi con quelli del *Maggiorasco*, della *secondogenitura*, e del *baliaggio* Barberini unitamente da lui posseduti, e notabilmente sconvolti. Quindi nello stesso anno 1738 incaricarono uno de' più accreditati legali di separare le diverse eredità, e farne distinto Inventario (2). Tre se ne fecero negli anni 1738, e 1739. Il primo conteneva i beni del Cardinale *Francesco* giuniore (3). Il secondo l' eredità del Cardinal *Carlo*, che secondo il suo testamento doveva conservarsi separata dal Maggiorasco (4). Nel terzo finalmente oltre i beni della Secondogenitura, e del baliaggio furono promiscuamente descritti tanto gli effetti del Maggiorasco di Urbano VIII, quanto ancora tutto ciò che particolarmente di mobili, e cose preziose vi si era aggiunto per le successive disposizioni del Cardinal *Francesco seniore*, *di D. Maffeo*, *e di D. Olimpia Giustiniani*; poichè la mancanza degli antichi inventarj trascurati dai primi possessori, rendeva impossibile il precisare l' IDENTITA' di ciò che al Maggiorasco, o ad altre eredità apparteneva (5).

12. Conobbero i conjugi Barberini, che l' eredità del Cardinal Francesco giuniore era sopraffatta dai debiti, e la rinunziarono dopo un lungo, e laborioso giudizio, che con chirografo Pontificio fu commesso privativamente a *Monsignor Lana*, e poi a *Monsignore Olivazzi* uditori ambedue della *Rota Romana* tanto per esaminare il rendimento de' conti, quanto per distrigare tutti gli interessi ereditarj del Cardinale (6). Emanò infatti dopo una lunga, e laboriosissima discussione una *regiudicata* di dieci capi. Nel primo fu canonizzata LA LEGITTIMITA' DEGLI INVENTARJ già fatti da D. Cornelia, e D. Giulio Cesare. Nel secondo fu approvato il RENDIMENTO DI CONTI da essi esibito. Negli altri finalmente fu stabilito quanto dovesse l'eredità del Cardinal Francesco alla *secondogenitura*, quanto al *baliaggio*, quanto all' eredità del Cardinal *Carlo*, quanto agli altri patrimonj da lui posseduti, e come dovesse farsene la reintegrazione (7). E questa REGIUDICATA fu susseguita da *nove* istrumenti, con cui ebbe la sua esecuzione (8).

13. Continuarono frattanto D. Cornelia, e D. Giulio Cesare nel possesso, e nell' amministra-

(1) *Sommario*.
(2) *Sommario*.
(3) *Sommario*.
(4) *Sommario*.
(5) *Sommario*.
(6) *Sommario*.
(7) *Sommario*.
(8) *Sommario*.

zione comune del Maggiorasco di Urbano VIII, (1) ed ebbero sei figliuoli, quattro femmine, e due maschi, *D. Urbano, e D. Carlo*. Pensavano di nominare il Primogenito D. Urbano ai beni Sciarra, a norma della facoltà riservatasi nei capitoli matrimoniali, perchè si rinnuovasse questa famiglia, e di nominare D. Carlo Secondogenito al Maggiorasco Barberini (2). Mal contento però D. Urbano di sì fatta destinazione, incominciò a spargere contro la Principessa sua Madre delle sorde voci di contravvenzione ai Brevi di Urbano VIII per motivo di alienazione, e di caducità dal Maggiorasco, e perciò ancora dal diritto di nominare. Giunsero queste accuse all' orecchio della Principessa, e si vidde in obbligo di prevenirle. Poteva Ella a tenore dei già detti Brevi scegliere da se stessa un Giudice tra i Cardinali, o Prelati della Romana Curia. Ma per allontanare qualunque sospetto ricorse al Papa *Clemente XIII*, ed esponendogli la disposizione di Urbano VIII quanto alle liti, e controversie risguardanti il Maggiorasco domandò ch' egli medesimo in sua vece lo deputasse. Deputò infatti il Cardinal Negroni *suo Uditore*, Personaggio di conosciuta integrità, e peritissimo nelle materie legali, commettendogli che — *Expensis libratisque juribus hinc inde deducendis nulla reservata forma judiciali, ac omni omissa citatione cognoscat de jure nominationis, suoque Decreto causam definiat pro ut de jure*. (3)

14. Notificò il Cardinale ai Principi *D. Urbano*, e *D. Carlo* la sua delegazione invitandoli a dedurre per mezzo di persona legale quelle ragioni che credessero confacenti (4). Rispose senza indugio D. Carlo, che niente avea Egli da opporre sui diritti della Madre (5). È ben però da notarsi la scaltra, e maliziosa condotta di D. Urbano. Egli destinò il suo Avvocato, richiese, ed ottenne il dì 10 Luglio 1767 la comunicazione delle scritture, e documenti esibiti da D. Cornelia. Finalmente dopo DUE mesi rimandò le carte al Cardinale contestandogli con biglietto dei sei Settembre dello stesso anno — *Che non credeva di dover rispondere per non dar disgusto con una lite ai veneratissimi suoi Genitori* (6) — Ma che? Pochi giorni dopo, cioè il dì 15 Settembre mise una protesta negli atti, inutile, perchè occulta; contradittoria, perchè mentre asseriva di non volere Egli rispondere sulla speranza, anzi sulla certezza d' avere Egli la nomina *di cui veniva ad essere assicurato*, confessava nel tempo stesso, che *non poteva non avere un fondato sospetto* che la nomina non fosse per lui; oltraggiosa al Papa, ed al suo Delegato, perchè ricusava di comparire a fronte scoperta, quasi sotto un Pontefice così santo, qual fù Clemente XIII, ed un Cardinale di tanta dottrina ed integrità, potesse temere ingiustizia, o soverchieria; una protesta infine, che riducevasi a questo vergognoso dilemma. O non sono io il nominato, e quantunque adesso dichiari di non comparire, intendo però di farlo, quando a me pare. O mia Madre mi nomina, ed io dichiaro fin d' adesso di rinunziare alla lite, e non far più parola di alienazioni.

15. Restò sepolta questa protesta nelle sue tenebre. Il Cardinal Negroni dopo la concorde dichiarazione dei due Fratelli di non volersi opporre, nè contrastare alla Madre i suoi diritti, poteva sottoscrivere la sentenza. Differì nondimeno fino alli 6 *di Ottobre del* 1767, e volle assumere intanto la cognizione della causa. E siccome il

(1) *Sommario*.
(2) *Sommario*.
(3) *Sommario*.
(4) *Sommario*.
(5) *Sommario*.
(6) *Sommario*.

fondamento dei rumori ad arte disparsi riguardavano specialmente i pegni delle gioje, e cose preziose, non solo riconobbe, che questi, come fatti dagli Antecessori *non potevano imputarsi* a D. Cornelia, ma vidde di più tanti essere i *crediti* che Essa aveva contro il Maggiorasco, che superavano di gran lunga le pretese alienazioni, quando ancora potessero attribuirsi alla Principessa. Nè tutte le sue detrazioni, ed i suoi crediti valutò allora il Giudice delegato. Oltre quelli specialmente ammessi nella sentenza, (1) altri moltissimi ve ne sono egualmente limpidi, ed incontrastabili. (2)

16. Pronunciò pertanto il Cardinale— *non essere in conto alcuno essa sig. Principessa D. Cornelia Costanza Barberini decaduta* DALLE RAGIONI DEL MAGGIORASCO ISTITUITO DALLA S. M. DI URBANO VIII *e come legittima Posseditrice* DI ESSO MAGGIORASCO *potere a quello nominare qualunque de' suoi Sigg. Figliuoli come più le aggrada a tenore delle facoltà concedutele* DALL' ISTITUENTE (3) — Questo Decreto divenne irretrattabile in forza degli stessi Brevi di Urbano VIII., sì perchè a troncare le liti tra i suoi Successori vietò irremissibilmente, come si è detto — *omnem, et quamcumque oppositionem, recursum, revisionem, nullitatem* IN INTEGRUM RESTITUTIONEM, *et omnia alia remedia ordinaria, et extraordinaria* — Sì perchè nel primo suo Breve, quanto ai Successori, che per causa di alienazione, o per altri motivi fossero decaduti dal Maggiorasco, dichiarò espressamente, che qualora fossero reintegrati — *vel* GRATIA *vel* PER VIAM JUSTITIAE — immediatamente s' intendessero restituiti ai loro diritti (4). Molto più poi divenne irretrattabile il giudicato Negroni per un Breve particolare di Clemente XIII dei 2 Decembre 1767 in cui non solamente — *praeinsertum decretum* (*del Cardinal Negroni*) *cum omnibus, et singulis in ea contentis auctoritate Apostolica confirmavit, et approbavit* — ma perchè ne fosse più inviolabile l' osservanza, e l' esecuzione, dichiarò di sanare colla pienezza della sua potestà, se ve ne fosse bisogno — *omnes, et singulos* JURIS, *et* FACTI, *et* SOLEMNITATUM DEFECTUS. (5)

17. Tacque D. Urbano dopo la regiudicata, tacque dopo la pubblicazione del Breve, e tacque ancora dopo *la nomina*, che fece il DI 17 MARZO 1768 a favore del Signor D. Carlo la Principessa, assicurata così solennemente del proprio diritto dal consenso dei Figli, dall' autorità di un giudicato, o dalla conferma di un Breve (6). Sul FINE dello stesso MESE partì D. Urbano da Roma, e si recò a Napoli, (7) ove reclamò come Primogenito la successione ai feudi esistenti in quel Regno IN VIRTU' DELLE INVESTITURE, e domandò con questo titolo gli alimenti, allegando la nullità della nomina del Signor D. Carlo, non per la caducità della Madre, ma perchè riguardo ai feudi era opposta alle leggi d' investitura (8). Varj decreti emanarono, in cui provvisoriamente gli si accordavano gli alimenti. E quantunque D. Urbano nel mese *di Giugno del* 1768 affacciasse nel Regio Consiglio la pretesa caducità di sua Madre, non solo però quel saggio Tribunale riconobbe non essere di sua competenza questa ispezione, aggiornandola indefinitivamente, ma lo stesso D. Urbano NE AB-

(1) *Sommario*.
(2) *Sommario*.
(3) *Sommario*.
(4) *Sommario*.
(5) *Sommario*.
(6) *Sommario*.
(7) *Sommario*.
(8) *Sommario*.

BANDONO' IL PENSIERO, e concluse il suo matrimonio con la Principessa Caraffa di Andria — COME CHIAMATO AL MAGGIORASCO DI SUA FAMIGLIA COLONNA (1), ed in seguito insistè perchè gli alimenti fossero in vistosa somma aumentati. Neppur questo però gli valse, e solo potè ottenere, che per la qualita di *figlio* di D. Cornelia, e di D. Giulio Cesare gli si accrescessero gli alimenti fino alla somma di ducati 5000 (2).

18. Era già D. Urbano su gli anni QUARANTA dell' età sua, quando improvvisamente diede parte ai Genitori di essersi determinato di prender moglie. Non mancarono essi di avvertirlo, che riflettesse alle sue circostanze, dicendogli chiaramente che essendo nominato al Maggiorasco Barberini il Signor D. Carlo, Egli non poteva considerarsi, che come un cadetto della famiglia. *Voi nello stato presente* (gli scrisse il Padre nell' Agosto 1769) *non potete essere considerato se non in linea di mero cadetto, rispetto all' uno e all' altro Patrimonio di casa Barberini, e della famiglia Colonna* (3) — E più chiaramente la Principessa sua Madre — *Io non debbo tradirvi*, (gli disse) *vi dico apertamente CHE NON SONO IN VERUNA DISPOSIZIONE DI RIVOCARE LA NOMINA, e che per ciò che riguarda la successione della casa, chi ne ha il dovere* (cioè il Signor D. Carlo a quest' effetto gia nominato) *vi ha già pensato, e vi pensa* (4). Che disse allora Don Urbano assicurato così decisamente della nomina a favore del suo Fratello D. Carlo? Forse se ne dolse coi Genitori? Forse dichiarò almeno al Fratello la pretenzione che Egli avea sul Maggiorasco per la nullità della nomina? Forse reclamò dalla regiudicata, o ricorse al Soglio Pontificio per essere abilitato a dedurre le sue ragioni? Allora certamente non era deluso dalla lusinga d' esser Egli prescelto alla successione, perchè il fatto della nomina, e le dichiarazioni replicate dei Genitori lo avevano disingannato. Non aveva riguardi di non disgustare i Genitori stessi con liti, perchè contro di loro scopertamente litigava nei Tribunali di Napoli. Eppure come da principio aveva dichiarato giudizialmente di non voler contrastare alla Madre il diritto libero della scelta a tenore dei Brevi di Urbano VIII, così continuò nel suo silenzio, e lasciò che si eseguissero IRRETRATTABILMENTE *il giudicato Negroni*, ed il *Breve Pontificio* col matrimonio di suo Fratello.

19. Trattò difatti D. Cornelia le nozze per il Secondogenito D. Carlo coll' illustre Dama DONNA GIUSTINA della nobilissima famiglia BORROMEO. E perchè nè la sposa, nè i Borromei, nè lo stesso D. Carlo sarebbesi indotto ad un tal Matrimonio se non fosse stata sicura la di lui successione al Maggiorasco Barberini, perciò *il dì 8 Settembre del* 1770 precedette alli sponsali la nomina irrevocabile che fece D. Cornelia in favore del Signor D. Carlo — A SPECIALE; E SPECIALISSIMA, ED ESPRESSA PARTICOLAR CONTEMPLAZIONE DEL MATRIMONIO *da contrarsi dal medesimo coll' Eccellentissima D. Giustina Borromei* (5) — Sul fondamento pertanto di una nomina irrevocabile, sulla fiducia di una REGIUDICATA, e di una LEGGE SOVRANA che ne garantiva in perpetuo la stabilità, e la fermezza, si unirono insieme i Signori D. Carlo, e D. Giustina, e nacquero da un tal Matrimonio UNDICI FIGLIUOLI, cioè OTTO FEMMINE, E TRE MASCHI.

20. E D. Urbano? D. Urbano tace sempre. Anzi coi fatti più decisi riconosce, e confessa la validità della nomina. Dopo aver Egli sposato in Napoli nello stesso anno 1770 la Duchessa Caraffa d' Andria — COME CHIAMATO AL MAGGIO-

(1) *Sommario*.
(2) *Sommario*.
(3) *Sommario*.
(4) *Sommario*.
(5) *Sommario*.

RATO PATERNO COLONNA *dell' annua rendita di sc.* 20000 (1), ricomparve nei Tribunali di Napoli, *e come Figlio*, non altro domandò, ed ottenne, se non che in vista della nuova circostanza del suo matrimonio gli si somministrassero le spese nuziali, e gli si accrescessero gli alimenti fino alla somma di duc. 5000, e gli si assegnassero le rendite dei feudi, da lui contumacialmente liquidate nell' anno 1755 in annui ducati 3833. 36 come dai documenti esibiti altre volte alla Rota nel 1806 (2). Ma vi è di più. Torna in Roma D. Urbano, e nell'anno 1778 istruisce giudizio contro il padre D. Giulio Cesare per la successione ai beni Sciarra. E qual fu il fondamento della sua azione? Questo appunto, che essendo succeduto al Maggiorasco, e beni Barberini il Signor D. Carlo PER LA NOMINA DI DONNA CORNELIA, a lui erano dovuti JURE PROPRIO i beni Sciarra in forza dei capitoli matrimoniali del 1728, in cui erasi convenuto — *che D. Giulio Cesare avendo più figliuoli maschi, dopo che D. Cornelia avrà nominato il successore al Maggiorasco di casa Barberini, possa nominare altro suo figlio alle Primogeniture, e fidecommissi di detta casa Colonna* — SETTE DECISIONI emanarono su questo punto, che sono altrettante CONFESSIONI di D. Urbano, con cui riconobbe giudizialmente LA VALIDITA' DELLA NOMINA, dalla quale *validità della nomina* desumeva Egli l' azione da lui promossa sui beni Sciarra, come rilevasi dalle decisioni Rotali dei 9 *Marzo* 1778 *avanti Litta*, *dei* 10 *Gennajo*, *e* 5 *Giugno del* 1770, *e* 19 *Gennajo* 1781 *avanti Soderini*, *e dei* 4 *Aprile* 1778, 16 *Gennajo* 1789, *e* 3 *Marzo* 1790 *avanti Despuig*.

21. Nel bollore di questa lite che agitavasi tra Padre, e Figlio, apparve un lampo di amichevole accordo sui beni Sciarra. Colse questo momento il Signor D. Urbano, ed avvezzo alle arti sue occulte, ed insidiose, porse nascostamente una supplica a *Pio VI di S. Mem.*, in cui tacendo le circostanze più interessanti, e particolarmente la Sovrana disposizione di Urbano VIII, che rigorosamente proibiva dopo la REGIUDICATA ogni revisione, o restituzione, domandò francamente una commissione di *restitutione in integrum* dal decreto del Cardinal Negroni, e di *aperitione oris* del Breve confermatorio di Clemente XIII. Non è meraviglia però che Egli osasse di domandarla. Ma fa stordire l' estrema facilità, con cui senza sentire chi vi aveva interesse, senza verificare l' esposto, senza cercare com' era solito il giudizio della Segnatura di grazia, in un affare di sì terribili conseguenze, e dopo un GIUDICATO, ed un Breve, non solamente eseguito sulla fede sacra della parola Sovrana, ma eseguito in maniera che per l' INDISSOLUBILITA' del matrimonio non poteva più revocarsi la sua esecuzione, con un sol tratto di penna si soscrisse il fatale rescritto, che allumava un' incendio tra i due Fratelli, ed esponeva a repentaglio una famiglia che non sarebbe esistita senza quel giudicato, e quel Breve — *Remisit causam* (così il rescritto) *de qua in precibus ad Rotam in gradu restitutionis in integrum quoad decretum Eminentissimi Cardinalis Negroni cum clausula de causis, et quoad Breve ejusdem decreti confirmatorium cum clausula de aperitione oris arbitrio* — (3)

22. Occultò D. Urbano per altri anni 13 questo rescritto. Frattanto venne a morte D. Giulio Cesare, ed Egli ne fu l' erede per testamento (4). In questa occasione varie dispute insorsero, e varie liti, sì per il compimento delli scudi *duecentomila*, che dai beni Sciarra dovevano aggregarsi al Maggiorasco Barberini, sulla restituzione delle rendite dei feudi ritenuti da D. Urbano, ed al-

(1) *Sommario*.
(2) *Sommario*.
(3) *Sommario*.
(4) *Sommario*.

tre molte, le quali supponevano LA VALIDITA' DELLA NOMINA pel Signor D. Carlo, l' esistenza civile di D. Cornelia nel diritto, e possesso reale del Maggiorasco, e furono sostenute con tutto l' impegno dallo stesso D. Urbano contro la Principessa sua madre, ed il suo fratello (1). Finalmente nel 1796, vale a dire quasi TRENT' ANNI dopo il matrimonio di D. Carlo, per sottrarsi all' esecuzione di un mandato rilasciato contro di lui per la restituzione dei frutti dei fendi di Regno dalla Rota dopo le decisioni *Romana pecuniaria dei 2 Giugno* 1794, 16 *Gennajo* e 1 *Giugno* 1795 *avanti Bayane*, mise fuori all' improvviso quell' arma, che teneva insidiosamente nascosta, ed in forza dell' estorto rescritto Pontificio ottenne che *due dubbi* si concordassero; l' uno sulla regiudicata Negroni — *An constet de rejudicata, seu potius de causis restitutionis in integrum in casu etc.*, l' altro risguardante il Breve di Clemente XIII — *An intret arbitrium pro aperitione oris in casu etc.* — Non si curò di proporli, finchè egli visse. Ma dopo altri sette anni il figlio sig. Principe Don Maffeo deliberò di proseguire il giudizio già introdotto dal padre.

23. Si proposero ambedue le cause nella Rota nel primo Giugno 1803, e rimasero indecise per il Rescritto — *Iterum proponatur, et videant quintus, et sextus* — Si riproposero *il dì* 13 *aprile* del susseguente *anno* 1804, e nell' una, e nell'altra vinse il signor D. Carlo, avendo risposto quel Tribunale quanto al dubbio *super aperitione oris* — NEGATIVE, e quanto all' altro sulla regiudicata — *AFFIRMATIVE ad primam partem, negative ad secundam* — Ottenne il signor D. Maffeo la nuova udienza, e nella terza proposizione *dei* 14 *Marzo* 1805 tal fu la confusione dei fatti eccitata dai difensori del signor D. Maffeo, che nacque il rescritto in ambedue le cause — *Recedendum a decisis* — Conobbe però il Tribunale medesimo l' incertezza dei fondamenti, su cui poggiava questa risoluzione, e ripropostesi per la quarta volta le due cause. *il dì* 17 *Giugno del detto anno* 1805 rescrisse — *Dilata, et ad D. Ponentem pro examine formali testium, et pro praestatione patientiae ad effectum inspiciendi libros* — Fu eseguito questo Rescritto, e riassunte le cause, *il dì* 6 *Giugno* 1806 ne rimase nella quinta proposizione nuovamente sospeso il giudizio mediante il rescritto — *Iterum proponatur et videant OO.*

24. Pareva che il DUBBIO fosse per il sig. D. Carlo una caparra di futura vittoria. Poichè se nel dubbio in qualunque causa non può non vincere il possessore, ed il *reo convenuto*, quanto più in un giudizio odiosissimo di una rancida caducità che si muoveva non già contro il supposto contravventore, ma contro un TERZO dopo il possesso pacifico di quasi TRENT' ANNI? Qui però si presenta una nuova serie di cose singolari, e straordinarie, che tutta esigono la vostra attenzione, umanissimi Giudici, perchè più strettamente appartengono al presente giudizio. Il giorno 10 *aprile del* 1807 furono chiamate le cause a nuova discussione, ed inaspettatamente emanò il Rescritto — *placere de concordia, et ad mentem* — e questa mente che non si volle comunicare in iscritto, ma solo in voce, si fu che le Parti intraprendessero un' amichevole trattativa, combinando fra loro i mezzi di conciliazione, e qualora non convenissero, si rimettessero i fogli al Sacro Tribunale. Non ripugnò il Sig. D. Carlo a questo suggerimento. Tanto più che la stessa Rota si protestò, che — *non concorrendo l' approvazione Pontificia si dovesse riproporre la causa in contradictorio judicio*.

25. I progetti, com' era da credersi, non combinarono, ed il temperamento che propose il Tribunale per la concordia fu questo: che del Maggiorasco Barberini, unico di sua natura ed individuo, se ne formassero due, dividendone i beni non solamente in due teste, ma perpetuamente IN DUE LINEE: che si distruggessero nell' intima loro essenza le disposizioni, ed i Brevi di Urbano VIII, il quale, come padrone della sua ro-

(1) *Sommario*.

ba, e come Sovrano aveva prescritto per legge inviolabile l' unità del successore, e l' unione dei beni togliendo a qualunque Giudice, ed espressamente *alla Sacra Rota* ogni facoltà di allontanarsi anche — *in dubiis* — da questa volontà sua — ***QUAE IN HOC POTISSIMUM CONSISTIT, ET CONSISTET, UT BONA UNITA IN UNA TANTUM PERSONA CONSERVENTUR***. Nè bastò questo. Si stese francamente la mano ad altri beni che non cadevano in disputa; e si volle che parimente si dividessero tra due linee i beni della SECONDOGENITURA E BALIAGGIO posseduti per titoli particolari dal Sig. D. Carlo.

26. Si umiliò al Papa dalla stessa Rota lo immaginato progetto conchiudendo la rappresentanza con dire — *che il Sacro Tribunale umilia, ed espone il tutto al Santo Padre per la Pontificia approvazione, la quale non concorrendo, dovrà riproporsi la causa in contradittorio giudizio* (1). Ne comprese il Sommo Pontefice la stravaganza, ed è tanto certo che ricusò di approvarlo, che per ordine del Tribunale medesimo furono riproposte le cause *in contradictorio judicio il dì* 11 *Gennajo* 1808. Altro dunque non rimaneva che deciderle per giustizia. Parve però, che quel gravissimo Tribunale amareggiato dalla ripulsa, in certo modo lottar volesse coll' Autorità del Sovrano, giacchè ad onta della palesata disapprovazione rescrisse in quel giorno — *Servetur rescriptum diei* 10 *Aprilis pro concordia*. Anzi al consiglio aggiunse la coazione, ed alla coazione la pena soggiungendo — *et pro stipulatione instrumenti etiam EX OFFICIO extenso voto, et interim subministrentur Principi Maphaeio scuta* 600 *in quolibet mense usque ad diem dictae stipulationis*. Prima che il Voto si pubblicasse, e prima che si rendesse giudiziale questo Rescritto, il Sig. Don Maffeo fece istanza presso il Ponente per il mandato — *pro duobus mensibus decursis ad totum diem* 11 *Martii praeteriti, nec pro successivis subministrationibus usque ad stipulationem concordiae* — e tutto ottenne (2). Provvedde però alla irregolarità di un tal decreto la Segnatura, la quale ne sospese l'esecuzione col Rescritto — *Dilata usque ad exitum causae super merito principali, et amplius*.

27. Venne finalmente in luce *il voto Rotale*. Ma qual fu la nostra sorpresa, quali le meraviglie, e le voci di tutta Roma, quando si vidde con l' espressioni più energiche propalato, che *per giustizia* dovevasi revocare la regindicata del Cardinal Negroni, ed annullare la nomina del Sig. Don Carlo, e che quei Giudici trasformandosi in arbitri delle altrui sostanze, ed arrogandosi gli attributi di un sovrano potere, si allontavano dal giusto, come essi dicevano, *per equità*, e costringevano le parti ad una concordia, perchè il Principe D. Carlo, la sua consorte, ed i figli non rimanessero spogliati di tutti i beni. Corse il Sig. D. Maffeo ad accettar questo voto, e chiamò frettolosamente il Sig. D. Carlo a combinare l'accordo (3), e non essendo egli comparso, per non approvare una risoluzione sì strana, e senza esempio, lo stesso Sig. D. Maffeo fece stendere da'suoi difensori *la minuta* della concordia, e la pose negli atti (4). Protestò il Principe D. Carlo la nullità di tutti gli atti che si fossero fatti, o si facessero in avvenire particolarmente come attentati *in subversionem dispositionis sub clausula sublata, et decreto irritanti editae in Brevibus Urbani VIII in figura principis* (5). Credette però il Signor D. Maffeo di non curar la protesta, quasi che la *riserva* della Pontificia approvazione da lui apposta nel *cap.* 14 della sua minuta potesse convalidare un decreto, ed un contratto radicalmente nullo.

28. Presentò dunque la riferita minuta alla Rota, la quale il *dì* 8 *Luglio* 1808 l' approvò col Rescritto: ***Ad D. Ponentem pro stipulatione instrumenti concordiae juxta minutam*** (coniata dai di-

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*. (3) *Sommario*. (4) *Sommario*.
(5) *Sommario*.

fensore del Principe D. Maffeo) *cum reservatione ad formam cap. 14 ejusdem minutae* (1). Quindi colla stessa celerità ottenne un' altro decreto, con cui Monsignor Ponente prefisse un termine alla stipulazione — *quo elapso mandavit stipulari ex officio* (2). Rinnuovò il Principe D. Carlo le proteste *di nullità*, e ricorse all' Uditore del Papa per la circoscrizione. Fu rimessa l' istanza *alla Segnatura di giustizia loco gratiae*. Di fatti non potè questa non conoscere l'esorbitanza dei Rotali decreti, onde il dì 15 Settembre 1808 rescrisse — ALTERI QUI AD LEGITIMAM ETIAM QUOAD CONCORDIAM IN GENERE, ET CUM FACULTATE CIRCUMSCRIBENDI — E siccome si trattò ancora della somministrazione dei scudi 600 che rimaneva come vedemmo in sospeso, così rapporto a questa fu detto — *Eidem cum facultate circumscribendi*.

29. Doveva perciò proporsi *in grado di appello* la causa sulla concordia, prima che si potessero proseguire le altre due che pendevano ancora *in prima istanza*. Ma il cambiamento del Governo in quel tempo sopravvenuto sospese il proseguimento degli atti, finchè stabiliti i nuovi Tribunali, il Principe Don Carlo *con atto di appello* dei 22 Settembre 1809 reclamò dai Decreti Rotali, che ordinavano la concordia, ed imposero una somministrazione mensuale di scudi 600 al ridetto Principe, come una penale diretta a costringerlo all' accettazione (3). Il Sig. D. Maffeo lungi dal sostenere quei Decreti, si dichiarò anch' egli appellante protestandosi tanto nelle risposte ai gravami, quanto nelle sue conclusioni — *d' impugnare il decreto, e concordia rotale*. Intanto il Sig. Don Carlo, come attuale possessore del Maggiorasco, non solo aveva nominato per suo successore il Sig. Principe Don Francesco, ma gli avea ceduti irrevocabilmente tutti i suoi diritti. Domandò egli dunque *l'intervento in causa*, e benchè si opponesse il Sig. D. Maffeo, nondimeno questo saggio Consesso valutando nei Sig. Francesco Barberini la doppia qualità di *nominato*, e di *cessionario*, lo ammise con sua Sentenza a poter dedurre tutti i suoi diritti. Fu discussa la causa il dì 30 dello scorso Gennajo, e fu ordinata l' *istruzione in iscritto*, che rispettosamente noi presentiamo all' ottimo Relatore, ed agli altri integerrimi Giudici di questa Corte.

30. La causa che deve decidersi è questa: se debba o non debba eseguirsi la concordia prescritta, e combinata dal Tribunal della Rota. Poichè avendo essa lasciate indecise le cause sull' *aperitione oris*, e sulla *restituzione in intero* prima col Rescritto dei 10 Aprile 1807 — *placere de concordia*—poi coll'altro del dì 11 Gennajo 1808— *Servetur decretum diei* 10 *Aprilis pro concordia, et pro stipulatione instrumenti etiam ex officio* — e finalmente col terzo del dì 8 Luglio dello stesso anno — *Ad D. Ponentem pro stipulatione concordiae juxta minutam*, — ed avendo reclamato da questi violenti decreti il Sig. Principe Don Carlo Barberini, la Suprema Segnatura rescrisse — *Alteri qui ad legitimam etiam quoad concordiam in genere, et cum facultate circumscribendi* — Come dunque per decreto della Segnatura doveva disputarsi in Rota in grado di appello, *se sia luogo alla esecuzione dei Decreti Rotali sulla concordia*, così questo stesso deve in oggi decidersi da questa Corte, a cui per il cambiamento dei Tribunali si è devoluta la causa.

31. Sebbene, a parlar giusto, questa inrealtà non è causa, giacchè il Sig. D. Francesco che impugna quei decreti non ha in questa parte CONTRADITTORE. Anzi il Sig. D. Maffeo, conoscendone ancor esso l' ingiustizia e la nullità, si è dichiarato — *parte appellante* — ed ha protestato tanto nelle risposte ai gravami, quanto nelle sue conclusioni, che essendo comune per diritto, e per pratica l' appellazione interposta dal Signor D. Carlo, egli pretende *di prevalersene*, e domandare insieme con lui la revoca dei decreti che ordinarono la concordia. Quindi nella Sentenza di

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*. (3) *Sommario*.

questa medesima Corte risguardante *l' atto delle conclusioni* si dice — *È costante in fatto, che non solo Don Carlo, e Don Francesco Barberini, ma ancora DON MAFFEO Barberini di Sciarra si fa parte appellante, E DOMANDA ANCHE EGLI LA REVOCA DELLA CONCORDIA ROTALE tanto nelle risposte a' gravami, quanto nelle conclusioni presentate nell' Udienza dei* 30 *Gennajo* — E nell' altra Sentenza con cui la Corte ordinò in questa causa l' istruzione in scritto si ripete — *È CERTO IN FATTO che la Rota ha emanato un decreto di concordia, anzichè giudicare la causa, e ne minutò una concordia col dissenso del Sig. D. Carlo, di cui questi domandò la nullità, e che ottenuta l' appellazione colla facoltà di circoscrivere, egli non meno, ed il Sig. Don Francesco suo figlio, CHE IL SIG. DON MAFFEO Barberini IMPUGNANO IL DECRETO, E CONCORDIA ROTALE, e domandano di essere giudicati, e non già di concordare* — Come dunque può ammettersi l'esecuzione della concordia, se tutti insieme i litiganti ne domandano concordemente la revoca, e dichiarano di voler essere giudicati, *e di non concordare?*

32. Per altro è così chiara l' ingiustizia, e la nullità degli atti, e decreti rotali sulla concordia, che non solo non debbono eseguirsi, ma non possono non essere aboliti, e *circoscritti*. Tra le nullità che portano indispensabilmente *circoscrizione*, la più fatale è per consenso di tutti IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE nel Giudice. E questa appunto mancava al Tribunal della Rota, giacchè o si consideri *la disposizione di ragione*, o si riguardino *le disposizioni*, ed *i Brevi di Urbano VIII*, e si esamini in fine *la forma della sua delegazione*, è certo che non aveva giurisdizione quel Tribunale di costringere a transazione il Principe di Palestrina. E quanto al diritto comune, niente vi ha di più noto, quanto che il Giudice possa bensì *consigliare* talvolta i litiganti a comporsi, come lo può chiunque altro, ma non possa a ciò *costringerli*, se alcuna delle parti dissente. È noto il Testo nella *Leg.* 7 *Cod. de sent., et interloc.*, adducendo la ragione — *nec vos omnis Judicis judicati continet auctoritatem, cum potestatem sententiae certis finibus concludi, saepe constitutum est: qua propter si nihil causa cognita secundum juris rationem tuam pronunciatum est, VOX PACISCI SUADENTIS PRAESIDIS ACTIONEM PERIMERE, QUAM HABUISTI, MINIME POTUIT* — Schiarisce le parole della sopraindicata legge, *l' epigrafe* della medesima — ivi — *verba judicis suadentis, et pronunciantis partes debere invicem concordare, NON HABENT VIM SENTENTIÆ DEFINITIVÆ etc. Bald. alla detta leg.* — ivi — *Nota quod bona est concordia conjunctarum personarum tamen suaderi potest — IMPERARI NON — Bruneman. alla medesima* — ivi — *Collige pacem ac transactionem suaderi a judice posse: NON JUBERI* — Il medesimo può dedursi — *dalla novella* 124. *Ut litigantes jurent in exordio litis etc. al* § *quia vero* — ivi — *Jubemus spectabiles referendarios in causis, quas referunt, nullam habere licentiam vel per se, per aliam personam tenere aliquem etc., aut aliquid exigere, AUT COGERE TRANSACTIONES, aut quomodolibet in quacumque causa se immiscere etc., — e dalla Glossa nella leg.* 6 *ff. de iis qui notan. infam. alla parola qui jussu — Il Bart. alla detta leg.* — ivi — *Habes ex hac Glossa notabili quod JUDEX NON POTEST COGERE PARTES AD TRANSIGENDUM, et eodem modo neque ad compromittendum, quod nota, et tenementi.* E ne convengono comunemente *il Ritershut. in exposit. novell. cap.* 6 *part.* 9 *num.* 128, *e seg., il Mantic. de tacit., et ambig. lib.* 27 *num* 6 *tit.* 3, *l' Asin. de execut. cap.* 123 *num.* 3.

33. Vi è tra i dottori taluno, che contro l' espressa disposizione delle leggi attribuisce al Giudice in certi casi l' autorità non sol di proporre, ma di obbligare altresì le parti a transigere. Quali sono però questi casi? Quando si tratta di cause, che interessano la pubblica tranquillità, ed il buon ordine sociale, perchè si preveda il pericolo di *sedizioni*, *di risse*, *e violenza d' armi*, il che è lontanissimo dal caso nostro, oppure

quando la questione è così OSCURA, ed INTRALCIATA, che colle regole ordinarie di ragione non può svilupparsi, nè si può decidere per giustizia. Questi, e non altri sono i casi, in cui gli autori allegati *nel voto Rotale* ammettono al Giudice la facoltà, dirò così sussidiaria, di por fine alla lite con una concordia decretoriamente ordinata (1).

34. Ma in questa causa la Rota si fece lecito di prescrivere, e decretare la concordia COATTIVAMENTE nel tempo stesso che suppose, e propalò come *certo*, *chiarissimo*, *indubitato* il diritto di uno dei due litiganti, cioè del Principe Don Maffeo. Ascoltiamo le sue stesse parole al § 7, e 22 — *Si investiganda tantum, et cognoscenda fuisset justitia, quo Cardinalis Negroni obluctante nemine in Corneliæ vota concessit, utrum nempe anno 1767 eam jure dixerit* — Legittima posseditrice del Maggiorasco — *eoque titulo arbitrium fecerit nominandi successoris, si de hoc uno stricte ferendum fuisset judicium, concidere omnino debuisset rejudicata DECRETI INJUSTITIA LUCULENTER PATEFACTA. Nam duo erant in decreti evertionem PRÆCLARISSIMA. Primum EX JURE quod Urbanus VIII novis forte interdicti excogitatis formulis invexit, ne ullo unquam diffugio majoratus possessor, qui vel minimam rem alienasset inflictam ictu fulminis privationem evaderet tum majoratus, tum facultatis nominandi. Alterum EX INDUBIO, ET PERSPICUO alienationum facto, a quibus ad prodigendum natura ipsa comparata Cornelia nunquam abstinuit, ut ideo contra disertas Majoratus leges Card. Negronius emissa jam penitus successionis, et nominationis jura firma adhuc esse decernens a justi semita omnino deflexerit. Veruntamen, quæ ferendæ ex juris rigore sententiæ firmitatem commovere nequissent, ÆQUITATIS VOCES excitare quodammodo visa sunt, ne legum severitate absolveretur judicium. Hinc itaque æquitate illinc summo jure pugnante, universo ordini suarum constanter est in causa undequaque gravissima boni et aequi judicis esse peremptoriæ definitionis loco concordiam proponere, et ex officio etiam decernere.*

35. È dunque evidente la nullità della decretata concordia. Mentre che il Giudice ammettendo come *certo ed incontrastabile* il buon diritto d' uno dei litiganti possa nondimeno prescrivere una transazione da stipularsi necessariamente, *etiam ex officio*, è cosa per verità in tutta la storia dei giudizj non più sentita, non mai pensata da nessuno dei Dottori, non praticata da nessun Tribunale. Il fondamento d' ogni transazione è *la dubbiezza*. E se manca il dubbio, come non può sussistere la concordia, se si fa volontariamente dalle parti, così molto

(1) *Così Wesembeg. cons. 231. num. 1. in fin. Theodor. Hoping. cons. 22. fol. 507, Gail. de pace publ. cap. 18. num. 9. Valeron. de transact. in proem. num. 26. — ivi — Certis casibus bene poterit judex ad transigendum, vel compromittendum compellere, ut si lis esset inter egregias personas, ex quarum dissentione GRAVE DAMNUM IMMINERET REIPUBLICÆ, vel si adeo dubia, et intrigata esset, quod certa decisio inveniri non posset. — Urceol. de transact. quæst. 64. num. 6. — ivi — Judex etiam, et multo magis princeps in casibus, in quibus imminet periculum scandali, et rixarum potest compellere partes ad transigendum, ne deveniant ad arma, unde licet diximus, JURE COMUNI INSPECTO NEMINEM POSSE INVITUM AD COMPROMITTENDUM, ET TRANSIGENDUM COGI, hæc tamen conclusio fallit imminente timore rixarum, et scandali. Ad judicem spectat providere ut reipublicæ status minime conturbetur, ejusque officium non est permittere, ut homines ad arma, et rixas procedant quos potest sua jurisdictione componere etc. Quinimmo IN CASU VALDE DUBIO, ET LITIGIOSO etiam remoto rixarum periculo, potest judex cogere partes ad concordiam, et causam transactione finiendam quando scilicet difficilis, et inextricabiles esset litis materia, ita ut de facili per juris cognitionem exodari nequiret.*

meno può prescriverla il Giudice, perchè dilungandosi dal suo officio, si trasformerebbe in assoluto padrone, e convertirebbe in dispotismo il giudizio. *Leg.* 2. *Cod. de transact.* — ivi — *Præsens Provinciæ examinabit utrum DE DUBIA lite, transactio inter te, et civitatis tuæ administratores facta sit, an ambitiose id, quod indubitate deberi posset remissum sit. Nam priore casu ratam manere transactionem jubebit posteriore vero casu nocere civitati gratiam non sinet* (1).

36. Divise Tiberio Cesare in due parti una eredità ch' era in lite, come si ha nella *leg.* 40, *e* 41 *ff. de haered. instit.* Tiberio però era IMPERATORE, e non Giudice, Tiberio non divise la roba altrui, ma LA PROPRIA, perchè quel servo istituito dal testatore come persona libera, era servo dello stesso Cesare, ed avendo adita l' eredità, non poteva averla acquistata, se non da lui. Tiberio in fine divise quella eredità, e fu applaudito da *Pomponio*, e da *Ulpiano* il suo contegno, perchè essendo incerto, ed impenetrabile ciò, che avrebbe disposto il testatore, se avesse saputo la servil condizione dell' erede che istituiva, in questa INEPLICABILE OSCURITA', parve giusto il temperamento di togliere ogni contesa dividendo quei beni tra i due pretendenti. L' addurre perciò il Rescritto dell' *Imperator Tiberio* per sostenere che un Tribunale destinato unicamente ad amministrar la giustizia, ammettendo, come chiarissimo il diritto di una parte, possa nondimeno arrogarsi l' arbitrio d' imporre una concordia, perchè l' oggetto della lite resti diviso tra i litiganti, è un trasportare la disposizione delle leggi ad un caso non solo diverso, ma OPPOSTO direttamente a quello, a cui le leggi stesse sono ristrette.

37. Nè può scusarsi questo abuso di autorità, e di giurisdizione coi riflessi equitativi, per cui si protestò la Rota di decretar la concordia — *hinc aequitate, illinc summo jure pugnante* — Perchè, o questo rigoroso diritto, che al dir della Rota assisteva il Signore Don Maffeo, era quel — SUMMUM JUS — che chiamasi comunemente, ed è — SUMMA INJURIA — perchè come spiega Cicerone *nel primo lib. de offic.* consiste nell' interpretazione falsa, cavillosa, e male intesa di un contratto, o di qualunque altra disposizione, ed allora *l' equità* che a sentimento della Rota medesima assisteva il Signor D. Carlo, non era equità propriamente, ma vera giustizia, onde non poteva senza nullità esser costretto dal Tribunale a transigere contro sua voglia. O per il *summum jus* intese la Rota di riconoscere nel Signor D. Maffeo un diritto vero, certo, ed incontrastabile, e per quanto potessero esserne dure le conseguenze, non poteva il Tribunal della Rota senza eccedere i limiti della sua giurisdizione violar la *giustizia* per *equità*, e togliere altrui il suo diritto, con modificazioni, e temperamenti riservati soltanto alla potestà suprema *del Principe*, e non permessi all' arbitrio di chi unicamente ha l' incarico di giudicare (2).

(1) *Theodor. Hopping. cons.* 22. *fol.* 510. *Wesembeg. cons.* 231. *n.* 5. *Gaspar. Klock de ærrar. lib.* 2, *cap.* 123. *num.* 5. *Urceol. de transact. quæst.* 64. *num.* 18 — *ivi* — *Cæterum ubi jus alterius partis esset liquidum, et clarum, talis coactio per Judicem, aut Principem fieri non debet, et facta non relevat tanquam indebite facta, et proinde validam transactionem efficere non potest.*

(2) *La ragione e il buon senso lo suggerisce, la Legge lo dispone assai chiaramente* — *INTER ÆQUITATEM JUSQUE INTERPOSITAM INTERPRETATIONEM NOBIS SOLIS ET OPORTET, ET LICET INSPICERE* — *Leg.* 7. *Cod. de legib.*, e comunemente l' avvertono *il Bruneman. nel comment. alla sud. Legge* — ivi — *Si verba legis sint clara adeo, et aperta Legis voluntas, servanda sex, licet dura: quod si voluntas legissit in thesi dubia, et obscura consolendus est legis auctor Imperator: quod si in hypothesi dubium, an casus præsens ad legem pertineat interpretatio est juris-*

38. Che giova dunque l' esagerare le facoltà, ed i privilegj della Rota, affastellando esempj per provare che ella sempre ha usato non solo di *consigliare* la concordia, ma di comandarla eziandio, e stipularla *ex officio?* Se si leggono tutte *le costituzioni* risguardanti quel Tribunale, di questa facoltà non se ne incontra neppure un cenno, e *l' osservanza* di tre secoli, che si spaccia così francamente è illusione. Chiunque imparzialmente esamini gli adottati esempi, vedrà che in taluni È DEL TUTTO IGNOTO, se il rescritto della concordia fosse *coattivo*, come sono ignote le ragioni, che mossero il Tribunale a proporla non essendoci le decisioni di quelle cause, quali sono *la Romana immissionis del* **1626** *avanti Remboldo, la Ferrarien. tenutæ Diamantinæ del* **1680** *av. Emerix, la Romana dotis ac fructuum del* **1681** *av. lo stesso, e la Romana seu Farfen. Immissionis del* **1709** *avanti Lancetta*. In altri è certissimo, che soltanto insinuata col semplice Rescritto — *placere de concordia* — e fu amichevolmente conchiusa col consenso reciproco delle parti, come nella *Bononien. Fideicommissi de Pepulis av. Emer., la Romana immissionis av. Benincasa, la Romana cambii av. Ansaldi, la Romana domus, seu domorum sup. reservatis av. Lancetta, la Fanen. immissionis, et reddit. rationis av. Bussi, la Perusina Legitimæ av. Gardoqui*.

39. Tre sole sono le cause, in cui nel vasto giro di TRE secoli si vede ordinata la concordia *etiam ex officio*, cioè *la Romana scripturarum del dì* **29** *Maggio* **1629** *avanti Giusti, la Romana redditionis rationis de'* **20** *Giugno* **1702** *av. Caprara, e la Romana Castri Porciliani super divisione fructuum dei* **28** *dello stesso mese di Giugno* **1702** *avanti Lancetta*. Ed in queste medesime intanto ebbe effetto il decreto, perchè le parti vi si acquietarono o concordando fra loro, o accettando la transazione interposta dal Tribunale *ex officio*. Ma quando all' opposto alcuna delle parti costante nel suo dissenso ha reclamato, o non si eseguì la concordia, o se fu *coattivamente* eseguita, ciò fu soltanto per una speciale autorizzazione del Papa, che così volle. È assai chiaro l' esempio, che nello stesso voto Rotale si allega *al* § 26 nella causa *Romana vineae*, che si agitò nel 1681 *avanti Emerix* tra il Marchese Teodoli, e Barbara Marini.

40. *Nam teste diario* (così ci attesta il voto) *Sacrum Tribunal CONCORDIAM PROPOSUERAT; venuit vero Theodolus, et summum Pontificem adiit, ut quaesito ad ordinem ablegaretur previis duabus dirimenda. Ast Sanctissimus Pontifex Innocentius XI, cujus idem ipse Cardinalis De Luca erat Auditor RESCRIPSIT— AL TRIBUNALE DELLA ROTA, CHE PROCEDA ALLA EFFETTUAZIONE DELLA CONCORDIA ANCHE PER DECRETO — unde (pergit diarium) LECTO per D. Decanum hujusmodi rescripto SIC ABSOLUTE LOQUENTE DD. mihi demandarunt, ut juxta illius formam ad effectuationem Concordiæ procedam etiam per Decretum* — Ora, se il Sommo Pontefice Innocenzo XI, ed *il Cardinal de Luca suo Uditore*, peritissimo nella pratica forense, ricusando il Teo-

consulti, et judicis, cujus tamen non est mentem legis æquam interpretationem respuant, adeundus ets Princeps. Vinn. Select. jur. quæst. cap. 2. — Ivi — *Nulli ne igitur leges interpretandi jus est solo Principe excepto? Nulli sane tale, quale Princeps habet, ut scilicet interpretatione sua mentem legis latæ ægrediatur, aut prætextu æquitatis a mente Legislatori recedot, quoniam id non est servare legem interpretando, sed mutare, quod nemini licet nisi Principi. Et hoc est, quod Costantinus rescribit lib.* 1. *Cod. eod. inter aequitatem jusque interpositam interpretationem nobis solis et oportet, et licet inspicere. Et Valentinianus leg.* 9 *Cod. eod. Duritiam legum oportere Imperatoria interpretatione emendari. Quibus convenit illud Harmenopoli lib.* 1. *tit.* 1. § 33. *id est cum aliud jus ipsum, aliud æquitas postulat, controvertiam hanc solus Princeps dirimit.*

doli la concordia, e chiedendo che la sua causa giudizialmente si decidesse, non rigettò la istanza col solito Rescritto — *Lectum* — o coll' altro — *utatur jure suo* — Ma volendo per giuste ragioni da noi adesso ignorate, che avesse effetto la proposta transazione, stimò necessario di commettere alla Rota — *che proceda alla effettuazione della concordia ANCHE PER DECRETO* — Se la Rota stessa costrinse il Marchese Teoduli a transigere, non in forza della sua ordinaria giurisdizione, ma in virtù di Pontificio Rescritto — SIC ABSOLUTE LOQUENTE — È certo che *il Papa, il Cardinal De Luca, e la Rota* medesima riconobbero, che fuori di una delegazione speciale, non aveva essa giurisdizione di forzare con decreti, o rescritti le parti ad una volontaria concordia.

41. Più decisivo è l' altro esempio della *Reatina divisionis del 1773 avanti Litta*. Pendeva da molto tempo un' acerrima lite tra i due fratelli Crispolti *Tullio, e Giambattista* sullo stato attivo, e passivo del patrimonio paterno; onde per l' immenso intralcio delle reciproche pretenzioni, la Rota il dì 17 gennajo 1772 — *Rem transactione dignam existimans dixit — Placere de concordia, et ad D. Ponentem ad mentem, quæ explicata est, ut operam diligenter navarem* — Si tennero difatti undici congressi, e furono di comune consenso dei due fratelli appianate, e composte in gran parte le differenze, a riserva di alcune, che furono rimesse alla Rota, perchè le concordasse a suo arbitrio. Così difatti si fece, ed in seguito — *Extensa sunt folia transactionis, secundum conventa, et definita* — e furono questi fogli approvati dal Tribunale mediante il rescritto — *Ad D. Ponentem pro concordia juxta mentem etiam ex officio* — Dopo tutto questo, si pentì Giambattista uno dei due fratelli, e reclamò dalla concordia *sub prætextu consensus non præstiti*, e fu perciò stipulata la transazione *ex officio*.

42. Ma qual fu l' esito di questo decreto e della successiva stipulazione? Ricorse Giambattista all' Uditor del Papa, ed ottenne, che si disputasse in Rota — *An, et quomodo exequi debeat Concordia in casu etc.* E la Rota? La Rota rescrisse da prima — *Dilata, et ad mentem* — la quale fu d' indurre Giambattista a consentire — *Si possibile foret, ut negocium potius quam ad apices juris definiendum, ex æquo, et bono componeretur* — Vane riuscirono le persuasioni, e si ripropose il dubbio sulla concordia per decidere se dovesse ordinarsene forzatamente l' esecuzione. Forse dunque allora giudicò il Tribunale, che malgrado le ripugnanze di Giambattista si eseguisse la transazione di già decretata *ex officio*? Anzi lontanissimi quei Padri dall' arrogarsi una giurisdizione, che non avevano, atteso il fermo, e dichiarato dissenso del collitigante, risposero senza esitazione — *Dilata, et reproponatur causa SUPER DUBIIS ORIGINALIBUS* — i quali furono difatti proposti, e decisi a termini di ragione, come più diffusamente può vedersi *nella Reatina divisionis super statu activo*, e nell' altra *super statu passivo dei 7 Giugno 1773 avanti Litta*.

43. È inutile però il dilungarsi in esempj. Basta una risposta per tutti; ed è che quanti se ne sono addotti finora, e quanti mai se ne potessero rintracciare in appresso, risguardano tutti il caso, in cui per l' imbarazzo dei fatti, e per la complicazione delle questioni, si rendeva in certo modo impossibile la decisione della causa secondo le regole della retta, ed esatta giustizia. Ancorchè dunque potessero aver qualche forza, niente però gioverebbero a salvare *dalla evidente nullità* il fatto inusitato, ed irregolarissimo della Rota, con cui riconoscendo, come certa, chiarissima, e indubitata la causa che si agitava, volle nondimeno obbligare i collitiganti alla stipulazione di un' arbitraria concordia. Dico anzi di più, che non potrebbero non essere nulli i Decreti Rotali, quando ancora *la caducità di Donna Cornelia*, che *come attore*, allegava il Signor D. Maffeo per sostenere l' ingiustizia della regiudicata Negroni fosse stata

dubbia ed incerta. Poichè a limitare la disposizione di ragione, che toglie ai Giudici la potestà di forzare le parti a patteggiare fra loro, non basta qualunque dubbio. Vi si richiede un nodo *indissolubile*, un laberinto sì fattamente intrigato, onde non sia possibile uscirne *colla sola scorta dei principj legali*. Mentre se il dubbio può sciogliersi colle regole suggerite dalla legge, e ricevute comunemente nel Foro, chi non vede che il Giudice oltrepassa i confini della sua giurisdizione, quando in vece di *giudicare* si trasforma senza necessità in arbitro per comporre le parti, ed obbligarle contro lur voglia ad una transazione non necessaria?

44. Ma posto che la pretesa caducità, che obiettavasi dal Signor Don Maffeo contro il Principe Don Carlo *possessore del Maggiorasco* fosse dubbia, ed incerta, non sono certe, e notissime le regole, che nel dubbio — *pronunciandum est favore possessoris*? — Che quando l' attore non prova pienamente la sua intenzione — *Reus absolvitur?* Che finalmente questi principj molto più hanno luogo in un giudizio DI CADUCITA', in cui non solo il dubbio, ma qualunque pretesto è bastante perchè debba il Giudice rigettarla. Conchiudo però il mio discorso con questo dilemma. O la questione della caducità, di cui disputavasi tra i Principi D. Maffeo, e D. Carlo era certa per l' una, o per l' altra parte; o era dubbia. Se CERTA, E CHIARA, doveva la caducità ammettersi, o escludersi com' era di ragione, nè aveva giurisdizione la Rota di appigliarsi all' arbitrario temperamento della concordia. Se all' opposto la questione della caducità era DUBBIA, ED INCERTA, siccome questo medesimo dubbio secondo tutte le regole decideva indubitatamente la causa a favore del POSSESSORE, e del REO convenuto, qual era il Principe D. Carlo, così fu egualmente nullo e abusivo il ripiego della concordia per mancanza di legittima facoltà, la quale per disposizione di ragione non compete al Giudice, se non nei casi che non possono decidersi a tenor delle leggi, e per via di giustizia.

45. Non è però la sola disposizione di ragione che convince la nullità dei Decreti Rotali. Assai più chiaramente risulta DALLE DISPOSIZIONI, E DAI BREVI di Urbano VIII. Egli stabilì un *Maggiorasco*, vale a dire una successione assolutamente *indivisibile*, perchè l' essenza, ed il costitutivo del Maggiorasco consiste appunto nella UNITA' del Successore, e nella riunione perpetua dei beni, e delle rendite in UNA sola persona, di modo che non può esser più Maggiorasco se i beni, e le rendite si dividono in più successori. Quindi tutte le disposizioni di Urbano tanto nelle private sue donazioni, quanto nei Brevi, che poi pubblicò dal Trono Pontificio, furono dirette a questo unico fine, di conservare eternamente il Patrimonio Barberini in UN SOLO, il quale con più magnificenza rappresentasse la sua famiglia senza che mai in alcun caso, ed in alcun tempo si potesse dividere. Nella prima donazione del 1604 spiegando egli la causa, che lo muovèva a disporre dichiarò di farlo — *sciens familias in earum nobilitate, et dignitate potissimum opibus, et divitiis IN UNAM PERSONAM successive relictis, et translatis conservari, quae si IN PLURES PARTES DIVIDANTUR, utique decor, et splendor familiarum declinare solet* — e palesò per conseguenza, che per questo fine istituiva un perpetuo Maggiorasco — *quia desiderat ejus bona successive IN UNA PERSONA TANTUM de ejus familia conservari* (1).

46. Lo stesso ripete Urbano VIII nei TRE Brevi successivamente emanati. Il primo di essi ci spiega tutto lo spirito della disposizione, e l' essenza della sua volontà. *Cogitantes* (dic' egli) *quod nobiles familiae in earum dignitate conserventur potissimum opibus IN UNO CAPITE UNITIS, ET QUOD SI IN PLURES PARTES*

(1) *Sommario*.

DIVIDANTUR, *utique splendor*, *et decor familiarum declinare solent etc. ideoque prospicientes conservationi*, *et ampliationi nobilis, et antiquissimae familiae nostrae de Barberinis ex Patritiis olim Reipublicae Florentinae*, *uspientesque*, *quod bona amplientur*, *et conserventur IN UNO TANTUM CAPITE nostrae agnationis in infinitum etc.* Passa indi a precisare distesamente le leggi della successione, disponendo, che sempre uno solo esser dovesse il possessore di tutti i suoi beni. UNO se il Maggiorasco progrediva per nomina; UNO se si deferiva al più prossimo; UNO finchè durava la linea legittima de' maschi agnati; UNO quando passava nei maschi naturali; UNO nelle femmine, e nei loro discendenti; UNO finalmente negli estranei, che in ultimo luogo sostituiva. Previdde in fine, che nel corso della successione, e nella varietà imprevidibile degli eventi potevano talvolta avvenire DEI CASI DUBBJ. E che disse allora? Permise forse, che a troncare le dubbiezze, e le liti, si prendessero dei temperamenti? Che si facessero delle transazioni per combinare l' interesse dei litiganti? Nò. In qualunque dubbio si prenda (egli disse) qualunque partito, si corregga, se sarà d' uopo, la disposizione; si violenti, si supplisca, ma si osservi sempre l' oggetto della mia disposizione, e non si dividano quei beni, e quelle rendite che io voglio unite irremissibilmente in un sol successore a maggior decoro della mia famiglia. *IN OMNIBUS DUBIIS capi semper debeat illa interpretatio*, *per quam plenius adimpleatur NOSTRA VOLUNTAS*, *QUÆ IN HOC POTISSIMUM CONSISTIT*, *ET CONSISTET UT BONA UNITA IN UNA TANTUM PERSONA de agnatione*, *et familia nostra Barberina*, *familiaque ipsa seu saltem ejus stipes*, *et cippus* (quando cioè per necessità passar dovesse la successione nelle femmine, e nei cognati) *in sua nobilitate*, *et dignitate conserventur*, *IN QUEM FINEM*, *ET AD QUEM EFFECTUM OMNIA VERBA tam primae, et secundae*, *quam praesentis dispositionis*, *et aliarum si quas fieri continget*, *capi, et interpretari semper volumus*, *etiam si suppletione*, *vel correctione indigerent*, *vel verbis expressis violentia fieret*, *ita ut utile per inutile non vitietur*, *et NON ALIAS*, *aliter*, *nec alio modo*.

47. Dovrei trascrivere tutto intero il Breve del 1623, e gli altri due successivi del 1627, e 1632 se volessi accennar tutti i luoghi in cui si ripete la totale *indivisibilità* dei beni del Maggiorasco, giacchè in tutti, ed in ogni linea per così dire non di altro si parla, non altro s' inculca, se non che UNO SOLO debba essere il possessore dei beni Barberini, che questa unione di beni — IN UNA PERSONA TANTUM, — era il suo scopo, e la legge immutabile da eseguirsi inviolabilmente in qualunque caso *anche* dubbio, che questa legge doveva intendersi = *inserta et repetita IN QUALIBET PARTE NOSTRÆ DISPOSITIONIS* — cosicchè — *non alias aliter, nec alio modo*, — potesse mai deferirsi la successione (1).

48. Come dunque a fronte di tutto questo potè *la Rota* prescrivere una concordia *sul Maggiorasco Barberini?* Qualunque concordia in qualunque modo si combinasse tra due persone, e molto più tra due linee, tra due famiglie che si potevano propagare allo infinito, portava indispensabilmente una *DIVISIONE* permanente, e progressiva dei beni, e delle rendite del Maggiorasco medesimo. Questo difatti volle la Rota nella minuta combinata *ex officio*, in cui stabilì, che si dividesse il Maggiorasco in due parti eguali. *Dovrà* (sono parole della riferita minuta) *assegnarsi LA META' DEI BENI PRIMOGENIALI etc. al Principe Don Maffeo*, *dovendo rimanere L'ALTRA META' al Principe Don Carlo*, e queste due metà dovranno reciprocamente assegnarsi, conforme si assegnano anche col-

(1) *Sammario*.

la clausula del costituto, e del precario in forma.

49. Se Urbano VIII non fosse stato se non un testatore qualunque, il quale sotto la protezione delle Leggi avesse disposto *come privato* della sua roba, potrei dir nondimeno, e lo direi con verità, che il temperamento della concordia fu pretto abuso di giurisdizione. Imperocchè, chi mai aveva dato potestà alla Rota di commutare a suo talento le antiche disposizioni di distruggere un Maggiorasco dividendolo in due teste, ed in due linee, di rovesciare in somma la volontà sostanziale, precisa, indubitata dell' istitutore, che anche nei casi dubbj aveva esclusa qualunque divisione, perchè le RENDITE DEL MAGGIORASCO si conservassero sempre intere, ed unite — IN UNO TANTUM CAPITE — IN UNA TANTUM PERSONA — proibendo, che non potesse mai farsi altrimenti? Il diritto di disporre della roba propria fu sempre inviolabile, e sacro; e le disposizioni del più infimo tra i privati non possono alterarsi; e molto meno distruggersi, se non dal Principe (1).

50. Ma il Maggiorasco Barberini non è la disposizione di un cittadino privato. Esso *è una LEGGE* stabilita per questa illustre famiglia *dall' autorità suprema DEL PRINCIPE*. Dopo la prima donazione del 1604, in cui Maffeo Barberini allora Prelato gittò i fondamenti del suo Maggiorasco, assunto poi al Pontificato col nome di Urbano VIII, e rivestito della Sovrana autorità, non solo confermò nel 1623 — *praemissa omnia, et singula ex certa scientia, et de apostolicae potestatis plenitudine* (2) — ma volendo provvedere più efficacemente alla fermezza del Maggiorasco — *omni meliori modo, quo etiam TAMQUAM PRINCEPS possumus* — con Breve del 1 Maggio 1627 confermò nuovamente, e rinnuovò come Principe le disposizioni già fatte (3) — ivi — *Motu proprio, ex certa scientia, ac DE APOSTOLICÆ POTESTATIS PLENITUDINE dictas nostras dispositiones, et in illis contenta quecumque APOSTOLICA AUCTORITATE tenore præsentium perpetuo approbamus, et confirmamus, iterumque, et denuo quatenus opus sit, motu, scientia, et potestatis plenitudine donamus etc. quia sic nobis etiam UTI SUPREMO PRINCIPI facere, et disponere placuit, et placet* — aggiungendo di più, che tutto ciò che egli aveva disposto — *in genere, et in specie pro conservatione nostrae dispositionis omnia, et singula omnino essent observanda in ea forma, sub qua illa disposuimus* (4) — Nè contento di que-

(1) Questi erano i sentimenti, di cui pregiavasi L' ANTICA ROTA, e da lei contestati magistralmente in un caso somigliantissimo al nostro *nella Decis. 44 avanti Lancetta* — ivi — *Haec, et alia in praeteritis hujus causae decisionibus latius enucleata bonum jus D. Ducissae Liviae satis aperte comprobant, ita ut alias* PROPOSITUM TEMPERAMENTUM ÆQUALITER DIVIDENDI BONA PRIMOGENITURÆ SUPPOSITA PRORSUS IN CONGRUUM VIDERETUR. *Licet enim DD. per hypothesim admitterent, D. Principissam Cleliam nuptias contraxisse sub spe primogenituram assequendi quem bona fide conceperat ex celibati statu per sororem assumpto*, NON INDE TAMEN CENSUERUNT EORUM ARBITRIO REPOSITUM A RECTO JURIS TRAMITE DIVERTERE, AC DIVISIONE MEDIANTE LEGEM OFFENDERE PRIMOGENITURÆ, *quae divisionem specifice prohibet per verba facere unum corpus, nulloque modo alienari, vel dividi posse, sed semper in perpetuum sic indivisa, et tamquam indivisibile corpus, esse unius tantum masculi primogeniti, ac integra, et sine aliqua diminutione cadere de primogenito in primogenitum — talemque prohibitionem repetit, imposita rigorosa poena caducitatis*. CUI ETIAM DISPOSITIONI CONSONAT ILLA JURIS DISPOSITIO, *juxta quam bona* PRIMOGENIALIA DIVISIONI NON SUBJACET.

(2) *Sommario*. (3) *Sommario*. (4) *Sommario*.

sto, nel secondo *Breve dei 5 Settembre dello stesso anno* 1627, in cui specialmente provvedde alle liti, che potessero insorgere nella famiglia, confermò di nuovo quanto avea precedentemente disposto, e dichiarò di farlo, non solamente, come — *Auctor, et ordinator dictae successionis*, ma TAMQUAM PRINCEPS SUPREMUS, ET DE APOSTOLICÆ POTESTATIS PLENITUDINE (1). Lo che ripetè parimente nell' ultimo *breve del* 1632, in cui ratificando le sue disposizioni, ed inculcando, che l' oggetto delle medesime — IN HOC POTISSIMUM CONSISTIT, UT BONA UNITA IN UNA TANTUM PERSONA CONSERVENTUR — per la terza volta lo confermò DE POTESTATIS PLENITUDINE, *et quia sic nobis uti* SUPREMO PRINCIPI *facere, et disponere placuit* (2).

51. Dunque come le disposizioni tutte risguardanti il Maggiorasco Barberini, così l' unione indissolubile dei beni, e delle rendite in una sola persona tante volte prescritta, e ripetuta nei beni di Urbano VIII, è una legge espressamente imposta dal *Supremo Principe*, e colla pienezza *della Sovrana sua potestà* stabilita. Una concordia pertanto, che non può disgiungersi da una divisione de' beni, e di rendite tra i transigenti non può *non esser nulla*, perchè direttamente contraria, e distruttiva di quella unione, che Urbano VIII prescrisse non come privato, ma COME PRINCIPE. Qual' era infatti quel tribunale, che potesse alzare orgogliosa la testa contro il Sovrano, e derogare, o sovvertire di propria autorità le sue Leggi? Qual' era quel Giudice, che potesse contrariare coi suoi decreti ciò che il Principe aveva disposto *di motu proprio*, e con tutta la pienezza del suo potere? Hanno i Giudici, ed i Tribunali la giurisdizione per eseguire le leggi, non per distruggerle. Onde nullamente la Rota, col pretesto della concordia tentò di dividere in due capi, ed in due linee il Maggiorasco contro la disposizione Sovrana di Urbano VIII che nei casi eziandio di dubbiezza volle sempre salva, ed adempita la sua volontà — *quae in hoc potissimum consistit, et consistet, ut bona unita IN UNA TANTUM PERSONA conserventur* — Opportunamente il testo *nella L.* 19 *ff. de appell.* — ivi — *SI EXPRESSIM SENTENTIA CONTRA JURIS RIGOREM DATA FUERIT, VALERE NON DEBET* — Ne adduce la ragione *il Vinn. nei Comment.* alla *instit. lib.* 4 *tit.* 17 — ivi — *Quippe judex Legum Minister non arbiter est* — La Rota nella *Melevit. Dotis* 21 *Gennar.* 1724 § *judicati avanti Calcagn.* — ivi — *Quod enim Leges decernant non in arbitrium, sed in praeceptum Judicum commissum admonet.*

52. V' è per altro di più. Urbano VIII non comandò soltanto *tamquam princeps, et plenitudine potestatis*, l' unione perpetua dei beni in un sol possessore, perchè coll' ampiezza delle rendite insieme unite mantenesse lo splendore della famiglia, ma usando le formule più significanti, ed energiche, che gli suggeriva la potestà suprema, tolse colla clausula — SUBLATA — a qualunque Giudice, e nominatamente alla *Rota medesima* la facoltà di definire, e decretare il contrario, ed annullò col DECRETO IRRITANTE, tutto ciò che in qualunque modo si fosse attentato contro le leggi da lui prescritte — *Decernentes predicta omnia, et singula, perpetuo firma, et inconcussa, ac valida, et efficacia, fore esse, illaque, et quodlibet illorum sub quibusvis derogationibus, limitationibus, modificationibus non comprehendi etc. Sicque, et non alias, aliter nec alio modo per quoscumque Judices, ETIAM SACRI PALATII APOSTOLICI AUDITORES . . . . SUBLATA eis, et eorum cuilibet quavis ALITER JUDICANDI, ET INTERPRETANDI facultate, et auctoritate, ubique judicari, et definiri debere, IRRITUM quoque, et INANE, si secus super his a quoquam, QUAVIS AUCTORITATE, scienter vel ignoranter contigerit ATTENTARI* — Primo Breve § 74.

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*.

53. Qui dunque non vi è mezzo. O non vaglio- no i Brevi di Urbano VIII, che assolutamente proibiscono qualunque divisione nel Maggiorasco, o nulli furono certamente i decreti della Rota, con cui ordinò la concordia, che è quanto dire la divisione dei beni, e delle rendite del Maggiorasco medesimo in due famiglie. Poichè, se il Giudice non può mai senza nullità contravvenire alle disposizioni Sovrane, lo può molto meno quando queste sono munite della clausula — SUBLATA — e DECRETO IRRITANTE — Quindi non vi è nullità maggiore, nè più insanabile quanto quella, che deriva dalle adottate clausule, le quali portano espressamente *la mancanza di giurisdizione* nel Giudice, e dichiarano *attentato*, e *nullo* tuttociò, che o per interpretazione, o per equità, o per qualunque pretesto si ardisse di fare contro la Legge (1).

54. E vaglia il vero, che si potrà mai dire per nascondere UNA NULLITA' si patente? Si rimetterà in campo dai Difensori del Signor Don Maffeo la solita Decisione Romana, *seu Mediolanen. transactionis dei 7 Giugno* 1754 *avanti Visconti*, e si dirà, che quantunque si trattasse di Primogenitura individua, quantunque il Testatore avesse proibita ogni divisione dei beni primogeniali anche per causa necessaria, nondimeno la Rota volle, che si eseguisse una concordia, con cui fu divisa tra i due Competitori la successione? Tutto vero. Ma in quel caso la transazione non si fece per Decreto della Rota, o di altro Tribunale, ma per volontà suprema dell' Imperatore Carlo VI, il quale IMPERIALI AUCTORITATE deputò i più celebri Giureconsulti per trattarla, e conchiuderla. Non si fece a dispetto delle parti, che reclamavano, ma — *fuit conclusa, et stipulata Viennae* UNANIMI ET CONCORDI TRIUSQUE COLLITIGANTIS VOTO. E quasi tutto ciò non bastasse dopo essersi solennemente stipulata la transazione — *Ipsemet* AUGUSTISSIMUS IMPERATOR CAROLUS VI *praevio examine supremi Consilii ex certa scientia, et ex plenitudine potestatis illam confirmavit* — Qual meraviglia perciò, se volendosi impugnar la concordia dall' erede di uno dei transigenti, il Tribunale della Rota ne riconobbe la validità, e ne ordinò l' esecuzione, non ostante la qualità individua della Primogenitura, e l' espresso divieto di qualunque divisione? Difatti dopo essersi diffuso l' Estensore di quella Decisione in mol-

(1) *Gonzalez ad reg.* 8. *Conc. gloss.* 66 *num.* 3 *e segg. Rot. in recent. decis.* 107 *n.* 5, *part.* 9, *decis.* 234 *n.* 9 *e* 10 *part.* 12 *decis.* 52 *n.* 13, *part.* 19 — ivi — *Quoniam Sententia de partibus quae de volutionem canonizavit, cum fuerit contra expressum casum Legis sancitae a S. M. Paulo III in dicta ejus costitutione est IPSO JURE NULLA, et talis Sententia habetur pro non lata, tanto fortius, cum constitutio praedicta munita sit clausula sublata, et decreto irritanti, quod operatur, quod si secus judices judicaverint, eorum judicia, et sententiae sint irritae, et nullae ipso jure — In Nuperrim. decis.* 8 *n.* 4, *tom.* 7 — ivi — *Et in hunc sensum DD. devenerunt, attento tenore praefati Brevis Urbani haec omnia precipientis: quod quidem breve uti munitum clausula sublata, et Decreto irritante, non minus claudit os colligantibus, quem unicuique judici facultatem aliter judicandi adimit, NON OBTENTA PRIUS APERITIONE ORIS — In appendic. Nuperr. part.* 1 *decis.* 27 *n.* 2. — ivi — *At quod attinet ad eam partem sententiae, quae Congregationem absolvit ab annua praestatione ducatorum* 387 *responsum fuit, illam esse revocandam tamquam nullam, et injustam: nullitas si quidem manifesta visa est, quia haec annua praestatio debebatur virtute transactionis confirmatae Brevi edito Motuproprio B. Pii V, quod cum esset munitum consueta clausula sublata, et Decreto irritanti, claudebat os parti, et judici, cui adempta fuerit jurisdictio omnis, et facultas aliter judicandi, NON OBTENTA PRIUS in Signatura gratiae ORIS APERITIONE ex notissimis juribus tale cumulatis etc.*

te ispezioni superflue , conchiuse in fine , che cessava ogni difficoltà — *Super accedente* AUGUSTISSIMI IMPERATORIS *confirmatione , qua sua* IMPERIALI AUCTORITATE *voluntatis etiam Testatoris* EXPRESSE DEROGAVIT , *si haec unquam transactioni , aut divisioni obstitisset* —

55. Oltre di che , quel Testatore , di cui parla *la Romana , seu Mediolanen.* , aveva forse disposto come PRINCIPE SUPREMO ? Aveva forse vietata la divisione dei beni *de plenitudine potestatis* ? Aveva in fine ordinato , che in tutti i casi benchè dubbiosi , dovessero ad ogni costo mantenersi uniti i beni della Primogenitura in un possessore colla clausula SUBLATA , E DECRETO IRRITANTE ? Nò . Che ha dunque che fare con noi questa Decisione ? Ella prova , che l' Imperatore , o sia il Principe Supremo , acconsentendo principalmente le parti, può autorizzare la concordia , e la divisione , derogando alla istituzione della Primogenitura , e alla volontà del Fondatore . Ma non prova, che possa farlo *il Giudice* , e molto meno , che possa farlo contro il volere dei litiganti , i quali nel caso della Decisione avevano richiesta la transazione UNANIMI, ET CONCORDI VOTO . E quando ancora le massime in essa sparse poco avvedutamente dallo Estensore potessero applicarsi al Giudice non autorizzato con atto speciale dal Principe supremo , sarà sempre inutile l' allegarla in questa causa , perchè non proveranno giammai , che questo arbitrio competa alla Rota , o ad altro qualunque Tribunale , quando trattasi di una disposizione fatta dal Sovrano COME PRINCIPE , e fornita come nel caso della clausula SUBLATA , E DECRETO IRRITANTE .

56. Sentono i Signori Avversarj la forza di una legge Sovrana , ed a trovarne lo scampo rispondono , che Urbano VIII *tra i soli* Agnati della Famiglia Barberini volle l' unione individua di tutti i beni , e non già *tra i cognati , ed altri successori* . Si può insultare più arditamente la verità , e l' evidenza ? Quando mai immaginò Urbano un mostro biforme , che fosse Maggiorasco nel capo , e nel resto fidecommisso dividuo ? Basta leggere i suoi Brevi per accertarsi cogli occhi proprj , che in tutte le sostituzioni , in tutti i casi , in tutti i tempi fu sempre uniforme la sua volontà , e volle sempre le stesse leggi . E per verità non diss' Egli chiaramente , che — *Deficiente linea masculina legitima , et naturali* ; l' ultimo dell' agnazione dovesse nominare UNUM EX ILLEGITIMIS , *qui possit , et debeat* UNUM MASCULUM *ex descendentibus nominare , et* IDEM *facere possint alii omnes descendentes* ? Non disse , che mancando eziandio la linea degli illegittimi , e non rimanendoci , se non le femmine , ed i cognati , l' ultimo di quella linea dovesse nominare — UNAM EX FILIABUS , *vel nepotibus, quae similiter unum ex filiis suis masculis nominare possit , et debeat , qui ipse quoque nominare debeat* UNUM *ex ejus filiis , et ita semper donec duret* DESCENDENTIA MASCULINA DICTAE FOEMINÆ ? Non disse in fine, che estinguendosi questa linea cognatizia , si nominasse sempre , ed in perpetuo — UNUM SUCCESSOREM MASCULUM *ex foeminis , vel ex quavis alia familia extranea* ?

57. Or se non solo tra gli *agnati* , ma tra i *cognati* ancora , e tra gli *estranei* volle sempre Urbano VIII la stessa qualità di Maggiorasco , la stessa unità di SUCCESSORE , a chi può mai saltare in capo , che la *riunione di tutti i beni* in quell' unico , che succedeva , l' abbia voluta soltanto finchè durava la sua agnazione ? Più . In quel medesimo luogo dove Urbano inculcò principalmente , e prescrisse , che i beni rimanessero sempre — *unita in una tantum persona de agnatione , et familia nostra Barberina* , soggiunse immediatamente — *Familiaque ipsa , seu saltem* EJUS STIPES, ET CIPPUS *in sua nobilitate, et dignitate conserventur* — Contemplò dunque non solamente la sua famiglia Barberini , ma tutto IL CEPPO della stessa famiglia , e per conseguenza anche le femmine , ed i maschi delle li-

nee femminine, che ne sarebbero derivati, giacchè tutti egualmente sono compresi nella denominazione generale del ceppo (1).

58. Più ancora. Dopo che il Papa ebbe spiegato, che l' inalterabile sua volontà — *in hoc potissimum consistit, et consistet, ut bona unita in una tantum persona conserventur* — e che — *in omnibus dubiis haec capi debeat interpretatio* — ad allontanare ogni cavillo aggiunse di più — QUAM DECLARATIONEM *volumus in qualibet parte* NOSTRÆ DISPOSITIONIS HABERI PRO INSERTA, ET REPETITA — Dunque la legge d' inseparabile unione non riguardava soltanto gli agnati. Era una legge universale, perpetua, immutabile, che doveva intendersi letteralmente ripetuta, ed espressa, e dove erano chiamate le *femmine*, e dove furono sostituiti i loro *discendenti maschi*, e dove fu stesa la successione *agli estranei* in somma — *in qualibet parte dispositionis* — Cosicchè o succedessero gli agnati, i quali erano per natura — *de familia Barberina* — o passasse la successione alle femmine, al cognati, agli estranei, che a tenore della disposizione dovevano — *omnes et singuli se cognominare facere de domo, et familia nostra de Barberinis* — mantenendosi sempre in ciascun possessore l' unione di tutti i beni, si verificasse in tutti la stessa legge, e l' intenzione principale dell'Istitutore — UT BONA UNITA IN UNA TANTUM PERSONA *de agnatione, et familia Barberina conserventur* —

59. Eppure non basta. Chiama Urbano VIII in mancanza della vera agnazione gli illegittimi, e dichiara, che debbano succedere — *modo, et forma* IN OMNIBUS, ET PER OMNIA PROUT SUPRA *de masculis legitimis, et naturalibus dictum est* — *Prim. Brev. num.* 32. Sostituisce in appresso al Maggiorasco le femmine, e i loro maschi, e dichiara, che debbano succedere nell' istesso modo, e colle stesse Leggi — *ut de descendentiubs masculis dicti Caroli Ducis* SUPERIUS EST DICTUM — *detto Breve num* 37 — Si rivolge finalmente agli estranei, e dispone, che in loro progredisca il Maggiorasco — *UT SUPERIUS EST EXPRESSUM DE DICTIS ALIIS LINEIS* — *detto Breve num.* 39. — Ma se nella prima sede risguardante gli agnati volle espressamente riuniti i beni IN UNA TANTUM PERSONA, come può non averlo voluto nelle altre, in cui letteralmente ordinò, che si deferisse il Maggiorasco — EODEM MODO, ET FORMA, — UT SUPERIUS EXPRESSUM FUIT, — UT DICTUM EST DE ALIIS LINEIS? È pur nota la efficacia della *relazione* nelle disposizioni fidecommissarie, di cui parla la *Rota nella dec.* 65 *num.* 15 *avanti l' Eminent. Rovarella, nell' Imolen. immis-*

(1) *La Rota nella Nuperr. decis.* 103, *tom.* 6 *num.* 1 — ivi — *Cum Valentinus sit conjunctus defuncto, et nullus alius concurrat Agnatus, bene comprehenditur sub appellatione CIPPI seu de CIPPO, cujus appellatione VENIUNT NON SOLUM AGNATI, SED ETIAM COGNATI, ET NON MINUS MASCULI, QUAM FOEMINÆ, ET ILLARUM DESCENDENTES — avanti Crispo dec.* 218 *num.* 20. *Nella Sutrina Fideicommissi* 8 *Giugno* 1733 § *Haud, avanti Corio — Nella Reatina Fideicommissi* 8 *Februarii* 1754 *avanti Visconti* § 12, *nella nullius seu Farfen. Immissionis dei* 9 *Giugno* 1769 § 20 *avanti Pergen. — E nella Urbevetana Fidecommissi Hyeronimi Clementini Senioris dei* 21 *Gennajo* 1788 *avanti il Cardinal Rovarella* — ivi — *Testastor semper sibi constans primo quidem loco agnationem haeredis respexit sibique prædilectam significavit; sed hac non contentus respexit quoque CIPPUM QUOD NOMEN LATE PATET, ET PROTENDITUR AD OMNES DESCENDENTES. Nella Perusina Fideicommissi dei* 12 *Giugno* 1795 § .... *avanti Priolo, e dei* 3 *Giugno* 1796 § .... *avanti lo stesso. E nella Urbevetana Immissionis* 6 *Giugno* 1808 § 6 *avanti Tassoni.*

sionis de'15 Maggio 1795 al § 5 *avanti Acciajuoli, nella Ferrarien. Fideicommissi de Filippis dei* 15 *Giugno* 1795 *al* § 2 *avanti Bardaxi, nella Pisauren. immissionis dei* 27 *Giugno* 1796 *al* § 16 *avanti Monsignor Malvasia, e nella Firmana immissionis dei* 18 *Marzo* 1808 *al* § 7 *avanti Monsignor Bardaxi*.

60. Nemmen frivola è l' obbiezione, che il divieto rigorosissimo di dividere i beni del Maggiorasco comprenda soltanto le divisioni volontarie, e non quelle, che potessero farsi a motivo di transazione. Basterebbe il rispondere, che la legge essendo universale, ed illimitata non ammette distinzione di casi, o di tempi. Io però domando, quando poteva esser luogo a transigere? Certamente in DUBIIS. Perchè nelle cose certe non può cader transazione. Ma Urbano VIII grida altamente nei suoi Brevi. IN OMNIBUS DUBIIS ADIMPLEATUR NOSTRA VOLUNTAS, QUÆ IN HOC POTISSIMUM CONSISTIT, UT BONA UNITA IN UNA TANTUM PERSONA CONSERVENTUR — Tanto fu dunque lontano dal permettere la divisione del Maggiorasco sotto pretesto di concordia, che anzi letteralmente l' escluse prescrivendo l' unione indivisibile di tutti i beni appunto in quei casi, che soli potevano ammettere transazione, cioè— IN OMNIBUS DUBIIS. Ed è ben ridicolo il dire, che ciò sarebbe indecente, ed opposto al buon costume. Che delicatezza! Che rigida filosofia! Le leggi condannano come *improbum, et criminosum* il rompere le transazioni già fatte (1). Ma il volere, che in caso di controversia si decidino le questioni PER GIUSTIZIA piuttosto, che con contratti, e convenzioni arbitrarie, chi dirà mai, che si opponga al buon costume? V' è forse qualche legge, qualche precetto morale, qualche principio di cavalleria, che obblighi un' uomo dabbene, e ben costumato a transigere, e gli impedisca, che anche nei casi dubbj possa sperimentare il suo diritto innanzi ai Giudici, e domandar ciò che è giusto?

61. Aborrì Urbano VIII le liti, e desiderò ardentemente di estirparle al più presto. Ma non volle per questo, che si distruggesse l' essenza del Maggiorasco, l' unità del successore, l' unione de' beni, insomma lo scopo primario, e la sostanza della sua disposizione, dividendo i beni, e la successione in più linee. Per abbreviare le liti destinò nei casi di controversia non *degli arbitri per comporle*, ma dei GIUDICI da scegliersi nella famiglia, o tra i Cardinali, e Prelati della Curia Romana per giudicarle — *privative quoad omnes alios* JUDICES URBIS — Accordò amplissime facoltà — *praedictis JUDICIBUS eligendis — JUDICIBUS, ut praefertur deputatis, seu deputandis* — non però d' interporre temperamenti, ed arbitri, ma di potere — COGNOSCERE, DECIDERE, ET TERMINARE QUASCUMQUE LITES etc. *summarie de plano, et manu regia* — di riassumere le cause da qualunque Tribunale, d' inibire, ed eseguire inappellabilmente SENTENTIAS, ET DECRETA — Perchè anzi non trascorressero quei Giudici oltre il loro officio in qualche arbitrio, impose loro, che dovessero giudicare — JUSTA LITTERALEM INTELLECTUM NOSTRARUM DISPOSITIONUM — prescrivendo appunto per loro quella gran regola, che — IN OMNIBUS DUBIIS CAPI SEMPER DEBEAT ILLA INTERPRETATIO, UT BONA UNITA IN UNA TANTUM PERSONA CONSERVENTUR.

62. E si dirà che la destinazione dei *Giudici* prescelti a decidere le liti per *sententias, et decreta* senza potersi discostare neppure nel dubbio dalla sua disposizione, e dalla unione indivisibile dei beni *in una persona tantum*, comprendesse anche la facoltà di obbligare le parti a transigere per comporre le differenze dei litiganti colla divisione del Maggiorasco? Ma Urbano VIII (replica il Signor D. Maffeo) ammise in certi casi

(1) *Leg.* 4, *et Leg.* 8 *Cod. de transact.*

la divisione dei beni. Primieramente non è vero che l' ammettesse. Si scorrano i Brevi, e si vedrà, che in alcune circostanze particolari permise soltanto che il possessore del Maggiorasco somministrasse ad altri qualche porzione DEI FRUTTI, come un'assegnamento VITALIZIO, che dovesse tosto cessare colla morte degli assegnatarj. Così nel caso, che il possessore decaduto una volta dal Maggiorasco, o privato del suo possesso, venisse poi reintegrato per via di giudizio, o per grazia dispose, che — *Si talis reintegratus uxorem non suscepisset, et tempore reintegrationis non esset major annis 37 et successor durante tempore privationis uxorem susceperit tenentur solvere d. reintegrato* DURANTE VITA *ejusdem reintegrati* SEXTAM PARTEM REDDITUUM (1). Così accadendo che l' attual possessore giunto all' età di cinquant' anni persistesse nel celibato, lo escluse dal Maggiorasco obbligando il successore a dargli finchè vivesse — TERTIAM PARTEM TANTUM REDDITUUM BONORUM DONATORUM VITA SUA DURANTE (2). Ed è da notarsi che nel secondo Breve (3) quasi temendo di non essersi bastantemente spiegato, dichiarò che questo assegnamento dovesse intendersi —*NON IN TERTIA PARTE BONORUM sed in FRUCTIBUS, ET PROVENTIBUS tertiae partis*, *DEDUCTO AERE ALIENO*.

63. Questi assegnamenti pertanto risguardanti le sole rendite, e ristretti a vita d' una sola persona, non potranno mai giustificare una concordia, con cui la Rota si arbitrò di smembrare i beni del Maggiorasco dividendoli perpetuamente in due stipiti *e due linee*. Ma poi che argomentare è mai questo? Permise *in certi casi* Urbano VIII la divisione delle rendite. Dunque poteva farla *anche in altri* la Rota. E che? Aveva la Rota su i beni Barberini lo stesso illimitato potere di Urbano VIII? Se questi, che poteva disporre, e dispose della sua roba come *Padrone assoluto*, e come *Socrano*, non permise la divisione se non nei casi da lui espressi. Se in tutti gli altri con legge universale vietò rigorosamente la divisione del Maggiorasco, se tolse a tutti gli altri, e alla Rota stessa colla clausula *sublata*, e Decreto *irritante*, il fare, o definire il contrario, sarà sempre nulla insanabilmente per mancanza di giurisdizione la decretata concordia, la quale portava sul Maggiorasco quella divisione di beni, e di rendite, che il Papa *fuori dei casi da lui contemplati* volle sempre uniti in un sol Possessore.

64. E questa è altresì la ragione, per cui indarno si vorrebbe ripetere la giurisdizione della Rota *dal consenso* del Signor Don Carlo, il quale dopo il primo Rescritto — *placere de concordia*, non ricusò di trattarla amichevolmente. Imperocchè se non poteva la Rota contravvenire ai Brevi di Urbano VIII, molto meno lo poteva il Principe D. Carlo. Era forse in arbitrio del Possessore del Maggiorasco il derogare alle leggi, che aveva prescritte il Papa — *tamquam Princeps, et de plenitudine potestatis*? Era in poter suo il sospendere l' efficacia della clausula *sublata*, e del Decreto *irritante*? Non poteva dunque il consenso del Signor D. Carlo, nè *attribuire* alla Rota la giurisdizione di dividere il Maggiorasco, che il Papa espressamente le aveva tolta, nè *convalidare* ciò che la Rota stessa aveva ordinato contro la disposizione dei Brevi; poichè *il Decreto irritante*, come rendeva nulli i Decreti Rotali, così annullava molto più il consenso del possessore, dichiarando — *irritum et inane quidquid secus super his a quoquam scienter, vel ignoranter contigerit attentari*. Sebbene il Principe D. Carlo si prestò è vero alla concordia, non comandata, ma suggerita soltanto dalla Rota in quel primo Rescritto; non combinandosi però tra le parti, rotta ogni trattativa si proseguì la lite per volontà del Tribunale, e si ripropose la causa *super restitutione in integrum*, e *super aperitione oris*. Sciolto per conseguenza il trattato, e ripigliate

(1) *Primo Breve num.* 49. (2) *Idem.* (3) *Idem num.* 27.

le pratiche del giudizio, *era cessato il consenso* del Signor Don Carlo, onde se ad onta dei Brevi Pontificj fosse stato di qualche forza, non poteva però autorizzare la Rota, ad un secondo Rescritto, con cui non suggerì ma comandò la concordia, ed a cui lo stesso D. Carlo costantemente si oppose reclamandone giudizialmente la nullità con ripetute proteste (1).

65. Nè questa nullità può salvarsi col pretesto che la Rota abbia ordinata questa concordia — *colla riserva dell' approvazione Sovrana con tutte quelle deroghe, che si crederanno necessarie* — Convien rammentarsi, che la Rota il dì 10 Aprile 1807 rescrisse — *Placere de concordia, et ad mentem*, la quale fu, che si trattasse amichevolmente un accordo facendosi scambievolmente dei fogli, e non essendosi convenuto in alcun progetto, la Rota determinò a suo modo *il piano della concordia*, e lo pose in iscritto per esibirlo al Papa, ed ottenerne l' approvazione. Si espose in questo foglio, che la *sostanza* consisteva nel dividere i fondi del Maggiorasco *in due parti eguali*, s' aggiunsero le altre condizioni, e si conchiuse in fine che — *siccome il Sacro Tribunale ha risoluto di stipulare ex officio la concordia, così umilia il tutto, ed espone al S. Padre* PER LA PONTIFICIA APPROVAZIONE, LA QUALE NON CONCORRENDO, DOVRA' RIPROPORSI LA CAUSA IN CONTRADITTORIO JUDICIO — (2) Si umiliò lo stabilito progetto al S. Padre il quale riconoscendone l' esorbitanza RICUSO' D' APPROVARLO. Ciò si tace nella minuta, che fu concertata ex officio dal Tribunale, e si dice disinvoltamente — *che le provide cure del Tribunale della S. Rota non avendo avuto effetto, FU PER ORDINE DEL MEDESIMO RIPROPOSTA LA CAUSA*.

66. Ma che giova il tacere, se il fatto parla? Allora si doveva riproporre la causa, quando non fosse concorsa *la Pontificia approvazione*. E certamente non si sarebbe potuta riproporre, quante volte il Papa avesse confermata colla Suprema sua potestà la progettata concordia. Essendosi dunque riproposta la causa *per ordine del Tribunale medesimo*, è chiaro che negò il Papa la Pontificia approvazione. Se dunque nella nuova proposizione degli 11 Gennajo 1808 ebbe la Rota il coraggio di rescrivere — *servetur Rescriptum diei 10 Aprilis anni 1807 pro stipulatione concordiae etiam ex officio* —, se si avanzò a stabilirne i capitoli, la condizione o sia la riserva dell' approvazione Pontificia colle deroghe necessarie apposta nel capitolo 14, fu inutile ed illusoria, essendo una condizione, che per l' intenzione già dichiarata dal Papa di non volerla approvare *era mancata* nel momento stesso della riserva, e lasciava perciò i Rescritti, e la concordia nella loro nullità originaria (3).

67. Sarebbe peraltro inutile questa *riserva* ancorchè non fosse stata prevenuta dalla decisa *negativa* del S. Padre. Imperocchè qui non si tratta di quei contratti, i quali essendo validi, ed efficaci quanto ad uno dei contraenti, possono tuttavia annullarsi a richiesta dell' altro, a pro del quale è indotta la nullità, cosicchè rimangono frattanto, come dicono i Forensi — *in implicito Statu validitatis* — La divisione dei beni, e delle rendite del Maggiorasco era proibita assolutamente, ed in perpetuo da una Legge Sovrana, che toglieva a chiunque la potestà di dispor-

(1) *Sommario*.

(2) *Sommario*.

(3) § *Conditiones* 6. *Instit. de Verb. obligat.; leg. Institutio talis* 10, § 1 *ff. de Condit. Instit. leg. Conditio* 100, *leg. Si ita stipulatus fuero* 120 *ff. de Verb. obligat.*, *leg. Cum in secundo* 16 *ff. de injust. rupt. irrit. testam. leg. Cum ad præsens* 37 *ff. de Reb. Credit. Voet. in Pandect. lib.* 28, *tit.* 7, § 17 *Vinn. ad* § *Conditiones* 6 *per tot. Instit. de Verb. oblig. ed il Donell. Comment. jur. Civil. lib.* 12, *cap.* 7, *num.* 17.

re altrimenti, ed annullava tutto ciò che si faceva in contrario. Onde la concordia decretata dalla Rota contro l' espressa Legge di Urbano VIII, siccome a tutti gli effetti, e in tutti i rapporti era nulla in radice, se prima non si toglieva l' ostacolo della Legge che l' impediva, così la riserva di una *futura deroga* da domandarsi in appresso, non poteva sottrarla all' operazione della Legge che l' annullava (1).

68. Non v' ha cosa di fatti più certa in diritto, quanto che tutti gli atti, i quali sono nulli fin da principio, perchè assolutamente proibiti, e riprovati da qualche Legge, non *vagliono* benchè si facciano *per il caso, e colla condizione* che in forza di una successiva deroga o dispensa, sieno autorizzati o permessi. Mentre questa condizione medesima è nulla, e si ha per non apposta, come se al contratto si fosse aggiunta una condizione *di sua natura impossibile*. E n' è chiarissima la ragione. Imperocchè sebbene possa il Principe mutar la Legge e derogarvi, se così gli piace, questa deroga però può ben fare che incominci ad esser possibile ciò che prima non era, ma non può operare che *al tempo dell' atto* non fosse impossibile, e che per conseguenza sia nullo l' atto stesso, e la condizione che l' accompagna, giacchè la validità degli atti devo misurarsi dal diritto allora vegliante, e non da quello, che può, e non può sopravvenire in appresso (2). Quindi se non si può dubitare che la

(1) La Rota *nella Ferrarien. expulsionis dei* 20 *Giugno* 1791 *al* § 7 *avanti Origo* — ivi — *Quidquid sit de alienatione rei sub certa forma facienda, vel nimirum adprobationis Pontificiæ, vel aliarum solemnitatum, quæ non aliam nisi a formæ defectu alienationis prohibitionem habet, MANETQUE INTEREA TEMPORIS IN IMPLICITO STATU VALIDITATIS, illud certum est, quod in re ALIENARI PROHIBITA, qualis erat utile Fundi Dominum PRIMOGENITURÆ PANNINIÆ OBNOXIUM, pro non facto habeatur Contractus, NISI PRÆCEDAT PONTIFICIS AUCTORITAS habilitantis ad contrahendum, et alienandum, nec proinde manere umquam dicitur IN IMPLICITO STATU VALIDITATIS, nec ULLUM PRODUCIT EFFECTUM, nisi prævio Principis rescripto plenum ipsi robur inditum fuerit* —.

(2) È chiarissimo il testo nella *leg. Continuus* 137 *ff. de verb. obligat.* § 6 — ivi — *Cum quis sub hac conditione stipulatus sit, si rem sacram, aut religiosam Titius vendiderit, vel Forum, aut Basilicam, et hujusmodi res, quæ publicis usibus in perpetuum relictae sint, ubi omnino conditio jure impleri non potest, vel ID FACERE EI NON LICEAT. Nullius momenti fore stipulationem, proinde ac si ea conditio, quae natura IMPOSSIBILIS EST, inserta esset, nec ad rem pertinet, quod jus mutari potest, et id quod nunc impossibile est, postea possibile fieri: non enim secundum futuri temporis jus, sed SECUNDUM PRÆSENTIS aestimari debet stipulatio — La Rota nella decis.* 107, *part.* 8 *recen. num.* 13 — ivi — *Fuit enim responsum, maximam esse differentiam inter praedicta. Nam bona Ecclesiastica vere pertinent ad ipsam Ecclesiam, cujus rei alienatio habet IMPLICITUM STATUM VALIDITATIS, saltem ipsa Ecclesia non reclamante: Favore Ecclesiae contractus claudicat, et sic non est mirum, si post obtentum beneplacitum absque alio contrahentium consensu alienatio teneat, sed hoc non militat in sponsalibus inter consanguineos in gradu prohibito, quia isti* DE JURE INTERDICTI SUNT CONTRAHERE, ET IDEO NON TEMPUS FUTURUM SED PRÆSENS EST ATTENDENDUM — *Avanti Coccin. dec.* 2222 *n.* 17, *e nell' Hyspalen. Matrimonii del* 21 *Febbrajo* 1718 *al* § *Porro avanti Foscaro* — ivi — *Condictio* SI PAPA DISPENSAVERIT, *non potest contractum in origine nullum, reddere ex tunc validum, et obligatorium, quia cum talis conditio pendeat ab arbitrio Principis, qui potest denegare dispensationem, propterea* DICITUR IMPOSSIBILIS, *et haberi debet pro non adjecta in modum, ut contractus* SUB ILLA CELEBRATUS NON TENEAT —

concordia, come inseparabile dalla divisione dei beni e rendite del Maggiorasco, fosse opposta direttamente ai Brevi di Urbano VIII, e perciò nulla fin da principio particolarmente in forza della clausula SUBLATA, E DECRETO IRRITANTE, necessariamente ne segue, che malgrado *la riserva* dell' approvazione Pontificia, e delle deroghe necessarie, rimase nulla, come nulla sarebbe stata senza l' apposta riserva. Poichè sebbene per le deroghe susseguenti, qualora fossero intervenute— *mutari jus posset, et id quod antea impossibile erat possibile fieri*, non poteva nondimeno *ob jus futuri temporis* esser valida una concordia ripugnante alla Legge che allora esisteva, e da essa espressamente annullata. Cresce però l' inefficacia della riserva, se si riflette *alla qualità giudiziale degli atti*, a cui fu apposta. Dipendeva la Concordia dai Rescritti e Decreti, che atteso il dissenso del Principe D. Carlo ne ordinarono la stipulazione *ex officio*. Cosicchè i rescritti che la prescrissero, la minuta che fu distesa dal Tribunale, i posteriori Decreti che comandarono — *stipulari concordiam ex officio, juxta minutam, de qua in actis*, furono emanati dalla Rota, come spiegò ella stessa nel suo Voto § 22 — *peremptoriae definitionis loco* — ed equivalevano perciò ad una Sentenza e Decreto definitivo, che dovea terminare innappellabilmente la lite.

69. Perlochè la riserva della Sovrana approvazione, e delle deroghe necessarie riduceva il giudizio della Rota ad una Sentenza, o Decreto CONDIZIONALE, come se avesse decretata la concordia sotto la condizione — *se vorrà permetterla il Principe* — vale a dire sotto una condizione *futura, estrinseca e causale*, giacchè dipendeva dall' arbitrio del Sommo Pontefice, il quale poteva approvare, o non approvar la concordia, e derogare o non derogare ai Brevi di Urbano VIII. Dunque il ripiego della riserva, anzichè sanare la nullità dei Decreti, e della concordia, la discopre maggiormente e l' aggrava. L' officio del Giudice s' interpone perchè termini definitivamente le controversie, e le liti, prescrivendo con certezza ciò, che deve eseguirsi (1). Ond' è, che nulla, ed inutile è una Sentenza, e qualunque Decreto definitivo, quando il Giudice niente definisce di certo, ma fa dipendere il suo giudizio da una condizione estrinseca e meramente fortuita (2).

70. Non è questo però ciò che deve principalmente osservarsi nell' accennata *riserva*. È certissimo, come si è già dimostrato, che i Brevi di Urbano VIII proibivano al Tribunale della

(1) § *Certum instit. de action. leg. Preses* 3 *Cod. de Sent. et inter. locut.*

(2) Così dopo il testo *nella leg.* 1 § *biduum ff. quando appellandum sit, la leg.* 37 *ff. de excusationibus, Gloss. nella leg. cum Judex Cod. de Sent., et interloc., verbo palam est, il Franchin. al Guido Papa dec.* 67 e più diffusamente *lo Scaccia de Senten. et Rejudicata, Gloss.* 14, *quaest.* 14, *n.* 33 — ivi — *Concludo Sententiam latam sub conditione* EXTRINSECA, *sive de praeterito, sive de praesenti, sive de futuro*, ESSE NULLAM. *Moveor ad ita concludendum, quia haec Sententia jura, et bona litigantium, quae probatis probandis, vel datis dilationibus ad probandum, possunt esse in tuto, et certa, etiamsi non constet de jure actoris, quia actore non probante, et in dubio reus est absolvendum* EXPONERET CASUI, FORTUNÆ, SORTI, ET QUASI LUDO. *Omnia namque, quae pendent* AB INCERTO, ET FUTURO EVENTU, *dicuntur exposita fortunae, et casui, sed stultum est supponere se casui, et fortunae, ubi potest quis aliter se providere. Ergo stulta est ejusmodi Sententia, quae litigantium bona, et jura, quae possunt esse certa, et clara*, EXPONIT LUDO, ET FORTUNÆ : *et certe ego ejusmodi Judices, qui has ferrent sententias, judicarem aut stultos, aut ebrios, et consequenter*, EORUM SENTENTIAM EXISTIMAREM, *ita nullam, ac si fuisset lata a* STULTO, *vel* EBRIO QUI CARENT INTELLECTU —

Rota il separare l' unione dei beni del Maggiorasco, e gli toglievano ogni potestà, e giurisdizione di giudicare il contrario. Finchè dunque non si toglieva *colle necessarie deroghe* l' ostacolo dei Brevi Pontifici, non avea giurisdizione la Rota nè di proporre, nè di comandare, nè di eseguire la divisione dei beni per via di concordia. Allorchè dunque la propose, la comandò, la distese, e ne decretò la stipulazione *ex officio* colla riserva d' implorar poi l' autorità Suprema, e domandare le deroghe necessarie, ognun vede che esercitò una giurisdizione che non avea, ma che sperava di ottenere in appresso, quante volte il Papa fosse condisceso a derogare alle leggi di Urbano VIII. Venne a dire in sostanza — *Io così giudico; se otterrò la facoltà di così giudicare, che adesso mi è tolta*, o ciò che è lo stesso, *giudico, se potrò esser giudice*. Dunque non ostante la riserva della deroga tutti gli atti, decreti e rescritti risguardanti la concordia furono evidentemente *nulli*, perchè fatti senza giurisdizione. Questa bisogna prima OTTENERLA, e poi ESERCITARLA: mentre quando anche fosse sopravvenuta la deroga, non poteva questa rivalidare gli atti, e i decreti, nullamente e senza giurisdizione interposti prima di averla ottenuta (1).

71. È dunque nulla insanabilmente la concordia tanto per la disposizione di ragione, quanto per la disposizione dei Brevi di Urbano VIII. Ma è nulla altresì se si considera la forma e l' indole *della delegazione* da cui dipendeva la giurisdizione della Rota. Qual fu la causa, che la S. M. di Pio VI delegò *tamquam in prima* a quel Tribunale? Quella *super restitutione in integrum* dalla regiudicata del Card. Negroni, e l' altra *super aperitione oris*, quanto al Breve confermatorio di Clemente XIII. Dunque in virtù della sua delegazione poteva soltanto, e dovea esaminare la Rota se non ostante la Pontificia conferma dovesse abilitarsi D. Urbano a reclamare dal giudicato Negroni, e se giusto, o ingiusto fosse quel giudicato. Ma il Cardinal Negroni non altra commissione aveva ottenuta, nè d' altro aveva giudicato, se non della competenza, o incompetenza *del diritto di nominare* il Successore quanto a Donna Cornelia. Di fatti nè il defonto Don Urbano, nè verun' altro aveva agito in giudizio per la successione al Maggiorasco, o per l' immissione al possesso dei beni. La sola Principessa per prevenire le voci che si spargevano malignamente, comparve innanzi Clemente XIII, e gli richiese un Giudice — *perchè dichiari se possa dirsi l' Oratrice decaduta DAL DIRITTO DI NOMINARE il Successore al Maggiorascato*. — Fu deputato perciò il Cardinal Negroni — *qui cognoscat DE JURE NOMINATIONIS suoque Decreto causam definiat*. — E il Cardinale dopo serio esame pronunziò — *Non essere essa Signora Principessa D. Cornelia Costanza Barberini decaduta dalle ragioni del Maggiorasco, e potere a quello nominare qualunque de' suoi Sigg. Figliuoli*. —

72. Questo dunque, e non altro poteva esaminare la Rota. Doveva cioè strettamente definire se bene, o male il Cardinal Negroni avesse giudicato — *non decaduta la Principessa Donna Cornelia*; — ma non poteva metter mano su i beni, ed aggiudicarli in tutto, o in parte a D. Maffeo. Nel giudizio innanzi Negroni, non si era parlato nè di *petizione di eredità*, nè di *immissione*, nè si era promossa da D. Urbano alcuna azione per il conseguimento dei beni. *L' unica istanza* che diede causa al Decreto, fu quella di D. Cornelia, perchè si decidesse se le competeva il diritto di nominare. *E questa solo* decise la regiudicata senza interloquire sul diritto di successione rispetto ai Figli della Principessa, o sul destino dei beni del Maggiorasco. Come dunque il *giu-*

(1) *Leg. observare in fin. ff. de offic. Proconsul. Altimar. de Nullitat. ex defect. Jurisdict. rubr.* 9 *quaest.* 15 *sub n.* 1 — ivi — *Jurisdictio debet adesse* TEMPORE JUDICII *moti, alias omnia* ACTA RETROFACTA SUNT NULLA, *et invalida cum* JURISDICTIO SUPERVENIENS *in personam Judicis non ratificet retrogesta, quae fuerunt nulla ob defectum jurisdictionis*.

dicato Negroni niente aveva definito sulla PERTINENZA, e sul POSSESSO dei beni, così niente su questi poteva decretare la Rota nel giudizio di *revisione*. Onde se oltrepassando i limiti della regiudicata, volle arrogarsi l' arbitrio di disporre dei beni, togliendone la metà all' attual Possessore del Maggiorasco, e aggiudicandola a D. Maffeo per via di una giudiziale concordia, trasgredì LA COMMISSIONE, E NULLAMENTE lo fece, essendo nullo senza rimedio tutto ciò che si fa dal Giudice delegato FUORI DELLA SUA COMMISSIONE.

73. Nè qui giova il cercare, se escluso il diritto di nominare in Donna Cornelia, debba o non debba succedere il Signor D. Maffeo. Se trattandosi di un Maggiorasco IRREGOLARE, ed essendo chiamato in mancanza di nomina — *proximior eidem qui nominationem non fecerit, quia noluerit, vel non potuerit nominare, ET NATU MAJOR* (1) — debba piuttosto succedere, come più prossimo, e maggiore d' età il Sig. D. Carlo. Se D. Urbano, il quale premorì a D. Cornelia sua madre avesse o non avesse adempito quanto aveva prescritto Urbano VIII; perchè in caso di caducità potesse egli sottentrare al diritto di succedere, e se per conseguenza la prossimità abbiasi a misurare da D. Urbano piuttosto, che da D. Cornelia ultima posseditrice del Maggiorasco, e per tale riconosciuta con atti chiarissimi, e giudiziali dal medesimo D. Urbano; quando riesca al Signor D. Maffeo di atterrare i due baluardi della *Regiudicata*, e del *Breve*, quando con ciò sarà abilitato ad agire nell' opportuno giudizio di petizione di eredità, o d' immissione per conseguire i beni del Maggiorasco, vedrà, che posta eziandio la revoca della *Regiudicata*, non mancano poderose ragioni al Principe D. Carlo per mantenersi nel suo possesso.

74. Per ora basta riflettere, che supponendo ancora il diritto di succedere nel Principe D. Maffeo, non per questo era permesso alla Rota di escire dai confini della sua delegazione, e decidere intempestivamente con una coattiva concordia della successione al Maggiorasco, e del possesso dei beni, su cui non v' era nè *commissione*, nè *giudizio*, nè *istanza*, o *petizione* dell' Attore. Per quanto sembrar potessero valide le ragioni del Signor D. Maffeo, per quanto fossero ampie le facoltà date da Urbano VIII al Successore *nel caso di caducità* incorsa dal Possessore, potevano queste giovargli, perchè dopo tolti gli ostacoli della regiudicata, e della conferma Pontificia, più speditamente potesse domandare il possesso dei beni; ma non lo abilitavano ad invaderlo senza un preventivo giudizio *di petizione d' eredità*, o *d' immissione*, nè autorizzavano la Rota a smuovere i termini della commissione, disponendo decretoriamente del possesso dei beni nel giudizio sulla *restituzione in integrum*, e sull' *aperizione della bocca*, che riguardava unicamente il potere in D. Cornelia di nominare.

75. Si dice che le facoltà della Rota erano supplite dalla clausula — *quam et quas* —, ed altre somiglianti, che si leggono nella *commissione* trasmessa da D. Urbano. Ma la giurisdizione della Rota dipendeva dal Rescritto Pontificio, e non dalla volontà di D. Urbano. Onde se il Papa strettamente — *remisit causam ad Rotam IN GRADU RESTITUTIONIS IN INTEGRUM QUOAD DECRETUM EMINENTISSIMI NEGRONI, ET QUAD BREVE ejusdem Decreti confirmatorium cum clausula de aperitione oris* —, nel trasmettere in sequela del Rescritto la commissione, non si potevano ampliare le facoltà del Tribunale colla generalità delle *clausule*, le quali dovevano per necessità intendersi ristrette a ciò ch' esprimevasi nel Rescritto, base, e fondamento della commissione (2).

(1) *Sommario*.

(2) *La Rota nelle recen. decis.* 87 *num.* 2 *part.* 4 *tom.* 1, *decis.* 82 *ead. part.* 4 *tom.* 2, *avanti Benincasa decis.* 175 *num.* 4 — ivi — *Parum relecante, quod commissio eidem Judici decreta contineret*

76. Tanto più poi, quanto più chiaramente fu questa limitata ai termini precisi dello stesso Rescritto : giacchè dopo la clausula — *quam*, *et quas* e le altre solite, si dice immediatamente — IN OMNIBUS ET PER OMNIA AD FORMAM LAUDATI RESCRIPTI. Dunque la commissione nulla più potè dare alla Rota di quello, che le avesse commesso il Rescritto, ed era perciò ristretta la sua giurisdizione all' esame del giudicato Negroni, e del Breve della successiva conferma. E non è vero, che il Papa concedesse quel Rescritto — *ut rem Sacro Auditorio committeret ad concordiam proponendam, et auctorandam*. — Espose D. Urbano nella supplica, che il Breve e la Regiudicata gli si opponevano — *nei congressi, che presentemente si tengono per un amichevole aggiustamento, come si opporrebbero pure in giudizio, nel caso, che l' aggiustamento suddetto non seguisse*, — soggiungendo perciò di chiedere il Rescritto — *per aver campo di dedurre nell' uno, e nell' altro caso le sue ragioni*. — Qualunque però fossero i fini di D. Urbano, noi non dobbiamo cercare ciò che egli meditasse di fare, ma ciò che il Papa realmente concesse. Che se Pio VI nel suo Rescritto rimise unicamente la causa alla Rota *cum clausula DE CAUSIS quoad Decretum Eminentissimi Negroni*, e quanto al Breve confermatorio — *cum clausula de APERITIONE ORIS*, tutto può dirsi, fuori che il Papa commettesse alla Rota la facoltà di costringere le Parti ad una concordia, in cui di buon' accordo non convenissero. Anzi si ritorce in buona logica l' argomento. Imperciocchè se D. Urbano domandò il Rescritto per due motivi, cioè per opporlo a D. Carlo — *NEI CONGRESSI, che si tengono per un' AMICHEVOLE AGGIUSTAMENTO*, come ancora non seguendo amichevolmente l' accordo PER VALERSENE IN GIUDIZIO, ognun vede, che non combinandosi l' aggiustamento all' amichevole nei privati congressi, doveva dedursi la causa alla Rota, perchè la terminasse PER VIA DI GIUDIZIO, e non perchè obbligasse i litiganti ad una concordia che non volevano.

77. Egli è certo pertanto, che la Rota nel decretarla trascese i limiti della *delegazione*; e molto più li trascese, perchè non si contentò neppure di disporre dei beni del Maggiorasco, e degli altri ad esso uniti dai successori, ma confessando apertamente — CHE L' UNICO OGGETTO DELLA CONTROVERSIA *è il Maggiorasco Barberini* — e che perciò su questi soli beni cader poteva la pretesa transazione; tuttavia per determinare i compensi che dovevano formarne la correspettività, dispose ancora del BALIAGGIO, e della SECONDOGENITURA Barberini, che niente avevano di comune col Maggiorasco, e col giudizio che si agitava : anzi dispose dei beni che non solo non erano in disputa, ma erano di più fuori del TERRITORIO ROMANO, mischiando nella transazione i *Feudi di Regno*, e molti beni della Secondogenitura, che sono nel *Vicentino*, e nel *Ferrarese*. Ora su questi beni che non cadevano in questione, e molto più su quelli che non erano nello Stato, nessuna giurisdizione poteva esercitare la

clausulam, quam et quas, vigore cujus potuit procedere tamquam in primo, etiam ex integro reassumendo merita causae. Nam removetur penitus difficultas, quia hic non agitur de indefinita commissione causae per viam appellationis, quae vigore ejusdem clausulae secum trahens, ut dici solet, currum, et boves, regulariter operatur, quod Judex de omnibus indistincte possit cognoscere ; sed quaestio versatur SUPER MERA, ET SIMPLICI COMMISSIONE RESTITUTIONIS IN INTEGRUM, *quae ex eadem clausula robur aliquod non recipiens juxta suam propriam naturam* ACCESSORIE NON COMPLECTITUR, SED JURISDICTIONEM TRIBUIT AD EA SOLUM, QUÆ IN PRIORI SENTENTIA CONTINENTUR — *avanti Priolo decis.* 468 *num.* 3, *e* 4, *nelle Nuperr. tom.* 2 *dec.* 135 *num.* 10, *ed avanti Riminaldi dec.* 230 *num.* 7. —

Rota la forza della sua *delegazione*. E perciò come non poteva giudicarne, così non poteva disporne con una transazione da lei decretata — *peremptoriae definitionis loco* —

78. Torna dunque ciò che dicemmo fin da principio, cioè che sono insanabilmente nulli PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE i Rescritti che ordinarono la concordia, la minuta che ne fu distesa ex officio, i Decreti che ne prescrissero la stipulazione *juxta minutam*; mentre nè per disposizione di ragione, nè per le disposizioni, e Brevi di Urbano VIII, nè per la forma della delegazione poteva la Rota arrogarsi l'autorità di obbligare violentemente il Principe D. Carlo all'accordo, malgrado la sua ripugnanza. E qui dovrei far fine alla mia difesa, poichè tutto ciò che aggiungono gli Avversarj sull'ingiustizia della *Regiudicata*, o sull'insussistenza *del Breve* che la conferma, non appartiene al presente Giudizio. La Rota, come ho già detto, non pronunciò definitivamente nè sull'una, nè sull'altra, ma decretò la *concordia*. Questo è il decreto da cui appellò il Signor D. Carlo. Da questo la Segnatura ammise l'appellazione col suo rescritto. E questa è la Causa che per *l'atto di Appello* interposto dallo stesso D. Carlo, si è devoluta a questa Corte. Non possono dunque mescolarsi in questo giudizio le due cause della *Restituzione in intero*, e dell'*apertura della bocca*. La causa infatti sulla esecuzione della Concordia già decretata si esamina IN SECONDA ISTANZA in forza del Rescritto della Segnatura — *Alteri qui ad legitimam* —. Al contrario le altre due risguardanti la Regiudicata, ed il Breve, essendo rimesse alla Rota — *tamquam in prima* —, e non essendo su di esse emanata Sentenza, non potrebbero esaminarsi, se non IN PRIMA ISTANZA. Come dunque unirle con la concordia, e pronunziare in GRADO DI APPELLO, o sia in seconda istanza sopra due punti non definiti mai NELLA PRIMA?

79. L'appellazione suppone una sentenza, che sia preceduta. Onde se la Rota non ha mai deciso *con giudizio definitivo*, se fosse, o non fosse luogo alla restituzione in intiero, se debba, o non debba darsi al Signor D. Maffeo la facoltà di reclamare dal BREVE, sarebbe fuor d'ogni regola il giudicare adesso in grado di *appellazione*, senza che se ne fosse giudicato altra volta, nè dalla Rota, nè da nessun Tribunale. E lo sarebbe anche più, perchè decidendosi queste due cause dalla Corte di Appello IN ULTIMA ISTANZA, si toglierebbe a qualunque soccombesse delle due parti, il beneficio DEI DUE GIUDICATI. E là dove la legge nei più piccoli affari esige due sperimenti, una causa qual'è questa rilevantissima, e terribile per le sue conseguenze, si finirebbe irreparabilmente con UNA SOLA SENTENZA.

80. Ma tacerò dunque su tutto quello che millantano gli Avversarj, e lascerò che impongano al pubblico coi loro clamori? No. Io mi protesto dell'incompetenza del presente giudizio, quanto all'esame della *Regiudicata*, e del *Breve*, e dimostrerò nondimeno, che l'una, e l'altro saranno sempre DUE ostacoli insormontabili per chi pretende DOPO QUARANT'ANNI di spogliare il Signor D. Carlo, il Principe suo figlio, la sua famiglia del Maggiorasco. Nè sarà inutile il mio assunto, benchè NON PROPRIO DI QUESTO GIUDIZIO. Poichè si vedrà con quanta ragione si oppongono essi ad una concordia, che sotto il velo d'equità toglie al principe D. Carlo *la metà* di quei beni, che a lui *interamente* appartengono per giustizia. Dico adunque incominciando dal giudicato Negroni, che la restituzione in intero non può, e non deve ammettersi. NON PUO', per i brevi di Urbano VIII, per la natura del giudicato, impossibile a ritrattarsi dopo la sua esecuzione; *finalmente*, perchè manca all'attore ogni titolo per domandarla. NON SI DEVE ammettere, quand'ancor si potesse, perchè la Principessa D. Cornelia mai non decadde dal Maggiorasco, e dal diritto di nominare. Dividerò per più chiarezza la mia difesa in più capi.

CAPITOLO I.

Non può ammettersi la restituzione in intero per i Brevi di Urbano VIII.

81. Prevedde *Urbano VIII* che dalla sua disposizione non potevano in processo di tempo non germogliare delle liti, e conoscendo di non poterle impedire, deliberò almeno di soffogarle nel loro nascere, onde con giudizio sollecito, ed IRRETRATTABILE si troncasse subito ogni occasione d' inquietezza, e discordia nella famiglia. Quindi — *Ne super eadem* ***SUCCESSIONE*** *per nos ordinata, in diversis Tribunalibus* ***LITES*** *agi contingat, et ut* ***CONTROVERSIÆ*** *et lites,* ***TAM*** *super interpretatione litterarum, et ordinationum nostrarum, illarumque executione,* ***QUAM*** *super bonis, et juribus quibuscumque etiam jurisdictionalibus ejusdem* ***SUCCESSIONIS***, *eorumque redditibus,* ***ET ALIIS QUIBUSCUMQUE*** *quanto citius terminari possint* — nel secondo *Breve* dei 15 *Settembre* 1627 munito anch' esso della clausula-SUBLATA, e del DECRETO IRRITANTE-stabilì una legge particolare per determinare DA CHI, e COME dovessero decidersi le controversie che in qualunque tempo insorgessero. Volle perciò che dalla stessa famiglia Barberini si scegliessero due personaggi, o *Ecclesiastici* se vi fossero, o in loro mancanza anche *Laici*, e non essendovi neppur questi, un Cardinale di S. Chiesa, ovvero un Giudice qualunque della Curia Romana — *Qui nominandi, vel deputandi, possint, et debeant privativae etc.* ***OMNES, ET QUASCUMQUE CONTROVERSIAS, LITES, ET CAUSAS*** *quandocumque perpetuis futuris temporibus movendas, tam active, quam passive* ***SUPER PRÆFATA SUCCESSIONE PER NOS ORDINATA***, *ejusque interpretatione, ac super ejus bonis, et juribus etc. motas, et movendas, excitandas, et introducendas* ***SUMMARIE, SIMPLICITER, ET DE PLANO, AC MANU REGIA***, *et omni, et quacumque oppositione, recursu, revisione,* ***ET IN INTEGRUM RESTITUTIONE*** (si noti di grazia) ***OMNIBUSQUE ALIIS REMEDIIS ORDINARIIS, ET EXTRAORDINARIIS*** *penitus remotis, cognoscere, decidere, ac terminare* (1).

82. Volle pertanto Urbano VIII che il giudizio del giudice, o giudici da deputarsi fosse PERENTORIO, ed IRRETRATTABILE, cosicchè dovesse cessare immediatamente la lite senza attendere NÈ pretesti di nullità, NÈ motivi d' ingiustizia per domandarne anche per via di RESTITUZIONE IN INTERO la revisione — *omni, et quacumque oppositione, recursu, revisione, nullitate, et* ***IN INTEGRUM RESTITUTIONE***, *omnibusque remediis ordinariis, et extraordinariis* ***PENITUS REMOTIS***. Dunque se il Cardinal Negroni deputato a tenore dei *Brevi Urbani* a decidere, se D. Cornelia fosse, o non fosse decaduta, pronunziò con suo Decreto — *non esser decaduta D. Cornelia dalle ragioni del Maggiorasco, e come legittima posseditrice poter nominare qualunque de' suoi figliuoli* — quegli stessi Brevi, con cui pretende il Signor D. Maffeo d' impugnare quel giudicato, lo rigettano dal presente giudizio, e gl' impediscono espressamente di chiedere, e di ottenere la RESTITUZIONE IN INTERO ch' egli domanda. Com' è chiara la legge, con cui impose Urbano la caducità a chiunque contravvenisse alla sua disposizione, così è chiara egualmente quella che DOPO UN GIUDICATO non ammette nè opposizione, nè querele di nullità, nè RESTITUZIONE, nè qualsivoglia rimedio sì ordinario, che straordinario. Che se la prima deve osservarsi rigorosamente, perchè non dovrà osservarsi anche l' altra?

83. Ma il Cardinal Negroni (dice il Signor D. Maffeo) non era quel giudice di cui parlò Urbano VIII, giacchè a tenore dei Brevi *due* dovevano essere i giudici da scegliersi dal possesso-

(1) *Sommario*.

re, e non uno; e quest' uno non fu scelto *da D. Cornelia*; la quale anzi si protestò di non volersi prevalere delle facoltà che i Brevi stessi le concedevano. Appigli miserabili e vergognosi! Prescrisse *Urbano VIII* che in caso di controversia si scegliessero per giudicarla — *duæ vel tres personæ Ecclesiasticæ ex nostra familia Barberina, et in defectum toti dem personæ laicales ex præfata familia interesse non habentes etc.* Ma prevedendo il caso in cui mancassero in famiglia persone abili, e non interessate, ordinò che si scegliessero non già due Cardinali, nè due Prelati della Curia Romana, ma UN CARDINALE, O UN PRELATO. Le parole del Breve sono chiarissime — *In defectum personarum de familia prædicta, ut supra habilium; liceat eidem qui in successione nostra successerit nominare ALIQUEM EX S. R. E. CARDINALIBUS, vel ex Judicibus Ordinariis Urbis seu Romanæ Curiæ: non tamen Rotæ, nec Cameræ, nec alicujus Congregationis. Quam Rotæ, Cameræ, et Congregationis exclusionem facimus, ut finis litibus, citius imponatur inquietudinibusque, et dissensionibus, ac dispendiis eo magis occurratur. Propterea que volumus posse nominari AUDITOREM ROTÆ, ac Clericum Cameræ, et Prelatum cujuscumque Congregationis, UTI TAMEN SINGULAREM PERSONAM TANTUM, et quatenus ipse deputationem singularem acceptet, et absque Voto Rotæ, Cameræ, vel Congregationis respective procedat, et judicet. Non obstante quocumque stylo, usu et observantia cujuscumque Tribunalis, et Congregationis; ac etiam non obstante quocumque juramento forsan ab eis quomodolibet præstito. Quibus expresse derogamus, et a quo ad præfatum effectum tantum respective quemlibet, UTI SINGULAREM PERSONAM, pro tempore nominandum, et deputandum absolvimus.*

84. Questo appunto era il caso in cui trovavasi Donna Cornelia, allorchè si vidde obbligata a smentire le voci che spargevansi da D. Urbano sulla di lei caducità. Non v'erano in famiglia se non i due Principi *D. Urbano, e D. Carlo*, coi quali doveva farsi il giudizio; onde a norma dei Brevi doveva scegliersi per giudice — *aliquis ex S. R. Ecclesiae Cardinalibus, vel ex Judicibus Ordinariis Urbis, seu Romanae Curiae* — Ricorse dunque al Papa la Principessa esponendogli — *che nel Breve della S. M. di Urbano VIII in data degli 11 Settembre 1627 si dà la facoltà al possessore del Maggiorasco di nominare un Cardinale della S. Romana Chiesa, o un' Uditore di Rota, o un Chierico di Camera, non però il Tribunale della Rota, o della Camera, perchè con più sollecitudine restino tolte le inquietudini e dissensioni* — Aggiunse che nondimeno non voleva ella stessa far questa scelta, supplicando il Papa, perchè si degnasse di deputare in sua vece — *Uno dei Signori Cardinali, il quale sentiti stragiudizialmente li di lei due figliuoli Don Urbano, e il Balì Don Carlo, senza strepito, e figura di giudizio, dichiari se possa dirsi decaduta l'Oratrice dal diritto di nominare IN CONFORMITA' dei Brevi di detto Pontefice Urbano VIII.*

85. Condiscese il Papa alla supplica, e deputò il Cardinal Negroni. Falso dunque che non fosse questi quel giudice particolare, privilegiato, inappellabile che prescrisse nei Brevi Urbano VIII. Due cose egli volle per accorciare le liti. La prima, che ad esclusione d'ogni altro giudice, e Tribunale si decidessero *dai giudici particolari* da scegliersi nella famiglia, o nel numero dei Cardinali, o dei Prelati. L'altra, che *la scelta individuale* di questi giudici appartenesse al possessore del Maggiorasco. Ora Donna Cornelia non volle servirsi della facoltà che le accordavano i Brevi QUANTO ALLA SCELTA, supplicando perciò il Papa che lo scegliesse egli stesso. Ma non così quanto ALLA QUALITA' DEL GIUDICE prescritta nei Brevi Urbani. Questi anzi furono l'unico motivo della richiesta, e l'unico fondamento della grazia. Intanto chiese la Principessa che si deputasse *uno dei Signori Cardinali* a preferenza di qualunque altro giudice, e del Tribunale della Rota e della Camera, perchè così aveva pre-

scritto Urbano VIII, non essendoci persone abili in famiglia, e perchè si voleva un giudice che decidesse della pretesa caducità *in conformità dei Brevi del detto Pontefice Urbano VIII*. Nè per altra ragione deputò il Papa straordinariamente in una causa di tanta importanza *il solo Cardinal Negroni*, se non perchè a norma dei suddetti Brevi, doveva scegliersi un Cardinale, e perchè Donna Cornelia rimetteva in lui quella scelta che avrebbe dovuta fare ella stessa. Se dunque *in vista solo della disposizione dei Brevi* fu richiesto dalla Principessa, e deputato dal Papa il Cardinal Negroni, nega per verità l' evidenza, chi non riconosce in lui quel giudice voluto, ed approvato da Urbano VIII, perchè in forza delle facoltà da lui comunicategli giudicasse sulle questioni del Maggiorasco — *omni et quacumque oppositione, nullitate, recursu, revisione, RESTITUTIONE IN INTEGRUM, omnibusque remediis ordinariis, et extraordinariis penitus remotis* —

86. Meno giova il replicare che il sigillo d' irrevocabilità impresso da Urbano VIII colla pienezza del suo potere sulle sentenze dei giudici da lui prescritti deve intendersi soltanto di quelle che fossero *valide*, *E GIUSTE*. Questa interpretazione distruggerebbe la legge, e la renderebbe ridicola. *Io voglio* (ecco a che tornerebbe la legge Urbana) *che non possa darsi di nullità alle sentenze*, *PURCHÈ NON SIENO NULLE* — *Voglio che non sia luogo a revisione, o restituzione per motivo d' ingiustizia*, *PURCHÈ SIENO GIUSTE*. E a che serviva in tal caso la legge? Che giovava l' escludere tutti i rimedj legali, E LA RESTITUZIONE IN INTERO in quei casi in cui non poteva aver luogo? Sebbene non solo sarebbe inutile, ma *contraddittoria* la disposizione di Urbano VIII, se a questo modo s' interpretasse. Egli volle, che i giudici da eleggersi dovessero — *quascumque lites omni oppositione nullitate, recursu, revisione, RESTITUTIONE IN INTEGRUM etc. penitus remotis decidere, ac terminare, sententiasque exequi, et plenarie executioni demandare* — Ma se l' irrevocabilità di questi giudicati doveva dipendere dall' esame della loro giustizia, o ingiustizia, non era più vero che si terminassero le liti — *omni recursu, revisione, ET RESTITUTIONE IN INTEGRUM PENITUS REMOTIS* —, perchè questo esame medesimo portava, come ognun vede, un giudizio di REVISIONE, E RESTITUZIONE IN INTERO.

87. Non ci perdiamo dunque in cavilli. Il RICORSO, la REVISIONE, la RESTITUZIONE IN INTERO non poteva aver luogo, se non per motivo di nullità, o d'ingiustizia. Allorchè dunque il Papa proibì sì severamente — *omnem, et quacumque oppositionem, RECURSUM, REVISIONEM, RESTITUTIONEM IN INTEGRUM*—suppose per necessità che si potesse allegare qualche motivo D' INGIUSTIZIA, O DI NULLITA', e volle nondimeno che non fosse luogo a reclami. Non poteva infatti non prevedere un Pontefice di tanta esperienza che nel lungo corso delle successioni future poteva facilmente avvenire che taluno dei giudici da destinarsi errasse nel suo giudizio, e con animo — JUSTE JUDICANDI JUDICARET INJUSTE —. Ad onta però di questa possibilità, intento a schiacciare sollecitamente le liti nascenti, non volle che potesse mai richiamarsi in dubbio la GIUSTIZIA, o INGIUSTIZIA della sentenza: non volle che si potesse più disputare SE BENE, o MALE si fosse giudicato: non permise in somma che neppure in grado DI RESTITUZIONE IN INTERO, o per via d' altro qualunque rimedio ordinario, e straordinario si facesse *quell' esame* che a dispetto dei Brevi Urbani pretendo oggi di fare il Principe Don Maffeo *contro il giudicato Negroni*.

88. Falso è poi che la legge Urbana fosse tolta in questa parte dal Rescritto del 1783, con cui Pio VI rimise alla Rota la causa — *in gradu restitutionis in integrum* —. Quando il Principe rimette il giudizio *di restituzione in intiero* ad un Tribunalo, non la concede egli stesso, nè toglie alcuno di quelli ostacoli che per qualche legge,

o particolare, o generale possono escluderla. Commette anzi a quei giudici che riconoscano se possa o non possa aver luogo la restituzione che si domanda, se vi sia o non vi sia opposizione legittima che l' impedisca. La remissione pertanto della causa alla Rota perchè si esaminasse la competenza, o incompetenza della *restituzione*, non portava che si dovesse concedere. Portava all' opposto che si negasse, subito che una Legge Sovrana proibiva espressamente con DECRETO IRRITANTE il concederla (1).

89. Allora sarebbe cessato l' ostacolo di questa legge, quando Pio VI nel commettere la causa alla Rota l' avesse saputa, e vi avesse derogato. Ma egli non volle, e non potè derogarvi. NON VOLLE, perchè nel Rescritto non solo non si legge la solita clausula — *non obstante dispositione Urbani VIII* — ma neppur l' altra generale, ed indefinita — *quibuscumque in contrarium non obstantibus* — NON POTÈ derogarvi, perchè D. Urbano nella sua supplica occultò maliziosamente che fra le leggi stabilite da Urbano VIII per il Maggiorasco, v' era ancor quella che proibiva QUALUNQUE RICORSO, O RESTITUZIONE IN INTERO, con dichiarazione di più, che tutte, e singole queste Leggi, e però ancor quella che proibiva qualunque RESTITUZIONE, non s' intendessero giammai comprese — SUB QUACUMQUE DEROGATIONE, REVOCATIONE, SEU QUACUMQUE ALIA PRÆJUDICIALI DISPOSITIONE CUM QUIBUSVIS CLAUSULIS ETIAM DEROGATORIARUM DEROGATORIIS (2). Niuna grazia può mai operare oltre l' intenzione del concedente, nè si può per conseguenza supporre che il Principe abbia derogato a quegli ostacoli che neppure gli sono stati rappresentati. Quindi male a proposito declama il Signore Avversario che il Signor D. Carlo comparve dopo il Rescritto nel giudizio *di restituzione*, e lo prosegui in *Rota*, in *Segnatura*, innanzi il *supremo Giudice provvisorio*. Comparve il Sig. D. Carlo, ma IMPUGNANDO sempre la RESTITUZIONE che si chiedeva dal Signor D. Maffeo, ma sempre OPPONENDO quello stesso Breve di Urbano VIII che aveva espressamente vietato — OMNEM, ET QUACUMQUE OPPOSITIONEM, REVISIONEM, RECURSUM, RESTITUTIONEM IN INTEGRUM —. Falso dunque ch' egli abbia rinunziato a questa legge che ha sempre allegata. Più falso poi che qualunque suo consenso, o rinunzia potesse *derogare*, *o distruggere* una disposizione Sovrana che ad evitare il progresso delle liti toglieva a qualunque giudice la facoltà di restituire in intero colla clausula SUBLATA, e col DECRETO IRRITANTE.

90. Basterebbe alla decisione della causa questa parte dei Brevi che generalmente, e letteralmente proibisce ogni RESTITUZIONE IN INTERO. Ma non bastò tutto questo ad Urbano VIII. Egli a spiegare più precisamente questa sua vo-

(1) *Marchesan. de Commission. part. 2, § 2, n. 1* — ivi — *Commissio restitutionis in integrum etc. porrecta fuit, in qua Signaturæ Justitiæ Causam Restitutionis in integrum committi petebatur, concessaque extitit, sed cum clausula — prout de jure — quae clausula licet omittatur, nihilominus semper tacite commissio illa in ventre habet, adeo quod semper intelligitur — prout de jure — Rota cor. Dunozet. decis. 82, num. 3, cor. Falconer. cit. de Sentent. decis. 4 sub num. 3, in Romana Locationis super restitutione in integrum 5 Martii 1784 § 6 cor. Eminent. D. Card. de Bayane* — ivi — *Quis enim in jure tam habes esse poterit, ut sibi suadeat, clausulam hanc restitutionem in integrum secum ferre, quando notissimum unicuique est, simplicem dumtaxat tribuere Judici facultatem inquirendi de viribus rejudicatae in modum, ut salva, ac firma utrique parti remaneant jura in posterum deducenda, ex quibus Judex ipse, cui committitur causa, vel remjudicatam confirmare, vel expetitam in integrum restitutione indulgere valeat?* —

(2) *Secondo Breve n. 29.*

lontà, dichiarò nell' articolo 29 del primo Breve, che quante volte un possessore del Maggiorasco, o per mezzo di un *giudicato*, o per *grazia* del Principe fosse reintegrato ai suoi diritti, intendeva ancor' esso di uniformarsi a queste disposizioni; e per togliere qualunque occasione di ulteriori contese, e litigi, lo reintegrava egli stesso immediatamente ai diritti di prima. Eccone le parole — *Et si eveniret*, ***DICTOS CIVILITER MORTUOS*, *VEL PRIVATOS*, *AUT CONDEMNATOS***, *postea ex* ***BENIGNITATE***, ***VEL GRATIA*** *Summorum Pontificum, successorum nostrorum, seu Imperatoris, Regis, aut alterius auctoritatem habentis, vel* ***PER VIAM JUSTITIÆ***, *vel* ***ALIO MODO*** *reintegrari, et reponi ad pristinum statum*: ***QUIA*** *nos intendimus esse conformes* ***BENIGNITATI, ET DISPENSATIONI*** *ipsorum Summorum Pontificum, et aliorum ut supra, et* ***OBVIARE SCANDALIS, ET ODIIS***, *quae inter* ***ABSOLUTOS, ET REINTEGRATOS***, *ac alios comprehensos in praesenti donatione bonorum possessores facillime oriri possent;* ***MANDAMUS*** *pariter, et* ***VOLUMUS***, *quod si talis* ***REINTEGRATUS*** *Uxorem ante privationem praedictam duxerit, vel fuerit tempore reintegrationis minor annorum triginta septem; in dictis casibus, et quolibet ex eis,* ***STATIM SEQUUTA REINTEGRATIONE***, *absque aliqua sententia, decreto, et declaratione Judicis, censeatur pariter, et sit* ***REINTEGRATUS***, *et repositus, pro ut ex nunc pro tunc* ***NOS ILLUM REINTEGRAMUS*** *vigore praesentis donationis, ad bona, et jura etiam* ***FACIENDI NOMINATIONEM, SEU NOMINATIONES***; *quatenus scilicet illam, vel illas, prius irrevocabiliter non fecissent, ut supra donata, et ad possessionem bonorum* —

91. Non v' ha dubbio che questa disposizione riguardi tanto quei possessori che si pretendessero decaduti dal Maggiorasco, e dal diritto di nominare a cagione di delitto, quanto gli altri, a cui si opponessero alienazioni, o altra qualunque *contravvenzione* alle sue leggi. Il contesto è troppo chiaro. Nell' articolo 11 dello stesso Breve impone Urbano la caducità a quei successori che non usano il cognome, e l' insegna Barberini. Nell' articolo 15 vuol che decadano quegli altri che trascurano di ammogliarsi dentro i termini da Lui prescritti. Nell' articolo 26 fa decadere, e dispone che si abbiano come morti civilmente i possessori che alienano. Nell' articolo 27 ordina lo stesso quanto ai delinquenti. Indi soggiunge nell' articolo 28 che — ***OMNES*** *et singuli qui per* ***CONTRAVENTIONEM***, *vel* ***DELICTUM***, *vel ex* ***QUAVIS ALIA CAUSA*** *sunt privati commodo, et jure praesentis donationis, intelligantur privati etiam jure nominandi ..... et succedat in bonis donatis ille qui succederet si talis privatus sine nominatione* ***MORTUUS FUISSET*** —

92. Da questa disposizione ognun vede che Urbano VIII nell' articolo 28 quanto al Maggiorasco e alla nomina, considerò come *morti civilmente* non solo quelli che fossero caduti in qualche grave delitto, ma coloro eziandio che decadessero per avere alienato i beni, o per avere in altro modo contravvenuto a quanto egli sotto pena di caducità aveva ordinato; vale a dire — *omnes, et singulos, qui* ***PER CONTRAVENTIONEM***, *vel delictum, vel ex alia quavis causa sunt privati* —. Allorchè dunque nel susseguente articolo 29 dichiarò immediatamente reintegrati colla sua suprema autorità al Maggiorasco, e alla nomina — DICTOS CIVILITER MORTUOS — i quali o per via di giudizio, o per via di grazia ottenessero la reintegrazione, non si può dubitare che non parlasse generalmente di tutti quelli di cui aveva parlato nell' antecedente articolo 28, cioè — *de omnibus, et singulis, qui per* ***CONTRAVENTIONEM***, *vel* ***DELICTUM***, *vel ex alia* ***QUAVIS CAUSA*** *essent privati* —. Ce lo dimostra la parola — *dictos civiliter mortuos* — la quale necessariamente ripete tutte le persone già espresse di sopra. Lo conferma lo spirito della disposizione, mentre la reintegrazione ordinata nell' articolo 29 doveva per necessità compren-

dere tutti quelli che nell' articolo 28 erano stati egualmente considerati come morti civilmente. Lo convincono in fine le espressioni dello stesso articolo 29, in cui il Papa si protesta di reintegrare — PRIVATOS, ABSOLUTOS, REINTEGRATOS —, le quali comprendono tutti i casi di delitto, o di contravvenzione, e tutti li richiamano sotto quella legge universale che sopravvenendo al successore del Maggiorasco una grazia, o un giudicato che l' assolva, o lo reintegri — *statim censeatur, reintegratus, et repositus, prout, nunc pro tunc nos illum reintegramus ad bona, et jura etiam faciendi nominationem, seu nominationes* —

93. Ma in Donna Cornelia si verificò per l' appunto tutto ciò che aveva preveduto, e disposto Urbano VIII nell' articolo 29 del suo Breve. Ella prima di nominare il Figlio secondogenito ebbe una sentenza del Cardinal Negroni, la quale dichiara = *non essere in conto alcuno essa Signora Principessa D. Cornelia Costanza Barberini decaduta dalle ragioni del Majorascato* — Ella ebbe inoltre un GRAZIOSO Breve da *Clemente XIII*, ove si dice a chiare note: — *Nos igitur ipsam Exponentem ampliores favore GRATIÆ prosequi volentes etc. hujusmodi supplicationibus inclinati, praeinsertum decretum una cum omnibus, et singulis in eo contentis, et expressis, auctoritate Apostolica tenore praesentium confirmamus, et approbamus, illique inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adiicimus*, OMNESQUE, ET SINGULOS JURIS, ET FACTI, ET SOLEMNITATUM DEFECTUS SUPPLEMUS, ET SANAMUS —. Ella dunque fu assoluta dalla pretesa caducità non solo *per viam justitiae* dal giudicato Negroni, ma anche *ex gratia* da Clemente XIII, il quale approvò la sentenza, e la volle eseguita, non ostante qualunque eccezione che si potesse opporre, o per mancanza di *estrinseche solennità*, o per qualunque difetto intrinseco di FATTO, o di RAGIONE con quelle pregnanti parole — *Praeinserto Decreto inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adiicimus, omnesque, et singulos JURIS, et FACTI, et SOLEMNITATUM defectus supplemus, et sanamus* —.

94. Che se è certo, ed incontrastabile il fatto della seguita ASSOLUZIONE di D. Cornelia tanto per via di giustizia, quanto per via di grazia, necessariamente ne siegue che non v' è più luogo nè a restituzione, nè a revisione, perchè l' assolse, e la reintegrò Urbano stesso col suo supremo potere. Egli — *ut obviaret scandalis, et odiis, quae inter ABSOLUTOS, et reintegratos, ac alios comprehensos in praesenti donatione facillime oriri possent*, — volle che il fatto dell' assoluzione, o reintegrazione fosse immutabile, e che a questo si stasse senz' altre dispute, o esami. SIA che l' assoluzione, o reintegrazione accadesse *per grazia*; SIA che accadesse per *via di giudizio*; SIA che avvenisse in QUALUNQUE ALTRO MODO, volle Urbano VIII che sempre si eseguisse la legge da lui imposta, che il successore — STATIM *censeatur* REINTEGRATUS, ET REPOSITUS, PROUT NOS ILLUM REINTEGRAMUS. — Se dopo il giudicato del Cardinal Negroni, dopo il Breve di Clemente XIII essendo ancor vivo Papa Urbano, avesse dichiarato *di volersi* uniformare senz' altro esame all' uno, e all' altro; o di assolvere, o reintegrare EGLI STESSO D. CORNELIA per troncare ogni occasione di discordie, o di scandali nella sua famiglia, chi potrebbe adesso attaccare, o distruggere la REGIUDICATA, ed il BREVE contro l' espressa volontà di chi come padrone, e come Sovrano disponeva della sua roba?

95. Ma se Papa Urbano è già morto, vive però tuttavia, e parla nei Brevi suoi; Egli per meglio dire, ha parlato una volta per tutti i casi, o per tutti i tempi. Egli — SI EVENIRET CIVILITER MORTUOS EX GRATIA, VEL PER VIAM JUSTITIÆ REINTEGRARI —, dichiarò generalmente di volersi conformare a queste disposizioni, — UT OBVIARET SCANDALIS, ET ODIIS, QUÆ FACILLIME ORIRI POSSENT —, o si protestò di reintegrare, ed assolvere egli stesso immediatamente — ABSOLUTOS, ET

REINTEGRATOS. Come dunque non potrebbe aver luogo *la restituzione in intiero*, quante volte Urbano VIII avesse approvato espressamente il giudicato Negroni, e la conferma di Clemente XIII, così neppure può ammettersi, mentre questa medesima approvazione risulta letteralmente dal Brevi che contengono la sua voce, che ci palesano le sue intenzioni, e c' intuonano all' orecchio che fin dal momento in cui ottenne D. Cornelia il giudicato, ed il Breve, l' Autore stesso del Maggiorasco — NOS ILLAM REINTEGRAVIMUS AD BONA, ET JURA ETIAM FACIENDI NOMINATIONEM, SEU NOMINATIONES.

96. Nè si torni a dire, che anche questa legge tolse Pio VI, quando rimise alla Rota la causa della restituzione in intero. Poichè torna la stessa risposta già data di sopra, cioè che Pio VI niente stabilì, niente decise sulla competenza della richiesta restituzione, ma commise soltanto alla Ruota che vedesse se poteva concedersi, o non poteva. Non tolse adunque gli ostacoli che provenivano dai Brevi Urbani, ma impose anzi alla Rota, che n' esaminasse la forza, come di ragione. E vaglia il vero, espose forse Don Urbano a quel Pontefice che Urbano VIII essendoci una *grazia*, o un *giudicato*, l'aveva autenticato egli stesso, rendendola irrevocabile, *UT OBVIARET ODIIS, ET SCANDALIS, QUÆ FACILLIME ORIRI POSSENT?* Gli palesò che i Brevi reintegravano immediatamente senz' altro esame tutti quelli che fossero assoluti, o reintegrati vel *ex gratia*, vel *per viam justitiae*, vel ALIO MODO? Tutto egli tacque. Dunque non potè il Papa derogare ad una legge che non sapeva: e non avendovi derogato, ella sussiste in tutta la sua forza, ed impedisce per conseguenza la ritrattazione di un giudicato che *Urbano VIII* ha voluto sempre fermo ed irretrattabile, non solamente col proibire qualunque *revisione, o restituzione in intero*, ma coll' accordare egli stesso come Padrone, e Sovrano *l' espressa reintegrazione* a chi l' avesse una volta ottenuto.

97. Si cercano indarno pretesti per eludere questa legge, vantandola *inapplicabile*, perchè il decreto del Cardinal Negroni non parlò di reintegrazione, anzi assolse dalla pretesa caducità D. Cornelia, dichiarando — *non essere in conto alcuno decaduta dalle ragioni del Majorasco* — Papa Urbano approvò, e confermò i giudicati, come abbiamo detto poc' anzi — *ut obviam iret, odiis, et scandalis, quae inter ABSOLUTOS, et reintegratos, ac alios comprehensos in praesenti donatione facillime oriri possent*. È chiaro pertanto che riguarda non quelli soltanto che essendo decaduti, fossero in appresso reintegrati, ma quelli ancora che fossero ASSOLUTI dalla caducità in cui si pretendevano incorsi. Inoltre quella reintegrazione *per viam justitiae* di cui parla Urbano nell'*Art.* 29, che altro poteva essere se non un' *assoluzione* di chi pretendevasi decaduto, ed una sentenza che lo dichiarasse non caducato? È certo perciò ch' Egli non parlò solamente della vera, e rigorosa reintegrazione di quei che fossero in realtà decaduti, ma di quelli ancora che per sentenza di giudice fossero *assoluti*, e così riabilitati in certo modo all' esercizio libero di quei diritti che coll' *obiettata caducità* si voleva ad essi impedire. E per verità se reintegrò immediatamente tutti coloro che quantunque decaduti fossero poi reintegrati anche EX GRATIA, VEL ALIO MODO, chi potrà mai dubitare che non reintegrasse anche quelli che fossero giudizialmente assoluti? Se reintegrava quei che fossero *rei di contravvenzione*, come poteva non reintegrar *gl' innocenti?*

98. Che poi l' *Art.* 29 del Breve Urbano non appartenga agli *alienanti*, è cavillo troppo evidente. Non comprese Urbano tra quei che contravvenissero alle sue leggi, e che precisò negli *Art.* 11. 15. 26 e 27 anche coloro che alienassero i beni del Maggiorasco, fulminando anche contro di loro la caducità — *si contravenerint?* Non disse nel § 28 che — *omnes, et singuli, qui per contraventionem, vel delictum, vel alia quavis causa sunt privati commodo: et jure prae-*

sentis donationis intelliguntur privati etiam jure nominandi? Ma se anche gli alienanti erano compresi tra quegli — *omnes et singuli* — che — *per contraventionem* — erano privati della nomina, e del Maggiorasco, e dovevano riputarsi *morti civilmente*, non possono non esser compresi nel seguente *Art.* 29, in cui lo stesso Pontefice reintegrò indistintamente — DICTOS CIVILITER MORTUOS, nel caso che o per sentenza, o per grazia fossero assoluti, o reintegrati. Che se proibì le alienazioni ancorchè vi concorresse la grazia del Principe, ciò prova che Urbano VIII quanto fu rigoroso nel dar la pena di caducità, altrettanto fu mite nel rimetterla. Non volle che neppure una concessione Sovrana, il Sovrano permesso esentasse dalla caducità chi alienava. Ma se dopo incorsa la pena, il *Papa*, o l' *Imperatore*, o altro *Principe* lo avesse riposto nei suoi diritti, ancor egli ve lo ripose — *quia nos intendimus esse conformes benignitati, et dispensationi ipsorum Summorum Pontificum, et aliorum ut supra.*

99. Nè qui giova l' opporre che il decreto del Cardinal Negroni *fu contumaciale* quanto a D. Urbano che non volle difendersi. Forse perchè non si volle difendere D. Urbano, il Cardinal Negroni non era giudice? Non esaminò le giustificazioni di Donna Cornelia? Non pronunciò il suo DECRETO DEFINITIVO? Non fu assoluta la Principessa dalla supposta caducità *per via di giudizio?* Dunque anche questo Decreto cade sotto la Legge di Urbano VIII che ordina l' esecuzione dei Decreti dei giudici di famiglia — *omni et quacumque oppositione, revisione, et* RESTITUTIONE IN INTEGRUM *penitus remotis* — e dichiara incontanente reintegrati dall' Autore medesimo del Maggiorasco tutti quelli, che o *per viam justitiae*, o *ex gratia*, o *alio modo* siano assoluti, o reintegrati. Questa Legge è GENERALE e INDISTINTA, e non ammette perciò distinzioni. Gli stessi Avversarj ci ripetono ad ogni momento, che le disposizioni di Urbano VIII debbono intendersi com' egli prescrisse — *juxta LITTERALEM sensum dictarum dispositionum*, senza glosse, e senza interpretazioni. Contradicono dunque a se stessi, quando pretendono di limitare per via d' interpretazione, e di presunzioni la *generalità* LETTERALE della legge ai soli decreti e sentenze emanate *in giudizio contradittorio*.

100. Sebbene non solo a se stessi ripugnano, ma altresì alla vera intelligenza dei Brevi. Lo scopo principale di Urbano VIII nel proibire dopo un giudicato ogni opposizione, revisione, e qualunque rimedio ordinario, e straordinario fu quello d' impedire in ogni modo possibile IL PROLUNGAMENTO DELLE LITI, come distruttive del fine per cui fondava il Maggiorasco. Voleva egli eternare quanto poteva la sua famiglia, e ne desiderava ardentemente la propagazione. Quindi impose ad ogni successore l' obbligo di prender moglie, gliene prescrisse il tempo, e gli minacciò la caducità non ammogliandosi (1). Dall' altro canto ben prevedeva che prolungandosi le liti, e rimanendo incerto il *successore* per la dubbiezza dell' esito, si sarebbero sospesi per necessità i maritaggi, e sarebbesi ritardata la propagazione della famiglia. La lite presente ce ne somministra pur troppo un luttuoso esempio. Ad evitare pertanto sì fatto inconveniente niun' altra cosa gli fu più a cuore, quanto l' estirpare ogni germoglio nascente di litigio. Per questo escluse tutti i Tribunali, tolse ogni forma di giudizio, deputò particolarmente dei giudici di famiglia, proibì che per via di revisione, o restituzione, o altro qualsivoglia pretesto si potesse mai rivocare ad esame *la giustizia, o ingiustizia* delle loro sentenze. Per questo in somma volle che *la materiale esistenza di un giudicato* fosse il termine fatale, ed irremovibile d' ogni contesa. O sia dunque contraddetto, o sia contumaciale il Decreto Negroni non può am-

(1) *Sommario*.

mettersi *la restituzione in intero* senza contravvenire alla lettera, o allo spirito della disposizione di Urbano VIII che indistintamente l' esclude.

101. La contumacia peraltro di D. Urbano si ritorce contro di lui. Deputato il Cardinal Negroni a giudicare, se la Principessa D. Cornelia fosse, o no decaduta dal diritto di nominare, notifica la sua commissione ai Principi D. Urbano, e D. Carlo, invitandoli a dedurre le loro ragioni, se pur ne avevano. Rispose senza indugio D. Carlo di non avere che opporre (1). D. Urbano deputa il suo difensore, riceve le scritture, e i documenti della Principessa, li ritiene per molto tempo, li esamina, e finalmente DOPO DUE INTERI MESI rimanda al giudice le carte communicategli dichiarando formalmente che — *non crede DI DOVER RISPONDERE, per non dar disgusto CON UNA LITE ai suoi veneratissimi Genitori* (2). Chi protesta di non *voler rispondere* al suo Avversario, chi dice in termini precisi di essersi determinato a non proseguire la lite, dice manifestamente che intende di non opporsi alle pretese del suo contradittore, e di non contrastargli il suo diritto. Sia pure che ciò facesse Don Urbano per non disgustare i genitori: sia che lo facesse, perchè conosceva il suo torto: qualunque ne fosse la ragione, fatto è che con atto formale, e premeditato, egli pose non già negli atti, ma nelle mani stesse del giudice la dichiarazione di non contradire alla Principessa, e non volerle disputare *il diritto di nominare* che si arrogava come posseditrice del Maggiorasco. Come dunque col pretesto della sua contumacia si può sfuggire la forza del Breve Urbano che chiude ogni strada *alla restituzione in intero*? Qui non si tratta di un litigante che sia stato in silenzio. Si tratta di un' atto espresso, e positivo, con cui protestò D. Urbano giudizialmente di non volere impugnare *con una lite* il suo diritto alla madre. E questa contumacia deliberata, voluta, e conservata ostinatamente, potrà in oggi servir di pretesto per impugnare il giudicato Negroni, e contravvenire alla legge dettata da Urbano VIII? Al che si aggiunge, che non solo fu *volontaria* la contumacia di D. Urbano, ma fu *dolosa*, giacchè, come vedremo a suo luogo, la di lui condotta fu regolata colla più fina, ed astuta malizia per tenersi, se gli venisse fatto, sul BIVIO DI PROFITTARE DEL GIUDICATO NEGRONI s' egli era nominato, e d' IMPUGNARLO, E DELUDERLO, se cadeva in altri la nomina.

102. E pure se si fosse domandata la restituzione da quel Decreto, mentre erano le cose ancora intere, meno assurda, e stravagante sembrar potrebbe una tal pretenzione. Ma D. Urbano non solo dichiarò di non volersi opporre al giudizio del Cardinale, ma lasciò che si eseguisse irrevocabilmente il di lui giudicato, e non domandò la *restituzione in intero* se non quando era già IMPOSSIBILE che potesse tornar la cosa allo stato di prima, come prendiamo a dimostrare nel seguente.

CAPITOLO II.

Non può ammettersi la pretesa restituzione in intero dalla regiudicata del Cardinal Negroni, perchè già pienamente eseguita con atti irretrattabili.

103. Avvertito, come già si disse, D. Urbano dal giudice destinato che deducesse le sue ragioni, e palesata da lui la sua determinazione di non impugnare a D. Cornelia sua madre il diritto di nominare, esamina nondimeno il Cardinal Negroni i documenti, e le giustificazioni della Principessa, e finalmente pronuncia nel 1767 — *non essere essa Signora Principessa decaduta, e potere come legittima posseditrice del Majorasco nominare qualunque de' suoi figliuoli*. — Due mesi

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*.

dopo conferma Clemente XIII questa regiudicata, o riflettendo principalmente che — *praefati Urbanus, et Carolus interpellati ad deducendum jura, SESE OPPONERE, AC IN CONTRADICTORES ERIGERE MINIME VELLE DECLARARUNT* non solamente approva il giudicato, ma sanando qualunque difetto, se mai vi fosse, NE ORDINA ESPRESSAMENTE L' ESECUZIONE. Così nel Breve dei 2 Decembre 1768 — *praeinsertum Decretum una cum omnibus in eo contentis auctoritate Apostolica confirmamus, illique inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adiicimus, omnesque, et singulos* JURIS, ET FACTI, ET SOLEMNITATUM DEFECTUS SUPPLEMUS, ET SANAMUS *decernentes* SUOS PLENARIOS, ET INTEGROS EFFECTUS SORTIRI. — (1)

104. Dopo l' intervallo di quattro mesi, cioè nel mese di Marzo 1768 eseguisce D. Cornelia la regiudicata, e nomina benchè revocabilmente il Principe D. Carlo (2). La nomina portava necessariamente l' obbligo nel nominato di prender moglie secondo i Brevi di Urbano VIII — *Et quia cupimus* (sono le parole del primo Breve) *providere, et prospicere ampliationi, et legitimae propagationi nostrae familiae, et lineae de Barberinis, quam mediante matrimonii sacramento augeri, et propagari speramus, volumus pariter, et ordinamus, quod QUILIBET EX NOMINANDIS, qui uxorem, vel filios masculos saltem duos non habuerit etc. DEBEAT UXOREM DUXISSE, et matrimonium juxta ritum etc. contraxisse, et consumasse.* — (3) Si tratta dunque il matrimonio del Signor D. Carlo colla nobilissima famiglia Borromei, e perchè non sarebbesi mai combinato senza la sicurezza del Maggiorasco, D. Cornelia nell' anno 1770 conferma irrevocabilmente la nomina del Balì D. Carlo — A SPECIALE, E SPECIALISSIMA CONTEMPLAZIONE DEL MATRIMONIO DA CONTRARSI DAL MEDESIMO COLL' ECCELLENTISSIMA D. GIUSTINA BORROMEI — (4) Si uniscono con indissolubil nodo gli sposi: sopravvengono undici figliuoli, si stabilisce la famiglia, possiede per TRENT' ANNI il Maggiorasco. E dopo tutto questo esce in campo D. Urbano. Chiede la restituzione in intero da un giudicato già eseguito per tanto tempo con atti irretrattabili, e la chiede non già contro D. Cornelia, ma contro *il Principe D. Carlo*, il quale non può più sciogliersi da quei vincoli, e pesi gravissimi, a cui si è sottoposto in seguito della *regiudicata*, e del *Breve Apostolico* che ne aveva ordinata l' esecuzione.

105. La chiede insomma in tempo in cui le cose non possono più ritornare allo stato di prima. Può egli essere che in forza della regiudicata, e del Breve non sia seguita la nomina di D. Carlo? Che D. Carlo in virtù della nomina non abbia contratto il matrimonio coll' illustre Principessa D. Giustina? Che da questo matrimonio non sia provenuta una numerosa figliuolanza di maschi, e di femmine? Ma se gli EFFETTI della regiudicata sono permanenti, ed irretrattabili, come può ritrattarsi la regiudicata? Il Tribunal della Rota gran cose digerì in questa causa, ma non potè non esser colpito da una verità sì luminosa, benchè confondendo coll' equità la giustizia, si appigliasse al ripiego di dividere colla concordia quel Maggiorasco, che conobbe non potersi ritogliere senza iniquità al Sig. D. Carlo, ed alla sua famiglia.

106. « Multa extrinsecus (*così il voto Rotale* « *ai* §§ 21, *e* 22) animadversa sunt de re amplius « non integra, de nobilissimo post nominatio- « nem a Principe Carolo inito conjugio, ac pluri- « bus susceptis liberis, et de quadragenaria Majo- « ratus possessione. Veruntamen haec quae fe- « rendae ex juris rigore sententiae firmitatem « commovere nequivissent, primas aequitatis vo- « ces excitare quodammodo visa sunt, ne legum

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*. (3) *Sommario*.
(4) *Sommario*.

« severitate absolveretur judicium . Nam nulus « certe nominationis praesidio, et quia Majoratus « opibus ditatus . Princeps Carolus nobilissimam « potuit uxorem sibi adsciscere Justinam Borromejam , ex qua plures suscepit liberos ; quo « circa , si ad summam severitatem jus fuisset « exigendum , Majoratus opibus in Principis Urbani Primogenitum omnino translatis , innocua , conjux , et soboles è ditissimo patrimonio dejecti , non suas certe , nec Principis Caroli , sed nimis asperas Corneliae penas luerent ». Queste voci però che la Rota chiamò— PRIMAS ÆQUITATIS VOCES , — non sono altrimenti voci della sola equità , ma della più STRETTA GIUSTIZIA . Perchè la giustizia , e le regole più certe , e rigorose del diritto , anzi i lumi stessi della ragione non permettono che si dia la restituzione in intero, quando si è resa impossibile per l' irrevocabilità degli atti , con cui fu esegnita la regiudicata . — *Restitutio in integrum redintegratio est , et reductio in eum statum , in quo res antea reperiebatur* . — Questa è la notissima definizione di tutti i Dottori , come avverte la Rota *nella Romana restitutionis in integrum super firmatione status* 13 *Maii* 1803 § 2 *innanzi Monsignor Tassoni* . —

107. Dal che necessariamente ne segue , che ove è IMPOSSIBILE il ridurre le cose *in eum statum , in quo reperiebantur* prima del giudicato , è altresì IMPOSSIBILE la restituzione in intero . Quindi non v' ha regola in diritto più comune , e più nota, quanto che non debba ammettersi la restituzione , quando — RES NON EST AMPLIUS INTEGRA , — cosicchè non possa tornare ciascuna delle parti in quello stato , in cui trovavasi da principio (1) .

108. Molto meno poi perchè la restituzione non si domanda , come si è detto contro D. Cornelia che ottenne la regiudicata, ma contro il Principe D. Carlo, e tutta la sua discendenza , vale a dire contro UN TERZO , ed un TERZO che trovasi inviluppato dall' esecuzione per una causa ONEROSISSIMA , qual' è quella di un matrimonio certo , e determinato , da cui non può sciogliersi , e di una numerosa famiglia che non può non esistere . Se mai non può aver luogo la *restituzione in intero* , quando n' è irretrattabile l' esecuzione , assai più esorbitante , ed ingiusto sarebbe il concederla , quando la revoca del giudicato colpirebbe UN TERZO , che possiede a titolo ONEROSO , e che rimarrebbe perpetuamente soggetto a quei pesi gravissimi , ed irrevocabili , a cui in esecuzione del giudicato medesimo si è sottoposto (2) .

(1) *Bardel. cons.* 62 *num.* 23, *Ciriac. contr.* 240 *num.* 24. *Costa de reintegr. distin.* 63 *num.* 2. *Menoch. cons.* 100 *num.* 293 — ivi — *Quinto ea relatione adhuc succurri non potest D. Scipioni remedio restitutionis in integrum , quum per alienationem , et rerum distractionem res integra esse desierit ; quo sane casu , restitutio in integrum cessat — et Cons.* 174 *num.* 4, *la Rota nelle recens. decis.* 27 *num.* 23 — ivi — *Hæc enim variatio status CAUSÆ favore Cellesii efficit , ne res sit integra, et per consequens EXCLUDIT RESTITUTIONEM IN INTEGRUM — avanti Bich. decis.* 670 *n.* 28 *e* 29 , *nelle Nuperr. decis.* 289 *n.* 22 *tom.* 6 — ivi — *AC PROINDE RE AMPLIUS INTEGRA NON EXISTENTE REMEDIO RESTITUTIONIS IN INTEGRUM LOCUS ESSE NON POTEST — E nell' Anagnina Donationis super restitutione in integrum* 27 *Giugno* 1788 § 5 *avanti l' Eminentis. Roverella* — ivi — *Atque hinc facile quisque intelligit , NULLUM AMPLIUS SUPERESSE LOCUM RESTITUTIONI IN INTEGRUM QUÆ TANTAS RES TANTO CONSILIO GESTAS , TANTO TEMPORIS SPATIO SERVATAS UNO ICTU PROSTERNERET , PRÆSERTIM CUM MULTA SINT IRREVOCABILITER PERACTA , QUÆ AD PRISTINAM CONDITIONEM REDUCI AMPLIUS NEQUEUNT* —

(2) *Così il Card. de Luc. de Judic. disc.* 38 *num.* 21 — ivi — *Disputari etiam solet in hac materia*

109. Grandi, ma inutili sono tutti gli sforzi che si fanno dal Signore Avversario per distrigarsi da questo nodo. Dic' egli, che nel giudizio di *restituzione in intero* dobbiamo riportarci al tempo in cui emanò il giudicato, senza curarci di ciò che è accaduto in appresso. Dice che la regola esclusiva della restituzione *re non integra* ha luogo soltanto, quando si domanda per grazia, e non per giustizia. Dice finalmente che non può valutarsi in questa causa l' esecuzione irretrattabile del giudicato, perchè fu eseguito per colpa di Donna Cornelia, e del Signor D. Carlo con mala fede, in danno di D. Urbano, il quale fu circonvenuto, e sedotto. L' insussistenza della prima obiezione si manifesta da se medesima. Poichè se fosse vero che non debbano valutarsi gli atti sopravvenuti in esecuzione del giudicato, non sarebbe mai vera la regola che *non datur restitutio re non integra*. Mentre in tutti i casi potrebbe dirsi che il giudice deve riportarsi al tempo dell' emanata sentenza, che non deve farsi carico di ciò che avvenne in appresso, e per conseguenza dovrebbe sempre aver luogo la restituzione o fosse intera la cosa, o non lo fosse. Rispondendo poi direttamente, è verissimo che il giudizio di restituzione si retrotrae al tempo del giudicato, ma siccome *ogni retrotrazione* esige necessariamente l' abilità dei due estremi, nè può aver luogo quando vi sia qualche ostacolo che ne impedisca la congiunzione; così dopo eseguito il giudicato irretrattabilmente, cessa la restituzione in intero, perchè *gli atti irretrattabili* che sono in mezzo, impediscono la necessaria retrotrazione al tempo della sentenza (1).

110. E qui non vale il distinguere tra la restituzione che si domanda per *grazia*, e quella che si chiede per *giustizia*. Nei Tribunali non si discorre se non delle restituzioni che dipendono dalla giustizia, giacchè i giudici non possono accordarla per grazia. Onde se nei Tribunali si è

restitutionis in integrum, an pro ea sufficiant nova jura; ex quibus injustitia Reijudicatæ resultet, atque aliquando per Rotam firmatum fuit, ut etiam ex novis huic remedio locus fiat. Atque ita cum consueto deplorabili stylo generaliter processum vidi. Verum id recipiendum venit, quando RE INTEGRA AGATUR *ad effectum impediendi executionem, et in terminis, atque ad hunc effectum loquuntur Decisiones, et auctoritates, a quibus ista propositio derivat. Secus autem ubi ad effectum* RETRACTANDI EXECUTIONEM JAM CONSUMATAM IN PRÆJUDICIUM TERTII, VEL ETIAM EJUSDEM COLLITIGANTIS, QUI TERTII FIGURAM FACIAT; *ex ea clara ratione, quod* SUFFICIT RECTE PROCESSUM ESSE JUXTA EA, QUÆ ERANT IN ACTIS; *neque Judici, vel Victori imputandum est, multo minus* TERTIO, *cur ita gestum sit* SED POTIUS IMPUTANDUM EST EIDEM VICTO, CUR MAGIS DILIGENS NON FUERIT. — *la Rota avanti Crescenzi decis.* 18 *num.* 20 *e seg.* — ivi — *Aliud quoque subdebatur fundamentum pro parte Reorum deductum a peculiaribus facti circumstantiis, quæ tanto minus indulgendum suadebant extraordinarium remedium restitutionis in integrum, quia scilicet petebatur* NON RE ADHUC INTEGRA, NEC ADVERSUS ILLOS DE LANDIS, QUI RES HÆREDITARIAS *titulo lucrativo possideant, sed contra Moniales S. Claræ, ad quas Domus controversa translata fuit* TITULO ONEROSO, *venditionis etc. Atque insuper instantia promovebatur post lapsum nonaginta fere annorum, quibus illi de Borgia passi sunt integram hæreditatem pacifice possideri ab illis de Landis.* IN IIIS PROFECTO CIRCUMSTANTIIS RESTITUTIO IN INTEGRUM LOCUM OBTINERE NON POSSE DICEBATUR, DUM POTIUS IN SPECIEM VERTERETUR INIQUITATIS —

(1) *Il Testo nella Legge Postliminium, e nella Legge Retro ff. de Captiv. et Postlim. revers. Paris. consil.* 11 *n.* 28. *Honded. cons.* 18 *n.* 67. *Coras. tract. de Jur. Civil. in art. redig. part.* 3 *cap.* 4 *Cost. de Retrotract. cap.* 7 *n.* 4 — ivi — *Ut sit locus retrotractioni concurrant oportet habilitas duorum extremorum, nempe temporis a quo incipit, et temporis ad quod refertur fictio translativa.*

sempre ritenuta, e stabilita costantemente la massima che non vi è più luogo a restituzione, quando la cosa *non è più intera*, è chiaro, che allora appunto milita questa regola, quando la restituzione si domanda per *giustizia*, e non per grazia. Questi difatti sono i casi di tutte le *autorità* che abbiamo addotte poc' anzi, come potrà vedere chiunque si compiaccia di riscontrarle. Bisogna però avvertire di più, che nel caso in cui siamo non solamente la cosa non è più intera, ma è totalmente IMPOSSIBILE IL REINTEGRARLA. Se in esecuzione di un giudicato si fabbrica, si può in caso di revoca demolir l' edificio. Se si aliena un fondo giudicato libero, può disfarsi l' alienazione ritrattandosi la regiudicata. Ma che si distrugga il matrimonio contratto dal Signor D. Carlo per la nomina accordata da un giudicato a D. Cornelia; che possa egli non avere quei figliuoli che ha posti al mondo, È IMPOSSIBILE. Non vi può dunque esser luogo a restituzione nè per grazia, nè per giustizia. Poichè se la restituzione in intero perchè sia giusta, esige come si è già dimostrato che ciascuno ritorni a quello stato, in cui era prima, *si mancherebbe alla giustizia* ammettendola, quando non è più possibile questo ritorno (1).

111. Che poi si venisse all' esecuzione del giudicato, con mala fede, e per colpa di D. Cornelia, e di D. Carlo (mi si permetta di dirlo) è calunnia. DOPO che D. Urbano aveva giudizialmente dichiarato di non volersi opporre alla Principessa, *e contrastarle il diritto di nominare*; DOPO che una *regiudicata* aveva definito — *che D. Cornelia era in diritto di scegliere al Maggiorasco qualunque dei suoi figliuoli* —; DOPO che un *Breve Apostolico* sanando, se fosse d' uopo, qualunque difetto, ne aveva ordinata l' osservanza, l' esecuzione; DOPO che i Brevi stessi di Urbano VIII non solo rendevano inalterabile quel giudicato, ma espressamente abilitavano anche i *decaduti* alla nomina, quando fossero stati reintegrati per via di giustizia con regiudicata, o dal Principe per grazia; DOPO finalmente che Don Urbano fino al momento della nomina irrevocabilmente eseguita nel 1770, vale a dire per lo spazio DI TRE ANNI INTERI, non aveva neppur tentato di reclamare dalla regiudicata, o dal Breve confermatorio di Clemente XIII, s' avrà coraggio di dire che non solo con mala fede nominasse D. Cornelia, ma che ancora il Principe D. Carlo con mala fede accettasse la nomina, e contraesse il matrimonio per cui l' aveva ottenuta? So che i Signori Avversarj soglion far pompa della loro eloquenza, esagerando il timore, le

(1) Opportunamente la Rota stessa *nella Romana Restitutionis in integrum super nova firmatione Status diei* 13 *Maggio* 1803 *al* § 2 *avanti Monsig. Tassoni* — *ivi* — *Ac primum si restitutio in integrum redintegratio est, reductio in eum statum, quo res antea reperiebatur, quemadmodum eam definiunt etc., si id, inquam, secum fert restitutio in integrum, rem factam impossibilem fieri præceperat A. C. Ridolfi, quum nequeant omnia ad eum statum revocari, in quo reperiebantur, priusquam prodiret* JUDICIUM CAPITOLINÆ CURIÆ; *iniicienda rursus essent pecuniis, et Locis Montium vincula, quæ Mandato Capitolinæ Curiæ deleta fuerant. At pecuniæ non amplius extant in suos privatos usus a Cajetano de Petro consumptæ. Loca Montium divendita ab eo sunt, ut eorum pretium Massiliam pariter secum transferret. Non ergo* ABSURDITATE VACABAT IMPERARE AD PRISTINAM CONDITIONEM REDUCI, QUOD AD PRISTINAM CONDITIONEM AMPLIUS REDUCI NON POTEST — *In ejus confirmatoria* 9 *Martii* 1804 § 2 *cor. eodem* — *ivi* — *Dum Actores* CAPITOLINAM SENTENTIAM EVERTERE, *et omnia ad priorem statum reducere conabantur, oppido urgebant, quæ erat facto impossibilia.* CAPITOLII JUDEX FELICIUS *vincula delevit etc.* NULLA IGITUR INTEGRUM DARI POTERAT RESTITUTIO —

lusinghe, la seduzione, l' ignoranza, e quanto altro mai si può inventare a scusar D. Urbano. Ma dove son le prove?

112. Quanto al *timore* non occorrerebbe farne parola. Quello stesso D. Urbano che nella sua occulta, e maliziosa protesta tentò tutti i mezzi di ricuoprire la sua scaltra condotta, tutto disse, fuori che gli fosse usata giammai, non dirò la menoma violenza, ma neppure la più lontana minaccia. Un uomo infatti di anni TRENTASEI, quanti contavane D. Urbano, avvezzo al mondo, a cui non mancavano per la sua nascita relazioni, ed appoggi, autorizzato a parlare dal Principe, invitato, e sostenuto dal suo *Delegato*, di che mai poteva temere? Tornerà in scena il supposto *voto dell' Avvocato Luti*, in cui si dice, che consultato dal Signor D. Carlo si astenne dal propalare il suo sentimento — *per una misteriosa minaccia contenuta in una cieca lettera* —? Una carta informe senza ricognizione di carattere, e senza sapersi, donde sia provenuta, e come sia capitata in mano al Signor D. Maffeo, che può valere in giudizio? Di più quella carta parla di una — *minaccia* MISTERIOSA —. E chi ci assicura che l' Avvocato uomo timido, e pusillanime non apprendesse per un *mistero*, e una *oscura minaccia* qualche espressione equivoca del biglietto da lui ricevuto? Chi ci assicura che non gli fosse mandata quella *cieca lettera* per prendersi giuoco di lui? Chi ci dice che non gli venisse dallo stesso D. Urbano, o perchè temesse di averlo contrario, o per far dispetto al fratello?

113. Certamente che provenisse quella lettera dal Signor D. Carlo, è impossibile per due ragioni. Prima, perchè niente poteva nocergli quel voto meramente *ipotetico*, *e inconcludente*, in cui non si diceva nulla di più di quello che dicevano i Brevi di Urbano VIII, cioè che non sarebbe stata sicura la nomina della Principessa — *Se mai avesse fatta qualche alienazione ragguardevole di beni immobili, oppure di beni mobili, che s' abbiano ad aver come stabili* —, e che all' opposto sarebbe stata validissima, — *quando non vi fossero ragguardevoli alienazioni dei suddetti beni* —. Ob aveva davvero scoperta la terra incognita! Seconda, perchè il Signor D. Carlo, per quanto gli fosse contrario il voto, era sempre in libertà di occultarlo, giacchè avendolo richiesto egli stesso, nè Luti poteva comunicarlo ad altri senza la nera taccia di prevaricatore, nè il Signor D. Carlo poteva esser costretto a palesarlo giammai. Perchè dunque atterrir l' Avvocato, e minacciarlo senza motivo? Sia vera però la minaccia. La paura di Luti, che ha che fare con Don Urbano?

114. Se si fossero atterriti con minacce i *di lui Consultori*, e particolarmente il suo *Avvocato Serpetti*, sarebbe pur qualche cosa. Ma fin che tremava *l' Avvocato Luti* consultore del Signor Don Carlo, sono ridicoli i timori che sognano gli Avversarj in D. Urbano, il quale niente aveva che fare con Luti. Nè venga loro in pensiero di replicare, che se non per timore, almeno egli tacque per rispetto verso la madre. Quante liti non mosse D. Urbano contro la Principessa quando gli piacque? Gli stessi *allegati contrari* ce ne convincono. E in questo giudizio medesimo invitato a comparire dal Cardinale delegato, non rispose da principio che aspettava certa risposta, e che — *altrimenti avrebbe dette le SUE RAGIONI*? (1) Non lo tratteneva dunque il rispetto, e non poteva trattenerlo. Non era forse la madre che lo chiamava, anzi lo costringeva a dedurre le sue pretenzioni? Non aveva impegnato ella stessa l' Autorità Sovrana, perchè si deputasse un giudice a questo effetto? Non era il giudice che a nome del Sovrano, e per voler della madre, l' invitava a dedurre ciò che credeva? È dunque un pretesto *il rispetto*, se pure è vera la regola che *volenti, et consentienti non fit INJURIA*.

115. Ma intanto tacque D. Urbano perchè fu sedotto, e circonvenuto con vane lusinghe facen-

(1) *Sommario*.

dogli credere ch' egli con sicurezza avrebbe ottenuta la nomina . Così il contrario Patrocinatore. Ma è lo stesso D. Urbano che lo smentisce . Egli in quella sua famosa protesta che pose furtivamente negli atti *il dì* 15 *Settembre* 1767 , non ardì d' asserire che la Principessa sua madre , e molto meno che il Signor D. Carlo lo lusingassero colla speranza della nomina . Dice che le pretese insinuazioni gli furono suggerite *dal Principe D. Giulio Cesare*, e dagli amici di questo Principe , come apparisce dalla stessa protesta (1) , e dal biglietto che allegano gli Avversarj di *Donna Mobilia Falconieri*, con cui aveva somma intrinsichezza D. Giulio Cesare — . *Mi fu insinuato* (sono parole della protesta) *di fare un atto di umiliazione all' Eccellentissimo Signor Principe di Palestrina mio padre assicurandomi che da ciò ne sarebbe venuto il buon effetto della nomina a mio favore ...... Onde in seguito a tenore anche* DI QUANTO AVEVAMI INSINUATO *l' Eccellentissimo mio Genitore credei di ritornare la scrittura di fatto , e di ragione al Cardinal Negroni* — . Quando anche perciò fosse vero che indotto da queste insinuazioni , dichiarasse D. Urbano di non voler comparire in quel giudizio , se queste lusinghe non vennero nè da *D. Cornelia* , nè da *D. Carlo* , non si potrà mai dire che in esecuzione del giudicato dolosamente , e con mala fede nominasse la Principessa , ed accettasse D. Carlo la nomina coll' annesso peso del matrimonio da lui contratto , onde per loro colpa siasi resa impossibile la restituzione in intero .

116. A scuoprire però la falsità dei pretesti di D. Urbano conviene analizzare più attentamente la sua protesta. Dice da principio esserglisi fatto intendere da D. Giulio Cesare, e dai suoi amici, che non opponendosi alla madre — *ne sarebbe venuto il buon effetto della nomina a suo favore*. Aggiunge che — *assicurato di stars del tutto quieto , e sicuro* — rimandò al Cardinal Negroni le scritture communicategli con suo biglietto *dei* 6 *Settembre* 1767 in cui dichiarava di non volersi opporre alla Principessa con una lite . Racconta di più che gli furono rinnovate le sicurezze — *per lettera del Cavalier Laparelli in data degli* 8 *dello stesso mese di Settembre* , la quale peraltro non contiene che vaghe, e generali espressioni da cortigiano . Quindi immediatamente soggiunge « Intesi però con « mia sorpresa desiderarsi di più , cioè che si fosse « da me fatta una FORMALE RINUNCIA alla « lite . Cotesto nuovo emergente come di cosa « per allora non necessaria , ed a me per sempre « pregiudizialissima in ogni evento potesse dar« si , che non fossi nominato , non poteva , nè « doveva se non mettermi in un fondato SO« SPETTO DI QUALCHE INGANNO , onde cre« detti di dovere costantemente persistere nel « concertato , e contenermi in quei puri , e soli « termini di non aver risposto , e non rispon« dere perchè non intendevo di dare alcun di« sgusto con una lite ai miei amatissimi Geni« tori (3) .

117. Si noti bene : questa protesta fu da D. Urbano nascosta negli *atti il dì* 15 *Settembre* 1767 , vale a dire quando la cosa non solamente era intera , perchè non era seguita nè nomina , nè matrimonio , ma quando non era neppure emanato il Decreto del Cardinal Negroni sul diritto di nominare che fu pronunciato *il dì* 6 *Ottobre* 1767 . Dunque mentre ancora pendeva il giudizio , mentre D. Urbano era in tempo a dedurre ciò che voleva innanzi il giudice , riseppe che *la sua nomina non era certa* , anzi conobbe che — *non poteva , e non doveva non avere un fondato sospetto di esserne escluso* — . Dunque non è vero che egli fosse ingannato colla sicurezza della sua nomina , e che non comparisse in quel giudizio sulla falsa supposizione , *che la nomina fosse per farsi a suo favore* . Non disse però tutto D. Urbano , e procurò di confondere con astuzia la verità . Da un biglietto di D. Mobilia Falconieri che potrà leggersi nei contrarj allegati , è certo che *fin dai* 4 *Ago-*

(1) *Sommario* . (2) *Sommario* .

sto 1767 egli fu accertato nelle forme le più decise che non gli rimaneva altro mezzo per ottenere la nomina, se non quello di *rinunziare alla lite*, e che tutto era disperato per lui senza questa *rinunzia formale*. Come adunque potè asserire nella protesta che solo dopo i 6 *di Settembre*, e dopo aver dichiarato di non volersi opporre, anzi dopo gli 8 dello stesso mese, senti *con sorpresa* il progetto della rinunzia alla lite, e che gli giunse *improvviso*, ed *inaspettato*, se n' era stato prevenuto decisamente fin dai 4 dell' AGOSTO precedente?

118. Qualunque però fosse il tempo del disinganno, egli è UN FATTO INNEGABILE per confessione dello stesso Don Urbano che prima del giudicato, e quando ancora pendeva la causa sulla supposta caducità di D. Cornelia, egli fu assicurato che non rinunziando alla lite non avrebbe conseguita la nomina. È un FATTO INNEGABILE che egli comprese benissimo la condizione che si volea da lui di una *rinunzia formale*. Ed è INNEGABILE altresì che non fece mai D. Urbano, nè volle fare la richiesta rinunzia, ponendo anzi occultamente negli atti una protesta per escluderne ogni sospetto. Dov' è dunque l' inganno? Dove la seduzione? Allora potrebbe dirsi circonvenuto D. Urbano, se avendo rinunziato alla lite, gli si fosse poi negata la nomina. Ma se sapendo Egli sicuramente che non sarebbe nominato *non rinunziando alla lite*, *e non volendovi rinunziare*, ciò non ostante si ostinò a persistere nel suo silenzio, e nella dichiarazione già fatta di non volersi opporre alla Principessa, chi non vede che Egli non tacque perchè fosse da Lei *ingannato colle false lusinghe della nomina*, ma perchè all' opposto colla più scaltra malizia si pose in capo di deludere la Madre, il Sovrano, il suo Delegato, e i Brevi stessi di Urbano VIII?

119. Disingannato difatti, ed escluso dalla speranza della nomina, qualora non rinunciasse formalmente alla lite, perchè non comparve scopertamente innanzi al Cardinale mentre era acceso il giudizio? Perchè non dedusse QUELLE MOLTE, E SODISSIME RAGIONI che disse DI AVERE EFFETTIVAMENTE nella sua protesta? Perchè con fraudolenta doppiezza fingendo di non contrastare alla Madre il suo diritto, ricorse ad una occulta protesta, per preparare sotto apparenza di ossequio, e di pace i semi velenosi di dissenzioni, e discordie? Perchè in somma chiamato dalla Madre, invitato dal Giudice, e da un Giudice di tanta integrità e saviezza, assicurato dal Papa, e da un Papa così santo e giusto qual fu, come tutti sanno, Clemente XIII si attenne sempre alla sua dichiarazione di non volersi opporre? Sapeva pure che i giudicati di famiglia per espressa disposizione di Urbano VIII non ammettevano nè revisione, nè restituzione in intero, nè altro qualunque ordinario o straordinario rimedio. Sapeva che quel Pontefice *dopo un giudicato* reintegrava il Possessore del Maggiorasco al diritto di nominare, benchè ne fosse in realtà decaduto.

120. Tacque nondimeno Don Urbano appostatamente per mantenersi se poteva sul BIVIO di profittare della Regiudicata se gli tornava, e di poterla a suo talento impugnare, sempre che gli piacesse. Se canonizzandosi il diritto della Principessa, cadeva la nomina sopra di lui, voleva Egli *prevalersi del giudicato Negroni*, e nella stessa protesta non ebbe rossore di dichiararsi pronto a rinunziare *alla lite nell'atto stesso della nomina a suo favore*, senza curarsi delle pretese alienazioni di D. Cornelia che secondo i Brevi di Urbano VIII non poteva trascurare senza incorrere anch' Esso nella caducità. Se poi si nominava il suo fratello D. Carlo, voleva allora col pretesto della volontaria sua contumacia, e di una ignota protesta potere a suo agio deludere la Regiudicata, ed accendere nuovamente la guerra contro il Fratello, e la Madre. Chi così si conduce, e si pone come suol dirsi dal volgo — A CAVALLO AL FOSSO — non è ingannato, ma INGANNA. Ed è perciò che non può abusare di una CONTUMACIA fraudolenta, e maliziosa per esser poi ri-

posto in intero, dopo che il giudicato si è per sua colpa eseguito irrevocabilmente (1).

121. Ma è più notabile la condotta posteriore di D. Urbano. Definisce il Cardinal Negroni la causa, e pronunzia in Ottobre 1767 non esser decaduta D. Cornelia dal Maggiorasco, e dal diritto di nominare. Si conferma nel Decembre dello stesso anno questo Decreto con Breve Apostolico da Clemente XIII. Nomina D. Cornelia alla successione del Maggiorasco Don Carlo nel Marzo 1768 in esecuzione del Giudicato, e del Breve. Passa un' anno intero, sopravviene il secondo, succede il terzo, e D. Urbano lascia l' uno, e l' altro NELLO STATO ESEGUIBILE senza frapporvi un' ostacolo, e senza tentare almeno di ottenere dal Papa la facoltà di reclamare dal Breve, e di rivedere la Regiudicata. E a fronte di tutto questo si potrà dire che nominasse D. Cornelia con mala fede, che con mala fede confermasse la nomina nel 1770, che finalmente D. Carlo contraesse con mala fede il suo matrimonio? Nè si può sentire senza sdegno ciò che si replica dagli Avversarj, cioè che D. Urbano essendo in Napoli nel 1767 nulla seppe del Decreto emanato in Roma dal Card. Negroni, il quale non gli fu formalmente notificato. Come? Non era in quel tempo in Roma D. Urbano, se confessò Egli stesso GIUDIZIALMENTE di non essersi recato in NAPOLI se non sul fine del MESE DI MARZO 1768? Egli difatti colà giunto domandò al Regio Consiglio IL DI 27 MAGGIO DI QUELL'ANNO una somministrazione per gli alimenti, GIACCHÈ RITROVAVASI DA DUE MESI FUORI DI CASA, E GIUNTO IN NAPOLI CON MOLTO DISPENDIO (2). Non solo dunque era in Roma nell' OTTOBRE 1767 allorchè emanò il giudicato, ma vi si trattenne ancora fino al MARZO del seguente anno 1768. E stando in Roma, abitando nello stesso palazzo, sapendo che pendeva il giudizio, in un'affare domestico, e sì rilevante per Lui, potrà cadere in mente ad alcuno che Egli ignorasse *il Decreto del Cardinale*? Quindi non osta che non gli fosse formalmente notificata questa Sentenza, sì perchè i Brevi di Urbano VIII, e la stessa deputazione del Cardinal Negroni fatta dal Papa a forma dei ridetti Brevi escludeva QUALUNQUE FORMALITA' GIUDIZIALE (3), sì perchè — *non est certiorandus qui scit* (4).

122. Oltre di che, gli stessi *contrarj allegati* ci attestano, che D. Urbano nel Marzo del 1768 riseppe immediatamente la nomina che fece in quello stesso mese D. Cornelia a pro di D. Carlo. Ma se fin d' allora gli fu nota la conseguenza del Decreto, molto meno potè ignorare il Decreto stesso; e che non lo ignorasse, dall' istesse espressioni abbenchè artificiose di una di lui supplica avanzata al Re di Napoli chiaramente risulta (5). Non basta. Confessano gli Avversarj

(1) Bene al proposito *il Zanch. de Læsion. part.* 1 *cap.* 2 *n.* 58 — ivi — *Necesse habet suum aperire animum, uti velle dicta statutaria sanctione* AB INITIO, ET EX RE INTEGRA, *videlicet ex actu ipso, secus profecto non juvabitur privilegio sub initium Litis proposito, urgetque ratio, quia diversimode in bivio esset, vel ut ajunt, in foveo æquitaret, sicuti, vel non uti statuto* RE NON INTEGRA *arbitrio suo posset — La Rota nella Romana Læsionis dei* 16 *Febbrajo* 1756 § 7 *avanti Borrul* — ivi — *Non obstante facultate competendi, utendi scilicet statuto etc. cum ad hunc effectum omnino requiratur praecedens declaratio* RE INTEGRA. *Quod sane provida sanctione stabilitum fuit ad ipsius contractus aequalitatem servandam, quae profecto non adesset, si permitteretur ex intervallo allegare dispositionem statutariam, quatenus proficuam, et viceversa illam respuere, quatenus contrariam propriae intentioni*, QUIA IN HOC CASU ALTER EX CONTRAHENTIBUS ELUDERETUR, ATQUE ALTER STARET IN BIVIO, SEU, UT VULGO DICITUR — A CAVALLO AL FOSSO — QUOD JURE DAMNATUR —

(2) *Sommario*. (3) *Sommario*. (4) *Sommario*. (5) *Sommario*.

che nel mese di Luglio 1768 essendosi esibiti NEGLI ATTI il Decreto Negroni, ed il Breve di sua conferma, giunse l' uno, e l' altro a notizia di Don Urbano. Dunque almeno allora si squarciò il velo, e cessò in lui la supposta ignoranza. Non basta ancora. Agli 8 di Agosto del 1769 partecipò Egli ad ambedue i Genitori il matrimonio che meditava colla Duchessa d' Andria, e n' ebbe in risposta dal Padre che seriamente riflettesse a ciò che faceva — *giacchè non poteva esser considerato se non in linea di mero cadetto* —. La Madre poi con tuono più deciso gli scrisse di non volerlo tradire, soggiungendogli a lettere lampanti — *Io non sono in veruna disposizione di revocare la nomina, e per ciò che riguarda la successione della casa chi ne ha il dovere vi ha già pensato, e vi pensa* (1) —.

123. Ora è certo che nell' anno 1768, e 1769, e fino al fine dell' anno 1770 lo stato delle cose rimase INTERO, non essendo ancora seguito in esecuzione della nomina il matrimonio del Principe D. Carlo colla Principessa D. Giustina. Per l' altra parte dopo quelle dichiarazioni sì precise, e sì serie che avrebbero svegliato l' uomo il più stupido, l' ignoranza di D. Urbano era senza dubbio svanita. Erano cessate le lusinghe, e le speranze. Aveva deposto il timore di non disgustare con liti gli amatissimi Genitori, contro cui aveva già eccitate molte questioni nei Tribunali di Napoli. Eran tolti tutti i pretesti al silenzio. E perchè allora non presentarsi al Soglio Pontificio, non palesare i pretesi inganni, non metter fuori quella polverosa protesta, non intimarla alla Madre, e al Fratello, non reclamare in conto alcuno i suoi diritti? Fu sua dunque la colpa, se non avendo reclamato, quando sicuramente, e POTEVA farlo, e DOVEVA, lasciò che nel Settembre dell' anno 1770 si consumasse con atti irretrattabili l' esecuzione della Regiudicata, e del Breve Pontificio.

124. Si dirà che se tacque in Roma D. Urbano, non tacque in Napoli. Intendo. Ma forse domandò Egli, o poteva domandare che *nei Tribunali di Napoli*, si revocasse *il giudicato Negroni*, e il *Breve Apostolico di Clemente XIII*, o che se ne impedisse IN ROMA l' esecuzione? Quegli stessi limiti che dividono i Principati, e gli Imperi, dividono egualmente le giurisdizioni, e i poteri. E come il Sommo Pontefice, ed i suoi Giudici, e Magistrati non avrebbero potuto impedire L' EFFETTO dei giudicati di Napoli in quello Stato, così tutti gli atti che si facevano in Napoli non potevano sospendere l' esecuzione di un giudicato, e di un Breve Pontificio nello Stato Romano. Lo comprese benissimo D. Urbano, il quale non sognò mai d' impugnare in Napoli la Regiudicata Negroni, o il Breve della conferma. Egli introdusse la lite nel 1768 per i Feudi di quel Regno, deducendo la nullità della nomina di D. Carlo dalle *Leggi Feudali*, *e dalle condizioni della investitura* per cui pretendeva che non potessero succedere nei detti Feudi se non i Primogeniti (2). E sebbene in progresso allegasse ancora la caducità della Madre per le supposte alienazioni, è certo però che quel giudizio non potè riguardare, nè riguardò veramente se non i beni di REGNO. È ciò tanto vero che lo stesso Don Urbano, chiedendo in quei Tribunali, che frattanto gli si assegnassero gli alimenti, non solo dichiarò avere introdotto giudizio nel Regio Consiglio, perchè i Fendi — *sono siti in questo Regno, la di cui polizia, e le di cui Leggi Feudali venivano con detta nomina pregiudicate* — ma espressamente soggiunse, che — NON ERA DA SPERARSI CHE IN ROMA LA SUDDETTA NOMINA POTESSE IMPUGNARSI, ED ANNULLARSI (3) —

125. Gridano perciò inutilmente i Difensori del Sig. D. Maffeo che contestata la lite in Napoli, si costituì giudizialmente in mala fede D. Cornelia, onde attentata, e fraudolenta debba dirsi la nomina che Ella rinnuovò irrevocabilmente nel

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*. (3) *Sommario*.

1770, e il matrimonio che in seguito contrasse D. Carlo. Se quel giudizio riguardava UNICAMENTE i Feudi soggetti alle particolari investiture di quel Regno, se non era, e non poteva esser diretto a sospendere l'esecuzione di un giudicato, e di una conferma Sovrana emanata IN UNO STATO STRANIERO, chi può accusare di mala fede D. Cornelia, e il Principe Don Carlo, perchè in forza di una Regiudicata, confermata da un Breve Apostolico, non sospesa da veruno atto contrario, e lasciata in ISTATO ESEGUIBILE dallo stesso D. Urbano, si servissero del loro diritto, e procedessero all'esecuzione? — JURIS EXECUTIO NON HABET INJURIAM, come ci avverte *Ulpiano nella leg.* 13 § *is qui ff. de injur.*, e più chiaramente nella *leg.* 3 § *is tamen ff. de liber. hom. exiben.* — DOLO MALO NON VIDETUR AGERE, QUI JURE SUO UTITUR —. Ma qual' esito ebbe poi quel giudizio? Emanò per avventura qualche Decreto sulla caducità di D. Cornelia? Fu ammesso, e riconosciuto in qualche modo il diritto di D. Urbano al Maggiorasco Barberini?

126. Tutti i Decreti del Regio Consiglio di Napoli riguardano l' assegnamento provvisionale, che D. Urbano domandava non per diritto di successione in nessuna maniera canonizzato, ma in qualità di Figlio, — *et in computum alimentorum debit. extra ejus domum degenti* — come apparisce dagli atti, e chiaramente riconobbe la Rota *nella Romana pecuniaria dei* 2 *Giugno* 1793, *dei* 15 *Gennajo* 1795, *del* 1 *Giugno dello stesso anno innanzi il Cardinale de Bayane*. Perciò il Consiglio per ordine Regio decretò che si pagassero da D. Cornelia ducati 200 — *in causam alimentorum, in beneficium D. Urbani ejus filii* —. Perciò fu ordinato che questo provvisional pagamento a titolo di alimenti gli si continuasse mensualmente — *donec aliter per Sac. Consilium fuerit provisum* — Pensò in questo frattempo D. Urbano di ammogliarsi, e si protestò di farlo non come successore del Maggiorasco Barberini, ma — COME CHIAMATO AL MAGGIORATO PATERNO COLONNA —, facendo istanza che a contemplazione di un tal matrimonio gli si accrescesse l' assegnamento (1).

127. Quantunque però il Regio Consiglio decretasse il dì 13 Marzo 1770 — *quod infra quatuor dies audiantur partes super praetensa caducitate, et interim assignamentum in beneficium D. Urbani augeatur ad annuos ducatos quatuor mille pro alimentis* —, nondimeno D. Urbano ottenuto l' intento a cui tendevano le sue mire di un più pingue assegnamento, non solo lasciò trascorrere il termine stabilito a discutere la pretesa caducità, ma nè in ROMA, nè in NAPOLI osò farne mai più parola, finchè TREDICI ANNI dopo, cioè nel 1783 ottenne clandestinamente il Rescritto per la revisione del Giudicato, e per la facoltà d' impugnare il Breve di Clemente XIII. Gli atti adunque di Napoli, e quel Giudizio che morì insensibilmente nel Marzo del 1770, non solo non potè sospendere in ROMA la piena esecuzione del Breve, e della Regiudicata non impugnata, nè contraddetta nei Tribunali competenti da D. Urbano, ma confermano anzi la buona fede, con cui sei mesi dopo, cioè nel Settembre 1770 il signor D. Carlo accettò dalla Madre la nomina irrevocabile, e si legò indissolubilmente col matrimonio.

128. Nè vorrà dirsi, cred' io, che sebbene il giudizio promosso in Napoli non potesse impedire l' esecuzione del giudicato Negroni, e del Breve Apostolico, doveva tuttavia far temere, che D. Urbano potesse un giorno reclamare anche in ROMA. Supponendo ancora, che potesse farlo, per questo forse doveva astenersi la Principessa dall' esercizio legittimo dei suoi diritti, e trasandare la nomina per attendere se reclamava D. Urbano, o non reclamava? E se avesse egli sempre taciuto, come tacque di fatto fino agli ultimi di sua vita, sempre dovea trascurarsi

(1) *Sommario*.

la nomina? Sempre il nominato doveva differire le nozze, e la propagazione della famiglia? Vaneggiamenti, e delirj. LA POSSIBILITA' che si reclami, come non può sospendere l' esecuzione di una Regiudicata posta in istato eseguibile, e di più avvalorata da una Sovrana conferma, così non può indurre la taccia di mala fede in chi cessando ogni ostacolo l' ha eseguita. Oltre a che non dipendeva il reclamare dall' arbitrio di Don Urbano, ma dalla volontà del Sovrano, il quale non ostante un Breve Apostolico l' abilitasse ad opporvisi. Tanto dunque è più ingiusta l' accusa di mala fede, quanto è più certo, che l' opposizione di D. Urbano, come dipendente *dal Supremo volere del Principe* giusta la regola di sopra addotta al § 72 doveva considerarsi per impossibile, finchè non avesse realmente ottenuta la facoltà d' impugnare il *Breve* di rivedere la *Regiudicata*.

129. Ma D. Urbano (ripiglia il Sig. D. Maffeo) prima che seguisse la nomina irrevocabile in favor di D. Carlo erasi già dichiarato, e disposto a prender moglie. Dunque (soggiunge) fu grandissima la mala fede di Donna Cornelia in trascurarlo. L' argomento sarebbe giusto, se Urbano VIII avesse data al possessore del Maggiorasco la Legge di preferir nella nomina *il Primogenito, qualora non ricusasse di ammogliarsi*. Per quanto però esaltino gli Avversarj le prerogative, i privilegi, le distinzioni di chi per caso è il primo a nascere, Papa Urbano li valutò così poco, che aggiunse al Maggiorasco *una Legge particolare, ed espressa*, perchè tolta ogni prerogativa di età, e di grado, avesse il possessore un' assoluta, e pienissima libertà di nominar chi voleva fra i figli o fosse il Primo, o Secondogenito, di preferire a tutti i figli un nepote, di scegliere qualunque altro ancor più remoto purchè fosse della discendenza da lui contemplata — *In qua electione* (così nel primo Breve) *et nominatione facienda non sit necesse attendere aliquem ordinem proximitatis, seu gradus, VEL MAJORIS AETATIS; sed nominatus, postquam successerit in bonis donatis, possit ad suum beneplacitum, et libitum, ac absolutam voluntatem in successorem eligere nepotem, OMISSO FILIO, vel alium quemcumque descendentem, et etiam remotiorem, etiam omisso Nepote, et aliis proximioribus* —, aggiungendo di più che fosse in arbitrio del possessore medesimo — *semel, ac pluries, et toties quoties videbitur nominare et unam vel plures nominationes facere, et NOMINATOS REVOCARE, et in hujusmodi nominationibus EORUM ARBITRIO VARIARE*.

130. Il Principe D. Urbano per TRENTASEI anni erasi mostrato alienissimo dal matrimonio ricusando tutti i partiti propostigli. Ed era questa una ragione di più, per cui Donna Cornelia rivolse ad altri le mire. Ma non perciò ne seguiva, che risolvendosi esso a prender moglie fosse obbligata la Principessa a nominarlo. Onde se appena palesò egli ai genitori l' improvvisa risoluzione di farsi sposo, fu da questi, e dalla madre particolarmente avvertito, ch' Ella NON LO VOLEVA TRADIRE, CH' ERA DETERMINATA DI NON RIVOCARE LA NOMINA, già fatta in favor di D. Carlo; ch' egli nelle sue circostanze non poteva considerarsi che *come un Cadetto della Famiglia*, qual' ombra di mala fede può dedursi da un Matrimonio che D. Urbano toccando già QUARANT' anni, volle contrarre appostatamente per procacciarsi un nuovo pretesto di far guerra al fratello?

131. Chiunque pertanto imparzialmente consideri la serie dei fatti, non può non vedere, che D. Urbano non per timore, non per inganno, non per colpa *di Donna Cornelia*, e molto meno DI D. CARLO lasciò che si eseguisse irretrattabilmente la Regiudicata colla nomina irrevocabile, e col matrimonio di suo fratello, ma per sua colpa, e malizia; giacchè POTENDO in tempo abile dedurre le sue ragioni, se pur ne aveva, non solo NON VOLLE FARLO per tenersi astutamente sul BIVIO di valersi del Giudicato, o d' impugnarlo a seconda delle circostanze, ma confidando in quella inutile,

ed insidiosa protesta, che mentre fingeva di non opporsi alla madre aveva occultamente posta negli atti, neppure dopo il decreto Negroni, e dopo la sua conferma, si curò mai a cosa intera di reclamare, e di SOSPENDERE, COME DOVEVA, L' ESECUZIONE. Che se niuno dee trar profitto dalla propria malizia, e rifondere la sua colpa in danno altrui (1), chi non rigetterà una restituzione in intero che troppo tardi si chiede, dopo che si è resa IMPOSSIBILE per la irrevocabilità della esecuzione già consumata, e di un matrimonio contratto con buona fede?

132. E molto più, perchè nel caso appunto di MATRIMONIO le regole del diritto sono totalmente conformi alle intenzioni di Urbano VIII. Reintegrò Urbano, come si è detto nel § 29 del suo Breve a tutti i diritti, e beni donati quei successori, che avessero ottenuta l' assoluzione, o reintegrazione non solo per grazia, ma eziandio PER VIAM JUSTITIÆ. E nondimeno prevedendo, che nel frattempo trascorso tra il decadimento, e la reintegrazione, si fosse dal successore CONTRATTO MATRIMONIO, non dubitò di escludere il reintegrato, e dispose, che dovesse aver soltanto — *SEXTAM PARTEM REDDITUUM omnium bonorum donatorum, et aequam ipsius sextæ partis portionem de trimestri in trimestre anticipate, et RESIDUUM AD IPSUM SUCCESSOREM LIBERE SPECTET, ET PERTINEAT* — Eppure il Reintegrato per via di giustizia era innocente, era il successore legittimo, aveva posseduto il Maggiorasco ritoltogli senza sua colpa, aveva procurato di giustificarsi, e v' era riuscito. Or se tanto valutò Urbano la circostanza del MATRIMONIO, che giunse in certi casi a preferire L' AMMOGLIATO all' INNOCENTE, quanto più ripugnerebbe alla sua volontà, che a fronte d' un *Matrimonio* contratto sulla fiducia di un GIUDICATO, e di un BREVE APOSTOLICO, dopo QUARANT' ANNI, e contro un terzo si dasse la restituzione in intero a chi VOLONTARIAMENTE ha dato causa al matrimonio stesso, ed all' esecuzione irretrattabile della Regiudicata colla VOLONTARIA ostinazione del suo silenzio? Non solo però non può ammettersi questa restitutione per la *proibizione* dei Brevi Urbani, e per l' assoluta IMPOSSIBILITA' di riporre le cose nel primiero stato, ma perchè non ha l' Attore *verun titolo* per domandarla.

CAPITOLO III.

Non aveva D. Urbano, e non ha perciò D. Maffeo nessun titolo per domandare la restituzione in intero, e non è per conseguenza legittimo Contradittore in questo giudizio.

133. Non per altro titolo poteva impugnar D. Urbano il giudicato Negroni, che ammise in Donna Cornelia il diritto di nominare, se non *come succeduto al Maggiorasco* in mancanza di nomina per il di lui decadimento. Ma è certo che tale non fu mai D. Urbano. Onde come non aveva egli alcun diritto di domandare la restituzione in intero, così non l' ha D. Maffeo, il quale comparisce in questo giudizio per proseguire la lite già incominciata dal Padre, e non può aver diritto alla successione, se D. Urbano non l' ebbe. Poichè se caducata, come si pretende, Donna Cornelia non potè succedere D. Urbano, il Maggiorasco dovette necessariamente passare in D. Carlo, mentre D. Maffeo che nacque molto dopo era allora nel caos degli enti possibili. Ora come potè succedere D. Urbano se fu anzi escluso dagli stessi Brevi di Urbano VIII? Geloso questo Pontefice di conservare perpetuamente i suoi beni nella famiglia, sottopose alla caducità chiunque alienava, non per *odio* dell' alienante, nè per *vantaggio* del successore, ma perchè vi fosse chi subito riparasse il danno del Maggiorasco, e ricuperasse i beni alienati.

(1) *Leg. Qui a debitore ff. de his qui in fraudem creditorum ; e Leg. Meminerint Cod. Unde vi.*

134. Quindi non solamente diede amplissima facoltà « Successori immediate sequenti vindi-« candi bona alienata auctoritate propria, de fa-« cto, absque alicujus Judicis Sententia decre-« to, vel ministerio, et sine vitio spolij, et at-« tentatorum », ma gl' impose con espresso comando, che dovesse immediatamente « secuta « contraventione hujusmodi statim vindicare bo-« na, et jura ut supra alienata, et distracta, et « illorum possessionem apprehendere, et retine-« re ». E quante volte trascurasse questo dovere, lo dichiarò escluso fin da principio dal suo Maggiorasco. « Etsi successor id exequi noluerit, « vel in exequendo nimis negligens fuerit, ipsum « quoque ab omni jure, et commodo præsentis « donationis cadere, et cecidisse intelligi volu-« mus, et mandamus ».

135. Posta dunque la Legge, che impone la stessa caducità a chi aliena, e a chi non ricupera i beni, io dico: O le alienazioni che s'imputavano a D. Cornelia erano VERE, o erano FALSE. Se false: è calunniosa la lite, con cui s' impugna il decreto Negroni, che assolse dalla caducità D. Cornelia. Se erano VERE: siccome D. Urbano non si diede mai pensiero di ricuperare gli effetti alienati, così rimase ancor egli involto *nella medesima caducità*, ed escluso perciò da qualunque diritto alla successione del Maggiorasco. Egli non poteva ignorare le alienazioni, che opponeva alla Madre, e nella celebre sua protesta del 1767 vantò apertamente di averne in pronto *effettivamente le prove* (1). Eppure non solo non usò mai la menoma diligenza, nè si diede alcuna premura di riacquistare al Maggiorasco neppure un' atomo di quei tanti beni, che millantava dissipati, e dispersi da Donna Cornelia; ma in questa stessa protesta non arrossì di confessarsi prontissimo nel caso, che la Madre lo nominasse, « a fare una formale ri-« nunzia tanto alla lite, o sia alla caducità « incorsa dalla Signora Principessa, quanto « di tutti li diritti da me acquistati (2) ». Ch' è quanto dire, si dichiarò pronto a trasandare le alienazioni, a tralasciare la ricupera dei beni, a calpestare finalmente le Leggi d' Urbano VIII, che l' obbligavano a rivendicare — STATIM SECUTA CONTRAVENTIONE BONA ALIENATA, ET DISTRACTA —

136. Partì poi da Roma, e si recò in Napoli, come di sopra si è detto, dove suscitando mille liti contro la Principessa tutto fece, fuori che attendere a ricuperare i beni che pretendeva da Essa alienati. Stette in Napoli: tornò in Roma: visse fino all' anno 1797, nè aprì mai bocca, nè diede un sol passo per adempire la legge impostagli rigorosamente da Urbano VIII, e reintegrare delle pretese perdite il Maggiorasco. So che Egli non ebbe mai il possesso del Maggiorasco; ma che per questo? Urbano VIII non disse che il Successore aspettasse a rivendicare i beni *post adeptam possessionem*. — Disse, e comandò — SECUTA CONTRAVENTIONE STATIM *per ipsum Successorem vindicari debere bona, et jura alienata, et distracta*. — Doveva dunque D. Urbano, benchè non fosse attualmente in possesso del Maggiorasco mettere in opera tutti i mezzi per impedire lo spoglio del Maggiorasco. Tanto più che i Brevi l' abilitavano a farlo, come già si disse — *auctoritate propria, de facto, absque alicujus judicis ministerio, sine vitio spolii, et attentatorum*. E quando ancora fosse necessario, doveva ricorrere al Giudice, esibire il tenore dei Brevi, indicare le alienazioni di cui vantava di aver le prove, dimostrare la pertinenza degli oggetti alienati al Maggiorasco, procurare almeno che si assicurassero gli oggetti stessi, perchè non fossero trafugati, o nascosti.

137. Anzi se, come sostengono gli Avversarj, il possesso del Maggiorasco era un mezzo indispensabile ad eseguire l' imposta rivendicazione dei beni alienati, doveva D. Urbano *statim secuta contraventione*, procurarsi ancora questo pos-

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*.

sesso . Chi comanda il fine , comanda i mezzi necessarj per ottenerlo , e chi trascura i mezzi , trascura il fine . E però s' Egli benchè stimolato , ricusò di comparire in giudizio , e dichiarò all' opposto di non volersi opporre alla Madre ; se lasciò che si giudicasse D. Cornelia non decaduta , e si confermasse con Breve Pontificio questa Sentenza ; se anche dopo non ricorse al Papa PER ANNI TREDICI , cioè fino al 1783 ; se abilitato in quest' anno col Rescritto di Pio VI tenne occulta quest' arma per altri DIECI ANNI ; se come vedremo in appresso in tutto questo tempo riconobbe anche giudizialmente D. Cornelia per legittima posseditrice del Maggiorasco ; è sempre certo che trascurando le supposte alienazioni contravvenne colpevolmente alla disposizione di Urbano VIII , e che perciò rimase escluso da ogni diritto di successione in forza della disposizione medesima , che imponendo al Successore la legge di ricuperare i beni — *STATIM secuta contraventione* — espressamente rigetta dal Maggiorasco chiunque — *id exequi noluerit , vel nimis negligens fuerit in exequendo* . —

138. Imperocchè , per dir tutto in poco , o all' effetto di ricuperare i beni alienati , *volle Urbano VIII* il possesso nel Successore , *o non lo volle* . SE NON LO VOLLE , trasgredì D. Urbano la Legge , perchè quantunque non possedesse il Maggiorasco , doveva nondimeno adoperarsi con tutto l' impegno che gli si rendessero i beni che supponeva distratti . Se poi VOLLE IL POSSESSO , la trasgredì ugualmente , non curandosi di conseguirlo per fin che visse . Ma neppur il Sig. D. Carlo si diede pensiero delle alienazioni . In PRIMO luogo il Sig. Avversario è l' Attore , ed al Sig. D. Carlo secondo la nota regola basta per vincere il — NON JUS ACTORIS — In SECONDO luogo è molto diversa la condizione dei due Fratelli . È in colpa D. Urbano , perchè si protestò chiaramente di SAPERE le pretese alienazioni , e di astenersi dal comparire innanzi al Giudice Delegato per il falso pretesto di non litigare contro la Madre , *e non perchè non avesse effettivamente , e gli mancassero molte , e sodissime ragioni* per ottenere che si dichiarasse decaduta . Non è in colpa D. Carlo , perchè invitato a dedurre in quel giudizio le sue ragioni, rispose — *Non ho mai creduto , anzi neppur dubitato che mia Madre possa esser priva del diritto di nominare per caducità incorse , o per alienazioni fatte* (1) .

139. Ed ecco pienamente dimostrato che non può ammettersi la restituzione in intero , PERCHÈ severamente proibita dai Brevi di Urbano VIII, PERCHÈ impossibile, attesa la irrevocabilità degli atti , con cui fu eseguita la Regiudicata , PERCHÈ manca finalmente all' Attore ogni azione , ed ogni titolo per domandarla . Passo perciò a dimostrare di più , che quando pur si potesse , NON DEVE ammettersi , essendo giustissimo il Giudicato del Cardinal Negroni che pronunziò — *non esser decaduta D. Cornelia dalle ragioni del Maggiorasco , e potere perciò nominare qualunque de' suoi Figliuoli* . — I. Perchè la pena della caducità imposta da Urbano VIII per le alienazioni , non è applicabile al caso di cui si tratta . II. Perchè non ha mai potuto avere il suo effetto per la mancanza della privativa declaratoria del Giudice circa il fatto . III. Perchè non si prova l' IDENTITA' degli oggetti alienati , o sia la loro PROVENIENZA dalle donazioni di Papa Urbano, e PERTINENZA al Maggiorasco dal Pontefice istituito . IV. Perchè le alienazioni di D. Cornelia o non si provano , o non sono tali , che portino contravvenzione . V. Perchè in qualunque ipotesi le pretese alienazioni resterebbero assorbite dai crediti della Principessa contro il Maggiorasco .

(1) *Sommario* .

CAPITOLO IV.

Non è applicabile al caso la pena della caducità imposta da Urbano VIII per le alienazioni.

140. Il Sig. Principe D. Maffeo È L' ATTORE in questo giudizio, e pretende che mal giudicasse il Cardinal Negroni, allorchè decretò nel 1767 « Non essere in conto alcuno essa Signora « Principessa Donna Cornelia Costanza Barberini decaduta dalle ragioni del Maggiorasco « istituito dalla S. M. di Urbano VIII, e potere « come legittima posseditrice di esso Majorasco nominare qualunque de' suoi figliuoli ». Non si tratta dunque della privazione di un semplice onorifico diritto di nominare, ma della vera, e totale caducità di D. Cornelia dal Maggiorasco Barberini. Il non essere ella *decaduta dalle ragioni del Maggiorasco* fu il fondamento, e la base del Giudicato. Il poter *nominare come legittima posseditrice* ne fu la conseguenza. Nè potè farsi altrimenti, giacchè Urbano VIII non ad altri tolse la nomina, se non a quelli, che secondo la sua disposizione fossero privati del Maggiorasco. « Declaramus etiam quod omnes, et « singuli, qui per contraventionem, delictum, « et quavis alia causa in præsenti donatione « comprehensa, sunt PRIVATI commodo, et « jure præsentis donationis, INTELLIGANTUR « PRIVATI etiam jure nominandi Successorem ».

141. Questa caducità pertanto, che oppone all' Avola D. Maffeo per pretese alienazioni, è UNA PENA, ed una pena GRAVISSIMA. Poichè l' essere spogliato per una susseguente contravvenzione dei beni già una volta acquistati, e posseduti, non può riferirsi ad una condizione *sospensiva*, ma porta necessariamente una disposizione *modale*, una condizione *risolutiva*, una vera PRIVAZIONE di ciò che attualmente si aveva, la quale in sostanza non può non essere una pena (1).

142. Cresce poi la durezza, e l' odiosità dell' azione del Sig. Don Maffeo, perchè non risguarda la caducità da una qualche parte dei beni, o dai soli effetti alienati, ma la privazione *universale* di tutto il patrimonio, mentre volle Urbano VIII — *Contrafacientes cadere, et cecidisse intelligi AB OMNI JURE, ET COMMODO DONATIONIS* — cosicchè dovessero riputarsi — TAMQUAM CIVILITER MORTUI — Pena senza dubbio acerbissima, di cui non ve n' ha nelle cose civili altra *più grave*, e che viene perciò paragonata dai Dottori, e dai Tribunali alla PENA CAPITALE (2).

143. Molto più, se si riflette, che questa pena,

(1) *La Rota in termini identifici di caducità comminata in un CONTRATTO, in una DONAZIONE nella Romana donationis dei 20 Febbrajo 1750 al § 6 avanti Fantuzzi* — ivi — *Quoties in dispositione præcedit pura, et absoluta emolumenti collatio, ac postea subsequuntur impositio oneris, ejusdemque emolumenti revocatio, seu ademptio ob contraventionem, et inadimplementum: tunc recepta est opinio, onus non aliter censeri debere adjectum quam sub modo, ac conditione mere resolutiva, præsertim ubi in adimendo emolumento adhibita fuerunt verba privationem, ac poenam denotantia — nella Pisauren. 28 Gennajo 1771 § 6 avanti Guerra* — ivi — *Stat etiam pro modo aperta, ac dilucida forma expletæ DONATIONIS. Principio siquidem Ludovicus pure donavit bona sua omnia Octaviano, ejusque descendentibus, deinde vero jussit donatarios Pisauri habitare: Semel ac autem prius collatum est donatorum bonorum emolumentum, dein onus habitandi impositum, dispositio hujusmodi modum secumfert non conditionem juxta notissimam distinctionem* —

(2) *La Rota avanti Molin. dec. 918 num. 85* — ivi — *Ea quidem ratione, quia privatio AB UNIVERSO HÆREDITATIS COMMODO EST SUMMA, ET CAPITALIS POENA in civilibus, ut apposite eam vocat Rota, distinguendo poenam omissionis certae ratae ab illa ademptionis totius hae-*

e questa caducità si propone adesso contro D. Cornelia, per poterne rifondere le terribili conseguenze sopra UN TERZO, che non ha nè parte, nè colpa nelle supposte alienazioni, qual' è D. Carlo, anzi sopra la Principessa sua moglie, sopra i figliuoli, sopra una intera famiglia stabilita sul Maggiorasco che da QUARANT' ANNI possiede con buona fede. In un giudizio di tanta durezza potrei dimostrare che all' effetto della caducità non basta il *puro fatto* dell' alienazione : che si ricercano dissipazioni fatte dolosamente, e con frode : che dee valutarsi ad escluderla qualunque causa probabile, anzi qualunque scusa benchè — LEVIS, COLORATA, IMAGINARIA, INJUSTA, FATUA, ET BESTIALIS — Tali erano un tempo i sentimenti del Tribunal della Rota, come può vedersi *dalle Decisioni* 232 *nelle Nuperrime*, e 800 *avanti Molines*. Trattavasi in quel caso di una caducità imposta colla stessa vivezza, ed energia di frasi che adoperò Urbano VIII, poichè vietando il Testatore qualunque alienazione aveva soggiunto « Et « talia facientes cadant EO IPSO, et cecidisse « intelligantur a dictis bonis donatis, et omni « illorum commodo, locum successori proxi- « miori ex vocatis relinquentes, ita ut liceat « donatario immediate sequenti post contravo- « nientem, seu contravenientes PERINDE AC « SI MORTUI FORENT, vindicare, et accipe- « re AUCTORITATE SUA, ET DE FACTO etc. « omnia bona donata » come *dalla dec.* 232 *nelle Nuper. tom.* 7.

144. Nondimeno propostasi la caducità contro il possessore per alienazioni da lui fatte, non ammise la Rota la considerazione *del puro fatto*, e rigettò l' attore « Subnixa fuit ratio deciden- « di (così la *dec. confirmatoria* 800 *avanti Moli- « nes num.* 1 *e seq.*) validitati sententiæ, et ipsius « justitiæ ex eo perspicue resultanti, quia ut « hæredi gravato INFLIGATUR ODIOSA CADU- « CITATIS POENA A POSSESSIONE FIDEI- « COMMISSI, constàre debet de contraventione « voluntati Testatoris, clara et expressa, quæ- « que NULLO EXCUSATIONIS VELAMINE oc- « cultari valeat ; imo NEC SUFFICIT PURA, « et materialis contraventio, sed LIQUERE de- « super OPORTET EAM PROCESSISSE EX « FRAUDE DOLORE hæredis gravati, adeout « ad instar ejus, quod dicitur de actu doloso, « AD ILLUM EXCUSANDUM EXUBERAT QUÆ- « LIBET JUXTA CAUSA, ET ADMITTITUR « QUÆCUMQUE LEVIS, COLORATA, IMA- « GINARIA, INJUSTA, FATUA, ET BESTIALIS « EXCUSATIO ». Ed è da notarsi ciò che soggiunge, cioè « Qui sunt summatim termini fere « omnes, quos adhibere solent in supradicta « materia DOCTORES NOSTRIQUE TRIBUNA- « LIS RESPONSA AD DOCENDUM, QUANTO « CUM RIGORE PROCEDERE DEBEANT JU- « DICES, ANTEQUAM DEVENIANT AD PRI- « VATIONEM HÆREDIS GRAVATI A COM- « MODO FIDEICOMMISSI OB ASSERTAS CON- « TRAVENTIONES ULTIMO TESTATORUM JU- « DICIO ». Ma quando ancora si voglia ricredere dalle antiche massime, nessuno almeno potrà negarmi che essendo la Legge di caducità una legge PENALE, ed ODIOSA non solo si può stendere oltre i suoi limiti, ma vuolsi intendere strettissimamente, non trascurando qualunque interpretazione possibile per evitarla (1).

reditatis — nella Faventina caducitatis 11 *Maggio* 1792 § 5 *avanti Acciajuoli* — ivi — *Indubitanter autem, quia caducitatem indixit Anastasia non ab aliqua suorum bonorum parte, sed ab universa hæreditate, cum gravissima, et omnium maxima sit hujusmodi poena, merito receptum est jamdiu, ut tunc solummodo sit infligenda, quum nulla prorsus ejus evertendæ, ac evadendae ratio suppetat —*

(1) *La Rota nella dec.* 258 *num.* 15 *avanti Ottobono, nella dec.* 89 *num.* 4 *avanti Emerix Giun. nella dec.* 599 *n.* 29 *avanti Ansaldo, nella Romana Caducitatis dei* 6 *Marzo* 1729 *al* § *Praemisso avanti Valenti, nella Forolivien. Haereditatis dei* 18 *Febr.* 1737 *al* § 9 *avanti Visconti nella Bononien. Immis-*

145. È all' opposto evidente, che la caducità imposta nei suoi Brevi da Urbano VIII non è applicabile al caso di cui si questiona. Convien rammentarsi che nell' anno 1728, estinguendosi per mancanza di maschi la famiglia Barberini, fu in essa accolto, e trapiantato il Principe Don Giulio Cesare Colonna — COME SE FOSSE NATO DAL VERO SANGUE, E DELLA VERA, E PROPRIA AGNAZIONE DI ESSA CASA E FAMIGLIA — affinchè unendosi colla Principessa Donna Cornelia Barberini, con questo matrimonio la rinnuovasse. Varie furono le condizioni di questo innesto contenute nei capitoli matrimoniali del 1728. Si convenne principalmente che D. Giulio Cesare fosse aggregato, ed ammesso alla — *PROMISCUA, E COMUNE tra esso Signor D. Giulio Cesare, e detta Signora D. Cornelia AMMINISTRAZIONE, PERCEZIONE, FRUIZIONE, E GODIMENTO DI TUTTI LI SUDDETTI TITOLI, DIGNITA', ONORI, PREEMINENZE, E DI TUTTI, E SINGOLI FRUTTI, RENDITE, USI, E COMODITA' di tutti, e singoli beni, ed effetti giurisdizionali ec. tanto stabili, quanto mobili ec., che al presente spettano, ed in avvenire possino spettare A DETTA SIGNORA D. CORNELIA, in vigore di qualsivoglia Fidecommisso, Primogenitura, investitura, concessione, e delle Bolle, o Brevi della S. M. di Urbano P. VIII EMANATI SOPRA IL MAJORASCATO, O JUS SUCCEDENDI ordinato a favore di detta famiglia Barberini COLLE CLAUSOLE DEL COSTITUTO, ED EFFETTO DEL PRECARIO IN FORMA* (1). Si convenne poi, che in corrispettività di questa comunione del Maggiorasco Don Giulio Cesare trasportasse in casa Barberini – *a titolo e nome di Dote* – la somma di scudi DUECENTOMILA da erogarsi, come furono di fatti erogati, nell' estinzione di altrettanti debiti del Maggiorasco anticamente contratti prima della sua *Archiviazione*, per sottrarre i beni al pericolo che gli sovrastava per la nota Bolla dei Baroni. E perchè questi Capitoli alteravano notabilmente la disposizione di Urbano VIII, perciò furono stabiliti coll' Autorità Suprema del Pontefice Benedetto XIII, il quale trascrivendo di parola in parola i patti tutti di quei Capitoli, li confermò con suo chirografo, derogando espressamente — *Alle predette Bolle, e Brevi di Urbano VIII in tutto quello che potesse esser disposto in contrario nel detto istrumento, patti, convenzioni ed obblighi come sopra fatti, e stabiliti* (2).

146. In conseguenza di queste nozze, e di que-

sionis dei 12 Gen. 1753 al § 14 avanti Figueroa — ivi — *Perperam in caducitatis poenam incurrisse compenditur puella; nec ex quo Testator etiam inter vocatos interdixit ne unus pro altero intercederet, idcirco dicendum est inter eosdem alienationes proibuisse. IN HAC ENIM ODIOSA MATERIA NEC PER IDENTITATEM QUIDEM RATIONIS FIT EXTENSIO DE UNO CASU AD ALIUM — nella Romana Fideicommissi super caducitate dei 16 Marzo 1759 al § 4 avanti Ratta* — ivi — *Funditus submovebatur assumptum, ex quo Testator dum pecunias investiri praecepit, nullam in casum inadimplementi poenam caducitatis indixit: inane proinde erat poenam a Testatore non impositam adstruere, et in casu in quo non adest superinducere. Dum enim illam non expressit, NEC EX IDENTITATE, AUT MAJORITATE RATIONIS SUPERADIICI DECET — nella confermatoria dei 21 Genn. 1760 al § 4 avanti lo stesso, e nella Fulginaten. Caducitatis degli 8 Maggio 1795 al § 8 avanti Acciajuoli* — ivi — *IN QUAVIS AMBIGUITATE OMNIS CAPIENDA FORET INTERPRETATIO, QUÆ POENAM CADUCITATIS AVERTERET. Cum enim gravissima et omnium maxima sit hujusmodi poena, merito receptum est illam tunc solummodo esse infligendam, CUM NULLA PRORSUS EJUS EVADENDÆ RATIO SUPPETAT* —.

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*.

sto nuovo contratto avvenne un caso non preveduto da Urbano VIII, anzi impossibile a prevedersi da lui, perchè totalmente opposto ai suoi disegni, ed alla sua disposizione. Tutte le sue mire, tutta la sua volontà, l' essenza dirò così della disposizione — *in hoc potissimum consistit, et consistet* (lo dichiarò formalmente egli stesso) *ut bona unita IN UNA TANTUM PERSONA de agnatione, et familia nostra Barberina, familiaque ipsa, seu saltem ejus stipes, et cippus in sua nobilitate, et dignitate conserventur* — come ci ha dichiarato egli stesso. A questo caso dell' unità del Successore erano dirette tutte le leggi da lui prescritte, e quella medesima delle caducità, giacchè soggiunse — *IN QUEM SENSUM, ET AD QUEM EFFECTUM omnia verba tam primæ, et secundæ, quam præsentis dispositionis, et aliarum, si quas fieri contingat, capi, et interpretari semper volumus* —. Anzi a viepiù farci intendere ch' egli nel disporre non aveva in vista se non il caso di un solo Successore, conchiuse — *quam declarationem* (*ut bona unita in una tantum persona conserventur*) *volumus in qualibet parte præsentis nostræ dispositionis haberi pro inserta, et repetita* (1) —

147. Al contrario per il matrimonio di Donna Cornelia, e Don Giulio Cesare, e per i Capitoli con autorità Pontificia stabiliti nel 1728 accadde inaspettatamente il caso della traslazione del Maggiorasco in DUE TESTE, dell' unione individua, e solidale DI DUE COMPOSSESSORI; e di due Compossessori, i quali appunto per questa unione notabilmente accrescevano il Maggiorasco di un capitale di scudi DUECENTOMILA. Accadde dunque un caso certamente non contemplato da Urbano VIII: un caso del tutto nuovo, e singolare per la variazione, e mistura delle circostanze non prevedute: in somma un caso MISTO. Ora è un Canone della più ovvia giurisprudenza, che una legge, uno statuto, una concessione, una disposizione qualunque la quale parli DEL CASO SEMPLICE, non si può stendere AL CASO MISTO, che come non contemplato dal disponente, non s' intende compreso nella sua disposizione (2). Ed è perciò, *che il caso misto* non cadendo per il complesso delle sue circostanze particolari sotto la legge del caso *semplice*, rimase per neces-

(1) *Sommario*.

(2) *Comunissimamente il Sabello nella Somma* § *Statutum n.* 15 — ivi — *Statuta et constitutiones loquentes de simplici non trahuntur ad mixtum — Barbosa Axioma* 153 *num.* 12 e 13 — ivi — *Mixtum non continetur sub simplici, nec dispositio loquens de simplici habet locum in misto. Sic etiam Statuta loquentia de simplici non habent locum in mixtis—Card. de Luca de Succes. disc.* 13 *num.* 16. —ivi—*Sanctiones locum non habent in casu mixto ubi loquuntur de simplici.* Pienamente la *Ruota decis.* 8 *num.* 3 *tit. de stat. exclus. fœmin. avanti Falconer.* — ivi — *Sumus in casu mixto, in quo Statuti vis, et efficacia totaliter suspenditur, et impeditur — decis.* 445 *num.* 7 *avanti Molines* — ivi — *In omnem casum dictum Pactum præsefert casum mixtum, ideoque non comprehenditur sub dispositione legis loquentis de casu simplici — Nella Forolivien. Commendæ* 11 *Gennajo* 1709 § *Indeque avanti Scotti, nella Romana Juris transeundi* 29 *Aprile* 1767 § 7 *avanti Cornaro, e nella Viterbien. Retractus* 15 *Giugno* 1792 § 10 *avanti Acciajuoli* — ivi — *Inde vero patebat mixtam fuisse emptionem venditionem, quæ scilicet etiam res nulli retractus juri obnoxias comprehendit. Sedulo autem animadverterunt Patres, Constitutionem Pauli III. De simplici venditione castri loqui, atque in eo tantum prælationem Vicinis, et Inquilinis indulgere, trahendus igitur ad casum mixtum nequaquam erat ejus Constitutionis casus; quum certi exploratique juris sit, legem de simplici casu loquentem numquam ad compositum, seu mixtum esse extendendam* —

sità sottoposto alla disposizion di ragione (1).

148. Nè si può rivocare in dubbio che il contratto nuziale del 1728 ci presenti nel matrimonio di Donna Cornelia, e Don Giulio Cesare, e nell' unione del Maggiorasco in questi due possessori UN CASO MISTO. Imperocchè per unanime sentimento dei Dottori, e dei Tribunali il *caso misto* si verifica tutte le volte, che o per ragion dell' *atto*, o per ragione delle *persone*, o per ragione dei *beni* interviene qualche circostanza, che se non muta affatto, arreca nondimeno qualche alterazione alla specie del fatto contemplato dal Legislatore, e diversifica in qualche modo il caso accaduto dal caso compreso nella Legge (2). E questa differenza, ed alterazione di circostanze per quanto sembri leggiera, ove nondimeno si tratti di Legge penale, di qualunque disposizione odiosa, che debba intendersi strettamente, qual' è appunto la legge della caducità imposta da Urbano VIII, basta a rendere *misto il caso*, ed

(1) *Il Pitoni discept. Ecclesiast.* 130 *num.* 12 *e* 103 — ivi — *Quum enim regula loquatur de Præsente in Curia, respectu vero absentis disponat, consensum esse præstandum per Procuratorem, inde sequitur, quod Procurator tamquam constitutus absente, et in statu absentiæ potuerit devenire ad extentionem consensus, non obstante, quod resignens hoc tempore accidentaliter in Urbe præsens reperiretur, quia saltem iste dicitur casus mixtus, qui non comprehenditur sub regula, tamquam derogatoria juris communis. Casus autem mixtus debet regulari juxta dispositionem juris comunis tamquam omissus, et non comprehensus in regula — Rocca Allegat.* 164 *num.* 6 — ivi — *Quum Bulla a jure comuni exorbitans loquatur in casu simplicis venditionis non vindicat sibi locum in casu mixto sub dispositione juris comunis remanent. — Card. de Luca de servit. discurs.* 96. *num.* 12 — ivi — *Dicebam, ad rem bene adaptari propositionem quod scilicet lex loquens de casu simplici trahenda non est ad casum mixtum, qui debet regula ad normam juris — La Ruota decis.* 796 *num.* 13 *avanti Dunozzet* — ivi — *Casus iste non erat Casus ille, quem Lex contemplaverat; sed erat casus mixtus, proinde determinandus secundum regulas juris communis —, e nella Melevitana Bonorum* 8 *Giugno* 1764 § *fin. avanti Riminaldi* —

(2) *L' insegna tra gli altri il Rocc. disput. jur. cap.* 164 *n.* 16 — ivi — *Bulla loquitur in casu simplicis venditionis, non vindicat sibi locum in caso mixto, quando nempe contractui venditionis aliquid reperitur admixtum — La Rota decis.* 255 *n.* 6 *avanti Panfili* — ivi — *Constitutio inducta in casu contractus Mulieris non debet extendi ad contractum minoris, nec de casu ad casum, ET TANTO MINUS DE CASU SIMPLICI AD MIXTUM, continentem qualitatem sexus, et aetatis —. Più diffusamente, nella decis.* 274 *n.* 13 *avanti Crisp.* — ivi — *Et in omnem casum pro evitanda Statuti censura, satis utique erit, quod extraneæ, et non cives quoties sint personae Filiorum, ad quorum commodum statutum anomale disponendo testamentum matris extra eos conditum irritat, tunc quum statutum filiorum forensium vocationem omiserit, seu nominationem, casus hic mixturam in se continere dicatur, ratione autem dictas mixturas statuti prohibitio procedere non poterit quod veluti loquens in casu simplici, cessat in casu mixto, juxta famigerata principia — decis.* 12 *n.* 42 *avanti Ansaldi* — ivi — *Quando adest in medio inter Personam excludentem, et exclusam ALTERA PERSONA NEC EXCLUSA, nec nominata per statutum, quoeve de coetero ad tramites juris comunis excluderet excludentem in vim statuti, ob mixturam casus cessat statutum, daturque reversio ad dispositionem juris comunis — decis.* 56 *n.* 20 *avanti Rezzonico* — ivi — *Casus enim mixtus considerari valet, UBI IN MEDIO EXISTIT PERSONA NULLATENUS CONSIDERATA — nella Bononien. successionis* 19 *Giugno* 1767 §§ 8 *e* 9, *e nella Confermatoria* 16 *Aprile* 1768 § 11 *avanti Olivazzi* —

a sottrarlo dalla legge diretta al *caso semplice*, ancorchè tra i due casi vi concorresse IDENTITA' DI RAGIONE (1).

149. Posto ciò che non ammette in diritto alcun dubbio, chi non vede che essendosi accomunato nei capitoli del 1728 il possesso, e l' amministrazione del Maggiorasco in *due possessori contemporanei*, cioè in Donna Cornelia, e D. Giulio Cesare, si alterò per ragione *delle persone* il caso semplice di un sol possessore contemplato da Urbano, e si alterò per modo che non era più eseguibile quella pena di SUBITANEA caducità da lui prescritta per il puro FATTO dell' alienazione? Imperocchè essendo non più UNO, ma DUE i possessori, e gli amministratori del Maggiorasco, come poteva essere, che alienando l' uno, o l' altro avesse più luogo quel FULMINE, che caducando nel momento l' attual possessore, trasferisse la successione, ed il possesso dei beni — *in successorem immediate sequentem?* — Se alienava D. Giulio Cesare, si poteva togliere il Maggiorasco all' innocente Principessa D. Cornelia per trasferirlo a tenore della Legge Urbana nell' ulteriore sostituito? E se alienava la Principessa, si poteva balzare dal Maggiorasco D. Giulio Cesare che lo godeva, e lo doveva godere per un nuovo CONTRATTO, ed in CORRESPETTIVITA' del Matrimonio, dell' assunzione del nome Barberini, e di una dote da lui portata in questa famiglia di scudi duecentomila? Questo sarebbe stato un eccesso enorme d' ingiustizia, riprovato da tutte le Leggi Divine, ed umane (2).

150. Dunque la mutazione delle circostanze avvenute nel 1728 per il matrimonio di D. Cornelia, e D. Giulio Cesare, rendeva *ineseguibile* quella Legge di SUBITANEA caducità per il mero, e nudo fatto di contravvenzione imposta da Urbano VIII per le alienazioni nel caso semplice dell' unico Possessore — *Decernimus eo ipso cadere, et cecidisse intelligi, et locum alteri Successori immediate sequenti factum esse* — Dunque non è applicabile questa Legge *al caso misto* dei due Possessori non preveduto, e non contemplato da Urbano, ed in cui la sua disposizione non poteva eseguirsi. Fa poi meraviglia la franchezza, con cui si suppone *nel Voto Rotale* § 19 che non avesse mai effetto questa comu-

(1) *Odasi Polidor. Rip. de Noctur. temp. cap. 4 num. 9 e 109 e seq., Barbos. axiom.* 152 *num.* 11 — ivi — *Mixtum non comprehenditur sub simplici, nec dispositio loquens de simplici locum habet in mixto in odiosis, seu alias in materia stricte interpretanda. Item quando eadem dispositio est poenalis, seu materia exorbitans, aut correctoria, et in respicientibus praejudicium tertii; e la Rota nella Firmana exemptionis* 18 *Giugno* 1756 § 6 *avanti Stadion* — ivi — *Nequit huc protrahi indictum statutarium onus, ut pote odiosum, et propterea non ampliandum a casu simplici ad casum mixtum* —, *nella citata Urbevetana retractus, quoad reservata in Sententia A. C.* 27 *Giugno* 1787 § 7 *avanti l' Eminentissimo Despuig* — ivi — *Statutum loquens unice de casu simplici numquam porrigi, vel extendi potest ad casum mixtum, sive compositum, et propter odium, quod in se continet. Allegata Statuti rubrica, quaevis ampliatio licet minima, est a jure interdicta, non obstante, quod vel identitas, vel majoritas etiam rationis concurrere possit*, — *nella Firmana praelationis* 23 *Aprilis* 1790 § 8 *avanti Monsignor Cesarei* — ivi — *Tralatitium est odiosa statuta ultra litteram non esse intelligenda, neque ex identitate, aut majoritate rationis ad non expressa disposita esse extendenda. Statutum itaque agens de casu simplici aptari non poterat casui mixto, e nella Montis Alti Cappellaniae* 21 *Gennajo* 1803 § *ult. avanti Monsign. Serlupi.*

(2) *Fusar. quaest.* 582 *num.* 17, *Castill. lib.* 5 *cap.* 94 *n.* 14, *Surd. decis.* 101 *n.* 6 *Roxas de Incompatibil. part.* 3 *cap.* 1 *not.* 6 *n.* 39, *la Rota nella Fanen. Immissionis* 25 *Giugno* 1728 *al* § *Coeterum avanti De Gamaches, e nella Romana Donationis* 20 *Febbrajo* 1750 *al* § 18 *avanti Fantuzzi.*

nione del Maggiorasco, perchè al dire dei *testimonj* ne fu sempre in possesso Donna Cornelia. Che testimonj si vanno sognando contro L' EVIDENZA DEI FATTI decisi, ed incontrastabili, da cui risulta che Donna Cornelia, e D. Giulio Cesare possederono insieme, ed insieme amministrarono i beni del Maggiorasco, non solamente fino ALL'ANNO 1767 in cui emanò il giudicato, che or si rivede, ma fino all' anno 1769, in cui questa comunione si sciolse con altro Pontificio chirografo di Clemente XIV? (1)

151. La procura data al Ferrari per la formazione degli Inventarj fu sottoscritta insieme da Donna Cornelia, e Don Giulio Cesare (2). Gli Inventarj furono eseguiti coll' assistenza ancora di Don Giulio Cesare, ed intestati a nome comune (3). Fu comune l' istanza per la deputazione prima di Monsignor Lana, poi di Monsignor Olivazzi, quando si vollero definire le questioni insorte sull' eredità del Cardinal Francesco giuniore, e riordinare il patrimonio Barberini (4). Nella regiudicata di Monsignor Olivazzi fu qualificato il Principe D. Giulio Cesare come intervenuto in causa — *uti admissus, et arrogatus in familiam Barberinam* (5). E nei tanti istrumenti, stipulati coll'autorità del Giudice in esecuzione dello stesso giudicato, si legge costantemente in tutti — *Eccellentissima Signora Principessa Donna Cornelia Costanza Barberini UNITAMENTE coll' Eccellentissimo Signor Principe Don Giulio Cesare Barberini suo marito COME POSSESSORI DEL MAGGIORASCO ec.* (6).

152. Senza però che io mi perda nella moltiplicità degli atti particolari, basta *l'Elenco* estratto dai Libri Mastri, e riportato in sommario (7), e molto più basta IL FATTO STESSO, che ci dimostra disciolta tra i Conjugi Barberini la comunione del Maggiorasco nel 1769 con Chirografo di Clemente XIV. Non si poteva sciogliere, se fino a quel punto non fosse esistita, e nell' accennato chirografo espressamente si dice, essersi convenuta nei Capitoli del 1728 — UNA TOTALE COMUNICAZIONE, ED UNA PROMISCUA AMMINISTRAZIONE DEGLI EFFETTI, E RENDITE *tanto della Casa Barberini spettanti alla Principessa D. Cornelia, quanto della Casa Colonna spettanti a Don Giulio Cesare, ed essersi INFATTI ESEGUITA PUNTUALMENTE FINORA* (cioè fino al 1769) *UNA TAL CONVENZIONE* (8). Che se la sola Principessa nel 1767 impetrò dal Principe la deputazione di un Giudice, per decidere se fosse, o no decaduta dal diritto di nominare, e sola nominò nel 1768 il Principe Don Carlo, come rileva male a proposito *il Voto Rotale*, ciò avvenne, non perchè non esistesse in effetto la comunione già convenuta, ma perchè nella stessa convenzione del 1728 alla sola Donna Cornelia erasi riservata la nomina del successore al Maggiorasco.

153. Tutto ciò adunque che potesse aver fatto Donna Cornelia quanto ai beni del Maggiorasco fino all' anno 1767, cioè fino all' epoca del Giudicato Negroni, ancorchè fosse vero, è tuttavia indubitato che accadde in quel tempo in cui erano in pieno vigore i capitoli del 1728, la cui la situazione del Maggiorasco IN DUE TESTE aveva essenzialmente diversificato il caso semplice contemplato dal Legislatore, in cui finalmente non era applicabile la Legge di Urbano VIII, che privava *ipso facto* l' alienante del Maggiorasco, e lo trasferiva — *in successorem immediate sequentem* —. Se non che, non è soltanto per ragione *delle persone*, che i Capitoli del 1728 ci presentano *un caso misto*, ma tale altresì ce lo dimostrano PER RAGIONE DEI BENI. Urbano VIII aveva assoggettati al suo Maggiorasco i beni da lui posseduti, e quelli che avessero acquistati i successori — DURANTE TAMEN NOSTRO PONTIFICATU —, come si ha nel primo Breve del 1627. Quando dun-

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*. (3) *Sommario*. (4) *Sommario*.
(5) *Sommario*. (6) *Sommario*. (7) *Sommario*. (8) *Sommario*.

que vietò severamente qualunque alienazione, e punì colla caducità quei successori che trasgredissero il suo divieto, parlò senza dubbio del caso semplice, in cui taluno dei successori possedendo i beni da lui sottoposti al Maggiorasco, gli avesse in qualche parte anche minima diminuiti. Ma in forza del nuovo contratto del 1728 i conjugi Barberini entrarono in possesso del Maggiorasco, accrescendolo nella somma ragguardevolissima DI SCUDI DUECENTOMILA, che a tenore del convenuto fu erogata in dimettere i debiti anteriori *all' archiviazione*, che gravitavano sul Maggiorasco (1).

154. Un accrescimento così grandioso, non portava una alterazione notabilissima di circostanze? Era forse lo stesso il far decadere un Possessore qualunque, e il far decadere un possessore, che a contemplazione dei Maggiorasco avesse sborsato del suo duecentomila scudi? Era lo stesso, che per un' alienazione *etiam in parte minima*, si spogliasse in egual modo chi nulla aveva contribuito ai vantaggi del Maggiorasco, e chi l' aveva in modo insigne accresciuto col suo patrimonio? Vediamo pure, che Urbano VIII colla stessissima caducità, e colla stessa energia di formule, con cui punì chi alienasse, volle puniti egualmente coloro che non usassero l' armi e l' insegne della famiglia Barberini, *absque aliqua mixtura :* Eppure in questo caso si astenne dalla caducità, se ammogliandosi i Successori — *Dos talis esset, ut per eam notabiliter Status Domus augeretur, vel in haereditate valde opulenta succederent* (2) — Dunque in mente dello stesso Urbano un' accrescimento notabile di beni era una circostanza che diversificava i casi, ed esigeva rapporto alla caducità una diversa disposizione. Non può adunque negarsi che lo sborso di scudi duecentomila che i conjugi D. Giulio Cesare, e Donna Cornelia accrescevano non tanto alla famiglia Barberini, quanto allo stesso Maggiorasco, variasse notabilmente lo stato *del caso semplice* a cui Urbano aveva annessa *ipso facto* la caducità, e che perciò questa pena non possa trarsi *al caso misto*, in cui le particolari circostanze ci somministrano una ragione chiarissima di differenza.

155. Difatti, che per l' aumento dei duecento mila scudi rimanesse ALTERATA la Legge di caducità prescritta da Urbano VIII lo riconobbe la stessa Rota, e lo definì CON SOLENNE REGIUDICATA. Aveva Urbano espressamente compresa sotto la pena di caducità l' alienazione dei beni del Maggiorasco — *etiam causa DOTIUM assignandarum, et assecurandarum, vel restituendarum* —. Maritatasi però la Principessa Donna Olimpia Barberini, una delle figlie di Don Giulio Cesare, e Donna Cornelia col Duca di Girifalco, insorse questione, se la Dote dovesse pagarsi coi beni *del patrimonio Barberini*, che a nome della Principessa Donna Cornelia si amministravano dal Signor D. Carlo, o dai beni *Colonna di Sciarra* ai quali aspirava D. Urbano. Si propose il dubbio — *An, et contra quos, et super quibus bonis sit relaxandum mandatum pro summa ducatorum viginti millium in casu etc.* E la Rota rispose — *Affirmative et esse relaxandum mandatum* CONTRA BONA PATRIMONII BARBERINI — Ma come obbligare al pagamento della dote i beni Barberini, se la legge chiara, e precisa di Urbano VIII disponeva che non si diminuissero neppure per il titolo privilegiato — DOTIUM ASSIGNANDARUM, ASSECURANDARUM, RESTITUENDARUM? — L' unico fondamento fu la convenzione del 1728, e gli scudi duecentomila, co' quali per il matrimonio di D. Giulio Cesare con Donna Cornelia erasi accresciuto il Maggiorasco, come si legge nelle Decisioni *Romana Dotis super relaxatione mandati dei 15 Gennajo, e dei 14 Maggio* 1790 *avanti il Card. Despuig* — È però chiarissimo, che quella convenzione, e quell' aumento aveva talmente variate le circostanze per ragione dei

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*.

beni, che nel caso *misto* non più poteva aver luogo quella disposizione, e quella caducità che aveva imposta Urbano VIII nel caso *semplice*.

156. Tre risposte oppone il Voto Rotale al § 20, e non sono che tre sofismi. Dice primieramente, non doversi valutare l'aumento di 200000 scudi, perchè Papa Urbano proibì ai successori di detrarre dal Maggiorasco *qualunque miglioramento*, benchè ammontasse a grandissima somma. L'equivoco è ben chiaro. Altro è, che il successore non possa ripetere i miglioramenti se ne ha fatti, altro che avendo notabilissimamente accresciuto il Maggiorasco, debba decadere in caso di alienazione *quantumvis in minimo*. CHI NON RIPETE perde la spesa, e il valore del suo miglioramento, ma gode tutte le rendite del Maggiorasco. CHI DECADE non solo perde tutto ciò che egli vi ha contribuito del suo, ma perde interamente il Maggiorasco medesimo. Sono così dissimili questi due casi, che non si può senza errore argomentare dall'uno all'altro. Dice *in secondo luogo*, che l'aumento dei scudi 200000 essendo provenuto dal patrimonio Colonna, non può attribuirsi a Donna Cornelia. Ma D. Giulio Cesare non recò al Maggiorasco un capitale sì rimarchevole *a contemplazione del matrimonio*, che con lui contraeva Donna Cornelia Barberini? Non l'unì al Maggiorasco *a titolo di dote?* Non ve l'unì in correspettività dei frutti del Maggiorasco medesimo, che con lui accomunava la Principessa? Tanto si legge nei capitoli matrimoniali (1).

157. Se D. Cornelia non consentiva al matrimonio, se non sacrificava la metà delle rendite ammettendo D. Giulio Cesare al possesso e godimento promiscuo del Maggiorasco, questo non avrebbe avuti i duecentomila scudi, ed avrebbe sofferta la perdita d'altrettanti, e più beni per dimettere i suoi creditori. Non può dunque non riconoscere da Donna Cornelia il vantaggio di questo aumento, che senza *il fatto*, e *la volontà della Principessa* non avrebbe mai conseguito. Finalmente che i duecentomila scudi (e questa è la terza obbiezione) in virtù dei capitoli del 1728 dovessero rimaner soggetti a tutte le leggi del Maggiorasco, è verissimo; ma ciò non toglie che il beneficio di questa somma non provenisse dal beneplacito dei coniugi Barberini. Chi dona, dopo il contratto non può negare al donatario ciò che ha donato. Ma non per questo il donatario non deve riconoscere la donazione dalla volontaria generosità del donatore, il quale da principio poteva non donare, se gli pareva.

158. È certo però che il caso dei DUE COMPOSSESSORI, e dell'ACCRESCIMENTO da essi recato al Maggiorasco coll'unione dei scudi duecentomila, è un caso MISTO, perchè rivestito di circostanze particolari, e diversissimo per ragione delle *persone*, e dei *beni* da quello ch'ebbe in vista Urbano VIII, ed a cui affisse L'ISTANTANEA caducità di chi avesse alienato. Sia dunque, se così piace, che questa pena fosse imposta da Urbano *ipso facto, et ipso jure* per qualunque alienazione *etiam in minimo;* sia che secondo il rigore de'suoi Brevi bastasse a decadere il *puro fatto;* sarà tuttavia sempre certo, che questa disposizione ODIOSA, e DURISSIMA risguardante il CASO SEMPLICE, non si può stendere *al* CASO MISTO, che come non preveduto dal Legislatore, e non compreso nella sua Legge, rimane soltanto sotto la disposizione di ragione. La *Legge comune* non ha mancato di provvedere all'indennità dei beni fidecommissarii. Essa proibisce l'alienarli, e punisce ancor'essa colla CADUCITA' l'alienante. A questo fine è diretta la famosa *Legge Imperator 50 ff. ad Senatus consult. Trebellianum*. Ma secondo il diritto comune non s'incorre *ipso facto* la caducità. Vi si richiede la preventiva

(1) *Sommario*.

Sentenza del Giudice, che condanni a questa pena il possessore (1). Bisogna di più, che le alienazioni si provino fatte dolosamente, e con frode, cosicchè non abbiano alcuna scusa che le difenda (2). Ed è ciò tanto vero, che quantunque si tratti di caducità imposta, o da un donante, o da un testatore, contuttociò se nel preciso non ha espressamente disposto il contrario, entra sempre *la disposizione del diritto comune*, per cui non si decade dal fidecommisso, se non concorrono dissipazioni dolose, fraudolenti e senza scusa (3).

(1) *La Rota nella Romana Liberationis a molestiis dei* 26 *Marzo* 1781 *avanti il Card. Sentmanat.*, *e nella Romana Pecuniaria* 1 *Luglio* 1790 § 10 *innanzi Monsignor Malvasia*.

(2) *Il Bruneman. alla detta Legge Imperator num.* 1. *Cujac. observ.*, *et emend. lib.* 27 *cap.* 5, *Molin. de primogenit. lib.* 1 *cap.* 16 *num.* 1, *Fontanell. de pact. nuptial. tom.* 1 *claus.* 4 *Gloss.* 91 *part.* 5 *num.* 29 *Gratian. discept. forens. cap.* 713 *num.* 27, *Card. De Luca de fideicom. disc.* 170 *num.* 7, *la Rota avanti Molin. decis.* 570 *num.* 7, *nella Firmana Immissionis super tertio dubio* 4 *Julii* 1803 § 5 *avanti Bardaxi de Azara* « *ivi* » Patrem suum veluti Bonorum perditorem tradu- « cere, incursam ab eo caducitatem contendere, atque præmaturam Fideicommissi, Primogeni- « turque restitutionem urgere ex Lege Imperator 5 ff. ad Sen. consult. Trebell., andaciæ, sce- « lerisque plurimum habebat solidi, veriq. nihil. Quia pœnam infert Lex illa gravissimam, dum « quæsitis jamdiu possessisque bonis hæredem gravatum ante tempus denudat; ideo invisa, asper- « rima, et odii plena locum sibi nullimode valet vindicare, nisi plura copulative, ac usque ad « evidentiam revincantur. Revincendum in primis plura in Fideicommissi discrimen perpetrasse « gravatum. Revincendum deinceps plura isthæc adeo esse grandia, ut sartum, incolumeque ser- « vari nequeat Fideicommissum, nisi caducitatis pœna infligatur: REVINCENDUM TANDEM PLU- « RA ISTHÆC, GRANDIA NULLOQUE ALIO SANANDA REMEDIO PERPETRATA FUISSE PER « MACHINATIONEM, PER FRAUDEM, PER PRAVUM ANIMUM LABEFACTANDI FIDEICOM- « MISSUM ».

(3) *Dec. cons.* 290 *lib.* 1 *Merlin. de legit. lib.* 3 *tit.* 2 *quæst.* 21 *num.* 16 17, *Mans. cons.* 227 *num.* 41 *Card. de Luca de Fideicom. disc.* 154, *num.* 4 *e* 7 *disc.* 157 *num.* 5, *la Rota avanti Buratt. decis.* 182 *num.* 28 *avanti Molin. decis.* 800 *num.* 1 *avanti Ansald. dec.* 271 *num.* 8 *nella Romana Liberationis a molestiis* 26 *Marzo* 1781 § 7 *avanti la ch. mem. del Card. Sentmanat* « *ivi* » « a postrema causa perperam peræque reponebatur æs alienum a Josepho contractum, primum « etc., deinde quia cum illud non contractum esse constaret per direptionem, dilapidationemque, « nec in spretum paterni præcepti, sed ex contractis a Josepho plurimis negociis, quae male il- « li cesserant, ita ut non vitio, non Josephi culpæ verti debeat, et si ex sorte minus propitia « æs alienum contrahere coactus fuit neque ex infortunio hoc justa exoriri poterit causa illum « caducandi; *AD HUNC ENIM ODIOSISSIMUM EFFECTUM, REQUIRITUR DOLUS, AC* « *MALITIOSA, ET INEXCUSABILIS CONTRAVENTIO, APERTUSQUE CONTEMPTUS,* « ab hac namque pœna, quæ omnium gravissima ex jure arbitratur, *QUÆLIBET IMMUNEM* « *REDDIT CAUSA, UTCUMQUE LEVIS ET COLORATA*, ac ut a forensibus dicitur *BE-* « *STIALIS.— Con egual maestria, e verità nella Faventina caducitatis* 11 *Maggio* 1792 § 5 *avanti Acciajuoli* « ivi » Odiosissimam igitur actionem proposuerunt Joannes Berardi, ac Sacerdos Lau- « rentius Baldrati, dum Guidonem acerbissima caducitatis poena plectendum contenderant, inevitabili « proinde onere premebatur Sacerdos Laurentius, qui eamdem actionem hodie urgebat, firmis atqua « inconcussis probationibus evincendi, non modo Guidonem scriptas ab Anastasio Leges violasse,

159. Dal che facilmente s' intende quanto infelicemente si studino gli Avversarj, ed *il Voto Rotale al* § 19 di trarre la caducità fulminata *ipso facto* da Urbano VIII nel caso semplice *al caso misto*, perchè nel secondo suo Breve, Urbano ordinò che nelle liti e controversie che fossero insorte nella famiglia, i Giudici da destinarsi « IN CASIBUS DUBIIS ubi nostra dispositio « non adsit, sive decius intellectu oriri possit, « debeant interpretari, ac definire ad favorem « praefatae successionis, et succedentium in ea, « ac pro conservatione, et augumento ejus bo- « norum et jurium quorumcumque, nihil aliud « attendendo tam ex juris dispositione, quam alio « quoquo modo ». Questa disposizione come ognun vede parla unicamente dei casi dubbj — IN CASIBUS DUBIIS — Parla di quei casi, in cui non essendoci nè una chiara determinazione dello stesso Pontefice, nè una Legge espressa, e lampante del diritto comune, il Giudice si trovasse *sul bilico*, e non avesse una scorta precisa, e sicura con cui dirigere il suo giudizio. Ecco i casi, in cui volle Urbano che il *favore del Maggiorasco* preponderasse nella bilancia, e bastasse al Giudice perchè dovesse — *in casibus dubiis declarare, interpretari, ac definire ad favorem praefatae successionis* — Ma per contrario È CERTISSIMO IN FATTO che Urbano VIII nell' imporre la caducità, considerò il caso semplice, e non comprese, nè potè comprendere *un caso misto* non solamente non immaginato, ma opposto direttamente alle sue vedute. È CERTISSIMO IN DIRITTO, che il caso misto dee regolarsi colla disposizione della Legge comune, e che questa Legge non ammette caducità *ipso facto*, ma ricerca, come si è provato, la condanna del Giudice, e la qualità delle alienazioni delittuose, ed inescusabili. Mancando per tanto nel caso misto la disposizione di Urbano VIII, non poteva il Giudice trovarsi in dubbio, ed esitare sulla incerta, e fallace applicazione dei principj del diritto comune. Aveva la LEGGE CHIARA ED ESPRESSA che gli toglieva ogni dubbio e da cui non poteva allontanarsi senza ingiustizia. Onde non poteva in questo caso esser luogo al pericoloso ripiego, che solo — IN CASIBUS DUBIIS permetteva al Giudice di giudicare — *ad favorem praefatae successionis*.

160. Oltre a che, ben si vede, ove mirasse questa disposizione di Urbano. Previdde che in tanta moltiplicità di chiamati, in tanta copia di beni, e diciam pure in tanta ridondanza, e superfluità di parole potevano suscitarsi facilmente delle dubbiezze *sulla sostanza* del suo Maggiorasco. Se nasceva dubbio intorno all' ordine, ed il progresso della successione: se si disputava della comprensione di qualche suo fondo nel fidecommisso: se si fosse posto in questione la competenza di un qualche diritto inerente ai beni del Maggiorasco; in questi casi, ed altri somiglianti volle che « in casibus dubiis debeant « (*Judices*) declarare, interpretari, ac definire « ad favorem praefatae successionis, et succe- « dentium in ea pro conservatione praefatae

« verum etiam doloso, ac *PROTERVO ANIMO ITA SESE GESSISSE*, quod si inobedientiæ vel « *DOLI, AC MALITIÆ* probatio desit, aut aliqualiter *IMPERFECTA* sit, et *MANCA* in quavis « *AMBIGUITATE* omnis capienda est interpretatio, quæ et in obedientiam excludat, et *CADUCI-* « *TATIS POENAM AVERTAT*. Imo ad caducitatem vitandam ipsa etiam *ERRONEA CREDULI-* « *TAS ET FALSA OPINIO, AC LEVIS QUÆLIBET CAUSA, ET FATUA* abundo sufficit, — *e nella Firmana Immissionis super tertio dubio* 4 *Luglio* 1803 § 6 *avanti Bardaxi de Azara* « ivi » Hancque « disciplinam juris æquissimam non subvertit interminato adversus alienantis per ipsam Testatri- « cem caducitas misso namque etc. illud urgebat opido peremptorium, quod nempe interdicto « Testatoris etiam manente nemo abnormi plectitur pœna caducitatis, NISI ALIENAVERIT PER « MACHINATIONEM, PER FRAUDEM, PER DOLUM MALUM NULLO FUCO EXCUSATIONE « NULLA OBTEGENDAM ».

« familiae, et pro conservatione et augmento « ejus bonorum et jurium ».

161. Ma che questa vaga, e generale disposizione RIFERIBILE alle questioni che potevano nascere direttamente intorno ai diritti e beni del Maggiorasco, e sulla sua successione e progresso, debba stendersi ancora ad ampliare *l'odiosissima pena di caducità*, come tacitamente voluta — IPSO FACTO — anche in quei casi, in cui non si vede chiaramente, e letteralmente imposta, il buon senso, e le giuste regole di una retta interpretazione non lo permettono: essendo principio elementare e certissimo, che non si può indurre, o sottintendere UNA DISPOSIZIONE PENALE, quando le parole del disponente non sieno espresse, e talmente chiare che non ammettano altra qualunque interpretazione, nè possano verificarsi in altro modo (1).

CAPITOLO V.

Quand' anche fosse applicabile al caso la Legge di Urbano VIII, non può dirsi con tuttociò decaduta Donna Cornelia per mancanza della Sentenza Declaratoria del fatto.

162. Chicchessia, se ad incorrere la caducità secondo i Brevi di Urbano VIII fosse necessaria la Sentenza del Giudice che condannasse il possessore a questa pena, o sia quella Sentenza che chiamano i Forensi *declaratoria juris*, o piuttosto *condemnatoria*, è fuor di dubbio che doveva precedere almeno per necessità la Sentenza DECLARATORIA DEL FATTO, cioè la Sentenza, in cui si dichiarasse che veramente il possessore era caduto in quella contravvenzione, a cui il disponente aveva annessa la pena di privazione, e di caducità. Questa Sentenza è indispensabile in tutti i casi. Per quanto sieno ampie le formule della disposizione, per quanto impongano la caducità – *statim* – *eo ipso* – *ipso facto* – *ipso jure* – o con altre clausule, se ve ne sono più forti, è sempre necessaria *la declaratoria* del Giudice. Poichè dipendendo la caducità dal fatto, e potendo il fatto esser dubbio, ancorchè certa la Legge, non può dirsi effettivamente decaduto il possessore, se prima non si dichiara dal Giudice la sussistenza del fatto stesso, o sia della commessa contravvenzione. Le Autorità di cui abusano gli Avversarj debbono intendersi della *declaratoria juris*, nè altro dicono, se non che ad incorrere la caducità imposta *ipso facto*, e *ipso jure* non si ricerca la Sentenza che *condanni* il possessore alla pena, e lo privi del proprio diritto, ma non escludono la necessità della Sentenza *declaratoria del fatto* che in qualunque caso deve sempre intervenire per Diritto Divino, Civile ed Ecclesiastico (2).

(1) *Bart. nella Leg. Pater Severinam num. 2, e nella Leg. multa num. 3 ff. de condit. et demonstr. Bald. nella Leg. Cum proponas num. 13 Cod. de haered. instit. Alciat. reg. 3 praesumpt. 45, Peregrin. de Fideicomm. art. 18 num. 29; la Rota decis. 429 num. 3 part. 4 divers., e nella dec. 293 num. 9 part. 6 recent.* « ivi » Urgebat quod ageretur de Fideicommisso PENALI, quod non « poterat induci, NISI PER VERBA EXPRESSA QUÆ OMNEM ALIAM INTERPRETATIONEM « EXCLUDERENT ».

(2) *Roxas de incompatibil. Majorat. part. 3 cap. 1 not. 10 num. 50* « ivi » Notatur, quod DOMI- « NUS NOSTER formavit judicium, et super eo tulit Sententiam declaratoriam, non obstante quod « imposita fuit pœna statim ipso facto incurrenda, prout colligitur ex Genesi d. cap. 2 — In quacumque enim die comederis morte morieris — Ab hinc edocentur juris periti, et in judicando Ju- « dices debent observare, quod licet Successor Majoratus contraveniat præceptis, et conditionibus in « institutionibus appositis, non valeat privari, nisi prius formato judicio, et per Sententiam decla- « ratoriam judicatum contravenisse, et ex eo ad privationis pœnam condemnetur. Quod procedere

163. Che più ? Questa *declaratoria di fatto* l'esigono i Brevi stessi di Urbano VIII. In cento luoghi, e quasi per uso quel Papa fulminò prodigamente contro i successori la pena della caducità, e in tutti aggiunse la clausula — ABSQUE DECLARATIONE JUDICIS — L' impose — *absque*

« debet sive præceptum, conditio, seu gravamen, cui parere, atque obedire Successor tenebatur, « sit in vim conditionis, sive modi, dum tamen sit in possessione, qua privari debeat, uti erat no- « ster primus Pater, et licet POENA PRIVATIONIS IN CASU CONTRAVENTIONIS SIT IMPOSI- « TA IPSO JURE, VEL IPSO FACTO, SEU STATIM INCURRENDA. — *Convengono quanto alle materie civili il De Pretis interpret. lib. 5 dubitaz.* 1 *num.* 88 « ivi » Requiritur quaque Sententia « *DECLARATORIA ALICUJUS FACTI*, vel non facti, propter quod quis veniat privandus Le- « gato, vel hæreditate ex pœna a Testatore apposita. Nota per Doctores quod declaratoria requira- « tur *SENTENTIA FACTI*, ob quod pœna venit imponenda etiam *IPSO JURE* — *Magon. decis. Florent. num.* 13 « ivi » *EST REGULARE IN OMNIBUS*, quod ubi quis pœnam incurrit etiam « *IPSO JURE*, intelligitur si sequatur, *DECLARATIO FACTI*, per Sententiam declaratoriam, « licet non privatoriam — *la Rota Romana nelle Nuperr. Decis.* 238 *num.* 3 *tom.* 6 « ivi » Quum pri- « vatio sit pœna gravissima, adeo ut assimiletur pœnæ capitali, numquam proinde sine præcedenti « declaratoria ea incurritur, quamvis ipso jure imposita sit, quum saltem Judex debeat proferre « super facto ad illius plenam executionem verificando etc. Nulla fere est pœna, quæ circa factum « Judicis Sententiam non requirat » *avanti Olivazzi decis.* 529 *num.* 15 « ivi » Pœna enim ipso jure « incurrenda intelligitur, dummodo accedat declaratoria non condemnans ad pœnam ipso jure ir- « rogatam, sed confirmans delictum cui pœna irrogatur — *e in specie di caducità comminata,* — *absque Sententia, et Judicis Decreto, nella Decisione Romana Liberationis a molestiis dei* 26 *Marzo* 1781 § 11 *avanti Sentmanat* « ivi » Quin obstaret, facultatem a Testatore datam fuisse deveniendi ad de- « clarationem caducitatis, SENZA ALCUN DECRETO, O MANDATO DEL GIUDICE. — Hoc enim « non obstante caducatio non inducitur ipso jure, vel ipso facto, sed præcedere semper oportet Sen- « tentiam declaratoriam » — *Quanto all' Ecclesiastiche Benedetto XIV de Synodo Diocesano lib.* 5 *cap.* 11 § 2 « ivi » Putarunt nonnulli, posse Episcopum in suo Synodo universim edicere, ut Clerici, « qui Clericalem habitum dimittunt, nisi intra trimestre numerandum a die, quo illum deponunt « iterum eumdem resumant *statim, et illico* Clericalibus excidant privilegiis, neque illis profuturum, « si trimestri elapso denuo habitum suscipiant. Trinæ enim monitioni, quam privationis Sententias « præcedere debere diximus, *hanc unicam declarationem* in Synodo factam æquivalere autumant « Panimol. ec. Verum quamvis hæc monitio, seu declaratio in Synodo laudabiliter fiat ad incutien- « dum terrorem Clericis contumacibus, sicuti re ipsa in pluribus Synodis eam factam vidimus, inu- « tilis tamen est ad inducendam statim privationem, quam comminatur. Quoniam etiam hac gene- « rali monitione præmissa, in singularibus casibus necessario conficiendus erit judicialis processus « super transgressione, et contumacia ejus, qui Synodali Decreto non obtemperavit, ac propterea « fieri nequit, ut alio ordine judiciario, illa sola declaratio vires habeat quempiam privandi jure re- « sumendi habitum, quo cæteroquin potiretur. » — *La Sacra Congregazione del Concilio nella Romana Canonicatus dei* 9 *Settembre* 1786 « ivi » Quamvis Summus Pontifex eidem jusserit in Aposto- « licis Litteris — Sacros ordines præfatos suscipere OMNINO TENEARIS; alioquin de testificante ec. « dicti Canonicatus, et Praebenda vacent eo ipso, nihilominus non pridem inducta vacatio Canoni- « catus censeri poterat, quam judicium ordinarii super hac ipsa contraventione accessisset. Consen- « tire DD., quod quantacumque sit virtus, et efficacia verborum vacet eo ipso, numquam tamen

Judicis declaratione — a chi avesse ardito di mischiare al cognome, e all' insegna Barberini cognomi, e stemmi stranieri (1). L' intimò — *absque Judicis declaratione* — a quei Successori che trascurassero di prender moglie nel tempo da lui prefisso (2). Volle che s'intendesse decaduto *absque Judicis Decreto* chiunque commettesse delitti (3). Minacciò la caducità *absque Judicis declaratione* a chi avesse eccitate pretensioni su i beni di Firenze (4). Conferì in fine la facoltà all' ulteriore sostituito di prendere senza ministero di Giudice il possesso NON DELL'INTERO MAGGIORASCO, ma degli effetti alienati « Liceat « Successori etc. BONA ALIENATA, eorumq. « corporalem possessionem auctoritate propria, « de facto, absque alicujus Judicis Sententia, « decreto, vel Ministerio etc. vindicare, apprehen- « dere (5) ».

164. Quando all' opposto vietò le alienazioni disse nel § 26 — *eo ipso contrafacientes cadere, et excidisse intelligi volumus* — Aggiunse — *et locum alteri Successori immediate sequenti factum esse decernimus* — tralasciando però affatto quell' espressione tanto a lui famigliare, ed usata costantemente in tutti gli altri casi — ABSQUE JUDICIS DECLARATIONE — E perchè una DISCRETIVA così evidente? Perchè ben conobbe Urbano VIII che *il fatto delle alienazioni* poteva esser soggetto a molte questioni, ed incertezze; perchè poteva facilmente accadere che si tacciasse il possessore d' alienazione, senza giusta, e legittima prova, o si spacciassero per alienazioni vietate gli atti utili, o necessarj, come sarebbe il pagamento dei debiti del Maggiorasco, o concorressero tali circostanze di necessità, di autorità Sovrana, ed altre simili che rendessero estranea l' applicazione della pena; perchè finalmente non potè quel Pontefice non prevedere a quante discordie, e disordini avrebbe esposta la sua famiglia, se avesse rimessa alla sola discrezione del successore il cacciar l' altro dal suo possesso sotto pretesto d' alienazioni. Onde per assicurare in ogni caso i beni alienati permise al sostituito, limitatamente — QUOAD BONA ALIENATA, SEU DISTRACTA — d' impossessarsene — *auctoritate propria de facto, sine decreto, et Ministerio Judicis* — Ma non volle che ciò avesse luogo quanto alla privazione del Maggiorasco, e lasciò di usare la solita clausula — ABSQUE DECLARATIONE JUDICIS —, perchè appunto non potesse spogliarsi il possessore senza la dichiarazione del Giudice, che legittimamente canonizzasse il *fatto* delle pretese alienazioni.

165. Che se per disposizione di ragione, per ne-

« Sententiæ necessitatem excludant. Omnino ad rem Bellet. ec. Eamque esse hujus æquissimæ tra- « ditionis causam, quia dictis concurrentibus Clausulis licet necessaria non sit Sententia ad pœnam « privationis condemnans utpote, quæ a Lege ipsa, aut Decreto inflicta est, requiritur tamen Sen- « tentia super facto contraventionis, sive ut alii dicunt Sententia declaratoria, ut in ipsissimis ter- « minis Decreti per eadem verba in Apostolicis Litteris super provisione Canonicatus appositi defi- « nivit Rota ec. contraria Sententia juxta nonnullorum DD. placitum vix in eum casum obtinente, « quo Pontifex ulterius progrediendo hanc declaratoriæ Sententiæ necessitatem auferat addendo — « absque alia declaratione — quamquam ne tunc quidem gravior scribentium pars sublatum putet « Sententiæ declaratoriæ super facto concursum, sed dumtaxat derogatum necessitati Sententiæ de- « claratoriæ super incursu pœnarum Sanchez ec. » — *E lo stabilì magistralmente questa Suprema Corte nella Causa fra Ravogli, e Della Valle* « ivi » Non può senza che sia preceduta una Sentenza de- « claratoria irrogarsi la pena di caducità prescritta colle clausule più estese, ancorchè la contravven- « zione sia per ragione dei luoghi, e dei tempi inescusabile. »

(1) *Primo Breve* § 11. (2) *Detto Breve* § 15. (3) *Ivi* § 27. (4) *Ivi* § 34.
(5) *Ivi* § 26.

cessità della cosa, per volontà in fine di Urbano VIII era necessaria la DECLARATORIA DEL FATTO, non essendo mai intervenuti in questa Sentenza, essendosi anzi dichiarato con regiudicata, e confermato con Breve Pontificio — NON ESSERE DECADUTA D. CORNELIA DALLE RAGIONI DEL MAGGIORASCO; — è chiaro che validamente ritenne il possesso del Maggiorasco medesimo, e validamente esercitò il diritto di NOMINARE a favor di D. Carlo. Giacchè sebbene la caducità sia imposta *ipso facto*, è certo nondimeno che fino a quando non sopravvieno LA DECLARATORIA DEL FATTO STESSO, nè può dirsi decaduto il possessore, nè è tenuto a dimettere spontaneamente il suo possesso, nè possono impugnarsi gli ATTI ch' egli fa come possessore del Fidecommisso (1).

166. Vedde la Rota la difficoltà, e francamente rispose nel Voto § 10 — *expeditissimam esse declaratoriam facti, et incursae caducitatis,* — poichè quantunque non sia intervenuta finora, può intervenire in questo stesso giudizio. Onde dovendosi retrotrarre la *declaratoria del fatto* al tempo in cui accadde la contravvenzione, debba dirsi caducata D. Cornelia fin da principio, e resti perciò nulla la nomina da lei fatta del successore al Maggiorasco. La risposta è franca, ma insussistente. Si supponga per un momento che nelle pene imposte *ipso jure*, la declaratoria del fatto dopo emanata, si retrotragga *ad diem admissae contraventionis.* Si supponga che questa retrotrazione porti la nullità degli atti fatti dal possessore in quel frattempo. Ciò però può aver luogo purchè questi atti possano rivocarsi. Se vi è cosa da cui non possa tornarsi indietro, se gli atti sono di tal natura che non possono più disfarsi, è inutile la retrotrazione, nè la *susseguente declaratoria del fatto* può annullar ciò che per se stesso è IRRETRATTABILE. Lo detta la ragion naturale, lo conferma la regola da noi addotta, che qualunque retrotrazione richiede l'abilità dei due estremi, e cessa se vi è di mezzo un' impedimento irretrattabile che ne impedisca la riunione; lo avverte espressamente il dottissimo *Leurenio nei Comment. ad Jus Canon. univers. Lib. 1 tit. 2 quaest. 124 n. 8* « ivi » Neque ex dictis huc usque « sequitur verba illa – ipso facto – frustra in « Lege poenali apponi, nec esse discrimen inter « Legem statuentem poenam ipso facto, et statuentem poenam ferendam, si semper expectanda est Sententia Declaratoria. Nam dum « poena ipso facto imponitur, non requiritur « Sententia condemnatoria, sed sufficit Declaratoria facti. Deinde in poena ipso facto in-

(1) *La Rota nelle Recenz. dec. 555 num. 8 vers. non obstat. part. 1, et dec. 286 n. 15 par. 9 avanti Crispo dec. 56 n. 15* « ivi » Haud officiente, quod Comes de Sylva jam ante assumptam qualitatem « Baronalem ceciperat a commodo fideicommissi ob plures dectractiones Bonorum fideicommissariorum, praecedenter expletas, cum scientia fidecommissi, et adversus rigorosam prohibitionem « fideicommittentis, qui expressam caducitatem contra alienantem comminaverat; ita quod super « bonis, a quibus de eo tempore ex fideicommittentis dispositione privatus reperiebatur, census « imponi nequiret. Etenim praeterquam quod non docetur, praecedentes alienationes, et obligationes factas fuisse de Bonis fideicommissariis, Comes de Sylva, qui caducatus asseritur, cum nunquam bonorum fidecommissariorum possessione fuerit spoliatus, nec super illius caducitate accesserit judicis declaratio, vel substituti comparitio, quamvis ipso facto eadem caducitas ordinata foret, adhuc quia in possessione, et dominio bonorum fideicommissarium continuavit, et censum super bonis a se possessis imposuit, nequit praetextu caducitatis de ejusdem census subsistentia dubitari, cum ante judicis jussum, et declarationem poena privationi nunquam incursa « dici possit.

« currenda, actus gesti post commissum deli- « ctum veniunt irritandi, SI IRRITABILES « SINT ».

167. Nominò D. Cornelia prima revocabilmente, poi irrevocabilmente D. Carlo, e questa nomina non fu, nè poteva esser semplice, ed assoluta, ma portava di necessità l'obbligo al nominato di prender moglie, si perchè fu fatta espressamente A CONTEMPLAZIONE SPECIALISSIMA DEL MATRIMONIO, si perchè i Brevi di Urbano VIII, come altrove si è detto, obbligavano indispensabilmente il nominato *ut debeat uxorem ducere, et matrimonium contrahere, et consumare*. Non può dunque separarsi l'atto della nomina dal matrimonio che ne dovea essere, e ne fu la necessaria, ed indispensabile conseguenza. Ora se D. Carlo prima della *Declaratoria del fatto*, anzi mentre D. Cornelia era confermata nel suo possesso, e nell'esercizio del diritto di nominare da una regindicata, e da un Breve Pontificio, adempì con buona fede l'obbligo annesso, ed indivisibile dalla nomina coll'ammogliarsi, siccome per la sopravveniente declaratoria non può distruggersi il matrimonio del Sig. Don Carlo, così non può annullarsi la nomina irrevocabilmente eseguita, perchè la forza *retroattiva* della Declaratoria del fatto non si stende a quegli atti che fatti una volta — NON SUNT AMPLIUS IRRITABILES —

168. E tanto meno perchè questa *retrotrazione* ridonderebbe a danno di un TERZO, e di un TERZO, che come abbiamo già dimostrato, possiede per TITOLO ONEROSO di un matrimonio, e di una famiglia, da cui non può più disciogliersi. La finzione *retroattiva* indotta dalle Leggi è appoggiata all' EQUITA', nè si ammette perciò in pregiudizio del TERZO (1). Onde se *la Declaratoria del fatto* non può mai render nulli gli atti IRRETRATTABILI che sono preceduti con buona fede, molto meno può farlo quando l'effetto *retroattivo* della medesima ferirebbe *un terzo*, il quale rivocandosi l'atto, rimarrebbe soggetto irremissibilmente senza sua colpa alle dannose, ed indissolubili conseguenze dell'atto stesso (2).

169. Sebbene allora potrebbesi far questione, se *la declaratoria* del fatto retrotrandosi al tempo della contravvenzione possa render nulla la nomina già seguita a titolo oneroso di matrimonio in favor di D. Carlo, qualora non vi fosse stata di mezzo la regiudicata del Cardinal Negroni, ed il Breve di Clemente XIII. Ma dopo che una regiudicata avea dichiarato—NON ESSER IN CONTO ALCUNO DECADUTA LA PRINCIPESSA D. CORNELIA —; dopo che Clemente XIII avea interposta l'Autorità Sovrana per la fermezza del giudicato —, *et inviolabilis Apostolicæ Auctoritatis robur adjecerat supplendo, et sanando OMNES, ET SINGULOS DEFECTUS JURIS, FACTI, et solemnitatum*, sarebbe adesso inutile la declaratoria del fatto, perchè quantunque si giudicasse decaduta D. Cornelia dal Maggiora-

(1) *Leg. Denique ff. ex quibus caus. major.*, *Negusan. de pignor. secund. membr.* 5 *part. num.* 10 *ampliat.* 16. *Costa de ration. rat. quaest.* 134 *num.* 6 *Merlin. de pignor. lib.* 4 *tit.* 1 *quaest.* 22 *n.* 3 *Rot. divers. dec.* 728 *num.* 6 *part.* 1, *et decis.* 28 *n.* 9 *part.* 2 *dopo il Cenc. de Cens. decis.* 29 *n.* 4, 5 *nella Romana Liberationis a molestiis* 26 *Marzo* 1781 § 15 *avanti la ch. mem. del Card. Sentmanat.* —

(2) *Così la Romana Liberationis a molestiis* 26 *Marzo* 1781 § 15 *avanti la ch. mem. del Card. Sentmanat* — ivi — *Conveniunt omnes retrotractionem inniti aequitati, eaque tantum impellente admitti: at NON ÆQUUM, verum INIQUISSIMUM esset, si caducitas RETROTRAHERETUR in PERNICIEM CREDITORUM, QUI BONA FIDE CONTRAXERUNT*, *nella Romana Pecuniaria* 1 *Luglio* 1790 § 5 *avanti Malvasia* — ivi — *Esset enim INIQUISSIMUM, ut ex facto postmodum supervenente fraudari possent creditores, qui RE INTEGRA, ET BONA FIDE perducti sunt ad contrahendum* —

sco, non per questo vacillerebbe la nomina di D. Cornelia accettata ed eseguita col matrimonio dal Principe D. Carlo sulla sicurezza di un giudicato, e sulla fede sacra ed inviolabile del Sovrano. Per quanto difatti la pena sia imposta *ipso facto, et ipso jure*, per quanto sia certo a sentimento di alcuni Dottori, che la Sentenza *declaratoria*, colla sua forza retroattiva porti seco la nullità degli atti *intermedj*, tutti però convengono che ciò non ha luogo per quegli atti che risguardano un TERZO, il quale ha seguitata LA FEDE PUBBLICA di cose giudicate, o di Rescritti Sovrani.

170. Quindi, se dopo commesso un delitto, a cui sia annessa *ipso facto* la privazione, e confisca dei beni, il delinquente abbia ottenuto un GIUDICATO ASSOLUTORIO, sebbene in processo di tempo si provi la verità della delinquenza, e si dichiari con altra Sentenza incorso il reo nella privazione dei beni fin dal momento in cui contravvenne alla Legge, restano però **fermi**, ed inalterabili i contratti da lui fatti a favore di un *TERZO dopo la Sentenza di assoluzione*, perchè la giustizia, e l' equità non permette che QUISQUAM DECIPIATUR SUB FIDE PUBLICA dei Magistrati, e del Principe da cui prendono la loro forza le sentenze ed i giudicati (1).

171. Or se basta un semplice *giudicato assolu-*

(1) *Egregiamente il Boss. Tract. Crimin. tit. de Public. Bonor. num.* 76 « *ivi* » Non omitto in hac « materia publicationis bonorum, quod ex Ordine nostro antiquo cavetur, ut bona quando publi- « cantur pro aliquo delicto sint ipso jure publicata a die commissi criminis, ex quo sequitur ut a- « lienationes postea factae etiam ante condemnationem nihil valeant in effectu, licet acquirens sit in « bona fide. Intellige nisi bona fides oriatur ex facto publico, puta principis, aut officialis, qui « tulisset sententiam absolventem, quia licet postea detectum crimen esset, et secuta condemnatio, « tamen alienatio medio tempore facta deberet haberi rata, nemo enim debet decipi auctoritate « publica, maxime quia talis Sententia in hac Civitate transit in rem judicatam quia non potest ap- « pellari, nec de nullitate dici, et sic facit de albo nigrum. Et ita fuit judicatum in Magistratu ex- « traordinario Ordine favorem nonnullorum, qui contraxerant, cum quibusdam Medetis; jam an- « tea absolutis, sed qui postea post ipsam absolutionem, et contractus factos detecta veritate crimi- « nis per litteras Principis fuerint condemnati, » *Giul. Clar. commun. sentent. lib. V. § Final. quaest.* 78 *in addit. litt. H* « ivi » Ubi vero bona delinquentis ex admisso crimine ipso jure, et facto pu- « blicantur, tunc alienatio ab eo facta post crimen commissum est ipso jure nulla. Limita, ut per « Bossium de publicatione bonorum num. 76 (*o sia come dice questo Autore*) nisi bona fides oriatur « ex facto publico Principis, vel Officialis, qui tulisset Sententiam absolventem, quia licet postea « secuta esset condemnatio, tamen alienatio medio tempore facta debet haberi rata. » — *Il Carpan. in capit. omn. novar. Constit. Mediol. num.* 610 *e seq.* « ivi » Quando confiscantur bona ipso jure « tunc alienationes factæ post delictum etiam bona fide non tenerent. Limitatur nisi bona fides ori- « retur ex publico ex Sententia scilicet absolutoria secuta, licet dein post absolutoriam esset deli- « ctum detectum, quia alienationes medio tempore factae tenerent, cum etiam Sententiæ in crimi- « nalibus transeant in judicatum » *ed il Guazzin. de confiscat. bonor. conclus.* 15 *n.* 26 « ivi » Ubi im- « ponitur pœna ipso jure non requiritur Sententia confiscationis, sed tantum declaratoria super fa- « cto, quae nihil de novo inducit, sed retrotrahitur ad tempus delicti. Effectus insurgit, ut alie- « nationes factæ post delictum in casibus, in quibus ipso jure bona confiscantur etiam bona fide non « teneant licet alias tenerent. Limita, et intellige nisi bona fides nasceretur ex publico, nempe ex « Sententia absolutoria secuta, quia licet deinde detegeretur delictum adhuc alienationes medio tem- « pore factæ tenerent. »

torio, perchè in pregiudizio del terzo la Sentenza declaratoria che sopravviene non si possa retrotrarre agli atti intermedj; che dovrà dirsi di un giudicato, che lo stesso Urbano VIII, voleva immutabilmente eseguito — *omni et quacumque oppositione, nullitate, recursu, revisione, restitutione in integrum, et omnibus remediis ordinariis, et extraordinariis penitus remotis*? Di un giudicato, che aveva per così dire eseguito egli medesimo, reintegrando immediatamente al possesso dei beni, e del diritto di nominare chiunque fosse stato una volta assoluto — *per viam justitiae, vel ex gratia, vel alio quovis modo?* Di un giudicato che Clemente XIII non solamente aveva approvato, e confermato con Breve speciale, togliendo e risanando coll'autorità Apostolica qualunque difetto, se mai vi fosse, intrinseco, ed estrinseco, ma ne aveva di più ordinata l'esecuzione — *decernentes suos plenarios, et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spectat, et quandocumque spectabit in omnibus, et per omnia plenissime suffragari?* — Di un giudicato in fine emanato, ed eseguito per il volontario e malizioso silenzio di D. Urbano che aveva dichiarato di non volersi opporre alla nomina della madre? Può darsi miglior fede di questa, in cui doveva essere per tutti questi riflessi il Signor Don Carlo? Può immaginarsi un caso, in cui alcuno più orribilmente di questo Principe *deciperetur sub fide publica*? O bisogna dunque rinunziare ai dettami più luminosi della ragione, e alle regole più comuni del diritto; o certamente la Sentenza che oggi s'interponesse, non si potrebbe mai retrotrarre ad annullare la nomina di Don Carlo, nè a questo effetto potrebbe dirsi decaduta Donna Cornelia dal diritto di nominare.

172. Massimamente perchè lo stesso D. Urbano riconobbe sempre la Principessa come *legittima posseditrice del Maggiorasco*, ed approvò, ed ammise *la validità della nomina* da lei fatta a pro di D. Carlo. L'ammise, allorchè in Napoli si unì in Matrimonio colla Duchessa d'Andria — *come chiamato al Maggiorasco Paterno Colonna* (1). Ma molto più l'ammise nel lungo giudizio, ch'egli sostenne nel Tribunal della Rota per ottenere i fidecommissi, e primogeniture di quella famiglia. Con qual fondamento egli richiese i beni Colonna? Per qual ragione ottenne che con *sette decisioni* gli si aggiudicassero? Per la ragione, e sul fondamento della nomina già seguita del Principe D. Carlo ai beni Barberini.

173. Erasi convenuto nei capitoli del 1728 che qualora Don Giulio Cesare, o altro suo discendente avesse più figlinoli maschi « possa, e possino, se così gli parerà e piacerà, dopo che « Donna Cornelia, o li detti suoi discendenti « possessori di detto Maggiorasco avrà, o avranno nominato il successore a detto Majorascato alla forma dei Brevi di Urbano VIII, nominare altro suo figlio, o discendente maschio », il quale a riserva dei scudi duecentomila, che dovevano essere uniti al Maggiorasco Barberini succedesse = *alle primogeniture e fidecommissi della detta casa Colonna* (2) — Venne quindi in giudizio D. Urbano, e domandò i beni Colonna, perchè essendo già nominato D. Carlo al Maggiorasco Barberini, e non avendo D. Giulio Cesare altri figliuoli maschi fuori di lui, egli doveva succedere ai fidecommissi, e primogeniture della casa paterna, come chiamato per proprio diritto ai beni Colonna.

174. Questo fu l'unico fondamento della sua istanza e delle decisioni ch'ei riportò favorevoli dalla Rota. Nella *prima dei* 9 *Marzo* 1778 *avanti Litta* si dice « Cum autem ex duobus selectissimis filiis, quos Princeps Don Julius Caesar suscepit a Principissa Donna Cornelia « conjuge sua, natu minor Don Carolus meruerit a matre nominari ad Majoratum Barberinum, consequens est, ut rite, recteque « primogenitus D. Urbanus ab illo Majoratu prohibitus, nullo adhibito Patris arbitrio, sed jure

(1) *Sommario*. (2) *Sommario*.

« suo asserat sibi primogenituram, et fideicom-
« missa domus Columnæ de Sciarra etc. » Lo stesso ripete la *seconda, terza e quarta decisione avanti Soderini* § 3 « *ivi* » Denno copertum man- « sit, quod sicuti Principissa mater ad Majo- « ratum familiae Barberinae jamdudum elegit « D. Carolum filium secundogenitum, ita D. « Urbanus, qui natura primogenitus est, non « possit non habere bona Columnensia etc. » § 4 « statim ac electio ad majoratum Barberinum « facta fuit, ut dictum est, in personam D. « Caroli secundogeniti, cessat hoc casu facul- « tas in Patre nominandi D. Urbanum ad bona « Columnensia » e lo stesso *le suddette tre decisioni avanti il Card. Despuig, le di cui parole qui trascriviamo « ivi »* Quo circa cum ex matris « nominatione Majoratum Barberini jam fuerit « assecutus Don Carolus filius secundogenitus, « justi et aequi ratio omnino expostulat, ut quo- « libet remoto obstaculo, Don Urbanus, qui fi- « lius est primogenitus etc. Bona domus Colum- « nae de Sciarra obtineat etc.

175. Ma se D. Urbano secondo i capitoli del 1728 non poteva avere alcun diritto ai beni Colonna, se non dopo che D. Cornelia avrà « no- « minato il successore al Maggiorasco Barberini », e intanto li domandò, in quanto appunto Donna Cornelia aveva già nominato per il Maggiorasco il Principe Don Carlo, è chiarissimo che riconobbe, e confessò la validità della nomina, da cui ripeteva tutto il fondamento della sua azione. E sebbene la Rota quanto al modo di succedere variasse poi sentimento nelle *seguenti decisioni dei 3 Maggio 1790 avanti lo stesso Despuig, e dei 23 Marzo 1791 avanti il Card. de Bayane;* tutta volta queste decisioni medesime furono una nuova conferma, ed approvazione della validità della nomina di D. Carlo: non solo perchè D. Urbano sostenne sempre focosamente, che essendo nominato il fratello ai beni Barberini, doveva egli succedere jure proprio ai beni Colonna, ma perchè la Rota non per altro escluse la sua pretensione, se non perchè essendosi nei capitoli del 1728 rimesso all' arbitrio del possessore del Maggiorasco *il poter nominare ai beni Colonna se così gli parerà e piacerà*, non poteva succedere a questi beni D. Urbano per *diritto proprio*, ma solo dipendentemente dalla nomina del possessore del Maggiorasco Barberini.

176. Non fu però questo solo il giudizio in cui D. Urbano riconobbe per legittima posseditrice del Maggiorasco la madre, e come validamente nominato il fratello. Il Principe D. Giulio Cesare per alcuni suoi crediti contro il Maggiorasco aveva ottenuto nel 1769 per convenzione fatta colla Principessa D. Cornelia di percipere le rendite del feudo di Palestrina, e suoi annessi appartenenti ai Maggiorasco medesimo. Morto nel 1787 Don Giulio Cesare, pretese Don Urbano come suo erede testamentario di continuare nel godimento del già detto feudo — *titulo Salviani conventionalis eidem clar. mem. Principi Julio Caesari concess.* (1) — E contro chi fec' egli la lite? Contro D. Carlo, il quale comparve innanzi Monsig. Priocca in nome del Maggiorasco, o sia di D. Cornelia che lo possedeva (2). Lo stesso Don Carlo come — *administrator, et cessionarius dictae D. Corneliae* — ottenne con regiudicata canonizzata dalla piena Segnatura d' essere mantenuto *in quieta et pacifica possessione administrandi omnia et singula bona pertinentia ad Majoratum Barberini, et praesertim feudum Praenestis cum adnexis, ac pariter percipiendi et exigendi omnes redditus* (3) — Si disputò se la dote della Duchessa di Girifalco, di cui parlammo poc' anzi, si dovesse detrarre dai beni Barberini, o dai beni Colonna; e contro chi ottenne D. Urbano una Regiudicata Rotale, che condannò al pagamento il Maggiorasco Barberini? Contro D. Carlo che ne sosteneva i diritti, come nominato da Donna Cornelia, e come legittimo suc-

(1) *Sommario.* (2) *Idem.* (3) *Idem.*

cessore secondo le decisioni di sopra addotte *nella Romana Dotis super Relaxatione Mandati dei 15 Gennaio* 1790 , *e dei* 14 *Maggio dello stesso anno avanti il Card. Despuig* .

177. Mille altre liti insorsero intorno ai beni del Maggiorasco , e sull' emenda dei danni cagionati da D. Urbano al feudo di Palestrina , e sulla restituzione delle rendite dei feudi di Regno da lui occupati , e sull' estinzione totale dei debiti che dovevano dimettersi cogli scudi duecentomila del patrimonio Colonna (1) , e su tante altre somiglianti questioni: e tutte queste liti si agitarono sempre tra Don Urbano e il Principe Don Carlo come nominato , e possessore del Maggiorasco . E dopo essersi con fatti irretrattabili effettuata la nomina , dopo la morte della pretesa delinquente , dopo tanti atti , tante confessioni , e regiudicate con cui fu riconosciuto il possesso di Donna Cornelia finch' ella visse , e la validità della sua nomina , vi sarà chi dica potersi adesso interporre la *declaratoria* della caducità per distruggere quanto è accaduto per quarant' anni , e cacciare un terzo dal Maggiorasco , che da tanto tempo possiede con buona fede ?

178. Ancorchè dunque si provassero le alienazioni di cui si accusa Donna Cornelia , non potrebbe con tutto ciò rivocarsi il giudicato Negroni , nè si potrebbe dir decaduta la Principessa in forza dei Brevi di Urbano , sì perchè *non è applicabile al caso* la caducità in essi imposta , sì perchè non è mai intervenuta , nè può più utilmente intervenire la necessaria *declaratoria del fatto* . Ma questo fatto , queste dissipazioni dei beni compresi nelle donazioni di Urbano VIII , queste che sono il fondamento, e la base del presente giudizio , si provano almeno dal Sig. Don Maffeo ? Sì, se vogliamo ciecamente dar fede agli schiamazzi , alle esagerazioni, alle amplificazioni vane e declamatorie degli Avversarj . Ma no certamente , se vogliamo attenerci alla verità dei fatti , come prendiamo a dimostrare nel seguente

CAPITOLO VI.

Non può dirsi decaduta Donna Cornelia, nè si può ricocare il Giudicato Negroni , perchè NON SI PROVA L' IDENTITA' dei beni alienati , o sia la loro provenienza dalle donazioni di Urbano VIII.

179. Il Voto Rotale facendo eco ai difensori del Sig. D. Maffeo , e conoscendo di non potere opporre alienazioni di beni stabili , s' appiglia ai *mobili* . E quì si esagera la ricchezza , e gli ornamenti della famiglia Barberini . Quì si chiamano in testimonio i *Tesii* , i *Winkelman* , i *Visconti* , i *Marini* . Quì si fa pompa delle superbe tappezzerie , della rarità delle statue , e delle pitture , della quantità degli argenti , e delle gioje. Quì si rinfaccia a Donna Cornelia la *Venere* di Fidia , il quadro di *S. Orsola* che s' imbarca , l' altro di *S. Girolamo* che in atto penitente si batte il petto , i due antichi *Candelabri* , e *l' Urna Cineraria* di Settimio Severo . Deve dunque provare il Sig. Don Maffeo, non solamente che Donna Cornelia abbia alienato questo, o quell' altro degli oggetti che si decantano, ma deve di più dimostrare che questi oggetti stessi su cui cadde l' alienazione fossero compresi nelle donazioni di Urbano VIII . La caducità da lui prescritta non poteva riguardare se non l' alienazione dei beni da lui medesimo sottoposti al suo Maggiorasco . Al Maggiorasco da lui istituito è ristretta la regiudicata che si rivede , e che definì — *non essere decaduta Donna Cornelia dalle ragioni del Maggiorasco istituito dalla S. M. di Urbano VIII*; ed ai beni per conseguenza compresi nelle sue donazioni , è ristretto il presente giudizio di revisione .

180. Ora è certo che Urbano VIII non altri be-

(1) *Sommario* .

ni sottopose al suo Maggiorasco, se non quelli acquistati da se, e dal Duca Carlo suo fratello, o dal Principe Taddeo suo nipote, o gli altri — *tam per ipsum Ducem Carolum, quam per alios quoscumque in hac nostra dispositione comprehensos durante tamen nostro Pontificatu acquirenda*— Questi sono i beni di cui vietò l' alienazione, proibendola nello stesso primo Breve del 1627— *de dictis et aliis bonis in praesenti donatione comprehensis tam praesentibus* (cioè già acquistati fino all' epoca di quel Breve) *quam futuris*, vale a dire di quelli che si fossero acquistati dai *successori — durante tamen nostro Pontificatu —*. A questi beni affisse in caso di alienazione la caducità — *ab omni jure, et commodo praesentis donationis* — Onde se ristrinse Urbano VIII tutta la sua disposizione ai beni soltanto da se, o dai successori acquistati *durante nostro Pontificatu*, è cosa evidentissima che in queste donazioni non furono compresi quei beni, che dopo il Pontificato di Urbano spontaneamente unirono al Maggiorasco altri personaggi della famiglia Barberini.

181. Vi fu di fatti (ed è necessario il notarlo) chi assoggettò i beni proprj alla stessa disposizione a cui aveva sottoposto Urbano VIII le sue sostanze. Così fece principalmente il Cardinal Francesco Barberini il vecchio, il quale nel suo Codicillo lasciò per legato ai Successori del Maggiorasco — *tutte le suppellettili, tappezzerie, paramenti, arazzi, quadri, statue, argenti, ori, gioje*, e generalmente tutti *i mobili di stima*, come altresì *lo studio delle medaglie, e la libreria*, ordinando che dopo la sua morte se ne facesse un' esatto inventario (1), il quale però fu incominciato, ma non compinto (2). Seguì le tracce del Card. Francesco il Cardinal Carlo, il quale lasciò ancor esso ai successori del Maggiorasco Barberini una gran parte di beni, e cose preziose, di cui era doviziosamente fornito, volendo però che i suoi effetti sempre si considerassero come un Maggiorasco separato, e distinto (3). Lo stesso fece in appresso D. Maffeo unendo al Maggiorasco di Urbano VIII quanto egli aveva di *mobili, argenti, e gioje*. Finalmente la Principessa D. Olimpia Giustiniani sua consorte che cessò di vivere nel 1730 in tutti i suoi beni *mobili, gioje, e argenti* istituì erede il chiamato da Urbano VIII al suo Fidecommisso (4).

182. Ma tutti questi beni di cui fu arricchito di tempo in tempo il Maggiorasco niente hanno che fare colla presente questione di caducità, e col decadimento di D. Cornelia dal Maggiorasco istituito da Urbano VIII. Perciocchè, sebbene il Cardinal Francesco, il Cardinal Carlo, D. Maffeo, e D. Olimpia Giustiniani avessero uniti al Maggiorasco medesimo i beni loro, e gli avessero sottoposti alle medesime Leggi, ciò tuttavia operava bensì, che chi alienava i beni di Urbano VIII, e decadeva dal suo Maggiorasco, decadesse ancora dai beni aggiunti a cui era chiamato il medesimo successore, ma non poteva operare che chi alienava i beni degli altri Testatori particolari decadesse dal Maggiorasco di Urbano VIII. Ciascuno può dar legge come gli piace alla roba propria, e non a quella degli altri. Ond' è che quei testatori che unirono i loro beni al Maggiorasco, potevano a loro arbitrio disporre, che chi avesse in qualche parte alienato i loro beni decadesse da questi beni medesimi, ma non potevano disporre che chiunque alienasse i beni loro decadesse ancora dal Maggiorasco di Urbano VIII, il quale non dipendeva dalla loro volontà, ma unicamente dall' ordine, e dalle leggi che alla roba sua da Sovrano, e padrone aveva prescritte lo stesso Urbano.

183. Cessino dunque d' illudersi i Difensori del Sig. D. Maffeo colle astratte, ed iperboliche idee della grandezza, della magnificenza, delle ricchezze dei Barberini. Se pretendono ingiusto il giudicato Negroni, e decaduta D. Cornelia, adempiano il dovere che incombe all' Attore; provino

(1) *Sommario*. (2) *Idem*. (3) *Idem*. (4) *Idem*.

che i beni, come essi dicono, da lei alienati, sono quegli stessi identifici che comprese Urbano VIII nel suo Maggiorasco, quelli cioè che furono acquistati da lui, o dai successori *durante tamen nostro Pontificatu*. Quando ciò non si dimostri colla più luminosa evidenza, quando rimanga il più piccolo dubbio che i beni alienati provenissero piuttosto dagli altri Testatori della famiglia, che accrebbero coi loro lasciti il Maggiorasco, questo dubbio medesimo, questa possibilità, questa incertezza distrugge la prova indispensabile dell'identità, ed esclude per conseguenza la caducità di D. Cornelia, che non poteva decadere dai beni di Urbano VIII, se non alienando i beni dallo stesso Urbano compresi nel Maggiorasco. È inutile il diffondersi in regole. Tutti sanno che a precisare l' identità si richiede tal' evidenza di prove, che — *excludat possibilitatem in contrarium* — E se ciò ha luogo in tutti i casi, molto più deve averlo ove si tratti di punire colla pena gravissima di caducità un possessore (1).

184. Vediamo quali sieno le prove del Sig. D. Maffeo. Egli dice, che molti degli effetti venduti si leggono descritti nell' inventario fatto l' anno 1738 per ordine di Donna Cornelia, e D. Giulio Cesare, il quale porta l' intestazione — *Inventarium bonorum fideicommissariorum juris succedendi Barberini* — e comincia colle parole — *Hoc est Inventarium omnium, et singulorum bonorum, stabilium, jocalium, argentorum ec. spectantium ad fideicommissa instituta a S. M. Urbano Papa VIII in ejus Excellentissima Domo* — Dunque, conchiude, dallo stesso inventario di Donna Cornelia, e dalla sua confessione apparisce, che i beni alienati provenivano dalle donazioni di Urbano VIII. Basterebbero quelle medesime intestazioni a distruggere l' argomento. Si dice in esse che quella descrizione contiene l' inventario — *bonorum fideicommissariorum juris succedendi Barberini*. — Contiene dunque non i soli beni provenienti da Urbano VIII, o acquistati durante il suo Pontificato, ma di tutto il *jus succedendi Barberini*, e perciò ancora i beni che al Maggiorasco unirono coi loro legati, e fidecommissi il Cardinal Francesco, D. Maffeo, e la Principessa Giustiniani, i quali chiamarono alla successione quegli stessi che succedevano ai beni di Papa Urbano. Tanto più che poco appresso s' aggiunge che quello era l' inventario di tutti gli effetti — *spectantium ad fideicommissa instituta a S. M. Urbano VIII*. Un solo fidecommisso aveva stabilito Urbano VIII cioè il Maggiorasco.

(1) *La Rota specialmente nelle Recen. dec.* 295 *num.* 8 *part.* 1 *decis.* 96 *num.* 7 *part.* 7 *avanti Ottoboni decis.* 62 *num.* 9 *avanti Priolo decis.* 429 *num.* 16 — ivi — *Cum demonstrationes reddantur aequivocæ, et aeque bene domibus Testatorum, et aliis ejus agnatorum convenire possunt, non suffragantur D. Duci, nisi identifice, et demonstrationibus, quae aliis domibus convenire non possint ostendat, et digito demonstret domum a Fideicommittente relictam — avanti Ninot. decis.* 35 *num.* 4 — ivi — *Testes enim loquuntur de jocalibus in genere, nec descendunt ad specificationem, quod fuerint eademmet tradita a Victoria ad effectum investiendi, ac proinde non concludunt intentionem Gregorii, qui se FUNDAT IN HAC IDENTITATE CUM POTUERINT ESSE DIVERSA, QUOD SUFFICIT AD ILLAM EXCLUDENDAM — avanti Tanar. decis.* 19 *num.* 15 — ivi — *PRO EXCLUSIONE IDENTITATIS CONCLUDENTER PROBANDÆ SUFFICIT QUÆLIBET POSSIBILITAS, QUOD BONA POSSINT ESSE DIVERSI PATRIMONII — nelle Nuperr. decis.* 258 *num.* 1 *e seq. tom.* 9 — ivi — *Deficiebant enim Vecchiarelli in substantiali requisito probationis IDENTITATIS earumdem gemmarum etc.; neque identitas dici potest probata ex depositionibus duorum testium formiter examinatorum etc. præsertim cum ex illis NEQUE EXCLUSA REMANEAT POSSIBILITAS IN CONTRARIUM, PROUT OPUS EST IN MATERIA PROBANDÆ IDENTITATIS, QUANDO SUPER EA, PROUT HIC CAUSÆ MOMENTUM CONSISTIT.* —

Onde se si dicono descritti in quell' inventario i beni appartenenti a più fidecommissi, ognun vede che furono in esso compresi non solo quei beni originarj di Urbano VIII, ma quelli altresì che successivamente erano stati aggiunti al Maggiorasco.

185. Non v' è per altro bisogno di congetture. Il fatto stesso ce ne convince. Istituita erede Donna Cornelia dal Cardinal Francesco giuniore suo zio, deliberò di far l' inventario della di lui eredità. E perchè non si potevano separare i beni ereditarj del Cardinale senza distinguere, e riconoscere i beni appartenenti per altre disposizioni alla famiglia Barberini, perciò commise a *Girolamo Ferrari*, persona legale e peritissima, che separatamente descrivesse tanto l' eredità del Cardinal Francesco giuniore, quanto i beni dei fidecommissi istituiti da Urbano VIII, dai Cardinali Francesco seniore, e Carlo Barberini, e della Principessa Donna Olimpia Giustiniani.

186. Ecco il mandato di procura « Avendo noi « sottoscritta, come erede istituita della ch. mem. « del Sig. Card. Francesco giuniore nostro zio, « fatta l' adizione dell' eredità del Sig. Card. Fran« cesco nostro zio, con animo però di fare l' in« ventario ec., e volendo ora venire a fare det« to inventario ec., e non potendosi da noi que« sto fare, se unitamente non si fanno gl' in« ventarj degli effetti spettanti tanto al Maggio« rasco istituito dalla S. M. di Urbano VIII quan« to alli fidecommissi ordinati dalla ch. mem. « delli Signori Cardinali Francesco seniore, « Carlo Barberini, e Signora Principessa Donna « Olimpia Giustiniani Barberini ec., e non po« tendo noi venire alla confezione dei detti in« ventarj, se non che unitamente al Sig. Prin« cipe Don Giulio Cesare nostro consorte ec., « perciò noi sottoscritti deputiamo nostro spe« ciale Procuratore il Sig. Girolamo Ferrari a « potere per noi, ed in nostro nome fare solen« nemente tutti li suddetti rispettivi inventarj di « tutti, e singoli beni, ragioni, crediti ed ogni « altro spettanti, tanto all' eredità della ch. « mem. del Cardinal Francesco giuniore, quanto « al Maggiorasco, e fidecommissi istituiti dalla « San. Mem. di Urbano VIII, e respettivamen« te dalla chiar. mem. delli Signori Cardinali « Francesco seniore, e Carlo Barberini, e Prin« cipessa Donna Olimpia Giustiniani Barberi« ni (1).

187. In adempimento della sua commissione formò il Ferrari nell' anno 1738 tre distinti inventarj. Nel primo descrisse i beni del Cardinal Francesco giuniore (2). Nel secondo riportò i beni del Cardinal Carlo Barberini, i quali sebbene fossero uniti al Maggiorasco, nondimeno a tenore del suo testamento dovevano conservarsi distinti (3). Rimanevano a descriversi, secondo il mandato, i beni del Maggiorasco di Urbano VIII, e gli altri del Cardinal Francesco, e di D. Olimpia Giustiniani. Il Ferrari per difetto di documenti, che gli fossero di norma a fare separazioni, li comprese tutti indistintamente nel terzo inventario, contestandoci nella sua intestazione che riguardava in generale — *il jus succedendi Barberini* —, e conteneva *più fidecommissi insieme*. Il mandato dunque sempre più ci assicura, che questo inventario non comprende i soli beni di Urbano VIII; anzi ancorchè l' intestazione fosse dubbia ed oscura, il mandato precedente ne spiegherebbe il vero senso, e mostrandoci la volontà vera della *mandante* e del *mandatario*, non ci lascerebbe luogo a dubitare, che nel terzo Inventario del 1738 siano compresi anche i beni uniti al Maggiorasco del *Cardinal Francesco* il vecchio, *e di Donna Olimpia Giustiniani*.

188. Che prova dunque d' *identità* può desumersi dall' inventario del 1738? Posto ancora che Donna Cornelia avesse alienati alcuni degli effetti contenuti in questo inventario, se in esso non

(1) *Sommario*. (2) *Idem*. (3) *Idem*.

sono descritti i soli beni derivanti dalla donazione di Urbano VIII, se vi si comprendono confusamente anche i beni aggiunti posteriormente dal *Cardinal Francesco*, e dalla *Principessa Giustiniani*, sarà sempre incerto, se i beni venduti provenissero *da Urbano VIII*, o appartenessero piuttosto all' eredità del *Cardinal Francesco*, ovvero all' altra di *Donna Olimpia*. Dunque non sarà mai provato che Donna Cornelia abbia alienati gli oggetti compresi nella sua donazione da Papa Urbano. Dunque non potrà mai dirsi decaduta dalle ragioni del Maggiorasco, e dal diritto di nominare, perchè non si prova dall' attore l' identità dei beni alienati, o sia la loro pertinenza all' originario Maggiorasco di Urbano VIII (1).

189. Ma e perchè negli inventarj non distinse Donna Cornelia i beni originarj dai beni aggiunti? Primieramente, se questa fu colpa, non fu certamente della Principessa. Ella ordinò al Ferrari — *di fare i respettivi inventarj di tutti, e singoli i beni spettanti tanto all' eredità del Cardinal Francesco, quanto al Maggiorasco, e fidecommissi istituiti dalla S. M. di Urbano VIII, e respettivamente dal Cardinal Francesco seniore, e Principessa Donna Olimpia* — Che se il Ferrari credette di unire insieme nel terzo inventario tutti i beni, che in qualunque modo appartenevano ai Maggiorasco, troppo dura cosa sarebbe, che all' effetto odiosissimo *della caducità* si volesse rifondere sulla Principessa non pratica delle cose legali, e delle sottigliezze forensi, *la colpa* altrui. Tanto più perchè non è senza scusa neppure il Ferrari.

190. Fu anzi *necessità*. Mancava l' inventario dei mobili, quadri, statue, argenti, e tappezzerie lasciate al Maggiorasco dal Cardinal Francesco seniore, benchè l' avesse prescritto nel suo te-

(1) *Rota avanti Dunozzet. decis.* 937 *num.* 4 *avanti Ratto decis.* 321 *num.* 89 — ivi — *Hujusmodi Inventarium nil aliud præsefert, quam nudam, et confusam expressionem jurium, et prætensionum, quas habebat Fideicommittens in eadem tenuta, proptereaque cum ex ista confusa descriptione non probetur quidquam certi, aut determinati, quod spectaret, et possideretur a Marco Antonio, et his utique terminis non potest dici satisfactum oneri, quod incumbit Actori plene, et concludenter justificandi, quæ et quanta essent ista, jura, et bona, quæ ipse vindicare intendit vigore allegati Fideicommissi etc. Fortius autem, quia obscuritas ex hac generali, et confusa descriptione indubitanter exoriens longe magis augebatur ex eo, quia in eisdem Tenutis Grandonius habebat, et ipse partem etc. Quamobrem ubi certitudinaliter constat, quod jura in eisdem Tenutis erant communia inter Marcum Antonium, et Grandonium, inde ad evidentiam sequitur, ut quousque non doceatur, quænam esset portio spectans ad Grandonium, quæ vero ad Marcum Antonium, numquam possit dici sufficienter expleta identitatis probatio, quam potius in his terminis ESSE DUBIAM, ET INCERTAM, ET NIHIL CONCLUDENTEM communiter advertunt ec.* — *Nella Romana hæreditatis super pertinentia bonorum* 5 *Februarii* 1759 § 10 *avanti Ubaldo* — ivi — *Quamquam enim in hoc ipso Inventario comprehensa indubie fuerint una cum rebus, et mobilibus haereditariis dicti Cardinalis Francisci etiam argenta, mobilia, aliæque res pertinentes ad Domum Acquaviva etc. nihilo tamen minus omnia in eo fuerunt descripta, nulla penitus facta separatione, et distinctione inter res, mobilia, et argenta, unius, ac alterius Patrimonii, unde sequitur, ut sicuti ex hac ipsa confusa descriptione HAUD CERTA ORIRI VALERET PROBATIO IDENTITATIS BONORUM SPECTANTIUM AD CARDINALEM FRANCISCUM, ITA LOCUS ESSE NON POTERAT EORUM RESTITUTIONI PER DUCISSIMAM PIO EXPOSTULATÆ AD QUAM OBTINENDAM PROBATIONES REQUIRUNTUR PERSPICUE, NUMERISQUE OMNIBUS ABSOLUTÆ TAM RESPECTU QUALITATIS, ET QUANTITATIS BONORUM, QUAM RESPECTU PERTINENTIÆ.*

stamento (1). Mancava l' altro dei beni di Donna Olimpia Giustiniani. Mancava in fine quello del Principe D. Maffeo. Dall' altro canto i possessori del Maggiorasco, da cui non ha causa D. Cornelia, avendo ripudiata l' eredità del Principe D. Urbano suo padre (2), avevano per lunghissimo tempo trascurato la descrizione dei beni di Urbano VIII. Ve n' era un inventario antichissimo fatto dal Principe D. Maffeo nepote di quel Pontefice nel 1654. Ma dopo lo spazio di quasi un secolo qual maraviglia che rimanesse ignoto al Ferrari, e molto più alla Principessa, onde per mancanza delle necessarie notizie dovessero mischiarsi insieme tutti gli effetti appartenenti al Maggiorasco senza poter distinguere da chi provenissero?

191. Sicchè torna il nostro argomento — L' inventario del 1738 oltre i beni donati da Urbano VIII comprendeva ancora i beni aggiunti dal Cardinal Francesco seniore, e da Olimpia Giustiniani. Dunque l' alienazione dei beni descritti in quell' inventario non prova l' alienazione dei beni originarj del Maggiorasco. Gran cosa però! In favore di D. Maffeo tutto è facile a sciogliersi. Risponde il Voto Rotale che — *facile diluebatur exceptio*. *Neque enim* (prosiegue al § 8) *identitatis demonstratio, quam inventarium praebet, ex eo nutare poterat quod mandatum Cornelia dederit describendi bona haereditaria Card. Francisci Sen. et Principissae Olympiae ut suspicari liceat quidquid ipsa distraxit ad alterutram haereditatem pertinere* — E perchè mai? Diciamolo colle parole della stessa Rota, poichè altrimenti non sarebbe credibile — *Quia Urbanus junior effusae largitatis exempla Corneliae filiae relicturus, inter multa, quae prodegit EA FORTE ETIAM DISPERSIT, quae ex patrimonio Card. Francisci, et Principissae Olympiae profecta adhuc extabant: ideo negligi necessario debuit Corneliae mandatum de iis bonis describendis, quae reperta minime fuerunt* — Può sentirsi di peggio? Dio buono! Il Signor D. Maffeo deve provare, che Donna Cornelia abbia alienati gli IDENTIFICI beni provenienti dall' originario Maggiorasco di Urbano VIII. Deve provarlo all' effetto di una caducità, e di una caducità che trascina seco la ruina DI UNA FAMIGLIA nobilissima, e senza colpa dopo un possesso di QUARANT' ANNI. E la Rota, il Tribunal della Rota stabilisce la prova d' una identità sì terribile sopra un FORSE?

192. Il raziocinio della Rota a ciò si riduce, che non debbono esserci nell' inventario del 1738 nè i beni del Cardinal Francesco, nè quelli di Donna Olimpia, perchè PUO' ESSERE che gli avesse alienati D. Urbano che fu padre di Donna Cornelia — *Quia Urbanus junior FORTE etiam ea dispersit* — Ma se può essere che Urbano — *forte disperserit* i beni di Donna Olimpia, e del Card. Francesco, non è certo che gli avesse dissipati, potendo anch' essere, che — *FORTE* non *disperserit* —, o almeno che non gli avesse dispersi tutti. Dunque non è provato, che nel 1738 esistessero soltanto i beni di Urbano VIII, e che per conseguenza questi soli, e non i beni del Cardinal Francesco e di Donna Olimpia fossero descritti in quell' inventario. Anzi questa supposizione, se ben si riflette, È INCREDIBILE. Chi può mai credere che quell' Urbano dissipatore, il quale possedeva in massa tutti i beni del Maggiorasco originarj ed aggiunti, e che tutti li malmenava a man salva, alienasse PER APPUNTO tutti quelli che provenivano dal Cardinal Francesco e da Donna Olimpia Giustiniani, e lasciasse intatti i soli beni donati da Urbano VIII, onde questi, e non quelli fossero poi riportati nell' inventario del 1738?

193. Volendo tener dietro ai POSSIBILI, convien dire piuttosto, che i beni compresi in questo inventario provenissero per la massima parte dall' eredità del Cardinal Francesco e di Donna Olimpia, e non dalla donazione di Urbano VIII, non solo perchè più verisimilmente dee credersi,

(1) *Sommario*. (2) *Idem*.

che il Principe Urbano alienasse le tappezzerie, gli argenti, ed i mobili ch' erano più antichi e fuori d' uso, quali erano quelli di Papa Urbano, ma molto più perchè le storie di quei tempi ci attestano che dopo la morte di quel Pontefice costretti i Barberini a rifugiarsi frettolosamente in Francia, e postisi in mare contro stagione con ciò che avevano di più prezioso, salvarono a stento la vita, ed affondatosi uno dei legni del loro convoglio — PERI' UNO INESTIMABIL VALSENTE DI ARGENTERIE, GIOJE, PITTURE, ED ALTRI RICCHISSIMI MOBILI —, come riferisce il celebre Muratori nei suoi annali d' Italia all' anno 1646.

194. Benchè inutilmente, si ricorre ai possibili essendo certissima *in fatto* la comprensione dei beni di Donna Olimpia, e del Card. Francesco nell' inventario del 1738. Nel lungo giudizio che si agitò prima innanzi *Monsignor Lana*, e poi *innanzi Monsignor Olivazzi* sul rendimento di conti, e sulle reciproche pertinenze delle diverse eredità che componevano il patrimonio Barberini, furono esaminati quei tre inventarj, e fu riconosciuto, e definito con REGIUDICATA dell' anno 1754 che quello di cui si parla, conteneva non solo i beni originarj del Maggiorasco, ma gli altri ancora appartenenti ad altri fidecommissi della famiglia. Poichè fu definito — *Constitisse, et constare de validitate, legalitate, et integritate trium inventariorum per dictam Excellentissimam D. Principissam Actricem factorum unius nempe etc., ALTERIUS respicientis bona omnia mobilia cujuscumque generis, et speciei etiam pretiosa, argenta, gemmas, stabilia, jura, et credita pertinentia ad Majoratum, et FIDEICOMMISSA DOMUS BARBERINÆ* —, e furono espressamente rigettate tutte le eccezioni dedotte— *vel contra legitimationem dictorum trium inventariorum vel CONTRA PERTINENTIAM BONORUM, GEMMARUM, ET MOBILIUM IN EIS RESPECTIVE DESCRIPTORUM* (1).

Non si può dunque impugnare la *comune pertinenza* dei beni descritti nell' inventario del 1738 tanto al Maggiorasco, quanto ai fidecommissi ag-giuntivi posteriormente, subito che la vediamo canonizzata IN CONTRADITTORIO GIUDIZIO COLLA REGIUDICATA OLIVAZZI —, emanata principalmente — *quoad PERTINENTIAM bonorum, gemmarum, respective descriptorum*.

195. Che più? Gli stessi oggetti che leggonsi in questo inventario ce ne convincono a colpo d'occhio. Quei due *candelabri* che tanto compiangono gli Avversarj, non erano per testimonianza del *Ch. Sig. Marini* comunicataci da loro stessi, un' acquisto del *Card. Francesco Barberini*, grande amatore e mecenate delle belle arti, e delle belle lettere? Eppure si trovano insieme coi beni del Maggiorasco nell' inventario del 1738. *Il Museo* che ivi parimente è descritto, non era quasi interamente dovuto al gran genio di quel Cardinale? Non deve ripetersi in grandissima parte da lui la tanto celebre libreria Barberini? Ce ne fa fede il suo codicillo (2). Ma dunque il fatto dimostra che l' inventario del 1738 contiene anche i beni aggiunti al Maggiorasco dalla beneficenza degli altri testatori, e che perciò la pretesa alienazione dei beni in esso descritti non prova che D. Cornelia abbia alienati gli effetti sottoposti al Maggiorasco da Urbano VIII.

196. È vero che in codesto inventario del 1738 si vede tra gli altri quadri notato *un S. Girolamo* in atto di battersi il petto di Guido Reni, e che due ne sono indicati nelle donazioni di Urbano VIII rappresentanti questo medesimo Santo: Uno che si dice opera del *Leonello*, l' altro senza nome di autore, ma coll' espressione — *che si batte il petto* — Ma se il San Girolamo descritto nel 1738, e che si vuole alienato da D. Cornelia era opera di *Guido Reni* non può essere certamente il S. Girolamo del *Leonello* che apparteneva ad Urbano VIII. Nè si può dire che il quadro alienato sia l' altro, che nelle donazioni

(1) *Sommario*. (2) *Idem*.

fu espresso colla qualifica *che si batte il petto;* Imperocchè essendo questo l' atteggiamento, in cui comunemente suol dipingersi questo Santo, ed essendo perciò innumerabili i San Girolami che si battono il petto, questa troppo vaga qualifica non basta a provare *l' identità* dei due quadri, ove altronde non si dimostri con altri contrassegni indubitati, e precisi; massimamente perchè il quadro di *Guido* descritto nel 1738 non può credersi quello stesso che accennò *senz' autore* Urbano VIII; mentre com' egli espresse negli altri quadri, e in quello particolarmente dell' altro San Girolamo il nome di *Leonello*, e di altri rinomati pittori che ne formavano il pregio, così non avrebbe omesso il nome famoso di *Guido*, se il S. Girolamo *che si batte il petto* fosse stata dipintura di quella mano.

197. Intendono gli stessi Avversarj l' *insufficienza* dell' inventario del 1738, onde a provare *l' identità dei beni alienati*, ricorrono all' erudita operetta del Conte Tezio che ha per titolo — *Aedes Barberinæ ad Quirinalem* —pubblicata nell'anno 1642 mentre ancora viveva Urbano VIII, ed all' inventario che fece dei beni dello stesso Pontefice, Don Maffeo nell' anno 1654, cioè dieci anni dopo la sua morte, non meno però infelicemente. Quanto al Tezio, egli descrisse ed illustrò le statue, le pitture ed altri monumenti che si conservavano — *in Aedibus Barberinis* — innanzi la morte di Urbano VIII. Ma di quel tempo nel Palazzo Barberini *ad Quirinalem* avevano la loro abitazione il Principe Don Taddeo figlio del Duca Carlo primo donatario, *il Cardinal Antonio Barberini, ed il Cardinal Francesco il vecchio*, e v' erano perciò raccolti tutti i loro mobili, arredi, e cose preziose, le loro statue, le loro pitture, i loro camei, ed altre cose di pregio. So bene che Urbano VIII aveva compresi nel suo Maggiorasco anche i beni che *durante Pontificatu* si sarebbero acquistati in appresso non solo da lui, ma ben' anche dal donatario, e suoi successori, ma da quali successori? — *Per quoscumque IN HAC NOSTRA DONATIONE, ET DISPOSITIONE COMPREHENSOS* (1). Onde a questa legge non erano certamente soggetti nè i beni del Cardinale Antonio, nè quelli del Cardinal Francesco, i quali non solamente — *non erant comprehensi* —, ma erano all' opposto espressamente ESCLUSI dalla successione del Maggiorasco di Urbano VIII (2). Che se così è, la bella descrizione che ci dà il *Tezio* dei pregevoli monumenti esistenti nel 1642 in ÆDIBUS BARBERINIS, ov' esistevano ancora quelli del Cardinal Francesco, e del Cardinale Antonio, non è meno EQUIVOCA dell' inventario del 1738; poichè contenendosi in quella descrizione anche i beni dei due ricchissimi Cardinali, non si può da essa discernere l' *identità* e la pertinenza degli oggetti descritti, ed è perciò inutilissimo l' argomento degli Avversarj: molti beni descritti nel 1738, ed alienati posteriormente esistevano in tempo del Papa — *in Aedibus Barberinis* —. Dunque appartenevano all'originario Maggiorasco di Urbano VIII?

198. Pure io qui non mi fermo. Voglio farvi toccar con mano, umanissimi Giudici, che moltissimi di quei rari oggetti che illustrò il Tezio, e quelli specialmente che si pretendono alienati da Donna Cornelia, non appartenevano ad Urbano VIII, ed al Maggiorasco da lui istituito. Questa prova è senza replica e senza eccezione, perchè nasce da un documento esibito dagli Avversarj medesimi. Essi hanno in oggi dissotterrato e prodotto *l' inventario dei beni del Maggiorasco*, che fin dal 1654 formò il Principe D. Maffeo poco dopo la morte del Pontefice Urbano VIII. Essi ne rilevano il pregio e l' esattezza. Essi ci avvertono esser questo come la pietra di paragone, onde conoscere quali fossero i beni originarj del Maggiorasco. Siamo d' accordo. Ma dove sono in questo inventario del 1654 tanti oggetti d'arte

(1) *Primo Breve* § 14. (2) *Sommario*.

illustrati dal Tezio, descritti da Donna Cornelia nell' inventario del 1738, e da lei come si dice alienati? Dov' è *la Venere greca?* Dove i due *Candelabri*? Dove *l' urna Cineraria?* Dove il *Museo de' Camei, e delle Medaglie?* Dove il *San Girolamo di Guido*, la *S. Orsola di Claudio*, di cui si vanta l' alienazione?

199. Nell' inventario del 1654 non v' è nulla di tutto questo. È certo dunque che a tutti altri appartenevano questi oggetti, fuori che al Maggiorasco di Urbano VIII. Quell' egregio Principe D. Maffeo, di cui tanto esaltano l' integrità gli Avversarj, quel D. Maffeo, che per la vicinanza dei tempi era informatissimo delle cose, quello che poco dopo il Pontificato di Urbano fece un inventario intero, compinto, esattissimo per norma dei successori, non avrebbe certamente lasciato di annoverare tra i beni del Maggiorasco tanti, e si pregevoli effetti, quante volte vi fossero stati compresi come provenienti dalla donazione di Urbano VIII. Se dunque non si trovano in questo Inventario (per tralasciarne tanti altri) nè la *Venere*, nè i *Candelabri*, nè *l' urna* destinata alle ceneri di Settimio Severo, nè i due quadri di *S. Orsola*, e *S. Girolamo*, convien confessare che non appartenevano al Maggiorasco istituito poc' anzi da Urbano VIII.

200. Dal che tre conseguenze necessariamente derivano. LA PRIMA che il Tezio nel 1642 non descrisse i soli monumenti che appartenevano ad Urbano VIII, ma tutti quelli *della famiglia Barberini*. LA SECONDA, che l' inventario fatto nel 1738 da Donna Cornelia, oltre i beni originarj del Maggiorasco, comprende *anche gli altri* che vi si accrebbero posteriormente per i testamenti del Cardinal Francesco seniore, e di D. Olimpia Giustiniani, e del Principe D. Maffeo: giacchè i quadri, le statue, il museo ed altre moltissime rarità contenute nell' inventario del 1738, non essendo descritte nel primo inventario del Maggiorasco, cioè in quello del 1654, devono per necessità riferirsi alle eredità che vi si unirono successivamente dopo la morte di Urbano VIII. LA TERZA finalmente, che il Sig. D. Maffeo non prova, nè può provare L' IDENTITA' dei beni che suppone alienati da Donna Cornelia, o sia la loro provenienza dalle donazioni di Papa Urbano, nè colla descrizione *del Tezio* del 1642, perchè non contiene i soli beni di Urbano, nè *coll' inventario del* 1654, perchè anzi esclude dai beni di Urbano VIII gli oggetti preziosi, di cui adesso si deplora la perdita, nè coll' *altro inventario del* 1738, perchè confusamente comprende coi beni originarj del Maggiorasco I BENI AGGIUNTI. Che se Donna Cornelia, come si è dimostrato in addietro, non poteva decadere dal Maggiorasco di Urbano se non per l' alienazione dei beni da lui compresi nella sua disposizione, necessariamente ne segue che non può dirsi *decaduta*, perchè manca in così odioso giudizio la prova CERTA, PRECISA, ED INCONTRASTABILE che la Principessa abbia alienati quegli IDENTIFICI effetti che sottopose Urbano VIII al suo Maggiorasco.

201. Mi si dirà che l' inventario del 1654 se non prova l' identità quanto agli oggetti preziosi, la prova per lo meno quanto *agli argenti*, di cui una lunga serie hanno estratto gli Avversarj da quell' inventario. Ma quando pur si provasse la vendita di un qualche *pezzo d' argento*, non rimarrebbe assorbita dai *duecentomila scudi* recati dalla Principessa al Maggiorasco col suo matrimonio, e da tanti *vistosissimi crediti* che come proveremo in appresso ella aveva sul Maggiorasco medesimo? Vi sarebbe un Giudice, che per pochi argenti detratti dal Maggiorasco da chi era in diritto di detrarre somme TANTO MAGGIORI avesse coraggio di condannarlo alla privazione totale del fidecommisso? Ma per ora si dissimuli tutto questo. Dovranno almeno dimostrare gli avversarj con evidenza *l' identità degli argenti venduti*. Convien dunque che provino due cose. Primieramente che gli argenti descritti nell' inventario del 1654 pervenissero dopo quasi cent' anni a D. Cornelia, e sieno quegli stessi ch' ella descrisse nel suo inventario del 1738. In secondo

luogo, che questi argenti medesimi siano quelli che furono da lei venduti. Nè a ciò basta la generale indicazione per esempio dei *Candelieri*, delle *Brocche*, delle *Saliere*, dei *Foconi* e di altre cose sì fatte. Questi sono ARGENTI D'USO che como non sogliono mancare nelle case dei grandi, così dovevano averli ancora, e il Cardinal Francesco, e Don Maffeo, e Donna Olimpia. Non sarà perciò mai provata *l'identità*, finchè dalla corrispondenza del *peso*, dalla *figura*, dalla *qualità* del *lavoro*, ed altre tali particolarità non apparisca con certezza, che questi, o quegli argenti venduti non possono non esser quelli che assoggettò al Maggiorasco Urbano VIII.

202. Di questa prova, di questo *confronto* sì necessario non si danno nessun pensiero nè il Signor Don Maffeo, nè gli egregj suoi Difensori: e ciò basterebbe a rigettare l'identità degli argenti che non si prova, ma si suppone. Per altro, se vi degnerete, Giudici rispettabili, di scorrere LE RISPOSTE, E DILUCIDAZIONI DI FATTO risguardanti le alienazioni in particolare che diamo separatamente, vedrete chiaramente che non solo non si prova quanto agli argenti l'identità, ma si esclude. Dico anche di più. Quando ancora fosse certa, e chiarissima l'identità degli argenti, non per questo potrebbe dirsi decaduta Donna Cornelia, perchè questi non sono compresi sotto la legge di caducità imposta da Urbano VIII agli alienati, come dimostreremo nel susseguente

CAPITOLO VII.

Le alienazioni imputate a D. Cornelia o non portano caducità, o non sono provate.

203. Se per impossibile ipotesi giungesse il Signor Don Maffeo a dimostrare *l'identità* degli effetti alienati, o sia la loro provenienza dalla primitiva donazione di Urbano VIII, che avrebbe fatto per questo? Forse ciò basterebbe perchè potesse dirsi caducata Donna Cornelia? No certo: è ben lungo, e disastroso il cammino che rimarrebbegli a fare prima di toccar questa meta. Egli dovrebbe provare congiuntamente quattro cose: I. Che siano stati alienati quei beni di Urbano VIII, che indubitatamente cadevano secondo la sua disposizione sotto la pena di caducità, giacchè non tutti li sottopose a questa legge: II. Che gli abbia veramente alienati D. Cornelia, la quale non poteva decadere dal Maggiorasco per il fatto, e per le alienazioni degli altri: III. Che gli abbia alienati prima dell'anno 1767, o sia prima del giudicato Negroni, mentre le alienazioni posteriori, ancorchè ve ne fossero, non possono influire sulla giustizia, o ingiustizia di quel giudicato, a cui è ristretto il presente giudizio di revisione: IV. Che le alienazioni siano illegittime, e volontarie, non potendo meritar pena quelle che fossero necessarie o legittime. Ecco la strada che deve battere il Signor D. Maffeo, e deve batterla in modo che non inciampi, o vacilli in nessuna delle quattro parti. Poichè convien ricordarsi ciò che dicemmo fin da principio, cioè che trattandosi di CADUCITA', basta qualunque ombra DI DUBBIO ad escluderla.

204. Non tutte le alienazioni punì egualmente Urbano VIII con questa severissima pena. Tanto nell'istrumento di donazione del 1604, quanto nei suoi Brevi così si espresse — *Et quia cupimus, ut præsens nostra dispositio suum integrum effectum perpetuis futuris temporibus sortiatur, AC OMNIA, ET SINGULA BONA STABILIA, ET ILLA, QUÆ PRO STABILIBUS REPUTANTUR tam de præsenti, quam in futurum IN PRÆSENTI DONATIONE COMPRÆHENSA apud vocatus, et compræhensos in præsenti donatione, et in eorum familia in infinitum conserventur, et ad effectum, ut bona donata integre deveniant ad vocatos, propterea omni meliori modo dictis omnibus, et singulis successoribus in perpetuo prohibemus, ut non possint DE DICTIS BONIS STABILIBUS, CENSIBUS,*

AUT LOCIS MONTIUM, ET ALIIS etc. diminuere, vendere, alienare etc. Et si contravenerint etc. eo ipso sic contrafacientes cadere, et cecidisse intelligi volumus ab omni jure, et commodo præsentis donationis —. Così nella donazione del 1604 (1); così nel primo Breve del 1627 (2). Proibì pertanto sotto pena di caducità che non si alienassero — *Bona stabilia, et illa, quæ pro stabilibus reputantur* —, cioè i fondi, le tenute, e gli altri beni immobili, e quelli che comunemente *reputantur pro stabilibus*, come i censi, gli officj venali, i luoghi di monte, i canoni, le risposte annue, i cambj, ed altri capitali di simil fatta.

205. E lo spiegò lo stesso Urbano VIII assai chiaramente, poichè dopo aver detto di volere che perpetuamente si conservassero — *Bona stabilia, et illa, quae PRO STABILIBUS REPUTANTUR*, — immediatamente proibì l' alienazione — DE DICTIS BONIS STABILIBUS, CENSIBUS, AUT LOCIS MONTIUM, ET ALIIS. — con che dichiarò espressamente quali beni volesse comprendere sotto quelle parole — *et illa, quae pro stabilibus reputantur*, — e precisò che intendeva parlare di tutto ciò che comunemente vi s' intende, vale a dire — *Census, Loca Montium, et alia*, — che sogliono riputarsi dal comune degli uomini come stabili. Dunque la caducità non si stende ai Mobili, alle Tappezzerie, alle Suppellettili, ai Quadri, alle Statue, perchè queste cose non sono — *Bona stabilia, nec pro stabilibus reputantur*, — e le Statue medesime, quando non sono connesse, ed incastrate nell' edificio non sono altro che Mobili, se vuol credersi a *Papiniano nella leg. quaesitum est* 12 § 23 *ff. de instruct. vel instrument. legat.* — *Signa, et Statuae affixæ domus portio sunt. Quæ vero non sunt affixa Instrumento non continentur.* SUPELLECTILI ENIM ADNUMERANTUR. — Molto meno tra i beni che si hanno comunemente come stabili, possono annoverarsi gli ori, e gli argenti. Chi dirà mai che *reputentur pro stabilibus le Lumiere d' argento, le Saliere, i Candelieri, le Sottocoppe*, e cento altre cose che servono ai comodi della vita? Quindi se in così odiosa materia non vogliamo discostarci dalla lettera della disposizione, non si può non confessare che risguardando la caducità — *bona stabilia, et illa, quae pro stabilibus reputantur*, — non comprende nè gli ori, nè gli argenti, nè le Statue, nè i Quadri, nè tutti gli altri beni mobili, che non sono *stabilia*, nè si reputano *pro stabilibus*.

206. Si scaglia impetuosamente il Voto Rotale contro un discorso sì chiaro dicendo ai §§ 16, e 17 che non si può negare senza negar l' evidenza che anche le Statue, le Pitture, e gli argenti erano soggetti al Maggiorasco. E chi lo ha mai negato? Sì Signore. Urbano VIII aveva donati ancora i mobili, gli argenti, le Statue, e tutto ciò che si vuole. Anche questi beni erano sottoposti al Maggiorasco, e dovevano conservarsi secondo la disposizion di ragione per i Successori. Ma noi parliamo di quella SPECIALE, e fierissima caducità, con cui ordinò Urbano VIII — *contrafacientes EO IPSO cadere, et cecidisse intelligi omnino volumus ab omni jure, et commodo praesentis donationis, et locum alteri Successori factum esse decernimus, perinde ac si MORTE NATURALI contrafacientes defecissent*. Questa è la legge penale di cui parliamo. Questa è quella che noi sostenghiamo non potersi stendere agli argenti, alle Pitture, ed altri simili oggetti, perchè letteralmente lo stesso Urbano l' ha ristretta — *ad bona* STABILIA, *et illa, quæ pro* STABILIBUS REPUTANTUR. Nè è cosa nuova, e straordinaria nei Testatori che lasciando gli altri beni alla disposizion di ragione, quanto a quelli per cui hanno maggior predilezione, o che sono più interessanti, più severamente, e con pene più rigorose ne proibiscano con una disposizione particolare l' alienazione.

(1) *Sommario*. (2) *Idem*.

207. E per verità, se Papa Urbano voleva soggetta indistintamente alla stessa rigorosa caducità l' alienazione di qualsivoglia sorta di beni, perchè imporla — *quoad stabilia*, *et illa*, *quae pro stabilibus reputantur*? Perchè proibire sotto pena di caducità l' alienazione — *de dictis bonis stabilibus*, *censibus*, *Locis Montium*? — Era una espressione difficile, e pellegrina il dire — *de omnibus*, *et singulis bonis*? L' aveva pure saputo dire chiaramente quanto ai beni che donava, protestandosi di comprendere nella donazione — *Omnia, et singula bona in quibuscumque rebus consistentia cujuscumque generis*, *et qualitatis empta*, *et acquisita*, *emenda*, *et acquirenda cum omni*, *et toto eo quod bona ipsa in se*, *et intra se*, *etiam sub solo a centro terrae*, *usque ad verticem coeli continent*. — E perchè non tenne lo stesso linguaggio allorchè impose la pena di caducità a chi alienasse? Perchè anzi dopo l' espressione — *omnia*, *et singula bona* — volle ristringerla coll' aggiunta — *stabilia*, *et quae pro stabilibus reputantur*? Non è questa una prova certissima che non tutti i beni volle comprendere sotto questa disposizione? Intendeva bene Papa Urbano che gli ori, gli argenti, i quadri, e cose simili potevano essere d' ornamento alla sua famiglia; ma che il nerbo del Maggiorasco, la sua perpetuità, e sussistenza, l' interesse dei Successori, lo splendore della famiglia dipendeva dall' abbondanza, e perpetuità delle rendite che non potevano sperarsi, se non *ex stabilibus*, *et illis*, *quae pro stabilibus reputantur*. A questi dunque volle provvedere CON UNA DISPOSIZIONE SPECIALE. Per questi si armò di una maggiore severità, e per viepiù difenderli da ogni alienazione percosse col folgore d' istantanea caducità chiunque ardisse alienarli.

208. Oppongono gli Avversarj che Urbano VIII non proibì soltanto la vendita — *de dictis bonis stabilibus*, *censibus*, *et locis montium*, ma soggiunse, *et aliis bonis in præsenti donatione comprehensis*. Dunque (dicono) tutti li compresi sotto la stessa proibizione, e sotto la medesima pena. Il contesto toglie l' equivoco. Aveva dianzi il Papa esposta la causa finale della proibizione, cioè *quia cupimus ut omnia*, *et singula bona* STABILIA, ET ILLA, QUÆ PRO STABILIBUS REPUTANTUR *apud vocatos*, *et in eorum familia conserventur;* indi vietò l' alienazione de DICTIS BONIS, cioè di quelli stessi di cui aveva parlato di sopra, ed avendo oltre gli *stabili* enumerata alcuna specie di quelli che *reputantur pro stabilibus*, vale a dire *Census*, *et Loca MM.* aggiunse poi et ALIIS *bonis in præsenti donatione comprehensis*. Ciascuno perciò intende che le parole — *et aliis etc.* non possono oltrepassare la sfera dei beni di sopra espressi, e stanno soltanto a dimostrare le altre specie di quei capitali, che oltre i Censi, e Luoghi di Monte *pro stabilibus reputantur* (1).

(1) *Opportunamente il Saminiat. Controv.* 20 *num.* 38 — ivi — *Nec obstat quod excepto frumento (quod ultra Triennium regulariter durare non præsumitur) reliqua mobilia, de quibus agitur, potuerint diu conservari*, *et insuper in prohibitione donator fuerit usus verbis repetitivis* — ibi — *De supradictis bonis*, *ut supra donatis* —, *nec non etiam indefinitis*, *quæ æquipolleant universalibus*, *et propterea intret limitatio*, *de qua in dicta prima conclusione*. *Quia dicta verba de supradictis bonis*, *sive ut repetitiva*, *sive uti indefinita*. DEBENT INTELLIGI DE STABILIBUS, NON DE MOBILIBUS. *Ubicumque enim aliqua diversitatis ratio militat*, *dictio de supradictis non refertur ad omnia præcedentia*, *prout etiam in hoc casu indefinita*, *non æquipollent universalibus*. *Alia vero ratio militat in stabilibus*, *ac in mobilibus*; *mobilibus enim prohibitio alienationis non congruit*, *et ulterius dicta repetitiva non operatur quoad omnia præcedentia*, *quando sequeretur juris correctio*; *remaneret autem jus correctum*, *si dicta verba referrentur*, *etiam ad mobilia*, *ex quo ea remanerent comprehensa sub expressa prohibitione alienationis contra juris regulam*.

209. La cosa è per se stessa chiarissima. Che diremo però, se Urbano VIII viene a spiegarci egli stesso il significato, e la forza di quelle parole — *Et aliis bonis in praesenti donatione comprehensis* ? — La proibizione d' alienare che si legge nel Breve del 1627 è quella identifica che Urbano aveva già espressa di parola in parola nel primo Istrumento di donazione del 1604. Anche in questo Istrumento erasi protestato di proibire l' alienazione — *quia cupit ut praesens dispositio suum integrum effectum sortiatur, et omnia, et singula BONA STABILIA, ET ALIA, QUÆ PRO STABILIBUS REPUTANTUR apud vocatos, et in eorum familia conserventur*. — Anche in questo aveva proibito ai Successori qualunque alienazione — *DE DICTIS BONIS stabilibus, Censibus, Locis Montium* — Anche in questo finalmente aveva soggiunto — *ET ALIIS BONIS in praesenti donatione comprehensis*.

210. Insomma nel Breve non tolse il Papa, e non aggiunse alla proibizione d' alienare neppure un' apice più di quello che da principio aveva detto nell' Istrumento. Or io domando che significavano nell' Istrumento quelle parole — ET ALIIS BONIS etc. Nò certamente gli ori, gli argenti, e gli altri beni mobili, perchè sebbene il Papa gli avesse compresi nella donazione, aveva però imposto al donatario che tolte poche cose da darsi alla Madre, ed ai Fratelli VENDESSE — *omnia mobilia, argenta, et supellectilia in praesenti donatione comprehensa* — per erogarne il prezzo nell' acquisto di altri capitali fruttiferi (1). Furono dunque apposte quelle parole per comprendere insieme coi Censi, e Luoghi di Monte, i Canoni, gli Arredamenti, i Cambj, ed ogni altra specie di beni che — *reputantur pro stabilibus*. Dunque per lo stesso fine, e nello stesso significato deve dirsi apposta quell' espressione — *et aliis bonis* — nel Breve susseguente del 1627; non potendo essere che le stesse parole usate dallo stesso Pontefice nella stessa proibizione d' alienare ripetuta AD VERBUM nello Istrumento, e nel Breve, non abbiano nell' uno, e nell' altro lo stesso senso.

211. Che se men chiara fosse la mente di Urbano VIII, non basterebbero almeno queste ragioni per dubitare fondatamente, se la caducità da lui prescritta si stendesse ancora ai quadri, agli argenti, ed altri somiglianti beni che non sono — *bona stabilia* — nè — *pro stabilibus reputantur*? E questo solo dubbio escluderebbe necessariamente la caducità di D. Cornelia? Giacchè ove l' imposizione della pena non è certa, limpida, indubitata, sarebbe iniquità l' eseguirla, mentre all' opposto non essendo chiarissima la volontà del Legislatore, non può il Giudice, come si è provato di sopra, e non deve ammettere l' estensione della pena, ma rigettarla. Non si parli pertanto dei mobili. Non si parli dei quadri, e delle statue, che *supellectili adnumerantur*. Non si parli degli ori, e degli argenti d' uso: poichè quand' anche l' espressione — *stabilia, et illa quae pro stabilibus reputantur* — si volesse ampliare contro la disposizione delle Leggi alle pitture, e alle statue, nessuno potrà mai persuadersi che — *reputantur pro stabilibus* — i vasellamenti, e gli altri arredi d' oro, e d' argento destinati all' uso giornaliero della vita.

212. Ma dov' è poi la prova che i quadri, le statue, e gli altri oggetti preziosi di cui parla il *Voto Rotale* fossero veramente alienati *da Donna Cornelia?* PROVE io cerco, e non *declamazioni* vaghe e generali. Che giova l' ingrandire con esagerazioni patetiche le spese, il lusso, le delizie, la prodigalità di quella Principessa? In giudizio si vogliono documenti, e non ciancie. Al contrario tutta la prova del Signor D. Maffeo si riduce all' esame dei testimonj: e che testimonj son questi? Testimonj, i quali depongono DE AUDITU, ed alcuni ancora DE AUDITU AUDITUS. Testimonj, alcuni dei quali come il

(1) *Sommario*.

Coletta, sono attualmente al servizio dell' Avversario, o come il Sig. *Pacetti* sono attualmente in lite colla famiglia Barberini. E basteranno questi testimonj in un giudizio di caducità che richiede prove rigorosissime ed irrefragabili? UN SOLO DI TANTI, cioè il Morison, attesta di *fatto proprio*, la vendita del quadro di *Claudio Lorenese* rappresentante *S. Orsola*, e quest' unico testimonio dice chiaramente che fu alienato non da Donna Cornelia, ma DAL PRINCIPE DON GIULIO CESARE (1).

213. Lo stesso dicasi del MUSEO delle Medaglie e Camei, poichè dalle *risposte e dilucidazioni di fatto sulle alienazioni* che si annettono alla presente istruzione, a fior d' evidenza risulta che di questa perdita, o deve incolparsi D. Giulio Cesare, e non Donna Cornelia, o nessuno dei due. Nè danno alcun peso ai testimonj i *Libri Mastri*, poichè essendo formata quella scrittura a nome comune dei DUE *conjugi Barberini* (2), non giovano a conchiudere che le alienazioni appartengono a *Donna Cornelia*. E quando si volesse gratuitamente supporre che fossero combinate, ed eseguite di comun consenso, ed in nome comune, essendo D. Maffeo *l' erede di D. Giulio Cesare* (3), non potrebbe allegarle contro Donna Cornelia, perchè impugnerebbe nel tempo stesso il fatto del proprio autore. Perlochè inutilmente *dagli oggetti d' arte* vuol desumersi la caducità di Donna Cornelia; mentre non solamente non se ne prova *l' identità*, come abbiam veduto *nel capitolo antecedente*, ma neppur si dimostra che questi oggetti fossero compresi da Urbano VIII sotto la rigorosa caducità da lui prescritta contro chi alienasse *bona stabilia*, *et quae pro stabilibus reputantur*, e che fossero veramente alienati da Donna Cornelia.

214. Non si contenteranno forse i nostri Avversarj d' opporci quegli oggetti, che soli credette di valutare la Rota. Torneranno in campo le imposizioni *dei censi*, *le esazioni anticipate*, *i pegni* che quel Tribunale medesimo non volle ammettere; ma ritenendo le quattro basi da noi accennate nel principio del presente capitolo, facilmente si dileguano queste indirette alienazioni; imperocchè o non cadono *sotto la legge di Urbano VIII*, o se ci cadono non appartengono *a Donna Cornelia*, o se le appartengono non feriscono *il tempo anteriore* all' anno 1767, ed alla regiudicata che si rivede; o finalmente se lo feriscono, non sono volontarie, e colpevoli, ma *legittime*. Impose D. Cornelia DEI CENSI per le doti delle due figlie D. Anna Cesarini, e Donna Felice Corsini. Quanto però indebitamente si sostenga D. Cornelia decaduta dal Maggiorasco per sì fatte imputazioni, è dimostrato *nelle Risposte, e dilucidazioni di fatto sulle alienazioni già altrove prodotte*. Oltre a ciò è da riflettersi che questo peso era un peso del Maggiorasco, il quale non comprendeva soltanto i beni *trasversali* di Urbano VIII, ma gli ASCENDENTALI ancora di Carlo, primo donatario del figlio Principe Don Taddeo, e del Principe D. Maffeo suo nipote. Era dunque tenuto il Maggiorasco a dotare *le femmine discendenti*, essendo a tutti ben noto che nulla vale anche l' espresso divieto del disponente per impedire la detrazione delle doti dai beni fidecommissarj degli ascendenti (4).

(1) *Sommario*. (2) *Idem*. (3) *Idem*.

(4) *Rota nelle recen. port. 4 tom. 2 avanti Molin.*, *decis. 622 num. 6*, *nella Romana seu Mediolanen. Locorum Montium 27 Giugno 1755 § 6 avanti Amadeo* — ivi — *Neutiquam relevante praecepto a testatore filiis*, *ac descendentibus injuncto*, *ne scilicet ipsi Loca Montium haereditaria distraherent*, *aut oppignorarent*, *adjecta poena caducitatis favore Archiconfraternitatis*. *Cum enim res sit de alienatione non quidem voluntaria*, *sed imo penitus necessaria*, *cui testator contrarie non poterat*, *relatae sane dispositiones evaserunt ipso jure inoperativae*, *QUANTUMVIS ETIAM DIRECTÆ ESSENT AD PRÆCISUM CASUM DOTIS*.

215. A ciò si aggiunge la solenne regiudicata Rotale innanzi *il Card. Despuig*, di cui parlammo anche sopra, e con cui fu espressamente definito, che in virtù dei capitoli del 1728 il peso di dotare le femmine che sarebbero nate dal matrimonio di D. Cornelia, e D. Giulio Cesare attesa la di lui aggregazione alla famiglia Barberini, ed i scudi duecentomila, di cui aveva accresciuto il Maggiorasco, apparteneva al PATRIMONIO BARBERINI, come apparisce dalle addotte decisioni *nella Romana Dotis super relaxatione mandati dei* 15 *Gennajo* 1790 § 19, *e nella Confermatoria avanti Despuig*. E nondimeno fu sì cauta Donna Cornelia che non impose quei tre censi di suo arbitrio, ma in forza DI DUE CHIROGRAFI PONTIFICI di Benedetto XIV, il quale DEROGO' espressamente ai Brevi di Urbano VIII, e a quella stessa Legge dei Brevi, che caducava ancor quelli, che *pro alienatione, seu distractionibus faciendis GRATIAM a Principe per se vel alios impetraverint, aut impetrata, et concessa usi fuerint* (1) — Queste dunque non furono alienazioni colpevoli e volontarie, ma valide, legittime, giuste, e lontanissime per conseguenza da ogni pena di caducità (2).

216. Non solo giusta e legittima, ma necessaria fu l'imposizione degli altri due censi sulla tenuta di Corcollo per la somma di scudi 11134, giacchè furono contratti per pagare UN DEBITO DEL MAGGIORASCO verso l'eredità del Cardinal Francesco seniore, a cui fu realmente sborsata quella somma in esecuzione della regiudicata Olivazzi, come resta giustificato nelle *risposte, e dilucidazioni di fatto sulle alienazioni altrove esibito*. Era parimente un debito del Maggiorasco la SESTA, che in forza di un giudicato si doveva pagare alla Principessa di Gallicano, essendo *parte del prezzo* dei feudi di Abbruzzo acquistati da D. Maffeo, e godnti dal Maggiorasco come erede di quel Principe, onde giustamente furono imposti su i beni dello stesso Maggiorasco, o sia sulla tenuta di Corcollo, i due censi di scudi 7400, e giustamente fu erogata la sorte del cambio Gabrielli di scudi 1112. 33 (3).

217. Il cambio di scudi 40000 che creò Donna Cornelia insieme col Principe D. Giulio Cesare a favore della casa Santacroce nel 1738 per assicurare al Maggiorasco il possesso dei feudi di Regno, non solo fu contratto senz'alcun vincolo, ed ipoteca *dei beni del Maggiorasco medesimo* (4), ma fu poi estinto dagli stessi conjugi da cui si era creato (5). Lo stesso dee dirsi dell'altro cambio di scudi 2000 creato in favore della Principessa Salviati, poichè oltre all'essersi erogata questa somma in parzial pagamento della figlia primogenita dei conjugi Barberini, non furono in questo cambio obbligati nè i beni del Maggiorasco, nè i loro frutti, ma fu ceduto alla creditrice il solo *comodo di percezione*, finchè vivevano gli stessi conjugi, lo che non s'intende mai compreso sotto qualunque più estesa proibizione d'alienare (6).

(1) *Sommario*.

(2) *La Rota nella Narnien. aperitionis oris* 27 *Marzo* 1801 § 4 *avanti Monsignor Bardaxi*, *nella Firmana Immissionis super tertio dubio* 4 *Luglio* 1803 § 12 *avanti il medesimo* — ivi — *Inanissimum vero Locorum Montium alienationem proponere: utique Loca Montium centum distraxit Comes Hannibal; sed illa distraxit, solemne per chirographum auctorante Pontifice: quousque itaque post obtentam aperitionem oris chirographum idem non auferatur e medio, erit eo usque nefas Alexandro Parentis culpae alienationem illam tribuere, quam ex Pontificis auctoritate peregit*.

(3) *Sommario*. (4) *Idem*. (5) *Idem*.

(6) *La Rota avanti Ansald. decis.* 836 *num.* 7 *nella Romana Caducitatis* 6 *Maggio* 1729 *avanti de Valentibus*, *nella Romana Cauthelae Angeli* 1 *Marzo* 1734 § 14 *avanti Calcagnini*, *nell'Aversana Manutentionis* 21 *Novembre* 1757 § 14 *avanti Olivazzi* — ivi — *In benigniorem namque nunc itur inter-*

218. Quanto all' onze napolitane 7960, ai scudi 350 provenienti dalla transazione Patriarca, e gli altri scudi 1286 convenuti nella transazione col Marchese di Corese calunniosamente si asseriscono esatti da Donna Cornelia, e non rinvestiti, mentre o non si prova la RISCOSSIONE, o non sussiste l' obbligo del RINVESTIMENTO sotto pena di *caducità*, non avendo imposta Urbano VIII altra pena a quei che *culpa sua investimentum facere neglexerint*, se non la privazione—*ab omni commodo, et utilitate DICTÆ SUMMÆ*. Non ebbe neppure Donna Cornelia i capitali del Cardinal Francesco giuniore destinati da lui al moltiplico per le doti. Ella anche in questa parte è giustificata pienamente *dalla regiudicata Olivazzi*, da cui apparisce che scuoprendosi tutto giorno nuovi debiti di quel Cardinale, assorbirono tutti i suoi beni, onde nulla potè rimanervi per il moltiplico. Oltre di che, se questi beni appartenevano all' eredità del *Card. Francesco*, solo per eccitar confusione, si oppone a Donna Cornelia in questo giudizio, in cui si tratta della caducità del Maggiorasco di Urbano VIII. *Le esazioni anticipate* delle corrisposte d'affitto sono vietate è vero nei Brevi, ma ciò s' intende di quelle anticipazioni che si esigessero fuori del solito in pregiudizio dei successori, e non di quelle *di sei mesi* che comunemente sogliono convenirsi in tutti gli affitti per maggior sicurezza della risposta. L' alienazione dei beni *di Afile* del ridicolo valore di scudi 212 niente ha che fare colla donazione di Urbano VIII, provenendo quei beni dall' eredità del Cardinal Carlo, il quale sebbene chiamasse al suo fidecommisso i successori del Maggiorasco, volle però che i beni suoi si conservassero sempre distinti (1).

219. Restano *i Pegni*. Di questi a torto si accusa Donna Cornelia. Ascendevano essi nel 1767 alla somma di scudi 31000, dei quali scudi circa 12000 risultavano da pegni di cose *proprie* della Principessa, e scudi 20000 da pegni che prima di Donna Cornelia avevano già contratti i possessori del Maggiorasco. Ne fece anche Donna Cornelia taluni, ma li fece in modo che non diminuì il Maggiorasco, nè accrebbe il debito dei pegni che già da prima esisteva (2). A dir breve, non si prova dal Sig. Don Maffeo, nè può provarsi un' alienazione, la quale abbia tutti i caratteri, e le circostanze che debbono UNITAMENTE concorrere, acciò possa dirsi decaduta Donna Cornelia: cioè che sia fatta precisamente dei beni, a cui Urbano VIII aveva annessa la caducità, dalla stessa Donna Cornelia, prima dell' anno 1767, o sia del giudicato Negroni per volontarie dissipazioni, e non per cause legittime. Ma quando taluna se ne provasse, neppur ciò basterebbe a dichiarar caducata la Principessa. Poichè avendo ella dei grandi, e chiarissimi crediti che il Maggiorasco era tenuto a pagare coi beni proprj, le alienazioni corrispondenti alle somme dovute non sarebbero imputabili a Donna Cornelia.

pretationem, ut effectus poenalis ex vera proprietatis distractiones derivantes, LOCUM NON HABEANT IN CASU CESSIONIS, NUDÆ COMMODITATIS FRUCTUUM, quibus in terminis procedunt. Rot. etc. e nella Romana Cambii super restitutione in integrum 2 Maggio 1774 § 14 avanti Mannelli — ivi — Contrariis procedentibus in casu, quo alienatio commoditatis percipiendi fructus, non fuerit LITTERALITER, ATQUE EXPRESSIM prohibita sub poena caducitatis —

(1) *Sommario*.

(2) *Sommario*.

CAPITOLO VIII.

In qualunque ipotesi le alienazioni di Donna Cornelia non porterebbero caducità per i crediti che ella rappresentava contro il Maggiorasco.

220. Non v' ha chi non sappia che *l' erede gravato*, come può alienare i beni fidecommissarj per dimettere i debiti del fidecommittente, così può farlo per sodisfarsi dei crediti che ha egli stesso contro il fidecommisso (1).

221. Nè ha bisogno l' erede fidecommissario dell' autorità del Giudice perchè si sostengano le alienazioni da lui fatte fino alla somma corrispondente ai suoi crediti. Conviene in fatti distinguere, per non errare *l' appropriazione dall' alienazione*. Se l' erede gravato, o il successore pretende di non restituire i beni del fidecommisso allegando di ritenerli per i suoi crediti in forza *di una tacita, ed occulta appropriazione*, non si ammette questa eccezione regolarmente, se non si prova, che l' appropriazione sia veramente seguita con decreto di giudice, che abbia aggiudicato all' erede fidecommissario quei beni che si vogliono ritener sotto pretesto dei crediti. La ragione è chiarissima, e ce l' insegna maestrevolmente la Rota in quella stessa Decisione *Romana, seu Maceraten. Primogeniturae super Immissione in specie* dei *28 Gennajo* 1756 § 9 *cor. Stadion.*, di cui stranamente abusano gli Avversarj. « *Si in causam Reintegrationum permittatur absoluta* IMAGINARIA COMPENSATIO PER TACITAM ABSQUE ULLA DECLARATIONE, VEL FACTO JUDICIS, APPROPRIATIONEM BONORUM, *contingeret, posse haeredem gravatum pro modico sic acquisito contra fideicommittentem creditu allegare jus retentionis, in modum ut aucto subinde valore bonorum, queat retentionem proponere super hoc vel illo corpore haereditario ex tacita adjudicatione, et titulo dominii irrevocabilis, valore autem diminuto repetere solutum, quod foret iniquissimum, quippe cederet in grave praejudicium vocatorum.* »

222. Ma questa ragione che milita per la tacita *appropriazione*, di cui parlano tutte le *autorità* che sogliono addursi in contrario, niente ha che fare col caso diversissimo *di alienazione*; poichè i beni una volta alienati dall' erede gravato che ha dei crediti contro il fidecommisso, restano fin da quel momento distaccati per sempre dal fidecommisso medesimo in guisa che o cresca, o si diminuisca il loro valore, l' alienazione sempre è la stessa. Tanto perciò è lontano che nelle alienazioni si esiga il decreto del Giudice, perchè s' intendano fatte dall' erede in compenso, ed estinzione dei crediti proprj, che anzi la stessa legge presume questa compensazione, ed ordina che i beni alienati debbano imputarsi in causa delle detrazioni, o degli altri crediti che allo stesso erede competevano sul fidecommisso. È chiaro il testo *nella leg. Marcellus* 3 § *Res quae ff. ad Trebellian.* — ivi — *Res quae ab haerede alienatae sunt, in quartam imputantur haeredi*, e tutti i libri forensi c' insegnano questo principio notissimo che si sostengono le alienazioni del gravato per l' entrante quantità de' suoi crediti, e delle sue detrazioni (2).

(1) *Leg. Ab omnibus* 107 § *final. ff. de Legat.* 1 *Giovagnon. respons.* 73 *n.* 1 *e* 6, *Card. de Luc. de fideicom. disc.* 40 *n.* 2. *La Rota nella Ariminen. Expensarum* 19 *Gennajo* 1742 § 2 *avanti Peralta, nella Civit. Castell. census super rejudicata* 12 *Gennajo* 1756 § 8 *avanti Ubago* — ivi — *Cum ex causa dotis esset creditrix fideicommissi RITE, RECTEQUE POTUIT praefatam summam scutor.* 800 *ALIENARE*.

(2) *Concordemente il Polit. de fideicom. dissert.* 8 *num.* 88 — ivi — *Ex geminis etenim actibus pro hac temporis differentia objectatis, ALIENATIONE scilicet domus avitae, et continuatione possessionis de coeteris bonis haereditariis etc. primus nullam penitus habet relevantiam, cum tot gauderet ac*

223. Dal qual principio deriva poi l' altra regola, che se l' erede gravato essendo creditore del fidecommisso aliena i beni fidecommissarj, queste alienazioni per la rata corrispondente ai proprj crediti non portano nè *contravvenzione*, nè *caducità*. Mentre se in ogni caso per presunzione della Legge, e senza fatto, e dichiarazione di Giudice s' intendono alienati i beni in pagamento dei crediti proprj, molto più giova al gravato questa imputazione, e presunzione, all' effetto di evitare la gravissima, ed odiosissima pena della caducità imposta dal testatore (1).

præditus esset titulis pro ***LEGITIME, ET JURE PROPRIO FACIENDA HUJUSMODI ALIENATIONE***, *quot eidem competebant deductiones — avanti Merlin. decis.* 293 *num.* 20 *avanti Caprara decis.* 571 *num.* 1 *nell' Albanen. Immissionis* 21 *Giugno* 1790 § 4 *avanti l'Em. de Bayane* — ivi — *Cum inficiari non possent contradictores, quin Antonio existente, utcumque Joannis Petri fideicommisso erga nepotes, uti tamen testatoris filio, et primo hæredi gravato ex paterna haereditate utramque legitime, et trebellianicae portionem detrahere liceret, fateatur etiam oportet, quod ab eodem dictarum sibi debitarum detractionum titulo* ***HUJUSCE PRÆDII ALIENATIO PERFICI LEGITIME VOLUISSET*** — *nella Confer.* 10 *Giugno* 1791 § 3 *avanti il medesimo* — ivi — *Si ex juris dispositione controverti nequibat Antonio utriusque detractionis competentia, quae integrum procul dubio haereditatis semissem absorbeant, sponte jam sua descendebat, quod in illarum computum ab eodem* ***RITE RECTEQUE MEMORATUM PRÆDIUM ALIENARI POTUISSET*** ».

(1) *La Rota post Merlin. de legitim. dec.* 14 *num.* 4 *e seg.* — ivi — *Neque obstat quod qui in comune possidet, non possit propria auctoritate unam rem potius quam aliam pro sua portione accipere: quia respondetur, quod nec filius pro sua legitima potest aliquam rem eligere, sed arbitrio Judicis est assignanda;* et tamen alienata in legitimam imputantur; *qua igitur æquitate Judex movetur ad imputandum in legitimam alienata, debet etiam moveri ad imputandum alienata bonorum communium in portionem alienantis. Nec habenda est ratio Socini, quia licet facilis sit ad illum responsio stante dispositione in Leg. Marcellus, tamen* non loquitur ad effectum vitandi poenam *prout hic, nam* certum est prohibitionem alienationis uti odiosam stricte esse intelligendam, et eam semper capiendam esse interpretationem, per quam contraventio, et poena excludatur — *Parimente — Avanti Ansald. dec.* 397 *n.* 7 *e seg.* — ivi — *Regula est obvia, et quotidiana, quod* ad evitandam poenam caducitatis *sive a jure, sive ab homine indictae quolibet causa etiam levis, et frivola, imo bestialis excusat. Et quae nam magis juxta, magisque admisibilis poterat exoptari causa, ob quam deveniri valuit ad exprobatas alienationes, illa quam lex ipsa ne dum admittit, sed praesumit*, quod scilicet alienationes censeantur prodiisse ex credito detractionum *ut in specie* ad hunc praecisum effectum evitandae caducitatis *ponderat Card. de Luca etc. avanti Crescenzi dec.* 427 *n.* 6 — ivi — *Sed magis quoque robur assumere videbantur haec omnia* inspecto, expensoque titulo praetensae caducitatis. *Licet enim in testamento Francisci enixe, ampleque prohibita legeretur quaecumque alienatio sub poena caducitatis ab omni commodo fideicommissi, illico deferendi ad proximiorem vocatum; non ideo tamen contracta dici poterat poena isthaec ex mero facto venditionum*, nisi ulterius convincerentur expletæ mala fide, nullaque causa, vel ratione excusabiles. *Id quod si Celii ad propriam defensionem opponere non omisissent, vel Praetor ipse ex officio investigare curasset, non ita facile properasset ad promulgationem dicti Laudi, nequea ad declarandum Celios cecidisse in commissum. Quandoquidem comperiisset dationem in solutum factam de an.* 1705 *pro eo quod attinet ad Bona fideicommissaria, non excessisse valorem sc.* 2078, *et pro hac summa extincta fuisse debita ipsius fideicommittentes*, quae sane alienationis causa dubium non est, quin contraventionem excludat, et sic alienantem praeservet a *poena* caducitatis incursa etc.—

224. Molti erano, e chiarissimi i crediti di D. Cornelia sul Maggiorasco. Era il primo di scudi 12000. La Principessa Donna Olimpia Giustiniani pronepote d' Innocenzo X, maritandosi con Don Maffeo Barberini, gli portò in dote la somma di scudi 100 mila, e per questa dote, e quarto dotale furono obbligati i beni del Maggiorasco Barberini, con chirografo Pontificio che derogò a questo effetto nelle più ampie forme ai Brevi di Urbano VIII (1). Nacque da queste nozze la Principessa Camilla che passò nella famiglia Borromei, ed ebbe in dote dal padre scudi 55000. Parve non convenevole questa dote a D. Olimpia Giustiniani sua madre, e volle aggiungervi con donazione particolare una sopradote di altri scudi 20000 da conseguirsi però *dopo la sua morte*, la quale accadde nel 1730, in cui D. Olimpia cessò di vivere, lasciando erede nel suo testamento — *il chiamato alli fidecommissi della glor. memoria di Urbano VIII* (2) — Verificata così la condizione dell' aumento dei scudi 20000 Donna Camilla ne domandò il pagamento da Donna Cornelia, e Don Giulio Cesare come possessori del Maggiorasco Barberini. S' avviddero essi che nella stipulazione di quell' aumento non erasi ottenuta la deroga alla notissima costituzione Sistina, che annulla le doti eccedenti la somma di scudi 5500 applicandole alla Camera Capitolina. Quindi ricorsero al Sommo Pontefice Benedetto XIV per ottenere dalla Camera Capitolina la cessione delle ragioni, ed il Papa « annuit juxta petita, solutis tamen sc. 100 « favore Camerae Capitolinae applicandis ad for- « mam Sixtinae, ac desuper instrumentum ces- « sionis cum solitis clausulis stipulari manda- « vit (3) ».

225. Si pagarono i sc. 100, e fu stipulato l' istrumento di cessione, in cui la Camera Capitolina cedè « Quella stessa somma di scudi 20000 « in esecuzione del riferito Rescritto del Sommo « Pontefice regnante, e del DD. Eccellentissimi « Signori Conservatori a favore di D. Eccellen- « tissima Sig. Principessa D. Cornelia Costanza « Barberini, e suoi ec. e tutte e singole ragioni, ed « azioni da opporsi contro gli eredi della preno- « minata Eccellentissima Sig. D. Camilla Barbe- « rini Borromei, ogni volta che pretendino con- « seguire la detta sopra dote, o sia donazione « di sc. 20000 contemplatione matrimonii (4) ». Voleva ciò non ostante il Conte D. Federico Borromei figliuolo ed erede di D. Camilla sperimentare in giudizio le sue ragioni, ma poco dopo si venne a transazione, in cui D. Cornelia promise di pagare al Conte Borromei sc. 8000 *senza pregiudizio della cessione ottenuta a suo favore dall' inclito popolo romano* (5). Fu sborsata al Conte Borromei questa somma di scudi 8000 coi denari del Maggiorasco detratta dalla somma di sc. *duecentomila*, onde in forza della cessione della Camera Capitolina rimase creditrice Donna Cornelia di scudi 12000 quanti mancavano al compimento dei scudi 20000.

226. Da tutto ciò risulta chiarissimo il credito della Principessa. Mentre che i scudi 20000 fossero devoluti alla Camera del Campidoglio apparisce dalla Costituzione Sistina: che la Camera cedesse questo credito a D. Cornelia si rileva dal rescritto Pontificio, e dall' Istrumento. Finalmente che di questa somma ne fosse debitore il Maggiorasco non può mettersi in dubbio, essendo esso *l' erede* della debitrice D. Olimpia. Onde se pagò soltanto scudi 8000 non può esser più limpido il credito di Donna Cornelia per i residuali scudi 12000. Nè mi si dica che la Camera

E nella Romana Immissionis super Restitutione in integrum dei 23 Giugno 1792 al § 14 avanti Molino — ivi — Data etiam in testamento Placidae repetitione prohibitionis alienandi sub poena caducitatis, *adhuc tamen Angelus eam alienare quivisset ex legitimis causis, et juribus eidem competentibus —*

(1) *Sommario*. (2) *Idem*. (3) *Idem*. (4) *Idem*. (5) *Idem*.

cedette a Donna Cornelia i suoi diritti, per opporli a D. Camilla, e non per poterli ripetere dall' eredità di D. Olimpia donatrice, e dal Maggiorasco suo erede. Chi non vede che le espressioni *da opporsi contro gli eredi della prenominata Donna Camilla*, sono poste a dimostrare l' occasione, per cui erasi domandata la cessione, e non *tassativamente*, perchè D. Cornelia non potesse valersene che a questo effetto? In vigore della Sistina è certo che la sopradote di sc. 20000 si era pienamente acquistata alla Camera del Campidoglio, e che questa per conseguenza avea diritto di conseguirla effettivamente dall' eredità di Donna Olimpia Giustiniani. Se dunque la Camera cedè a Donna Cornelia — *quella stessa somma di scudi 20000 devoluti, ed addetti alla detta Camera* — è cosa evidentissima che le cedette ancora il diritto che avea la stessa Camera di ottenerne l' effettivo pagamento dai beni ereditarj di Donna Olimpia. Nè può essere in altro modo. Imperocchè se il Campidoglio avesse ceduto i suoi diritti a Donna Cornelia per opporli soltanto a Donna Camilla, converrebbe dire che il diritto di conseguirne il pagamento fosse rimasto presso la Camera Capitolina. Cioè converrebbe ammettere che quella somma fosse *ceduta, e non ceduta*, ed appartenesse nel tempo stesso a Donna Cornelia, e alla Camera: al *cedente*, a al *cessionario*: il che porta contradizione.

227. Ecco adunque un credito chiarissimo di scudi 12000. È chiaro egualmente il secondo. La ridetta Principessa Donna Olimpia Giustiniani prima del testamento avea lasciato per codicillo *a Monsig. Albano Morelli* un' annua prestazione vitalizia di scudi 600, ed una decente abitazione. Il Cardinal Francesco giuniore che di quel tempo amministrava il Maggiorasco credè che al codicillo si fosse derogato col testamento, onde insorse una lunga *lite sulla competenza del legato*. Vinse il Cardinale nel Tribunale dell' A. C., ma proseguitosi il giudizio dal legatario Morelli contro la Principessa Donna Cornelia, ed il Principe D. Giulio Cesare, ottenne in Rota CINQUE DECISIONI, E DUE SENTENZE. Dopo la quinta decisione si venne a concordia colla mediazione di Monsig. Olivazzi, e fu stabilita il dì 11 Marzo 1757 nel seguente modo. Il credito del Prelato Morelli dall' anno 1730, in cui la Principessa Donna Olimpia morì, fino al giorno della stipulazione, formava la somma di *scudi ventunmila seicento*. Si convenne in *primo* che a titolo di concordia si rilasciassero dal Morelli scudi 10600. *Secondo*, si pattuì che in quanto al resto si dovessero imputare in pagamento li scudi 2500 che in forza di rescritti del Tribunale della Segnatura aveva ricevuto *in causam declarandam;* che dalla Principessa si pagassero in contanti, come fu eseguito, altri scudi 2500, e finalmente fu stabilito che li rimanenti scudi 6000 si sodisfacessero in rate nello spazio di anni quindici. A tutte queste convenzioni un' altra se ne aggiunse, e fu la cessione con cui Monsignor Morelli rinunziò, e trasferì « tutte e singole sue ragioni ed azioni, ed altre qualsisiano a favore de' sopra espressi Eccellentissimi Signori Principi Barberini, e loro EREDI, ad effetto che se ne possino servire, ed avvalere *tam agendo, quam excipiendo*, contro l' eredità della succitata Principessa Donna Olimpia Giustiniani Barberini, e rispetto alle prestazioni decorse dal giorno della morte di detta Principessa sino al giorno della morte del Cardinal Francesco Barberini, anche contro l' eredità del medesimo Cardinale, e respettivamente contro chiunque pretendesse avere interesse nella detta eredità (1).

228. Costa indubitatamente che Donna Cornelia pagò coi proprj denari quanto fu convenuto con Monsignor Morelli. Imperocchè quantunque dopo la transazione del 1757 si veda nei Libri Mastri posto a debito dell' eredità del Cardinal

(1) *Sommario*.

Francesco giuniore il Legato Morelli per le prestazioni decorse dal giorno della morte di Donna Olimpia fino alla morte dello stesso Crdinale che aveva ritenuto, ed amministrato i beni del Maggiorasco, e di Donna Olimpia, contuttociò così fu fatto, perchè sempre apparisse che l'eredità del Cardinal Francesco per il tempo indicato nell' istrumento di transazione era debitrice di scudi 8500. Non risulta da questo documento che la stessa eredità sodisfacesse al suo debito, che anzi da QUESTI LIBRI MEDESIMI ocularmente si vede che la sola D. Cornelia sborsò del PROPRIO a Monsignor Morelli tutto ciò che gli si doveva in virtù della transazione del 1757 (1). Si aggiunge poi alla prova oculare dei Libri Mastri l' evidenza del fatto. Mentre nell' anno 1757, in cui fu stipulata la transazione, non vi rimaneva più briciolo della sua eredità. Di tutto l' asse ereditario del suddetto Cardinale aveva già disposto la *Regiudicata Olivazzi* del 1754. Tutto nell' esecuzione data dallo stesso Giudice alla sua sentenza nei tre anni susseguenti fu distribuito tra i di lui creditori (2). È quindi evidente che i pagamenti fatti al Morelli dopo la concordia del 1757 non si fecero coi beni ereditarj del Cardinale che più non v' erano, ma col denaro proprio della Principessa. Dunque per questa parte è chiaro il credito di D. Cornelia contro il Maggiorasco come erede di D. Olimpia Giustiniani *in sc.* 9007 92 *e mezzo*, quanto appunto è l' importo dei pagamenti che *dalle partite dei Libri Mastri* appariscono da lei fatti per il Legato Morelli.

229. A questo credito deve aggiungersi l' altro delle ragioni che competevano a Monsignor Morelli per gl' interi 21000 scudi. Si contentò questo Prelato di minor somma nella concordia del 1757, ma cedè a Donna Cornelia i diritti che aveva per il di più contro l' eredità di D. Olimpia Giustiniani. . Erano certamente incontrastabili questi diritti, perciocchè derivavano da un documento autentico, ed irrefragabile, qual' era *l'espressa disposizione di D. Olimpia, e due sentenze conformi*. Perchè dunque non dovrà calcolarsi a vantaggio di D. Cornelia il rimanente del credito Morelli a lei ceduto, particolarmente all' effetto *di difenderla dalla caducità* in cui si vuole incorsa per le pretese alienazioni? L' equità e la ragione anzi esige che attesa la certezza del credito, e l' oggetto per cui si propone, debba calcolarsi per intero a favore della Principessa, come altre volte stabilì la Sacra Rota (3).

230. Nè perchè cadde la concordia sopra un debito del Maggiorasco erede di donna Olimpia, può per questo negarsi a Donna Cornelia il lucro di questa transazione; poichè avendo transatto Donna Cornelia non a nome del Maggiorasco, ma a *nome PROPRIO*, e collo sborso *dei propri denari*, ed avendo espressamente stipulata la cessione dai Morelli PER SE, E SUOI EREDI, è fuor di dubbio che nè il Prelato intese di cedere le sue ragioni al Maggiorasco, nè a questo volle acquistarle la Principessa, ma a se medesima, giusta la regola stabilita le cento volte dalla Rota, quanto alle transazioni che sogliono farsi su i beni del fidecommisso dagli eredi gravati (4).

(1) *Sommario*. (2) *Idem*.

(3) *In Nuperr. decis.* 253 *num.* 8 *et* 9 *tom.* 6 — ivi — *CESSIO affertur pro majori possessionis tuitione, ac munimine, tunc enim cum non ad vexandum tertium, sed ad se defendendum obtenta dicatur*, ***SUFFRAGATUR PRO TOTA SUMMA*** *crediti cessi. Certius, quia creditum cessum utpote resultans ex instrumento publico, dicitur undique certum, et clarum quoad illius substantiam etc. in quibus terminis cessio reportata* ***EXERCERI POTEST PRO TOTA SUMMA***.

(4) *Così la Rota nelle Nuperr. decis.* 149 *n.* 2 — ivi — *Exinde enim necessario inferebatur, quod legitima controversi Prædii possessio, ac verum illius dominium numquam in Caffarellios transiverit, nisi mediante* ***TRANSACTIONE*** *inter fratres* ***EORUM NOMINIBUS INITA*** *cum præfatis Colum-*

231. Nasce il quarto credito egualmente certo dalla *legittima* dovuta a Donna Cornelia sull' eredità della stessa donna Olimpia Giustiniani di lei avola. Allorchè venne a morte questa Principessa lasciò superstite un *figliuolo* che fu il Cardinal Francesco giuniore, ed una *nepote* che fu Donna Cornelia nata da D. Urbano altro figlio della Principessa, già morto. Si doveva dunque a Donna Cornelia la sua *legittima*, giacchè non le poteva ostare nè la *ripudia* dell' eredità di D. Urbano suo padre, nè lo *Statuto di Roma*. Non la prima, perchè i nepoti, morto il figlio, entrano rapporto all' avo nel diritto della legittima; non come eredi del padre premorto, ma per ragion propria (1). Non il secondo, cioè lo Statuto, perchè questo nel *cap.* 141, *e* 156 esclude soltanto le femmine dotate, e Donna Cornelia non ebbe dote di sorte alcuna. Successe è vero nel Maggiorasco di Urbano VIII.

232. Ma questa successione non era dote, nè poteva supplirne le veci per assoggettare Donna Cornelia all' esclusione statutaria, sì perchè lo Statuto nei riferiti capitoli 145 e 146 non esclude le femmine se non sono dotate dal padre, o dall' avo, o dai fratelli, sì perchè i beni del Maggiorasco erano soggetti alla restituzione, nè potevano perciò appartenere liberamente a Donna Cornelia: — « Dos ex hoc Statuto (*dice il Co-« stant. ne' suoi Comment. Adnot.* 41 *num.* 69) « debet tradi LIBERA ab oneribus, et periculis « evictionis, AC RESTITUTIONIS ALIAS EST « LOCUS SUCCESSIONI FAVORE FOEMINA-« RUM, cum dos, quae debet deservire pro one-« ribus matrimonii, non debet dependere ab in-« certo eventu, sed debet esse irrevocabiliter « acquisita Viro, et Uxori, ALIAS NOMEN DO-« TIS NON MERETUR ». Sia pure che Donna Olimpia non avesse se non la dote di scudi centomila, sia che detratti i debiti, l' asse libero non passasse la somma di scudi 50332. 38, tuttavia il triente da dividersi tra i due legittimarj, cioè tra il Cardinale Francesco, e D. Cornelia ascende a scudi 17777. 46, cosicchè si dovevano alla Principessa per sua *legittima scudi* 8888. 73.

233. Pretendono gli Avversarj che questi cre-

nensibus veris Dominis ideoque vel hujusmodi bona tamquam acquisita proprio nomine, ac propriis pecuniis post obitum ipsius fideicommittentis a fideicommisso exempta dicuntur vel hujusmodi transactio his verbis concepta PRO SE IPSIS, IPSORUMQUE HÆREDIBUS, *et successoribus etc. importat acquisitionem bonorum dimissorum, et jurium veri dominii contransigentibus competentium proprio nomine* TAMQUAM EX INDUSTRIA, ET PROPRIA NOGOTIATIONE, NON AUTEM FAVORE HÆREDITATIS, ET FIDEICOMMISSI *sive paterni, sive aliorum majorum, cui* PERNECESSE REPUGNAT PRÆDICTA STIPULATIO *– e nella Conferm. dec.* 285 *tom. stesso n.* 1 *– ivi – Tenimentum duplici titulo spectabat ad Columnenses, nec prius legitime in Caffarellos transivit, quam mediante transactione inita proprio nomine, ac propriis pecuniis filiorum Joannis Petri, sub cujus propterea fideicommissi dictum Casale cadere non poterat uti acquisitum post obitum fideicommittentis. Attentis præsertim verbis expressis ipsius transactionis pro se, ipsis, eorum haeredibus, et successoribus etc. ita quod Caffarelli acquirere voluerint pro fideicommisso Joannis Petri, cui pernecesse talis stipulatio repugnat, cum acquisitionem bonorum* PLENO JURE, ET EX PROPRIA INDUSTRIA PRÆSEFERAT *juxta allegata ec. avanti Rezzonico decis.* 198 *num.* 12 — *Ivi* — *Cum isti ad transactionem devenerint soluto de propriis pecuniis pretio scutorum* 16 *millium, et reportatis juribus a dictis Columnensibus, praesumuntur sibi ipsis acquirere voluisse non pro haereditate, et fideicommisso patrui eorum auctoris, attento potissimum, quod transigentes declararunt contrahere eorum nominibus explicite quaque stipulando pro se, suisque haeredibus, et successoribus*.

(1) § *Ita demum instit. de haered. quae ab intest. e* § 1 *Auth. eod.*

diti dovuti a Donna Cornelia sull' eredità, o sia sulla dote di Donna Olimpia Giustiniani non si potesse da lei detrarre dal Maggiorasco Barberini perchè il debitor della dote fosse Don Maffeo marito di detta D. Olimpia, il quale avendola ricevuta doveva restituirla. Potrei subito troncare ogni disputa coll' autorità d'una REGIUDICATA che dichiarò tenuto il Maggiorasco ai debiti gravanti l' eredità di Donna Olimpia. Giacchè avendone il Cardinal Francesco giuniore estinti parecchi del proprio, nel 1754 definì la Regiudicata Olivazzi — *Majoratum Barberinum institutum a S. M. Urbano VIII fuisse, et esse liquidum debitorem haereditatis Cl. Me. Cardinalis Francisci junioris pro censibus passivis a d. Card. redemptis. Item pro debitis Principissae D. Olimpiae Justiniani a dicto Cardinali solutis in summa Scutorum* 5907 *et ob* 28 (1). Aggiungo però che il Maggiorasco Barberini non poteva sottrarsi al pagamento dei debiti ereditarj di D. Olimpia per *legge*, per *patto*, per la qualità *di erede* di Don Maffeo debitor della dote. La dote di D. Olimpia fu costituita nell' anno 1653, e perciò molto prima che si *archiviassero* i beni del Maggiorasco, lo che accadde soltanto nel 1703. Dunque per la notissima *Bolla di Clemente VIII* i beni del Maggiorasco posseduti da D. Maffeo *Barone Romano*, contrassero l' ipoteca per la dote di D. Olimpia, come se fossero affatto liberi da qualunque fidecommisso.

234. Imperciocchè « ex notissima Constitutio- « ne Clementis VIII, quae Bulla Baronum appel- « latur, bona Procerum Romanorum quocum- « que fideicommissi vinculo adstricta, *tamquam « libera, et allodialia considerantur, ut quaecum- « que debita magnates possessores contraxerint, ex « iisdem sint dissolvenda, licet ad ulteriores voca- « tos, qui causam a debitoribus non habeant, fidei- « commissa pervenerint* », come dopo altre infinite autorità stabilisce *la Rota nella decisione Romana Pecuniaria super creditis dei* 14 *Decembre* 1807 § 4 *innanzi Monsignor Serlupi*. Nè l' ipoteca una volta contratta dal Maggiorasco per la già detta dote potè poi sciogliersi per la susseguente *archiviazione* del 1703. Poichè questa salva le primogeniture, ed i fidecommissi dai debiti posteriormente contratti, ma non distrugge le precedenti ipoteche, siccome espressamente dispone la *Bolla di Archivio*, e mille volte ha deciso *la Rota avanti Molin. decis.* 1043 *n.* 10, *nelle Nuperr. decis.* 122 *num.* 13 *tom.* 9 *avanti Rezzonico decis.* 311 *n.* 2.

235. Alla Legge si unisce il *patto* avvalorato dall' Autorità Pontificia. Mentre in virtù di un chirografo d'Innocenzo X pro-zio della sposa, che derogò nelle forme le più solenni alle contrarie disposizioni di Urbano VIII, non fu consegnata a Don Maffeo la dote di scudi 100,000, se non coll' obbligazione di tutti indistintamente i beni da lui posseduti. « Et dictus Princeps D. Maffeus « hujusmodi dotem assecuravit, et cautelavit, « super omnibus, et singulis ejus bonis quibus- « cumque civitatibus, castris, tenutis etc. ETIAM « JURIS SUCCEDENDI PER URBANUM VIII in « Excellentissima Domo Barberina instituto, a- « liisque fideicommissis subiectis » (2), dando la facoltà a Donna Olimpia, ed a chiunque altro appartenesse la dote nel caso di restituzione, d'impossessarsi di qualunque dei suddetti beni — *propria auctoritate sine licentia Judicis, et sine nullitate, et vitio Spolii* (3) — È certo pertanto che non fu sussidiaria l' obbligazione del Maggiorasco per questa dote, ma *diretta*, e *principale*, come quella degli altri beni, subitochè tutti furono *egualmente*, e *indistintamente* obbligati.

236. Finalmente chi fu l' erede di *D. Maffeo* debitor della dote di Donna Olimpia? *Il Maggiorasco Barberini*. Dunque il Maggiorasco era sempre tenuto a pagarla, almeno come erede del debitore. Anzi il Maggiorasco non solo fu erede di *D. Maffeo*, ma ancora di *D. Olimpia*. A che dunque obiettarci che questa Principessa dove-

(1) *Sommario*. (2) *Idem*. (3) *Idem*.

va render conto di alcuni effetti del Maggiorasco da lei ritenuti dopo la morte di D. Maffeo suo marito, se a questo rendiconto era tenuto il Maggiorasco medesimo come suo erede, nè poteva perciò esimersi con questa eccezione dal pagamento dei debiti della sua *autrice?* A che opporci che Donna Cornelia, per i crediti che aveva sulla dote di Donna Olimpia, doveva escutere i beni di D. Maffeo? Fosse pure doviziosissimo questo Principe, come spacciano gli Avversarj; quando le vantate ricchezze di D. Maffeo erano passate per diritto ereditario nel Maggiorasco, o Donna Cornelia si pagasse dei suoi crediti coi beni di D. Maffeo, o si pagasse cogli altri effetti del Maggiorasco medesimo, era lo stesso. In questo caso tutta la colpa della Principessa si ridurrebbe ad avere alienati dalla massa di tutti i beni *egualmente spettanti al Maggiorasco Barberini* piuttosto gli uni, che gli altri. Ma quante volte in questa ipotesi non bastasse a scusarla il chirografo d'Innocenzo X, ed un solenne istrumento che obbligava alla restituzione della dote anche i beni del Maggiorasco istituito da Urbano VIII; qualora non bastasse la regiudicata Olivazzi, che aveva dichiarato lo stesso Maggiorasco soggetto ai debiti di Donna Olimpia, non basterebbe almeno il riflesso che Donna Cornelia alienando per i suoi certissimi crediti i beni di Urbano VIII non contravvenne in sostanza alla volontà, ed ai fini di quel Pontefice, perchè NON DIMINUI' IL MAGGIORASCO, il quale averebbe perduto altrettanto, se la Principessa avesse detratti i suoi crediti dai beni aggregati al Maggiorasco medesimo da D. Maffeo?

237. Non so poi donde si traggano gli Avversarj l'obbligo in Donna Cornelia, di soddisfarsi coi frutti dei beni senza diminuire i capitali. È pienissima, e ridondante la proibizione d'alienare scritta da Urbano VIII, il precetto però di pagare i debiti colle sole rendite non vi si legge. Ma ove manca un precetto espresso, non s'intende mai tolto il diritto all'erede gravato di detrarre dai beni del fidecommisso l'importo dei debiti che lo gravano (1).

238. Peraltro i crediti che aveva Donna Cornelia sulla eredità di Donna Olimpia Giustiniani non sono i soli che bilanciano le sue pretese alienazioni. Ella fu erede ancora di Donna Teresa

(1) Comunemente il *Fusar. de substit. quaest.* 665 *num.* 7, *et quaest.* 666 *num.* 1 *ad* 3 — ivi — *Conclusio est, quod si gravatus debita testatoris solvit, ea deducit ex bonis fideicommissario restituendis, ut nec fructus sint imputandi debitis solutis — Card. de Luca de fideicom. disc.* 162 *n.* 5 *e* 6 — ivi — *Nil obstat, quod idem haeres plures fructus ex bonis fideicommissariis percepisset, dictam pecuniam solutam absorbentes, ac superantes, quoniam licet plurium opinio fuerit, hujusmodi fructus imputandos esse, nihilominus CESSANTE EXPRESSO, ET CLARO PRÆCEPTO TESTATORIS DE EXTINGUENDIS DEBITIS HÆREDITARIIS CUM FRUCTIBUS, vel de istis investiendis ad commodum fideicommissi, talis opinio esset magis communiter recepta....... ampliatur ETIAMSI TESTATOR DIXISSET, DEBITA SOLVI DEBERE CUM FRUCTIBUS, quia id intelligitur permodum Consilii ad commodum, et favorem haeredis, nisi expresse constaret, id ordinatum esse per viam praecepti ad commodum potius haereditatis, et fideicommissi — Rot. Recent. in decis.* 158 *num.* 2 *part.* 15 — ivi — *Haereditas Simonis, qui solvit debita fideicommittentis venit reintegranda ex bonis fideicommissi...... etiam quando testator mandat solvi debita sua de fructibus bonorum — avanti Burat. decis.* 509 *num.* 4 *e* 6 *avanti Lancett. dec.* 52 *num.* 1 *dec.* 94 *num.* 14, *e decis.* 1047 *num.* 8. 9 *e* 10, *av. Caprara dec.* 571 *num.* 8 *e* 9, *av. Herzan dec.* 82 *num.* 5 — ivi — *Reposita contrariae disponentis voluntate, creditum ab haerede haeredis gravati contra fideicommissum semper repeti potest, licet debita ex fructibus haereditariis haere gravatus dimiserit, quia fructus ad haeredem gravatum pertinent* —

Boncompagni sua madre (1). Questa Dama allorchè si sposò a D. Urbano Barberini, ebbe in dote scudi 80000, dei quali una gran parte si consegnò al marito in tanti *censi*, ed altri *capitali fruttiferi* da conservarsi come fondo dotale. Quanto poi a scudi VENTISEIMILA li ricevè D. Urbano a contanti, e senza vincolo alcuno in tre partite, UNA di scudi 4200, l' ALTRA di scudi 1800, la TERZA di scudi 20000, come apparisce dall' istrumento dotale (2). Morì D. Urbano totalmente decotto, e la vedova Donna Teresa in luogo di ripetere nel momento la sua dote dai fidecommissi Barberini convenne col Cardinal Francesco giuniore, che allora l' amministrava, di ricevere un assegnamento annuo, finchè non le piacesse *di ripigliare, e conseguire tanto l' usufrutto, quanto la proprietà della sua dote, e doti, e crediti totali* (3). Continuò Donna Teresa nella riscossione dell' assegnamento, e solo colla sua morte si avverò il caso della restituzione della sua dote. Quindi essendo ella creditrice della rata dotale di scudi 26000 sborsati nell' atto del matrimonio in denaro, non v' ha dubbio che questo credito si trasferisse dopo la sua morte in D. Cornelia che ne fu erede.'

239. Sarebbe impostura il replicare, che Donna Cornelia descrisse dopo la morte di Donna Teresa sua madre nell' inventario *– gli effetti dotali–*, o che ottenne la cessione d'alcuni *luoghi di Monte*. Quanto alla descrizione da noi riportata (4), non fu mai fatta da Donna Cornelia. Ella è una descrizione che fece mentre viveva la stessa D. Teresa Boncompagni, da cui è SOTTOSCRITTA, nella quale descrivendo i suoi beni, e tutto ciò ch' era di sua pertinenza, descrisse ancora i *suoi effetti dotali*, non perchè gli avesse già conseguiti, ma perchè le *si doverano*, come da lei recati in dote al marito (5). La cessione poi dei LL. di MM. uiente ha di comune col credito da noi proposto di scudi 26000. Si è detto, che Donna Teresa oltre questa somma ebbe il residuo della dote in censi ed altri capitali fruttiferi. Il Cardinal Francesco giuniore, che in tempo della sua amministrazione confuse enormemente tutti i patrimonj della famiglia Barberini, coi denari di quei censi dotali redenti, ed altri rinvestimenti, acquistò alcuni luoghi di Monte che rimasero perciò surrogati *per fondo dotale*. Avendo poi alienati altri luoghi di Monte appartenenti al Baliaggio applicò al medesimo i luoghi di Monte provenienti dalla dote di Donna Teresa. Avvedutosi di ciò Don Giulio Cesare che amministrava il Baliaggio per il figlio D. Carlo, retrocedè a D. Cornelia qual' erede di Donna Teresa Boncompagni i luoghi di Monte dotali, come dal documento trascritto nell' ultimo *contrario Sommario*. Fu dunque giustissima questa retrocessione, ma non potè compensare *il credito di sc. 26000*, o sia l' altra rata di dote pagata dalla Principessa Donna Ippolita madre di Donna Teresa (6), e passata in dominio di Don Urbano che non proveniva dai *censi dotali*, a cui erano surrogati i luoghi di Monte retroceduti.

240. Non v' ha dubbio che D. Cornelia potesse ripetere questo credito dai beni del Maggiorasco, e dai fidecommisi ad esso aggiunti. D. Urbano, che doveva restituirli, non lasciò che immensi debiti, per cui fu costretta Donna Cornelia a ripudiare l' eredità di suo padre (7), e per cui ebbe a dire la Rota *nella Romana Assignamentorum dei* 25 *Novembre* 1725 § *Si autem avanti Cerro* — *IN HÆREDITATE DEFUNCTI* (*Principis Urbani*) *SATIS OBÆRATA non aderat, unde alimenta Viduae praestari possent*. Entrava dunque a soccorso di Donna Cornelia figlia, ed erede di Donna Teresa la nota *Auth. Res quae Cod. Comm. de legat.*, e l' autorizzava a ripetere il credito dotale dal Maggiorasco, il quale non comprendeva i beni del solo transversale Urbano VIII, ma quelli ancora del Duca Carlo

(1) *Sommario*. (2) *Idem*. (3) *Idem*. (4) *Idem*. (5) *Idem*.
(6) *Idem*. (7) *Idem*.

principio, e stipite della famiglia Barberini, e le tanto millantate ricchezze dell' altro ascendente D. Maffeo. Di fatti che la restituzione della dote di Donna Teresa fosse un debito del Maggiorasco Barberini chiaramente resulta *dalla Regiudicata Rotale* emanata nella Causa dell' assegnamento promesso a Donna Teresa per gli alimenti finchè non riavesse la dote, ed i suoi frutti. Si fece questione in Rota donde si dovessero questi alimenti, e questo assegnamento, e il Tribunale attesa l' insufficienza dell' eredità del marito – *satis obaeratae* –, rispose – ASSIGNAMENTA DEBERI EX BONIS FIDEICOMMISSARIIS – come può vedersi *dalla Romana Assignamentorum dei* 23 *Novembre* 1725, *e dall' altra del* 1 *Aprile* 1726 *innanzi Cerro*. Le doti, e gli alimenti quanto all' *Auth. res quae* camminano a passo eguale. Onde se rispetto agli alimenti definì la Rota – DEBERI EX BONIS FIDEICOMMISSARIIS –, necessariamente ne viene che – *ex bonis fideicommissariis* – fosse parimenti dovuta la dote.

241. Altri crediti ci discuoprono quegli stessi *Libri Mastri* che si ritengono dal Signor Don Maffeo, e da cui desume l' armi per combatterci. Da essi abbiam rilevato, che furono alienati altri luoghi di Monte dotali di Donna Teresa Boncompagni, e ne fu erogato il prezzo di scudi 5794. 94 e mezzo a vantaggio del Maggiorasco (1). Da essi, che i conjugi Barberini pagarono del proprio il residuo della *sesta* dovuto a Donna Margherita Pignatelli nella somma di ducati 8500, o sia di scudi Romani 6800, e da lei ceduto ad Antonio Spinelli (2). Che la sesta, che si doveva per i feudi di Regno fosse un debito del Maggiorasco lo abbiam detto altrove. Quantunque poi nei libri si accenni pagato quel residuo allo Spinelli dal Principe Don Giulio Cesare, essendo tuttavia seguito il pagamento nel tempo in cui sussisteva tra i due conjugi la comunione delle rendite dei due patrimonj Colonna, e Barberini (3), tutto ciò che dall' uno, o dall' altro si esigeva, o si pagava, doveva conteggiarsi a peso, e vantaggio comune di tutti due.

242. Nè qui finiscono i crediti di Donna Cornelia. Altri due ce ne mostrano gli stessi Libri. Il primo di scudi 4514. 73 erogati dalla Principessa in acquisto, e liberazione d' alcuni fondi aggiunti al Maggiorasco (4). Il secondo di scudi 2158. 79 impiegati nell' estinzione del Cambio Leonori, del censo Petruccini, e nella ricompera di alcuni altri pesi gravanti il Maggiorasco (5). Negano gli Avversarj che *il cambio Leonori* fosse a carico del Maggiorasco. Ma inutilmente. Nell' inventario del 1738, di cui la Regiudicata Olivazzi ha pronunziato — CONSTITISSE, ET CONSTARE DE VALIDITATE, LEGALITATE, ET INTEGRITATE (6) si trova questo cambio descritto tra i debiti del Maggiorasco medesimo (7). Non può però dubitarsi che veramente gli appartenesse quantunque fosse creato il dì 22 Maggio 1738; imperocchè di quel tempo il Maggiorasco Barberini si amministrava ancora dal Cardinal Francesco giuniore, nè i conjugi Barberini entrarono nel possesso, e nell' amministrazione, se non dopo la morte di quel Cardinale, che avvenne nel mese di Agosto dello stess' anno 1738 come dal di lui testamento riportato nel contrario *Sommario*.

243. Per la qual cosa riunendo insieme tutti i crediti certi di D. Cornelia, ammontano in tutto alla rimarchevole somma di SCUDI OTTANTACINQUEMILA CINQUECENTO QUARANTACINQUE, E BAJ. SETTANTA (8). Paragoniamo adesso con questi crediti le pretese alienazioni. Il Voto Rotale addebita a Donna Cornelia scudi 30000 per vendita d' argenti e mobili. Quanto agli oggetti d'arte, su cui tanto preme l' Estensore del Voto, cioè la *Venere*, i *Candelabri*, il

(1) *Sommario.* (2) *Idem.* (3) *Idem.* (4) *Idem.*
(5) *Idem.* (6) *Idem.* (7) *Idem.* (8) *Idem.*

Quadro di *S. Orsola* che s' imbarca , l' altro di *S. Girolamo* , i *Frammenti* , *il Vaso cinerario* , trattone quest' ultimo, tutti gli altri nell' inventario del 1738 non sono stimati più di scudi 2368. 70. Che se al dir della Rota *nella Toletana Cappellaniae dei 27 Giugno 1755 § 8 av. Fantuzzi* — *NULLA PRO INEUNDA ASSIS HÆREDITARII ÆSTIMATIONE HABERI POTEST MELIOR PROBATIO , QUAM QUÆ ORITUR EX IPSO INVENTARIO HÆREDITARIO* , *cujus confectio in hunc praecise finem a Legum provida dispositione inducta fuit ;* — Molto meno si deve recedere dalla stima degli inventarj in questa causa per l'ostacolo di una solenne REGIUDICATA, che non solamente definì — *constitisse , et constare DE VALIDITATE, LEGALITATE, INTEGRITATE , trium inventariorum factorum per dictam D. Principissam* — , ma sulla norma di questi inventarj giudicò — BENE FUISSE , ET ESSE AB EXCELLENTISSIMA ACTRICE REDDITAM RATIONEM *haereditatis, et bonorum haereditariorum clar. mem. Card. Francisci junioris* (1) . O non è più vera la massima tanto comune , ed antica nel Foro , che — RESJUDICATA PRO VERITATE HABETUR — finchè non sia rivocata nell' opportuno giudizio , o sono inutili tutte le eccezioni , e i sarcasmi degli Avversarj , finchè la regiudicata sussiste . S' accresca però, se si vuole , il pregio di quegli oggetti , si consideri quel valore immaginario , e *di affezione* che non esiste se non nell' idea degli uomini appassionati , fermo sarà sempre , che le alienazioni imputate a Donna Cornelia , quando ancora taluna se ne provasse , rimarrebbero assorbite dai vistosissimi crediti ch' ella aveva sul Maggiorasco .

CAPITOLO IX.

Sull' aperitione oris dal Breve di Clemente XIII che confermò il giudicato Negroni .

244. Dopo aver dimostrato che non SI PUO', e non SI DEVE ammettere la restituzione in intero, che si domanda dal Principe Don Maffeo dal giudicato Negroni , è quasi superfluo il trattenerci sul Breve Pontificio , con cui Clemente XIII — *praeinsertum decretum Auctoritate Apostolica confirmavit , et approbavit , illique inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjecit omnesque et singulos juris, et facti, et solemnitatum defectus sanavit , et supplevit* — aggiungendo di più che il predetto giudicato dovesse — *suos plenarios , et integros effectus sortiri , et obtinere , ac ab illis ad quos spectat , et quandocumque spectabit in omnibus , et per omnia inviolabiliter observari . Sicque in praemissis per quoscumque Judices etc. judicari, et definiri debere , ac irritum esse , et inane , si secus super his a quoquam scienter , vel ignoranter contigerit attentari* (2) — Se il Decreto Negroni da per se stesso sussiste , ancorchè cadesse la sua conferma , sussisterebbe egualmente .

245. Peraltro tanto meno può esser luogo alla revoca di quel giudicato , quanto è più certa la fermezza del Breve Pontificio che l' approvò colla Sovrana Autorità , e ne volle in tutti i tempi inviolabile l' esecuzione, e l' osservanza. La clausula — *de aperitione oris arbitrio etc.* — con cui il Successore Pio VI. rimise la causa alla Rota non annullò quel Breve , e non ne distrasse la forza . Abilitò unicamente la Rota a conoscere , se a Clemente XIII. si fosse tacinta qualche circostanza importante , o se ne fosse fal-

(1) *Sommario* .
(2) *Sommario* .

samente supposta qualcuna, onde fosse luogo a credere che mancasse in lui la volontà nel concedere la richiesta conferma. Imperocchè non potendosi mettere in dubbio la POTESTA' del Sovrano, la sola mancanza di VOLONTA' derivante dalla occultazione del vero, o dall' esposizione del falso può impedire l' esecuzione dei Sovrani Rescritti (1).

246. Basta leggere lo stesso Breve, in cui si contiene la supplica, e la petizione della Principessa Donna Cornelia per accertarsi, con quale sincerità, ed esattezza espose al Papa tutta la serie, e le circostanze di ciò che era accaduto. Ella gli palesò i rumori sparsi contro di lei delle immaginate dissipazioni; le molestie che avrebbe potuto temere da Don Urbano, se nominava: e la richiesta da lei fatta di un Giudice e la deputazione del Cardinal Negroni; il suo Decreto con cui dichiarò non essere Ella decaduta dal Maggiorasco, e dal diritto di nominare; LA QUALITA' CONTUMACIALE di questo Decreto, perchè Don Carlo, e Don Urbano, benchè interpellati dal Cardinale, *in contradictores se minime erigere velle declararunt*. Gli presentò in fine tutto il tenore di quel Giudicato (2). E che doveva dire di più? La protesta occulta, e maliziosa di Don Urbano che non sapeva? Le minacce, i rigori che non aveva mai usati? Le seduzioni, e gli inganni, che come abbiamo provato a suo luogo, non erano mai intervenute?

247. Ma se tutto disse sinceramente D. Cornelia, se il Papa pienamente informato di tutto, confermò il Decreto, l' approvò, *et inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjecit*, — come si potrà adesso metter mano a quel Breve, e toglierlo di mezzo per mancanza di volontà, quasi cioè Clemente XIII non abbia voluto concedere ciò che ha concesso? Figuriamoci pure che la giustizia del Decreto Negroni non fosse tanto chiara, quanto noi l' abbiamo dimostrata; supponiamo che potessero esservi dell' altre prove di fatto non dedotte da Don Urbano, con cui si potesse convincere decaduta D. Cornelia; se ciò non ostante il Papa sapendo la CONTUMACIA di D. Urbano, sapendo che non aveva dedotte le sue ragioni, sapendo per conseguenza che forse le avrebbe potute dedurre; contuttociò non solo volle fermo, irrevocabile, ed eseguito perpetuamente quello stesso Decreto, ma colla pienezza del suo Supremo potere — *supplevit, et sanavit omnes, et singulos JURIS, et FACTI, et solemnitatum DEFECTUS*, perchè non potesse mai più fargli si opposizione da chi non era allora comparso, nè sul diritto, nè sul fatto, nè sulle solennità estrinseche, o dovremo negare che il Sovrano potesse farlo, o *se la potestà* è certa, è impossibile il negare la volontà.

Laonde ec.

OLIMPIO TAVECCHI Avvocato

GIUSEPPE JACOUCCI Patrocinatore

(1) *Spada cons.* 41 *num.* 10 *Paris. de Resignat. lib.* 10 *quaest.* 5 *n.* 18 *Covaruv. var. resolut. lib.* 1 *cap. ult. per tot. Rot. cor. Ludovis. dec.* 150 *n.* 2 *cor. Merlin. dec.* 118 *n.* 2 *cor. Olivat. dec.* 535 *n.* 1 *cor. Riminaldo dec.* 594 *n.* 1, *e nella Veliterna praelaturae de Borgia super aperitione oris* 5 *Julii* 1805 § 4 *avanti Serlupi*. —

(2) *Sommario*.

DECISIONE

PRONUNZIATA NEL DI 28 AGOSTO 1810

DALLA CORTE D' APPELLO

SEDENTE IN ROMA

SUL MAGGIORASCO BARBERINI

NAPOLEONE

PER LA GRAZIA DI DIO, E DELLE COSTITUZIONI

IMPERATORE DEI FRANCESI,

RE D' ITALIA,

PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO EC. EC.

A TUTTI I PRESENTI, E FUTURI SALUTE.

La Corte d' Appello residente in Roma ha nel dì 28 Agosto 1810 emanata la seguente decisione

Fra S. E. il Signor Principe D. Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, possidente domiciliato nel palazzo Sciarra in via del Corso N. 239, appellato ed appellante, rappresentato dal Signor Pier Vincenzo Bruni suo patrocinatore,

E S. E. il Signor D. Carlo Barberini, e Signor D. Francesco di lui figlio, o suo preteso cessionario, possidente domiciliato nel suo palazzo Barberini in via Tritone num. 7 appellanti, rappresentati dal Signor Giuseppe Jacoucci patrocinatore,

Il Signor Pier Vincenzo Bruni patrocinatore del Signor Principe D. Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, ha detto, che per legge scritta, e nelle prime due donazioni del 1604 e 1623, e nei susseguenti tre Brevi del Pontefice Urbano VIII, istitutore del Maggiorasco Barberini era, *ipso jure, et ipso facto*, caducato dal Maggiorasco medesimo, come naturalmente morto chiunque avesse alienato qualunque benchè minima cosa, e gli era perciò impedito anche di nominare il successore al Maggiorasco medesimo, qual nomina precisamente dalle alienazioni apparteneva al possessore; anzi la nomina, ancorchè fatta dall' alienante in tempo abile, ed anteriormente alle alienazioni, era dichiarata nulla e come se fatta non fosse — Che Donna Cornelia dopo aver fatte infinite alienazioni, sulle quali il di lei secondogenito D. Carlo avea già consultato persona legale, sentendone divulgata la fama, e desiderando essa di nominare il secondogenito piuttosto che il primo nato al Maggiorasco, non volle servirsi della facoltà data dai Brevi Urbani al possessore di nominare un Giudice di famiglia, della qual facoltà, attese le sue alienazioni, dubitava potersi servire, dimandò ed ottenne dal Papa Clemente XIII un Giudice privativo nella persona del Cardinal Negroni, il quale conoscesse delle divulgate alienazioni, o giudicasse, se essa potesse dirsi decaduta — Che il solo D. Urbano figlio primogenito era quello, che avrebbe potuto opporsi in questo giudizio, ma la forza, la speranza, la seduzione impedirongli di erigersi in contradittore della madre innanzi al Giudice deputato — Che l' effetto di questa sua non opposizione fu un decreto contumaciale emanato dal Cardinal Negroni, con cui, senza alcuna cognizione di causa, fu dichiarata D. Cornelia non decaduta dal Maggiorasco, ed abilitata a nominare in successore qualunque dei figli, e questo decreto si procurò che fosse munito ancora di un Breve di Cle-

mente XIII confermatorio del medesimo — Che Donna Cornelia tenne nascosto a Don Urbano, tanto il decreto, quanto il Breve di Clemente XIII, e senza averlo denunciato a Don Urbano, nominò posteriormente al Maggiorasco il secondogenito D. Carlo quando già Don Urbano, per porsi al coverto dalle sevizie, si era rifugiato in Napoli, ove appena ebbe notizia della nomina provvisoria fatta a favore del secondogenito, intentò la lite di caducità contro la madre per le dilapidazioni da lei commesse — Che in segnito di molti atti giudiziali, ne' quali anche Donna Cornelia comparve, portando in mendicato pretesto l'avversione di Don Urbano al matrimonio, questi si protestò immediatamente pronto a prender moglie, ed effettivamente contrasse il matrimonio colla Duchessa d'Andria—Che indispettita per questo maggiormente Donna Cornelia, confermò irretrattabilmente la nomina in favore di Don Carlo secondogenito, il quale sebbene consapevole delle alienazioni commesse dalla madre, della caducità da lei incorsa, e della nullità della sua nomina corse agli amplessi nuziali, molti mesi dopo il matrimonio già contratto dal primogenito Don Urbano — Che dai Tribunali di Napoli passarono in seguito ad agitarsi infinite altre liti nei Tribunali di Roma, durante le quali Don Urbano non abbandonò mai la prima azione contestata in Napoli sulla caducità di D. Cornelia, e sulla nullità della nomina di Don Carlo — Che in questo frattempo furono tentate in vano certe conciliazioni, sulla trattativa delle quali fu la prima volta opposto a Don Urbano il decreto Negroni, ed il Breve di Clemente XIII perlochè allora Don Urbano domandò, ed ottenne dal Papa Pio VI nel 1783 un Rescritto, con cui rimise la causa alla Rota sulla restituzione in intiero dal decreto Negroni, e sull'apertura della bocca dal Breve Clementino, e per conseguenza sulla caducità di Donna Cornelia, e sulla nullità della nomina da lei fatta — Che non essendo bene sulle prime schiariti i fatti, nella Rota dei 15 Aprile 1840, la cosa giudicata fu dichiarata valida, ma poste in segnito nel suo vero lume, tanto la verità delle alienazioni, quanto la condotta di Donna Cornelia, nella proposizione dei 4 Marzo 1805 fu revocato detto Rescritto, e riconoscinta nulla la nomina di Don Carlo, attesa la caducità incorsa dalla madre — Che eseguito in appresso l'esame formale di quaranta, e più testimonj sulle alienazioni di Donna Cornelia, si rese più chiaro il buon dritto del Principe Don Maffeo figlio di Don Urbano, il quale, in pendenza della lite, era morto — Che quindi, solo per un equitativo arbitrio, la Rota consigliò, e poi ordinò una concordia col Rescritto dei 10 Aprile 1807 confermato li 11 Gennajo 1808 coll'estensione del Voto Rotale, in cui peraltro manifestò il Tribunale il suo parere, che la stretta giustizia assisteva il Principe Don Maffeo — Che ridotto a decreto giudiziale nelle debite forme questo Rescritto, il Signor Don Carlo ne domandò alla Piena Segnatura la circoscrizione, ed in caso diverso l'appellazione, ed il Tribunale rescrisse per l'appellazione alla stessa Rota, colla facoltà di circoscrivere. In qnesto stato di cose proseguendosi la causa dell'appellazione dal Signor Don Carlo Barberini, e dal Signor D. Francesco suo figlio, e preteso cessionario innanzi questa Corte, la questione si agita non solo sulla circoscrizione, e sulla revoca del Decreto Rotale, che ordina la concordia, ma anche sulla restituzione in intiero dal decreto Negroni, e sull'apertura della bocca dal Breve di Clemente XIII, in vista di che il Principe Don Maffeo, e per esso il Signor Pier Vincenzo Bruni suo Patrocinatore sosteneva, che proseguendosi nella Corte di Appello questa stessa appellazione, che fu accordata, secondo le antiche forme, col rescritto della Piena Segnatura, quell'appellazione è comune ad ambedue le parti, e per conseguenza, dopo il Rescritto che l'ammise, è lecito a ciascuno d'impugnare il primo giudicato, onde in questa parte il Principe Don Maffeo si è potuto dichiarare anch'esso appellante de' Decreti Rotali nella concordia —Che questa verità

di ragione, e di pratica non si opporrebbe anche a' termini della nuova procedura, secondo che decisero più Corti di Appello dell' Impero, e la stessa Corte di Cassazione.

Dal canto suo il Sig. Giuseppe Jacoucci patrocinatore del Signor Don Carlo Barberini, e Don Francesco di lui figlio primogenito, che asseriva nominato alia primogenitura, e maggiorasco Barberini e fidecommissi annessi, ha detto che dopo le molte vicende che soffrì la casa Barberini, e per la fuga degli individui della famiglia ne' primi dieci anni che seguirono la morte di quel Pontefice, e per le dissipazioni inaudite di tutti i possessori del Maggiorasco, i miserabili avanzi di questo vennero nell' anno 1724 in potere di Donna Cornelia ultima superstite dell' illustre famiglia, la quale allora non aveva che soli dodici anni.

Questi avanzi medesimi erano inoltre gravati di un passivo ascendente alla somma considerabile di scudi 436,945 e 26 in circa, come costa da inventarii solenni.

Nel 1728 si maritò Donna Cornelia col Principe Don Giulio Cesare Colonna di Sciarra, a cui coll' intervento di un chirografo di Benedetto XIII si obbligò di far parte del Maggiorasco che era suo proprio, purchè egli acconsentisse ad estinguere il nome Colonna di Sciarra, ed a recare nel Maggiorasco Barberini la somma di scudi 200000, rendendo comuni le rendite del patrimonio Colonna di Sciarra.

Questa arrogazione con possesso del Maggiorasco ebbe subito luogo, e la somma di scudi 200000 recata in dote da Don Giulio Cesare fu erogata in estinzione di tanti debiti del Maggiorasco, anteriori all' archiviazione. La comune amministrazione, e percezione di frutti incominciò nel 1738 alla morte del Cardinal Francesco giuniore, e durò fino al 1769.

Da questo matrimonio nacquero due maschi Don Urbano, e Don Carlo.

Nel 1767 trattavasi di scegliere il successore: Urbano VIII ne aveva data la facoltà al possessore del Maggiorasco.

D. Urbano imputò alla madre di esserne decaduta. La madre poteva eleggere il Giudice della questione. Domandò non ostante al Papa, che lo eleggesse in sua vece.

D. Urbano fu interpellato. Richiese la comunicazione delle scritture. Le ritenne per due mesi, e quindi ricusò di opporsi.

Il Giudice Cardinal Negroni pronunciò nel 1767 il suo decreto a favore di Donna Cornelia. Clemente XIII confermò non solo il decreto Negroni, ma dichiarò che intendeva persino di aggiungere, *auctoritate apostolica inviolabilis firmitatis robur, omnesque et singulos juris, et facti, et solemnitatum defectus supplemus, et sanamus*.

D. Urbano andò quindi in Napoli, ottenne gli alimenti come figlio, nè fu mai riconosciuto in lui alcun altro dritto. In Roma tacque egli sempre, nè fece alcuna lite.

Il secondogenito Don Carlo fu nominato revocabilmente nel 1768, e Don Urbano lo seppe. Irrevocabilmente lo fu nel 1770 a contemplazione di certo e determinato matrimonio, e D. Urbano non vi fece alcuna opposizione.

Dopo *venti* anni in circa di silenzio ottenne da Pio VI un Rescritto remissivo alla Rota per conoscere se vi fosse luogo alla restituzione in intiero dalla regiudicata Negroni, ed alla *aperitione oris* del Breve di Clemente XIII.

Lo tenne nascosto per molti anni; quindi cessò di vivere.

Il di lui figlio Don Maffeo ne fece uso dopo di lui, ne fece uso già in Rota, e questo Tribunale, dopo avere esitato una volta, dichiarò doversi l' attore espellere dal giudizio.

Quindi malamente interpretando alcune linee della Legge Urbana, e senza accurato esame dei fatti, indotta in errore, ammise l'azione di Don Maffeo.

Dopo ciò, non potè questi ottenere la necessaria conferma del suo Rescritto. Il Tribunale esi-

tò due volte. Quindi consigliò, e finalmente prescrisse una concordia fatale ai più chiari diritti della famiglia del possessore.

Contro di questa, come nullamente e ingiustamente prescritta, ammise a pieni voti la piena Segnatura l' appellazione *cum facultate circumscribendi*. Si è proseguita la causa avanti la Corte, e si deve decidere della nullità e della ingiustizia della medesima a nome non meno del Sig. Don Carlo, che del Signor Don Francesco Barberini figlio primogenito di Don Carlo, da lui nominato irrevocabilmente possessore del Maggiorasco, e di lui cessionario.

Per ubbidire alla decisione preparatoria della Corte del giorno 30 Gennajo 1810, con cui si ordina l' istruzione in iscritto, e la produzione delle ragioni e documenti per deliberare dietro la relazione del Signor Giudice De Alexandris, il Signor Jacoucci espone, che la contestazione presenta per parte dell' appellante due questioni. La prima se la concordia in genere ordinata dalla Rota sia valida o pure nulla per difetto di giurisdizione, ossia eccesso di potere; la seconda, se essendo la concordia in genere valida, fosse giusta nella sua specie quella che fu dalla Rota stipulata. Sostiene, che la Rota dovesse giudicare, e rispondere ai dubbj, che si proponevano, come era di ragione, o di diritto, e che avendo invece ordinata una concordia sia del tutto nulla questa deviazione, che la giustizia, la legge, la volontà di Urbano VIII, e la ragione naturale medesima si opponeva a quella concordia, che la Rota stipulò ex officio, e contro la dichiarata volontà di Don Carlo, e dell' istesso Principe supremo, la di cui approvazione aveva la stessa Rota creduta necessaria.

Che perciò il decreto Rotale di Concordia non può confermarsi, perchè è nullo, è circoscrivibile, è ingiusto.

Che al solo effetto che la Corte riconosca ancor più intieramente quanto ingiusto sia l' arbitrario decreto Rotale, intende dimostrare su quali deboli fondamenti si appoggi l' azione di Don Maffeo; perchè per insorgere contro la regiudicata Negroni Don Maffeo non ha azione; perchè la Legge Urbana dichiara nullo il Rescritto di Pio VI, ed espelle l' attore di questo giudizio; perchè la Principessa Donna Cornelia, in forza della Legge Urbana, non decadde dai diritti del Maggiorasco, essendo una legge penale non applicabile al caso di cui si tratta — Che non produsse allora il suo effetto, e non costando della contravvenzione in modo che vi sia stato luogo all' incorso della pena — Che la Legge Urbana ammette e garantisce la reintegrazione a tutti gli effetti — Che gli atti fatti nella buona fede della reintegrazione non debbano rivocarsi a danno del terzo — Che la causa finale della legge penale, rimanendo senza effetto, non può oggi eseguirsi, e che finalmente in qualunque ipotesi le alienazioni di Donna Cornelia sono superate dai suoi crediti. Quindi ha concluso, che piaccia alla Corte aggiudicargli le conclusioni già spiegate nell' Udienza dei 30 Gennajo 1810; e per conseguenza dichiarare, in forza de' Rescritti della piena Segnatura dei 15 Settembre 1808, annullati e tolti di mezzo il decreto e sentenza Rotale degli 11 Luglio 1808 con tutto ciò che è seguito in esecuzione, e quando non si annulli, dichiarare bene appellato, e mal giudicato colla concordia in genere e in specie, e previa quindi la revoca di tal decreto sulla concordia, rimettere le parti nella strada giudiziale, e nel diritto di provvedersi come di ragione, nello stato cioè in cui sarebbero state senza l' ordinata concordia colla condanna del Signor Don Maffeo alle spese, danni ed interessi tanto in merito, che in appello.

Da parte sua il Signor Pier Vincenzo Bruni Patrocinatore del Signor Principe Don Maffeo ha replicato che partecipando Egli ancora dell' appellazione interposta per parte del Sig. D. Carlo, sebbene i Decreti Rotali emanati sulla concordia non potessero dirsi nulli per difetto di giurisdizione, ciò nonostante sono ingiusti, e debbono revocarsi, perchè conosciuta la giustizia

dell' azione, ed il diritto di Don Maffeo a tutto l' intero Maggiorasco, non potevano per una sola male intesa equità dividerlo, e farne parte al Sig. D. Carlo. Che rigettata la concordia Rotale, rimane intera a decidersi la questione che era stata portata in Rota in vigore del Rescritto di Pio VI, e che importava l' esame della restituzione in intero dal decreto Negroni, e dell' aperizione della bocca dal Breve di Clemente XIII — Che in questo caso la Corte è competente a decidere, perchè l' appellazione ripone la causa nello stato in cui era avanti la sentenza da cui si è appellato, e perchè il Tribunale della Rota, dovendo rivedere il decreto Negroni, giudicava in seconda giurisdiziono — Che il decreto Negroni non è inappellabile, e non convengono al medesimo le clausole d' irritabilità effrenatissime contenute nei Brevi Urbani, perchè il Cardinal Negroni non fu il Giudice economico di famiglia designato, e voluto da Urbano VIII; perchè Donna Cornelia dichiarò di non volersi servire della facoltà datale di eleggere il giudice; perchè, essendo già decaduta, e come naturalmente morta non avrebbe avuta neppure la facoltà di questa elezione; perchè Clemente XIII non deputò il Card. Negroni come giudice di famiglia, a forma dei Brevi Urbani, ma anzi gli prescrisse di decidere *prout de jure*, nè vi oppose altra clausola che impedisse appellazione o ricorso; perchè D. Cornelia stessa non lo credette inappellabile, avendo implorato da Clemente XIII un Breve che lo confermasse; perchè finalmente quel decreto fu contumaciale, fu emanato senza cognizione di causa, non fu mai denunciato a D. Urbano, fu ingiusto e contrario alla verità dei fatti — Che il decreto Negroni non è reso irrettrattabile per fatti susseguenti, e non si verifica non essere la cosa più intera, attesa la male fede tanto di Don Carlo, che di Donna Cornelia, perchè Don Carlo prima del decreto era sciente delle alienazioni di Donna Cornelia, e dubitava della validità della nomina; perchè la nomina irretrattabile fu fatta a di lui favore, senza aver prima denunciato a D. Urbano il Decreto Negroni, e il Breve di Clemente XIII; perchè il matrimonio di D. Carlo fu fatto in pendenza della lite antecedentemente contestata in Napoli; perchè il matrimonio di Don Carlo non fu fatto in seguito della nomina di Don Carlo a di lui favore, ma bensì la nomina fu fatta ad intuito del matrimonio già precedentemente da lui trattato, e concluso; perchè nè il matrimonio, nè i figli possono dare alcun diritto a D. Carlo, che già possedeva la secondogenitura Barberini, e quando pure lo dassero, il matrimonio ed i figli del primogenito Don Urbano fu anteriore a quello di Don Carlo; e perchè finalmente qualunque atto irretrattabile fosse sopravvenuto, siccome è certa la mala fede di Donna Cornelia, e perciò nullo il titolo della nomina, questa stessa mala fede influisce negli atti irretrattabili di Don Carlo, che ha causa da lei, e non possono più convalidare un titolo nullo. Passando quindi a dimostrare l' ingiustizia intrinseca, e manifesta del decreto Negroni, ha detto, che tanto le donazioni precedenti del 1604 e 1623, quanto i susseguenti Brevi di Urbano VIII avevano severamente, e con la forza, e l'ampiezza di tutte le clausole, proibita ogni e qualunque alienazione, tanto dei mobili, quanto degli stabili del suo Maggiorasco, da qualunque benchè minima cosa, escludendo qualunque pretesto, o causa anche pia, e privilegiata, e giuridica, di doti, di alimenti, ed anche di riscatto di un Barberini dalla schiavitù, ed era dichiarato l' alienante immediatamente *ipso facto, et ipso jure* decaduto dal Maggiorasco, come se fosse naturalmente morto — Che questo severo divieto era a notizia di Donna Cornelia, la quale avea colle parole e col fatto accettati i Brevi Urbani — Che nonostante un tal divieto costava delle antecedenti alienazioni, e delle infinite dissipazioni commesse da Donna Cornelia di oggetti d'arte i più preziosi, di argenti, di gioje, di stabili, in pegni, in ipoteche sugli stabili medesimi, ed in altri debiti contratti a danno del Maggiorasco — Che la prova di queste alienazioni risul-

tava dagli inventarj, dai libri della contabilità Barberini, dagli istorici, dall'esame formale dei testimonj, da pubblici istrumenti, e dalla pubblica voce e fama, dalla confessione stessa di Donna Cornelia, e dallo stesso decreto Negroni, che ammetteva in genere le oppignorazioni da lei fatte, sebbene con falsi pretesti le scusasse — Che costa dell' identità degli oggetti alienati, come originariamente appartenenti al patrimonio di Urbano VIII, e specialmente degli oggetti d' arte dalli storici e dai testimonj, degli argenti dall' Inventario del 1655, da quello del 1738, e dai libri della computisteria; delle alienazioni, delle ipoteche contratte sugli stabili, e specialmente sulla tenuta di Corcollo, costava da pubblici istrumenti; le quali alienazioni così provate fecero decadere Donna Cornelia, secondo i Brevi Urbani, e morì naturalmente al Maggiorasco, e l' inabilitarono in conseguenza a poter nominare il successore, e resero nulla la nomina da lei fatta a favore del Signor Don Carlo — Che per l' incorso di questa caducità non vi era bisogno di sentenza del Giudice declaratoria del fatto, perchè Urbano VIII aveva egli stesso pronunciata la sentenza *ipso jure, et ipso facto*; perchè si trattava non di una pena, ma di una condizione, che investiva tutta la disposizione, e la liberalità di Urbano VIII contenuta in tanti atti fra'vivi di un trasversale, i quali divenivano contratto sinallagmatico coll'accettazione dei Brevi Urbani; perchè il decreto stesso Negroni, che è il soggetto della revisione, cade sulla declaratoria del fatto, e revocandosi questo decreto, se ne retrotrae l' effetto al tempo in cui esso fu emanato — Che non possono esser discolpate le alienazioni di Donna Cornelia col pretesto de' suoi crediti, sì perchè Urbano VIII ha escluso ogni pretesto, sì perchè non sussistono in fatto li stessi pretesi crediti, e sì ancora perchè le cause, per le quali si dicono essi contratti, importavano di soddisfarsi co' frutti del Maggiorasco — Che i capitoli matrimoniali del 1729, e la dote dei scudi 200000 portati in casa Barberini dal Signor Principe Don Giulio Cesare Colonna di Sciarra non hanno formato un caso singolare, non pensato, e non preveduto da Urbano VIII, nè un caso misto, perchè la promiscua amministrazione, e partecipazione convenuta nei capitoli, e nel chirografo confermatorio non cadde sulla proprietà de' beni, ma soltanto sulla percezione de' frutti; perchè quella dote divenne un debito del Maggiorasco, atteso il patto reversivo che conteneva, e perchè come debito fu descritto nell' Inventario fatto dalla stessa Donna Cornelia nell' anno 1738 — Che non è applicabile al caso presente il § 29 del primo Breve di Urbano VIII, che ammette la reintegrazione del privato per delinquenza, perchè in questo caso Urbano VIII considera il delinquente soltanto *civilmente* morto, laddove nel precedente articolo 26 considera l' alienante come morto *naturalmente*, ed in conseguenza non può aver luogo alcuna reintegrazione; e perchè Donna Cornelia non ottenne mai una tale reintegrazione, nè per grazia, nè per giustizia; non per grazia, perchè non la richiese, ed anzi Urbano VIII aveva escluso nelle alienazioni ogni grazia di Principe; non per giustizia, perchè la sentenza Negroni non conteneva reintegrazione, ma dichiarava soltanto non essere decaduta Donna Cornelia; qual dichiarazione fu ingiusta, e contraria alla verità — Che finalmente posta la manifesta ingiustizia del detto decreto Negroni, la successiva conferma di esso contenuta nel Breve Clementino clandestinamente implorata da Donna Cornelia a relazione dello stesso Negroni contiene in se stessa manifesta orrezione e sorrezione, e specialmente per non avere manifestato al Papa le positive disposizioni di Urbano VIII, ed in conseguenza deve concedersi l' apertura della bocca da detto breve confermatorio: perciò il suddetto Signor Pier Vincenzo Bruni ha concluso:

1. Che costa delle alienazioni commesse dalla fu Principessa Donna Cornelia Barberini, per

le quali decadde dal Maggiorasco, e dal diritto di nominare a forma de' Brevi di Urbano VIII.

2. Che perciò previa la revoca del giudicato Rotale sulla concordia, deve concedersi la restituzione in intero dal decreto del Cardinal Negroni, e l'apertura della bocca dal Breve di Clemente XIII orrettiziamente e sorrettiziamente estorto.

3. Che costa delle alienazioni commesse dalla fu Principessa Donna Cornelia Barberini, per le quali decadde dal Maggiorasco, e dal dritto di nominare a forma de' Brevi di Urbano VIII.

4. Che quando la nomina irrevocabilmente fatta da Donna Cornelia a favore del Signor Don Carlo, oltre la sua irragionevolezza, è con frode, e mala fede fatta, e che, stante la nullità della nomina e la caducità incorsa da Donna Cornelia, l'intiero Maggiorasco si acquistò *ipso facto* dal Principe Don Urbano, da cui poi è passato al Principe Don Maffeo di lui figlio primogenito.

5. Che consapevole non solo, ma partecipe ancora il Signor Don Carlo della mala fede della nomina fatta da Donna Cornelia, e non ignorando i reclami prima, e dopo la nomina proposti in giudizio dal Principe Don Urbano, non poteva neppure eccitare quei motivi di equità su cui è basata la concordia ordinata dalla Rota.

6. Che mancando questi motivi di equità, sebbene la Rota avesse tutta la facoltà, e la giurisdizione di costringere le parti alla concordia, tanto più gravosa diviene per il Principe Don Maffeo la divisione del Maggiorasco per metà ordinata in detta concordia.

7. Che in conseguenza piaccia alla Corte di dichiarare l'intero Maggiorasco Barberini appartenere al Principe Don Maffeo, ed essersi per di lui parte bene appellato, a qual'effetto male appellato per parte del Signor Don Carlo, o chi per lui, e più malamente opposto di nullità, la di cui cognizione deve dipendere dal merito intrinseco e dalla giustizia della causa, condannando esso Signor Don Carlo a tutte le spese, sì in merito, che in appello.

In punto di fatto è costante, che i Brevi Urbani proibiscono ogni sorte di alienazioni, e considerano l'alienante caducato *ipso facto, et ipso jure*, e come naturalmente morto, e perciò incapace anche di nominare il successore — Che Donna Cornelia commesse delle moltissime alienazioni di beni appartenenti ai Maggiorasco — Che il rescritto di Clemente XIII deputò il Cardinal Negroni, non a forma de' Brevi di Urbano VIII, ma semplicemente come giudice privativo, perchè decidesse, *prout de jure*, e senza la clausola – *appellatione remota* — Che il detto decreto fu emanato in contumacia del Principe D. Urbano – Che nè il decreto, nè il Breve confermatorio di Clemente XIII furono per allora denunciati e dedotti a notizia di D. Urbano — Che nè il decreto, nè il Breve furono motivati nella successiva nomina fatta da D. Cornelia a favore di D. Carlo — Che appena seguita la prima nomina revocabile, il Principe Don Urbano istruì giudizio in Napoli sulla caducità di Donna Cornelia, e sulla nullità della nomina da lei fatta, il qual giudizio fu solennemente contestato colla comparsa, e colle opposizioni di Donna Cornelia — Che il matrimonio di Don Carlo fu fatto molto tempo dopo il matrimonio già contratto da Don Urbano, e detto matrimonio di D. Carlo non fu contratto in seguito della nomina irrevocabile fattagli da Donna Cornelia, ma bensì la nomina fu emessa ad intuito del matrimonio contratto da Don Carlo — Che il rescritto del Papa Pio VI del 1783 commise alla Rota la revisione del decreto Negroni in grado di restituzione in intiero colla clausola – *de causis* – non meno che l'esame del Breve di Clemente XIII confermatorio di detto decreto con la clausola – *de aperitione oris* — Che assuntasi dalla Rota in grado di restituzione in intero l'una, e l'altra indagine emanò la prima volta il rescritto a favore di Don Carlo, ma rivedutasi poi la causa, la Rota rivocò il precedente rescritto, e rispo-

se a favore del Signor Principe Don Maffeo, ed in seguito fattosi ad istanza del Sig. Don Carlo Barberini l' esame formale de' testimoni sulle alienazioni commesse da Donna Cornelia, fu proposta nuovamente la causa, ed il Tribunale consigliò la concordia con il Rescritto de'10 Aprile 1807, confermato li 11 Gennajo 1808 colla pubblicazione del voto Rotale, e col susseguente Rescritto degli 11 Luglio 1808 fu ordinata la stipulazione della concordia *ex officio*, e ridotto tal rescritto a decreto giudiziale nelle forme — Che questo Rescritto avendo reclamato il Signor Don Carlo Barberini alla Piena Segnatura, il Tribunale accordò ad esso l' appellazione alla stessa Rota colla facoltà di circoscrivere, ed in questo stato si trova ora la causa continuata in grado di appello in seguito di atto di prosecuzione del Signor Don Carlo soltanto intimato li 22 Settembre 1809.

È certo che successivamente a quest' atto il Sig. Don Francesco Barberini con domanda del giorno 30 Settembre 1809 richiese di essere ammesso a causa, come terzo interveniente, e che una decisione della Corte del giorno 7 Ottobre dichiarò esser luogo alla prosecuzione della causa per parte del Signor Don Francesco, come cessionario del padre, e non come terzo interveniente, e che il Signor Don Francesco fece uso di questa risoluzione comparendo in seguito in giudizio allegando detta decisione de' 7 Ottobre 1809, e che la causa suddetta fu proseguita tanto in concorrenza del Signor Don Carlo, che del Signor D. Francesco.

In punto di diritto si cerca sapere, se la Corte sia competente a decidere la questione sulla restituzione in intiero dal decreto Negroni, e sull' *aperitione oris* dal Breve Clementino, e se i decreti Rotali sulla concordia siano validi, e giusti; se il decreto Negroni in forza de' Brevi Urbani possa dirsi inappellabile non ostante il Rescritto di Pio VI che ne concedette la revisione; se gli atti susseguiti dopo il detto decreto per fatto del Signor D. Carlo possono aver reso irretrattabile il decreto Negroni, e se procedono da titolo nullo, e da mala fede; se attese le alienazioni commesse da Donna Cornelia possa dirsi decaduta dal Maggiorasco, e se perciò la nomina da lei fatta a favore del Sig. D. Carlo sia nulla; se vi fosse bisogno per l' incorso di tal caducità della sentenza declaratoria del Giudice; se sussistono pretesi crediti di D. Cornelia, e se questi anche sussistendo possono averla discolpata dalla caducità; se i capitoli del 1728, e la dote delli scudi 200000 portata dal Principe D. Giulio Cesare abbia formato un caso misto, e non preveduto da Urbano VIII; se la reintegrazione accordata da Urbano VIII per via di grazia, o di giustizia al decaducato per causa di delitto come morto civilmente, possa estendersi all' alienante decaducato come morto naturalmente, e se questa reintegrazione per via di grazia o di giustizia si verifichi in Donna Cornelia; in conseguenza di tutto questo se il decreto Negroni possa dirsi giusto o sia revocabile, onde si debba la restituzione in intero, e perciò anche si debba dichiarare essersi fatto luogo all' *aperitione oris* dal Breve di Clemente XIII, che lo confermò.

La Corte intesa la relazione del Sig. Giudice De Alexandris.

Inteso il Signor Ortoli sostituto Procurator Generale Imperiale, il quale, nell' Udienza dei 14 corrente mese, ha concluso nel modo seguente.

« Giudici — Una Causa che, omai da un mezzo secolo, tiene alterata la pace di due illustri famiglie strette fra loro coi vincoli più prossimi del sangue; che non solo ha occupato gli antichi più famosi Tribunali, ma è stata oggetto delle cure di varj Principi, si propone in oggi al vostro inappellabile giudizio, sotto gli auspicj di quel supremo Legislatore, da cui emana la vostra autorità; di quel Legislatore che se non presta l' opera sua ed il suo parziale intervento nelle private vertenze, lasciandone libero ed inviola-

« bile ai Magistrati l'esame; se v' impone la « rigida osservanza delle vostre primiere Leggi « nell' esercizio dei diritti anteriormente acquistati, vuole per altro che abbian termine le liti, che più non risorgano le antiche abusive « costumanze che bene spesso rendeano infruttuosi i voti non solo del pubblico, ma dei litiganti medesimi, e che han dovuto cessare « con quel sistema politico che le avea prodotte.

« Noi pertanto imprendiamo, o Giudici, a ragionarvi, non di tutte le circostanze che dal « Signor Principe Don Maffeo Sciarra Colonna, e « respettivamente dai Signori Principi D. Carlo « e Don Francesco Barberini sono state discusse « ed esaminate; non di tutta la serie dei fatti, « che tanto esattamente nella relazione del vostro Signor Collega vi sono stati esposti, ma di « quelli argomenti soltanto che abbiamo rilevato di assoluta pertinenza allo scioglimento « della causa, e che per conseguenza sono la « base principale della nostra opinione.

« Questa causa si propone in ultima istanza « dinanzi la Corte come sostituita al soppresso « Tribunale della Rota, a cui di bel nuovo era « stata rimessa dal Tribunale della Segnatura. « In virtù del di lui rescritto, oppur' anche di « un altro posteriore emanato dal Giudice provvisorio Signor Vaselli, che ne riempiva nella « prima epoca dei cambiamenti politici le funzioni, le parti han potuto fare quegli atti che « han dato luogo alla prosecuzione della lite, e « la Corte ha potuto attribuirsene la conoscenza colla stessa pienezza di giurisdizione che « competeva alla Rota medesima. Cade qui a « proposito, che da noi si parli di un' articolo « sviluppato dai Signori Principi Barberini, dai « quali si pretende che la Corte debba restringere il suo esame alla legalità della Concordia « ordinata nelle precedenti decisioni Rotali, e « che questa riconosciuta inammissibile, si debba lasciarne l' intera causa sul merito ad un « diverso particolare giudizio. Così si esprime « l' appellante: ma non così prescrivono e la ragione e le regole giudiziali. Chiara sarebbe su « di ciò l' antica vostra pratica, più chiara ancora è l' attuale. Secondo questa, e supposto « il caso che la concordia sia rigettata, come « l'appellante richiede, la Corte può pronunciare sull' intera causa qualora la trovi in istato « di decisione (*arg. dell' art. 473 del cod. di pr. civ.*) Stimiamo inutile di ripetere a tal proposito, che si tratta primieramente nella presente tesi, non di esaminare il merito della « causa che spetta all' antica giurisprudenza, « ma di fissare la giurisdizione della Corte, la « quale al contrario dipende dalle nuove Leggi « civili o politiche che hanno istituito i nostri « Tribunali, da quelle Leggi che in un modo « più che evidente escludono la già esposta pretenzione.

« Cosa però potrassi obiettare se, indipendentemente da tali principj, rimane dimostrato, che la causa deve essere nella sua integrità, da voi, o Giudici, decisa? Di grazia prestate attenzione al seguente ragionamento. Per « autorità del Sommo Pontefice Pio VI fu commessa alla Rota, *in grado di restituzione in intero*, la revisione della nota *cosa giudicata* Negroni, di cui tanto si è finora da valenti Giureconsulti disputato, e sulla quale noi pure « questa mane dovremo particolarmente presentarvi i nostri riflessi. Nel suo ultimo giudizio « quel Tribunale ammise la *restituzione in intiero*: diciamo nel suo ultimo giudizio, ed intendiamo parlare della decisione del 4 Marzo 1805 « revocatoria della precedente, giacchè i decreti posteriori del 10 Aprile 1807, 11 Gennajo, e « 11 Luglio 1808 hanno confermata questa decisione, modificandone soltanto gli effetti mediante la concordia che fu ordinata. Ed infatti quantunque la Rota non si fosse, col suo « solito stile, chiaramente espressa, prescrivendo la concordia, non avrebbe forse, per necessaria ed indestruttibile conseguenza, circoscritto il giudicato Negroni, concessa la *resti-*

« *tuzione in intero*, e trasmesso quindi alla nostra « Corte l'obbligo di pronunciare sopra ambedue « codeste questioni, che senza dubbio costituiscono il fondo e la sostanza di questa celebre « causa? Ordinare la Concordia, riconoscere che « il Principe Sciarra Colonna ha un diritto al « Maggiorasco Barberini, o dichiarare ingiusto il « giudicato Negroni che ne ha accordata esclusi- « vamente la proprietà al Principe Don Carlo, « sono tre proposizioni sinonime, che non of- « frono differenza alcuna nel significato; sono « tre proposizioni sulle quali verte il giudizio « Rotale, quel giudizio, che oggi incombe alla « Corte di confermare o revocare, e sul qua- « le si è già essa col fatto dichiarata compe- « tente.

« Non vi tratterremo più lungamente, o Giu- « dici, sul rescritto del Pontefice Pio VI che « permise la revisione del giudicato Negroni, « facendo dipendere dalla giustizia di questo la « forza del Breve del suo Predecessore che lo a- « vea confermato; rescritto in grazia del quale « si è aperto l'adito al giudizio che da Voi si « prosiegue; rescritto che distrugge ogni ragio- « ne di dubitare sulle facoltà dei Tribunali che « hanno successivamente di tale causa giudica- « to. Infatti non esistevano Prelati della fami- « glia; non esistevano neppure, a norma del « suddetto Breve, secolari eligibili. D. Corne- « lia, come succeditrice potea scegliere degli « estranei con un Cardinale o Prelato, ma ri- « nunciò a questa facoltà. Volle un altro Giudi- « ce, lo domandò al Papa, e le fu accordato. « Quindi non si può dire, che il Cardinal Ne- « groni fosse il Giudice voluto da Urbano VIII, « nè a cui potesse applicarsi la pretesa inappel- « labilità: inappellabilità, che mai avrebbe po- « tuto estendersi alle alienazioni, perchè su « queste il Papa istitutore del Maggiorasco ave- « va allora pronunciato prescrivendo la caducità « dell'alienante *ipso jure*, e con le altre clau- « sule usate per togliere ad ogni Giudice la fa- « coltà di giudicare diversamente. L'indicazio- « ne di codesti Giudici di famiglia non aveva in « conseguenza per oggetto, che di definire le « contestazioni di altro genere, che ben so- « vente accadono fra parenti, e coeredi. Lo « stesso Clemente XIII, deputando per Giu- « dice privativo il Cardinal Negroni, quantun- « que sulla domanda ed a sollecitazione di Don- « na Cornelia, non riferì però ai Brevi Urbani « la sua nomina, non gli diede il carattere del « Breve specificato, e non aggiunse neppure al « suo rescritto la solita clausula *remota appella- « tione*, prevenendo appunto gli effetti che nel- « la serie dei tempi avvenire doveano derivarne, « e confermandosi al dritto comune, anzi al Co- « dice romano medesimo, il quale non ricono- « sce sentenze inappellabili che dopo tre giudi- « cati, dalla cui diversa qualità dipendevano al- « lora le varie formule impiegate nel dare l'ap- « pellazione. Sarebbe cosa non mai udita che « dalla Corte di Appello si volesse mettere in « dubbio, se il Papa potesse autorizzare questa « revisione *in gradu restitutionis in integrum*, che « già deve considerarsi come accordata da quel « Sovrano senza alcuna riserva, altro non la- « sciando ai Tribunali che l'incombenza di co- « noscerne la giustizia, in quanto al merito sol- « tanto della sentenza del Cardinal Negroni. Do- « vendosi vedere in seguito, se quel giudice avea « giustamente pronunciato, facea d'uopo ricor- « rere al Tribunale che il Principe regnante de- « stinava. Primieramente perchè non si cercava « con tali mezzi che d'impedire le alienazioni, ed « eseguire la volontà di Urbano VIII. In secondo « luogo, perchè il Sovrano successore non può « dal suo antecessore essere spogliato di quei di- « ritti che spettano all'amministrazione della « giustizia, la quale deve essere sorvegliata e di- « retta dal Principe *pro tempore*. Il Pontefice Ur- « bano VIII era libero di disporre a suo arbitrio « dei suoi beni, ma non potea, nè ha voluto per il « tempo avvenire, sottrarre i suoi eredi dai le- « gittimi Tribunali; in questo caso egli era un « semplice privato. Di più: la nostra Corte non

« assume altro esame che quello già appartenente « alla Rota; questa, da chi ne aveva l' autorità, « era stata incaricata di rivedere i proprii giudi« zi, i quali necessariamente ferivano il giudi« cato contumaciale Negroni. Le parti hanno « concorso ed intervenuto a tutti gli atti della « Rota. Il Principe Barberini stesso ne ha ricono« sciuta, a suo tempo, la giurisdizione; non « ha impugnate le decisioni Rotali con altra via « che con quella dell' appello, accusandole sol« tanto d' ingiustizia; ora a meno che non si « pretenda oggi da noi dopo quarant' anni, ed in « fine della lite di porre in campo l' assurda e « non proponibile questione, se la Rota avesse « il diritto di giudicare, e fosse competente a ri« vedere il decreto Negroni, dobbiamo limitare « ogni nostra ricerca, lo ripeto, sul punto prin« cipale dipendente dalle alienazioni di Donna « Cornelia, che sono il perno da cui deriva tut« ta la forza di questa causa.

« E imporremo silenzio sulle altre vicende del « presente litigio, che in parte per fatto dei liti« ganti, in parte dal corso imperioso degli av« venimenti è stato protratto, ed interrotto. Ci « compiacciamo però di considerare che sia stato « riservato ai Magistrati dell' Imperatore, in un « tempo in cui il sistema delle sostituzioni è a« bolito, il porre in esecuzione l'antica giu« risprudenza relativa ai Maggiorati, quando si « tratta di diritti dipendenti dalle Leggi allora « dominanti, colla scorta delle quali ci accin« giamo a presentarvi due grandi questioni.

« La prima se vi sia luogo alla *restituzione in « intiero* ammessa dalla Rota, e quindi se debba « riguardarsi come ingiusta la sentenza del Car« dinal Negroni, infirmato il Breve di Clemente « XIII, e decaduta Donna Cornelia Barberini dal « diritto di nominarsi un erede al Maggiora« sco, in pregiudizio del primogenito de' suoi « figli.

« La seconda, se la Rota, dopo avere così pro« nunciato nella sua decisione del 4 Marzo 1805, « decisione che non ha sostanzialmente revoca« ta, anzi ne ha proclamata di bel nuovo la giu« stizia, se la Rota potesse ordinare una concor« dia da affermarsi anche *ex officio*, e conseguen« temente se debbano essere confermati i decreti « Rotali del 10 Aprile 1807, 11 Gennajo e 11 Lu« glio 1808.

« È la prima questione che ora trattiamo. « Quando i calcoli del nostro intelletto non pos« sono applicarsi, nella ricerca del vero e del « giusto, che sulle vaste combinazioni dell' or« dine generale, non è meraviglia che sì incerti « e fallaci siano i giudizii degli uomini, che quel « che si adotta dall' uno venga per il più dall' « altro riprovato; che le idee e le massime di « una generazione siano ordinariamente da quel« le dell' altra diverse; ma quando tutta la for« za del nostro raziocinio si raggira circa l' esi« stenza di alcuni fatti semplici e facili ad inda« garsi; quando dipende dal senso e dal fine « delle convenzioni, dalle quali, in quanto agli « effetti civili, non differiscono punto quegli atti « che contengono le particolari disposizioni del« l' uomo, a qualunque titolo siano esse fatte, « purchè autorizzate dalle Leggi, possiamo con « animo tranquillo e sicuro cedere alle voci del « nostro sentimento. Tale è il caso astratto di « questa causa. Esiste nelle mani di ognuno, ed è « celebre nella Storia di questa Città il Breve di « Urbano VIII, che stabilisce un Maggiorato nel« la sua famiglia, dichiara inalienabili per qua« lunque titolo e cagione, i beni che lo compon« gono, anche quelli che sono dovuti all' indu« stria de' suoi successori, come sarebbero i mi« glioramenti, qualunque ne sia il valore e l'enti« tà; accorda al possessore la facoltà di scegliere « l' erede, privandolo però di questo diritto, e « dichiarandolo decaduto se non eseguisce intie« ramente la volontà del donante. Non meno no« te sono le disposizioni degli altri individui del« la casa Barberini, che hanno accresciuto il « Maggiorato suddetto, e sottoposto alle medesi« me leggi i beni a quello riuniti.

« È questa una condizione dipendente da un

« fatto, per tale riconosciuto dal diritto romano;
« quella medesima, che contempla la *Legge* 60
« *ff. de conditionibus et demons.*; mentre dice: *In*
« *facta consistentes conditiones varietatem habent:*
« *et quasi tripartitam recipiunt divisionem: ut qui*
« *detur, ut quid fiat, ut quid obtingat. Vel retro*
« *ne detur, ne fiat, ne obtingat. Ex his dandi fa-*
« *ciendique conditiones in personas collocaritur*
« *aut ipsorum quibus quid relinquitur, aut alio-*
« *rum. Tertia species in eventu ponetur. Fiscus*
« *iisdem condictionibus parere debet, quibus per-*
« *sona, a qua ad ipsum, quod relictum est per-*
« *venit. Sicut et etiam cum suo onere hoc ipsum*
« *vindicat*. Ad una tanta chiarissima Legge non
« abbisognano commentarj, e sola basterebbe a
« distruggere l' opinione di alcuni dei difensori
« del Principe Barberini, i quali hanno preteso
« sostenere che quanto dal Breve si prescriveva
« relativo alle alienazioni non aveva il carattere
« di una condizione. Il testo che ho riferito,
« neppure eccettua il fisco, ed ognuno sa di
« quanti privilegj ed esenzioni il fisco godesse
« nell' impero romano, specialmente nell' epo-
« ca che sono state formate le leggi del digesto.

« Ci dispensiamo dal trascrivere altre Leggi
« Romane che spiegano, e confermano questa
« verità. Il nostro Codice Napoleone, quantun-
« que non debba regolare questi casi anteriori,
« nondimeno non ha apportata variazione alcu-
« na sensibile alle già esposte teorie.

« Risulta dunque, che tanto il Diritto Romano,
« che il Napoleonico hanno dato effetto e forza a
« codeste condizioni, purchè non illecite e proi-
« bite, e quantunque fossero indifferenti e non
« determinate da una ragione dimostrata sostan-
« ziale. Cosa poi dovrà dirsi quando si parla di
« condizioni, in un contratto tra vivi di un
« trasversale; di condizioni, le quali avevano
« per oggetto immediato e per motivo principale
« la conservazione del patrimonio e del nome
« della famiglia del Disponente? In tempi spe-
« cialmente in cui questi motivi erano autoriz-
« zati dalle idee popolari e dalle Leggi Civili e
« Politiche, che per il più ne risentono l' in-
« fluenza? Tanto più erano antorizzati, che Ur-
« bano VIII e gli altri, che posteriormente han-
« no accresciuto il Maggiorato, relativamente
« ai loro eredi erano semplici collaterali, non
« rimaneano soggetti al principio ben naturale
« adottato dalle antiche e nuove Legislazioni di
« far delle riserve in favore dei discendenti ed a-
« scendenti; ed essendo perciò assoluti padroni
« della totalità delle loro sostanze, a questo titolo
« poteano disporne con quelle condizioni che
« formavano il loro piacimento.

« Ci sembra quindi provata la natura e la le-
« gittimità della condizione. Rimane a verifi-
« carsi se sia stata violata, cioè se esistono le
« addotte alienazioni. È un articolo di fatto, che
« voi, o Giudici, dovete decidere secondo la vo-
« stra coscienza, secondo le tante prove prodot-
« te e discusse alla Rota, che sono sotto gli oc-
« chi vostri. Noi non vogliamo tradire il nostro
« ufficio, omettendo di dichiararvi e di render
« palese al Pubblico la nostra convinzione, ed è
« che l' esistenza di queste alienazioni per parte
« della fu Principessa Donna Cornelia ci sembra
« incontrastabile. De' beni alienati ve ne pos-
« sono essere alcuni la cui origine non sia evi-
« dente, ma la maggior parte sono riconosciuti
« spettanti al Maggiorato della famiglia Barbe-
« rini, ovvero ai fidecommissi aggiunti. Il loro
« valore è esorbitante, e più lo sarebbe ancora
« se si dovesse considerare il prezzo di affezione
« che si dà nei paesi colti dell' Europa alle ce-
« lebri statue, pitture, ed a molti altri oggetti di
« arte, anche riservati, per lustro della sua po-
« sterità, da Urbano VIII, e dei quali una gran
« parte sono stati dagli Inglesi acquistati per
« ornare le gallerie del Nord. Si sostiene dal
« Principe Don Carlo che i beni mobili in gran
« parte non siano sottoposti alla clausula d' i-
« nalienabilità. Benchè fondata fosse questa pre-
« tenzione, lo stato della causa non ne prove-
« rebbe cambiamento alcuno, perchè beni di
« diversa qualità e di diverso genere, partico-

« larmente nella istituzione del Maggiorato indi-
« cati, sono stati distratti. Per altro la Rota non
« ha neppure ammessa questa poco significante
« distinzione, ed io non trovo argomenti, che
« possano ispirare un opinione diversa da quella
« di quel Tribunale su questo articolo. Supposto
« che vi fosse dubbiezza si deve interpretare se-
« condo la mente del Pontefice, il quale ha so-
« lennemente fissata la volontà di veder conser-
« vati integralmente, e trasmessi ai suoi eredi
« i beni componenti il Maggiorasco. Non ne ha
« escluso i mobili, anzi nell' ultimo suo Breve
« del 1 Novembre 1632, facendo una enumera-
« zione dice: *casalia, domos, loca montium, omnia*
« *singula et alia bona tam mobilia, quam etiam*
« *aurea quam alterius cujuscumque generis*.

« Avete osservato che, in alcuni fogli distri-
« buiti, dice l' appellante che le alienazioni stes-
« se non sarebbero state sufficienti a far restare
« Donna Cornelia decaduta, giacchè essa avea
« de' crediti sul Maggiorato e potea realizzarne
« il compenso. La verità di questi crediti non
« sembra provata; ma se lo fosse, ugualmente
« poca fondata sarebbe codesta eccezione. Il
« Pontefice non ha lasciato in arbitrio di distrar-
« re per alcuna ragione i beni suoi, neppure in
« compenso di miglioramenti, di acquisti ec., dei
« quali in ogni caso, non sarebbero più favore-
« voli i crediti suddetti. Aveva il Pontefice come
« abbiamo dimostrato, il diritto d' imporre quel-
« le condizioni che più stimava opportune, nel-
« l' istesso modo che ciascuno dei suoi succes-
« sori potea non sottoporvisi e ricusare il Mag-
« giorato.

« La ragguardevole somma di sc. 200000 che
« dal Principe Giulio Cesare Sciarra Colonna
« sono stati portati alla casa Barberini, in occa-
« sione del suo matrimonio, si annovera egual-
« mente nella categoria dei crediti. Potressimo
« dare la risposta medesima; ma vogliamo di
« più aggiungere quel che voi, o Giudici, sape-
« te: che questi capitali furono da Giulio Cesare
« Colonna sottomessi alle medesime leggi del
« Maggiorato. Quantunque non lo fossero stati,
« o esistevano in natura nel patrimonio, ed in
« tal modo la volontà del Principe Giulio Cesa-
« re era eseguita, il Maggiorasco rimaneva ob-
« bligato a renderne conto verso la casa Sciarra,
« nel caso che da tal matrimonio non provenis-
« sero figli, senza che Donna Cornelia vi aves-
« se una speciale azione; o erano spariti, e non
« poteva Donna Cornelia pretendere dal Maggio-
« rasco, e dagli eredi il compenso di quei 200000
« scudi, che essa avea goduto e disposto, sola,
« ovvero unitamente al marito. Queste ragioni
« confermano quel che la Rota ha deciso, am-
« mettendo la *restituzione in intiero* dal giudicato
« Negroni, e la così detta *apertura di bocca* dal
« Breve di Clemente XIII. Passiamo alla secon-
« da questione.

« *Della Concordia* — Quali siano stati i moti-
« vi, che spinta abbiano la Rota ad adottare il
« ripiego di una concordia per ben due volte
« negli ultimi suoi decreti, molto più dopo aver
« continuato a persistere nel suo primiero sen-
« timento sul dritto della causa e sulle aliena-
« zioni di Donna Cornelia, non sarà in questo
« istante la ricerca della quale ci occuperemo.
« Neppure esamineremo se quel Tribunale anti-
« co e rispettabile avesse una si sterminata au-
« torità. Basta che si rinnovelli, o Giudici, alla
« vostra memoria il rescritto stesso emanato in
« nome della Rota, il quale non rendeva perfet-
« ta la concordia, che dopo essere stata confer-
« mata, ed approvata dal Sovrano. Mentre tale
« era lo stato delle cose si è cambiato il Gover-
« no, e quella concordia, che ancora non esi-
« steva, non ha potuto più effettuarsi, perchè
« mancò chi solo era in caso di realizzarla, e sal-
« dare tutte le irregolarità che simili misure
« straordinarie sempre producono.

« Il giudizio della Rota in grado di appello si
« propone alla Corte, la quale se ammette il di-
« ritto principale in favore del primogenito
« Sciarra Barberini, come da quel Tribunale si è
« pronunciato, deve nell' istesso tempo dichiara-

« re non esservi più luogo alla concordia, che in « sostanza è divenuta ineseguibile per cagioni « notorie ed irreparabili; che di più è una mo- « dificazione non giustificata, contraria al diritto « naturale e civile. La nostra Corte essendo in- « caricata di correggere e confermare tali deci- « sioni Rotali, non può sanzionarle in quella « parte in cui vogliono costringere un cittadino « a privarsi di una porzione di quanto è ricono- « sciuto appartenergli; per la stessa ragione « che non permette che possa niuno essere spo- « gliato, suo malgrado, delle proprie sostanze; « deve dirsi suo malgrado, mentre non può a- « versi per volontario ciò che da pubblici Magi- « strati si prescrive con repugnanza di un liti- « gante, ed anche di ambedue.

« Le conseguenze dell' esposte considerazioni « vi sono oramai, o Giudici presenti. Il Princi- « pe Don Carlo Barberini ripete che iniqua cosa « diverrebbe il privare i suoi figli, revocando il « giudicato Negroni, di quei beni il cui posses- « so ha dato luogo alla loro procreazione, de- « terminando il Signor Don Carlo a contrarre » con buona fede un matrimonio dal quale sa- « rebbesi diversamente astenuto. Dai Signori « Sciarra Colonna si risponde che un titolo vi- « zioso ed ingiusto nella sua origine, contro il « quale si è sempre esclamato, non può in tal « guisa sanarsi. La buona fede non esiste per « parte del Signor Don Carlo; non esiste, perchè « i comuni Genitori erano di tutto informati; « non esiste perchè una lite erasi intentata in « Napoli, contraddicente Donna Cornelia, ed « un' altra a Roma, contumace Don Urbano, la « quale ancora non può dirsi terminata; non « esiste perchè il matrimonio di Don Urbano è « anteriore a quello del fratello, e contratto col- « la fiducia di succedere al Patrimonio a cui le « Leggi lo chiamavano; non esiste in fine la buo- « na fede, perchè dal Signor D. Carlo si disse in « principio varie volte, che non era in caso di « ammogliarsi. È certo che i figli in questa « parte sono innocenti, e pagano il fio delle pa- « terne mancanze; è certo ancora, che è ben « duro quanto la legge, e la necessità impongo- « no; ma più terribile sarebbe il sottoporre a « simili mali gli eredi di Don Urbano, il quale « è assistito non solo dalla equità, ma di più « dalla giustizia, da quella giustizia, al cui « confronto tace la natura stessa, e perde ogni « arbitrio il Magistrato.

« Concludiamo perciò che la Corte, previa la « revoca dei decreti Rotali del 10 Aprile 1807, « 11 Gennajo, 11 Luglio 1808 in quella parte « soltanto che riguarda la concordia, dichiari, « a norma delle Decisioni Rotali del 4 Marzo « 1805, esservi luogo alla piena *restituzione in* « *intero* dal Decreto del Cardinal Negroni dei 6 « Ottobre 1767, e alla così detta *apertura della* « *bocca* dal Breve di Clemente XIII dei 2 Dicem- « bre 1767 ».

Considerando che la concordia ordinata e decretata dal soppresso Tribunale della Rota fu nulla ed ingiusta, e per tale dee riguardarsi, perchè in opposizione al diritto romano, perchè contraria alle disposizioni dei Brevi del Pontefice Urbano VIII, i quali ordinano individuità ed unione dei beni del controverso Maggiorasco in uno solo della famiglia Barberini: perchè opposta al tenore del Pontificio rescritto dei 28 Marzo 1783, ed alla forma della successiva commissione della causa delegata in Rota, ne' di cui limiti era ed esser doveva ristretta la giurisdizione di quel Tribunale; perchè estensiva ad altri beni non compresi nel Maggiorasco, sul quale pendeva soltanto la disputa ed il giudizio; perchè mancante in fine della sanzione ed approvazione Sovrana dal Tribunale riservata, essendo unicamente al Principe permesso di frapporsi fra l' equità non scritta e la giustizia, con fare quella prevalere in concorso di questa, in conformità di quanto si dispone *nella legge 7 cod. de legibus*.

Considerando, che tolta di mezzo l' ordinata e decretata concordia, dalla quale entrambi le

parti hanno appellato, rimane a discutersi la causa sulla restituzione in intero commessa dal menzionato Pontificio Rescritto dell' anno 1783 contro il decreto Negroni dei 6 Ottobre 1767, ossia sulla revisione di tal decreto, e l' altra causa della *aperitione oris* contro il Breve di Clemente XIII confermatorio di detto decreto, causa l' una e l' altra su cui non può giustamente controvertersi la competenza della Corte con l' erroneo, ed intempestivo pretesto di trovarsi avanti la medesima in prima istanza; poichè non vi ha dubbio, che la restituzione in intiero, su cui verte la causa principale sia stata preceduta da una sentenza, e da un decreto, quale appunto fu quello emanato dal Cardinal Negroni nell' anno 1767; e che quella della *aperitione oris* è all' altra unita per motivo di una inseparabile connessione, come ancora non v' ha dubbio che intempestivamente oggi quella competenza si oppone, che fu già dalle parti ammessa, e dalla Corte stabilita con sua decisione del giorno 30 Gennajo 1810.

Considerando inoltre, che quando anche potesse dirsi, che pendeva in Rota l' una, e l' altra causa in grado di prima istanza, ciò non ostante essendo stato portato avanti questa Corte in grado di appello il giudicato della Rota relativo alla concordia, ed essendo la Corte nella determinazione di revocare questo giudicato, e trovandosi in istato di decidere anche sul merito, è competente a farlo nella decisione istessa a forma dell' art. 473 del Codice di Procedura.

Considerando rapporto alla causa della restituzione in intiero, che non può dirsi questa inammissibile, come vietata dai Brevi Urbani; poichè il giudice deputato da Clemente XIII ad istanza di Donna Cornelia per definire, come di ragione, la questione della caducità, in cui potesse dirsi incorsa la medesima per le alienazioni, non fu il giudice designato dai Brevi Urbani, il di cui giudizio in qualunque grado di appello, o di revisione fosse irretrattabile, costando dall' istessa petizione della detta Principessa, che essa non voleva usare del diritto di nominare un tal giudice, e costando dal Sovrano Rescritto, che il giudice in esso designato dovesse al pari di qualunque altro conoscere della questione, e definirla a termini di ragione, cosicchè a questo giudice, ed al di lui giudicato non è applicabile in alcun modo quanto fu nei Brevi stabilito relativamente al giudice da nominarsi dal possessore del Maggiorasco, ed ai giudicati, che da lui si sarebbero proferiti, sul riflesso specialmente d' indurre un assurda intelligenza, che non fosse mai lecito di reclamare da un giudicato, ancorchè questo si riconoscesse ingiusto, ed erroneo.

Considerando di più che una tale interpretazione venne ammessa, e quasi esplicitamente contestata dalla medesima Donna Cornelia, subitochè la medesima dopo emanato il decreto Negroni, ricorrendo dal Papa domandò, ed ottenne una conferma di quel decreto, acciò esso si rendesse irretrattabile, essendo in tal modo venuta a confessare, che tale di sua natura non sarebbe stato il riferito decreto, lo che prova sempre più che il giudice non era stato quello designato dai Brevi Urbani, nè il giudicato era compreso fra quelli enunciati nei detti Brevi, lo che resta eziandio comprovato dalla lettera del pontificio chirografo, il quale ordinando l' irrevocabilità del decreto Negroni, a tutt' altro ebbe relazione, fuori che ai Brevi Urbani, restando con ciò sempre più dimostrato che il giudice, ed il giudizio reso erano tutt' altro che quelli nei citati Brevi compresi.

Considerando, che a confermare sempre più l' ammissibilità della revisione dell' allegato decreto, concorre il riflesso, che nè il giudice, nè il giudicato a cui hanno relazione i mentovati Brevi possano verificarsi nella persona del Cardinal Negroni, e nella questione di caducità da lui conosciuta e definita; poichè una tal questione era stata già perentoriamente, ed inclusivamente a qualunque altro giudice risoluta dall' istesso Urbano VIII, il quale in caso di aliena-

zioni avea dichiarato, e sanzionato, che l' alienante *ipso facto* restasse privo del possesso del Maggiorasco, e dal diritto di nominare un successore, e si avesse, e dovesse aversi come naturalmente morto, ed incapace conseguentemente a deputare un giudice, ed agire in giudizio.

Considerando, che a tale pretesa inammissibilità di revisione del più volte menzionato decreto non osta l' obiettata esecuzione di essa per parte del Principe Signor Don Carlo con il mezzo di atti irretrattabili, cioè di un matrimonio con buona fede contratto, giacchè oltre il riflesso che il detto matrimonio non apparisca fatto in esecuzione dell' enunciato decreto, nè della nomina irretrattabile ottenuta dal Signor Don Carlo, apparendo anzi, che la nomina suddetta fu fatta da Donna Cornelia in contemplazione del matrimonio già da lui stabilito, concorre l' altro riflesso, che qualunque atto irretrattabile procedente da un titolo vizioso, ed infetto, anzi nullo, non potea perciò mai renderlo valido, legittimo, ed irretrattabile in danno di chi era stato giustamente leso, e spogliato dei proprj diritti, senza che sia perciò utile la questione, e l' indagine della buona fede del detto Signor Don Carlo in contrarre tal matrimonio, poichè qualunque voglia dirsi la di lui buona fede, contro la quale concorrono d' altronde non lievi indizj, questa non poteva rendere mai valido un titolo nullo, ed insussistente, specialmente nella considerazione, che certa risultando dai fatti la mala fede della di lui autrice, questa veniva a ferire anche lui, e rendeva inutile, ed inoperoso quel diritto, che dalla di lui autrice gli era stato nullamente conferito.

Considerando successivamente sul merito che il Pontefice Urbano VIII fin dall' anno 1604, quando viveva ancora fra i privati, istituì un maggiorasco a favore del suo fratello Carlo seniore per atto fra' vivi soggettandosi tutti i suoi beni con alcune leggi dirette alla conservazione dei medesimi; leggi che confermò in figura di Principe nei tre Brevi emanati dopo la sua assunzione al Pontificato riguardanti una strettissima proibizione di qualunque alienazione, distrazione, ipoteca, anche nei piccolissimi oggetti, imponendo la caducità a qualunque contravventore da incorrersi *ipso facto*, con dichiarare il contravventore medesimo come naturalmente morto, senza ammettere qualunque scusa di alienazione, o per causa di dote, o per qualunque altra imperiosa anche pia, e privilegiata, e senza attendere qualsivoglia consenso dei chiamati, e qualunque autorizzazione sovrana.

Considerando, che non può dubitarsi aver D. Cornelia Barberini trasgredite le suddette leggi innanzi che il Giudice Negroni pronunziasse il decreto che si rivede, e costando dal rincontro dei libri mastri della casa Barberini, dal confronto degli inventarj, dalla testimonianza degli scrittori, e dalle deposizioni di quaranta e più testimonj esaminati formalmente ad istanza del sig. D. Carlo delle alienazioni fatte dalla Principessa D. Cornelia, tanto degli stabili, che dei mobili, per cui si è fatto luogo alla caducità già dichiarata dai Brevi Urbani.

Considerando, che non può dubitarsi in parte almeno della identità dei mobili, e degli stabili alienati sottoposti al Maggiorasco, e spettanti al patrimonio del medesimo Urbano VIII; poichè rapporto agli oggetti d' arte ne apparisce la prova dalle allegate testimonianze, rapporto agli argenti ne costa l' identità dagli inventarj dell' anno 1623, da quello dell' anno 1654, e dai suddetti libri; come pure rilevasi l' identità medesima rapporto agli stabili, censi, cambi, ed oppignoramenti dai pubblici istrumenti, dagli enunciati libri mastri, e dai riferiti testimonj; lo che venne anche più solennemente confermato dall' inventario solenne dell' anno 1738 fatto da Donna Cornelia, che è superiore ad ogni ulteriore eccezione.

Che non potrebbero utilmente opporsi i supposti crediti di D. Cornelia, perchè essi non sus-

sistevano in fatto, o sussistendo non potevano gravare il Maggiorasco che per i soli frutti coi quali si dovevano estinguere.

Che del pari è rilevante l' altro objetto dell' omessa preventiva declaratoria del giudice sull'incorsa caducità; si perchè la disposizione dei Brevi Urbani sembra che assai chiaramente l' escluda; sì perchè mai può dirsi questa mancante quando appunto sulla medesima, e per la medesima si agì avanti del giudice Negroni, la di cui sentenza pende attualmente avanti la Corte in grado di revisione.

Considerando, che egualmente non è valutabile l'eccezione del caso misto derivato dalla promiscua amministrazione dei beni del Maggiorasco presso il Principe D. Giulio Cesare Colonna di Sciarra, e la Principessa D. Cornelia sua consorte, giacchè tralasciando su tal punto qualunque questione di diritto, resta l' eccezione medesima esclusa dal fatto per essere la detta promiscua amministrazione caduta unicamente sulla rendita dei detti beni, e mai sulla loro sostanza, la quale restava, come doveva sempre restare presso la Principessa D. Cornelia in forza degli enunciati Brevi.

Considerando, che adesivamente al cap. 29 del primo Breve di Urbano VIII non può dirsi reintegrata D. Cornelia al possesso del Maggiorasco, ed al diritto di nominare il successore in forza del giudicato Negroni emanato nel 1767; poichè il cap. 29 prevede soltanto il caso di caducità incorsa per qualche delitto, per cui essendo il delinquente dal Principe assoluto, viene anche da Urbano VIII reintegrato al possesso del Maggiorato a differenza però del caso delle alienazioni, in cui per condizione si legge esser posta la caducità da incorrersi *ipso facto* colla letterale espressione che debbasi il trasgressore considerare, non civilmente, come nel primo caso, ma naturalmente morto.

Che neppure può credersi reintegrata D. Cornelia per grazia e per giustizia. Non per grazia, giacchè essa non l' ha mai richiesta. Nè questa supposta grazia si può ripetere dal Breve di Clemente XIII, il quale dietro le rappresentanze del Cardinal Negroni altro non fece che confermare il di lui decreto. Non per giustizia poi, mentre è abbastanza manifesto essere ingiusto.

Considerando in ultimo, che ingiusto essendo per gli allegati motivi il decreto Negroni, è luogo perciò all' arbitrio per l' aperizione della bocca in conformità del Pontificio Rescritto di Pio VI contro il Breve Clementino, che confermò il prefato decreto colla tacita sì, ma sempre sottintesa condizione purchè fosse quello basato sulla giustizia, e non importasse lesione agli altrui diritti come stabilisce *la leg. 2 al § merito ed al § si quis a Principe etc. nequid. in. loc. public.*

La Corte medesima adesivamente alle suddette conclusioni del Ministero pubblico, senza arrestarsi all' eccezione dell' incompetenza proposta dal Signor Principe Barberini, decide essersi male e nullamente giudicato dal soppresso Tribunale della Rota relativamente all' ordinata concordia, benissimo dalle parti appellato dal decreto Rotale che la prescrisse, ordinando perciò doversi giudicare e definire la causa per giustizia, e come di ragione, senza che sia, o possa esser luogo ad alcuna forzata concordia. E successivamente decide, che costa delle cause della restituzione in intero a favore del Signor Principe D. Maffeo Barberini di Sciarra Colonna contro la giudicata del Cardinal Negroni, la quale perciò viene infermata e revocata, dichiarando conseguentemente decaduta la defonta Principessa Donna Cornelia Costanza Barberini dalle ragioni del Maggiorasco istituito da Urbano VIII, e dal diritto di nominare a quello il successore. Decide finalmente in sequela delle facoltà accordate nel più volte citato Rescritto del Pontefice Pio VI esser luogo all' arbitrio per l' aperizione di bocca contro il Breve Clementino confermatorio del decreto Negroni, dichiarando compensate le spese rapporto alla questione sulla concordia, da cui hanno le parti reciprocamente appellato, e condannando i Signori Principi Don

Carlo, e Don Francesco Barberini al risarcimento delle altre spese da liquidarsi dal Giudice Signor De Alexandris.

Giudicato in Roma nel suddetto giorno 28 Agosto 1810 dai *Signori* Marzichi Camillo Presidente — *Giudici* — Vannutelli Francesco — Papabelli Antonio — De Alexandris Ippolito—Bernardi — Cavi Scipione — Guerra Girolamo — Tinelli Angelo — Berzi Carlo — Serpieri Publio — Bini Baldassarre — *Presenti i Signori* — Reali Anton Fancesco Uditore — Petrarca Gio-Battista Uditore — *Signori* — Ortoli Sostituto Procurator Generale — Pietro Rossetti Commesso Cancelliere.

Sottoscritti — C. Marzichi Presidente.
Pietro Rossetti C. C.

Comandiamo, ed ordiniamo a tutti gli Uscieri che ne saranno richiesti, di porre ad esecuzione la predetta decisione, ai nostri Procuratori di darvi mano, ed agli Uffiziali, e Comandanti della forza pubblica di prestarvi mano forte, allorchè ne saranno legalmente richiesti.

Per spedizione — Poppoli Cancelliere.

Ent. a Rome le vigint. quatre Septembre 1810 V. 6. P. 8. V. Cases 4 et 5 reçu douze francs provisoirement ec.

Babbi Rec.

FINE DELLA CAUSA BARBERINI.

NECROLOGIA

DELL' AVVOCATO

GIOVACCHINO GORIROSSI

La notte dei 23 Novembre del 1831 mancò ai vivi l' Avvocato Giovacchino Gorirossi Romano, il quale mostrò fino dalla sua adolescenza a che altezza di sapere sarebbe salito; e mal di lui si terrebbe ora giudizio se fosse, o più valente giureconsulto, o più sublime pubblicista, o letterato più fino, ed erudito. Giunto appena all' età matura lo si tolsero in ufficio d' aiutante di studio i due commissarj di camera Monsignori Benetti, e Buferli, e quindi chiamaronlo a loro Uditore i Cardinali Pallotta, e Ruffo, i quali per l' alto intendimento con che il Gorirossi importantissimi affari ebbe concluso, il tennero sempre carissimo. E a tale surse la stima di lui, che il Pontefice Pio VI di gloriosa ricordanza il meritò di sua fiducia inviandolo a Milano, perchè il patto firmato a Tolentino tra la Santa Sede, e il Generalissimo di Francia avesse piena esecuzione. E se prima quel Sommo Gerarca volle insignito il Gorirossi del titolo di Conte Palatino gli attestò quindi anco in palese l' approvazione dell' adempiuto ministero, e l' ebbero sempre in gran pregio, non meno egli, che i suoi successori.

Nè di minor conto si fu la missione del Gorirossi a Parigi per comporre a pace la giudiciale discordia che in gran dubbio pendea tra i Principi Sciarra, e Barberini, e là quanto egli valesse, esimio giureconsulto, la seguita transazione il dimostra.

Largo delle cose sue a pro dello stato il ravvisi nella preziosa collezione di carte pubbliche di che fece dono al Governo, il quale lo rimertò colle nomine di Archivista segreto della Reverenda Camera Apostolica. Per tanta sapienza del Gorirossi non dovea mancare l' illustre grado di Avvocato del Sacro Concistoro, a cui ascese l' anno 1829.

Quanto poi fosse egli versato nelle belle lettere lo prova il franco possedimento che avea di tutte le vaghezze del dire italiano e latino, il suo parlare che anco all' improvviso discorreva, nelle più peregrine erudizioni, e la scelta libreria che morendo lasciò: per lo che in molte accademie venne annoverato.

Purissimo di animo, intero di costumi, piacevole in tutto, amabilissimo cogli amici, caritatevole verso i poveri, e quanto questa ultima virtù in lui potesse ne dà fede certissima il suo testamento in che scrisse erede il pio instituto degli Orfani, di cui se miri la scarsezza degli averi, non potea meglio il Gorirossi per ottener grazia presso l' Eterno disporre delle sue pingui sostanze. Con pianto di quanti il conobbero, ed in ispezialità da non pochi suoi allievi, e benedetto dagli Orfani egli si morì ottuagenario. Un marmo posto per cura di quei reverendi padri che siedono al reggimento del pio instituto perpetuerà presso i posteri la sua ricordanza.

D. G. D. S.

NECROLOGIA

DI MONSIGNORE

OLIMPIO TAVECCHI

Il Foro Romano ha perduto nel mese di Settembre 1841 uno de' primi suoi luminari, il celebre Monsignore *Olimpio Tavecchi*. Questo insigne Giureconsulto nostro concittadino, dopo il noviziato legale presso gli Avvocati Luti, e Sala, entrò nel Tribunale della Sacra Rota in qualità di Segretario prima di Monsignor Salm, e quindi di Monsignor Malvasia, in seguito Cardinale, di cui divenne fra poco l'*Ajutante di Studio*. Questa combinazione fece in esso conoscere la profondità e vastità delle sue cognizioni, la felicità dell' ingegno, la giustezza del criterio, e la impareggiabile maestria dello stile, qualità che una rara modestia avrebbe Dio sa quanto tempo tenute occulte. Dopo la promozione del suo Prelato passò all' esercizio di Difensore. In questo secondo stadio della sua carriera fu egli il modello dell' Avvocato, come era stato nel primo quello del Giudice.

Divenuto un Colosso di reputazione, in tutti gli affari più importanti era universalmente invocata la sua penna, o consultata la sua voce. Egli non fu straniero a veruna delle Curie d'Italia. Ben presto gli onori, che punto non aveva egli ricercato, spontaneamente lo ricercarono: e se avesse professato il celibato, forse il Supremo fra i medesimi, quello della Sacra Porpora, non gli sarebbe sicuramente mancato.

Nel 1821 fu aggregato al Collegio degli Avvocati Concistoriali, e nominato Direttore del Debito Pubblico: materia che in quell' epoca esigeva lo sviluppo delle più complicate operazioni di Diritto pubblico e diplomatico. Appartenne alla *Commissione speciale* incaricata dell' esame tanto di Contratti *incoati e non consumati* durante i cessati Governi, che di altri argomenti analoghi. Fu Presidente della *Commissione di liquidazione* de' crediti a carico già del Governo Francese per gli effetti della Convenzione del 25 di Aprile 1818. Fu membro altresì della Commissione de' Codici legislativi, e generalmente in questo periodo della sua carriera non vi fu oggetto di qualche importanza, nel quale i Pontefici, ed i Ministri di Stato e del Tesoro non interrogassero la sua dottrina, e non profittassero della scorta luminosa degli aurei suoi voti.

Divenuto vedovo negli ultimi anni, fu annoverato nel 1824 fra i Prelati Votanti della Segnatura di Giustizia. Ad onta di una cadente età, del morbo podagroso da cui era afflitto, e del peso di una vita sempre consacrata al travaglio, le sue facoltà conservarono il vigore fino alla morte seguita placidamente, e quasi senza preludj, nel dì 22 Settembre in età di anni circa ottantaquattro.

Religioso, piacevole, retto, marito affettuoso, padre tenero, di costumi angelici, di una semplicità, modestia, e facilità che lo rendeva *tutto con tutti*, riscosse il tributo dell' amore da

tulli i cuori, come quello dell' ammirazione e della stima da tutti gli spiriti. La sua casa era come un santuario del genio e della virtù. Religione senz' affezione, modesta decenza, socievole riservatezza n' erano il corredo più bello e più nobile. Fu egli rispettoso senza bassezza, amico per sentimento, benefico e sensibile per istituto, lontano ugualmente dalla adulazione e dalla censura, umile ed immutabile negli onori, rassegnato ed equanime nelle amarezze, da cui niuna probità può essere immune fra' mortali. Giudizioso, letterato, di niun ramo delle umane cognizioni digiuno, sapeva conversare con interesse, e ritirarsi senza noja con se medesimo, quando gli affari ordinarj esigevano qualche triegua.

Qualunque altr' oggetto che la speculazione del lucro, e la febbre dell' ambizione, lo dedicò alle penose occupazioni della vita forense. In altre mani il suo credito sarebbe stato lo stromento di una fortuna considerabile. Il suo disinteresse non lasciò alla famiglia superstite che la gloria di averlo avuto per autore, e la compiacenza di appartenere ad un genio del nostro secolo. Un Governo, che sa riconoscere e premiare anche la memoria del merito, ha preso sotto la sua tutela questa onorata discendenza, ed ha pensionate decorosamente due delle sue figlie tuttora nubili.

La raccolta delle decisioni *coram Malvasia*, opera tutta della sua penna d' oro, forma insieme l' elogio più bello ed immortale dell' esimio Compilatore, ed il modello del linguaggio col quale si debbono proferire e giustificare gli oracoli della giustizia. Le massime che vi sono sviluppate vengono ricevute, e citate colla fiducia, e colla venerazione stessa della legge. Ordine, analisi, nervo, critica legale, filosofia del cuore umano, dottrina senza fasto, e finalmente

Quello che al cor si sente, e non s' imita
Parlar nettareo e schietto,

come disse il Monti, tutto vi è portato al grado di quella inimitabile perfezione che fece dire di un antico: *Alios a scribendo deterruit*.

Ragione ed autorità, *argomentare e fermare*, sono i due doveri di chi vuol mettere il piede sempre in sicuro nel laberinto delle questioni giuridiche. Il Tavecchi si mostra ugualmente lontano dalla servilità del Collettore che non sa se non citare, e dalla vanità del falso spirito, che non riconosce l' imperiosa influenza della tradizione nel supplire alla mancanza, alle dubbiezze, ed alla oscurità della legislazione. L' elemento *filosofico* e il *positivo* entrano ugualmente nell' esercizio della Giurisprudenza. I limiti e la giusta combinazione dei medesimi, *hoc opus, hic labor est*. Quest' arte fu il suo privilegio. Sembra che non sappia in certo modo se non calcare le orme di qualche scorta, perchè non fonda massima alcuna senza un appoggio. Ma in realtà ciò non è che raccomandare la ragione de' suoi principj ad una base di più, al peso venerando dell' autorità. Non son quei veri perchè già detti, non furon detti da altri perchè son veri.

È un peccato che le sue Allegazioni a difesa non sieno raccolte, ordinate e pubblicate come le Decisioni di Malvasia. Abituato all' officio di giudicare, mantiene anche in quello la dignità e la maestà del Decisionista. Il Giudice vi riconosce non già il Difensore di una delle parti, ma un collega che gli si asside d' appresso nello stesso Tribunale per illuminarlo e dirigerlo.

Tutt' altro che facile ad abbracciare negozj, non accettava clientela alcuna se non persuaso della probabilità dell' esito, che difficilmente si allontanava dal suo presagio. Col credito di tal dottrina, e di tanta delicatezza egli aveva assicurato quasi il trionfo in prevenzione col solo nome.

Le sue narrazioni sono un capo d' opera. Qualche volta l' angustia del tempo non gli permise che l' esposizione ragionata del fatto. Con questo solo avea già perorato, e con questo solo gli riuscì di vincer la Causa.

Egli marcia diritto allo scopo. Alieno ugualmente dalle divergenze in cui si perde la mediocrità, e dal falso brillante della vanità pedantesca dei comuni Causidici, colla precisione e colla chiarezza più semplice s' impadronisce della coscienza, e della convinzione de' suoi Giudici, e si rende terribile al Contradittore. Le difficoltà si dileguano siccome larve e prestigj al riflesso della luce in cui sa porre l' assunto, alla conclusione del quale si avanza maestosamente coll' artificio dell' Oratore, e colla infallibilità del Geometra.

. Le impareggiabili repliche del Tavecchi alla contraria memoria, tuttochè improvvisate a motivo del metodo Rotale, sono per così dire la miniatura di tutta la trattazione raccolta in una specie di fuoco. Se fosse rimasta tuttora sospesa dopo il dibattimento che la precedè, questa solo basta a decidere della vittoria.

Egli meditava lungamente la materia. Per giungere alla vera meta, il genio e la profonda meditazione vogliono accompagnarsi. *Pensando sempre*, diceva Newton. Mentre tutti gli altri ne ammiravano le produzioni, egli solo mostrava di non esserne mai sodisfatto. Se da esso dipendeva, avrebbe disposto della sorte de' suoi scritti come fece dell' Eneide il suo incomparabile Scrittore. Gli avrebbe condannati alle fiamme.

Egli fu il *Cochin* dell' Italia fra gli Avvocati, come ne fu il *D'Agusseau* nella Magistratura giudiziaria. Riunì come coloro al sommo grado il genio colla probità.

La scienza sublime del giusto e dell' ingiusto è debitrice a questo grande ingegno di un notabile avanzamento. La professione onorata ed ardua dell' Avvocato ha in esso un tipo ed un modello. La Magistratura troverà nella sua imitazione il mezzo per rendersi degna delle alte funzioni a cui è destinata.

CARLO ARMELLINI *Avv. del S. Concistoro.*

MEMORIAE · ET · CINERIBVS
OLYMPII · ANGELI · F · TAVECCHII
DOMO · ROMA
QVI
I · V · DOCTOR · EGREGIVS
CAVSSARVM · PATRONVS · PRAESTANTISSIMVS
DEFVNCTA · VXORE
A · PIO · VII · P · M
PVBLICO · AERI · ALIENO · MODERANDO · PRAEFECTVS
IN · COLLEG · ADVOCAT . CONSIST · PRINCIPIS · ADLECTVS
AB · LEONE · XII · P · M
VII · VIR · SACRI · CONSILII · IVDICIBVS · ADSIGNAND · CONSTITVTVS
RELIGIONE · SAPIENTIA · PRVDENTIA · INCORRVPTA · FIDE
MODESTIA · COMITATE . CVIQVE · CARISSIMVS
OBIIT · IX · KAL · OCTOBR · M · DCCC · XXXI
AET · AN · LXXXIII · M · VIII · D · X
BARBARA · VXOR · PETRI · AMALBERTI
COELESTES · ET · MARGARITA · MAERENTES
PARENTI · OPTIMO · PIETATIS · CAVSSA

La presente iscrizione lapidaria collocata nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria in Aquiro è parto dell' ingegno del Chiarissimo D. Domenico Antonio Marsella ultimamente defonto.

FINE DEL TOMO PRIMO